



¹²
La CORTE d'ASSISE di MILANO

Composta dagli illustrissimi signori:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1° <u>Camillo Passerini</u> | Presidente |
| 2° <u>Giovanna Ichino</u> | Giudice <i>est.</i> |
| 3° <u>Ferrarese Valter</u> | Giudice popolare |
| 4° <u>Moroni Natale</u> | " " |
| 5° <u>Massari Ida</u> | " " |
| 6° <u>Pisani Adele</u> | " " |
| 7° <u>Loi Antonietta</u> | " " |
| 8° <u>Laganè Francesco</u> | " " |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

NELLA CAUSA PENALE

a carico di: 1) ANSELMI GIULIO - n. Milano 25.5.
1959 - arr. 8.6.82 scarc. 20.7.83 - res. Mila-
no via Crollalanza 11 - anzi irreperibile -

LIBERO - CONTUMACE

2) BATTISTI CESARE - n. Cisterna di Latina
1.8.12.1954 res. Sermoneta Scalo via delle
Follette LATITANTE - CONTUMACE

3) BERGAMIN LUIGI - n. Cittadella di Padova 31.
8.48 res. Carmignano di B. via Ronchi 25

LATITANTE - CONTUMACE

N. 76/88 della Sentenza
N. 49/84 Reg. Gen.
N. 55438 ⁴⁸⁴ Camp. Gen.

UDIENZA

del giorno

13.12.88 197

CAUSA 25

a carico di:

ANSELMI GIULIO + 22

Spediti estratti esecutivi a

*Procura e Questura p
folini, Moratti e Mili
il 21.12.1989
Fontana e Biagio il 3*

Redatte schede in
e Mili il 11.2.89 e p
il 15.2.1989 -
per Fontana e Biagio
IL CANCELLIERE

[Signature]

- 4) BRUNETTA FELICE - n. Messina 18.8.51 elett. dom. c/o avv. J.
Pensa V.le R. Margherita 30 - Milano - LIBERO - CONTUMACE
- 5) CARNELUTTI ADRIANO - n. Buia 16.11.46 res. Vigevano via Tosca-
nini 14 - arr. 3.2.83 DETENUTO - ASSENTE per rinuncia
- 6) CAVALLINA ARRIGO - n. Verona 17.10.45 ivi res. via Risorgimen-
to 16 - not.m.c. 11.6.82 - in l.p. 10.12.88 LIBERO - PRESENTE
- 7) CAVATTONI FRANCESCA - n. Vicenza 31.7.50 - res. Verona via S.
Leonardo 15/A - arr. 12.5.86 in l.p. 24.6.86 - LIBERA - PRESENTE
- 8) FATONE SANTE - n. Milano 5.10.59 - arr. 16.6.84 - agli arresti
comic. in Milano in via Sannio 18 DETENUTO - PRESENTE
- 9) FILIPPI PAOLA - n. Padova 9.4.53 ivi res. via Monte Versia 11
LATITANTE - CONTUMACE
- 10) FIORINA FRANCO - n. Novello 28.1.46 res. Magnano via dei Cam-
pi 16 - arr. 19.9.83 DETENUTO - PRESENTE
- 11) POLINI MAURIZIO - n. Milano 17.8.53 ivi res. V.le Cimabue 5
LATITANTE - CONTUMACE
- 12) FONTANA GERMANO - n. Milano 4.12.53 ivi res. viale Sarca 91/A
LATITANTE - CONTUMACE
- 13) GIACOMINI DIEGO - n. Albignasego 30.5.57 ivi res. via Roma 19
agli arresti domiciliari DETENUTO - PRESENTE
- 14) LAVAZZA CLAUDIO - n. Cerro Maggiore 4.10.54 res. Milano via
Meucci 17 LATITANTE - CONTUMACE
- 15) MASALA MARCO - n. Nule 25.4.60 res. Milano via Lope de Vega 15
LIBERO - PRESENTE
- 16) MIGLIORATI ENRICA - n. Malcesine 7.9.55 ivi res. via Gardesa-
na 63 LATITANTE - CONTUMACE

- 17) MORELLI ANDREA - n. Milano 14.7.47 ivi res. via Cascina
Moietta 27 LATITANTE - CONTUMACE
- 18) MUTTI PIETRO - n. Milano 14.4.64 ivi res. via Bari 4
arr. 24.1.82 DETENUTO - PRESENTE
- 19) PAURA RAFFAELE - n. Napoli 13.8.47 ivi res. via Venta-
glieri 51 LIBERO - CONTUMACE
- 20) SCOGLIO ANTONIO - n. Casalpusterlengo 14.12.47 ivi res.
arr. 12.10.83 - l.p. 18.10.83
via Togliatti 17 LIBERO - CONTUMACE
domic. in MILANO - via Polesine 6
- 21) SILVI ROBERTO - n. Napoli 31.5.52 res. Milano via Sam-
martini 23 LATITANTE CONTUMACE
- 22) SPINA MARISA - n. Genova 8.3.52 res. Milano via Bisi
Albini Sofia 1 LATITANTE - CONTUMACE
- 23) VERONESI ROBERTO - n. Milano 18.7.55 ivi res. via P.
Rossi 15/1 LATITANTE - CONTUMACE

PARTE CIVILE: AVVOCATURA DELLO STATO - MILANO

per: Presidenza Consiglio dei Ministri -
Ministero dell'Interno - Ministero di
Grazia e Giustizia - Ministero Poste e
Telecomunicazioni.

ANSELMI GIULIO - CARNELUTTI ADRIANO - CAVALLINA ARRIGO - CAVATTONI FRANCESCA - FELIPPE PAOLA - FIORINA FRANCO - FOLINI MAURIZIO - MIGLIORATI ENRICA - MIRRA MAURIZIO - SILVI ROBERTO - VERONESI ROBERTO

- 1) del delitto p.e p. dall'art.306 in relazione agli artt.302,270,284,286 C. P. perchè, al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato Italiano, di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, assieme ad altri (già condannati per questo fatto dalla 1^a Corte di Assise di Milano con sentenza del 27 maggio 1981), e con BARBETTA Maria Cecilia, CAVALLONI Valerio, PREMOLI Marina, SCROFFERNECHER Giorgio, TERRIN Renato, TIRELLI Massimo, partecipavano tutti, il CARNELUTTI, il CAVALLINA, il CAVALLONI, la FILIPPI, il FOLINI, la MIGLIORATI, la PREMOLI, lo SCROFFERNECHER, il SILVI, il TERRIN e il VERONESI svolgendovi, anche, funzioni organizzative (il Cavalloni, il Carnelutti, il Cavallina e il Silvi, inoltre, concorrendo alla sua costituzione), alla banda armata denominata, a partire dalla primavera del 1978, "P. A. C." - PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO, avente in Milano il suo centro logistico-organizzativo e operante in Lombardia, Veneto, Piemonte e in altre parti d'Italia attraverso la realizzazione di una strategia operativa diretta alla diffusione della lotta armata mediante: l'arruolamento di altre persone; la costituzione di depositi di armi, munizioni ed esplosivi quali mezzi indispensabili per l'attività della banda; l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggiati alla lotta armata e rivendicanti omicidi, ferimenti, danneggiamenti e altri reati dalla banda commessi, l'affitto o l'acquisto di immobili dove detenere documenti, attrezzature varie armi, munizioni ed esplosivi e da destinare a rifugio di latitanti; la falsificazione di documenti di identità; il procacciamento di denaro e di armi attraverso la consumazione di vari reati, tra cui rapine a mano armata; la raccolta e la catalogazione di notizie e di dati su persone da eventualmente colpire mediante attentati.

Banda armata operante dagli inizi dell'estate del 1976 fino a tutto il 1979.

MUTTI PIETRO

2) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Milano, il 7/6/76, in concorso con CAVALLONI Valerio, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi e violenza alla persona ad opera di più persone riunite, si impossessavano di un portafogli contenente, oltre alla patente di guida e alla carta di identità, la somma di f.20.000= in contanti, nonché dell'autovettura Mini Minor tg. MI-H99486 di proprietà di ROSSI Alessandro al quale sottraevano il tutto mentre egli stava lavando il proprio veicolo sulle rive del Naviglio della Martesana, abbandonando, per altro, la vettura dopo avere percorso poche centinaia di metri;

3) del delitto p;e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con CAVALLONI Pietro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico la pistola cal.7.65 non meglio individuata impiegata per la consumazione della rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo delitto di porto illegale dell'arma.
In Milano, il 7/6/1976 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

MUTTI Pietro - SILVI Roberto

4) del delitto p;e p. dagli artt.110,56,628 1° e 3° co., n.1, prima e terza ipotesi C.P. perchè in Milano, in data imprecisata compresa nel periodo fine 1976 - inizi 1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi e con violenza alla persone ad opera di più persone riunite, tentando di immobilizzarlo dopo averlo intercettato mentre transitava in bicicletta lungo la via Maglietta finendo per farlo ruzzolare a terra, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della pistola di ordinanza in dotazione ad un metronotte rimasto sconosciuto, sottraendola allo stesso, non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (reazione e successiva fuga della vittima);

5) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n. 110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con CAVALLONI Valerio, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico la pistola cal.7.65 non meglio individuata impiegata per il tentativo di rapina sopra meglio descritto. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo delitto di porto illegale dell'arma.
In Milano, in epoca compresa fra la fine dell'anno 1976 e gli inizi del 77;

6) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in Milano, in data imprecisata compresa nel periodo fine 1976 - inizi 1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la tentata rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di una autovettura FIAT 500 non meglio individuata sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

SILVI ROBERTO

- 7) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico una pistola cal.7,65 non meglio individuata destinata a costituire parte dell'armamento della banda armata di appartenenza.

In Napoli e in Milano, in data imprecisata dalla primavera del 1976 e in epoca immediatamente antecedente.

CARNELUTTI ADRIANO

- 8) del delitto p.e p. dagli artt.81 al.e cpv.C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico n.2 pistole, delle quali certamente una di tipo semiautomatico cal.7,65 marca Beretta o Bernardelli, destinate a costituire parte dell'armamento della banda armata di appartenenza. In Milano, in data imprecisata temporalmente collocabile tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977 e in epoca immediatamente antecedente.

BERGAMIN LUIGI

- 9) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico n.2 pistole, delle quali certamente una di tipo semiautomatico cal.7,65 marca Beretta e Bernardelli, destinate a costituire parte dell'armamento della banda armata di appartenenza. In Milano, in data imprecisata dei primi mesi del 1977 e in epoca immediatamente antecedente.

BERGAMIN Luigi - CARNELUTTI Adriano - MUTTI Pietro - SILVI Roberto

10) del delitto p.e p. dagli artt.110;112 N.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.
(già 11) 18/4/75 n.110; 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere, in concorso con CAVALLONI Valerio e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, il Silvi avendo preso parte all'ideazione e alla decisione dell'azione, gli altri operando anche materialmente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, tra le quali una pistola cal.7.65 e un revolver cal.22 a tamburo, che avrebbero dovuto essere impiegate nella consumazione di una progettata rapina in danno dell'armeria "Marco Sport" di via Zuretti n.25 rapina non portata a compimento a seguito della desistenza volontaria del Cavalloni e del Carnelutti che avrebbero dovuto fare irruzione armata all'interno dell'esercizio.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Milano, nel gennaio del 1977;

11) del delitto p.e p. dagli artt.110;61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in Milano
(già 12) in data imprecisata del gennaio 1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la progettata rapina di cui al capo che precede, mediante violenza sulle cose e facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Simca 1000 non meglio individuata che sottraevano al proprietario della stessa, non potuto identificare, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

CARNELUTTI Adriano - MUTTI Pietro - PAURA Raffaele - SILVI Roberto

12) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi
 à 13) C.P. perchè in Milano, il 29/1/1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, il Cavalloni partecipando all'ideazione e fornendo indicazioni operative sull'obiettivo, gli altri operando anche materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, facendo irruzione all'interno dell'ufficio della direzione del supermercato PAM di via Olona n.5, mediante minaccia commessa con armi nei confronti dei presenti ad opera di più persone riunite, si impossessavano della somma in contanti di f. 9.000.000= oltre ad assegni per ulteriori f.2.000.000= sottraendo il tutto al di numero rettore dell'esercizio BORELLI Fabrizio e all'impiegata MARIANI Santina mentre gli stessi stavano effettuando il conteggio degli incassi del giorno precedente;

13) del delitto p;e p. dagli artt.110,112 n.1; 61 n.2; 614 1° ed ult.comma C.P. per-
 già 14) chè nelle circostanze di tempo e di luogo e nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, al fine di realizzare la rapina sopra meglio descritta, agendo materialmente i soli Carnelutti e Silvi mentre il Paura e il Mutti svolgevano compiti di copertura e di appoggio fuori dell'esercizio, si introducevano palesemente armati all'interno dell'ufficio della direzione del supermercato "PAM" di via Olona n.5 e vi si trattenevano contro la volontà espressa e tacita di chi aveva diritto di escluderli.

14) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L. 18/
 (già 15) 4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di quattro, impiegate per consumare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.
 In Milano, il 29/1/1977 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

MUTTI Pietro

16) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi, (già 17) e n.2 C.P. perchè in Padova, il 3/5/1977, in concorso con TERRIN Renato, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi e con violenza alla persona ad opera di più persone riunite, si impossessavano di preziosi per un valore di circa f.11.000.000= nonchè della somma in contanti di f.100.000=, sottraendo il tutto dalle vetrine, dalla cassaforte e dalla cassa dell'oreficeria di Bisello Giovanna sita in via Stefano dell'Arzere n.8. La violenza essendo si, tra l'altro, estrinsecata nel porre la predetta Bisello in stato di incapacità di agire, rinchiudendola nel retro bottega dopo averle legato i polsi e dopo averla fatta stendere per terra;

17) del delitto p. e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n. (già 18) 110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con TERRIN Renato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di due, impiegate per consumare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.
In Padova il 3/5/1977 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

18) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2 e 7 C.P. perchè in Padova (già 19) il 3/5/77 o, comunque, in epoca immediatamente antecedente a detta data, in concorso con TERRIN Renato, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura non meglio individuata sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

MUTTI Pietro

- 18) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e u.c. n.1, prima e terza ipotesi, e
(già n.2 C.P. perchè in Milano, il 18/5/1977, in concorso con FRANCO Angelo, TERRIN
20) Renato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano, il Mutti ed il Terrin penetrando all'interno dell'esercizio mentre il Franco rimaneva alla guida del veicolo impiegato per la fuga, di materiale vario fotografico e della somma di f.150.000= che asportavano dalla vetrina e dalla cassa del negozio di ottica sito in viale Abruzzi n.16 nonchè di un orologio da polso e di un paio di occhiali da sole che sottraevano direttamente a Kazmierki Jacques, gestore del negozio suddetto. Con l'ulteriore aggravante dell'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il predetto Kazmierki in stato di incapacità di agire, legandogli mani e piedi con del filo di ferro dopo averlo fatto distendere a terra;
- 20) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 10, 12 e 14 L.14/10/74
(già n.497 perchè, in concorso con Franco Angelo, Terrin Renato, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in
21) luogo pubblico n.3 pistole di marca, tipo e calibro nonmeglio individuati impiegate per la consumazione della rapina di cui al capo che precede.
In Milano, il 18/5/1977 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.
- 21) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. PERCHÉ IN MILANO
(già il 18/5/1977 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, in concorso
22) con Franco Angelo, terrin renato, agendo materialmente i soli Mutti e Terrin, al fine di trarne profitto e, in particolare, per compiere la rapina sopra indicata, facendo uso di un mezzo fraudolento ed esercitando violenza sulle cose per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Fiat 1100 non meglio individuata sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, mentre il veicolo era parcheggiato in strada, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BERGAMIN Luigi, MUTTI Pietro, SILVI Roberto

22) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi
(già C.P. perchè in Cadoneghe, il 28/5/77, in concorso con CAVALLONI Valerio, Terrin
23) Renato, il Silvi prendendo parte all'ideazione e alla decisione dell'azione, gli
altri operando anche materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, median
te minaccia commessa con armi e violenza alla persona ad opera di più persone
riunite, il Mutti ed il Terrin entrando nell'esercizio mentre il Cavalloni e il
Bergamin rimanevano all'esterno con compiti di appoggio e copertura, si impos-
sessavano di un fucile Flobert cal.8 matr.55631 marca Boy sottraendolo dalla ve-
trina dell'armeria di PIRONCISTI Romeo, sita in via Garuscio n.94, all'atto di
abbandonare l'esercizio dopo che la reazione del Pironcisti all'aggressione era
stata notata all'esterno, convincendoli a desistere dal portare a compimento la
azione secondo le modalità prestabilite;

23) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18/
(già 4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione
24) sopra meglio spiegate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno crimino-
so, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente por-
tato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di 4, impiegate per la
consumazione della rapina sopra meglio descritta nonchè, immediatamente dopo, il
fucile che ne rappresentava il provento.
Con l'aggravante del numero delle persone concorse nel reato, pari a cinque, e
quella teleologica, in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.
In Cadoneghe e Padova, il 28/5/1977 e in epoca immediatamente antecedente a de-
ta data.

24) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624 e 625 nn.2,5,7 C.P. perchè in P
(già dova, il 28/5/1977, in concorso con CAVALLONI Valerio, Terrin Renato, agendo m
25) terialmente i soli Cavalloni e Mutti, al fine di trarne profitto e, in partic
lare, per realizzare la rapina di cui ai capi che precedono, usando violenza
sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del
veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano dell'autovet
ra Simca 1000 tg. PD-310779 sottraendola alla proprietaria MANDRUZZATO Gabrie
la che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e consuet
ne alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del n° persone concorse nel
reato.

BERGAMIN Luigi - LAVAZZA Claudio - MUTTI Pietro - SIVVI Roberto

26) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipotesi, e n.2 C.P., 4, 2° co. L.8/8/1977 n.533 perchè in Milano, l'1/2/1978, in concorso con MASALA Sebastiano, per procurarsi un ingiusto profitto, il Lavazza e il Mutti facendo irruzione all'interno dei locali dell'armeria Ariazzi, sita in via Vare n.26, mentre gli altri svolgevano compiti di copertura e di appoggio all'esterno dell'esercizio, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano di un fucile marca Beretta cal.20 matr.A 12920 E; di un fucile marca Breda cal.12 matr. 805367; di un fucile marca Beretta mod.S/54, sovrapposto, cal.12 matr.A 56598 B; di un fucile Flobert marca Gazelle matr.227104; di 4 canne da pesca e di una tuta da ginnastica, sottraendo il tutto dalla vetrina e dai locali dell'armeria suddetta. Con le ulteriori aggravanti rappresentate dall'essere, la condotta criminosa, caduta su armi custodite in un'armeria e dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre la titolare dell'esercizio, ARIAZZI Clelia, in stato di incapacità di agire, facendola stendere a terra dopo averle legato le mani con nastro adesivo.

27) del delitto p;e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di cinque, tra le quali una pistola munita di silenziatore, impiegate per commettere la rapina sopra meglio descritta, nonchè, dopo la sua consumazione, per avere illegalmente portato in luogo pubblico le armi lunghe da sparo che ne rappresentavano il provento. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi impiegate nella rapina.

In Milano, l'1/2/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

28) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624 , 625 nn. 2,5,7 C.P. perchè
(già
29) in Milano, l'1/2/78 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, in
concorso con MASALA Sebastiano, al fine di trarne profitto e, in particola
re, per commettere la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle
cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del vei
colo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovet
tura non meglio individuata che sottraevano al proprietario, rimasto scono
sciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e
consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO

29) del delitto p. e p. dall'art.21 L.18/4/75 n.110 per avere normalmente de-
(già tenuto, occultate all'interno delle rispettive abitazioni, al fine di sov-
30) vertire l'ordinamento dello Stato, di mettere in pericolo la vita delle
persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di at-
tentati, le armi e le parti di armi da sparo rappresentanti la dotazione
della banda armata di appartenenza.

In Milano e in Cerro Maggiore, a far tempo dagli inizi del 1977 e fino al
16/2/1979.

GIACOMINI DIEGO

30) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv., 648 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110
(già 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere in Padova o in località vicino della
31) provincia, in data imprecisata, successiva e prossima all'1/2/78, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ricevuto dagli autori
della rapina in danno dell'armeria Ariazzi di Milano, nonchè, immediata-
mente dopo, illegalmente portato in luogo pubblico e detenuto al fine di
sovertire l'ordinamento dello Stato, sotterrandoli in località non nota,
n.2 fucili non meglio individuati provento della rapina sopra menzionata.

MUTTI PIETRO

31) del delitto p.e p. dall'art.3 L.18.4.75 n.110 per avere in Milano, in da-
(già ta imprecisata del febbraio 1978, dopo averne ridotto le dimensioni ta-
32) gliandone le canne e il calciolo in legno, reso più agevole il porto, l'u-
so e l'occultamento di uno dei fucili da caccia a canne affiancate pro-
vento della rapina in danno dell'armeria Ariazzi di Milano.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo
LAVAZZA Claudio - MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro

32) del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza
(già
33) ipotesi C.P. perchè in Verona, il 14/4/78, in concorso con MASALA Sebastia
no, il Cavallina e la Migliorati partecipando all'ideazione e alla decisio
ne dell'azione, gli altri operando anche materialmente, per procurarsi un
ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più per
sone riunite nei confronti degli impiegati e degli utenti che attendevano
agli sportelli, si impossessavano della somma in contanti di f.5.372.550=
che sottraevano dalle casse dell'ufficio postale succ.le⁵ di via Cesare Abba

33) del delitto p;e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21
(già
34) L.18/4/75 N.110; 12 e 14 legge 14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di pa
tecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del n
mero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un med
simo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le pistole, in numero di 5,
il fucile a canne mozze e alcune bottiglie incendiarie impiegate per la re
lizzazione della rapina sopra meglio descritta, nonchè per avere fabbricat
senza licenza dell'Autorità gli ordigni incendiari suddetti.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di porto illegale
delle armi e degli ordigni e di fabbricazione di questi ultimi.
In Verona, il 14/4/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

34) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè
(già in Verona, il 13/4/78, in concorso con MASALA Sebastiano, agendo material-
35) mente i soli Battisti e Mutti, al fine di trarne profitto e, in particola-
re, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, mediante violenza sul
le cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del
veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano dell'auto-
vettura Simca 1000 tg. VR-423020 che sottraevano al proprietario GULLI Do-
menico che l'aveva parcheggiata in strada, esposta così per necessità e
consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -
MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro - SILVI Roberto

35) del delitto p;e p. dagli artt.110, 112 n.1, 582, 585 C.P. perchè in Novara,
(già il 6/5/78, in concorso con MASALA Sebastiano e, pertanto, con l'aggravante
36) del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'idea-
zione e alla decisione dell'azione, il bergamin, il Masala e il Mutti ope-
rando anche materialmente, cagionavano a Rossanigo Giorgio, medico presso
la Casa Circondariale di Novara, contro il quale il masala e il Mutti esplo-
devano due colpi di pistola che lo attingevano agli arti inferiori, lesioni
personali dalle quali derivava una malattia guarita in giorni 40, con pari
e sovrapponibile periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupa-
zioni.

36) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 614 1°, 2°, 3° comma C.
(già P. perchè in Novara, il 6/5/78, nelle forme di partecipazione di cui al ca-
37) po che precede e al fine di consentire la realizzazione del reato ivi de-
scritto, si introducevano nello studio professionale del dott.Giorgio Ros-
sanigo e vi si intrattenevano palesemente armati e con violenza alla perso-
na contro la volontà espressa e tacita di chi aveva diritto di escluderli.

37) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21
(già L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 perchè, nelle forme di partecipa
38) zione già note, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in
pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati nonchè
illegalmente portavano in luogo pubblico le armi impiegate per ferire il
dott. Giorgio Rossanigo, in numero di tre, tra le quali una pistola semiau-
tomatica marca Bernardelli cal.7,65, un'altra pistola semiautomatica marca
Beretta, cal.7,65, predisposta per l'applicazione del silenziatore, nonchè
un silenziatore di fattura artigianale utilizzabile per quest'ultima arma.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale
delle armi o di pari di esse.
In Novara e Milano, il 6/5/78 e in epoca immediatamente antecedente a det-
ta data.

38) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè in
(già Novara, il 6/5/78, nelle forme di partecipazione già note, al fine di con-
39) sentire la realizzazione del reato di cui al capo 6) della rubrica, si im-
possessavano, servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno
del veicolo e provocarne l'avviamento del motore, di un'autovettura Simca
1000 tg. NO-236058, sottraendola al proprietario Bossi Belfante che l'aveva
parcheeggiata in strada esposta per necessità e consuetudine alla pubblica
fede.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -
MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro - SILVI Roberto

39) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 582, 583 n.1, 585 C.P. perchè
(già
40) in Milano, l'8/5/78, in concorso con MASALA Sebastiano e, pertanto, con
l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando
tutti all'ideazione e decisione dell'azione, il Battisti, il Lavazza e il
Silvi operando anche materialmente, cagionavano a Fava Diego, medico diri-
gente la sezione Ticinese dell'INAM addetto alle visite fiscali, contro il
quale il Battisti e il Silvi esplodevano tre colpi di pistola che lo attin-
gevano agli arti inferiori, lesioni personali dalle quali derivava una ma-
lattia guarita in gg.60, con incapacità di attendere alle ordinarie occupa-
zioni per complessivi gg. 90;

40) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21
(già
41) L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte-
cipazione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un mede-
simo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissio-
ne di attentati, nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le armi uti-
lizzate nell'azione contro il Dr. Diego Fava, in numero di tre, fra le qua-
li una pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 portante applicato un si-
lenziatore di fattura artigianale.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo porto illegale delle armi
suddette.

In Milano, l'8/5/78 e in epoc a immediatamente antecedente a detta data.

41) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè
(già in Milano, in data antecedente e prossima al giorno 8/5/78, nelle forme di
42) partecipazione di cui al capo 39) e al fine di realizzare il ferimento ivi
meglio descritto, per profitto si impossessavano, servendosi di un mezzo
fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'avviamento
del motore, di un'autovettura Simca 1000 tg. NO ma non meglio individuata,
sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'ave-
va parcheggiata in strada esposta per necessità e consuetudine alla pubbli-
ca fede.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -
MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro - SILVI Roberto

42) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 272, 303 in relazione agli
(già artt.302, 270, 284 e 286 C.P. pr avere, in concorso con MASALA Sebastiano
43) e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque,
decidendo insieme l'azione di propaganda e concordando il testo del docu-
mento, poi materialmente redatto dal Bergamin, con più azioni esecutive di
un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati
di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione ar-
mata contro i poteri dello Stato, di guerra civile e, comunque, per avere
fatto l'apologia di tali reati, nonchè per avere fatto propaganda nel terri-
torio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economi-
ci e sociali dello Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazione e la
diffusione di un documento dal titolo "CONTRO I MEDICI SBIRRI DI STATO" ri-
vendicante, con la sigla P.A.C. - Proletari Armati per il Comunismo - i fe-
rimenti di Rossanigo Giorgio, medico presso il carcere di Novara, e di Fa-
va Diego, medico dirigente la sezione Ticinese dell'INAM addetto alle visi-
te fiscali, avvenuti rispettivamente in Novara e milano il 6 e l'8/5/1982.
Diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclo-
stilate del documento medesimo, preavvisando del fatto la redazione di or-
gani di informazione.
In Milano, nel maggio 1978.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -
MASALA Marco - MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro

43) del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma, n.1, tutte le ipotesi
(già 44) C.P. perchè in Verona, il 27/5/78 in concorso con MASALA Sebastiano, il Ber-
gamin, il cavallina, il Lavazza e la Migliorati prendendo parte all'ideazio-
ne e alla decisione dell'azione, il Cavallina mettendo altresì a disposizio-
ne la propria abitazione per la sua realizzazione, gli altri operando anche
materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia com-
messa con armi ad opera di più persone riunite, alcune delle quali con il
volto travisato, nei confronti del personale e dei clienti presenti all'in-
terno dell'esercizio, si impossessavano della somma di f.3.210.000= in con-
tanti che sottraevano dalle casse del supermercato "MION", di proprietà dei
F.lli Alessandro e Walter Mion, sito in via Barbarani n.8;

44) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv. 61 n.2 C.P.; 21 L.
(già 45) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-
zione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero
delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato
e illegalmente portato in luogo pubblico le pistole, in numero di quattro,
nonchè il fucile a canne mozze impiegati per la consumazione della rapina
sopra meglio descritta.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale del-
le armi.

In Verona, il 27 maggio 1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta
data.

45) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in
(già
46) Verona, il 27/5/78, in concorso con MASALA Sebastiano, agendo materialmente
i soli Masala Sebastiano e Mutti, al fine di trarne profitto e, in partico-
lare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, servendosi di un mez-
zo farudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accnsio-
ne del motore, si impossessavano dell'autovettura Simca 1000 tg.VR-290220
sottraendola al proprietario, Agnilleri Sante, che l'aveva parcheggiata in
strada, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

46) BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - FIORINA Franco -
(già
47) LAVAZZA Claudio - MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro - SPINA Marisa

) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575,577 n.3, 61 n.10 C.P. per a-
vere in Udine, il 6/6/1978, in concorso con MASALA Sebastiano e, pertanto,
con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, il Bergamin,
il cavallina e il Masala partecipando all'ideazione, decisione e rivendica-
zione dell'azione, il Fiorina fornendo l'arma impiegata nell'esecuzione del-
l'omicidio, la Spina prendendo parte ad una riunione operativa immediatamen-
te precedente l'azione nonchè accompagnando il nucleo operativo a Udine per
ricevere in consegna le armi utilizzate nell'azione medesima e riportarle
a Milano, gli altri operando anche concretamente, cagionato volontariamente
la morte del M.llo degli agenti di Custodia Santoro Antonio, contro il qua-
le il battisti, mentre la Migliorati, il Mutti e il Lavazza svolgevano compi-
ti di appoggio e copertura, esplodeva alcuni colpi di pistola, in numero non
inferiore a tre, attingendolo al tronco e al capo.
Con le ulteriori aggravanti di avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni e per avere agito con
premeditazione e, in particolare, dopo averne studiato le abitudini, tenden-
dogli un agguato mentre si portava dalla propria abitazione al carcere di
Udine ove prestava servizio;

47) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.18/4/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati nonchè illegalmente portato in luogopubblico le armi da sparo, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo, usate in concreto per commettere l'omicidio sopra meglio descritto.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette, tra le quali un revolver cal.10,40 marca Glisenti, due pistole semiautomatiche cal.7,65 e un revolver cal.22.

In Udine e in altre località del Friuli, Veneto, Lombardia e Piemonte il 6/6/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

48) delitto p.e p. dagli artt.81 cpv., 61 n.2, 110, 624,625 nn.2,5,7, C.P. perchè in Udine, il 5/6/78, nelle forme di partecipazione già note, agendo materialmente i soli Battisti e Mutti, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare l'omicidio sopra meglio descritto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Simca 1301 tg.UD-230207 e di una autovettura Simca 1000 tg. UD-197164 sottraendole ai rispettivi proprietari, Morano Sebastiano e Baldracchini Carlo che le avevano parcheggiate in strada, esposte così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio -
MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro

49) Del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 272,303 in relazione agli artt.
(già 50) 302,270,284 e 286 C.P. per avere, in concorso con MASALA Sebastiano e, per
tanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, deci-
dendo insieme l'azione di propaganda e concordato il testo del documento,
poi materialmente redatto dal Bergamin, con più azioni esecutive di un me-
desimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di
associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata
contro i poteri dello Stato, di guerra civile e, comunque, per avere fatto
l'apologia di tali reati, nonché per avere fatto propaganda nel territorio
dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e so-
ciali dello Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazione e la diffu-
sione di un documento dal titolo "Contro i lager dello Stato" rivendicante,
con la sigla "P.A.C. -PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO l'omicidio del
M.llo degli Agenti di Custodia di Udine Santoro Antonio avvenuto il 6/6/78.
Diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclo-
stilate del documento medesimo.
In Milano, nel giugno del 1978.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - MUTTI Pietro

50) Del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.
(già 51) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MASALA
Sebastiano e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a
cinque, il Cavallina prendendo parte all'ideazione, decisione e preparazione
dell'azione, gli altri operando anche materialmente, con più azioni esecuti-
ve di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordin-
amento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni d-
sparo, costituite da n.4 pistole ed un fucile, che avrebbero dovuto essere
impiegate nella consumazione di una progettata rapina in danno dell'Ufficio
Postale succ.le n.4 di via Salgari, rapina non portata a compimento per di-
sguidi nella fase operativa.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Verona, indata imprecisata successiva e prossima al 27/5/1978 e in epoca immediatamente antecedente.

BATTISTI Cesare - BERGAMIN Luigi - CAVALLINA Arrigo - LAVAZZA Claudio - MIGLIORATI Enrica - MUTTI Pietro

51) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, tutte le ipotesi (già
52) C.P. perchè in Baranzate di Bollate, il 20/6/78, in concorso con MASALA Sebastiano, partecipando tutti alla decisione dell'azione, il Battisti, il Masala Sebastiano e il Mutti operando anche in concreto, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di puù persone riunite, alcune delle quali con il volto travisato, si impossessavano di una carabina marca Jager cal.7,65 matr. n.20155, che sottraevano alla guardia giurata Catania Salvatore asportandogliela dall'autovettura con la quale era appena giunto in luogo mentre si accingeva ad iniziare il suo servizio di vigilanza davanti all'agenzia n.78 della Banca Popolare di Milano;

52) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 (già
53) L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.18.4.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con piu azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi corte da sparo, in numero di tre, tra le quali una pistola marca Glisenti cal.10,20, impiegate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta, nonchè immediatamente dopo, la carabina che ne rappresentava il provento.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi corte da sparo.

In Baranzate di Bollate e Milano, il 20/6/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

53) delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in Arese
(già il 19/6/78, nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profit
54) to e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando
violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'in-
terno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano
dell'autovettura Simca 1000 rg. MI-P82721 che sottraevano al proprietario
Giacomini Sandro che l'aveva parcheggiata nel piazzale antistante lo stabi-
limento dell'Alfa Romeo, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica
fede. Con l'aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

MUTTI PIETRO - SCOGLIO ANTONIO

54) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.
(già 18/4/75 n.110; 10 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con CAVALLONI
55) Valerio, MASALA Sebastiano - PREMOLI Marina e con NICOSIA Salvatore e, per-
tanto, con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque, la Pre-
moli prendendo parte (con il Nicosia) all'ideazione, alla decisione e alla
preparazione dell'azione, gli altri operando anche materialmente, con più a-
zioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovver-
tire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le
armi corte da sparo, comuni e da guerra, in numero di 4, tra le quali una pi-
stola marca Mauser cal.7.63 e un'Astra cal.7.65, utilizzate nel corso del
fallito attentato incendiario in danno delle autovetture parcheggiate all'in-
terno del deposito di via Grosotto n.9 della filiale Alfa Romeo di Milano,
danneggiamento tentato in data 30/6/78 e non portato a realizzazione per l'in-
tervento del personale di custodia e sorveglianza.
Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale del-
le armi.
In Milano, il 30/6/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - LAVAZZA CLAUDIO - MIGLIORATI ENRICA - MUTTI PIETRO

55) delitto p.e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma, n.1, tutte le ipotesi C.P.
(già 56) perchè in Verona, il 22/7/78, in concorso con MASALA Sebastiano, la Migliorati partecipando alla decisione e alla preparazione dell'azione e mettendo, altresì, a disposizione la propria abitazione di Malcesine per la sua realizzazione, gli altri agendo materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, una delle quali anche con il volto travisato, nei confronti del persona le e dei clienti presenti all'interno dell'esercizio, si impossessavano della somma di f.4.983.800= in contanti e in assegni che sottraevano dalle casse del supermercato "Rossetto", sito in via Rosselli n.7, nonchè della somma di f.30.000= che asportavano ad Arpaia Armando, cliente del negozio, mentre lo stesso si accingeva a pagare la merce acquistata;

56) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.16/4/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, costituite oltre che da tre pistole, da una mitraglietta marca Jager cal.7.65 e da un fucile automatico cal.12, impiegate per realizzare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.
In Verona, il 22/7/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

57) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè
(già 58) in Verona, il 22/7/78, nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore,

si impossessavano dell'autovettura Simca 1000 tg.VR-219451 che sottraevano al proprietario Tosato Massimo che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - LAVAZZA CLAUDIO -
MASALA MARCO - MIGLIORATI ENRICA - MUTTI PIETRO

58) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1, 628, 1° e 3° co., n.1, tutte le
(già ipotesi, C.P. perchè in Verona, il 7/8/78, in concorso con MASALA Sebastia-
59) no, partecipando tutti alla decisione dell'azione o alla sua preparazione, il
Battisti, il Bergamin, il Lavazza e il Masala Marco operando anche materia-
mente, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con
armi ad opera di più persone riunite, alcune delle quali con il volto travi-
sato, nei confronti degli impiegati e degli utenti in attesa agli sportelli,
si impossessavano di denaro contante e di freancobolli per un importo com-
plessivo di f.6.991.075= sottraendo il tutto dalle casse e dai banconi del-
l'Ufficio Postale succ.le n.7 di piazza del Baccarale ove avevano fatto ir-
ruzione;

59) del delitto p;e p; dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.
(già 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-
60) zione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero
delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato
e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo utilizzate
per la consumazione della rapina sopra meglio descritta.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale
delle armi.

In Verona, il 7/8/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data;

60) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in
 (già Verona, il 7/8/78 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, nel-
 61) le forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in par-
 ticolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, usando violenza
 sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno
 del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano della
 autovettura Fiat 124 tg. VR-328907 che sottraevano al proprietario Scarrot-
 ti Guglielmo che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e
 consuetudine alla pubblica fede.

Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.
 delle armi suddette.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - CAVATTONI FRANCESCA -
 MUTTI PIETRO.

61) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.10, 582,583 1° comma, nn.2
 (già e 3, 585 C.P. perchè in Verona, il 24/10/78, in concorso con BARBETTA Maria
 62) Cecilia, TIRELLI Massimo e, pertanto, con l'aggravante del numero delle per-
 sone, superiore a cinque, partecipando tutti, ad eccezione del Mutti alla
 ideazione, decisione e preparazione dell'azione, lo stesso Mutti, il Batti-
 sti e il Tirelli operando anche materialmente, cagionavano a Nigro Arturo,
 agente di custodia presso la Casa Circondariale di Verona, contro il quale
 il Mutti esplodeva alcuni colpi di pistola, in numero non inferiore a tre
 e dei quali due lo attingevano agli arti inferiori, lesioni personali dal-
 le quali derivava una malattia guarita in mesi 3, con incapacità di attende-
 re alle ordinarie occupazioni per mesi cinque, nonchè l'indebolimento per-
 manente dell'organo della deambulazione.

Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto contro un pubblico
 ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni;

62) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.
(già 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.10.74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-
63) zione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati, nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le armi, in numero di tre, fra le quali una pistola Beretta cal.7,65 portante applicato un silenziatore di fattura artigianale, utilizzate nell'azione contro l'agente di custodia Nigro Arturo.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale

delle armi suddette.

In Verona, il 24/10/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

63) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 624,625 nn.5 e 7 C.P. perchè in
(già Pontevico Darzene (PD) il 19/10/78, nelle forme di partecipazione già note,
64) al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare il ferimento sopra meglio descritto, si impossessavano dell'autovettura Fiat 127 tg.PD-324218 che sottraevano al proprietario Pilli Bruno che l'aveva parcheggiata in strada con le portiere aperte e le chiavi inserite nel quadro, esposta così per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'ultriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - CAVATTONI FRANCESCA -
Lavazza Claudio - MUTTI PIETRO

- 64) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 2, 272, 303 in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P. per avere, in concorso con ^{Barbetta Maria Cecilia,} MASALA Sebastiano, TIRELLI Massimo e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, decidendo insieme o aderendo alla decisione dell'azione di propaganda concordando o approvando il testo del documento, compiù azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile e, comunque, per avere fatto l'apologia di tali reati, nonchè per avere fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo mediante l'ideazione, la redazione e la diffusione di un documento dal titolo "Un serio avvertimento al tessuto carcerario di Verona" rivendicante, con la sigla "P.A.C. - Proletari Armati per il Comunismo" il ferimento dell'agente di custodia Nigro Arturo in servizio presso la Casa Circondariale di Verona, avvenuto in quest'ultima città il 24/10/78 - Diffusione avvenuta abbandonando in luogo pubblico cittadino copie ciclostilate del documento medesimo.
- In Padova e Verona nell'ottobre-novembre 1978.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FILIPPI PAOLA -
GIACOMINI DIEGO - LAVAZZA CLAUDIO - MASALA MARCO - MUTTI PIETRO

65) del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza ipo
(già tesi C.P. perchè in Castelgomberto il 10/11/78, in concorso con MASALA Seba-
69) stiano, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione dell'azione, il
Battisti, il Bergamin, la Filippi, il Giacomini, il Masala Marco e il Mutti
operando anche materialmente, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante
minaccia commessa con armi, ad opera di più persone riunite, nei confronti
degli impiegati e dei clienti della locale filiale della Banca Popolare di
Valdagno, si impossessavano della somma in contanti di f. 8.100.000=^{TELLINO, sottosegretario} che
sottraevano dalle casse del predetto Istituto bancario ove avevano fatto il co
strada, esposte per reato in co
ruzione;

66) del delitto p. e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.
(già 18/4/75 n.110, 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-
70) zione di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggravante del numero del
le persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo dis-
egno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e il-
legalmente portato in luogo pubblico le armi ^{comuni} da sparo (N.6 pistole di vario
tipo, calibro e marca; un fucile a canne mozze e un fucile automatico cal.12)
utilizzate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta o da uti-
lizzarsi per il compimento di un' altra rapina "in contemporanea" in danno
della agenzia del luogo della Banca Cattolica del Veneto non portata a com-
pimento per impreviste difficoltà operative. Con l'aggravante teleologica in
relazione al solo reato di porto illegale di armi.
In Castelgomberto, Vicenza e Padova il 10/11/1978 e in epoca immediatamente
anteriore a detta data.

67) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv., 624,625 nn.2,5,7 C.P.
 (già 71) perchè in Padova e Vercelli e relative provincie, in epoca antecedente e prossima il 10/11/78, al fine di trarne profitto e, in particolare per realizzare le rapine di cui ai capi che precedono, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle forme di partecipazione già note, usando, in alcuni casi, violenza sulle cose servendosi di un mezzo fraudolento per provocare l'accensione del motore e accedere all'interno dei veicoli, si impossessavano di n.4 autovetture, fra le quali n.2 Fiat 127 di colore bianco tg.CH-117040 e VI 356422, quest'ultima di proprietà di PRIANTE Lino, sottraendole ai rispettivi proprietari che le avevano parcheggiate in strada, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
 Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

68) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 610 1° e 2° comma C.P.
 (già 72) perchè in Castelgomberto, il 10/11/78, nelle forme di partecipazione già note e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, al fine di assicurare a se stessi l'impunità dei reati sopra meglio descritti, agendo materialmente il solo Battisti che esplodeva, nella fase del defilamento a bordo di una delle due autovetture sulle quali avevano preso posto i componenti il nucleo operativo, alcuni colpi di pistola contro i pneumatici del veicolo antagonista sul quale viaggiavano persone che ritenevano li inseguissero e dal quale si erano fatti in un primo tempo superare per poi riaffiancarlo successivamente; costringevano con la violenza e la minaccia i fratelli FANTON Renzo e Giuseppe, che a bordo dell'autovettura Alfa Sus tg.VI-356422 seguivano la loro direzione di marcia, ad arrestarsi senza poter proseguire per l'afflosciamento del pneumatico della ruota posteriore destra.

BATTISTI CESARE - MUTTI PIETRO

69) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 C.P.; 29 L.18/4/75 n.110; 9,12 e 13 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla decisione dell'attentato, il Mutti e la Premoli agendo anche materialmente, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo impiegato per compiere l'attentato in danno della drogheria di Via Crescenzago n.13 gestita da RIVA Emilio, nonché per avere fabbricato e fatto esplodere lo stesso ordigno suddetto al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine. Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione, portato ad esplosione dell'ordigno in questione. In Milano, il 20/11/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - CAVALLINA ARRIGO

70) del delitto p.e p. dagli artt.110,424 C.P. perchè in Zevio, il 6/12/78, in concorso con BARBETTA Maria Cecilia, TIRELLI Massimo, partecipando tutti alla decisione dell'azione e alla sua partecipazione, il Cavallina e il Tirelli agendo anche materialmente, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, collocando un ordigno incendiario sotto il furgone Ford Bedfors tg. VR-490220 di proprietà di VENTURI Guglielmo, appiccavano il fuoco al detto veicolo, distruggendolo pressochè completamente con parte del materiale che vi era custodito a bordo.

71) del delitto p. e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n. 110; 9 e 12 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commis

sione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno incendiario impiegato per realizzare l'attentato sopra meglio descritto, nonchè per avere fabbricato l'ordigno medesimo.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di porto illegale e di fabbricazione dell'ordigno predetto.

In Zevio e Verona, il 6/12/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FILIPPI PAOLA - GIA
COMINI DIEGO - LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO

72) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e3° comma, n.1, prima e terza i-
(già in particolare, per realizzare l'attentato
76) potesi, e 2 C.P., perchè in Vicenza, il 14/12/1978, in concorso con MASALA

Sebastiano, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione dell'azione, il Battisti, la Filippi, il Giacomini e il Mutti operando anche materialmente, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano di vari capi di abbigliamento per uomo in pelle e interno di pelliccia e in stoffa di lana per un valore commerciale di circa 17 milioni di lire, sottraendoli a CARLI Mariano titolare del negozio di abbigliamento maschile sito in C.so Fogazzaro n.36 ove avevano fatto irruzione. Con l'ulteriore aggravante dell'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il CARLI in stato di incapacità di agire rinchiudendolo nel gabinetto di decenza dopo avergli legato mani e piedi con del filo di ferro ed averlo imbavagliato con nastro isolante.

73) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al e cpv. C.P.; 21
(già L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n/497 per avere, nelle forme di parte
77) cipazione di cui al capo che precede e quindi, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo,

in numero di 4 pistole e un fucile a canne mozze, impiegate per consumare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Vicenza e Padova il 14/12/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

74) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv., 624,625 n.2,5,7 C.P.
(già 78) perchè in Padova, il 13/12/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data nelle forme di partecipazione già note, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, usando violenza sulle cose e facendo impiego di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura Renault 18 non meglio individuata nonchè di un furgone FIAT 50 tg. PD-326022 di proprietà della ditta F.lli POLATO che sottraevano, rispettivamente, a persona rimasta sconosciuta e a MIGLIORINI Giovanni che avevano parcheggiato i veicoli in strada, esposti così per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - GIACOMINI DIEGO -
LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO

75) del delitto p. e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma, n.1, prima e terza
(già 79) ipotesi, e numero 2 C.P. perchè in Verona, il 15/12/1978, in concorso con MASALA SEBASTIANO, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione e all'azione il Battisti, il Giacomini, il Masala Sebastiano e il Mutti operando anche materialmente, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, si impossessavano della pistola Beretta cal.9 matricola 27360 con relativa fondina, n.2 uniformi, delle quali una completa di cappotto e berretto, nonchè della tessera di riconoscimento che sottraevano all'appuntato di P.S. DI PASQUALE Antonio, in forza

presso il posto di polizia ferroviaria della stazione di Verona Porta Vescovo ove avevano fatto irruzione nel locale adibito a corpo di guardia.

La violenza essendosi, tra l'altro estrinsecata nel porre il DI PASQUALE in stato di incapacità di agire legandogli dietro la schiena le mani con del filo elettrico.

76) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al.cpv.C.P., 21 (già 80) L.110/75 - 12 e 14 L.497/74 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, costituite da 4 pistole ed un fucile a canne mozze, impiegate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta, nonchè immediatamente dopo la sua commissione, la pistola Beretta cal.9 mod.51 che rappresentava il provento. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato del porto delle armi impiegate nella realizzazione della rapina.

In Verona, il 15/12/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

77) del delitto p.e p. dagli artt.110,81 cpv., 61 n.2,624,625 nn.2,5,7 C. (già 81) P. perchè in Verona, in epoca antecedente e prossima al 15/12/78, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina, agendo materialmente i soli Battisti e Mutti, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina sopra meglio descritta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, usando violenza sulle cose e servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un'auto-vettura SIMCA 1300 e di un'altra autovettura non meglio individuata sottraendole ai rispettivi proprietari, rimasti sconosciuti, che le avevano parcheggiate in strada, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - GIACOMINI DIEGO -
LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO

78) del delitto p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 628 1° e 3° comma nn.1, prima
(già e terza ipotesi, e 2 C.P. perchè in Milano, il 21/12/78 in concorso con
85) MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina, SCROFFERNECHER Giorgio e con altra per-
sona non identificata, partecipando tutti all'ideazione o decisione dell'a-
zione, il Battisti e il Giacomini operando anche materialmente con altre
persone non potute individuare, al fine di procurarsi un ingiusto profitto,
e in particolare, per assicurarsi la disponibilità di autovetture con le
quali consumare il sequestro di persona a scopo di estorsione di cui al ca-
pi che precedono mediante violenza alla persona e minaccia commessa con ar-
mi ad opera di più persone riunite, si impossessavano delle seguenti auto-
vetture: Fiat 127 tg. MO-431661 di SALA Ornisto; Fiat 127 tg.MI-X81288, di
proprietà di BENVENUTI Vinicio; Fiat 132 tg.MI-87638D di proprietà della
S.p.a. COGETRA; Lancia Beta Berlina tg.MI-T13066, di proprietà di POZZOBON
Lino asportandole dall'autorimessa di via Budua n.4 ove le vetture si trova-
vano ricoverate, accedendo al locale con le chiavi prelevate a Zorec Stani-
slao, che le custodiva, mentre camminava in strada. La violenza essendosi,
in particolare, nel porre il predetto Zorec in stato di incapacità di agire,
rinchiudendolo nell'ufficio del garage dopo avergli legato le mani dietro
la schiena.

79) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al cpv C.P.; 21 L.18/
(già 4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazio-
86) ne di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggravante del numero del-
le persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo di-
segno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e
illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo impiegate
per realizzare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleolo-
gica in relazione al solo reato di porto illegale di armi.
In Milano, il 21/12/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - GIACOMINI DIEGO -
LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO

80) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 56,630, 1° comma C.P. perchè in
(già 87) Borgosesia, il 22/12/78, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina,
SCROFFERNECHER Giorgio e con altra persona non identificata e pertanto, con
l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tut-
ti all'ideazione, alla decisione e preparazione dell'azione, il Cavallina e
il Giacomini operando anche materialmente con il Battisti, il Bergamin, il
Lavazza ed il Masala Sebastiano cui erano stati demandati altri compiti ope-
rativi, allo scopo di conseguire dal marito, direttore della locale filiale
della Banca Popolare di Novara con uffici nel medesimo immobile ove il sog-
getto passivo del reato aveva la sua abitazione, un ingiusto profitto come
prezzo della sua liberazione, dopo essere riusciti, con l'inganno e, in par-
ticolare, con la scusa di dover consegnare un pacco natalizio, ad accedere
al ballatoio dell'edificio insistendo per depositare il pacco all'interno
dell'abitazione della donna verso il quale la sospingevano e, quindi, alla
sua reazione verbale, tappandole la bocca con le mani, compivano atti ido-
nei diretti in modo non equivoco a sequestrare BAGGIANI Sandra, non riuscen-
do nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà (reazione della
vittima e del suo cane).

81) del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 610, 1° e 2° comma C.
(già 88) P. perchè in Borgosesia il 22/12/78, nelle forme di partecipazione di cui
al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone,
superiore a cinque, agendo materialmente uno solo dei prevenuti che si po-
neva al centro della carreggiata spianandogli contro una pistola invitando-
lo, contemporaneamente a scendere dal posto di guida, durante la fuga dopo
il fallito tentativo di sequestro di persona sopra meglio descritto, al fi-
ne di assicurarsene l'impunità avendo, tra l'altro, smarrito le chiavi del
veicolo rapinato con il quale erano giunti in luogo, costringevano con la
minaccia BUONFRATE Giuseppe, che alla guida della sua autovettura Renault 5
targata VC 236725 stava transitando nei pressi della locale filiale della
Banca Popolare di Novara, ad arrestare la marcia della propria vettura e a
scendere dalla stessa.

82) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 628 1° e 3° comma, prima ipotesi (già 89) C.P. perchè, nelle circostanze di tempo, luogo e occasione e nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede, al fine di procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare per assicurarsi l'impunità del fallito sequestro di persona sopra meglio descritto, mediante minaccia commessa con armi, si impossessavano dell'autovettura Renault 5 tg.VC-236725, e di quanto a bordo con la stessa custodito, sottraendola al proprietario BUONFRATE Giuseppe allontanandosi dalla stessa dopo esserci saliti a bordo in tre persone.

83) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 al e cpv C.P.; 21 L. 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497, per avere nelle forme di partecipazione già note e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, comprese le armi lunghe di copertura di eventuale utilizzo, impiegate per commettere i reati di cui ai capi che precedono. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi medesime. In Borgosesia, il 22/12/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO -

84) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 al cpv. C.P.; 21 L.18/4/75 n. (già 91) 110, 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro, PREMOLI Marina, realizzando il reato in gruppi di persone tra quelle sopra indicate, in alcune occasioni in numero pari o superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico armi comuni da sparo, tra le quali una pistola semiautomatica cal.22 ed un fucile sovrapposto cal.12 nonchè le pistole di cui ai capi 2 e 3 della rubrica, che venivano impiegate per compiere, in una decina di occasioni, esercitazioni a tiro in una zona boschiva posta nei pressi di Cerro

Maggiore (MI).

In Milano e nei pressi di Cerro Maggiore in date non esattamente individuate nel corso dell'anno 1978 e in epoca immediatamente antecedente rispetto alle medesime.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - LAVAZZA CLAUDIO -
MASALA MARCO - MUTTI PIETRO

85) del delitto p. e p. dagli artt.110, 628, 1° e 3° comma, n.1 prima e terza
(già ipotesi C.P. perchè in Verona il 6/1/79, in concorso con MASALA Sebastiano,
92) MEMEO Giuseppe, PREMOLI Marina, il Memeo fornendo il mitra MP 40 utilizzato
nella rapina, gli altri partecipavano tutti alla decisione dell'azione e alla
sua ideazione e preparazione, sia pure in tempi diversi, il Battisti, il
Masala Marco, il Masala Sebastiano e il Mutti operando anche materialmente,
per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi
nei confronti degli impiegati e degli utenti che attendevano agli sportelli
ad opera di più persone riunite si impossessavano di denaro contante, biglietti e cartoline postali per un valore complessivo di lire 7.661.715=,
sottraendo il tutto dalle casse e dai banconi dell'ufficio Postale succ.le
n.4 di via Sangalli, ove avevano precedentemente fatto irruzione;

86) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 L.
(già 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazio
93) zione di cui al capo che precede e, petanto con l'aggravante del numero delle
persone, superiore a cinque, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento
dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo,
comuni e da guerra, tra le quali un mitra MP 40 e una pistola Beretta cal.9
mod.51 oltre ad altre tre pistole, utilizzate per realizzare la rapina sopra
meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo
reato di porto illegale delle armi suddette.
In Verona e Milano, il 6/1/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta
data.

87) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.5 e 7 C.P. perchè
 (già
 94) in Verona, il 5/1/79, in concorso con MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe,
 PREMOLI Marina, agendo materialmente i soli Battisti e Masala Sebastia-
 no, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapi-
 na sopra meglio descritta, si impossessavano dell'autovettura Renault R6
 targata VR-275081 sottraendola al proprietario GIAVONI Giampaolo che l'a-
 veva parcheggiata temporaneamente con le portiere aperte e le chiavi in-
 serite nel cofano in strada, esposta così per necessità e consuetudine
 alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle perso-
 ne concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PI
 88) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 420 C.P. perchè in Milano, nel
 (già
 95) la notte fra l'11 e il 12/1/1979, in concorso con MASALA Sebastiano,
 PREMOLI Marina e, pertanto, con l'aggravante del numero delle
 persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla deci-
 sione dell'azione, il Battisti, il Lavazza e il Masala operando anche ma-
 terialmente con il collocare all'interno delle strutture del padiglione de-
 stinato a sezione giudiziaria per la degenza dei detenuti dell'ospedale
 Prv.le "L.Sacco" di via G.B.Grassi n.74 tre ordigni esplosivi e con il
 provocarne l'esplosione, compivano un fatto diretto a danneggiare o di-
 struggere un impianto di pubblica utilità.

89) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21
 (già
 96) e 29 L.18/4/75 n.110; 9,12,13 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle for-
 me di partecipazione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive
 di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordina-
 mento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettivi-
 tà mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo
 pubblico numero tre pistole di tipo, marca e calibro non meglio precisate
 e gli ordigni esplosivi impiegati per la realizzazione dell'attentato so-
 pra meglio descritto, nonchè per avere fabbricato i detti ordigni e per
 averli fatti esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare
 pubblico disordine. Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli

delitti di fabbricazione, porto ed esplosione degli ordigni e di porto delle armi.

In Milano, nella notte fra l'11 e il 12/1/1979 e in epoca immediatamente antecedente.

90) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in (già 97) Milano, l'11/1/79 o in data immediatamente antecedente, nelle forme di partecipazione di cui al capo 1^o) e al fine di commettere l'attentato ivi meglio descritto, per profitto, servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e per provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di un furgone Fiat 850 non meglio individuato che sottraevano al proprietario, rimasto sconosciuto, che lo aveva lasciato parcheggiato sulla pubblica via, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - LAVAZZA CLAUDIO -
MASALA MARCO - MUTTI PIETRO

91) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 628, 1° e 3° comma, nn.1, prima (già 98) e terza ipotesi, e 2 C.P. perchè in Milano, il 22/1/79, per procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare, al fine di assicurarsi la disponibilità di autovetture con le quali realizzare la progettata rapina in danno dell'armeria "Tuttosport" di Bergamo, in concorso con BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele, Masala Sebastiano, MEMEO Giuseppe, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione dell'azione, il Battisti, il Grimaldi, il Memeo, il Mutti e la Premoli operando anche materialmente, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, nell'impossibilità di appropriarsi delle chiavi delle vetture custodite in luogo in quanto chiuse all'interno di un armadio, si impossessavano di una pariglia di chiavi appartenenti all'autovettura Opel Ascona 1200 tg. MI-31493D di proprietà di CHIODARI Luigi, nonchè della somma in contanti di f. 91.000= circa, asportando il tutto dall'ufficio della "Autotrimessa del Sole", sita in via Serlio n.7, ove erano penetrati.

Con l'ulteriore aggravante rappresentata dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il guardiano del garage, FANTACCI Valente, in stato di incapacità di agire, immobilizzandolo dopo averlo legato con una corda.

92) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. cpv. C.P.; 21
 (già
 99) L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di cinque, di cui gli autori materiali della rapina sopra meglio descritta erano in possesso all'atto della sua consumazione.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.

In Milano, il 22/1/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - LAVAZZA CLAUDIO -
 MASALA MARCO - MUTTI PIETRO

- 93) del delitto p.e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma, nn.1, prima e terza
 (già ipotesi, e 2 C.P.; 4, 2° co. L. 8/8/77 n.533 perchè in Bergamo, il 24/1/
 100) 79, in concorso con BITTI Sisiniio, GRIMALDI Gabriele, MASALA Sebastiano,
 MEMEO Giuseppe, PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione dell'a-
 zione, il Bitti, il grimaldi, il Masala Marco, il Memeo ed il Mutti ope-
 rando anche in concreto, per procurarsi un ingiusto profitto, dopo avere
 fatto irruzione all'interno dei locali dell'armeria "Tuttosport" gestita
 da LIOSI Alfredo, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più per-
 sone riunite e con violenza alla persona, si impossessavano di n.46 armi
 comuni da sparo, fra pistole e revolvers, di varie marche, tipo e calibro;
 di n.15 armi lunghe da sparo, tra fucili da caccia, carabine e fucili di
 precisione di varie marche, tipo e calibro, nonchè di n.6857 cartucce di
 vario calibro e tipo, sottraendo il tutto dalle vetrine e dai locali del-
 l'armeria suddetta. Con le ulteriori aggravanti rappresentate dall'esse-
 re, la condotta criminosa, caduta su armi e munizioni custodite in un'ar-
 meria e dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il titolare del-
 l'armeria stessa e le altre persone presenti in luogo, PRESTINI Giulio e
 MACCANI Olivio, in stato di incapacità di agire, facendoli stendere a ter-
 ra e, quindi legandoli e imbavagliandoli con nastro adesivo.
- 94) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.;
 (già 21 L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di
 101) partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante
 del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di
 un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen-
 to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi, comuni e
 da guerra (tra le quali un mitra Schmeisser MP40 e n.2 pistole marca Be-
 retta, di cui una munita di silenziatore, cal.7, impiegate per commettere
 la rapina sopra meglio descritta nonchè, dopo la sua consumazione, le ar-
 mi che ne rappresentavano il provento. Con l'aggravante teleologica in
 relazione al solo reato di porto illegale delle armi impiegate nella

rapina.

In Bergamo e Milano il 24/1/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

95) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 628, 1° e 3° comma, n.1, terza
(già
102) ipotesi C.P. perchè in Milano, il 22/1/79, in concorso con BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe, PREMOLI Marina, per procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare, per assicurarsi la disponibilità di un veicolo con il quale realizzare la rapina sopra meglio descritta, il Battisti, il Grimaldi ed il Memeo agendo anche materialmente con altra persona non individuata, mediante minaccia commessa ad opera di più persone riunite, si impossessavano dell'autovettura Fiat 132 1800 cc. tg. CR-157053, di proprietà di BARBIERI Franco, sottraendola al fratello di questi BARBIERI Attilio, dopo averlo fatto scendere dal posto di guida del veicolo mentre si trovava fermo al semaforo all'angolo tra le vie Pergolesi e M. Macchi.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FILIPPI PAOLA - GIÀ
COMINI DIEGO - LAVAZZA CLAUDIO - MASALA MARCO

96) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 575 C.P. per avere in Milano, il
(già
104) 16/2/79 in concorso con BITTI Sisinnio, PREMOLI Marina e con Fatone Sante, Grimaldi Gabriele, Masala Sebastiano e Memeo Giuseppe (già condannati per questo fatto quali autori materiali del crimine, dalla 1^ Corte d'Assise di Milano con sentenza in data 27/5/81) e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando all'ideazione, alla decisione e alla successiva rivendicazione dell'azione, cagionato la morte di Pierluigi TORREGIANI, contro il quale, mentre Fatone ed il Masala Sebastiano svolgevano compiti di appoggio e di copertura, il Memeo ed il Grimaldi esplodevano vari colpi di arma da fuoco, attingendolo con cinque proiettili, di cui due ad entrambi gli arti inferiori e, successivamente (dopo la reazione del ferito) due al torace (protetto da giubbotto anti-proiettile) e l'ultimo al capo.

97) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21
 (già L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte
 105) cipazione di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggravante del nu-
 mero delle persone concorse nel reato, superiore a cinque, detenuto al fi-
 ne di sovvertire l'ordinamento dello Stato e mettere in pericolo la vita
 delle persone mediante la commissione di attentati ed illegalmente porta-
 to in luogo pubblico le armi da sparo, da guerra e comuni, comprese quel-
 le di copertura di eventuale utilizzo, usate in concreto per commettere
 l'omicidio sopra meglio descritto. Con l'aggravante teleologica in re-
 lazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.
 In Milano, il 16/2/79 ed in epoca immediatamente antecedente.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FILIPPI PAOLA -
 GIACOMINI DIEGO - LAVAZZA CLAUDIO - MASALA MARCO - MUTTI PIETRO

98) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 575, 577 n.3 C.P., per avere,
 (già in Mestre il 16/2/79, in concorso con BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele,
 106) MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe, PREMOLI Marina e pertanto con l'aggra-
 vante del numero delle persone, superiore a cinque, tutti partecipando
 all'ideazione, decisione e rivendicazione dell'azione, il Battisti, il
 Giacomini e la Filippi partecipandovi anche materialmente, cagionato la
 morte di SABBADIN Lino contro il quale il Giacomini, mentre il Battisti e
 la Filippi svolgevano compiti di appoggio e di copertura, esplodeva, da
 breve distanza, quattro colpi di pistola, attingendolo al capo, al tora-
 ce e all'addome. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto
 con premeditazione ed in particolare, dopo averne studiato le abitudini,
 attaccandolo di sorpresa mentre si trovava all'interno del proprio nego-
 zio di macelleria.

99) del delitto p.e p. dagli rtt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. cpv. C.P.; 21 L.
 (già 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte-
 107) cipazione di cui al capo che precede e, pertanto con l'aggravante del nu-
 mero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un me-
 desimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento

dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di attentati, nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo, fra cui una pistola semiautomatica cal.7,65 con cui il Giacomini sparò i colpi, armi in concreto impiegate per commettere l'omicidio sopra meglio descritto e quindi con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.

In Mestre ed altre località del Veneto e Lombardia il 16/2/79 ed in epoca immediatamente antecedente.

contro i poteri dello Stato, ~~di guerra~~

100) del reato p.e p. dagli artt.81, cpv., 110, 624, 625 nn.2,5,7, 61 n.2 C.P. (già 108) perchè, in Mestre il 15/2/79, nelle forme di partecipazione di cui al capo A), agendo materialmente solo il Battisti, Giacomini e Filippi, si impossessavano, con violenza alle cose e facendo uso di mezzo fraudolento, per scendere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, di alcune autovetture fra cui la Wolkswagen Passant color verde chiaro tg.VE-349402, che sottravenao al legittimo proprietario GALVANICO Renato che l'aveva parcheggiata, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di cui al capo A) ed agendo in più di tre persone.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FILIPPI PAOLA -
GIACOMINI DIEGO - LAVAZZA CLAUDIO - MASALA MARCO - MUTTI PIETRO

101) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 al. e cpv. C.P.; 272, 303
(già in relazione agli artt.302,270,284,286 C.P. per avere, in concorso con
109) BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe,
PREMOLI marina e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone,
superiore a cinque, pubblicamente istigato a commettere i reati di asso-
ciazione sovversiva, costituita in banda armata, di insurrezione armata
contro i poteri dello Stato, di guerra civile; per avere, comunque fatto
l'apologia di tali reati; per avere, infine, fatto propaganda nel terri-
torio dello Stato per il sovvertimento degli ordinamenti economico-socia-
li dello Stato medesimo, mediante l'effettuazione di telefonate rivendi-
canti dalla O.C.C. P.A.C. gli omicidi degli esercenti Torregiani e Sabba-
din avvenuti rispettivamente in Milano ed in Mestre il 16/2/79, nonché
mediante l'ideazione, la redazione e la diffusione di un documento dal
titolo "Attachiamo gli agenti reazionari nel territorio", di aversi qui
per interamente riportato, rivendicante i medesimi omicidi, in un primo
tempo in forma anonima e, quindi, con la sigla P.A.C.; diffusione avvenu-
ta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclostilate del docu-
mento medesimo, preavvisando a volte del fatto la redazione di organi di
informazione.

BERGAMIN LUIGI

102) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21 e 29
(già L.18/4/75 n.110; 9,12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con
110) altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello
Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante
la commissione di attentati e, quindi, ceduto a BARBONE Marco (perchè
le facesse giungere ad esponenti dell'O.C.C. "Formazioni Comuniste Com-
battenti" che si erano impegnati a tenerle temporaneamente in deposito
e a nasconderle), nonché, per questi fini, portato illegalmente in luo-

go publico, a bordo di un'autovettura Renault R4, una grossa partita di esplosivo e di armi da sparo, corte e lunghe, di vario calibro e marca, costituenti parte dell'armamento in dotazione all'O.C.C. "Proletari Armati per il Comunismo" - P.A.C.". Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi e dell'esplosivo. In Milano, nel febbraio-marzo 1979, data dell'omicidio Torregiani.

MUTTI PIETRO

103) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 9,12 e 14 L. (già 111) 14/10/74 n.497; 23, 4° comma L.18/4/75 n.110 per avere in Milano, il 17/2/79 con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Masala ceduto al Mutti e quest'ultimo, a sua volta, ceduto al Franco Angelo perchè le custodisse per suo conto e, per questi fini, illegalmente portato in luogo pubblico; in uno con un silenziatore di fattura artigianale, due pistole semiautomatiche marca Beretta cal.7,65 matr. n.L 83467 e B 17525 W, l'ultima delle quali presentante il numero di matricola obliterato e da considerarsi, pertanto, "arma clandestina" ai sensi di legge.

MORELLI ANDREA

104) del delitto p.e p. dall'art.378 C.P. per avere aiutato Masala Sebastiano, che sapeva ricercato dalle forze di Polizia in quanto coinvolto nell'omicidio dell'orefice Torregiani, ad eludere le investigazioni della Autorità fornendogli, per una quindicina di giorni, ospitalità presso una abitazione della quale aveva in Padova la disponibilità. In Padova, nel periodo fine febbraio - primi di marzo 1979.

BATTISTI CESARE - LAVAZZA CLAUDIO

105) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma N.1, tutte le ipote-
(già
114) si C.P. perchè in Milano, il 21/3/79, in concorso con MEMEO Giuseppe, al
fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo essere penetrati all'inter-
no dei locali della delegazione anagrafica del Comune di Milano sita in
viaGallura n.11, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più per-
sone riunite, alcune delle quali con il volto in tutto o in parte travisa
to, nei confronti degli impiegati e dei cittadini presenti in luogo, sot-
traendo il tutto dalle scrivanie della suddetta delegazione, si imposses-
savano di due timbri tondi, uno secco e l'altro a inchiostro, portanti la
dicitura del Comune di Milano, di altri timbri lineari in dotazione allo
ufficio nonchè di 87 moduli di carta di identità in bianco, dal n.38159314
al 38159400, assegnate al Comune di Milano.

106) del delitto p.e p. dagli artt.81 cpv., 110, 61 n.2 C.P. 21 L.18/4/75 n.
(già
115) 110; 12 e 14 L./14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MEMEO Giuseppe
con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al
fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato illegalmente in
luogo pubblico una pistolaa tamburo di grosse dimensioni, impiegata per
la consumazione della rapina di cui al capo che precede. Con l'aggra-
vante teleologica in relazione al solo reato di porto dell'arma suddetta.
In Milano, il 21/3/79 e in epoca immediatamnte antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO

107) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, tutte le ipote
(già
116) si, e n.2 C.P. perchè in Milano, il 30/3/79 in concorso con MEMEO Giusep
pe e con altra persona non identificata che ebbe a svolgere nell'azione
il ruolo di basista, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante vio-
lenza e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, alcu
ne delle quali con il volto travisato, dopo avere costretto MINUTELLO Ro
berto, dipendente della Banca Popolare di Milano, ad aprire la porta di
ingresso dell'ufficio adibito a sportello bancario all'interno della sede
di via Toffetti della ditta "Zust Ambrosetti" e ad aprire la cassaforte
ivi installata, si impossessavano, sottraendola direttamente al Minutello
che la deteneva, di una valigietta 24 ore contenente la somma in contanti
di £. 15.000.000= e n.157 assegni circolari della Banca Popolare di Mila-
no, in bianco o parzialmente compilati, per un valore nominale di £.
807.400.000= nonchè dell'ulteriore somma in contanti di £? 21.500.000=
che asportavano dalla cassaforte dell'ulteriore aggravante rappresentata
dall'essersi, la condotta criminosa, estrinsecata nel porre il Minutello
in stato di incapacità di agire, immobilizzandogli gli arti e il corpo
con del filo di ferro e imbavagliandolo con del nastro adesivo.

108) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 628, 1° e 3° comma, n.1, prima
(già
117) e terza ipotesi C.P., perchè in Milano, il 29/3/79, per procurarsi un in-
giusto profitto e, in particolare, al fine di realizzare la rapina di
cui al capo che precede, nelle forme di partecipazione ivi meglio descrit
te, agendo materialmente in tre persone soltanto che si qualificavano,
nell'occasione, "poliziotti", mediante minaccia commesss con armi ad ope-
ra di più persone riunite, si impossessavano dell'autovettura Fiat 128
tg. MI-P97473 che sottraevano al proprietario CARNOVALI Angelo dopo aver-
lo costretto a consegnare le chiavi del veicolo dal medesimo appena par-
cheggiato in luogo.

109) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21
(già L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte
118) cipazione di cui al capo) e, pertanto con l'aggravante del numero delle
persone concorse nel reato, pari a cinque, detenuto al fine di sovvertir
l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le ar-
mi comuni da sparo impiegate nella consumazione delle rapine sopra meglio
descritte, in numero e con caratteristiche di tipo, marca e calibro non
potute accertare. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo
reato di porto illegale delle armi suddette.

In Milano, il 29 ed il 30/3/79 e in epoca immediatamente antecedente a
detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO

110) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.10, 575,577 n.3 C.P. per-
(già chè in Milano, il 19/4/79, in concorso con MARELLI Silvana, MEMEO Giusep-
119) pe e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cinque,
decidendo tutti insieme l'esecuzione dell'attentato, il Battisti e il Me-
meo partecipandovi anche materialmente, agendo con premeditazione e, in
particolare, dopo averne studiato le abitudini, attendendolo nei pressi
del luogo ove aveva parcheggiato l'autovettura con la quale, dopo il pran-
zo, era solito accompagnare il futuro genero sul luogo di lavoro, cagiona-
vano la morte della Guardi di Pubblica Sicurezza CAMPAGNA Andrea, in for-
za alla Digos di Milano con mansione di autista, esplodendo al suo indi-
rizzo, la distanza ravvicinata, cinque colpi di revolver cal.357 Magnum
che lo attingevano in parti vitali del corpo, provocandone il decesso du-
rante il suo trasporto in ospedale. Con l'ulteriore aggravante di aver
commesso il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento
delle sue funzioni.

111) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2; 56,575 C.P. perchè in
 (già Milano, il 19/4/79, nelle forme di partecipazione di cui al capo che pre-
 120) cede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, pari a cin-
 que, agendo materialmente il solo autore dell'omicidio del Campagna, al
 fine di assicurarsi l'impunità del delitto poco prima consumato, puntan-
 dogli contro il revolver impiegato per ferire mortalmente l'agente di P.
 S. e premendo il grilletto più volte senza che, tuttavia, partissero i
 colpi, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la
 morte di MANFREDI Lorenzo, padre della fidanzata del Campagna, che, tro-
 vandosi in compagnia di quest'ultimo, dopo averlo visto cadere, sotto i
 colpi dello sparatore datosi, immediatamente dopo alla fuga, si era po-
 sto al suo inseguimento. Non raggiungendo l'intento per cause indipen-
 ti dalla comune volontà dei concorrenti(mancata esplosione del colpo per
 insufficiente percussione del cane sulla capsula del proiettile).

112) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 628, 1° e 3° comma, prima e ter-
 (già za ipotesi C.P. perchè in Milano, il 16/4/79, per procurarsi un ingiusto
 121) profitto e, in particolare, al fine di assicurarsi la disponibilità di un
 veicolo con il quale realizzare l'attentato omicidiario di cui al capo)
 nelle forme di partecipazione ivi meglio descritte, essendo rimasti scone-
 sciuti gli autori materiali del fatto, mediante minaccia commessa con ar-
 mi ad opera di più persone riunite, si impossessavano dell'autovettura
 Fiat 127 tg. MI-S04381 che sottraevano a MONDIN Vittorio mentre questi si
 trovava nei pressi del veicolo momentaneamente parcheggiato sulla pubbli-
 ca via con le chiavi nel quadro.

113) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21
 (già L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte
 122) cipazione di cui al capo 38) e, pertanto, co l'aggravante del numero del-
 le persone, pari a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo dise-
 gno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato
 e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di
 attentati nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo,

comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo, usate in concreto per commettere l'omicidio e la rapina sopra meglio descritti. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.

In Milano, il 16 e il 19/4/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

ANSELMI GIULIO - BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO

114) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 al. e cpv., 272, 303 in rela-
 (già zione agli artt.302,270,284 e 286 C.P. per avere, gli ultimi cinque, in
 123) concorso con MARELLI Silvana, MEMEO Giuseppe e, pertanto, con l'aggravan-
 te del numero delle persone, pubblicamente istigato a commettere i reati
 di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione
 armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile; per avere, infine,
 fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento degli
 ordinamenti economico-sociali dello Stato medesimo mediante l'ideazione,
 la redazione e la diffusione di un documento iniziante con le parole "era
 o non era un torturatore?" da aversi qui per interamente riportato riven-
 dicante con la sigla "Proletari Armati per il Comunismo" l'omicidio della
 Guardia di P.S. CAMPAGNA Andrea, avvenuto in Milano il 19/4/79.
 Diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini e addirittu-
 ra distribuendo copie ciclostilate del documento medesimo con la parteci-
 pazione, almeno un'occasione, nei pressi del ristorante "La Clinica" del-
 l'Anselmi Giulio.
 In Milano e Torino, nell'aprile del 1979.

BATTISTI CESARE - FOLINI MAURIZIO - VERONESI ROBERTO

115) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 al. C.P.; 21 e 29 L.18/4/75 n.110
(già 124) per avere, il Veronesi, detenuto all'interno della propria abitazione al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, in concorso con Battisti Cesare un grosso quantitativo di esplosivo, di bombe a mano, di armi da sparo, da guerra e comuni, lunghe e corte, di vario tipo, calibro e marca nonchè, in concorso con il Folini Maurizio, altre bombe e armi da sparo, da guerra e comuni, tra cui due pistole automatiche parabellum, un fucile di assalto Kalaschnikov, due fucili FAL, un mitra Beretta, di proprietà dello stesso Folini e di esponenti della Organizzazione per la Liberazione della Palestina.
In Milano, nel maggio del 1979.

FONTANA GERMANO

116) del delitto p.e p. dagli artt.81 al., 110 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110 per
(già 125) avere, in concorso con MIRRA Maurizio e con altre persone, fra le quali Memeo Giuseppe (condannato per questo fatto con sentenza in data 27/5/81 dalla 1^ Corte d'Assise di Milano), detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, all'interno di un abbaino sito in Milano, via Chiesa Rossa n.95 del quale avevano la disponibilità, un numero imprecisato di armi comuni da sparo, dalle caratteristiche non potute accertare, custodite e occultate all'interno di una cassetta di legno.
In Milano, nel primo semestre dell'anno 1979.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO -

117) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 628 1° e 3° comma, n.1, prima
(già e terza ipotesi C.P. perchè in Milano, il 6/5/79, in concorso con MARELLI
126) LI Silvana e con FALCONE Cipriano e gli autori materiali del reato, non
individuati, per procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare, al
fine di assicurarsi la disponibilità di autoveicoli con i quali realiz-
zare la progettata rapina in danno dell'Agenzia n.5 del Monte dei Paschi
di Siena, dopo essere penetrati all'interno del veicolo facendo scattare
il dispositivo di allarme, mediante minaccia commessa con armi ad opera
di più persone riunite, si impossessavano dell'autovettura A.R.Alfetta
1600 cc. tg. PR-315217 che sottraevano al proprietario PAMBIANCHI Renzo,
nel frattempo sopraggiunto, obbligandolo a consegnare le chiavi di accen-
sione del veicolo e a disinnescare il dispositivo di allarme.

118) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 cpv. C.P.; 21 L.18
(già 4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-
127) zione di cui al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero
delle persone, uguale a cinque, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen-
to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico la pistola impie-
gata per realizzare la rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante
teleologica in relazione al solo reato di porto illegale dell'arma sud-
detta.

In Milano, il 6/5/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

119) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè
 (già in Milano, 1'8/5/79, nelle forme di partecipazione già note, al fine di
 128) trarne profitto e, in particolare, per realizzare la rapina in danno
 dell'agenzia n.5 del Monte dei Paschi di Siena, usando violenza sulle
 cose, si impossessavano delle targhe, anteriore e posteriore, siglate
 "Mi Y45290" in dotazione all'autovettura Fiat 126 di proprietà di RIVA
 Anna Maria, asportandolo dal veicolo suddetto mentre lo stesso si trova
 va parcheggiato in strada, esposto per necessità e consuetudine alla
 pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del numero delle persone
 concorse nel reato.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO - MUTTI PIETRO

120) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 81 cpv., 624,625 nn.2,5,7 C.P.
 (già perchè in Milano, il 17/5/79, in concorso con MARELLI Silvana, MASALA Se
 129) bastiano e con FALCONE Cipriano, partecipando tutti alla decisione della
 azione, il Battisti e il Lavazza operando anche materialmente, al fine
 di trarne profitto e, in particolare, per accisurarsi la disponibilità
 di autovetture da utilizzare nella fase della fuga dopo al consumazione
 della rapina sopra meglio descritta, con più azioni esecutive di un mede-
 simo disegno criminoso, usando violenza sulle cose e servendosi di un
 mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'ac-
 censione del motore, si impossessavano di due autovetture Fiat 500 non
 meglio individuate che sottraevano ai rispettivi proprietari, rimasti
 sconosciuti, che le avevano parcheggiate in strada, esposte per necessi-
 tà e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante del
 numero delle persone concorse nel reato.

121) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv., 610 C.
 (già P. perchè in Milano, il 18/5/79, nelle forme di partecipazione di cui
 130) al capo che precede e, pertanto, con l'aggravante del numero delle perso-
 ne, superiore a cinque, il Mutti e il Masala agendo materialmente, al fi-
 ne di realizzare le rapine di cui ai capi che seguono, sotto la minaccia
 delle armi costringevano FRANCESCHINI Aristodemo, occasionale cliente

del Caffè "Mokito", ubicato in viale Fulvio Testi nei pressi dell'agenzia n.5 del Monte dei Paschi di Siena, ad uscire dal detto esercizio e a precedere in strada uno di loro fino al luogo ove sostava la guardia giurata BIANCO Luigi, in servizio di vigilanza alla banca in questione, onde consentire l'impatto ed il successivo disarmo nonchè, immediatamente dopo, ad entrare con il Bianco all'interno dei locali dell'Istituto di Credito e a sdraiarsi sul pavimento con gli impiegati e i clienti presenti in luogo; costringevano altresì DE NAPOLI Carmine e i signori VILLA e BRAMBILLA, rispettivamente titolare e cliente del Caffè "Mokito" già menzionato, a sdraiarsi sul pavimento dell'esercizio suddetto e a non allontanarsi dallo stesso per l'intero periodo durante il quale veniva, dagli altri partecipanti, consumata la rapina in danno della banca.

- 122) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 nn.2 e 10, 628 1° e 3° comma, n.1, (già prima ipotesi C.P. perchè in Milano, il 28/5/79, nelle forme di partecipazione 131) zione già note, agendo materialmente il solo Mutti, minacciando di morte con una pistola la persona del FRANCESCHINI Aristodemo in compagnia del quale il Mutti gli si era avvicinato, si impossessavano del revolver marca Franchi Lama, cal.38 Special, matr.n.807602 e del cinturone ove l'arma era custodita unitamente alle munizioni, sottraendo il tutto alla guardia giurata Bianco Giuseppe in servizio di vigilanza davanti all'agenzia n.5 del Monte dei Paschi di Siena. Con le ulteriori aggravanti dell'aver commesso il fatto onde consentire la realizzazione della rapina di cui al capo che segue e nei confronti di persona incaricata di un pubblico servizio, nell'atto e a causa dell'adempimento dello stesso.
- 123) del delitto p.e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma n.1, prima e terza ipotesi (già tesi C.P. perchè in Milano, il 18/5/79, nelle forme di partecipazione già 132) note, per procurarsi un ingiusto profitto, il Mutti penetrando all'interno dell'agenzia n.5 del Monte dei Paschi di Siena tenendo in ostaggio la guardia Bianco e il Franceschini, il Lavazza e il Falcone seguendolo immediatamente dopo all'interno della banca mentre il Bergamin rimaneva all'esterno alla guida dell'Alfetta di cui alla rapina sopra meglio descritta, poi utilizzata per la fuga, e Masala teneva a bada i clienti e il gestore del caffè

fè "Mokito", mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite nei confronti degli impiegati e del pubblico presente in luogo, si impossessavano della somma in contanti di £.40.316.980= che asportavano dalla cassa della suddetta agenzia.

124) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al e cpv. C.P.; 21
(già
133) L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione già note e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, comuni e da guerra, utilizzate per consumare le rapine sopra meglio descritte, fra le quali una pistola mitragliatrice, nonché, dopo la consumazione della rapina ai danni della guardia giurata, il revolver che ne rappresentava il provento. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi impiegate per commettere le rapine. In Milano, il 18/5/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - CAVALLINA ARRIGO - FOLINI MAURIZIO -
LAVAZZA CLAUDIO

125) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21
(già
134) L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MARELLI SILVANA, MEMEO GIUSEPPE e, pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla decisione di un attentato omicidiario da compiersi nei confronti del dott. Luigi DE LIGUORI, Sost. Proc. della Repubblica di Milano, comportante anche l'annientamento degli uomini di scorta al suddetto magistrato (attentato passato alla fase esecutiva con la sicura partecipazione, assieme ad altre tre persone non potute identificare, del Battisti, del Folini e del Lavazza, ma non portato a compimento per impreviste difficoltà di costituzione del nucleo operativo nella giornata prefissata per l'azione), detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la

vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, nonché illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, da guerra e comuni, che avrebbero dovuto essere impiegate nell'azione progettata, fra le quali due fucili d'assalto Kalaschnikov. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale di armi in luogo pubblico.

In Milano, in data imprecisata nel periodo compreso fra il 20/5/79 e il 26/6/79 e in epoca immediatamente antecedente.

BATTISTI CESARE - LAVAZZA CLAUDIO

126) del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 81, salvo cpv. art. 21 L. 18/1/75
(già 4/75 n. 110; 12 e 14 L. 14/10/74 n. 497 per avere, in concorso tra loro, destinate
135) tenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di porre in pe-

ricolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati nonché illegalmente portato in luogo pubblico i due fucili d'assalto tipo Kalaschnikov con i quali si esercitavano al tiro all'interno di alcune grotte situate nei pressi di Verona al fine di impraticarsi nell'uso di dette armi in previsione dell'attentato omicidiario deciso nei confronti del Dr. Luigi DE LIGUORI, Sost. Procuratore della Repubblica di Milano, che ne prevedeva l'impiego.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.

In Milano e in provincia di Verona, in data imprecisata compresa nel periodo 20/5/79 - 26/6/79 e in epoca immediatamente antecedente.

BATTISTI CESARE - BERGAMIN LUIGI - LAVAZZA CLAUDIO

127) del delitto p.e p. dagli artt.110,81 al. C.P.; 21 e 29 L.18/4/75 n.110 per
(già
138) avere, in concorso con MARELLI Silvana, detenuto all'interno della mansar-
da di proprietà della Marelli sita in via Garibaldi n.55, piano 5°, scala
C, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di porre in pericolo
la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commis-
sione di attentati, una grossa partita di esplosivo di bombe a mano, di ar-
mi da sparo, comuni e da guerra, lunghe e corte, di vario calibro, tipo e
marca, nonchè munizioni impiegabili per le armi da guerra suddette costi-
tuenti parte dell'armamento in dotazione all'O.C.C. "Proletari Armati per
il Comunismo" - P.A.C. -.

In Milano, nel maggio-giugno 1979, fino ad epoca successiva e prossima al
26/6/79, data dell'arresto della Marelli Silvana.

FIORINA FRANCO - MUTTI PIETRO

128) del delitto p.e p. dagli artt.110,81 al. e cpv. C.P.; 21 e 29 L.18/4/75 n.
(già
139) 110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MASALA Sebastiano,
PREMOLI Marina, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
illegalmente portato in luogo pubblico l'esplosivo, le bombe a mano e le
armi da sparo, da guerra e comuni, custodite nella mansarda di cui al capo
50) dell'ordinanza di rinvio a giudizio, da essi svuotata in quanto giudi-
cata non sicura, a seguito dell'avvenuto arresto della Marelli Silvana e
dal sequestro delle relative chiavi di accesso delle quali era in possesso,
nonchè, in epoca immediatamente successiva, detenuto al fine di sovvertire
l'ordinamento dello Stato e di porre in pericolo la sicurezza della collet-
tività mediante la commissione di attentati, il materiale sopra meglio de-
scritto.

in Milano, Bologna e nei pressi di Biella in una data imprecisata della fi-
ne del mese di giugno 1979 e in epoca immediatamente successiva.

FONTANA GERMANO

129) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv., 110, 61 n.2 C.P.; 9,12 e 14
 (già
 140) L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con MEMEO Giuseppe, con più azio-
 ni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il Fontana partecipando
 all'ideazione del reato e alle trattative che precedettero la cessione,
 ceduto a Pasini Gatti Enrico, in proprietà o in deposito, e, per questi
 fini, illegalmente portato in luogo pubblico le seguenti armi da guerra
 e comuni da sparo:

- un mitra Schemmeisser

- un mitra Sten

- due fucili di precisione, uno dei quali di tipo "combinato" ed entrambi
 muniti di cannocchiale, provento parziale della rapina consumata in da-
 ta 26/1/79 ai danni dell'armeria Tuttosport di Bergamo.

In Milano, in data o date imprecisate comprese nel periodo fine aprile-
 primi di luglio del 1979.

FONTANA GERMANO

130) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma nn.1, prima e terza
 (già
 141) ipotesi e 2 C.P. perchè in Milano, il 5/7/79, in concorso con MEMEO Giu-
 seppe, TERRIN Renato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo
 essere penetrati con l'inganno all'interno del negozio di filatelia sito
 in via Paolo di Cannobio, n.33, mediante minaccia commessa con armi ad o-
 pera di più persone riunite e con violenza alle persone, si impossessava
 no di francobolli per un valore di £. 3.000.000= circa, della somma in
 contanti di £. 280.000= circa, di una calcolatrice Olivetti tipo "Divisum
 ma 33" e di altri oggetti che asportavano dai locali del negozio suddetto,
 nonchè dei portafogli, contenenti documenti vari e assegni bancari, che
 sottraevano direttamente a LOMBARDO Davide, titolare dell'esercizio, e ai
 due commessi presenti in luogo, CAROSELLA Gianni e SCONFIETTI Mario.
 La violenza essendosi, fra l'altro, estrinsecata nel porre i soggetti pas-
 sivi del reato in stato di incapacità di agire, facendoli sdraiare per ter-
 ra e immobilizzandoli con il legare loro, con un nastro adesivo, mani e
 piedi.

131) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv. 110,61 n.2 C.P.; 21 e 23, 3°e
 (già 142) 4° comma L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso
 con MEMEO Giuseppe, TERRIN Renato, detenuto al fine di sovvertire l'ordi-
 namento dello Stato nonchè portato illegalmente in luogo pubblico le armi
 impiegate nella consumazione della rapina sopra descritta e, più precisa-
 mente, una rivoltella Beretta cal.7,65 matr. n.403514, una rivoltella
 Franchi Lama cal.22 e un revolver Smith & Wesson cal.38, queste due ulti-
 me presentanti il numero di matricola limato o cancellato e, pertanto, da
 ritenersi "armi clandestine" ai sensi di legge.
 Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di porto illegale
 di armi e di detenzione e porto di armi clandestine.
 In Milano il 5/7/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

MUTTI PIETRO

132) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv. C.P. 9 e 12 L.14/10/74 n.497
 (già 144) per avere, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina, con più
 azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ceduto a FILIPPI Paola,
 e per questi fini, illegalmente portato in luogo pubblico un fucile d'as-
 salto Kalaschinicov con relativi caricatori e munizioni, nonchè n.60 bom-
 be a mano tipo "ananas" armi da guerra ai sensi di legge.
 In località diverse dall'Emilia, in date imprecisate dell'autunno del 1979.

FILIPPI PAOLA

133) del delitto p.e p. dagli artt.81 al. e cpv.648 C.P. 12 L.14/10/74 n.497;
 (già 145) 21 L.19/4/75 n.110 per avere con più azioni esecutive di un medesimo dise-
 gno criminoso, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, senza esse-
 re concorso nel reato presupposto ma conoscendone la provenienza delittuo-
 sa, ricevuto da Masala Sebastiano, Mutti Pietro e Premoli Marina nonchè,
 immediatamente dopo, portato illegalmente in luogo pubblico e, quindi, de-
 tenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato un fucile d'assalto
 Kalaschinicov, con relativi caricatori e munizioni, e n.6 bombe a mano ti-
 po "ananas", armi e ordigni provenienti da delitto per avere costituito
 oggetto di un'illecita introduzione in territorio nazionale o di un illeci

to commercio di armi da guerra.

In Località diverse dell'Emilia, in date imprecisate dell'autunno del 1979.

ANSELMI GIULIO

134) del delitto p.e p. dagli artt.81 e cpv., 648 C.P. 12 e 14 L.14/10/74 n.497;

(già 147) 1 D.L. 15/12/79 n.625 per avere, con più azioni esecutive di un medesimo

disegno criminoso, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, senza

essere concorso nel reato presupposto ma conoscendone la provenienza de-

lituosa, ricevuto in restituzione, per conto della O.C.C. "Proletari Armati

per il Comunismo" - P.A.C.", da Gemelli Andrea e dalla Zoni ^{MARIA} Teresa nonchè,

immediatamente dopo, portato illegalmente in luogo pubblico i due fucili di

precisione e il mitra Sten che il mameo Giuseppe, nella primavera del 1979,

aveva ceduto in deposito al Pasini Gatti Enrico, armi risultate provenire

tutte da delitto per essere, i fucili di precisione, provento parziale del-

la rapina consumata nel gennaio del 1979 in danno dell'armeria "Tuttosport"

di Bergamo e, il mitra, oggetto di illecito commercio di armi da guerra.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di

eversione dell'ordine democratico.

In Milano, in data imprecisata del gennaio-febbraio 1980.

FATONE SANTE

135) del delitto p;e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2,81 al. e cpv. C.P.; 21 L.

(già 149) 18/4/75 n.110, 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere in concorso con Battisti

Cesare, Bergamin Luigi, Cavallina Arrigo, Masala Sebastiano, Mutti Pietro

e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque,

con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine

di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pub

blico le armi comuni da sparo, costituite da n.4 pistole e un fucile che

avrebbero dovuto essere impiegate nella consumazione di una progettata rapi

na in danno dell'Ufficio Postale Succursale n.4 di via Salgari, rapina non

portata a compimento per disguidi nella fase operativa. Con l'aggravante

teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Verona, in data imprecisata successiva e prossima al 27/5/78 e in epoca

immediatamente antecedente.

FATONE SANTE - MASALA MARCO

136) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 al. 61 n.2 C.P.; 21 L.18/4/75 n.110
 (già per avere, in concorso con BITTI Sisinnio, detenuto al fine di sovvertire
 150) l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della col-
 lettività mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in
 luogo pubblico le bottiglie incendiarie utilizzate nel corso dell'azione
 di danneggiamento degli infissi, delle strutture e delle autovetture par-
 cheggiate all'interno della Concessionaria Alfa Romeo "Scotti Motors" di
 via Cassinis n.23 da loro posta in essere il 27/6/78, nonché per avere
 fabbricato gli ordigni incendiari predetti.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione
 e porto degli ordigni suddetti.

In Milano il 27/6/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

137) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 n.2, 5 e 7, 51 n.2
(già Milano, il 27/6/78 o in epoca immediatamente antecedente a detta data, in
151) concorso con BITTI Sisinnio e, quindi, con l'aggravante del numero delle
persone concorse nel reato, al fine di trarne profitto e, in particolare,
per realizzare l'attentato incendiario sopra descritto, facendo uso di un
mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'ac-
censione del motore, si impossessavano di una autovettura Simca 1300 di
colore verde scuro, non meglio individuata, sottraendola al proprietario,
rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per neces-
sità e consuetudine alla pubblica fede.

MUTTI PIETRO

138) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 625 1° e 2° comma n.3 C.P. perchè in Mi-
(già lano, il 22/10/78, in concorso con PREMOLI Marina, collocando e facendo e-
152) splodere tra le barre metalliche della cancellata posta a recinzione della
facciata principale del Commissariato di P.S. "Greco-Turco", sito in via
Bissolati un ordigno esplosivo, danneggiavano le strutture e gli infissi
del Commissariato suddetto e relative pertinenze, edificio destinato a pub-
blico servizio.

139) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 81 al. e cpv., 51 n.2 C.P. 21 e 29 L.
(già 18/4/75 n.110; 9,12,13 e 14/14/10/74 n.497 per aver, in concorso con
153) PREMOLI Marina, con più azioni esecutive di un medesimo reato,
determinato al fine di governare l'attività di un mezzo di trasporto
per conto di un altro, con l'aggravante del numero delle persone concorse
nel reato, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare l'attentato
incendiario sopra descritto, facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere
all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano
di una autovettura Simca 1300 di colore verde scuro, non meglio individuata,
sottraendola al proprietario, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata
in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

tati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo utilizzato per realizzare l'attentato di cui al capo che precede in uno con le armi comuni da sparo destinate alla difesa personale, nonchè per avere fabbricato l'ordigno predetto e per averlo fatto esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli delitti di fabbricazione, porto ed esplosione dell'ordigno e porto delle armi comuni da sparo. In Milano il 22/10/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

140) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 nn.2 e 7 C.P. perchè
(già in Milano il 22/10/78 o in epoca immediatamente antecedente a detta data,
154) in concorso con PREMOLI Marina, al fine di trarne profitto e, in particolare, per realizzare l'attentato sopra meglio descritto, facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne la accensione del motore, si impossessavano di un'autovettura, non meglio individuata, che sottraevano al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

FATONE SANTE - MASALA MARCO

141) del delitto p.e p. 110, 112 n.1, 61 n.2, 614, 1° e 2° e ult. comma C.P.
(già perchè in Milano il 30/10/78, in concorso con BITTI Sisinnio, GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe e con altre persone rimaste sconosciute e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'ideazione e decisione dell'azione, il Fatone, il Grimaldi e il Memeo prendendovi parte anche materialmente, al fine di collocarvi un ordigno esplosivo e danneggiare l'interno facendolo esplodere, si introducevano palesemente armati e si intrattenevano all'interno della sede di via Petrarca n.6 della Federazione Italiana Editori di giornali contro la volontà di chi aveva diritto ad escluderli.

142) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 610 C.P. in rif. all'ar-
 (già
 156) ticolo 339 stesso codice perchè, nelle circostanze di tempo e di luogo e
 nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e, pertanto, con
 l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, al fine di rea-
 lizzare il reato di cui all'art.13 L.14/10/74 n.497, con i limitati scopi
 propositi, costringevano con la minaccia delle armi e in più persone riuni-
 te GUADAGNINI Assiro, MONDINI Marinella, PISTILLO Maria, GERMINI Tiziana,
 SIMEONI Germano e FLAUTO Fulvio, rispettivamente fattorino, impiegati e di-
 rigente della sede di Milano della Federazione, ad interrompere le loro nor-
 mali attività lavorative e ad abbandonare i rispettivi uffici per confluire
 in un locale dell'immobile ove venivano rinchiusi.

143) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al e cpv. C.P., 21 e 29 L.18/
 (già
 157) 4/75 n.110; 12,13 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, con più azioni esecutive di
 un medesimo disegno criminoso, nelle forme di partecipazione già note e,
 pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, de-
 tenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in peri-
 colo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e
 illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo (tre armi
 corte e un fucile a canne mozze) utilizzate nel corso dell'irruzione sopra
 meglio descritta, in uno con un ordigno esplosivo, nonchè per avere fabbri-
 cato e fatto esplodere l'ordigno predetto al fine di incutere pubblico timo-
 re, suscitare pubblico disordine e danneggiare la sede della FIEG con l'ag-
 gravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione, porto ed
 esplosione dell'ordigno in questione e di porto delle armi comuni da sparo.
 In Milano il 30/10/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

144) del delitto p.e p. dagli artt. 10, 628, 1° e 3° n.1, prima ed ultima ipotesi C.P. perchè nelle circostanze di tempo, di luogo e di occasione, nonchè nelle forme di partecipazione di cui ai capi che precedono, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, operando in più persone riunite mediante minaccia commessa con armi, si impossessavano di un orologio in oro marca Longines e della somma di £. 5.000= di proprietà di SIMEONI Genaro e MONDINI Marinella, asportandoli ai predetti dai rispettivi tavoli di lavoro ove erano stati temporaneamente abbandonati mentre era in corso l'irruzione.

158) Giuseppe, allo scopo di realizzare

145) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 nn. 2, 5, 7 C.P. perchè negli in Milano, il 30/10/78 o in epoca immediatamente antecedente, nelle forme di partecipazione sopra meglio descritte, al fine di trarne profitto e, in particolare, per assicurarsi l'impunità dei reati di cui ai capi che precedono, facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano di una autovettura FIAT 124 tg.VA non meglio individuata, sottraendola al proprietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

FATONE SANTE

146) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. 61 n.2 C.P. 29 L.18/4/75 n.110, 9,12,13 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con BITTI Sisinio, GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe e con altre persone rimaste sconosciute e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, partecipando tutti all'ideazione e alla decisione dell'attentato, il Masala provvedendo anche a collocare personalmente l'ordigno con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico l'ordigno esplosivo utilizzato per danneggiare l'interno della sede provinciale di Milano dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti ubicata in via Montesanto n.7, nonchè per avere fabbricato e fatto

esplodere l'ordigno suddetto al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione, porto ed esplosione dell'ordigno in questione.

In Milano, il 31/10/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

147) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 614, 1°, 2° e ult. comma C.P.

(già
161) perchè in Milano, il 13/11/78, in concorso con GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe, allo scopo di realizzare il reato che segue, si introducevano palesemente armati all'interno degli uffici dell'agenzia di corso Lodi n. 123 delle Assicurazioni Generali e vi si intrattenevano contro la volontà di chi aveva diritto di escluderli.

148) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, prima ed ultima

(già
162) ipotesi C.P., perchè nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo che precede, in concorso con GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe, agendo in più persone riunite e mediante minaccia commessa in luogo, si impossessavano della somma in contanti di f. 350.000, di assegni bancari, timbri, marche e francobolli, nonchè di contrassegni assicurativi in bianco della Società di Assicurazioni Ausonia S.p.a., dal n. R 7075856 al n.R 7075880, il tutto di proprietà di SOLOFRIZZO Nicola, titolare dell'agenzia, dai cui locali venivano asportati.

149) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 al. e cpv. 61 n.2 C.P.; 21 L.18/4/

(già
163) 75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con GRIMALDI Gabriele, MEMEO Giuseppe, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e portato illegalmente in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di tre, impiegate per la consumazione della rapina sopra meglio descritta. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto delle armi suddette.

In Milano il 13/11/78 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

FATONE SANTE

150) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv. 61 n.2 C.P. 29 L.18/4/
 (già 75 n.110, 9,12 e 13 L.14/10/74 n.497 per avere, in concorso con BATTISTI
 164) Cesare, MASALA Sebastiano, MUTTI Pietro, PREMOLI e, pertanto, con l'aggra-
 vante del numero delle persone pari a cinque, partecipando tutti all'idea-
 zione e alla decisione dell'attentato, il fatone, il Mutti e la Premoli
 agendo anche materialmente, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento
 dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività me-
 diante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico,
 l'ordigno esplosivo impiegato per compiere l'attentato in danno della dro-
 gheria di via Crescenzago n.13 gestita da RIVA Emilio, nonché per avere
 fabbricato e fatto esplodere l'ordigno suddetto al fine di incutere publi-
 co timore e suscitare pubblico disordine.
 Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli reati di fabbricazione,
 porto ed esplosione dell'ordigno in questione.
 In Milano, il 20/11/1978 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

FATONE SANTE

151) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 420 C.P. perchè in Milano, nella
 (già notte fra l'11 e il 12/1/1979, in concorso con Battisti Cesare, Bergamin
 165) Luigi, Cavallina Arrigo, Lavazza Claudio, Masala Sebastiano, Mutti Pietro e
 Premoli Marina e, pertanto , con l'aggravante del numero delle persone, su-
 periore a cinque, partecipando alla preparazione dell'azione compiendo con
 altri un sopralluogo nel corso del quale furono scattate delle fotografie,
 il Battisti, il Lavazza e il Masala operando anche materialmente con il col-
 locare all'interno delle strutture del padiglione destinato a sezione giudi-
 ziarica per la degenza di detenuti dell'Ospedale Provinciale "L.Sacco" di
 via G.B. Grassi n.74 tre ordigni esplosivi e con il provocarne l'esplosione,
 compiva un fatto diretto a danneggiare o distruggere un impianto di pubbli-
 ca utilità.

152) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 al. e cpv., 61 n.2 C.P.; 21
(già e 29 L.18/4/75 n.110; 9,12,13 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme
166)

di partecipazione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e illegalmente portato in luogo pubblico n.3 pistole di tipo, marca e calibro non meglio precisati e gli ordigni esplosivi impiegati per la realizzazione dell'attentato sopra descritto, nonchè per avere fabbricato i detti ordigni e per averli fatti esplodere al fine di incutere pubblico timore e suscitare pubblico disordine.

Con l'aggravante teleologica in relazione ai soli delitti di fabbricazione, porto ed esplosione degli ordigni e di porto delle armi.

In Milano nella notte fra l'11 e il 12/1/1979 e in epoca immediatamente antecedente.

153) del delitto p.e p. dagli artt.110,61 n.2, 624,625 nn.2,5,7 C.P. perchè in
(già Milano, l'11/1/79 o in data immediatamente antecedente, nelle forme di par-
167)tecipazione di cui al capo 151) e al fine di commettere l'attentato ivi meglio descritto, per profitto servendosi di un mezzo fraudolento per accedere all'interno del veicolo e per provocarne l'accensione del motore, si impossessava di un furgone FIAT 850 non meglio individuato che sottraeva al proprietario rimasto sconosciuto che lo aveva lasciato parcheggiato sulla pubblica via, esposto per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

FATONE SANTE

154) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 628 1° e 3° comma, nn.1, 1^ e 3^
 (già 168) ipotesi, e 2 C.P. perchè, in Milano, il 22/1/79, per procurarsi un ingiusto profitto e, in particolare, al fine di assicurare la disponibilità di autovetture con le quali realizzare la progettata rapina in danno dell'armeria "Tuttosport" di Bergamo, in concorso con BATTISTI Cesare, BERGAMIN Luigi, BITTI Sisinnio, CAVALLINA Arrigo, GRIMALDI Gabriele, LAVAZZA Claudio, MASALA Marco, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe, MUTTI Pietro e PREMOLI Marina, che in concreto facendone partecipare con gli altri all'ideazione e preparazione del reato fine, il battisti, il Grimaldi, il Memeo, il Mutti e la Premoli operando anche materialmente, mediante violenza alla persona e minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite, nell'impossibilità di appropriarsi delle chiavi delle vetture custodite in luogo, in quanto chiuse all'interno di un armadio, si impossessava di una pariglia di chiavi di proprietà di CHIODARCI Luigi, nonchè della somma in contanti di f. 91.000 circa che gli autori materiali della rapina asportavano dall'ufficio dell'autorimessa del Sole, sita in via Serlio n.7 ove erano penetrati.

Con l'ulteriore aggravante rappresentata dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il guardiano del garage, FANTACCI Valente, in stato di incapacità di agire, immobilizzandolo dopo averlo legato con una corda.

155) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2 81 al. e cpv. C.P.; 21 L. (già 169) 18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede e pertanto, con l'aggravante del numero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di cinque, di cui gli autori materiale della rapina erano in possesso all'atto della sua consumazione. Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi suddette.

In Milano il 22/1/1979 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

FATONE SANTE

156) del delitto p;e p. dagli artt. 10,628, 1° e 3° comma, nn.1, prima e terza ipotesi e 2 C.P.; 4, 2° comma L.8.8.77 n.533 per essersi impossessato (già 170) in Bergamo, il 24/1/79, in concorso con BATTISTI Cesare, BERGAMIN Luigi, BITTI Sisinnio, CAVALLINA Arrigo, GRIMALDI Gabriele, LAVAZZA Claudio, MASALA Marco, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe, MUTTI Pietro e PREMOLI Marina, partecipando tutti alla decisione e alla preparazione dell'azione, il Bitti, il Grimaldi, il Masala Marco, il Memeo e il Mutti operando anche in concreto facendo irruzione all'interno dei locali dell'armeria "Tuttosport" gestita da LIOSI Alfredo, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite e con violenza alla persona, di n. 46 armi corte ^{comuni} da sparo, fra pistole e revolvers, di varie marche, tipo e calibro; di n.15 armi lunghe ^{comuni} da sparo, tra fucili da caccia, carabine e fucili da precisione di varie marche, tipo e calibro, nonché di n. 6857 cartucce di vario calibro e tipo, sottraendo il tutto dalle vetrine e dai locali dell'armeria suddetta.

Con le ulteriori aggravanti rappresentate dall'essere, la condotta criminosa, caduta su armi e munizioni custodite in una armeria e dall'essersi, la violenza, estrinsecata nel porre il titolare dell'armeria stessa e le altre persone presenti in luogo, Prestini Giulio e Maccani Olivio, in stato di incapacità di agire, facendoli stendere a terra e, quindi, legandoli e imbavagliandoli con nastro adesivo.

FATONE

157) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1,61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21
 (già L.18/4/75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di parte
 171) tecipazione di cui al capo che precede e, quindi con l'aggravante del nu-
 mero delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un
 medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamen-
 to dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi, comuni
 e da guerra (tra le quali un mitra Schmeisser MP 70 e n.2 pistole marca
 Beretta, di cui una cal.7,65 munita di silenziatore) impiegate per com-
 mettere la rapina sopra meglio descritta, nonché, dopo al sua consumazio-
 ne, le armi che ne rappresentavano il provento.
 Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale
 delle armi impiegate nella rapina.
 In Bergamo e Milano il 24/1/79 e in epoca immediatamente antecedente a
 detta data.

FATONE SANTE

158) del delitto p.e p. dagli artt.110, 112 n.1, 575, 577 n.3 C.P. per avere in
(già Mestre, il 16/2/79, in concorso con BATTISTI Cesare, BERGAMIN Luigi, BITTI
173) Sisinnio, CAVALLINA Arrigo, FILIPPI Paola, GIACOMINI Diego, GRIMALDI Ga-
briele, LAVAZZA Claudio, MASALA Marco, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe,
MUTTI Pietro e PREMOLI Marina, pertanto con l'aggravante del numero delle
persone, superiore a cinque, tutti partecipando all'ideazione, decisione e
rivendicazione dell'azione, il Battisti, il Giacomini e la Filippi parteci-
pandovi anche materialmente, cagionato la morte di SABBADIN Lino al quale
il Giacomini, mentre il Battisti e la Filippi svolgevano compiti di appog-
gio e di copertura, esplodeva, da breve distanza, quattro colpi di pistola,
attingendolo al capo, al torace e all'addome.

Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto con premeditazione e,
in particolare, dopo averne studiato le abitudini, attaccandolo di sorpre-
sa mentre si trovava all'interno del proprio negozio di macelleria.

159) del delitto p.e p. dagli artt.110,112 n.1, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P.; 21
(già L.18.4.75 n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere nelle forme di parteci-
174) pazione di cui al capo che precede, e pertanto, con l'aggravante del numero
delle persone, superiore a cinque, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato
e di mettere in pericolo la vita delle persone mediante la commissione di
attentati, nonchè illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da
sparo, comprese quelle di copertura di eventuale utilizzo, fra cui una pi-
stola semiautomatica cal.7,65 con cui il Giacomini sparò i colpi, impiegate
in concreto per commettere l'omicidio sopra meglio descritto e, quindi, con
l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle
armi suddette.

In Mestre e altre località del Veneto e della Lombardia il 16/2/79 e in epo-
ca immediatamente antecedente a detta data.

160) del delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv. 110, 624, 625 nn. 2, 5, 7; 61 n. 2 C.P.
 (già 175) perchè in Mestre, il 15/2/79, nelle forme di partecipazione già note, agendo materialmente i soli Battisti, Giacomini e Filippi, si impossessavano, con violenza sulle cose e facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, di alcune autovetture fra cui la Wolkswagen Passat, color verde chiaro tg. VE-349402, che sottraevano al legittimo proprietario GALVANICO Renato che la aveva parcheggiata in strada, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto al fine di commettere l'omicidio sopra meglio descritto e agendo in più di tre persone.

161) del delitto p.e p. artt. 110, 112 n. 1, 81 al e cpv., 272, 303 in rel. agli
 (già 176) artt. 302, 270, 284 e 286 C.P. per avere, in concorso con CAVALLINA Arrigo, BATTISTI Cesare, BERGAMIN Luigi, BITTI Sisinio, FILIPPI Paola, GIACOMINI Diego, GRIMALDI Gabriele, LAVAZZA Claudio, MASALA Marco, MASALA Sebastiano, MEMEO Giuseppe, MUTTI Pietro e PREMOLI Marina e, pertanto con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva, costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile, per avere, comunque, fatto l'apologia di tali reati; per avere infine, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento degli ordinamenti economico-sociali dello Stato medesimo mediante l'effettuazione di telefonate rivendicanti alla O.C.C. "P.A.C." gli omicidi degli esercenti Torreggiani e Sabadin, avvenuti rispettivamente a Milano e a Mestre il 16.2.79 nonchè mediante l'ideazione, la redazione e la diffusione di un documento dal titolo "Attacchiamo gli agenti reazionari nel territorio", da aversi qui interamente riportato, rivendicante i medesimi omicidi in un primo tempo in forma anonima e, quindi, con la sigla "P.A.C." diffusione avvenuta abbandonando in luoghi pubblici cittadini copie ciclostilate del documento medesimo e preavvisando a volte del fatto la redazione di organi di informazione.

BRUNETTA FELICE - MUTTI PIETRO

162) del delitto p.e p. dagli artt.110, 48, 476 C.P. perchè in Roma, il 21/6/
 (già 79 in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina e, pertanto, con la
 177) aggravante del numero delle persone, pari a cinque, il Brunetta mettendo
 a disposizione dei compartecipi il proprio passaporto acconsentendo a
 che lo stesso venisse contraffatto con la sostituzione della propria fo-
 tografia con quella del Masala Sebastiano, quest'ultimo comparso davan-
 ti al notaio VITTI Clorindo assumendo di essere il Brunetta e comprovando
le proprie affermazioni esibendo il documento contraffatto di cui sopra, ~~al-~~
gli altri partecipando alla ideazione e alla preparazione del reato, trae-
 vano in inganno il predetto notaio VITTI, determinandolo a formare un ro-
 gito di compra-vendita nel quale si attestava, contrariamente al vero,
 che davanti al pubblico ufficiale era comparso il brunetta Felice che ave-
 va perfezionato la compra-vendita dell'appartamento posto al piano 4°, in
 terno 7, della via Capocci n.19 di Roma.

Con l'aggravante per isola Masala e Mutti dell'aver commesso il fat-
 to mentre si sottraevano volontariamente agli ordini di cattura del feb-
 braio 1979 emessi nell'ambito dell'indagine per la morte dell'orefice
 TORREGIANI (art.61 n.6 C.P.).

FATONE SANTE - MUTTI PIETRO

163) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, tutte le ipotesi
 (già C.P. perchè in Cepagatti, il 20/7/79, in concorso con MASALA Sebastiano,
 178) PREMOLI Marina, il fatone prendendo parte alla preparazione dell'azione, il
 Masala e il Mutti facendo irruzione all'interno della locale agenzia
 della Cassa di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino mentre la PREMOLI
 rimaneva, travisata a bordo dell'autovettura impiegata per la fuga, per
 procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi ad o-
 pera di più persone riunite nei confronti degli impiegati e del pubblico
 presente in luogo, si impossessavano della somma in contanti di f.21.228.000
 di proprietà dell'Istituto Bancario, asportandola dalla cassaforte e dalla
 cassa della suddetta agenzia.

164) del delitto p;e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 al. e cpv; C.P. 21 L.18/4/
(già 75 n.110; 12 e 14 L. 14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipa-
179) zione di cui al capo che precede, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi da sparo, comuni e da guerra (3 armi corte e un fucile mitragliatore Kalashnicov), concretamente impiegato (o di eventuale utilizzo) in occasione della rapina sopra meglio descritta. Con l' **aggravante teleologica al solo reato di porto illegale delle armi suddette.**
In Cepagatti, il 20/7/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data

165) del delitto p.e p. dagli artt.110, 81 cpv., 61 n.2, 624, 625 nn.2 e 7 C.
(già P. perchè in Pescara, il 18/7/79, in concorso con MASALA Sebastiano, PRE-
180) MOLI Marina, il Fatone agendo materialmente in un'occasione, al fine di trarne profitto e, in particolare per realizzare la rapina sopra meglio descritta, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facendo uso di un mezzo fraudolento per accedere all'interno dei veicoli e provocarne l'accensione del motore, si impossessavano delle autovetture FIAT 127 tg.TE-111900 e PE-127013 che sottraevano ai rispettivi proprietari TECCARELLI Vandino e COLLE PALUMBO Filippo mentre si trovavano parcheggiate in strada, esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede. Con l'aggravante per i soli Fatone, Masala e Mutti dell'aver commesso il fatto mentre si sottraevano volontariamente agli ordini di cattura del febbraio 1979 emessi nell'ambito dell'indagine per la morte dell'orefice TORREGIANI (art.61 n.6 C.P.).

FATONE SANTE - MUTTI PIETRO

166) del delitto p.e p. dagli artt.110,628, 1° e 3° comma n.1, prima e terza
(già 181) ipotesi C.P. perchè in Castelmaggiore il 17/11/79, in concorso con MASALA Sebastiano, PREMOLI Marina, il Masala partecipando all'ideazione dell'azione e fornendo indicazioni operative sull'obiettivo, gli altri operando anche materialmente, il Mutti e la Premoli accedendo all'interno degli uffici mentre il Fatone rimaneva alla guida del veicolo impiegato per la fuga, mediante minaccia commessa con armi ad opera di più persone riunite nei confronti dell'impiegata DANI Daniela, si impossessavano della somma di £. 8.600.000= circa, fra contanti e assegni, di proprietà della ditta DAEM s.a.s. asportandola alla Dani mentre la stessa stava effettuando il conteggio degli incassi dei giorni precedenti.

167) del delitto p.e p. dagli artt.110, 61 n.2, 614 1°, 2° e ult. comma C.P.
(già 182) perchè nelle circostanze di tempo e di luogo e nelle forme di partecipazione di cui al capo che precede, al fine di realizzare la rapina sopra meglio descritta, si introducevano palesemente armati all'interno degli uffici della ditta DAEM s.a.s. siti in via Bonazzi 45/D e vi si intrattenevano contro la volontà espressa e tacita di chi aveva diritto di escluderli.

168) del delitto p;e p. dagli artt:110, 61 n.2, 81 al. e cpv. C.P. 21 L.18/4/75
(già 183) n.110; 12 e 14 L.14/10/74 n.497 per avere, nelle forme di partecipazione già note, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e illegalmente portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo, in numero di tre, impiegate per realizzare la rapina sopra meglio descritta.

Con l'aggravante teleologica in relazione al solo reato di porto illegale delle armi.

In Castelmaggiore e Bologna il 17/11/79 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

169) del delitto p.e.p. dagli artt.110, 61 n.2, 624, 625 nn.2,5 e 7 C.P. perchè
 (già in Bologna, il 17/11/79 o in epoca immediatamente antecedente a detta da-
 184) ta nelle forme di partecipazione già note, e euindi, con l'aggravante del
 numero delle persone, al fine di trarne profitto e , in particolare, per
 realizzare la rapina di cui sopra, facendo uso di mezzo fraudolento per ac-
 cedere all'interno del veicolo e provocarne l'accensione del motore, si im-
 possessavano di una autovettura non meglio individuata sottraendola al pro-
 prietario della stessa, rimasto sconosciuto, che l'aveva parcheggiata in
 strada ^{entro} per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

Con l'aggravante per i soli Fatone, Masala e Mutti dell'aver commesso il
 fatto mentre si sottraevano volontariamente agli ordini di cattura del feb-
 bario 1979 emessi nell'ambito dell'indagine per la morte dell'orefice TOR-
 REGIANI (art.61 n.6 C.P.).

FATONE SANTE

170) del reato p.e p. dagli artt.110,624, 625 nn.2,5,7 C.P. perchè, in concorso
(già con VITRANI Rita e VITRANI Michele (per i quali vi è stato stralcio), con
185) più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Milano, in epoca
anteriore al 14/6/84, si impossessava di due autovetture, una FIAT 500 e
una SIMCA 1100 tg.MI-X26944, sottraendole: la prima a persona allo stato
sconosciuta e la seconda a TABARRO Maria, nonchè una FIAT 500 tg.TO-D25214
sottraendola in Settimo Torinese il 15/6/84, a GRONCHI Alighiero.
Con le aggravanti di avere commesso i fatti con violenza sulle cose e uso
di un mezzo fraudolebto, in tre persone e su cose esposte per necessità e
consuetudine alla pubblica fede.

171) del reato di cui agli artt.81 C.P.; 10, 12 e 14 L.14/10/74 n.497, 23 L.18/
(già 4/75 n.110 perchè in Milano e da ultimo in Borgone di Susa, da tempo e fino
186) al 15/6/84, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, ille-
gittimamente deteneva e portava in luogo pubblico una pistola Mauser cali-
bro 7,65 con matricola abrasa.

172) del reato di cui agli artt.81 al. 337 e 339 C.P. perchè, in Borgone di Susa
(già il 15/6/84, usava minaccia con la pistola di cui sopra nei confronti dei Ca-
187) rabinieri NATALE Oronzo e CALABRESE Mario per opporsi a loro mentre compiva
no un atto di ufficio e, in particolare, mentre stavano controllando i suoi
documenti e procedendo ai primi accertamenti in ordine al furto dell'auto-
vettura FIAT 500 tg.TO-D25214.

173) del reato di cui agli artt.477,482 C.P. perchè in Milano in epoca anteriore
(già al 14/6/84, falsificava la carta d'identità n.53377580 rilasciata dal Comu-
188) ne di Milano il 6/1/82 a certo CATTANI Giovanni, sostituendo la propria fo-
tografia a quella del Cattani. Con l'aggravante, per tutti i reati con-
testati, dell'avere commesso il fatto mentre si sottraeva volontariamente
a numerosi provvedimenti di cattura (art.61 n.6 C.P.).

1. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente sentenza è stata emessa a conclusione del giudizio di rinvio, che ha tratto origine dall'annullamento operato dalla Corte di Cassazione in data 10.6.1987 delle sentenze di primo e di secondo grado, nel procedimento a carico di Anselmi Giulio e di altri trentasei giovani: costoro erano imputati di costituzione o di partecipazione alla banda armata denominata P.A.C. e di numerosissimi altri reati compiuti a scopo eversivo.

La Corte, senza entrare nel merito dei numerosi motivi di impugnazione sottoposti al suo esame, aveva ritenuto preliminare ed assorbente il riconoscimento di una nullità assoluta ed insanabile verificatasi nel corso del giudizio di primo grado, attinente alla capacità e costituzione del giudice ai sensi dell'art. 185, comma primo n.1 e secondo c.p.p., in relazione all'art. 5 della legge 10.4.1951 n.267 (Riordinamento dei giudizi di assise).

Invero, il giorno precedente alla chiusura dell'istruttoria dibattimentale, il Presidente della Corte d'assise aveva esonerato un giudice popolare effettivo per legittimo impedimento, sostituendolo con un giudice supplente. Quest'ultimo, mentre era in corso la Camera di Consiglio, aveva dato segni di grave agitazione psicomotoria e, sottoposto a visita medica, era stato ritenuto non idoneo a svolgere le funzioni di giudice popolare. Il Presidente della Corte aveva allora, con proprio decreto, revocato il provvedimento di esonero del precedente giudice effettivo, ordinandone

l'immediata riconvocazione, unitamente agli imputati, ai loro difensori e a tutte le parti, per una pubblica udienza. Era stata quindi dichiarata la nullità di tutti gli atti compiuti dalla Corte a decorrere dalla data di sostituzione del giudice popolare effettivo con quello supplente e contestualmente era stata ordinata la rinnovazione degli stessi, ai sensi dell'art. 189, III comma c.p.p. Il giorno fissato per la suddetta riconvocazione di tutte le parti, la Corte d'Assise, nella composizione originaria, ritornava in pubblica udienza. Terminata la discussione e la Camera di Consiglio, emetteva la sentenza dando pubblica lettura del dispositivo.

La Corte d'Assise d'appello respingeva l'eccezione di nullità assoluta della sentenza, eccezione che veniva riproposta nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione e da questa accolta.

Ha ritenuto infatti la Corte che si sia verificata nel caso in esame una nullità assoluta ed insanabile della sentenza di primo grado (e non una inesistenza giuridica, quale sarebbe riscontrabile, ad esempio, se la decisione fosse ^{stata} pronunciata da un organo non fornito di potestà giurisdizionale), attinente alla "capacità e costituzione del giudice", derivante dalla "sostituzione di un giudice popolare con altro giudice popolare dopo la chiusura del dibattimento", nonché dalla "partecipazione al Collegio giudicante in qualità di giudice popolare di persona che tale qualità aveva persa con l'avvenuta dispensa definitiva ed irrevocabile". Stante la natura di tale nullità, a parere della Corte, essa non poteva che investire oltre

la sentenza di primo grado anche quella d'appello, che aveva ommesso di rilevarla.

La Cassazione ha di conseguenza pronunciato l'annullamento totale delle decisioni di merito nei confronti dei diciassette ricorrenti, di cui capi all'epigrafe della sentenza, ed ha ordinato la secon trasmissione degli atti a questa Corte d'Assise per il giudizio di rinvio.

Stante il disposto del quarto comma dell'art. 544 c.p.p. e trattandosi di motivo di annullamento non concernente esclusivamente le persone che lo avevano proposto, la Corte di Cassazione ha dichiarato l'estensibilità dell'annullamento stesso a tutti gli imputati originariamente tratti a giudizio (e quindi anche ai non ricorrenti o ai ricorrenti che non hanno presentato i motivi o che vi hanno rinunciato), demandando implicitamente al giudice di rinvio di verificare se, ed entro quali limiti, tale annullamento potesse essere loro di giovamento.

Il Presidente di questa Corte ha quindi emesso decreto di citazione a giudizio nei confronti di tutti gli imputati, al fine di consentire agli stessi di avvalersi dell'effetto estensivo dell'impugnazione, proposta da alcuni soltanto, e di partecipare al nuovo giudizio.

Nelle fasi preliminari del dibattimento, gli imputati Barbetta, Bitti, Cavalloni, Fatone, Franco, Grimaldi, Masala Sebastiano, Marelli, Memeo, Mirra, Moretti, Premoli, Scroffernecher, Terrin e Tirelli,

estranei al giudizio avanti alla Corte di Cassazione , dichiaravano di voler rinunciare all'effetto estensivo dell'impugnazione, ritenendo non potesse comunque loro giovare, così come previsto dall'art. 203 c.p.c. Analoga rinuncia veniva effettuata per conto di Bergamin e di Cavallina, ricorrenti in Cassazione, con riferimento ai soli capi in relazione ai quali le sentenze di primo e di secondo grado avevano pronunciato una assoluzione.

La Corte d'Assise, con sentenza in data 13 ottobre 1988, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Cavalloni e di Moretti, in ordine a tutti i reati loro ascritti, e nei confronti di Fatone, in ordine al reato di cui al capo 172, perchè trattavasi di persone già giudicate per gli stessi fatti con sentenza 28.6.85 della Corte d' Assise di Milano, divenuta irrevocabile. Dichiarava altresì non doversi procedere nei confronti di Barbetta, Bitti, Franco, Grimaldi, Masala, Marelli, Memeo, Mirra, Premoli, Scroffernecher, Terrin, Tirelli in ordine a tutti i reati loro ascritti, perchè trattavasi di persone già giudicate per gli stessi fatti con sentenza 24.6.1986 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile. Riteneva invece che nessun giudicato parziale si fosse formato con riferimento alle pronunzie assolutorie emesse dai giudici di primo e di secondo grado nei confronti di Bergamin e di Cavallina.

Mentre si rinvia, per una più approfondita disamina della questione, alle argomentazioni in fatto e in diritto contenute nella motivazione della suddetta sentenza - da intendersi qui integralmente trascritta -

ci si limita in questa sede a rilevare che l'effetto estensivo della sentenza della Cassazione non può prescindere dai limiti di applicabilità, propri dell'effetto estensivo dell'impugnazione, così come previsti dall'art. 203 c.p.p.. In particolare, gli effetti della pronuncia di legittimità possono estendersi ai coimputati solo in quanto giovino agli stessi. Come ha affermato la Suprema Corte, infatti, la astratta possibilità dell'operare di un effetto estensivo, non impedisce che la sentenza pronunciata nei confronti di più coimputati passi in giudicato in relazione a coloro che non l'hanno impugnata. Detto effetto ha invero natura di rimedio straordinario, la cui azionabilità non può che essere rimessa alla disponibilità dell'imputato e non deve certamente risolversi in suo danno. L'unico soggetto in grado di valutare se la celebrazione di un nuovo giudizio nei suoi confronti possa complessivamente tornargli di giovamento è dunque l'imputato che, qualora non sia stato ricorrente o destinatario del ricorso del Pubblico Ministero, può rinunciare ad avvalersi della facoltà che la legge gli concede, così come l'impugnante ha la facoltà di rinunciare all'impugnazione.

A parere della Corte, pertanto, anche una sentenza nulla per motivi di ordine processuale è suscettibile di passare in giudicato e di produrre i suoi effetti nei confronti di tutti i coimputati, che non siano stati parte nel giudizio avanti alla Corte di Cassazione e nei cui confronti non sia configurabile nè l'efficacia diretta della sentenza della Cassazione, nè l'effetto estensivo dell'impugnazione.

Nei confronti degli altri ventidue imputati veniva invece celebrato il giudizio, in sede di rinvio.

Prima del compimento delle formalità di apertura del dibattimento, si costituivano parti civili il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni, il Ministero di Grazia e Giustizia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno. Venivano quindi sollevate alcune eccezioni preliminari: anzitutto, da parte dei difensori di Bergamin e di Migliorati, relativamente alla asserita nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio; inoltre, dai difensori di Bergamin, Battisti, Spina, Morelli, Folini, con riferimento all'improseguibilità dell'azione penale nei confronti di tali imputati, per il fatto di non essere stati estradati dagli Stati nei quali si erano rifugiati; e, ancora, la difesa degli imputati Bergamin e Battisti eccepiva la nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e del decreto di citazione, con riferimento ai capi di imputazione n. 134 e 135.

La Corte, con ordinanze dibattimentali in date 13 e 17 ottobre 1988 - le cui motivazioni devono intendersi qui trascritte - ha respinto tutte le eccezioni sollevate dalla difesa e ha dichiarato la contumacia di Anselmi, Battisti, Bergamin, Brunetta, Filippi, Folini, Fontana, Lavazza, Migliorati, Morelli, Scoglio, Silvi, Spina, Veronesi, Cavattoni. La dichiarazione di contumacia nei confronti di quest'ultima veniva revocata nel corso del processo, a seguito della comparizione della stessa.

Venivano disposte, ai sensi dell'art. 496 c.p.p., la registrazione dell'istruttoria dibattimentale e la trascrizione dattiloscritta delle registrazioni, tramite periti d'ufficio regolarmente nominati.

Dopo l'interrogatorio degli imputati presenti e di coimputati in procedimenti connessi ex art. 450 bis c.p. nonché l'audizione dei testi citati a comparire, la Corte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 466 bis c.p.p., pronunciava ordinanza in data 8.11.1988, con la quale elencava tutti gli atti da ritenersi utilizzabili ai fini della decisione.

Dopo la orale discussione, in esito alla quale il P.M. e la difesa concludevano come da verbale di dibattimento, la Corte si ritirava in Camera di Consiglio ed emetteva la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

I FATTI OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO

A. - PREMESSA

Prima di esaminare le numerose questioni in fatto e in diritto che sono state oggetto dell'esame di questa Corte d'Assise - alla quale, stante il motivo processuale dell'annullamento, è stata devoluta dalla Cassazione la cognizione integrale di tutto il procedimento - pare opportuno premettere che, nella

stesura della motivazione , verranno tenute in considerazione le decisioni di primo (Corte d' Assise di Milano 28.6.1985) e di secondo grado (Corte d'Assise d'Appello di Milano 24.6.1986) del presente processo, nonchè le sentenze di primo (Corte d'Assise di Milano 8.2.1988) e di secondo grado (Corte d'Assise d'Appello di Milano 8.6.1983) , pronunciate nel corso del giudizio , in precedenza celebratosi a carico di alcuni degli odierni imputati e di altri, per il reato di costituzione e partecipazione alla stessa banda armata dei P.A.C. e per l'esecuzione materiale dell'omicidio di Pierluigi Torregiani, nonchè per reati minori. La sentenza di secondo grado di detto processo , acquisita agli atti, è passata in giudicato per tutti gli imputati, tranne che per Fatone Sante, nei confronti del quale la Cassazione aveva, con sentenza 20.12.1984 , cassato con rinvio , limitatamente alla applicabilità o meno dell'attenuante di cui all'art. 4 della legge n.15/1980. Tale giudizio , riunito al presente processo in sede di appello, non essendo inficiato della nullità assoluta rilevata dalla Cassazione, in quanto giudicato in primo grado da diversa Corte d'Assise, pende attualmente avanti alla Corte d'Appello, competente in sede di rinvio e non è oggetto di questa sentenza.

Laddove lo studio degli atti processuali e la discussione, svolti in Camera di Consiglio da questa Corte d'Assise, hanno portato a considerazioni e a conclusioni analoghe a quelle raggiunte dai citati giudici, su questioni di fatto o di diritto, ci si riporterà a quanto già in precedenza affermato dalle altre Corti d'Assise, facendo propria la motivazione

dalle stesse via via adottata.

B.- L'ORGANIZZAZIONE DEI PROLETARI ARMATI PER IL COMUNISMO E LE AZIONI DELITTUOSE AD ESSA RIFERIBILI

L'istruttoria del presente processo trae origine dall'omicidio dell'orefice Pierluigi Torregiani, avvenuto a Milano il 16.2.1979 e rivendicato dall'organizzazione dei Proletari armati per il comunismo.

L'immediato procedere delle indagini è stato reso possibile dalla testimonianza di una persona che, trovatasi ad inseguire l'auto sulla quale era salito il commando omicida, aveva assistito al passaggio dei quattro terroristi da una vettura ad un'altra, annotando il numero di targa di quest'ultima.

Compiuti immediatamente gli accertamenti al P.R.A., la Polizia era arrivata alla signora Rosa Fatone, la quale aveva confermato di essere proprietaria dell'auto, peraltro normalmente utilizzata dal figlio Sante. Poichè questi era irreperibile, il giorno seguente venivano convocate in Questura la sorella Anna Maria e la figlia di questa Rita Vitrani; dalle due donne la Polizia apprendeva notizie rivelatesi utilissime ^{per le} ~~si~~ prosiegua delle indagini. La Vitrani indicava nello Zio Sante, nei fratelli Marco e Sebastiano Masala e in Sisinnio

Bitti gli autori dell'omicidio Torregiani, descrivendo anche l'aiuto che lei stessa aveva prestato allo zio la sera del 16 febbraio 1979, mentre la Polizia era sulle sue tracce. (Per una accuratissima ricostruzione delle dichiarazioni rese dalla Vitrani, e dalle altre persone sentite, alla Polizia e al Pubblico Ministero, nonché delle indagini che ne seguirono, si rinvia alla sentenza pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello in data 8.6.1983 e agli atti di quel procedimento, acquisiti a questo processo).

Le dichiarazioni della Fatone e della Vitrani erano apparse veritiere, in quanto riferivano circostanze precise e non solo deduzioni formulate sulla base di quanto percepito e visto stando a fianco del congiunto. Inoltre riportavano dati specifici sul delitto Torregiani e sull'attività politica svolta dal Fatone, dal Bitti e dai fratelli Masala, sfociata in altri fatti delittuosi (forse un ferimento, degli attentati a sedi di giornali, il trasporto di armi, ecc.) Veniva fatto un cenno anche ad un incidente stradale di cui Fatone era rimasto vittima, a Latina, insieme a Sebastiano Masala e a Pietro Mutti. Inoltre, si indicavano, tra le persone con cui il Sante svolgeva attività politica clandestina, anche Umberto Lucarelli, Roberto Villa e Fabio Zoppi che, fermati dalla Polizia e raggiunti da provvedimento restrittivo, venivano rilasciati una volta accertato che appartenevano sì al collettivo "barona", ma che si erano staccati sin dai tempi dell'omicidio Moro dal gruppo dei "sardi", cui il Fatone era aggregato.

Si apprendeva ancora dalla Vitrani che la sera del

16 febbraio, nella casa di Annie Casagrande, dove il Fatone e gli altri si erano radunati, si era parlato della necessità per Mutti e Sebastiano Masala - proprio perchè coinvolti insieme al Fatone nell'incidente di Latina - di lasciare Milano alla volta di Padova; sempre in quella circostanza, Marco Masala aveva messo a disposizione la somma di L. 500.000 per la latitanza del Fatone stesso. Veniva inoltre data un'indicazione dell'area politica in cui aveva operato il gruppo; infatti le due donne riferivano che, rovistando tra le carte del Fatone mentre questi non c'era, avevano trovato alcuni volantini siglati "Proletari armati per il comunismo" e il disegno di una stella circondata da un cerchio.

La perquisizione operata nell'abitazione del Bitti e del Marco Masala portava al rinvenimento, se non di armi, di altro materiale (meglio specificato nei relativi verbali) che dava qualche conforto alle dichiarazioni delle due donne.

Sisinnio Bitti veniva arrestato la mattina del 18.2.1979 e la stessa sera veniva interrogato da due Sostituti Procuratori della Repubblica cui rilasciava dichiarazioni - in seguito rivelatesi non integralmente veritiere - che comunque influivano sullo sviluppo delle indagini

Il Bitti, protestandosi innocente, indicava quali possibili autori dell'omicidio Torregiani il Fatone, il Sebastiano Masala e il Mutti, giustificando tale sua affermazione col fatto di averli trovati a casa sua nel tardo pomeriggio del 16 febbraio, trafelati e con la

borsa delle armi , e di aver qualche ora dopo appreso direttamente da loro che erano gli autori dell'omicidio. Ciò era avvenuto nell'abitazione della Casagrande dove si erano recati anche Marco Masala, Rita Vitrani e un altro ragazzo (il Grimaldi, fidanzato della padrona di casa) che il Bitti sosteneva allora di non conoscere. Invitato a fare il nome del quarto componente del commando, indicava in via di ipotesi il Franco Angelo, operaio dell'Alfa Romeo e buon amico del Mutti quanto degli altri. Le indicazioni davano frutto, poichè in casa del Franco la Polizia trovava, oltre ad un martelletto per spaccare vetri, chiavi e spadini vari, anche due pistole con relativi caricatori e numero di matricola obliterato, l'una proveniente dalla rapina all'armeria "Tuttosport" di Bergamo, l'altra dalla rapina consumata in danno del distaccamento di via Arena dei Cittadini dell'Ordine . Altro materiale asportato in occasione di quest'ultima rapina sarebbe stato successivamente trovato nell'abitazione di Via Picozzi di Maria Pia Ferrari e di Germano Fontana, in occasione dell'arresto di Memeo.

Ancora il Bitti, dando una conferma alla attendibilità della Vitrani e della Fatone, diceva di aver appreso da Sebastiano Masala di un attentato compiuto nell'autunno precedente alla sede di un giornale; riferiva altresì spontaneamente che le armi utilizzate dal gruppo erano state nascoste in uno scantinato di Via Palmieri dove si diceva disposto ad accompagnare gli inquirenti. Ciò avveniva quella stessa notte. Non si reperivano armi in luogo, ma veniva comunque scoperto uno dei luoghi di riunione e punto di riferimento dei P.A.C. e di altri gruppi eversivi.

Alcuni giorni dopo, tuttavia, si verificava una sorta di ritrattazione generale; primi fra tutti, i parenti del Fatone si ripresentavano denunciando violenze e soprusi che avrebbero subito da parte della Polizia. A sua volta il Bitti, risentito dietro sua richiesta dal P.M., asseriva di aver mentito nel corso del precedente interrogatorio, essendosi limitato a ripetere ciò che la Polizia, sottoponendolo a torture, gli aveva imposto di dire. Seguivano altre analoghe denunce da parte di Marco Mas^aia, Villa, Lucarelli e quanti altri erano stati coinvolti nell'inchiesta. Ne derivava, ai primi di marzo 1979, un procedimento giudiziario in merito ai fatti denunciati, conclusosi con un decreto di archiviazione.

Le indagini, pertanto, rallentavano notevolmente fino al 19.4.1979, quando si verificava l'assassinio dell'agente Campagna, anch'esso rivendicato con la sigla P.A.C..

Tale episodio dava una spinta notevole all'attività degli inquirenti, che, attraverso perquisizioni, esame dei documenti trovati in casa del Mutti e di altri, nonché pedinamenti, arrivava all'arresto di numerose persone nella casa della Marelli, in Via Castelfidardo, la mattina del 26.6.1979: in particolare, di Battisti (nascosto sotto falso nome), di Giacomini, di Scroffernecher ^{quest'ultimo} (solamente fermato), della Migliorati, del Bergamin, del Lavazza e della Filippi e di altri, non imputati nel presente processo.

L'esito della perquisizione in Via Castelfidardo è determinante, in considerazione delle armi ivi reperite:

un mitra Kalashnikov, bombe a mano, tre pistole provenienti dalla rapina all'armeria di Bergamo ed alla Polfer di Verona, una valigetta contenente una pistola cal 9 Browning con colpo in canna. Nelle tasche di Battisti, Moretti e Giacomini vengono trovate banconote da 500 lire nuove di zecca, la qual cosa sembra ulteriormente unire tra loro i tre personaggi.

Altri elementi si rinvennero dalla borsetta di Silvana Marelli. Anzitutto, tre fotografie di Sebastiano Masala e un appunto con i dati di una patente (quella del Brunetta Felice), che sarebbero dovuti servire a formare un documento falso per il Masala latitante (nell'occasione viene anche fermato Giuseppe Masala, fratello degli imputati, proprio mentre si sta recando in casa della Marelli: lo stesso esce peraltro ben presto dalla scena processuale. La circostanza è comunque significativa di un legame tra coloro che frequentano l'abitazione di Via Castelfidardo e i familiari del Masala). Nella borsa si rinviene anche un mazzo di chiavi, di cui la Marelli pensa di disfarsi affidandole, con la preghiera di farle sparire, ad un poliziotto in borghese, fintosi un "compagno". Tali chiavi risulteranno in seguito essere quelle di un abbaino sito in corso Garibaldi, acquistato il mese prima dalla Marelli e adibito a deposito di armi. Con l'arresto di Marco Barbone, si apprenderà infatti che lo Scroffernecher - uscito dal carcere dopo che il fermo non gli era stato convalidato - gli si era rivolto a nome degli altri compagni ancora detenuti, pregandolo di verificare se fosse stato individuato dalla Polizia un abbaino - pieno di armi - sito sopra il ristorante Dorje Tibetano di corso Garibaldi. Barbone e Morandini

avevano effettuato alcuni appostamenti, sinchè non avevano appreso da De Feo che la base era stata sgomberata; come ciò ^{forse} /avvenuto, l'avrebbe detto, anni dopo, Pietro Mutti.

Il collegamento tra le chiavi e l'abbaino trova conferma nell'acquisto dell'immobile, successivamente individuato, effettuato dalla Marelli all'inizio del maggio 1979: acquisto avvenuto dopo una accurata ricerca di analoghe sistemazioni, deducibile dagli appunti sempre rinvenuti in Via Castelfidardo, con l'indicazione di solai e abbaini vari in Milano, oltre ad un'elencazione di notai, evidentemente utile per la stipula del rogito.

Nel luglio 1979, viene effettuata una perquisizione nell'abitazione di Via Picozzi, dove si sorprende e si arresta il Memeo; vengono inoltre rinvenute e sequestrate molte armi, alcune provenienti dalla già citata rapina di Bergamo, ed una dettagliata elencazione delle armi "cadute" o "cedute", acquistate, ecc.

Tra la documentazione si rinviene poi una copia del volantino rivendicante l'omicidio Torregiani ed altre rivendicazioni scritte (ivi comprese quelle degli attentati contro la Fieg e l'ordine dei Giornalisti) destinate ad essere raccolte, nell'intenzione di chi scriveva, in un bollettino che periodicamente riassumesse, rivendicandole, le azioni compiute.

Venivano altresì trovati moduli in bianco di carte d'identità provenienti dalla rapina alla delegazione anagrafica del Comune di Milano di Via Gallura, nonchè

contrassegni assicurativi che, successivamente, con le dichiarazioni confessorie del Fatone, si apprenderà provenienti da una rapina, da lui compiuta insieme a Grimaldi e Memeo, all'Agenzia delle Assicurazioni Ausonia di Solofrizzo Nicola.

Sulla base degli elementi raccolti, veniva disposta, nel corso dell'istruttoria, la riunione di una serie di procedimenti.

L'arresto e le successive dichiarazioni di Walter Andreatta consentiva un ulteriore passo avanti; questi riferiva infatti dei suoi rapporti col Memeo, di una valigia di armi che costui gli aveva dato in custodia, dell'abbaino di Via Chiesa Rossa dove si trovava un enorme baule pieno di armi; riferiva altresì che, pochi giorni dopo l'omicidio Torregiani, Memeo e Grimaldi, ospiti in casa sua (l'Andreatta era figlio di un poliziotto e per tale ragione la sua abitazione era considerata un luogo sicuro) gli avevano confessato di essere gli autori del delitto, fornendogli particolari di quanto era capitato nella fase della fuga.

La prima istruttoria, conclusa con sentenza-ordinanza del 21.6.1980, nel rinviare a giudizio le persone accusate di partecipazione materiale all'omicidio Torregiani e nell'individuare gli autori di alcuni fatti minori attribuiti alla stessa organizzazione eversiva, non era stata per contro in grado di ricostruire per intero la storia dei PAC, di individuarne tutti i suoi componenti, di identificare gli autori degli altri gravissimi episodi criminosi che già risultavano, in base alla loro rivendicazione,

essere stati commessi dallo stesso gruppo; di accertare infine quali fossero i fatti di delinquenza comune (furti, rapine, ecc.) da esso commessi a scopo di autofinanziamento. Le istruttorie relative a molti degli episodi delittuosi per cui oggi si procede si concludevano, in prima battuta, con altrettante sentenze di non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato (così accadeva per esempio per gli omicidi Sabbadin e Campagna, per il ferimento Fava, per varie rapine, ecc.) .

A tutti i suddetti interrogativi dovevano, lentamente e progressivamente, dare risposta le indagini avviate da Carabinieri e Polizia in epoca successiva alla chiusura della prima istruttoria, sulla base delle dichiarazioni rese da un numero sempre crescente di imputati che, dissociandosi fattivamente dalla pratica della lotta armata, avevano confessato i delitti da loro commessi ed avevano fornito altresì indicazioni su tutti gli episodi criminosi di cui fossero a conoscenza.

Tra la fine del 1980 e il 1981, mentre era possibile ricostruire attraverso tali contributi le vicende delle organizzazioni quali le Brigate Rosse, Prima Linea, Rosso-Brigate comuniste, F.C.C. ed altri gruppi, le acquisizioni sui PAC erano tanto limitate da consentire solo la formazione di un fascicolo riguardante uno 'stralcio' a carico di Bitti, Bergamin e Lavazza (sulla base delle dichiarazioni di Martinelli, Viscardi, Pasini Gatti e Barbone) e la sua riunione al procedimento "Torregiani", in epoca anteriore all'inizio del dibattimento di primo grado. Infatti, talmente anomala si presentava la struttura dell'organizzazione e

tale il suo isolamento rispetto al resto dell'eversione di matrice autonoma, che anche i maggiori esponenti di quest'ultima ben poco erano in grado di riferire circa le attività dei P.A.C.

Grazie al contributo di Marco Barbone si iniziava a valutare il rilievo che nei PAC avevano il Bergamin - già militante in Rosso - il quale, subito dopo il delitto Torregiani, aveva chiesto a Barbone di prendere in custodia temporaneamente un quantitativo di armi, e il Lavazza, vero esperto di esplosivi. Sempre al Barbone si devono, tra l'altro, le prime e già precise indicazioni in merito ad un progetto omicidiario che i PAC avevano su un magistrato milanese.

Pasini Gatti forniva invece indicazioni sul c.d. "gruppo dei sardi", ruotante attorno al collettivo della Barona; riferiva di Fatone, di Bitti, dei fratelli Masala, delle riunioni in Via Palmieri, dove, tra l'altro, aveva visto il Mirra snumerare le armi provenienti dalla rapina di Bergamo; riferiva di un certo quantitativo di armi (compresa quella usata per l'omicidio Toregiani) cedute dai PAC ai Reparti Comunisti d'Attacco, organizzazione a cui all'epoca apparteneva, e di una rapina, in danno di un filatelico di Via Larga, ad opera di Memeo, Fontana e di una terza persona.

Agli inizi del 1982, nell'ambito delle indagini su Prima Linea, i Carabinieri di Roma arrestavano Pietro Mutti il quale, scegliendo la via della collaborazione con gli inquirenti, forniva indicazioni utili all'individuazione di basi della predetta organizzazione

e alla cattura di suoi esponenti.

Nel primo interrogatorio , Mutti, pur ricostruendo il periodo compreso tra il 1976 e il 1979 con grande ampiezza di respiro e portando a conoscenza degli inquirenti episodi delittuosi sino ad allora sconosciuti o non ancora ricollegati ai PAC, aveva cercato di non coinvolgere coloro che in quel momento, a suo giudizio ,potevano essere "salvati". Una parziale reticenza, dunque, dovuta non ad interessi personali, giacchè egli era già pienamente confesso in ordine a fatti gravissimi, e nemmeno dovuta all'ideologia definitivamente ripudiata, ma ad un senso di solidarietà verso i compagni ai quali era legato da una lunga militanza e da amicizia. Per quanto riguardava le altre organizzazioni criminose, invece, le dichiarazioni rese fin dal primo momento da Mutti non hanno subito alcun mutamento nell'ulteriore corso dell'istruttoria e del dibattimento.

Gli interrogatori resi da Mutti tra il febbraio e l'aprile 1982 consentivano tra l'altro l'individuazione di numerosi episodi di cui era sconosciuta la matrice politica (ci si riferisce soprattutto alle rapine di autofinanziamento), con la conseguente acquisizione dei relativi fascicoli, perlopiù giacenti in archivio a carico di ignoti.

Fin da allora gli inquirenti sapevano che l'attività dei PAC si era svolta quasi esclusivamente a Milano (con un'appendice a Novara) Verona, Venezia, Udine. : la massa delle risultanze processuali derivanti dalle dichiarazioni dell'imputato e dagli accertamenti ad esse conseguenti davano vita quindi ad altrettanti

procedimenti che si radicavano presso le quattro sedi citate. Dal momento che unica era la fonte di tutti questi episodi ed unitaria era l'attività del gruppo a cui andavano attribuiti, il G.I. di Milano acquisiva, per unione, gli atti dell'istruttoria condotta dall'Autorità giudiziaria veronese, mentre quelli pendenti presso i Giudici Istruttori di Venezia e di Udine venivano riuniti soltanto in seguito alla sentenza del 26.10.1982, con la quale la Corte di Cassazione, risolvendo un conflitto positivo di competenza sollevato dal G.I. di Milano, ne dichiarava la competenza anche in ordine ai procedimenti penali concernenti gli omicidi di Lino Sabbadin e di Antonio Santoro ed i reati connessi.

L'istruttoria, dopo l'avvenuta riunione dei vari processi, si avviava alla conclusione, allorchè, nell'ambito di altro procedimento penale istruito a Milano a carico dei CO.CO.RI (Comitati Comunisti combattenti) veniva emesso mandato di cattura nei confronti di Cipriano Falcone che, già arrestato il 26.6.79 in Via Castelfidardo, era stato in seguito posto in libertà a causa delle precarie condizioni fisiche in cui era venuto a trovarsi dopo un prolungato sciopero della fame.

Contrariamente a quanto era avvenuto in occasione del primo arresto, il Falcone, che già durante il primo periodo di detenzione aveva maturato un sostanziale distacco dagli ideali della lotta armata, optava per la piena collaborazione con gli inquirenti e confessava la sua partecipazione ad una serie di rapine commesse con persone gravitanti intorno a Silvana Marelli, fra cui anche la rapina in danno del Monte dei Paschi di Siena

di Viale F. Testi.

Quest'ultima circostanza, ovviamente corredata da notizie dettagliatissime che facevano ritenere veritiera la confessione, contraddiceva in modo clamoroso il fatto che della stessa rapina già il Mutti avesse parlato ammettendo la propria partecipazione, ma tacendo quella del Falcone.

Veniva così disposto in data 2.5.1983 un nuovo interrogatorio del Mutti che, di fronte alle contestazioni mossegli, non solo ammetteva di aver taciuto la partecipazione alla rapina del Falcone, ma spontaneamente aggiungeva che quest'ultimo non era stato l'unico beneficiario dei suoi silenzi. Riconosceva infatti di aver omesso di parlare di una serie di persone che riteneva non più o non tanto pericolose, quali, oltre al Falcone, Marco Masala, Sisinnio Bitti, Franco Angelo, Arrigo Cavallina, Diego Giacomini e Paola Filippi, fra le persone già in precedenza inquisite, e quali Valerio Cavalloni, Renato Terrin, Roberto Silvi, Marisa Spina ed altri ancora, fra coloro il cui nome emergeva per la prima volta in indagini per fatti di eversione.

Le nuove dichiarazioni del Mutti, rese a partire dal maggio 1983, da un lato venivano a dare importanti conferme a notizie frammentarie provenienti da persone dell'ambiente veronese che erano state arrestate l'anno precedente nella parallela inchiesta della locale Procura (Barbetta, Tirelli, Berzacola), dall'altro lato innescavano in alcuni dei nuovi arrestati ulteriori dichiarazioni (ci si riferisce in particolare a

Cavalloni Valerio che ricostruiva i primordi del gruppo), mentre altri, quali il Cavallina, si lasciavano andare a larvate ammissioni.

Le ultime conferme del già imponente quadro probatorio venivano fornite dalle dichiarazioni che prima Mirra Maurizio, poi Memeo Giuseppe decidevano di rendere, pur in chiave alquanto riduttiva, verso la fine dell'istruttoria, quando già gli atti si trovavano in deposito ex art. 369 c.p.p., nello stesso periodo in cui il Giacomini, dal canto suo, si attivava per fornire alibi, in merito ai quali si imponevano ulteriori indagini.

In data 15.6.1984, durante il deposito degli atti ex art. 372 c;p.p., veniva arrestato, vicino a Torino, Fatone Sante, unitamente ai nipoti Rita e Michele Vitrani. Gli stessi venivano sorpresi, a un posto di blocco, mentre, a bordo di un'auto rubata si avviavano verso la frontiera. Il Fatone, ferito in un conflitto a fuoco ingaggiato in quella circostanza con i CC, veniva ricoverato presso l'Ospedale di Torino. Ancora degente, dopo le prime dichiarazioni confessorie rese al P.M. di Torino, interrogato dai magistrati milanesi, sceglieva di collaborare con l'Autorità Giudiziaria.

Dalle dichiarazioni così raccolte traeva origine un procedimento di stralcio che il G.I., pressochè alla vigilia del dibattimento, inviava alla Corte d'Assise per la riunione al procedimento principale, la qual cosa avveniva all'udienza del 28.1.1986. Il 13 febbraio 1986, veniva disposta ispezione giudiziale a Sottomarina di Chioggia, località dove, secondo il Giacomini, dovevano

trovarsi sepolte numerose armi e munizioni. In effetti, in data 11.3.1985 si dava atto a verbale dell'avvenuto reperimento delle stesse.

Le successive vicende processuali che hanno caratterizzato i dibattimenti di primo e di secondo grado, nonché le motivazioni della Corte di Cassazione, che ha annullato entrambe le sentenze con rinvio a questa Corte d'Assise, sono state già esposte nel § 1.

* * *

Per quanto riguarda i fatti oggetto del presente procedimento, ci si limita in questa sede ad una sommaria indicazione degli episodi più significativi, rinviando una più analitica esposizione degli elementi di fatto all'esame delle singole fattispecie delittuose.

Del delitto di costituzione o di partecipazione alla banda armata PAC sono oggi chiamati a rispondere Anselmi, Carnelutti, Cavallina, Cavattoni, Filippi, Fiorina, Folini, Migliorati, Silvi, Veronesi (capo 1).

I primi reati, in ordine cronologico, risalgono al giugno del 1976 e riguardano alcune rapine o tentate rapine compiute da Mutti e da Silvi: quest'ultimo, unitamente a Cavalloni, già è stato giudicato per tali fatti con sentenza passata in giudicato (capi 2, 3, 4, 5, 6)

Dal giugno 1976 ai primi mesi del 1977, confluiscono nel gruppo le armi che ne avrebbero rappresentato la dotazione iniziale, ad opera di Silvi,

Carnelutti e Bergamin (capi 7, 8, 9).

Nel gennaio 1977 viene progettata la prima rapina ad un'armeria di Via Zuretti, in Milano, non portata a termine a seguito della desistenza volontaria del Cavalloni e del Carnelutti, i quali all'ultimo momento, intimoriti, tornano indietro senza fare irruzione nell'esercizio (capo 10 e capo 11 relativo al furto dell'auto necessaria per la realizzazione del delitto).

La rapina successiva viene ideata e attuata a scopo di autofinanziamento, ai danni del Supermercato PAM di Via Olona, nel gennaio 1977. Al compimento della stessa partecipano Carnelutti, Mutti, Paura, Silvi (capi. 12, 13, 14, 15).

Comincia, a questo punto a delinearsi la fisionomia del gruppo. Al primo nucleo composto da Mutti e Cavalloni, che si conobbero durante il servizio militare, si aggiunge il Silvi, che propone di fondare un giornale impegnato sul "tema del carcerario", tema particolarmente caro all'organizzazione dei PAC. Il giornale, dal titolo "Senza Galere", nasce da una serie di riunioni, tenutesi perlopiù in casa del Mutti, alle quali partecipano oltre ai suddetti, anche Carnelutti, Bergamin, Lavazza, Giacomini, Scoglio. Ad un certo punto, tuttavia, si arriva ad una diversificazione dei ruoli: il Silvi preferisce occuparsi prevalentemente del giornale, Carnelutti esce dal gruppo per entrare in altra Organizzazione; gli altri continuano nell'attività di autofinanziamento o più precipuamente terroristica, coinvolgendo a poco a poco altre persone, quali il c.d. gruppo dei sardi, costituito dai due fratelli Masala,

dal Bitti e dal Fatone. Nasce l'esigenza di una sede diversa dall'abitazione dei singoli e pertanto si occupa un locale in Via Modica.

Verso la fine del 1977, usciranno i primi numeri di "Senza galere", giornale di cui poi si interesserà prevalentemente il Cavallina - presentato al gruppo dal Bergamin -; attraverso Cavallina confluiscono nella banda Battisti (da lui conosciuto in carcere) e Migliorati (già convivente del Bergamin in un appartamento di Cinisello Balsamo).

Nel maggio 1977 viene effettuata una rapina ad una gioielleria di Padova. Imputato dei reati di cui ai capi 16, 17, 18 (rapina, porto delle armi e furto della macchina utilizzata per compiere il delitto) è oggi il solo Mutti, essendo già stato il Terrin condannato con sentenza definitiva. Segue di pochi giorni un'altra rapina, ai danni di un ottico di Viale Abruzzi, Milano (capi 19, 20, 21), cui, oltre ai predetti, partecipa anche il Franco Angelo, conosciuto dal Mutti presso l'Alfa Romeo, dove lavorava. Tutti e tre i giovani hanno ammesso i fatti loro addebitati. Un particolare che si ritrova in queste, così come in tutte le rapine compiute con l'aiuto del Terrin, è la presenza di un camice indosso all'imputato, mentre compie il delitto.

Alla fine del mese di maggio 1977, si ripresenta il problema della acquisizione di armi per la organizzazione, dato il fallimento della progettata rapina all'armeria di Via Zuretti e dato che non sono sufficienti le poche pistole conferite dal Carnelutti e dal Cavalloni. Viene progettata ed attuata dunque una

rapina ad un'armeria di Cadoneghe: due giovani, Mutti e Terrin, che hanno ammesso il fatto, entrano nel negozio, dicendo all'esercente che intendono fare una rapina e invitandolo a restare calmo. Questi però comincia a gridare ed i due rapinatori preferiscono allontanarsi, prendendo solo al volo un fucile Flobert che si trovava in vetrina. Mutti e Cavalloni asseriscono che il Bergamin è di copertura vicino al negozio, mentre Silvi si limita a prendere parte alla decisione del delitto (capi 22, 23, 24)

Il capo 25 riguarda una sola persona, già ritenuta dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello 8.6.83 uno dei principali esponenti dei PAC con un'indiscussa competenza in fatto di armi,: il Lavazza. Egli aveva maturato questa esperienza durante il servizio militare prestato in Friuli tra i Lagunari; aveva regolare licenza di caccia e porto d'armi e aveva attrezzato la propria cantina a poligono di tiro, insonorizzandone le pareti. Egli deve rispondere , secondo quanto riferito da Mutti e da Cavalloni, della fabbricazione di due silenziatori da applicarsi alle pistole in dotazione dei PAC, rinvenute poi in casa di Franco Angelo, dopo l'omicidio Torregiani.

Posto che le armi sono ancora del tutto insufficienti per le esigenze dell'organizzazione, viene decisa una rapina all'armeria di Via Varè, in Milano (capi 27, 28, 29). Secondo la costruzione accusatoria, Mutti e Lavazza entrano nell'armeria armati e a viso scoperto, Bergamin è fuori con il Silvi, alla guida dell'auto; Masala, anch'egli adibito a funzioni di copertura, si allontana da solo a piedi subito dopo. Dei

quattro fucili rapinati, due vengono subito modificati e custoditi dal Lavazza e dal Masala (uno , verrà poi affidato al Fiorina al momento dello sgombero dopo il 26.6.1979, mentre l'altro verrà utilizzato anche nell'omicidio Torregiani); per quanto concerne gli altri due, gli stessi vengono affidati al Giacomini, che ormai è in costante contatto con il gruppo, inserito nel "livello legale" della redazione di "Senza galere".

I capi 29, 30, 31 di imputazione riguardano la detenzione delle armi in casa del Lavazza, del Giacomini, del Mutti, quest'ultimo imputato anche di aver ridotto le dimensioni di uno dei fucili, per renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento.

E' dell'aprile 1978 la rapina all'Ufficio Postale di Via Abba, in Verona (capi 32, 33, 34), classica azione di autofinanziamento, che frutta, invece, poco più di 5 milioni di lire, devolute quasi interamente alla redazione di Senza galere. Questo è il primo episodio cui partecipano il Battisti (che in seguito sarà praticamente onnipresente) ed il Cavallina. Devono rispondere di tale rapina , oltre ai suddetti, anche Bergamin, Lavazza, Migliorati e Mutti.

Il 6.5.1978, e cioè circa due anni dopo il primo episodio oggi preso in esame, ha luogo il primo attentato alla persona compiuto dai PAC. Si tratta di una attuazione di quel programma di studio del problema carcerario, che nasce come esclusivamente teorico e viene poi calato nel concreto. Trattasi dell'attentato al medico del carcere di Novara, dott . Rossanigo, incolpato dai PAC di aver dato copertura ai

maltrattamenti e alle torture inflitte dal personale del carcere ai detenuti (capi 35, 36, 37 38). A questo ferimento segue, a distanza di soli due giorni, quello analogo ai danni del dott. Fava di Milano, reo - nella sua qualità di medico dirigente della sezione ticinese dell'INAM, addetto alle visite fiscali - di essersi comportato con particolare rigore, e di aver rappresentato così un intollerabile "attacco all'assenteismo operaio", ritenuto dal gruppo un mezzo "di pratica del rifiuto del lavoro e dello sfruttamento" (capi 39, 40, 41, 42). Imputati di tali attentati e della relativa rivendicazione sono oggi: Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Migliorati, Mutti, Silvi.

Il 27. 5. 1978 viene compiuta dagli stessi imputati, cui si aggiunge Masala Marco, una rapina di autofinanziamento, ai danni del supermercato Mion di Verona (capi 43, 44, 45). La rapina avviene all'ora di chiusura da parte di tre individui parzialmente travisati, armati anche questa volta di pistole e di un fucile a canne mozze, che si impossessano della somma di circa lire tre milioni, custodita nei registratori di cassa. I giovani si allontanano a bordo di una Simca guidata da un quarto complice. In sede di interrogatorio Mutti spiega il perchè della scelta quasi costante di una Simca per le rapine: la serratura di può facilmente aprire con uno 'spadino' di sua invenzione e per mettere in moto la vettura è sufficiente una normale forcina per capelli. Il ricavo della rapina serve per finanziare la latitanza del Battisti, per sostentare il Masala Sebastiano che aveva lasciato il lavoro, oltre che per le spese del gruppo, ivi compresi gli stipendi

versati mensilmente, come ammesso dal Cavallina. Una piccola parte del bottino viene custodita dal Battisti - che in questo periodo abita in un appartamento messogli a disposizione dalla Barbeta - per sovvenzionare il giornale Senza Galere.

Ai primi di giugno del 1978 viene attuato il primo omicidio, quello del Maresciallo Santoro: l'azione, per la sua gravità, segna un momento rilevante nella vita della banda armata, determinando un irreversibile salto qualitativo del suo campo operativo (capi 46, 47, 48, 49). Imputati di tale reato sono il Battisti, il Bergamin, il Cavallina, il Fiorina, il Lavazza, la Migliorati, il Mutti, la Spina. Si rinvia, per la ricostruzione dell'episodio e l'esame delle questioni di fatto inerenti alla partecipazione dei singoli imputati, alla parte motiva della sentenza.

Sempre nel mese di giugno 1978, il gruppo composto dai soli Battisti, Bergamin, Cavallina, Masala S. e Mutti, secondo la tesi accusatoria, progetta una rapina all'Ufficio postale n. 4 di Via Salgari, in Verona (capo 50 e 135, per quanto riguarda il Fatone). L'azione non è portata a compimento perchè gli imputati si svegliano in ritardo a causa di un'abbondante cena fatta la sera prima a casa del Cavallina. La presenza di Fatone e di Masala è comunque indicativa di un rinnovato legame tra il 'nucleo storico' dei PAC e il gruppetto della Barona.

I capi 51, 52, 53 riguardano la rapina con disarmo di una guardia giurata in servizio davanti all'ag. 78 della Banca Popolare di Milano, compiuta in Baranzate di

Bollate il 20.6.1978. Tale episodio venne ricordato dal Masala Sebastiano al Mutti, nel corso del processo Torregiani, con intento polemico e quasi per screditare l'attendibilità del Mutti stesso, in quanto quest'ultimo, essendosene dimenticato, aveva ommesso di riferirlo. Dello stesso devono oggi rispondere Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Migliorati, Mutti. Una settimana dopo tale rapina, Bitti, Fatone e Masala Marco compiono un attentato incendiario alla Concessionaria dell'Alfa Romeo "Scotti Motor", in ordine al quale sono tutti confessi. (capi 136 e 137). Mutti e Scoglio devono invece rispondere del fallito attentato incendiario in danno delle vetture Alfa Romeo parcheggiate all'interno del deposito di Via Grossotto in Milano, episodio che deve essere ricollegato alla lotta contro i sabati lavorativi dell'Alfa Romeo (capo 54).

Il 22.7.1978 viene compiuta un'altra rapina di autofinanziamento, avente come obiettivo il Supermercato Rossetto di Verona. Sono oggi imputati per tale fatto il Battisti, il Lavazza, la Migliorati e il Mutti (capi 55, 56, 57). Sempre a Verona, il 7.8.1978, lo stesso gruppo, cui si aggiungono Masala Marco, Cavallina e Bergamin, rapina l'Ufficio Postale, succ. n. 7. Secondo il racconto di Mutti, tre giovani parzialmente travisati e armati di pistole e fucili a canne mozze e allontanatisi poi a bordo di una Fiat 124 rubata, rapinano circa sette milioni di lire. Il Mutti spiega inoltre come egli, pur avendo partecipato con il Masala S. alla fase ideativa e programmatrice, non può prendere materialmente parte all'azione perchè all'epoca si trovava ricoverato in Ospedale insieme al Masala S., a

causa di un incidente stradale subito vicino a Latina. Proprio per questa degenza imprevista partecipò alla rapina Masala Marco, reo confesso in dibattimento.

Dopo il suddetto episodio, la attività dei PAC subisce una pausa, dovuta alle ferie, trascorse in Sardegna da quasi tutti gli appartenenti al gruppo, oltre alla Spina e al suo ragazzo Lanciotto Saltamerenda. Durante la vacanza - organizzata dai fratelli Masala e seguita da un breve soggiorno in Valdritta - si svolgono riunioni e si precisano meglio i campi di azione futura.

Il primo atto compiuto dai P.A.C dopo la pausa estiva è quello organizzato ed attuato nei confronti dell'Agente di custodia Nigro, 'punito' perchè coinvolto in un episodio di aggressione da parte di un detenuto - poi condannato per tale fatto - cui egli stesso aveva reagito. Da parte della cosiddetta stampa alternativa, il Nigro viene additato come principale artefice di un pestaggio in carcere e ciò costituisce il pretesto per il gruppo dei PAC per organizzare un attentato ad un 'nemico del proletariato detenuto'. Dell'episodio e della sua rivendicazione (oggetto dei capi 61, 62, 63 e 64), sono oggi imputati Battisti, Bergamin, Cavallina, Cavattoni, Mutti.

Due giorni prima dell'attentato suddetto, intanto, Mutti, in concorso con la Premoli, fa esplodere un ordigno esplosivo tra le sbarre metalliche della cancellata posta a recinzione della facciata principale del Commissariato di P.S. "Greco Turro" di Milano (capi 138 e 139).

Il 30 ed il 31 ottobre vengono commessi due attentati contro la categoria dei giornalisti: il primo a danno della sede provinciale ed il secondo contro la sede della FIEG. Imputati di entrambi in questo processo sono Battisti, Bergamin, Cavallina, Cavattoni, Lavazza e Mutti (capi 141, 142, 143, 144, 145, 146).

Battisti, Bergamin, Cavallina, Filippi, Giacomini, Lavazza, Masala M. e Mutti devono poi rispondere di una rapina compiuta per autofinanziamento, che frutta circa 8 milioni, presso la filiale della Banca Popolare di Valdagno, in Castelgomberto. (capi 65, 66, 67, 68). Secondo le dichiarazioni di Mutti, la rapina in questione avrebbe dovuto svolgersi in contemporanea con un'altra azione contro la Banca Cattolica del Veneto, sita nella stessa città. Ma all'ultimo momento, per un imprevisto spostamento della guardia giurata di tale Banca, la rapina era andata a monte. I particolari di tali azioni verranno ampiamente descritti nella parte motiva della sentenza.

Successiva di soli due giorni è un'altra rapina di autofinanziamento, commessa il 13.11.1979 da Fatone, Grimaldi e Memeo, ai danni dell'Agenzia di Corso Lodi delle Assicurazioni Generali, in Milano (capi 147, 148, 149). Gran parte della merce (contrassegni assicurativi, timbri, ecc). viene poi rinvenuta al momento dell'arresto del Memeo in Via Picozzi.

Il 19.11.78 si verifica il primo attentato, diretto ad attuare la lotta al cosiddetto "patto sociale". Tale episodio si presenta come antefatto rispetto ai

successivi omicidi Torregiani - Sabbadin. I PAC apprendono dai giornali del 16 novembre che il titolare del negozio DESPAR di Milano aveva bloccato e consegnato alla polizia una ragazza, la quale insieme ad altri due giovani aveva tentato una rapina in un negozio adiacente al supermercato. La decisione di punire quel cittadino viene immediatamente presa da Mutti, Fatone, Premoli, Masala S. e Battisti, in quanto, evidentemente, il problema teorico era già stato dibattuto e mancava solo l'occasione per attuarlo. Viene dunque collocato avanti alla saracinesca del negozio un ordigno esplosivo, che scoppia verso le ore 24, danneggiando la saracinesca stessa, parte della merce e alcune vetture parcheggiate nelle vicinanze (capo 69). Analogo attentato viene compiuto in Veneto ai primi di dicembre contro il furgone di un cittadino, 'reo' di aver testimoniato, nell'estate precedente, contro alcuni imputati accusati dell'incendio doloso di pulmann parcheggiati a Verona. Il legame tra questo fatto e l'incendio del furgone viene rivelato da Mutti e confermato da Tirelli, Barbetta e Cavallina (capi 70 e 71). Sorgono tuttavia dei contrasti in ordine alla rivendicazione dell'attentato: il Tirelli inizia ad allontanarsi dal gruppo ed anche Cavallina e Bergamin protestano per la sigla PAC apposta sui volantini.

Il 14.12.78, viene attuata a Vicenza una rapina di autofinanziamento, contro un negozio di abbigliamento (capi 72, 73, 74). In relazione a tale episodio devono oggi rispondere Battisti, Bergamin, Cavallina, Filippi, Giacomini, Lavazza e Mutti.

Il giorno successivo si verifica un'altra rapina,

questa volta contro l'appuntato di P.S. Di Pasquale Antonio, in forza alla POLFER di Verona P.ta Vescovo. Secondo Mutti, anche questa azione, così come quella contro la Banca di Castelgomberto, rientra nella predisposizione dei mezzi necessari per l'effettuazione di una più grossa azione programmata: il sequestro della signora Boggiani - moglie del direttore della Banca di Valsesia e la rapina della Banca stessa. Occorrono cioè armi e divise da poliziotto, al fine di potersi introdurre senza destare sospetti nell'abitazione del Direttore della Banca. L'azione non porta tuttavia frutti, al di fuori della pistola d'ordinanza, della divisa del Di Pasquale e di una divisa e tessera di polizia trovate in un armadio, in quanto nell'Ufficio Polfer non sono custodite armi.

Il 21 e il 22 dicembre 78 sono i giorni prescelti per l'ultimo atto preparatorio della rapina in Valsesia (capi 78 - 83) . Il mattino del 21, Il guardiano del garage sito in Milano, Via Budua, viene bloccato da un giovane armato di pistola, che lo costringe ad aprire la porta del garage stesso, dentro il quale poi lo lega e lo imbavaglia, aiutato da un complice sopraggiunto. Assieme ad altri due complici, essi rubano quattro macchine parcheggiate. Il giorno successivo, alle ore 16 circa, due giovani si fanno aprire il portone dell'immobile ove abita il direttore della locale filiale della Banca Popolare di Novara e dove ha sede la filiale stessa. Essi dicono al citofono il nome di un noto negozio della zona e dichiarano di dover consegnare un pacco alla signora Baggiani, moglie del direttore. Costei apre la porta: i due cercano di entrare a forza in casa e di tapparle la bocca, ma invano, perchè la

donna riesce ad urlare. Urla anche la madre che si trova lì casualmente ed abbaia il cane. Fallisce dunque lo scopo di sequestrare la donna per costringere il marito ad aprire loro il caveau ed a consegnare la rilevante somma che, secondo le informazioni avute, avrebbe dovuto esservi conservata. I giovani fuggono per le scale, perdendo nella fretta anche la chiave della vettura che avrebbe dovuto servire per la ritirata. Giunti in strada, costringono un automobilista di passaggio a consegnare loro la sua Renault 5 e si allontanano

L'organizzazione ha l'evidente necessità di mantenere efficienti le armi e allenati coloro che le devono usare. Per questo, alcuni membri della stessa, tra cui Battisti, Bergamin, Lavazza, Masala S. e Mutti si recano con una certa frequenza a sparare nei boschi nei pressi di Cerro Maggiore. La circostanza è raccontata da Mutti e punti di riscontro si trovano anche nella sentenza Torregiani (capo 84): della stessa sono chiamati a rispondere Battisti, Bergamin e Lavazza.

Il 6. 1. 1979 viene realizzata una rapina all'Ufficio Postale, succ. n. 4 di Verona (cspi 85, 86, 87). Trattasi della stessa azione rimasta al solo stadio di progetto nel giugno 1978 (capo 50) per il prolungarsi del sonno mattutino dei partecipi. Essa viene attuata da quattro giovani armati e a viso scoperto, uno dei quali rimane all'esterno per tenere a bada i passanti: essi costringono il direttore ad aprire la cassaforte e si impossessano di 7.761.715 lire. Masala Marco, che della stessa è imputato assieme a Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza e Mutti, ha ricordato all'odierno

dibattimento il singolare episodio dell'augurio di 'Buona Befana' espresso , all'atto di allontanarsi dall'Ufficio Postale, nei confronti dei presenti.

Nella notte del 12.1.1979 viene perpetrato un attentato esplosivo in danno del Padiglione destinato ai detenuti ricoverati presso l'Ospedale L.Sacco di Milano. Mutti è il primo a riferire di questo fatto, che inquadra nel più ampio tema del "carcerario", dibattuto dai PAC. Non si vuole infatti che anche in Ospedale i detenuti siano rinchiusi in celle (capi 88, 89, 90). Assai discussa è , come si vedrà, la partecipazione all'episodio del Cavallina, che nega di aver collaborato all'azione. Assieme a lui sono oggi imputati Battisti, Bergamin, Lavazza e Mutti.

Il 22 e il 24 gennaio 1979 vengono attuate dai PAC due rapine: la prima , all'autorimessa Del Sole di Milano , chiaramente diretta ad assicurarsi la disponibilità di autovetture con le quali realizzare la progettata rapina in danno dell'armeria "Tuttosport" di Bergamo (capi 91, 92, 93, 94, 95). Imputati sono Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Masala , Mutti. La proposta di effettuare tali azioni criminose parte da Memeo e Grimaldi i quali, tramite Masala S. inducono i PAC a compierla, battendo sul tempo l'organizzazione Prima Linea, che la stava progettando. La perfezione con cui venne eseguita la rapina all'armeria e il gran numero di armi asportate (46 armi corte, 15 armi lunghe e circa 7.000 cartucce) , ne fanno , come ha riferito Memeo, il "fiore all'occhiello" dell'organizzazione. Tale azione è sintomatica dell'avvenuto consolidamento tra il "gruppo della Barona" ed i "PAC", già deciso nel

corso di una riunione tenutasi nella Villa di Desenzano della *Premoli*. Le armi provenienti da tale rapina sono poi conservate nello scantinato di Via Palmieri, che è nella disponibilità del Mirra.

Nel continuo susseguirsi di riunioni, conversazioni, ~~tato~~ letture sul tema del "patto sociale", ~~... maturano sale~~ nell'ambito dei PAC due gravissime azioni delittuose: ~~ni.~~ quelle relative agli omicidi Torregiani e Sabbadin (capi 96, 97, 98, 99, 100, 101). Si rinvia per una accurata descrizione dei fatti storici e delle riunioni preparatorie che li hanno preceduti alla parte motiva della presente sentenza, oltre che, ovviamente, alle sentenze di primo e di secondo grado intervenute nel primo processo relativo all'omicidio dell'orefice Torregiani. Basta qui ricordare che l'elemento che accomuna le due vittime e che ha indotto i PAC ad una contemporaneità degli assassini, va ricercato nel comportamento che le stesse avevano tenuto in precedenza. Torregiani, il 23.1.79 aveva reagito estraendo la pistola e bloccando con la mano l'arma di un rapinatore, entrato assieme ai complici all'interno della pizzeria milanese Transatlantico, ove il Torregiani stesso si trovava con amici. Nel corso della sparatoria che ne era seguita, un commensale e uno dei rapinatori erano morti. Sabbadin si era reso invece responsabile della morte di un rapinatore, quando il 16 dicembre 78, nel corso di una rapina di cui era rimasto vittima all'interno del suo esercizio, aveva fatto uso di un'arma, della quale era legittimamente in possesso, uccidendo uno dei rapinatori. In entrambi i casi, come viene spiegato nelle rivendicazioni successive, i commercianti sono stati colpiti perchè avevano difeso il

proprio patrimonio a prezzo della vita di un proletario.

I capi 102 e 103 riguardano la detenzione e la cessione di armi da parte di Bergamin e di Mutti, rispettivamente a Marco Barbone e a Franco Angelo. Morelli è invece imputato di favoreggiamento (capo 104) per avere aiutato Masala S., ricercato in relazione all'omicidio Torregiani, ad eludere le investigazioni, fornendogli ospitalità per una quindicina di giorni nella abitazione di Padova di cui aveva la disponibilità.

Si verifica a questo punto un periodo di stasi nell'attività dei PAC, strettamente dipendente anche dai grossi problemi che erano venuti a crearsi nel gruppo a seguito delle indagini giudiziarie per l'omicidio dell'orefice. Masala S., Mutti e Premoli si rifugiano a Bologna. Fatone e altri si nascondono altrove. I pochi che restano a Milano tentano di riorganizzarsi. Rientra dunque in quest'ottica la rapina del 21.3.1979 compiuta presso la delegazione anagrafica di Via Gallura del Comune di Milano da Memeo, Battisti e Lavazza (capi 105 e 106), che frutta 87 moduli in bianco di carte d'identità, alcuni timbri ed altro materiale utile per l'organizzazione. Nove giorni dopo, gli stessi, cui si aggiunge il Bergamin, effettuano una rapina allo sportello della Banca Popolare di Milano, aperto presso la Züst Ambrosetti (capi 107, 108, 109,).

Il 19. 4.1979 si verifica un altro gravissimo episodio, sempre in attuazione di quel programma avente come obiettivo il "carcerario", che costituisce da tempo l'oggetto principale dell'attività dei PAC. Si

tratta dell'assassinio dell'agente della Digos Andrea Campagna, apparso in televisione mentre esercita la sua funzione di autista nel corso del trasporto in carcere di alcune delle persone arrestate a seguito dell'assassinio di Torregiani. Campagna vive nel quartiere della Barona e con molta probabilità conosce almeno di vista i componenti del "collettivo della barona", tra i quali Fatone, Bitti e i Masala. Dell'omicidio (capi 110, 111, 112, 113, 114) sono chiamati a rispondere in questo processo Battisti, Bergamin e Lavazza.

Il capo 115 riguarda la detenzione di armi ed esplosivo in casa di Veronesi, nel maggio 1979, dopo l'omicidio del Campagna. Sono imputati Battisti, Folini e Veronesi (capo 115). La circostanza viene riferita dal Mutti, che constata la presenza delle armi suddette quando viene accompagnato dal Battisti in casa del Veronesi. Il materiale viene poi trasferito in Corso Garibaldi. Altre armi saranno custodite, nei primi sei mesi del 1979, nell'abbaino di Via Chiesa Rossa (capo 116) dal Fontana, in concorso con il Mirra, il Memeo ed altri.

Il 18.5.1979 viene compiuta in Milano una rapina presso l'agenzia del Monte dei Paschi di Siena di Viale Fulvio Testi (capi 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124). L'azione segna la ricostituzione del gruppo, che, come si è detto, aveva subito un certo sbandamento dopo il delitto Torregiani. Ne devono rispondere oggi Battisti, Bergamin, Lavazza e Mutti (quest'ultimo solo relativamente ai capi 120/124, non avendo egli partecipato al furto delle vetture necessarie per

l'attuazione del delitto). Le indagini di polizia indicano nel numero di cinque coloro i quali avevano materialmente eseguito la rapina, in quanto, oltre ai sopra menzionati, una quinta persona era rimasta all'esterno con il compito di tenere a bada i presenti e di impedire che chiamassero la polizia. Mutti, nelle prime dichiarazioni su tale episodio, inserisce il Falcone al posto di Battisti. Falcone, nel marzo 1983, pur confermando la ricostruzione dell'episodio effettuata dal coimputato e pur ammettendo di aver avuto da costui la quota spettantegli dopo la spartizione del bottino, esclude invece la partecipazione materiale del Battisti. La circostanza è stata oggetto di discussione, sotto il profilo della inattendibilità del principale collaboratore di giustizia di questo processo. In realtà, come si accennerà in seguito, Mutti ha poi fornito una adeguata giustificazione del suo comportamento: di aver cioè modificato i ruoli dei complici al solo scopo umanitario di non accusare il Falcone, reduce da uno sciopero della fame che lo aveva portato in fin di vita.

Sempre da Falcone si è poi venuti a conoscenza del fatto che, fin dalla riunione di Desenzano, e cioè ancor prima degli omicidi Sabbadin - Torregiani, era stato progettato un attentato nei confronti dell'allora Sost. Proc. Rep. di Milano De Liguori (capi 125 - 126). I PAC avevano appunto temporeggiato nell'attuare la già progettata rapina di Viale Fulvio Testi, non volendo rischiare di compromettere la più importante azione contro il magistrato, in vista della quale, sin dal 6 maggio, era stata rubata la Alfetta poi impiegata per la rapina al Monte dei Paschi (capo 124). Del progettato

attentato sono imputati Battisti, Bergamin, Cavallina, Folini e Lavazza. Lo stesso non viene poi portato a termine, secondo quanto riferito da Barbone, perchè proprio quella mattina uno degli esecutori è fermato dalla polizia, in quanto un agente si insospettisce, avendolo visto con una parrucca.

Battisti, Bergamin e Lavazza sono altresì imputati di detenzione di esplosivo, armi e munizioni nella casa di Via Garibaldi, nei mesi di maggio e giugno 1979 (capo 127). Si tratta di un appartamento regolarmente acquistato dalla Marelli e delle cui chiavi la stessa tenta di disfarsi subito dopo l'arresto. Mutti ha riconosciuto di essere stato lui, unitamente a Masala S. alla Premoli e al Fiorina (che mette a disposizione il suo furgone) a svuotare questa base dalle armi, dalle munizioni e dall'esplosivo che vi era contenuto (capo 128). Parte dell'arsenale verrà consegnato a Prima Linea dallo stesso Fiorina, quando entrerà a far parte di quella organizzazione; parte verrà dallo stesso sotterrato nel biellese. Fontana, dal canto suo, è imputato di aver ceduto armi - alcune delle quali provenienti dalla rapina all'armeria Tuttosport di Bergamo - al Pasini Gatti verso i primi di luglio 1979 (capo 129).

Il 21.6.1979 (capo 162) viene acquistato in Roma un appartamento in Via Capocci ed intestato a Felice Brunetta, mediante induzione in errore del notaio rogante. Imputati di questo reato sono lo stesso Brunetta, che fornisce all'organizzazione il proprio passaporto, e Mutti, in concorso con la Premoli e Masala S.

Fontana è chiamato a rispondere della rapina di autofinanziamento compiuta il 5.7.79, in concorso con Memeo e Terrin, ai danni di un negozio di filatelia (capo 130). Due settimane dopo, a Cepagatti, Fatone, Masala S., Mutti e Premoli, in vacanza vicino a Pescara, attuano una rapina di autofinanziamento presso una Cassa di Risparmio (capi 163, 164, 165). Sempre per autofinanziare la propria latitanza, Fatone, Masala, Mutti e Premoli effettuano una rapina nei confronti della Ditta DAEM s.a. s. di Bologna. Trattasi della azienda in cui lavora come impiegata tale Daniela Dani, che aveva ospitato Mutti a Bologna e che era stata inconsapevole informatrice delle notizie utili per la commissione del delitto (capi 166, 167, 168, 169).

Nell'autunno 1979, in Emilia, si verifica una cessione di armi da parte di Mutti (unitamente a Premoli e Masala S.) alla Filippi, che a sua volta è imputata di averle ricevute e detenute (capi 132 e 133). Una diretta conferma di tale scambio vi è stata nel corso del dibattimento di primo grado, poi annullato, quando Giacomini ebbe a rivelare il nascondiglio di un considerevole gruppo di armi e munizioni, poi rinvenute a Sottomarina di Chioggia. Tra le stesse, vennero ritrovati anche i mitra Kalasnicov oggetto delle presenti imputazioni. L'Anselmi, a sua volta, deve oggi rispondere del fatto di aver ricevuto in restituzione da Pasini Gatti le armi dei PAC, già date a lui in deposito nell'estate 1979. Il presente fatto è avvenuto nei primi mesi del 1980 (capo 134).

Gli ultimi (in ordine di tempo) episodi delittuosi, oggetto del presente processo, riguardano la

resistenza armata compiuta dal Fatone, al momento del suo arresto, mentre con una vettura rubata, e in compagnia dei nipoti Michele e Rita Vitrani, si sta dirigendo in Francia per espatriare, dotato di documenti falsi (capi 170, 171, 172, 173). Nel corso della sparatoria, Fatone viene gravemente ferito. Trasportato all'Ospedale, dichiara di voler collaborare ed inizia la sua confessione. Nei confronti dei nipoti viene subito attuato uno stralcio, onde gli stessi non sono oggi imputati in questo procedimento.

3.- IL VALORE PROBATORIO DELLE CHIAMATE IN CORREITA'

Così come avviene di regola in tutti i procedimenti penali, che traggono origine dalle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, la difesa degli imputati ha posto lungamente l'accento sulla impossibilità di fondare la responsabilità penale dei coimputati sulle dichiarazioni accusatorie di Mutti, Fatone, Barbetta, Tirelli e degli altri "pentiti", in quanto inattendibili, interessate, inesatte.

E' noto come la dottrina e la giurisprudenza abbiano prospettato nel corso degli anni passati soluzioni differenti, spesso condizionate dalle diverse forme che il fenomeno della chiamata in correità andava via via assumendo.

Soffermandoci solo sulla giurisprudenza più recente (un interessantissimo e completo esame dell'elaborazione giurisprudenziale su questo tema è contenuto nella sentenza della Corte d'Assise di Milano, 8.2.1988, imp. Epaminonda e altri, cui si fa rinvio), si evidenzia come debba considerarsi ampiamente superato l'orientamento c. d. rigoristico espresso dalla prima sezione della Corte di Cassazione (Cass. 3.6.1986, imp. Greco), che ha negato efficacia di prova delle chiamate in correità, riconducendo le stesse alla categoria delle mere notitiae criminis. Cosicché, le stesse finirebbero per assurgere al rango di prova solo se corroborate da riscontri oggettivi tali da integrare essi stessi

autonomi e distinti elementi di prova.

E' indubbio che la chiamata in correità - la quale concettualmente appartiene alla classe delle 'prove rappresentative' - non può godere dell'efficacia probatoria propria della testimonianza, in quanto lo vietano testualmente gli artt. 348, III comma e 465, II comma c.p.p.. Tuttavia, numerosi argomenti di ordine positivo inducono a ritenere che il legislatore abbia senz'altro voluto riconoscere a tale istituto una qualche efficacia di prova.

Gli artt. 348 bis e 450 bis c.p.p. prevedono l'interrogatorio dell'imputato dello stesso reato o di reati connessi, contro il quale si proceda separatamente. Se il giudice può interrogare il coimputato - con strumenti coercitivi ignoti all'interrogatorio dell'imputato - (e ciò anche nella fase del dibattimento in cui è chiusa la ricerca della nuova prova) non può certamente affermarsi che l'interrogatorio dello stesso valga solo come ricerca di altre prove. Deve necessariamente ritenersi invece che tale atto costituisca di per se stesso una fonte di prova.

L'art. 102, II comma, riguardante i casi di riapertura dell'istruzione, annovera tra le "nuove prove" anche le "nuove dichiarazioni di persone che hanno commesso il reato" e, sulla base di tali dichiarazioni, testualmente qualificate come prove, l'art. 404 c.p.p. consente che il prosciolto riacquisti la veste di imputato e che il giudice istruttore possa emettere mandato di cattura e ordinare il rinvio a

giudizio. Nella disciplina dell'istituto della riapertura dell'istruzione è quindi evidente che le chiamate in correità vengono dal codice espressamente assunte nel novero delle prove.

E, ancora, l'art. 554, III comma, riguardante la revisione, individua tra le nuove prove idonee a giustificare il ricorso straordinario anche la chiamata in correità. Nè può dimenticarsi che il capoverso dell'art. 465, nel vietare che i chiamanti in correità vengano sentiti come testimoni in dibattimento, non proibisce che delle dichiarazioni dagli stessi eventualmente rese precedentemente possa essere data lettura.

L'orientamento della Cassazione sopra richiamato può considerarsi ormai ampiamente superato dalle numerose decisioni che sottolineano come la chiamata di correo costituisca un mezzo di prova alla pari di qualsiasi altro elemento di fatto legittimamente introdotto nel processo: ovviamente, data la natura maggiormente sospetta di tale istituto, la libera valutazione da parte del giudice di merito trova un limite nella rigorosa verifica della sua attendibilità attraverso la correlazione logica con gli altri elementi processuali (Cass. sez. II, 24.9.1986, n. 3769; Cass. 14.2.1986, ^{sez VI} imp. De Rosa, in Cass. pen. 1988, m. 453, ^{pag 493})

Recentemente, le sezioni unite della Cassazione (18.2.1988, in Cass. PEN. 1988. pag. 1342, m. 1185) hanno affermato che, "al di là della distinzione di dubbio valore pratico tra indizio e prova", non esiste nel sistema giuridico italiano "una scala privilegiata

di valori probatori", nè alcun principio che autorizzi la formulazione di una presunzione di inattendibilità e di sospetto nei confronti di determinate categorie di soggetti in quanto tali. Vigè invece il principio secondo cui "alla più ampia libertà di valutazione riconosciuta dall'ordinamento al giudice di merito corrisponde soltanto l'obbligo di una motivazione puntuale ed esauriente. E ciò, in tema di chiamata di correo, comporta la necessità di un controllo tanto più scrupoloso, quanto meno tranquillante e sicuro appaia il contenuto delle dichiarazioni accusatorie sotto il profilo della loro attendibilità, nel rispetto, appunto, sia del principio del libero convincimento del giudice, che di quell'ineludibile obbligo di motivazione, costituente il punto di riferimento rispetto al quale va esercitato il sindacato di legittimità".

Questa Corte, pur aderendo nella sostanza al suddetto orientamento, ritiene che l'ordinamento abbia posto un limite alla valutazione della chiamata in correità, consistente nella impossibilità di enunciare l'esistenza del fatto riferito dal dichiarante per la sola ragione che lo stesso lo ha riferito, così come può invece avvenire per il teste, qualora non sussistano ragioni per negargli credibilità .

L'art. 348, II comma, c.p.p. stabilisce che ogni persona ha capacità di testimoniare, salvo al giudice di valutarne la credibilità. Ciò significa che il giudice, qualora abbia valutato positivamente la credibilità del testimone, può affermare l'esistenza di un fatto-reato per la sola ragione che il testimone glielo ha riferito. La capacità di testimoniare significa quindi che il

giudice può (non vi è obbligato, perchè non vige un regime di prova legale) credere alla sola parola del teste - e su di essa fondare la propria decisione - quando non vi sono elementi che la invalidano.

Non può invece dirsi altrettanto con riferimento alla dichiarazione del coimputato, per espresso divieto del comma successivo dell'art. 348. Nessun senso avrebbe infatti escludere la possibilità di sentire come teste un coimputato, se non sotto il profilo di garantirgli la possibilità di essere reticente, senza per questo commettere il reato di cui all'art. 372 c.p.. Le false dichiarazioni accusatorie nei confronti di se stesso, di coimputati o di altre persone - se pur non idonee ad integrare la fattispecie della falsa testimonianza - lo porterebbero comunque ad una incriminazione per autocalunnia o per calunnia.

Mentre per la testimonianza vi è una presunzione di attendibilità e spetta al giudice dimostrare l'inattendibilità della stessa, qualora la ritenga non veritiera, per la chiamata in correità opera il principio inverso.

Perchè il giudice - nell'esercizio del suo libero convincimento - possa affermare l'esistenza del fatto riferito dal chiamante è necessario che la rappresentazione di esso sia integrata da elementi che la confortano, anche se di per se soli, non sarebbero idonei a dimostrare il fatto stesso: elementi che la richiamata sentenza delle sezioni unite ha individuato da un lato nella spontaneità, attendibilità, disinteresse del chiamante in correità (sotto il profilo

dell'assenza di motivi per calunniare), dall'altro lato nella fermezza, costanza, specificità, coerenza logica (necessità logica che lega il fatto riferito alla effettiva percezione di esso da parte del dichiarante), e nella integrazione con riscontri esterni, tra i quali anche la cosiddetta convergenza del molteplice, vale a dire la chiamata di correo incrociata. Quest'ultima può assumere valore di prova decisiva a carico dell'imputato, ancorchè non corroborata da altri elementi probatori, purchè sia autonoma rispetto alle altre (assenza di collusioni o di reciproci condizionamenti), concordante con esse, intrinsecamente attendibile e attentamente vagliata alla luce dei criteri sopra delineati (in tal senso si è espressa di recente la Cassazione con sentenza 5.7.1988, n. 5185, Pres. Meo, Est. Palmisano, Imp. Belfiore ed altri).

Vi è chi nega la possibilità di utilizzare il criterio della attendibilità intrinseca per valutare la chiamata in correità del coimputato.

A parere di questa Corte, invece, tale disamina è opportuna e doverosa da parte del giudice, che deve formarsi il proprio libero convincimento in ordine alle prove raccolte, e conduce altresì ad una verifica della c.d. prova logica.

Riteniamo dunque che anche per il coimputato, così come per il testimone, sia doveroso compiere una valutazione di credibilità, benchè tale valutazione, di per sè sola non sia sufficiente a fondare la responsabilità penale, così come avviene per il testimone. Detta valutazione - come ha affermato la

Cassazione (Cass. 5.7.88 cit.) - oltre ad essere desunta dalla personalità dell'accusatore, nonché dal fatto che costui sia in condizione di conoscere la verità per aver concorso nel reato o per aver assistito al suo compimento, o, ancora, per esserne stato

notiziato, deve essere operata prendendo in esame tutte le risultanze probatorie rilevanti ai fini di un giudizio sulla sua serietà, congruità logica e rispondenza agli altri elementi già raccolti.

In coerenza con quanto sopra esposto, tutte le volte in cui, in relazione a singoli capi di imputazione, la chiamata in correità non sia apparsa suffragata da alcun supporto probatorio di natura diversa o proveniente da altra fonte, si è ritenuto di non potersi giungere alla affermazione della responsabilità penale.

A.- VALUTAZIONE DI ATTENDIBILITA' DELLA CHIAMATA IN CORREITA'

1.- La spontaneità.

La giurisprudenza, come si è detto, ha elaborato alcuni criteri per la valutazione dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Primo fra tutti quello della spontaneità.

L'attendibilità della chiamata è cioè tanto maggiore quanto meno essa sia provocata da altre risultanze già

in possesso del magistrato. Spontaneità dunque come espressione di una sincera scelta di collaborazione.

Nel nostro processo, le dichiarazioni rese da Mutti e dagli altri collaboratori riguardano non solo episodi la cui matrice politica era già nota all'Autorità giudiziaria, ma anche fatti delittuosi in relazione ai quali il procedimento era stato archiviato per esserne ignoti gli autori. La spontaneità della affermazione della propria responsabilità in relazione a tali fatti non può essere quindi disgiunta dalla spontaneità della chiamata in correatà di altri complici, specialmente quando quest'ultima non sminuisce in alcun modo il ruolo assunto dal dichiarante nella commissione del delitto.

2.- Il disinteresse. (Le ipotesi di calunnia o di errore).

La spontaneità di una confessione viene messa in dubbio dall'interesse che il dichiarante può avere nell'effettuazione della stessa, alla luce dei benefici introdotti dalla legislazione premiale.

Non deve dimenticarsi tuttavia che ben poche azioni umane, globalmente considerate, possono dirsi disinteressate e cioè compiute senza che l'agente si prefigga uno scopo da raggiungere.

Certamente non è possibile identificare nel teste una persona sempre disinteressata rispetto ai fatti narrati e nel chiamante, invece, una persona portatrice di un

interesse personale alla falsa rappresentazione dei fatti. Basti pensare alla testimonianza della parte offesa o dei prossimi congiunti che non si siano avvalsi della facoltà di astensione, i quali sono certamente interessati in via diretta ad una determinata ricostruzione del fatto, magari non del tutto veritiera. Nè può ritenersi che la maggiore attendibilità discenda dall'esistenza di un giuramento, posto che anche delle testimonianze rese senza giuramento (come ad esempio quelle prestate dai minori o in fase istruttoria, hanno lo stesso valore probatorio di quelle effettuate con il vincolo del giuramento (Cass. 6.12.1974, in Giust. pen. 1975, III, 621, 493). In entrambi i casi è sempre il giudice che deve valutare motivatamente le deposizioni assunte sotto il profilo della loro credibilità.

E, ancora, non può farsi discendere la maggiore credibilità del teste dal fatto che solo nei suoi confronti l'ordinamento abbia predisposto degli strumenti sanzionatori per le eventuali falsità: anche il chiamante, infatti, qualora riferisca il falso accusando ingiustamente se stesso o altri soggetti, può essere incriminato per calunnia e, addirittura, la sentenza nei suoi confronti, già passata in giudicato, può subire una vera e propria revisione in malam partem, come eccezionalmente previsto dall'art. 10 della legge n. 304/82.

Non ci si può nascondere che la scelta dei singoli collaboratori di giustizia - così come quella dei c.d. dissociati - può talora essere motivata dal desiderio di usufruire dei benefici previsti dalla legislazione premiale (come del resto era intento del legislatore

che avvenisse). Ma ciò non esclude che il contenuto della dichiarazione possa ugualmente ^{anche} rispondente a verità.

Il collaboratore di giustizia nei reati di origine eversiva, infatti, non ha un interesse personale da difendere analogo a quello del testimone - parte offesa. Ed anzi, in tanto può sperare in una pena mite rispetto ai crimini di cui si autoaccusa, in quanto la sua dichiarazione sia assolutamente veritiera. Un'accusa infondata, un coinvolgimento di innocenti metterebbe il "pentito" nella impossibilità di fruire di quella riduzione di pena, che pure ha avuto il suo peso nella determinazione a collaborare. Egli rischierebbe addirittura di perdere, con il processo di revisione, i benefici già acquisiti.

L'interesse dei collaboratori è dunque, come è stato definito da numerose sentenze, un "interesse di veridicità", che lungi dal minare l'attendibilità del dichiarante, rafforza l'efficacia probatoria della chiamata in correità.

A ciò si aggiunga una considerazione espressa nella sentenza di secondo grado annullata: lo scopo cui tendeva la maggioranza dei giovani oggi inquisiti trascendeva gli interessi personali egoistici dei singoli militanti. La finalità dell'associazione non era quella di raggiungere determinati vantaggi, perlopiù di contenuto economico, bensì coinvolgeva l'intera società. La lotta alle istituzioni era una lotta contro lo Stato attuale, per creare uno Stato migliore. L'ideologia del gruppo trascendeva il tornaconto individuale. E quando

l'ideologia stessa si è rivelata errata, quando i singoli militanti hanno toccato con mano il fallimento della lotta armata e della logica del terrore instauratasi, allora per alcuni di essi si è verificato un mutamento interiore, che ha condotto inevitabilmente all'esigenza catartica di una dissociazione o addirittura di una collaborazione fattiva con le istituzioni.

Si è obiettato, da parte dei difensori di alcuni imputati, che i collaboratori potrebbero essere stati mossi dal desiderio di punire alcuno dei compagni o dal desiderio di proteggerne qualcun altro.

Le risultanze processuali non consentono in alcun modo di giungere alla conclusione che Mutti, Fatone e gli altri collaboratori abbiano mosso accuse nei confronti di coimputati, perchè desiderosi di vendicarsi degli stessi. Si è fatto cenno, dalla difesa della Migliorati, al fatto che Mutti l'avrebbe coinvolta quasi per punirla di aver interrotto la relazione con lui. Tale affermazione è del tutto gratuita: anzitutto perchè nella banda armata in esame le relazioni affettive tra l'uno e l'altro membro si intrecciavano e si scioglievano con relativa facilità, stante anche la giovane età dei membri del gruppo. Inoltre, la Migliorati ha intrattenuto una relazione con il Mutti dopo essere stata la fidanzata del Bergamin e prima di incontrare il Molina, suo attuale marito. D'altro canto il Mutti, poco dopo la rottura con la Migliorati, ha iniziato una relazione con la Premoli, di natura sicuramente profonda e coinvolgente, come da quest'ultima affermato. Non emergendo alcun elemento che

denunci la sussistenza di una rottura traumatica del rapporto fra i due (la Migliorati , nella sua lettera alla Corte non ne fa cenno e Mutti, dal canto suo, nega comunque tale circostanza) non può adombrarsi la sussistenza di propositi vendicativi, che altrimenti avrebbero dovuto manifestarsi anche nei confronti della Premoli.

Piuttosto deve ricordarsi che i rapporti interpersonali passati di comune militanza ed amicizia, lungi dall'essere fonte di accuse infondate e di calunnie, sono stati causa di reticenze e di tentativi più o meno efficaci di protezione degli amici, per lo meno fino a quando ciò è stato possibile senza tradire la propria maturata dissociazione. Si pensi al Mutti che, per proteggere il Falcone gravemente ammalato e sofferente per la carcerazione subita, ha omesso di indicarlo come protagonista di determinate azioni delittuose. Così facendo, si è trovato costretto a invertire i ruoli di altri complici già identificati, indicando come concorrente materiale chi ,in realtà, aveva solo partecipato alla decisione dell'azione. La consapevole reticenza , tuttavia non è mai travalicata nella calunnia, posto che, in ogni caso, le suddette persone dovevano rispondere a pieno titolo del reato per il quale erano state accusate.

Che interesse avrebbe avuto il MUTTI, principale autore di chiamate in correità di questo processo e personaggio di grossissimo rilievo nell'ambito dell'organizzazione, delle cui azioni si assume tutte le responsabilità, ad accusare innocenti, per coprire la responsabilità di altre persone? Che interesse avrebbe

avuto il Mutti a rischiare di essere smentito dai riscontri oggettivi e da altre eventuali chiamate in correità, con la conseguenza di non poter godere di alcun beneficio premiale e di venire condannato alla massima pena per i delitti commessi e confessati?

Nessun interesse diverso da quello di dire la verità poteva avere il Mutti, così come gli altri collaboratori di questo processo. Può semmai esservi stato qualche errore o qualche inesattezza nel racconto dei singoli episodi, determinato dal grande numero e dalla sostanziale identità degli stessi, nonchè dal trascorrere del tempo.

Non va dimenticato, tuttavia, che la presenza di taluni errori della memoria, lungi dallo squalificare nella sua interezza la deposizione, è indice di una sostanziale sincerità della stessa. A tutti, ad esempio, può capitare di dimenticare chi sia stato presente ad una delle innumerevoli riunioni cui si è partecipato anni e anni addietro; così come è del tutto umano sovrapporre dei ricordi o accentuare alcuni particolari, dimenticandone altri.

Certamente l'esposizione operata dal Mutti contiene qualche inesattezza. Pretendere che nella narrazione di centinaia di fatti e di circostanze si abbia un racconto completamente privo di errori e contraddizioni equivarrebbe a pretendere che il chiamante fosse fornito di capacità sovraumane. E' pacifico infatti che, quanto più la confessione e la chiamata in correità sono ricche di particolari, tanto più alto è il rischio che possano essere smentite e, quindi al contrario, tanto più

veritiere esse sono.

Si tratterà dunque, caso per caso, laddove le circostanze dedotte non trovino riscontro in altre chiamate in correità o in riscontri obiettivi, di verificare l'attendibilità di quanto dichiarato sulla base di regole di logica e di esperienza: ad esempio, escluse le ipotesi di pazzia o di mala fede del dichiarante, sarà più difficile che il ricordo dello stesso sia inficiato da errore, quando questi sia stato direttamente coinvolto, per un adeguato lasso di tempo, nel fatto e con le persone oggetto del racconto; quando il racconto sia dettagliato e contenga particolari, che facilitino la memorizzazione del fatto; o, ancora, quando il nome o la circostanza sia stato reiterato in più occasioni e con riguardo a situazioni differenti, ecc.

Certamente, alla luce di quanto sopra esposto, il singolo errore in ordine ad un particolare del racconto non sarà in grado di compromettere l'intera validità probatoria dell'interrogatorio.

Caso per caso, come la Corte ha cercato di fare, potrà valutarsi la possibile ricorrenza di inesattezze, alla luce dei criteri sopra indicati. E qualora non si sarà raggiunta la certezza di una totale attendibilità sul punto della chiamata in correità, vuoi perchè non suffragata da altri riscontri, vuoi perchè troppo generica o de relato, non potrà che giungersi ad una assoluzione del chiamato in ordine a quello specifico delitto. Così, ad esempio, è avvenuto in relazione alla posizione di Cavallina, chiamato in correità da

Mutti per il concorso morale in alcune rapine.

Al di là dell'ipotesi di incolpevole errore o di inesattezza nel racconto, deve comunque concludersi nel senso che l'aspettativa dell'imputato di ottenere vantaggi derivanti dall'applicazione di leggi premiali - aspettativa sicuramente presente nell'interrogato che sceglie la linea della collaborazione con quello Stato che prima sentiva nemico e ora sente quasi alleato - non è affatto incompatibile con la scelta della dissociazione o della collaborazione. La legge, come ha affermato la Cassazione (Sez. II, 2.5.1985, Maffei) non può esigere il pentimento, ma solo una utile collaborazione e un concreto contributo alle indagini.

3.- Costanza e reiterazione della chiamata in correità

La reiterata conferma della narrazione di determinate circostanze, benchè non costituisca un indizio sicuro della loro rispondenza al vero, elimina comunque il sospetto di un indebito influsso dei singoli inquirenti sul contenuto delle dichiarazioni. Ciò è tanto più vero quando la conferma delle dichiarazioni avviene nella fase dibattimentale, in contraddittorio con tutte le parti.

Nessuno dei chiamanti in correità di questo processo ha avuto, nel corso dello stesso, alcun ripensamento. Tutt'al più vi è stata qualche rettifica di eventuali

errori intervenuti in precedenti interrogatori.

Un discorso particolare riguarda il Mutti, che come già si è detto ha avuto nei primi interrogatori qualche reticenza, dovuta al desiderio di "salvare" qualche amico. (cfr. infra pag. 152). Va detto tuttavia che tale è irreversibile è stata fin dall'inizio la sua decisione di abbandonare la lotta armata e di collaborare con la giustizia.

4.- Specificazione e articolazione del racconto

Secondo la giurisprudenza, quanto più circostanziata risulta la descrizione di un fatto, tanto minori sono i rischi che la descrizione stessa sia fantasiosa o fondata su ricordi confusi. Pur non potendosi escludere in linea teorica la possibilità che un soggetto elabori menzogne circostanziate, tale evenienza appare assai remota quando il dichiarante riferisce i fatti nel corso di diversi interrogatori, resi anche a distanza di molto tempo l'uno dall'altro e davanti a magistrati differenti, che gli pongono numerose domande al fine di saggiarne l'attendibilità. Inoltre, una narrazione particolareggiata offre continue occasioni per effettuare riscontri e comparazioni, rendendo assai più difficile per il dichiarante menzognero di falsificare la realtà senza essere immediatamente smentito.

Il requisito in esame è presente nelle dichiarazioni rese dai c.d. pentiti di questo processo. Sia Mutti che Fatone hanno arricchito i loro resoconti di numerosi

particolari, ripetuti ogni volta e coincidenti fra loro. Nè può pensarsi che la ripetizione, da parte di un collaboratore di giustizia, sentito successivamente al primo, di particolari dallo stesso riferiti, denoti un 'appiattimento' della versione del secondo sulle comode dichiarazioni del primo. Non risulta infatti che vi sia stato alcun collegamento, contatto o punto d'incontro tra Mutti e Fatone, prima che quest'ultimo avesse deciso di collaborare con la giustizia (diversa è tra l'altro l'autorità che interroga Fatone rispetto a quella che sente Mutti).

Deve quindi concludersi che la narrazione particolareggiata di entrambi proviene da una fonte di conoscenza personale o de relato, assolutamente indipendente ed autonoma : entrambi sono a conoscenza dei fatti riferiti perchè li hanno vissuti in prima persona, o perchè li hanno direttamente appresi dai compagni.

5.- Contenuto di autoaccusa

L'efficacia probatoria intrinseca di una chiamata in correità è certamente maggiore quando l'imputato si autoaccusa degli stessi reati in relazione ai quali denuncia i complici, anche laddove l'autorità, prima della confessione, non era in possesso di alcun elemento per riferire un determinato fatto alla responsabilità del dichiarante. Nessun interesse, se non quello della veridicità del proprio racconto, può avere infatti il

collaboratore che confessa delitti gravissimi fornendo egli stesso elementi di riscontro a suo carico.

6.- Coerenza logica

Tanto più verosimile è un racconto, quanto meno contraddittorio è l'inserimento del singolo episodio riferito nel contesto complessivo della narrazione. Mutti, Fatone, Barbetta, Tirelli e gli altri collaboratori hanno saputo fornire di ogni singolo episodio raccontato una spiegazione, indicandone la causale, le finalità, il "modus operandi", le persone coinvolte nella fase della deliberazione e dell'esecuzione. La loro narrazione si caratterizza quindi per l'assenza di profili di inverosimiglianza e di contraddittorietà intrinseca, anche alla luce delle più comuni regole di esperienza e di logica.

B.- I RISCONTRI OBIETTIVI

Per riscontri esterni dovranno intendersi non solo tutte le conferme delle descrizioni di modalità esecutive dei singoli reati, provenienti da rapporti, sequestri, perquisizioni, riconoscimenti, dichiarazioni di testimoni, perizie, ma anche le ulteriori conformi descrizioni dei fatti provenienti da altri autori, spesso dissociatisi in un momento

successivo rispetto all'originaria chiamata.

Come già si è detto, per riscontro esterno non si intende necessariamente la prova diretta della responsabilità dell'imputato, perchè ciò equivarrebbe a negare a priori qualsiasi valore probatorio intrinseco della chiamata in correità. Deve intendersi, invece, una serie di circostanze che, provate, confermano anche in via indiretta l'attendibilità del racconto. Si pensi, ad esempio, quando Mutti spontaneamente riferisce come compiuta dall'organizzazione una certa rapina, il cui procedimento penale era stato archiviato perchè commesso da "ignoti" ; una volta recuperato il fascicolo processuale, emerge che dal rapporto di P.G. o dalle prime sommarie informazioni testimoniali, la ricostruzione del fatto, il numero degli autori, le modalità della loro condotta coincidono col racconto dell'imputato.. Le risultanze obiettive, pur non essendo di per se sole sufficienti per affermare la riferibilità del delitto all'organizzazione PAC o ai singoli imputati - la qual cosa sarà possibile solo alla luce della chiamata in correità - escludono l'eventualità di una menzognera rappresentazione della realtà .

Nel caso di pluralità di chiamate in correità autonome e concordanti, provenienti da soggetti diversi, può ritenersi sussistente un rapporto di reciproca conferma. Infatti, come è stato rilevato dalla giurisprudenza (Corte d'Assise Milano, sent. Epaminonda cit.) se una determinata circostanza è riferita da due o più persone in termini concordanti, possono prospettarsi solo due ipotesi: o tali persone

riferiscono la verità o tali persone si sono accordate per riferire un fatto non vero. Praticamente inesistente è la possibilità di una convergenza causale di dichiarazioni mendaci, e ciò tanto più quanto maggiore è il numero delle chiamate concordanti ed il grado di analiticità delle stesse. Spetterà dunque al giudice valutare se sussistano elementi tali da far ritenere fondata l'ipotesi di un accordo fra i dichiaranti. Nel caso si possa escludere tale evenienza, sarà possibile utilizzare la concordanza delle dichiarazioni come uno degli strumenti fondamentali per la ricostruzione del quadro probatorio.

Nella storia di questo processo, i riscontri obiettivi sono molteplici e concordanti. Pare più opportuno, in considerazione del gran numero di episodi oggetto della presente sentenza, di riservare l'analisi dei singoli riscontri alla trattazione dei vari capi di imputazione. Basta qui ricordare che i riscontri stessi sono perlopiù costituiti dai risultati delle prime indagini di P.G. , dai verbali di perquisizione e sequestro, dalle prime dichiarazioni testimoniali assunte, dalle denunce delle parti lese. Conferme e riscontri di particolare importanza sono poi contenuti negli atti del processo relativo all'omicidio Torregiani, ormai definito con la sentenza della Corte di Cassazione 20.12.1984. Il valore di giudicato conferisce maggior autorevolezza alle sentenze di primo e di secondo grado, che indubbiamente, nella precisa ed analitica ricostruzione dei fatti operata, attestano l'attendibilità delle dichiarazioni rese, sia pur con diversa ampiezza, da Mutti, Cavallani, Barbetta, Tirelli, Falcone, Berzacola.

Tuttavia ciò che più di ogni altro induce questa Corte a ritenere complessivamente attendibili le dichiarazioni dei principali collaboratori di giustizia di questo processo è il fatto che gli stessi chiamati in correità, dopo aver assunto nel corso del processo Torregiani o nel giudizio di primo grado, poi annullato,, posizioni di irriducibile ed assoluta negazione o di provocatoria svalutazione del contenuto delle altrui denunce, si sono a poco a poco dissociati ed hanno ammesso la responsabilità di quegli stessi gravissimi fatti, prima strenuamente negati.

Si pensi , ad esempio , al comportamento di Giacomini, che dopo aver indotto numerosi testimoni a dire il falso per supportare l'alibi da lui dedotto ha , nel corso del dibattimento avanti a questa Corte d'Assise, confessato di aver ucciso lui stesso il macellaio Sabbadin, fornendo così una conferma della veridicità di quanto asserito sin dall'inizio da Mutti.

Si pensi a Cavallina, altro fondamentale protagonista di questo processo , certamente a conoscenza di tutti i principali fatti che hanno riguardato la banda armata dei PAC, che nel dibattimento di appello poi annullato (trascrizione verbali, pag. 52), ha testualmente dichiarato: "Non intendo contestare la sostanziale veridicità del racconto" di Mutti.

Si pensi ancora a Masala Sebastiano che ha ammesso di aver assunto in precedenza un comportamento difensivo, volto più che a negare le proprie responsabilità, ad inventare particolari aventi l'unico scopo di screditare la attendibilità del principale accusatore, Pietro Mutti

(vedi episodio del "mancino" alto m. 1, 90, riferito con riguardo all'omicidio Torregiani).

Altri riscontri obiettivi sono poi forniti dagli interrogatori ex artt. 348 bis e 450 bis c.p.p. resi da Barbone, Ferrandi, Pasini Gatti, Berzacola, Galati ed altri, acquisiti a questo processo.

In ordine alle chiamate in correità de relato, utilizzate ai fini della ricostruzione di taluni gravi episodi (si pensi ad esempio all'omicidio Campagna) , si ricorda che, per quanto la loro attendibilità debba essere valutata con assai maggior rigore rispetto alle chiamate effettuate da chi ha direttamente vissuto i fatti che racconta, esse costituiscono comunque un importante indizio che, opportunamente coordinato con gli altri elementi processuali, ben può assurgere a fonte di convincimento per il giudice. In relazione alle stesse , assumerà certamente rilevanza la valutazione delle circostanze anche temporali nelle quali il dichiarante afferma di avere appreso la notizia, nonchè il tipo di rapporti esistenti tra le persone implicate nel racconto . Dovrà inoltre essere presa in esame ed esclusa l'ipotesi della millanteria del chiamato , qualora vi sia motivo di ritenere che si sia vantato infondatamente di aver commesso un determinato reato.

C.- LA VALUTAZIONE DELLA PERSONALITA' DEI PRINCIPALI COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

L'esame della personalità dei collaboratori di giustizia viene effettuato in questa sede ai soli fini della valutazione della prova, riservando al prosieguo ogni considerazione in relazione alla pena da irrogare o alla ricorrenza di diminuenti specifiche.

MUTTI.

Mutti viene arrestato dopo che è passata in giudicato nei suoi confronti la sentenza di primo grado della Corte d'Assise di Milano (27.5.1981), che lo ha assolto per insufficienza di prove dall'omicidio Torregiani.

Le sue prime dichiarazioni, che risalgono al 25.1.1982 e cioè al giorno successivo al suo arresto, vengono rese al P.M. di Roma e riguardano la formazione Prima linea, di cui il Mutti è entrato a far parte dopo lo scioglimento dei PAC.

Va ricordato anzitutto che le suddette dichiarazioni, se possono essere state reticenti all'inizio, per coprire qualche compagno, non sono mai state però caluniose. Non hanno cioè mai identificato come partecipe di un reato qualcuno che allo stesso era stato estraneo ("Con le mie dichiarazioni fino ad ora rese concernenti i PAC - afferma Mutti davanti al G.I. il 2.5.1983 - non ho mai accusato persona che non fosse coinvolta in fatti specifici, limitandomi a lasciar fuori e a minimizzare le responsabilità di alcuni, tutte le volte in cui ero a conoscenza del fatto che costoro o erano usciti completamente dalla lotta armata o erano già stati catturati e li ritenevo, vuoi per le loro condizioni di

salute, vuoi per il loro complessivo atteggiamento, non più in grado di nuocere"(fg.2)).

E' vero che , con riferimento all'episodio già ricordato della rapina di Viale Fulvio Testi , Mutti - per salvare Falcone - ebbe a indicare quale componente del nucleo operativo il Battisti , che aveva partecipato invece solo alla fase preparatoria (curando la disponibilità di due vetture rubate e facendo un sopralluogo) e a quella successiva (ricevendo da Mutti la parte pattuita del bottino). Tuttavia va ricordato che se le chiamate in correità effettuate dal Mutti contengono qualche dato diverso rispetto all'effettivo accadimento dei fatti e all'effettiva partecipazione dei singoli compagni alle imprese confessate, questo elemento di differenza costituisce sempre e solo un minus rispetto alla realtà e risponde all'esigenza di limitare la responsabilità di qualcuno e mai alla volontà di accusare innocenti. Le risultanze processuali inducono inoltre ^{le ritenere} che le successive chiamate in correità del Mutti rispondano a verità e non siano "aggiustamenti calunniosi"; lo dimostrano ^{ad esempio} le confessioni di Cavallina e di Masala (vedi, ad esempio, riguardo a quest'ultimo, l'ammissione di responsabilità per la rapina al Supermercato Mion di Verona, in relazione alla quale Mutti aveva inizialmente taciuto la partecipazione del Masala).

Le dichiarazioni di Mutti possono essere suddivise in tre gruppi:

- quelle rese fino al 3 giugno 1982, e cioè fino a quando era applicabile solo la legge n. 15/80;

- quelle rese dopo la entrata in vigore della legge n. 304/82;

- quelle rese quando il termine previsto dalla citata L. n. 304, per la manifestazione del comportamento di cui all'art. 1, era ormai trascorso.

Come già si è detto, nel corso del primo interrogatorio al P.M. di Roma, Mutti parla soprattutto di Prima Linea, degli immobili in cui possono essere rintracciati alcuni personaggi più o meno di spicco nell'area eversiva, fornendo in particolare indicazioni su Veronesi, Battisti, Premoli, Bergamin. Ammette di aver partecipato con due persone estranee al presente processo e con Bergamin e Lavazza all'evasione di Battisti da Frosinone (tace della Barbetta). A proposito delle forniture di armi ai PAC riferisce che la Marelli fece da tramite per far conoscere al Battisti il Folini; dichiara di aver conosciuto quest'ultimo - e lo definisce un personaggio misterioso, che trafficava in armi, e non era in grado di venderle ad un prezzo inferiore rispetto a quello praticato dal mercato clandestino. Parla ancora del Bergamin come presente a questi incontri per l'acquisto di armi e della Marelli e del Veronesi come custodi delle stesse. Parla altresì di tale Franco (detto Brak) come di uno che aveva disponibilità di armi e gestiva un'edicola di giornali nel biellese (si tratta del Fiorina). Il 20.1.1982 infine, Mutti fa al P.M. una prima grossa ammissione: dichiara che quando era nei PAC partecipò indirettamente all'omicidio del Maresciallo Santoro di Udine, provvedendo ad alcuni rilevamenti di strade, una settimana prima del fatto. Indica come autori del

delitto Battisti, Migliorati, Masala S. e Bergamin. Parla di una tenda a Grado come base di partenza e di ritrovo dopo l'azione. Dichiarò altresì che partecipò al ferimento di un agente di custodia a Verona, con Battisti e Bergamin (tace della Barbetta e del Tirelli).

Nell'interrogatorio reso al G.I. di Milano il 5.2.1982, Mutti parla degli inizi dei PAC, del giornale di argomento carcerario, delle prime riunioni aventi per oggetto il giornale stesso tenute con il Silvi, il Bergamin, il Lavazza, il Giacomini, il Carnelutti, qualche volta lo Scoglio, racconta altresì delle riunioni più ristrette avvenute tra lui, il Lavazza, il Bergamin e il Carnelutti aventi come argomento la partecipazione alla lotta armata, e data entrambe queste riunioni nel 1977/78; parla dei rapporti interpersonali tra le suddette persone, delle loro diverse provenienze politiche, dell'arrivo nel gruppo nel 1978 di nuovi personaggi: Cavallina, Migliorati, Masala S., Battisti.

Il discorso prosegue negli interrogatori successivi: vengono narrati singoli episodi, singole imprese di autofinanziamento ed episodi aventi finalità eversiva.

Il 6.2.82, nell'interrogatorio reso al P.M. di Milano, le dichiarazioni del Mutti non riguardano i PAC, se non per quanto concerne il periodo di rifugio dei singoli membri dell'organizzazione subito dopo il delitto Torregiani: ^{egli} riferisce della rapina di Viale Fulvio Testi, tacendo il nome di Falcone. Anche nei giorni seguenti, l'imputato ripete il nome di Folini; dichiara che la Marelli lo presentò al Battisti.

Racconta degli attentati Fava e Rossanigo, dell'omicidio Santoro; indica Battisti e Bergamin come ideatori e Cavallina come fonte di riferimento, ma asserisce di non sapere se quest'ultimo fosse consapevole o meno del progetto omicidiario. Nel nucleo operativo inserisce se stesso, la Migliorati, il Battisti, il Lavazza; espone alcuni particolari relativi alla tenda di Grado, ^{Battisti} descrive le parrucche e la pistola datagli dal Fiorina, tace della Spina e, a proposito del Masala S., ^{dichiararima} che il suo compito era solo quello di telefonare ad un quotidiano per la rivendicazione. Riferisce di quasi tutti i reati contenuti nei capi di imputazione e, in particolare, dell'attentato a Nigro, indicando se stesso, Battisti e Bergamin come autori. Tace ancora di Tirelli e della Barbetta.

Il 16.2.1982 parla al G.I. di Milano dello Scroffernecher, da lui conosciuto nel 1978, quando andava a trovare il Giacomini in compagnia del Bergamin. Interrogato lo stesso giorno dal P.M. di Udine, conferma quanto già detto .

Il 16.4.1982, al G.I. di Milano riferisce ancora dell'attentato a Nigro: precisa che Bergamin partecipò solo alla decisione e fu sostituito da lui nella fase operativa. Per la prima volta indica Tirelli, descrivendo nei particolari la sua figura, la sua condotta nella fase operativa, lo choc subito immediatamente dopo il fatto, tanto che dovette colpirlo leggermente con la pistola perchè dopo il ferimento guidava troppo forte. Precisa di non aver parlato prima del Tirelli, sia perchè frastornato dai continui interrogatori, sia perchè voleva "coprirlo", in quanto

era l'unica azione da lui compiuta per la lotta armata, in seguito abbandonata. Viene informato dal G.I. delle dichiarazioni rese dalla Barbetta e ancora cerca di coprirla, asserendo che non la riteneva politicamente impegnata, bensì coinvolta solo perchè legata sentimentalmente al Battisti.

Si chiude così la prima fase degli interrogatori del Mutti.

Con l'entrata in vigore della legge n. 304 , Mutti rende, in tempo utile per poter approfittare dei relativi benefici, un solo interrogatorio , quello al G.I. di Milano del 15.6.1982. In esso Mutti si limita a confermare quanto già detto sugli attentati Fava, Rossanigo e Santoro, confermando ancora il ruolo di estraneo del Cavallina' in relazione a quest'ultimo episodio. Ammette di aver conosciuto la Cavattoni, di cui la Barbetta aveva parlato il 2.4.82, ma la definisce semplicemente come la ragazza del Cavallina.

Nel marzo e nell'aprile 1983 , viene interrogato Falcone che decide di collaborare e, tra l'altro , ammette la sua partecipazione alla rapina di Viale Fulvio Testi, in relazione alla quale Mutti aveva taciuto il suo nome.

Il 2.5.1983, quando ormai i termini indicati dalla legge n. 304/82 per l'applicazione dei benefici sono ampiamente scaduti, Mutti decide di rettificare le precedenti dichiarazioni e di non ostacolare più in alcun modo il corso della giustizia. Comincia così il lungo e definitivo interrogatorio avanti al G.I. (fald.

20, cart. 3, vol. 5) . Interrogatorio il cui contenuto sarà poi confermato nei giudizi di primo e secondo grado, in seguito annullati, e nel presente dibattimento.

E' il Mutti stesso a spiegare il perchè delle sue iniziali reticenze, con le motivazioni già più volte sopra riportate.

Premessi sinteticamente i dati riguardanti la cronologia degli interrogatori di questo imputato, occorre sottolineare, per un giudizio complessivo in ordine alla sua attendibilità, le seguenti considerazioni.

Anzitutto che è il Mutti a confessare un crimine gravissimo, quale l'omicidio premeditato del Maresciallo Santoro, assumendosi fin dall'inizio la veste di socio fondatore ed organizzatore dei PAC. E ciò egli ha fatto quando non era stato ancora riferito il suo nome da alcun altro collaboratore di giustizia e nessuna prova era emersa contro di lui. Esisteva solo un rapporto della DIGOS di Milano, in data 4.10.1979 ed un analogo dei C.C. di Udine del 1980, in cui si faceva riferimento a lui come partecipe dell'omicidio. In entrambi, peraltro, si sottolineava che l'informazione proveniva da fonte confidenziale. Non è probabile quindi che il Mutti ne fosse a conoscenza e comunque la notizia di per se sola non costituiva una prova contro di lui. Se Mutti avesse voluto tacere, avrebbe evitato, almeno in quella fase, di esporsi ad un processo per un reato gravissimo come quello di omicidio premeditato. Tale confessione è dunque sicuramente indicativa di una

volontà dissociativa.

In secondo luogo, non è emerso che alcuna delle persone da lui chiamate in correità sia risultata estranea al fatto per il quale era stata accusata: addirittura, ad eccezione dei latitanti e del Fiorina, gli imputati hanno finito, dopo la dissociazione, per ammettere tutte quelle responsabilità che avevano prima negato (da ultimo, come si è riferito, Giacomini ammette l'omicidio Sabbadin).

Infine, con riferimento all'episodio "rettificato" da Falcone della rapina di Viale Fulvio Testi, Mutti ha avuto la coerenza e l'onestà di ammettere la volontarietà della propria reticenza, rischiando così di perdere i benefici già acquisiti in base alla legge n. 15/80. Avrebbe invece potuto riferire la diversa versione ad una dimenticanza o ad un banale errore di memoria, legato al fatto che il Falcone aveva rivestito una figura di scarso rilievo nei PAC. Tale versione sarebbe stata certamente più scusabile, data l'enorme mole delle dichiarazioni rese dal Mutti, corredate da numerosissimi particolari.

Nessun interesse premiale aveva il Mutti a rendere le dichiarazioni nel maggio 1983, posto che i termini per approfittare delle ulteriori diminuzioni di pena previste dalla legge del 1982 era già scaduto da più di tre mesi. Se le ha rese è certamente per un sincero interesse di veridicità ed un'esigenza di chiarezza.

I riscontri obiettivi delle chiamate in correità del Mutti sono numerosi: le convergenti dichiarazioni di

Cavalloni, Tirelli, Barbeta, Fatone e altri imputati di reati connessi; le ammissioni di responsabilità fatte da numerosi coimputati; le risultanze dei procedimenti a carico di ignoti relativi ai singoli episodi delittuosi; le dichiarazioni dei testimoni oculari; le perizie balistiche e medico-legali, i documenti sequestrati, ecc.

Nè può essere messa in dubbio la lucidità manifestata dal Mutti nella sua narrazione, la sua intelligenza, la sua figura di primo piano all'interno dell'organizzazione, che gli consentiva di essere a conoscenza diretta di tutte le azioni da questa compiute.

Tutto concorre a far ritenere attendibile la versione dei fatti fornita dal Mutti, sostanzialmente confermata dallo stesso Cavallina in dibattimento. Solo qualora, per la genericità del racconto, per l'assenza di elementi sufficienti a riportare alla memoria determinati particolari di fatto, per l'identità di situazioni venutesi a verificare, manchi la certezza dell'assenza di errori nel riferire la partecipazione di taluno ad una riunione organizzativa o alla fase esecutiva di un delitto, questa Corte, come si è detto, è giunta a pronunciare una assoluzione del chiamato in correità per insufficienza di prove o per non aver commesso il fatto.

FATONE

Fatone viene arrestato mentre, assieme ai nipoti, cerca di espatriare. Nel corso del conflitto a fuoco avvenuto in occasione del suo arresto, l'imputato viene gravemente ferito e quindi subito trasportato all'Ospedale Molinette di Torino.

Il 28.6.1984 inizia l'interrogatorio, che proseguirà anche il giorno successivo. Egli verrà poi nuovamente interrogato in istruttoria il 29.11, il 5.12, il 7.12, il 10.12, l'11.12, il 12.12, il 20.12.1984 e renderà dichiarazioni confessorie anche in fase dibattimentale.

Con grande lucidità e dovizia di particolari l'imputato dimostra la volontà di dissociarsi attivamente dalla lotta armata e di collaborare con gli inquirenti nella ricostruzione degli avvenimenti di cui è stato protagonista. Egli parte dalla descrizione storica della realtà milanese negli anni settanta; del collettivo della Barona di cui faceva parte; dell'ingresso in esso, nella primavera del 1977, del cosiddetto Gruppo dei Sardi, rappresentato dai due fratelli Masala e dal Bitti; della occupazione da parte del collettivo di un edificio di Via Modica (la circostanza assumerà rilievo a proposito dell'omicidio Campagna); dell'inizio della discussione a carattere politico tra il gruppo dei sardi e il nucleo storico dei PAC, che Fatone identifica in Mutti, Battisti, Lavazza, Bergamin, Cavallina. Vengono ricordate, con narrazione particolareggiata, le prime azioni che, a partire dalla primavera del 1978, vedono agire queste tre diverse componenti in un rapporto di piena collaborazione; Memeo e Grimaldi vengono identificati come coppia già nota

nell'area eversiva, legata al coordinamento zona Sud e particolarmente interessata al tema del "carcerario" (tema che, come già si è detto, era uno dei più dibattuti all'interno dei PAC). Fatone ricorda numerose riunioni, cui partecipano anche Memeo e Grimaldi. Racconta poi come si giunge all'elaborazione della teoria sul c.d. "patto sociale". L'imputato descrive anche numerose rapine di autofinanziamento cui aveva preso parte e, in particolare, quella all'armeria Tuttosport di Bergamo, in relazione alla quale identifica i partecipanti ed i rispettivi ruoli; spiega ogni particolare dell'omicidio Torregiani, per il quale era già stato ritenuto responsabile come esecutore materiale dalla citata sentenza della Corte d'Assise di Milano in data 8.6.1983. Riferisce della contemporaneità e dell'affinità ideologica tra tale omicidio e quello del Sabbadin, nonché della decisione di agire sul fronte veneto, contestualmente all'azione ^{sul} fronte milanese. Parla di Battisti, di Diego e Paola, esecutori dell'omicidio del macellaio e narra le ulteriori azioni compiute dai PAC dopo il 17.2.1979. Racconta infine dei rapporti con Prima linea e della consegna della armi dei PAC alla Filippi nell'autunno 1979.

Tutta la narrazione è frutto di conoscenza diretta dell'imputato, che ha vissuto quei fatti in prima persona. Non mancano tuttavia chiamate in correità de relato, laddove Fatone è venuto a conoscenza di alcuni delitti per essergli stati raccontati dai protagonisti. Anche tali dichiarazioni, per le caratteristiche di attendibilità intrinseca sopra esaminate e per i riscontri oggettivi che emergono dagli atti, appaiono

del tutto affidabili.

Così come per Mutti, anche la narrazione di Fatone appare logica e conseguente. La stessa ben si attaglia al ruolo dall'imputato svolto durante la lotta armata e non subisce mai ritrattazioni. Trova puntale conferma nelle dichiarazioni di Mutti e di altri collaboratori minori, con i quali certamente il Fatone non ha avuto contatto, almeno nella prima fase degli interrogatori, nè può aver concordato una linea calunniatoria. A meno che non si voglia ipotizzare un rapporto di mediazione dell'autorità giudiziaria (del quale non vi è alcuna prova, anche in considerazione del gran numero di magistrati che hanno raccolto le varie dichiarazioni confessorie), deve ritenersi che la coincidenza di particolari provenienti da fonti diverse costituisca una riprova della effettiva rispondenza a verità di quanto narrato. Non va dimenticato inoltre che alcuni dei chiamati in correità, quali Bitti e Masala Marco, hanno successivamente ammesso quasi tutte le responsabilità in ordine ai fatti raccontati da Fatone.

TIRELLI E BARBETTA

Un breve cenno deve essere fatto alla attendibilità di **TIRELLI** e **BARBETTA**, i quali, pur non figurando più come imputati in questo processo, sono stati sentiti nel presente dibattimento ai sensi dell'art. 450 bis. c.p.p. ed hanno fornito numerosi dati di riscontro alle dichiarazioni di Mutti e di Fatone.

Entrambi provengono dai movimenti studenteschi sorti a Verona negli anni del 1968 ed hanno avuto una conoscenza personale con il Cavallina, da loro indicato come uno dei principali esponenti del gruppo che prenderà il nome di PAC. Sia Tirelli che Barbetta si dissociano dalla lotta armata in seguito ad una profonda crisi personale. Le loro dichiarazioni rese al P.M. di Verona sono inizialmente molto riduttive e si arricchiscono poi di particolari tra di loro concordanti, man mano che, sia per maturazione personale, sia per precise contestazioni da parte dell'autorità giudiziaria, la volontà di dissociazione diventa più chiara e coerente.

La Barbetta inizia a parlare ammettendo di aver favorito l'evasione di Battisti dal Carcere di Frosinone e spiegando il suo comportamento, con l'amicizia che la legava a costui,

Il 17.2.82, interrogata dal P.M. veronese, fa per la prima volta il nome dei PAC, come sigla di un gruppo in cui inserisce Bergamin, Battisti, Mutti, Lavazza, Cavallina. Parla anche della Migliorati e di altra gente di Malcesine, amica sua e del Cavallina.

Il 30. 4. 1982 la Barbetta parla dei Masala e di una vacanza fatta con loro in Sardegna a Dorgali, unitamente a Cavallina, Cavattoni, Lavazza, Bergamin, Sonia Migliorati (sorella dell'odierna imputata), Battisti, Lanciotto Saltamerenda e la sua ragazza di nome Marisa (la Spina). Racconta che fu in quella occasione che il Battisti le spiegò che loro erano i PAC. Fornisce poi numerosi particolari in ordine al ferimento dell'agente

Nigro, attribuendo ruoli precisi a Tirelli, Bergamin, Cavattoni, Cavallina, Battisti e Mutti. Parla in questa sede anche di Diego Giacomini e della sua frequentazione dello stesso gruppo, come amico del Cavallina. Ammette un certo collegamento tra l'attentato del furgone del Venturi e un analogo e quasi contemporaneo attentato avvenuto a Milano (quello al Despar). Il 5.5.1982 fornisce ulteriori spiegazioni sull'attività svolta da lei e dalla Cavattoni in Tribunale per identificare l'agente Nigro e racconta di aver saputo da Battisti della sua partecipazione all'omicidio Santoro, molto tempo dopo il fatto. Al G.I. di Milano, nel maggio 1983, riferisce di aver conosciuto il Giacomini nel 1977/78 a Verona, a casa del Cavallina, e che con lui vi era anche la sua ragazza di nome Filippi.

Alla stessa stregua degli altri collaboratori di giustizia, anche la Barbetta non ritratta mai le dichiarazioni in precedenza rese. E' invece comprensibile come essa abbia cercato di coprire inizialmente se stessa e i suoi amici, nel tentativo di proteggere chi le era stato molto caro. La sua reticenza non può peraltro essere confusa con un atteggiamento di cosciente falsità. tanto più che le dichiarazioni della Barbetta sono state confermate da Tirelli, da Mutti e, in buona sostanza dal Cavallina e dalla stessa Cavattoni. Quest'ultima, pur avendo cercato nel precedente dibattimento di secondo grado e nel presente giudizio di attribuire uno scopo assai riduttivo alla sua presenza in Tribunale a Verona, a fianco della Barbetta, mentre si celebrava il processo a carico degli aggressori del Nigro, ha ammesso peraltro la circostanza e la sua stessa partecipazione alla fase

della raccolta di dati per la schedatura dell'agente.

Non vi è dunque alcun elemento che possa indurre questa Corte a ritenere inattendibile la Barbetta e prive di efficacia probatoria le sue chiamate in correità. Nè gli imputati, che pure hanno genericamente contestato l'affidabilità delle sue dichiarazioni, hanno corroborato con elementi specifici le loro asserzioni.

Ad analoghe conclusioni può giungersi per il Tirelli.

Questi ha reso le prime dichiarazioni al P.M. di Verona nel febbraio 1982 e successivamente nell'aprile 1982 al P.M. di Bologna. La sua dissociazione dalla lotta armata ha inizio poco dopo l'attentato all'agente Nigro, nell'ottobre 1978. Lo stesso Tirelli attribuisce la fermezza della Barbetta al fascino su quest'ultima esercitato da Battisti e dichiara che l'unico che mostrò invece comprensione per il suo stato d'animo fu il Cavallina, che pure lo aveva convinto a parteciparvi.

Nei successivi interrogatori, il Tirelli amplia sempre più le chiamate in correità, rispondendo ad un interiore bisogno di chiarimento e di veridicità. Buona parte di quanto da lui dichiarato è supportato da riscontri obiettivi o dalle concordanti dichiarazioni della Barbetta, del Cavallina o di altri. Ed anche in relazione a tale collaboratore di giustizia nessuna prova contraria è stata fornita dalla difesa, idonea a mettere in dubbio la sua attendibilità e la spontaneità delle sue dichiarazioni.

Per quanto riguarda gli altri collaboratori di giustizia , sentiti ex art. 450 bis c.p.p. o le cui dichiarazioni sono state utilizzate ai fini della decisione , ogni valutazione in ordine alla loro attendibilità verterà effettuata nel corso dell'esame dei singoli capi di imputazione .

Si ha concorso in partecipazione materiale nel reato

4.- CONCORSO MORALE E CONCORSO MATERIALE

Si ritiene opportuno, al fine di evitare inutili ripetizioni di concetti generali nel corso dell'esame dei singoli capi di imputazione, di premettere alcune considerazioni in tema di concorso materiale e morale nel reato.

Come è noto, il concorso di persone , previsto dall'art. 110 c.p., secondo l'impostazione teorica fatta propria dal legislatore, ha una struttura unitaria, nella quale l'azione tipica è costituita dall'insieme delle condotte dei vari compartecipi, purchè sussistano, sotto l'aspetto oggettivo la connessione causale degli atti dei singoli compartecipi e, sotto l'aspetto soggettivo, la consapevolezza nei singoli autori, del collegamento finalistico fra le varie azioni. Ne consegue che, essendo gli atti dei singoli nello stesso tempo atti loro propri e atti comuni a tutti i compartecipi, di essi ciascuno risponde interamente.

Pertanto, l'attività costitutiva del concorso non

consiste solo nella partecipazione alla esecuzione del reato, ma può essere configurata da qualsiasi contributo, materiale o psicologico, consapevolmente apportato a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa.

Si ha concorso materiale quando vi è stata partecipazione materiale ed effettiva alla condotta costitutiva del reato nel suo accadimento storico o nella consegna e predisposizione specifica del mezzo con il quale commettere il reato stesso, con la consapevolezza di esso. Ad esempio, risponderà di concorso materiale in omicidio chi ha materialmente sparato, chi ha fatto il "palo", chi ha agito da copertura, chi ha partecipato con una qualsiasi funzione specifica al commando incaricato di eseguire l'azione, anche se la sua opera è consistita solo nel ritiro delle armi ad azione avvenuta o in località diversa (vedi ad esempio la condotta della Spina nel delitto Santoro) .

Ancora, risponderà di concorso materiale colui che ha fornito l'arma per sparare o la vettura per recarsi sul luogo del delitto, purchè abbia avuto la piena consapevolezza dello scopo cui l'arma o la vettura erano destinati e la coscienza della necessità del proprio contributo per il compimento dell'azione.

Risponderà invece di concorso morale colui che ha partecipato solo a livello decisionale ed organizzativo, senza materialmente prender parte alla condotta , in nessuna delle sue fasi. Anche tale partecipazione deve concretarsi nella prospettazione della propria volontà ovvero nella determinazione o nel rafforzamento delle

volontà altrui. Le modalità della partecipazione psichica al delitto sono indifferenti, come pure indifferente è la contestualità delle manifestazioni di volontà da parte dei vari concorrenti; indispensabile è invece che tali manifestazioni abbiano contribuito a formare la volontà comune diretta al conseguimento di un determinato risultato.

Nella valutazione di tale capacità di rafforzamento dell'altrui proposito criminoso dovrà dunque tenersi presente la personalità del concorrente morale, la sua valenza in seno al gruppo dei concorrenti, la rilevanza del suo "voto", favorevole o contrario rispetto, ad una decisione già presa o ancora da prendere.

E' necessario ovviamente che tale volontà sia manifestata prima che il delitto si compia, anche se solamente sotto forma di promessa di aiuto da prestarsi durante o dopo l'esecuzione del reato. Anche in tale ipotesi infatti, l'intento criminoso risulterebbe rafforzato dalla consapevolezza, precedente alla commissione del reato, di poter contare sull'aiuto del compartecipe per l'esecuzione o per la fuga. Diverse invece sono le ipotesi di favoreggiamento e di ricettazione, che trovano applicazione solo al di fuori dai casi di concorso nel reato.

Problemi di non poco conto si presentano in questo procedimento allorquando la decisione di compiere alcuni gravi delitti è stata presa dai compartecipi nel corso di numerose riunioni, alle quali hanno presenziato in vario modo i singoli membri dell'organizzazione. Non sempre, stante la lontananza nel tempo dei fatti ed il

susseguirsi degli incontri, i collaboratori di giustizia hanno saputo fornire un quadro preciso di tutti i partecipanti - soprattutto qualora rivestivano un ruolo di minor spicco nel gruppo-; nè hanno sempre riferito del momento in cui gli stessi sono intervenuti alle varie riunioni, del voto da loro espresso, e così via.

La Cassazione ha più volte affermato, in questa materia, che per aversi concorso morale in un delitto, non è sufficiente che sia stato attuato un comportamento di istigazione, astrattamente idoneo ad influire sulla volontà dell'autore, ma è necessario che l'opera di istigazione abbia in concreto arrecato un contributo causale, sia pure secondario e marginale, all'attuazione del crimine. E perchè ciò si verifichi, è necessario che l'istigazione stessa sia pervenuta alla percezione dell'autore materiale, la cui risoluzione criminosa solo attraverso tale percezione può riuscirne rafforzata.

Aderendo a tale impostazione, questa Corte d'Assise è giunta ad escludere la responsabilità penale di taluni imputati per concorso morale in omicidi o rapine, qualora, pur essendovi la prova della partecipazione dell'imputato alla riunione in cui il delitto è stato deciso (vedi per esempio Masala Marco, per il delitto Sabbadin) e pur potendosi escludere un dissenso tra l'imputato e gli autori materiali circa l'azione da compiere, nessuna risultanza processuale consente di affermare con certezza che vi sia stata una influenza dell'imputato sulla decisione da altri presa.

La semplice consapevolezza dell'azione degli altri associati, unita all'implicita adesione al programma da loro deciso, non è sufficiente per fondare la responsabilità, quando non vi è la prova che ciò abbia rafforzato la volontà criminosa degli agenti, vuoi perchè la decisione era stata già comunque presa, vuoi per la minor rilevanza della figura dell'imputato rispetto ai capi della banda.

**VI - PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA NUMERAZIONE DEI CAPI
D'ACCUSA**

Si ritiene opportuno, prima di passare ad esaminare le singole imputazioni, evidenziare il fatto che la numerazione di esse risulta diversa rispetto a quella contenuta nel decreto di citazione. Ciò, in quanto la formazione dell'estratto della sentenza è avvenuta, ad opera della Cancelleria, eliminando tutti i capi di imputazione relativi agli imputati nei cui confronti era stata pronunciata dalla stessa Corte la sentenza in data 13.10.1988, e assegnando un nuovo numero a quelli residui, sia pur aggiungendo tra parentesi il vecchio numero, preceduto dalla particella 'già'.

La diversità di numerazione fra l'intestazione ed il dispositivo letto in udienza potrebbe indurre a ritenere sussistente una nullità della sentenza.

In realtà, nessun vizio di tal genere si è verificato, in quanto, al momento della decisione, non vi era nessuna incertezza in ordine alla correlazione tra i capi di imputazione e quelli per i quali i singoli imputati sono stati condannati o assolti. Il dispositivo letto in udienza, infatti, faceva riferimento alla numerazione dell'ordinanza di rinvio a

giudizio e del decreto di citazione. Nessuno degli imputati non contumaci può dolersi pertanto di possibili equivoci nell'interpretazione del contenuto della decisione.

La nuova numerazione dell'intestazione compare invece nella notifica dell'estratto contumaciale, in relazione al quale potrebbe sorgere il problema dell'idoneità dell'estratto contumaciale stesso a informare sul contenuto della decisione intervenuta. Trattasi peraltro di una eventuale irritualità della notifica (notifica che ha l'unico scopo di far decorrere i termini per la proposizione dell'impugnazione), la quale è comunque sanata dal fatto che tutti gli imputati contumaci, o i loro difensori, hanno ritualmente proposto appello contro la sentenza.

Dalla data di deposito della motivazione decorrono i termini per la presentazione dei motivi per tutti gli imputati appellanti, nonché per il P.M.. Ogni possibile equivoco viene dissipato in questa fase, in quanto l'apparente diversità di numerazione tra l'intestazione ed il dispositivo viene chiarita: nell'intestazione e nell'esame dei singoli capi d'accusa è stato indicato tra parentesi il corrispondente numero originario del decreto di citazione, preceduto da un 'già': nel dispositivo, è

stato indicato tra parentesi il numero corrispondente alla nuova rubrica, preceduto dalla espressione 'in epigrafe'.

Si ritiene dunque che, con il deposito della motivazione, tutte le parti siano perfettamente in grado di verificare l'esatta corrispondenza della motivazione per ogni singolo capo di imputazione e che nessun effetto processuale possa derivare dal disguido di cancelleria verificatosi.

CAPI 2 E 3

Rapina di documenti di identità in danno di un giovane
nei pressi del Naviglio Martesana - Milano 7.6.1976

Imputato : Mutti

Il pomeriggio del 7 giugno 1976, mentre si trova intento a lavare la propria vettura lungo l'alzaia del Naviglio della Martesana - all'angolo tra Via Zuretti e Via Tofane - Rossi Alessandro viene avvicinato da due giovani di sesso maschile, sui 24 anni, alti circa m. 1,70, i quali minacciandolo con una pistola, si impossessano del suo portafogli contenente documenti e contanti, nonché dell'autovettura Mini Minor 850, che peraltro abbandonano poco dopo.

Il delitto, compiuto da Mutti, Silvi e Cavalloni, viene confessato da tutti e tre gli imputati. Lo scopo evidente è quello di procurarsi documenti di identità per garantirsi l'impunità in caso di arresto: sta infatti iniziando a prender corpo l'ipotesi politica che, successivamente, porterà alla costituzione dei PAC.

La Carta d'identità sottratta al Rossi, verrà trovata in possesso del Terrin, contraffatta, all'atto dell'arresto di quest'ultimo in compagnia del Mutti, nell'agosto 1977. Tale fatto, unitamente alla coincidenza tra il racconto degli imputati e il contenuto della denuncia della parte lesa, costituiscono importanti riscontri della veridicità di quanto asserito

dagli stessi, e dal Mutti in particolare.

Il Mutti deve essere quindi dichiarato responsabile della rapina di cui al capo 2 e del porto e detenzione illegale della pistola di cui al capo 3. Su conforme richiesta del P.M., tuttavia, la detenzione qualificata di armi deve essere derubricata nel delitto p. e p. dagli artt. 10-14 L. 497/74. Infatti, ci troviamo di fronte ad un atto di natura strettamente preparatoria rispetto alla banda armata dal quale esulano le finalità di terrorismo richiamate dall'art. 21 Legge n. 110/75. Gli stessi imputati - della cui attendibilità sul punto non può dubitarsi stante l'ampia confessione resa anche in relazione a fatti ben più gravi - hanno dichiarato che, con questa prima azione, volevano soltanto sperimentare se stessi e la propria capacità di dedicarsi alla lotta armata .

(Mutti al G.I., maggio 1983, fg. 57; dib I grado annull. fg. 10 trascrizioni; dib. rinvio, conferma pag. 1 trascrizione).

Cavalloni al G.I. 25.5.1983, fg. 3; Dib. I grado annull. fg. 343)

CAPITOLI 4, 5, 6

Tentata rapina in danno di un metronotte transitante in bicicletta lungo Via Magolfa. Milano, fine 1976, inizi 1977.

Imputati: Mutti, Silvi.

La tentata rapina e i connessi reati di porto e detenzione di armi e di furto della vettura, usata per compiere l'azione, sono avvenuti a Milano, in epoca imprecisata tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977.

E' il Cavalloni a riferire per primo come, unitamente a Mutti e a Silvi, avesse tentato di integrare l'armamento del gruppo disarmando una guardia giurata che aveva più volte visto passare in bicicletta lungo la Via Magolfa. Recatisi in luogo a bordo di un'auto, Cavalloni e Silvi avevano tentato di immobilizzare la guardia, mentre si trovava ancora a bordo del suo mezzo. La rapina era tuttavia miseramente fallita, perchè il metronotte, caduto a terra per l'urto, si era prontamente rialzato ed era fuggito gridando e cercando di estrarre la pistola. Gli imputati, presi alla sprovvista dalla reazione della vittima, erano fuggiti in direzione opposta, sparando un colpo di pistola in aria.

Per l'azione fu utilizzata la pistola a suo tempo acquistata da Silvi a Napoli. Mutti ricorda anche l'impiego di una seconda arma proveniente da Carnelutti,

ma di essa non si fa cenno nel capo di imputazione.

Non è stato possibile accertare l'identità della vittima, verosimilmente per la mancata denuncia da parte della stessa (la rapina è rimasta infatti nello stadio del tentativo e il metronotte può non aver capito le reali intenzioni degli agenti) o per un'erronea datazione del fatto. L'episodio è stato tuttavia ricostruito in modo pressochè coincidente da Cavalloni e da Mutti , sia quanto alle finalità dell'azione (necessità di ampliare l'armamento), sia quanto ai dettagli del fatto (caduta a terra del metronotte, esplosione del colpo, ecc.).

Circa l'attendibilità del Cavalloni non paiono sussistere dubbi, attesa la sostanziale spontaneità delle dichiarazioni, nelle quali l'imputato, pur sapendo di non poter più godere dei benefici di cui alla legge 304/82 per il decorso del termine utile, fa piena confessione , fornendo una descrizione particolareggiata dei singoli episodi di cui è stato protagonista - in relazione ai quali indica il nome dei complici - anche laddove, come nel caso in esame , l'autorità giudiziaria non possedeva alcun elemento per incriminarlo (la deposizione di Mutti sull'episodio avviene infatti il 26 maggio 1983, dopo che il Cavalloni, il giorno precedente, aveva parlato della tentata rapina di Via Magolfa. E' Mutti che prende atto della dichiarazione confessoria del coimputato e dichiara : "Effettivamente, dopo che mi è stato fatto presente, mi è tornato alla mente questo episodio di cui non avevo parlato, per mera dimenticanza, nei precedenti interrogatori." Che poi le dichiarazioni del Cavalloni siano dettate non da un

interesse personale , bensì da un sincero distacco dalla lotta armata è dimostrato sia dalla sua uscita dal gruppo, prima ancora che questo assumesse le caratteristiche della banda armata PAC, sia dalla lettera prodotta in copia nel precedente dibattimento di primo grado dai difensori, con la quale l'imputato si rivolge ai familiari, ignari fino ad allora dei suoi trascorsi.

La conferma reciproca e circostanziata delle due chiamate in correità induce a ritenere sussistente la responsabilità anche del Silvi, che nella lettera inviata alla Corte ha dichiarato di non voler entrare nel merito delle accuse che gli sono state rivolte.

Deve tuttavia modificarsi l'imputazione di detenzione qualificata di armi di cui al capo 5) in quella di cui agli artt. 10-14 L. 497/74, sulla scorta delle stesse considerazioni effettuate in relazione al capo 3). La finalità eversiva richiamata e richiesta dalla norma è, infatti, ancora grandemente mediata: ci si voleva procurare un'arma in vista di un futuro, ma ancora eventuale, coinvolgimento nella lotta armata, senza una concreta e presente prospettiva d'azione.

Entrambi gli imputati devono essere invece assolti dal reato di cui al cap 6, perchè il fatto non sussiste. Cavalloni , infatti, riferisce il 25 maggio che si recarono sul posto a bordo dell'auto sua o di quella del Mutti: auto che venne parcheggiata ad una certa distanza dal luogo in cui avevano deciso di aggredire il metronotte. Nell'interrogatorio del 17 giugno, a specifica domanda, risponde: "Sono propenso ad escludere

che, per la consumazione della predetta rapina, si sia rubata un'autovettura e in particolare una Fiat 500, come apprende ha dichiarato Mutti". Mutti, dal canto suo, non riferisce la circostanza con precisione, ma si limita ad affermare: "Se ben ricordo, per effettuare questa rapina, rubammo un'autovettura, credo una Fiat 500, a bordo della quale io rimasi nel corso dell'azione". In assenza di riscontri specifici relativi all'avvenuto furto di una Fiat 500 e stante la assoluta genericità ed insicurezza della dichiarazione del solo Mutti, si ritiene che manchi la prova per l'affermazione della sussistenza del reato a carico degli odierni imputati.

(Cavalloni al G.I. 25.5.1983 fg. 2; 17.6.1983, fg. 2; dib. I grado annull. fg. 344

Mutti al G.I. 26.5.1983, fg. 56 ; dib. I grado annull. fg. 20; dib. rinvio fg. 35).

CAPITOLI 7, 8, 9,

Conferimento all'organizzazione di armi (Milano , dal giugno 1976 ai primi mesi del 1977).

Imputati : Silvi, Carnelutti, Bergamin.

La nascente organizzazione, che sta cercando una propria identità politica, si pone il problema

dell'autofinanziamento e dell'armamento.

Sul punto sono concordi le dichiarazioni del Mutti e del Cavalloni (sulla cui attendibilità si rinvia a quanto detto relativamente ai capi che precedono). Terrin, dal canto suo, confessa di essere entrato nel gruppo tramite il Bergamin, portando con sé la propria pistola, dopo essere stato indotto alla latitanza dal Cavallina (non aveva più fatto ritorno, nel carcere di Treviso dove era ristretto, dopo una licenza).

Per quanto concerne in modo particolare la responsabilità del SILVI in ordine al reato di cui al capo 7), la Corte ritiene di non aver raggiunto una prova sicura. Mutti, infatti, non ricorda l'avvenuto conferimento della pistola, ed anzi, con riferimento alla tentata rapina di Via Magolfà, parla di "una cal. 7, 65 e di una cal. 22 portate dal Carnelutti". Non può tuttavia giungersi ad una assoluzione dell'imputato con la formula ampia, così come è avvenuto in relazione al reato di cui al capo 6), in quanto un principio di prova è fornito dalla deposizione di Cavalloni, che riferisce appunto della 7, 65 proveniente da Napoli. E che fosse proprio il Silvi il "napoletano" allora presente nel gruppo, lo riferisce Terrin allorché parla dei suoi primi contatti con la nuova formazione.

Il Silvi deve essere dunque assolto da tale reato per insufficienza di prove.

La responsabilità di CARNELUTTI e di BERGAMIN per i delitti di cui ai capi 8 e 9, può ritenersi invece pienamente provata, alla luce delle convergenti

chiamate in correità di Cavalloni e di Mutti: quest'ultimo, in particolare, riferisce tali fatti in più occasioni e sempre per conoscenza diretta. Carnelutti, avvicinandosi al gruppo tramite Silvi, ebbe a conferire al gruppo stesso una pistola cal. 22 e un'altra cal. 7,65. Ricorda ancora Mutti che altre due pistole furono portate dal Bergamin, il quale, proveniente dalle Brigate Comuniste, si era aggregato a loro ben presto, partecipando già alle riunioni svoltesi a casa del Silvi nei primi mesi del 1977.

CARNELUTTI e BERGAMIN devono essere dunque dichiarati colpevoli dei delitti loro ascritti, modificata l'imputazione di detenzione qualificata di armi in quella di cui agli artt. 10-14 L. 497/74, posto che la specifica finalità terroristica verrà a delinearsi in modo preciso solo in un momento successivo. Pur non essendo necessaria per la configurazione del delitto di cui all'art. 21 L.110/75, l'esistenza di una banda armata, con i requisiti di cui all'art. 306 c.p., la finalità di terrorismo, anche se radicata nei convincimenti ideologici di chi la coltiva, deve trovar riscontro in un'attività concretamente pericolosa e non confinata a mere ipotesi di lavoro o semplici teorizzazioni, come invece sembra essere accaduto nel caso di specie e nel periodo cui le imputazioni si riferiscono.

(Cavalloni: al G.I. 18.5.1983 fg. 2; 25.5.1983, fg. 2;

Mutti: febbraio 1982, fg. 4; maggio 1983, fg. 3, 5, 57, 59; dib. I annull. Fg. 10;

Terrin: 25.10.1983, fg. 2 ss. e dib. I annull. fg. 507).

CAPITOLI 10 e 11 (già 11 e 12)

Progettata rapina in danno dell'armeria di Via Zuretti -
Milano, gennaio 1977

Imputati: Bergamin, Carnelutti, Mutti, Silvi

Il fatto viene per la prima volta riferito da Cavalloni e trova in seguito conferma nelle dichiarazioni di Mutti, che inizialmente, per dimenticanza, aveva ommesso di riferire l'episodio. La progettata rapina nasce dall'esigenza di provvedere all'armamento del gruppo, ^(con un apporto rilevante) data la assoluta insufficienza delle armi conferite dai singoli appartenenti.

L'azione viene decisa da Bergamin, Carnelutti, Cavalloni, Mutti e Silvi: quest'ultimo, tuttavia, non fa parte del nucleo operativo in quanto, come precisato da Mutti nel dibattimento di primo grado, poi annullato, egli abitava all'epoca ad un centinaio di metri dal luogo della rapina ed evidentemente poteva essere più facilmente riconosciuto. La sua casa, piuttosto, viene tenuta presente quale luogo ove rifugiarsi subito dopo l'azione, se qualcosa andasse male.

Gli altri quattro, invece, si portano a piedi - armati di due pistole 7, 65 e di una cal. 22 - di fronte all'esercizio, dove viene preventivamente posteggiata una Simca 1000 rubata, da utilizzare per la fuga. Al momento di fare irruzione nel negozio, tuttavia, il Cavalloni e il Carnelutti, colti da paura, abbandonano l'impresa tornando sui loro passi e suscitando il vivace rimprovero dei compagni e, in particolare, del Bergamin, che erano rimasti dall'altra parte del marciapiede, con funzioni di copertura.

Le concordi dichiarazioni di Mutti e Cavalloni non lasciano dubbi in ordine alla sussistenza dei reati di furto della SIMCA e di porto e detenzione delle armi da fuoco, in relazione ai quali deve affermarsi la responsabilità penale di tutti e quattro gli odierni imputati, compreso il Silvi, che ha partecipato alla decisione, alla ideazione e alle fasi preparatorie del piano.

Pur non essendo ancora costituita a quest'epoca la banda armata, la Corte ha ritenuto che già dall'inizio del 1977 fosse chiara agli imputati la finalità terroristica. Questo è infatti il momento in cui - anche per il recente inserimento del Bergamin - i programmi e le teorizzazioni vengono messi a fuoco per passare alla fase operativa. Si agisce non più soltanto per sperimentare se stessi o per verificare ipotesi di lavoro, ma piuttosto per procurarsi un gran numero di armi, indispensabili per intraprendere la attività eversiva. Pertanto risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 21 L.110/75, contestata al capo 10.

Il reato di cui al capo 11 (già 12) risulta prescritto nei confronti di Mutti e di Silvi, cui vengono concesse le attenuanti generiche rispettivamente prevalenti ed equivalenti alle aggravanti contestate.

(Cavalloni al G.I. 25.5.83, fg.4; dib. I grado annull. pag. 344.

Mutti al G.I. , maggio 1983, fg. 57; dib. I grado annull. gg. 3 e 21
dib. rinvio, conferma)

CAPI 12, 13, 14, 15 (già 13, 14, 15, 16)

Rapina in danno del Supermercato P.A.M. di Via Olona (Milano 29.1.1977).

Imputati: Carnelutti, Mutti, Paura, Silvi

Trattasi della prima azione di autofinanziamento del gruppo, decisa da tutti i suoi componenti nel corso di una riunione cui fu invitato anche Paura, bisognoso di sostentamenti economici in ragione del suo stato di latitanza.

Le modalità esecutive della rapina vengono raccontate sia da Mutti che da Cavalloni (è stato proprio quest'ultimo, dipendente di altro magazzino della catena P.A.M., a suggerire l'obiettivo), con

coincidenza di particolari: il 29.1.1977, due giovani con il volto travisato da sciarpe, fanno irruzione negli uffici al primo piano della direzione del supermercato P.A.M. di Via Olona, mentre è in corso la preparazione delle buste paga. Minacciano i presenti con le quattro armi di cui sono in possesso, si appropriano di denaro contante ed assegni già compilati e si allontanano, dopo aver reso inutilizzabile il telefono.

Per evidenti ragioni di prudenza il Cavalloni - che già in precedenza si era recato in quel magazzino - non partecipa alla rapina, ma semplicemente al furto della Simca di cui al capo 15. Una esigua quota del bottino gli viene comunque ceduta a titolo di 'rimborso spese'.

Il commando è costituito da Silvi e da Carnelutti, i quali effettuano l'irruzione, e da Paura, che rimane all'esterno di copertura. Mutti, invece, attende i complici alla guida dell'auto.

Il denaro contante rapinato, secondo le dichiarazioni di Mutti e di Cavalloni, si aggira attorno ai tre o quattro milioni: cifra di molto inferiore a quella denunciata, (probabilmente per soli fini assicurativi) dalla direzione del supermercato. La circostanza non è comunque rilevante, neppure sotto il profilo di una applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 c.p., trattandosi in ogni caso di danno non lieve, tenuto conto della svalutazione della lira nel corso degli ultimi dodici anni.

Le due principali chiamate in correità trovano riscontro nella confessione resa nel dibattimento di

primo grado, annullato, dal Paura, nonché nelle dichiarazioni dei testi presenti e delle indagini svolte dalla compagnia assicuratrice.

Si ritiene sussistente il reato di cui all'art. 21 L.110/75 in relazione a tutti gli imputati, essendo pacifico che, accanto alla opportunità di finanziare con il ricavato la latitanza del Paura, è esplicita l'esigenza di autofinanziare il gruppo, anche in vista di future azioni ("Del bottino, riferisce Mutti, fu data una quota, che non so meglio indicare, al Paura e il denaro restante fu versato in una cassa comune del gruppo" (G.I., maggio 1983, pag. 4)). Nè può addivenirsi al proscioglimento del solo Paura, così come richiesto dal P.M., posto che lo stesso, pur agendo per fini prevalentemente personali, non ignorava di fornire, con la sua partecipazione attiva alla ideazione e all'effettuazione della rapina, un contributo indispensabile al gruppo. Nè, tanto meno, l'imputato ignorava che, in quella fase, il gruppo stesso agiva con ben precise finalità terroristiche. Pur non facendo parte integrante del sodalizio, egli stesso ha dichiarato di aver aderito all'ideologia dei coimputati, sia nel dibattito di primo grado (pag. 192 trascrizione: "Io mi ritenevo parte importante di un grosso movimento che in quel periodo c'era in Italia e a Napoli, che attaccava in maniera politica e anche pratica la proprietà e quindi mi sentivo legittimato in termini politici a praticare questo terreno"), sia inviando una lettera a questa Corte nel presente giudizio, in cui chiede l'applicazione della legge n. 34/1987 sulla dissociazione, nella quale tra l'altro asserisce di ripudiare la violenza come metodo di lotta politica.

Per quanto concerne il reato di violazione di domicilio contestato al capo 13, si ritiene che lo stesso, lungi dal costituire elemento costitutivo o circostanza aggravante della rapina di cui al capo 12, concorre con quest'ultimo in quanto integrato dalla specifica modalità dell'introduzione armata all'interno dell'Ufficio di Direzione del Supermercato, contro la volontà di chi aveva diritto di escludere *gli imputati.*

I delitti di cui ai capi 13 e 15 (già 14 e 16) sono prescritti nei confronti di Mutti, Paura e Silvi, per la concessione agli stessi delle attenuanti generiche (prevalenti per i primi due ed equivalenti per il Silvi sulle contestate aggravanti).

(Cavalloni al G.I. 18.5.1983, fg. 3; dob. I grado annull. fg. 344.

Mutti al G.I., maggio 1983, fg. 3 e 4; dib. Appello Torregiani 19.5.83, fg. 52; dib. I grado annull. f. 3; dib. rinvio, fg. 30.

Paura, dib. I grado annull. fg. 191 e segg.).

CAPITOLI 16. 17. 18 (già 17, 18, 19)

Rapina in danno di una gioielleria di Padova (Padova 3.5.1977)

Imputato: Mutti

Verso le ore 16 del 3.5.1977, due giovani in camice bianco e guanti scuri entrano armati all'interno dell'oreficeria di proprietà di Bisello Gisella, in Padova. La trascinano nel retro e la costringono ad indicare ove si trovi la chiave della cassaforte. Dalla stessa, nonché dalle vetrine e dalla cassa, asportano preziosi e contanti e si allontanano indisturbati.

Mutti confessa di aver compiuto la rapina assieme al Terrin, che gli aveva proposto l'obiettivo. Il ricavato fu diviso in tre parti: ^{*}gruppo, che si trovava in quel momento in una fase di stasi, in previsione di una futura ripresa. Mutti dichiara poi di aver conosciuto in quell'occasione Paola Filippi, all'abitazione della quale si erano appoggiati per l'azione. L'imputato aggiunge che, per garantirsi la fuga, avevano rubato un'auto usata e l'avevano poi abbandonata sul retro della stazione ferroviaria.

Le dichiarazioni di Mutti hanno trovato pieno riscontro negli atti del procedimento contro ignoti e, in particolare, nel racconto della Bisello. Egli deve essere quindi dichiarato responsabile dei delitti di cui ai capi 16 e 17. Deve dichiararsi invece non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di furto aggravato per estinzione dello stesso per intervenuta prescrizione, stante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.

(Mutti al g. i. 2.5.1983, fg. 5 e dib. I grado annull. fg. 4

Terrin dib. fg. 508-509)

^{*} Una per il latitante Terrin, una per Mutti e una terza per il

Alu

CAPITOLI 19, 20, 21 (già 20, 21, 22)

Rapina in danno del negozio di ottica sito in Viale
Abruzzi 16 - Milano 18.5.1977.

Imputato : Mutti

L'imputato ha confessato di avere effettuato, unitamente a Franco e a Terrin, la rapina di materiale fotografico, di un orologio da polso, di occhiali da sole e di L. 150.000, prelevandoli dalle vetrine e dalla cassa del negozio di ottica di Karmierky Jacques, nonché dalle tasche di quest'ultimo, dopo averlo fatto sdraiare a terra sotto la minaccia delle armi e dopo avergli legato i polsi con del filo di ferro.

Anche i due complici hanno ammesso il fatto nel dibattimento di primo grado, poi annullato: il Franco asserendo di aver vissuto l'episodio come "esproprio proletario"; il Terrin - la cui presenza è rivelata anche dal fatto assai singolare che, come suo solito, indossava un camice , nell'occasione bianco - ribadendo di avervi partecipato per autosovvenzionare la propria latitanza.

Mutti, dal canto suo, non ha negato la finalità "personale" della rapina e ha precisato di aver sollecitato la partecipazione prima del Cavalloni, poi del Franco, poichè l'ubicazione del negozio richiedeva la presenza di una terza persona che, alla guida dell'auto, attendesse chi doveva entrare nel negozio da

rapinare. L'auto era stata da lui rubata, unitamente al Terrin, che, dopo l'azione, aveva provveduto a vendere gli oggetti rapinati, ricavandone circa tre milioni, in seguito equamente suddivisi.

Alle dichiarazioni sopra indicate devono aggiungersi quelle di Cavalloni : egli racconta tra l'altro come l'azione, decisa da tutti e tre gli autori, avesse soprattutto lo scopo di fornire al latitante Terrin dei mezzi di sostentamento. La deposizione istruttoria della parte lesa Kamierky, confermata all'odierno dibattimento, fornisce ulteriori elementi di riscontro, per quanto concerne le modalità dell'azione ed il numero dei giovani entrati nel negozio.

La confessione di Mutti trova quindi adeguate conferme nelle risultanze processuali, onde deve essere dichiarata la penale responsabilità dello stesso in ordine ai reati di cui ai capi 19 e 20. Per quanto concerne il reato di cui al capo 21, deve dichiararsi invece l'estinzione per intervenuta prescrizione, in considerazione della prevalenza delle attenuanti generiche - riconosciute al Mutti - sulle aggravanti contestate.

(Mutti al G.I. 12.5.1983, pag. 6 e 57; dib. I grado annull. pag. 4

Cavalloni al G.I. 25.5.1983, pagg. 2 e 3

Terrin dib. pagg. 508 e 509

Franco dib. pag. 518

(Karmierky, dib. rinvio, pag. 159)

CAPI 22, 23, 24 (già 23, 24, 25)

Rapina in danno di un'armeria di Cadoneghe, avvenuta il
28.5.1977

Imputati: Bergamin, Mutti, Silvi.

Secondo la ricostruzione operata alla luce delle dichiarazioni di Mutti e Cavalloni (sulla cui attendibilità già si è a lungo parlato, cfr. anche sub. capi 4, 5, 6), il 28.5.1977, lo stesso Mutti e il Terrin, in camice verde, entrano nell'armeria di Cadoneghe, mentre il Bergamin resta di copertura all'esterno. I due giovani, estratte le pistole invitano il titolare del negozio a restare calmo. Questi, però, sperando di attirare l'attenzione di una passante, si mette a gridare, per cui i due preferiscono allontanarsi prendendo al volo solo un fucile Flobert che è in vetrina; saltano sulla macchina che li aspetta, guidata dal Cavalloni, e fuggono.

Entrambi i dichiaranti indicano nel Bergamin il complice rimasto all'ingresso del negozio, con funzioni di copertura. Cavalloni, inoltre, nel confermare integralmente le dichiarazioni del coimputato, ricorda come "nell'effettuare la rapina eravamo tutti molto incerti sul da farsi; in particolare per me si trattò

della prima e ultima rapina cui partecipai".

La stessa parte lesa Pironcisti, descrivendo l'episodio con dovizia di particolari, anche in questo dibattimento, (e, precisamente, riferendo del camice verde indossato dai rapinatori, della collocazione e del tipo di fucile rubato, delle modalità dell'azione, della sua reazione diretta ad attirare l'attenzione di una donna che passava di lì in quel momento, del tipo e della targa dell'automobile utilizzata per la fuga ecc.), fornisce un riscontro obiettivo alle originarie confessioni di Mutti e di Cavalloni, cui si è poi aggiunta quella dibattimentale del Terrin. La deposizione del teste è inoltre importante per quanto riguarda la presenza e le funzioni svolte dal Bergamin, in quanto riferisce che un terzo complice, rimasto sulla strada, ad un certo punto ha aperto la porta, pochi istanti prima del passaggio della giovane donna. Posto che quest'ultima, sentite le grida di aiuto, era entrata in un negozio di abbigliamento per dare l'allarme, lo stesso Bergamin - secondo la versione fornita dal Pironcisti - avverte gli altri due della necessità di darsi alla fuga prima che divenga troppo tardi.

Nessun dubbio quindi sussiste sulla compartecipazione di Mutti e Bergamin alla commissione dei delitti di cui ai capi in esame.

Per quanto concerne il Silvi, questa Corte ritiene debba essere affermata la responsabilità penale dello stesso, sotto il profilo del concorso morale, sia in ordine alla rapina, che in ordine ai connessi reati di

porto e di detenzione di armi. Il reato di furto, di cui al capo 24, risulta invece prescritto nei suoi confronti, così come nei confronti del Mutti, stante la concessione agli stessi delle attenuanti generiche ritenute rispettivamente equivalenti e prevalenti sulle contestate aggravanti.

Il Silvi, viene chiamato in correità dal Mutti - le cui dichiarazioni sul punto, come si è detto, trovano integrale conferma nel Cavalloni - laddove asserisce che l'azione venne decisa da tutto il gruppo, stante la rilevanza della stessa sotto il profilo della necessità di provvedere ad un adeguato armamento della nascente banda. Il gruppo stesso, che proprio in quel periodo aveva deciso di denominarsi P.A.C. e di rivendicare con tale sigla la rapina di Cadoneghe, se fosse ben riuscita (cfr. Cavalloni al G.I. 25.5.83, pag. 4), era allora composto da cinque membri: Mutti, Cavalloni, Bergamin, Terrin e Silvi. Se dunque quest'ultimo ha partecipato alle decisioni deliberate e attuate da tutti gli altri membri, deve essere ritenuto concorrente, sia pur sotto il solo aspetto morale, nella commissione della rapina all'armeria di Cadoneghe.

(Mutti al G.I. 2.5.1983, pag. 7 e 11; dib. I grado, annull. pag. 5

dib. rinvio, conferma;

Cavalloni al G.I. 18.5.1983, pag. 4; dib. I grado annull. pag. 344

Terrin, dib. I grado annull. pag. 513;

Teste Pironcisti, dib. rinvio pag. 160).

CAPO 25 (già 26)

Fabbricazione di alcuni silenziatori da adattarsi alle pistole in dotazione alla banda (Milano, fine 1977, inizi 1978)

Imputato: Lavazza

Claudio Lavazza entra nel gruppo dopo l'estate 1977, portatovi da Giacomini. La sua presenza viene a costituire un ulteriore legame, oltre a quello già rappresentato da Bergamin e da Terrin, tra il nucleo milanese e la coppia padovana Giacomini-Filippi, di cui si parlerà in seguito.

Mettendo a frutto un'esperienza specifica maturata nel corso del servizio militare prestato in Friuli nei Lagunari, l'imputato attrezza la propria cantina a poligono di tiro, insonorizzandone le pareti. Egli fabbrica poi due silenziatori da applicare alle pistole in dotazione dei P.A.C.: la qual cosa è oltremodo significativa dell'intenzione ormai maturata nel gruppo di dedicarsi ad azioni contro la persona.

La circostanza è riferita da Mutti e da Cavalloni: quest'ultimo, dopo essersi staccato dal gruppo, motivando il suo allontanamento con divergenze

ideologico-politiche, vi si riavvicina temporaneamente (più che altro spinto dall'amicizia che lo lega al Mutti) e apprende così dallo stesso Lavazza i fatti di cui all'imputazione. Al G.I. egli dichiara: "Parlando con il Lavazza seppi che questi aveva costruito per il gruppo dei silenziatori che vennero applicati alle due semiautomatiche cal. 7, 65, dopo che queste vennero restituite, non so in quale occasione, dall'Argentino a cui erano state date in prestito. Ciò avvenne in epoca precedente al mio primo allontanamento dal gruppo. Lo stesso Lavazza mi ha detto di aver adattato la cantina della sua abitazione per esercitazioni con le armi silenziate. Sapevo che costui aveva il porto d'armi e possedeva una cal. 22 a canna lunga regolarmente denunciata".

Le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia trovano riscontro nell'effettivo uso di pistole silenziate, rilevato dai testimoni in occasione di diverse azioni dei P.A.C. e nel verbale di sequestro di armi e munizioni del gruppo, rinvenute in casa di Franco Angelo, dopo l'omicidio Torregiani. Una ulteriore conferma della specifica competenza dell'imputato in materia di armi, cui si farà ulteriore riferimento a proposito dell'attentato all'Ospedale Sacco, è data dalla sua accertata iscrizione al poligono di tiro di Legnano.

Il Lavazza deve essere dunque dichiarato responsabile del reato di cui al capo 25.

(Cavalloni al G.I. 25.5.83, pag. 4
Mutti, dib. I grado annull. pag. 5).

CAPI 26. 27. 28. (già 27, 28, 29)

Rapina in danno dell'armeria di Via Varè - Milano
1.2.1978

Imputati: Bergamin, Lavazza, Mutti, Silvi.

Dopo l'insuccesso della rapina di Cadoneghe, i P.A.C. hanno la necessità di ritentare con maggiori garanzie un'azione di autoarmamento. Di qui l'esigenza di condurre accurate ricerche preliminari, dirette ad individuare l'armeria oggetto di una nuova rapina. Si giunge così alla scelta, come obiettivo, del negozio di Via Varè, gestito da una donna non più in giovane età, in condizione quindi di essere facilmente neutralizzata. Si decide inoltre che, al fine di evitare ulteriori insuccessi, all'azione partecipino tutti i membri effettivi del gruppo: Bergamin, Lavazza, Mutti, Silvi, Masala S..

Verso le ore 9,45 dell'1.2.1978, due giovani a viso scoperto, armati di pistola, entrano nell'armeria e, dopo aver costretto la proprietaria Ariazzi Clelia a stendersi per terra, si fanno consegnare le chiavi della vetrina dove sono custodite le armi.

Legate le mani alla donna, mentre uno dei due la tiene a bada, il complice preleva dalla vetrina quattro fucili, deponendoli in alcuni sacchi per l'immondizia. Prima di allontanarsi indisturbati in direzione di Via Mercantini, i rapinatori si impossessano anche di

quattro canne da pesca e di una tuta da ginnastica.

Secondo le dichiarazioni di Mutti (che ne parla per la prima volta il 3.5.83, poi il 19.5.1983, poi ancora nel dibattimento conclusosi con la sentenza 8.6.1983 e nel dibattimento di primo grado, successivamente annullato) ad entrare nel negozio sono Mutti stesso e Lavazza; Bergamin è alla guida dell'auto, rubata a Milano, Silvi resta sulla porta del negozio e Masala S. è adibito a funzioni di copertura, anch' egli fuori dall'armeria. Ad azione ultimata, mentre Mutti, Silvi, Lavazza e Bergamin fuggono sull'auto, Masala si defila per conto suo a piedi.

Mutti descrive i particolari della rapina, che fino a quel momento non era in alcun modo riconducibile ai P.A.C. e a lui stesso. Racconta che dei quattro fucili rapinati, due furono tenuti a Milano, custoditi a casa sua o a casa del Lavazza, e, più di rado, a casa del Masala, posto che quest'ultimo conviveva con il fratello e con il cugino Bitti. Gli altri due fucili vennero invece consegnati al Giacomini, che si incaricò di sotterrarli a Padova. L'imputato precisa inoltre che uno dei fucili rimasti a Milano fu usato nell'omicidio Torregiani, mentre l'altro fu consegnato a Fiorina dopo lo svuotamento della base di Corso Garibaldi (avvenuto in seguito all'arresto di Via Castelfidardo) e fu poi ritrovato in uno dei depositi di armi di Prima Linea nel biellese.

Riscontri alle suddette dichiarazioni provengono, quanto alla composizione dei PAC in quel momento, da Cavalloni e da Fatone; quanto alle modalità della

rapina, dalla parte lesa Ariazzi, che anche all'odierno dibattimento, confermando le precedenti deposizioni, ha ricostruito l'episodio fornendo gli stessi particolari del MUTti (per quanto concerne, ad esempio, il tipo di armi rapinate, l'impossessamento di canne da pesca e di una tuta, il prelevamento delle stesse dalla vetrina di cui essa aveva consegnato le chiavi, l'inserimento nei sacchi della spazzatura, ecc.).

Altro riscontro obiettivo è dato dal fatto che uno dei fucili rapinati fu poi adoperato come arma di copertura, nell'omicidio Torregiani. E lo stesso Giacomini, nel nostro dibattimento (ud. 2.11.88), ha ammesso di avere ricevuto i due fucili.

E, ancora, la versione fornita dal Mutti è confermata dall'ammissione della propria responsabilità da parte di Masala S.

Per quanto riguarda la responsabilità di Bergamin, Lavazza e Silvi, può essere ribadito il ragionamento effettuato a proposito del precedente episodio criminoso. Se la rapina, per l'importanza fondamentale che rivestiva in quel momento per i PAC, era stata decisa da tutto il gruppo, tutti coloro che allora ne facevano parte e che con tale qualità sono stati identificati da tre collaboratori di giustizia, ne rispondono a pieno titolo. La ricostruzione effettuata da Mutti appare del tutto logica e credibile, anche nelle parti in cui non trova riscontri oggettivi immediati: è evidente infatti il motivo per cui era necessario l'impiego di cinque persone, per evitare cioè che tutto si risolvesse in un fallimento, così come era

avvenuto a Cadoneghe. E chi altri, se non i partecipanti alla banda armata appena costituita, avrebbe potuto prender parte a quella azione diretta all'autoarmamento? L'accuratezza con cui Mutti descrive i singoli particolari dell'azione e i ruoli assunti dai vari coimputati, porta inoltre ad escludere che egli sia potuto incorrere in qualche errore o confusione.

Per quanto concerne il Bergamin è certamente significativo il fatto che lo stesso risultasse assente da scuola proprio il primo febbraio, come emerge dalla documentazione in atti (cfr. Cart. 1, vol. 2, fasc. 2, fg. 57).

Nè l'alibi fornito dal Lavazza nei precedenti dibattimenti è significativo di una sua sicura non presenza sul luogo del delitto il 1 febbraio 1978. E, infatti, la deposizione testimoniale della sua datrice di lavoro (cfr. teste Bonfanti, dib. I grado annull, ud. 3/5 e 20/6/85) ha chiarito ogni dubbio determinato dal fatto che, secondo il foglio paga, il predetto imputato sarebbe stato presente sul luogo di lavoro il giorno della rapina. La teste ha infatti spiegato che, all'inizio o alla fine di ogni mese, venivano dati ai pochi dipendenti della ditta alcuni fogli in bianco sui quali essi stessi dovevano indicare le ore di presenza sul luogo di lavoro. Il titolare dell'azienda esercitava pur sempre un controllo di massima, segnando autonomamente il numero di ore "non lavorate" da ciascun dipendente. Solo a fine mese veniva effettuato un raffronto tra le annotazioni prodotte dal lavoratore e quelle relative alle assenze registrate dal datore di lavoro. Verificata la coincidenza numerica tra le

ore effettuate e quelle di assenza, così come annotate da entrambi, sul libro paga e matricola venivano poi indicate le ore secondo la distribuzione nei vari giorni indicata dal lavoratore. Il controllo cioè, non riguardava anche la data specifica dell'assenza, poichè ai fini della retribuzione era sufficiente avere il numero esatto delle ore lavorate.

Da un esame delle schede allegare agli atti, risulta una significativa coincidenza: in occasione degli episodi avvenuti a Milano, cui, secondo le chiamate in correità, il Lavazza partecipò, risulta un orario di lavoro pieno per il giorno dell'azione, seguito da due mezze giornate di assenza nei giorni successivi. Le assenze del Lavazza, protrattesi per una intera giornata, coincidono invece con i giorni in cui lo stesso è chiamato a partecipare ad azioni fuori sede.

Tutto ciò dimostra comunque che il foglio paga suddetto non può essere valutato come un documento proveniente da fonte estranea a quella dell'imputato chiamato in correità, essendo invece una certificazione proveniente dalla parte stessa. Tale certificazione deve essere quindi valutata alla stregua di ogni altra affermazione di innocenza, effettuata a scopo difensivo.

I reati contestati nei capi 26, 27, 28 assumono una particolare rilevanza da un lato perchè segnano l'inizio della attività sovversiva della banda armata PAC, dall'altro lato perchè permettono di datare a quest'epoca la partecipazione attiva alla banda del Giacomini, che fino ad allora si era occupato solo del

livello cosiddetto legale, e cioè della redazione del giornale "Senza galere". Quest'ultimo, come si è detto, ha ammesso di aver accettato, fin da allora il ruolo di custode di parte delle armi illecitamente acquisite e in seguito utilizzate dalla banda per le sue azioni criminose.

Deve pertanto affermarsi la responsabilità di tutti gli imputati in ordine ai reati loro ascritti, così come contestati, ad eccezione per il MUTTI ed il SILVI del delitto di furto aggravato (capo 28), da dichiararsi prescritto, stante la concessione ai due imputati delle attenuanti generiche, prevalenti per il primo ed equivalenti per il secondo, sulle aggravanti contestate.

(MUTTI, int. 3

3.5.1983, pag. 13; dib. I grado annull. pag. 6;)

MASALA S., dib. rinvio, pag. 301, conferma la confessione resa nel dib. II grado annull.

teste Ariazzi, dib. rinvio, pag.141)

CAPO 29 (già 30)

Detenzione delle armi della banda armata (Milano e Cerro Maggiore dagli inizi del 1977 fino al 16.2.1979, data dell'omicidio Torregiani)

Imputati: Lavazza, Mutti

Sin dall'interrogatorio del 16.4.1982, Mutti descrive i luoghi in cui il gruppo custodiva le armi. Era stato scelto dapprima un apposito nascondiglio nell'abitazione del Lavazza, senza che i suoi genitori ne fossero a conoscenza. Successivamente, a partire dalla primavera 1978, dopo che la moglie del Mutti si era allontanata dal domicilio di quest'ultimo, le armi erano state custodite anche nella casa di Mutti. Le stesse, egli riferisce, venivano tenute nell'uno o nell'altro luogo indicato, a seconda delle necessità operative. Egli spiega, inoltre, che l'abitazione del Bergamin non era stata giudicata sicura, abitando presso di lui la Migliorati, che già aveva subito un arresto in relazione all'"esproprio" avvenuto in una salumeria e avrebbe potuto subire delle perquisizioni.

Le dichiarazioni del Mutti che, autoaccusandosi dello stesso reato, ha indicato anche nella casa dei Masala un ulteriore luogo di custodia delle armi (inizialmente all'insaputa di Marco Masala non ancora coinvolto nella lotta armata), trovano un riscontro in quelle di Annamaria Fatone, di Bitti e di Cavalloni. Quest'ultimo, riavvicinatosi ai PAC, ebbe occasione di constatare la presenza di una pistola in casa di Sebastiano ; egli ha inoltre riferito che Lavazza aveva attrezzato la propria cantina a deposito e luogo di esercitazioni di tiro. Lo stesso Masala, non più imputato in questo processo, ammettendo la responsabilità in ordine alla detenzione illegale di armi presso la propria abitazione, ha fornito una conferma all'attendibilità delle circostanze dedotte dai collaboratori di giustizia.

Entrambi gli imputati devono essere quindi dichiarati responsabili del reato loro contestato.

(Mutti al G.I. 16.4.1982, fg. 2; 2.5.1983, fg. 13; dib. appello "Torreggiani" 19.5.1983, fg. 33; dib. I grado annull. fg. 6 e 21;

Cavalloni al G.I. 25.5.1983, fg. 5

Fatone Anna Maria al P.M. 18.2.1979

Bitti al P.M. 18.2.1979).

CAPO 30 (già 31)

Ricettazione e detenzione di armi ad opera del Giacomini
- Padova, dal febbraio 1978

Imputato : Giacomini

Come già si è detto, Mutti ha riferito che uno o due dei quattro fucili rapinati nell'armeria di Via Varè furono affidati al Giacomini, perchè li custodisse a Padova, sì da evitare, in caso di azioni compiute in quella città o comunque in Veneto, i rischi connessi al trasporto delle armi medesime sui lunghi tragitti.

Si è già ricordato che nel corso del processo di primo grado, in seguito annullato, il Giacomini ha

consentito il ritrovamento delle armi seppellite a Sottomarina di Chioggia: le stesse, come emerge dal verbale di ritrovamento allegato al verbale dibattimentale, erano contenute assieme all'esplosivo in una cassetta, avvolte in giornali, due dei quali hanno la data dei primi di maggio 1978, e cioè di un'epoca assai prossima a quella della rapina di Via Varè.

Egli stesso, nel presente giudizio di rinvio (udienza 2.11.1988 e pag. 63 trascr.) ha ammesso il fatto, dicendo che si trattava di un favore fatto ad un compagno venuto da Milano, che gli diede appunto il pacco contenente le armi da custodire. Egli si prestò ad occultare temporaneamente i due fucili, che vennero poi ritirati, dopo un certo tempo, da un'altro compagno.

Per quanto concerne la finalità eversiva contestata, si rileva che, all'epoca della rapina di Via Varè, il gruppo era già ben delineato nella sua fisionomia: un livello legale, quello del giornale "Senza galere", ben organizzato, con le discussioni allargate ad un numero sempre maggiore di partecipanti e un livello illegale, con tematiche di intervento anche contro le persone, e con finalità eversive sempre più precisate, che presupponevano il reperimento e la custodia delle armi. Ci si domanda inoltre quale altro scopo potesse avere il sotterrare i fucili e le altre armi dei PAC (in parte provenienti dalle rapine) se non quello di occultarle e custodirle in attesa che le scelte operative ne richiedessero l'uso.

Giacomini deve essere dunque dichiarato responsabile

del reato di detenzione qualificata delle armi di cui al capo 30.

(Mutti al G.I. 2.5.1983, fg. 13; dib. Appello "Torregiani" 19.5.1984, fg. 54; dib. I grado annull. fg. 6 e 21; Giacomini, dib rinvio, pag. 63 trascr. e ud. 2.11.88).

CAPO 31 (già 32)

Alterazione di un'arma ad opera del Mutti - Milano
febbraio 1978

Imputato: Mutti:

L'imputato si è autoaccusato del reato contestatogli, riferendo di aver personalmente provveduto a tagliare il calciolo e le canne di uno dei quattro fucili, provento della rapina in danno dell'armeria Ariazzi di Milano. Egli deve pertanto essere dichiarato responsabile di tale delitto.

Mutti al G.I. 2.5.1983, fg. 20; dib. Appello "Torregiani" 19.5.1984, fg. 54; dib. I grado annull. fg. 6 e 21).

CAPI 32, 33, 34 (già 33, 34, 35)

Rapina in danno dell'Ufficio postale succ. le n. 5 di
Via Cesare Abba - Verona, 14.4.1978

Imputati: Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza,
Migliorati, Mutti.

Nell'aprile 1978, l'attività del gruppo si sposta a Verona. Tale città, come ha spiegato la Barbeta, era stata scelta dall'organizzazione sia come rifugio (lì infatti troverà spesso ospitalità il latitante Battisti), sia per effettuare azioni di autofinanziamento, sia, ancora, come luogo per esercitazioni di sparo.

La rapina in oggetto, di cui per primo ha diffusamente parlato il Mutti, viene decisa per finanziare le successive imprese che i Pac stanno organizzando, nonchè per sovvenzionare il periodico "Senza Galere".

Il 14 aprile, verso le ore 10, 40, tre individui a viso scoperto armati di pistole e di un fucile a canne mozze, irrompono nell'ufficio postale di Via Abba e, minacciando gli impiegati e il pubblico che si trova nel locale, si impossessano di oltre L. 5.300.000, che asportano dalle varie casse degli sportelli. Si allontanano quindi a bordo di una Simca, al volante della quale li attende un quarto complice. Un milione circa viene consegnato a Cavallina, inserito nella redazione del giornale, il quale aveva partecipato alla fase decisionale dell'impresa.

L'azione, così come descritta dal Mutti, viene compiuta materialmente da Battisti, Masala e Mutti. Lavazza resta invece all'esterno con funzioni di "palo". Bergamin è alla guida della macchina, una Simca 1000 rubata la sera precedente da Mutti e Battisti. Cavallina, come si è detto, aveva con gli altri partecipato alla fase ideativa e organizzativa, preoccupandosi, in particolare, di trovare ospitalità a Verona al nucleo operativo la sera precedente la rapina. Sul punto, le dichiarazioni del Mutti sono confermate da quelle del Gabrieli, che ha spiegato al P.M. di Verona (il 6.5.82) di aver dato ospitalità la sera del 13 aprile, su richiesta dell'amico Tirelli, ad un gruppo di persone. Le stesse, la mattina successiva, erano uscite di casa molto presto. Il Gabrieli, avendo poi letto sui giornali dell'avvenuta rapina all'Ufficio postale, aveva ritenuto di aver dato ospitalità proprio agli autori della stessa. Il Tirelli, dal canto suo, ha dichiarato al Giudice Istruttore (il 3.5.1982, fg. 50) che le persone ospitate dal Gabrieli erano Battisti, Masala, Migliorati, Bergamin, Mutti, persone tutte da lui viste a Verona in Piazza delle Erbe la sera prima della rapina. Il Tirelli ha spiegato al G.I. come, fra i compiti assegnatigli dal Cavallina, vi fosse anche quello di trovare ospitalità agli amici che arrivavano a Verona. Per tale motivo, contattato dal Battisti, che gli dava appuntamento in Piazza delle Erbe, egli si era dato da fare per procurare la richiesta ospitalità. Mutti spiega infatti che nell'occasione non fu usata quale base di partenza e di arrivo la casa del Cavallina, in quanto era troppo vicina al luogo dell'azione.

Per quanto riguarda la responsabilità dei singoli imputati, va subito ricordato che le precise e puntuali dichiarazioni di Mutti in ordine alle modalità dell'azione ed al compito da ciascuno svolto, trovano riscontro nei rapporti di polizia giudiziaria allegati agli atti; inoltre, nella confessione di Cavallina (che descrive il suo ruolo negli stessi termini riferiti da Mutti) e di Masala; e, ancora, nel racconto di Tirelli e di Gabrieli. Emerge poi dagli atti che il Lavazza era assente nei giorni 13, 14 e 15 aprile dal luogo di lavoro, così come il Bergamin era assente da scuola il 12, 13, 14, 15 aprile.

Non sussistono dubbi, pertanto sulla responsabilità di costoro in ordine ai reati loro contestati, ad eccezione del reato di cui al capo 34 (il furto dell'auto), per quanto riguarda Mutti, Cavallina, Lavazza e Bergamin, posto che lo stesso è estinto per prescrizione, essendo state riconosciute a tutti costoro le attenuanti generiche, prevalenti (per il solo Mutti) o equivalenti alle aggravanti contestate.

Differente appare invece la posizione della Migliorati.

Mentre nei confronti degli altri coimputati il racconto di Mutti è assai preciso, anche a distanza di tempo, non può non rilevarsi che assai più vago e contraddittorio è il ricordo per quanto concerne la Migliorati. Egli riferisce che in quei giorni la ragazza era rimasta a Sesto S.Giovanni a casa del Bergamin, con il quale conviveva. Dice inoltre che non aveva partecipato ad alcuna azione preparatoria, ma solo

che era presente alle varie riunioni. In questo dibattito, Mutti ricorda la presenza della Migliorati in Verona in occasione di alcune rapine (ad esempio quella ad un Supermercato) ma non sa dire se si fosse recata in detta città anche in occasione della rapina all'Ufficio Postale di Via Abba. D'altro canto, il Gabrieli non dice alcunchè in ordine all'identità o al sesso delle persone cui aveva dato ospitalità quella sera.

Il contrasto tra le dichiarazioni di Tirelli e quelle di Mutti non consente di giungere con sufficiente certezza nè ad una condanna, nè ad una assoluzione con formula piena. O l'uno o l'altro ricordano male e riferiscono la presenza o l'assenza della donna in relazione a episodi differenti. Nè è sufficiente, perchè si possa parlare di concorso morale, il fatto che la Migliorati abbia partecipato ad alcune riunioni, tenuto conto che era persona da poco entrata in contatto con i PAC, la quale assai poca influenza poteva allora avere nel rafforzare l'altrui proposito criminoso..

Le dichiarazioni di MUTti e di Tirelli sul punto, se non sono univoche quanto alla partecipazione dell'imputata alla rapina in questione, sono invece assai significative quanto alla partecipazione della stessa, fin dalla primavera 1978, alla banda armata.

A parere di questa Corte, dunque, la Migliorati deve essere assolta dai capi di imputazione 32, 33, 34 per insufficienza di prove.

(Mutti al G.I. 8.2.1982, fg. 12: maggio 1983 fg. 16 e

53; 15.6.1982, fg. 3; dib. I grado annull. 23.5.1983,
fg. 15; dib. rinvio, pag. 222 trascr.;

Tirelli al G.I. 3.5.1982, fg. 3

Gabrieli al P.M. di Verona 6.5.1982, fg. 1 ss. (cart.
VII. fasc. 3, p. 46

Berzacola al G.I. 9.11.82 fg. 2,3

Volinia al P.M. Verona 7.3.1982, fg. 2 (cart. VII, fasc.
9 pag. 105

Cavallina, dib. rinvio, pag. 100 trascr.)

CAPI 35, 36, 37, 38 (già 36, 37, 38, 39)

Ferimento di Giorgio Rossanigo, medico presso la casa
circondariale di Novara - Novara 6.5.1978

CAPI 39, 40, 41 (già 40, 41, 42)

Ferimento di Diego Fava, medico dirigente la sezione
ticinese dell'INAM, addetto alle visite fiscali - Milano
8.5.1978

CAPO 42 (già 43)

Pubblica Istigazione e apologia degli attentati in danno
di Rossanigo e Fava - Milano, maggio 1978

Imputati: Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza,
Migliorati, Mutti, Silvi

Stante l'identità degli imputati e la strettissima connessione intercorrente tra gli episodi di cui ai capi sopra indicati, decisi e rivendicati unitariamente, si ritiene opportuno esaminarli in modo congiunto.

Il 6.5.1978, verso le ore 12, 30, tre giovani fanno irruzione nello studio privato del dottor Rossanigo, medico presso la casa circondariale di Novara. Questi, che sta visitando, intuito il pericolo, si mette ad urlare. I tre giovani estraggono le pistole ed uno di loro colpisce il Rossanigo alla testa con il calcio dell'arma, facendolo cadere a terra. A questo punto gli altri due complici, arretrando verso l'uscita, esplodono ciascuno un colpo di pistola agli arti inferiori del medico, che viene così ferito ad entrambi i polpacci. I tre fuggono quindi precipitosamente per le scale e si dileguano,- secondo quanto accertato dalla Polizia - sulla SIMca 1000 rubata la mattina stessa del fatto a Bossi Belfante. Detta autovettura viene ritrovata abbandonata poco distante dal luogo del ferimento, con a bordo alcune forcine per capelli (utilizzate per avviare il motore) e capi di abbigliamento (ivi compreso un camice ed un berretto), non di pertinenza del proprietario dell'auto.

Nello studio medico vengono repertati un bossolo cal. 7,65 e uno cal. 32 relativi ai due proiettili esplosi, un sacchetto di plastica (lo stesso che il proprietario dell'auto aveva lasciato, vuoto, sul sedile), contenente del fil di ferro, una bomboletta di vernice spray, una bottiglietta di etere e un panno giallo.

La teste Gualco, che ha visto il comando allontanarsi subito dopo l'attentato, riferisce alla Polizia che il camice e il berretto ritrovati sulla Simca rubata sono gli stessi indossati da un giovane, che ella aveva notato i giorni precedenti stazionare sotto lo stabile ove il ROssanigo aveva lo studio. I PAC rivendicano la paternità dell'attentato il 7 maggio con una telefonata al quotidiano "Il giorno".

Come ha accertato la perizia medico-legale, dalle lesioni riportate deriva al Rossanigo una malattia durata quaranta giorni, con incapacità, per lo stesso periodo, di attendere alle ordinarie occupazioni.

L'8.5.1978, verso le ore 8, 45, mentre il dottor Fava, dirigente della sezione Ticinese dell'INAM, addetto alle visite fiscali, sta parcheggiando la propria autovettura nel cortile dell'immobile di Via Gola 22, Milano - ove è situata la sede della locale sezione dell'INAM - due giovani si avvicinano di corsa al veicolo. Uno di loro, aperta bruscamente la portiera lato-guida, esplode contro la gamba sinistra del sanitario due colpi, seguito dall'altro complice, il quale esplode un colpo di pistola contro gli arti inferiori del medico (entrambe le armi sono

silenziate). I due attentatori attraversano quindi di corsa il cortile, raggiungendo il cancelletto che dà su Via Magolfa , dove li attende, a bordo di una Simca targata Novara, un terzo complice , con il quale si allontanano.

Sul luogo dell'attentato vengono repertati due bossoli cal.7, 65 e uno cal 32.

Alle 11, 45 una voce femminile, con una telefonata al quotidiano "Il Corriere d'Informazione" rivendica ai PAC la paternità dell'attentato, preannunciando la diffusione di un successivo comunicato.

La perizia medico-legale effettuata sul Fava accerta che lo stesso è stato raggiunto da due proiettili alla coscia sinistra, con tramite da sinistra a destra , e ha riportato lesioni alle parti molli e frattura completa del femore. Dal fatto deriva alla parte lesa una malattia della durata di sessanta giorni, con incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per complessivi 90 giorni.

Il 9.5.1978, verso le ore 10,40, una voce femminile segnala , con una telefonata al centralino del "Corriere d'Informazione", la presenza di un volantino di rivendicazione dei suddetti attentati nell'acquasantiera della Basilica di San Lorenzo, in Corso di Porta Ticinese a Milano. Due copie del volantino vengono effettivamente trovate all'interno di una busta commerciale lasciata nel luogo indicato. Copie dello stesso volantino vengono poi trovate su di una vettura tranviaria della linea 15 e all'ingresso dell'Istituto

per Geometri "Cattaneo". Il volantino, firmato "Proletari armati contro il comunismo" è intitolato "Contro i medici sbirri di Stato - liberiamoci dalle catene della galera e del lavoro" e spiega le ragioni che hanno indotto a "punire" Fava e Rossanigo, colpevoli, il primo di aver effettuato visite fiscali troppo scrupolose e di rappresentare dunque un "momento cardine per lo smantellamento di ogni pratica di rifiuto del lavoro e dello sfruttamento"; il secondo, di "aver partecipato al programma di annientamento dei proletari prigionieri", nell'ottobre 1977, all'interno del nuovo carcere speciale di Novara, omettendo - secondo il comunicato - di visitare i detenuti al loro ingresso in carcere e non riscontrando perciò i segni delle violenze da costoro subite.

Cavallina e Masala Sebastiano hanno ammesso la loro responsabilità, fornendo una conferma della versione data da Mutti su entrambi gli episodi.

Per quanto concerne la posizione degli altri imputati, giova ripercorrere le tappe del racconto effettuato da Mutti, verificandone l'attendibilità ed i riscontri oggettivi. L'imputato parla di questi due attentati e della loro rivendicazione fin dal 4.2.1982, indicando come autori della decisione tutti i componenti del gruppo (fg.2). Precisa che i sopralluoghi dei giorni precedenti gli attentati furono compiuti da lui, da Masala e da Bergamin, che rubarono anche la Simca 1000 poi usata per i delitti. Nello stesso interrogatorio Mutti descrive dettagliatamente come si svolsero i fatti, precisando che, appena entrati nello studio del medico e chiestogli il nome, questo reagì; vi fu dunque

una breve collutazione , durante la quale il Rossanigo urtò un armadietto di vetro che si ruppe con gran fracasso. A questo punto, Masala estrasse la pistola e, senza applicarvi il silenziatore, come in origine programmato, sparò due colpi che attinsero la vittima alle gambe.

Nell'interrogatorio del 16.4.1982, il Mutti (fg. 2) ripete la stessa descrizione dei fatti, precisando però che il Masala esplose un solo colpo con la sua Beretta senza silenziatore e che lui stesso esplose il secondo colpo con la sua Bernardelli cal . 7,65, e ciò quando il Rossanigo era già a terra.

Nell'interrogatorio del 15.6.1982 (fg. 2) egli ripete la stessa circostanza. A partire dal 2.5.1983 (fg. 14), Mutti fa il nome del Cavallina, prima taciuto, precisando come la decisione di colpire questo medico fosse partita proprio da lui . Quanto alle modalità operative, conferma la versione già data. Analogo racconto egli fa nel corso del dibattimento conclusosi con la citata sentenza della Corte d'Assise d'Appello dell'8.6.1983.

Le prime rivelazioni in ordine al ferimento Fava vengono fatte da Mutti nell'interrogatorio dell'8.2.1982 (fg. 10 e 11). Egli riferisce come la decisione venne presa nella stessa riunione in cui venne deciso il ferimento Rossanigo, su proposta sua e del Masala Sebastiano, in quanto abitando nella zona di giurisdizione della sede INAM in cui lavorava il dottor Fava, avevano avuto modo di rilevare la sua "particolare severità" nell'effettuare le visite di controllo. Tale

medico, come emergerà dai volantini di rivendicazione, era stato individuato e punito proprio perchè, effettuando le visite fiscali in modo troppo scrupoloso, combatteva il fenomeno dell'assenteismo allora diffusissimo, soprattutto all'Alfa Romeo dove il Mutti lavorava. Mutti prosegue precisando che i sopralluoghi preliminari vennero fatti oltre che da lui e dal Masala, anche dal Battisti "che poi si assunse la responsabilità organizzativa dell'azione" e dal Lavazza: questi ultimi riferirono poi il resoconto dell'intera azione, precisando anche che la stessa pistola, usata senza silenziatore per il ferimento Rossanigo, si era inceppata: il Battisti era dovuto quindi intervenire con la propria, non silenziata. Masala, dal canto suo, era a bordo dell'auto servita per la fuga, la quale era stata precedentemente rubata dal Battisti unitamente al Mutti. Fu proprio il Masala a consegnare a quest'ultimo, la sera successiva al ferimento, la borsa contenente le tre pistole usate nei due attentati e una parrucca con baffi finti, che erano stati utilizzati dai partecipanti all'azione.

Nel successivo interrogatorio del 16.4.1982 (fg.2), il Mutti riconferma i particolari già detti, precisando che la Simca 1000 usata per la fuga era targata Novara, anche se era stata rubata a Milano. Essa fu ritrovata diversi giorni dopo l'abbandono da parte del nucleo operativo, poichè lui stesso la vide, su indicazione del Battisti, parcheggiata nei pressi della circonvallazione dove era stata lasciata dopo l'attentato.

Nel maggio 1983, come già si è riferito nella parte generale di questa sentenza, Mutti decide di non tacere

più il nome di alcuni compagni sino ad allora coperti, per le motivazioni "umanitarie" già esposte. Mutti fa dunque il nome di Silvi, il cui ruolo si esplicò solo a livello decisionale nel ferimento Rossanigo e a livello operativo nel ferimento Fava (fg. 7, 14, 15). In questo stesso interrogatorio il Mutti, ripetendo i particolari già detti, dichiara che il Silvi, partecipe così come il Cavallina e gli altri imputati alle riunioni decisionali, in quella occasione aveva assunto anche un ruolo operativo, facendo lui stesso fuoco contro il Fava, dopo che la pistola del Battisti si era inceppata. Entrambi erano poi fuggiti sulla vettura guidata da Lavazza. Egli aveva inoltre partecipato, con il Battisti e il Lavazza, ai sopralluoghi precedenti, posto che il suggerimento di colpire il medico era partito proprio da lui e dal Masala.

Il Mutti spiega esaurientemente il motivo per cui prima aveva taciuto il nome del Silvi, attribuendo il suo ruolo ora al Lavazza e ora al Masala, entrambi comunque coinvolti a livello decisionale ed operativo: tale motivo consiste nel fatto che il Silvi era rimasto talmente traumatizzato da questa azione cruenta cui aveva partecipato, da aver avuto una profonda crisi personale. Infatti aveva poi deciso di ritirarsi completamente dal gruppo armato, dedicandosi, ma non per molto ancora, alla rivista. Mutti precisa altresì, che questo fatto, insieme ad un altro episodio rilevante e cioè all'incontro da lui avuto casualmente con il Silvi nel 1980 nel corso del quale questi gli aveva dato il consiglio di lasciar perdere la lotta eversiva e di rifugiarsi all'estero, lo avevano indotto a tacere il nome del Silvi negli interrogatori precedenti.

L'abbandono della lotta armata da parte di costui in seguito a tale episodio è comunque un dato pacifico, che verrà valutato dalla Corte nella irrogazione della pena a tale imputato.

Per quanto concerne la Migliorati, invece, Mutti ha fin dall'inizio (int. 5.2.1982, pag. 4) incluso il suo nome tra quello dei componenti del gruppo che decisero le due azioni, e non ha mai modificato le primitive affermazioni, specificando solo che la ragazza non fu inserita nel gruppo operativo perchè non si sentiva ancora pronta per quel tipo di azioni. In ordine poi alla stesura del volantino rivendicativo, Mutti indica come autori tutti i membri del gruppo, Cavallina, Silvi e Bergamin compresi. Le telefonate ai giornali furono effettuate una dal Mutti ed una dalla Migliorati ed i volantini vennero distribuiti da quasi tutti i componenti della banda.

Molti sono i riscontri obiettivi alle dichiarazioni del Mutti, sopra sunteggiate. Anzitutto, come già si è detto, le dichiarazioni di Cavallina e di Masala, particolareggiate e concordanti su aspetti generali o specifici dell'episodio. Inoltre, le deposizioni rese dalle parti lese dei due attentati, anche nel presente dibattimento di rinvio, in relazione al numero dei partecipanti alle azioni, alla loro descrizione fisica, al tipo di auto e di armi utilizzate, alla successione dei colpi. E, ancora, il ritrovamento nello studio del Rossanigo di quello stesso materiale indicato da Mutti (int. 5.2.1982, fg. 2), che avrebbe dovuto servire per l' "interrogatorio" del medico (sacchetto di plastica, fil di ferro, bomboletta spray, etere, panno giallo),

nonchè del berretto e del camice, riconosciuti dalla teste Gualco come indossati da uno del "commando", forse per entrare con maggiore facilità all'interno dello studio medico.

Ulteriore riscontro obiettivo è rappresentato dai risultati della perizia balistica, che ha accertato l'uso della stessa arma (Beretta od. 34, cal. 7,65) in entrambi gli attentati. E non va dimenticato che la presenza del Bergamin e del Lavazza non trova smentita nelle risultanze lavorative (intepretate come già si è detto a proposito degli episodi precedenti) o scolastiche dei due (il ferimento Fava, tra l'altro, è avvenuto di sabato, giorno in cui Bergamin era libero da impegni di scuola).

Cavallina ha poi ammesso che la decisione in ordine ad entrambi gli attentati era stata presa congiuntamente nel corso di una riunione preparatoria. Onde grava comunque, su tutti i membri del gruppo di allora, la responsabilità a livello morale in ordine ad entrambe le azioni delittuose (ed il codice non opera distinzioni, ai fini della responsabilità penale, tra concorso morale e concorso materiale). Del resto, la scelta dei due obiettivi rispondeva pienamente alla finalità di lotta sul tema del "carcerario", inteso come tutela del proletariato dentro e fuori dalle carceri, che il gruppo aveva particolarmente a cuore.

Un particolare riscontro è infine costituito dal fatto che effettivamente, delle telefonate di rivendicazione degli attentati, una venne fatta da voce femminile. Posto che la Migliorati per dichiarazione di

molti collaboratori di giustizia era l'unica donna allora presente nel gruppo, risulta pienamente attendibile la versione di Mutti secondo cui fu la Migliorati ad effettuare la telefonata rivendicativa al "Corriere d'Informazione".

(Mutti al G.I. febbraio 1982 fg.4, 10, 11; 16.4.1982, fg. 2,3; 15.6.1982, fg.2; 2.5.1983, fg. 7, 14, 15; dib. "Torregiani" 19.5.1983, fg. 72 e 73; dib. I grado annull. ;

Cavallina, dib. I grado annull. pag. 351; dib. rinvio pag. 101 trascr.;

Masala, dib. I grado annull. pag. 296)

CAPI 43. 44. 45 (già 44, 45, 46)

RAPINA IN DANNO DEL SUPERMERCATO "MION" DI VIA BARBARANI
- VERONA 27.5.1978

Imputati: Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza,
Masala, Migliorati, Mutti

Il 27.5.1978, verso le ore 19,30, tre individui parzialmente travisati fanno irruzione all'interno di un supermercato veronese, armati di pistole e di un fucile

a canne mozze. Dopo essersi impossessati della somma di L. 3.210.000 custodita nei registratori di cassa, si allontanano su di un'auto Simca, a bordo della quale li attende un quarto complice. Un quinto complice è, come al solito, all'esterno con funzioni di copertura. La vettura, di cui un testimone provvede ad annotare la targa, risulta rubata il giorno prima della rapina e viene ritrovata a Verona il pomeriggio del 28 maggio, con l'impianto elettrico manomesso.

Trattasi di una rapina di autofinanziamento, decisa, secondo le dichiarazioni confessorie di Mutti, da tutti i membri effettivi del gruppo, anche al fine di sovvenzionare il Masala, che ha lasciato ormai il suo posto di lavoro, nonché la latitanza del Battisti. Il nucleo operativo è composto da Mutti, dai due fratelli Masala, dal Battisti e dal Lavazza. Alla decisione hanno partecipato anche Bergamin, Cavallina e Migliorati.

Un piccola parte del bottino, trasferito dopo la rapina, unitamente alle armi, nell'appartamento affittato dalla Barbeta e utilizzato come base veronese dal Battisti, viene destinato alla redazione di "Senza Galere".

Mutti parla della rapina in questione nell'interrogatorio dell'8 febbraio 1982, tacendo peraltro il nome di Marco Masala, per le già ricordate ragioni umanitarie ed, in particolare, per la giovane età del compagno. Nel maggio 1983, tuttavia, quando decide di non tenere più celato alcunchè all'autorità giudiziaria in ordine all'attività dei PAC, chiama in

correità anche tale coimputato, spiegando come la sua partecipazione fosse dovuta al fatto che in quel tempo lo stesso, con il Fatone e il Bitti, avesse costituito un gruppo autonomo armato, che intratteneva stretti rapporti con il Memeo e con il Grimaldi. Erano stati loro stessi a chiedere di partecipare ad azioni di autofinanziamento per sopperire alle necessità della loro formazione.

Le chiamate in correità del Mutti trovano numerosi riscontri obiettivi: le confessioni di Masala Sebastiano e di Masala Marco; la confessione del Cavallina, che ospitò in casa propria i componenti del nucleo operativo; la totale coincidenza dei particolari di fatto raccontati dal Mutti con quelli emergenti dal procedimento contro ignoti a suo tempo istruito e allegato agli atti; la assenza di Lavazza dal posto di lavoro proprio in quel giorno; le dichiarazioni di Fatone, di Tirelli, di Berzacola.

I primi due, in particolare, confermano le dichiarazioni di Mutti anche per quanto riguarda la partecipazione all'episodio degli altri imputati.

Tirelli, sia al PM di Verona, che nel memoriale prodotto al G.I. racconta che un pomeriggio aveva appuntamento con Mutti, con Battisti e con i due fratelli Masala, vicino a casa del Cavallina. Essi gli chiesero di custodire per qualche ora (fino alla sera) una borsa, che egli stesso vide contenere denaro sparso. Che fosse frutto della rapina al supermercato Mion, il Tirelli lo apprese qualche giorno dopo, leggendo il giornale.

Fatone, dal canto suo, ricorda come in quel periodo, successivo all'episodio di Via De Amicis, in cui venne ucciso l'agente Custrà, il Collettivo della Barona, di cui faceva parte, fosse ritornato sui primitivi programmi, legati soprattutto ad una lotta politica di quartiere. Veniva peraltro mantenuto un allargamento ad altri collettivi, quale quello ^{importanti per l'organizzazione} Zona Sud e quello ^{non lo indichi tra i} Zona Romana. Contemporaneamente, ^{lui stesso unitamente a} Bitti e Masala Marco decisero a livello personale di ^{solo al fatto che} aprire un dialogo politico con i PAC, cui già aveva aderito Masala Sebastiano. Da questa collaborazione, che poi sfocierà in una vera e propria fusione, era derivata la partecipazione di Marco Masala alla prima azione di autofinanziamento compiuta in comune, e cioè la rapina al Supermercato Mion di Verona. E, tra i componenti del gruppo PAC indicati da Fatone, compaiono gli altri imputati di questa rapina, non escluso il Bergamin.

Per quanto concerne quest'ultimo, si ricorda come Mutti nella prima versione fornita lo abbia indicato come facente parte del nucleo operativo - oltre che come concorrente morale - dovendo in qualche modo colmare il vuoto derivante dalla mancata rivelazione del nome di Marco Masala (sulle motivazioni e sulle giustificazioni di tali iniziali reticenze, che non hanno comunque mai portato ad accusare persone estranee alla commissione di quei delitti, si rinvia a quanto già detto nella parte generale, ^{pag. 51 ss}). La completa chiarificazione avvenuta nel maggio 1983 non sminuisce in alcun modo la responsabilità del Bergamin, posto che quest'ultimo ebbe comunque a partecipare alla fase ideativa della rapina dei reati ad essa collegati. Nè vi è motivo per

escludere che il Bergamin fosse al corrente dell'azione delittuosa che i compagni stavano per compiere, posto che era egli stesso uno dei fondatori dei PAC e che certamente prendeva parte a tutte le riunioni nelle quali venivano discusse e decise tutte le questioni importanti per l'organizzazione. ^{stata assoluta} ~~La circostanza che Tirelli~~ non lo indichi tra i partecipanti alla rapina ^{è dovuto} ~~alla rapina~~ solo al fatto che egli prese parte ^{stante la possibilità} ~~sia pur~~ inconsapevolmente, solo alla fase conclusiva dell'azione (l'occultamento del bottino) e nulla sapeva in ordine a chi avesse partecipato alla fase decisionale della stessa.

La responsabilità di Battisti, Lavazza e Migliorati emerge anch'essa dalle concordi chiamate in correità dei coimputati sopra indicati, che riferiscono particolari e circostanze di cui sono a conoscenza per avervi direttamente preso parte. Chiamate in correità che, come si è detto, trovano conferma nei risultati delle prime indagini di P.G. immediatamente susseguenti l'azione delittuosa e nelle successive confessioni di Cavallina e di Masala.

Con riferimento alla Migliorati pare opportuno rilevare che sia Mutti che Tirelli riferiscono in più occasioni della presenza della stessa in Verona per partecipare alla fase preparatoria (sopralluoghi, individuazione delle vie di fuga, ecc.) od operativa di rapine. Mutti, anche nel presente dibattimento, nel riaffermare tale circostanza, ricollega certamente la presenza della donna in Verona alla rapina ad un Supermercato, mentre, come si è visto quanto all'episodio di cui ai capi precedenti, non è

altrettanto certo della sua presenza in detta città in occasione di altre rapine, ove la Migliorati avrebbe partecipato solo alla fase decisionale. La Migliorati è imputata in questo procedimento di tre rapine: dalla prima, all'Ufficio postale, l'imputata è stata assolta, sia pur con la formula dubitativa, stante la possibilità che la stessa in quei giorni, come riferisce Mutti, si trovasse a Sesto S. Giovanni e non avesse partecipato alla riunione decisionale; in ordine alla rapina al Supermercato Rossetto, come si vedrà, è pacifico che la Migliorati, pur avendo svolto attività preparatoria del delitto, al momento del fatto si trova^{sse} a Malcesine; la presenza della Migliorati in Verona in occasione dell'effettuazione di una rapina, (presenza di cui oltre al Mutti parla anche il Tirelli), non può dunque che riferirsi alla rapina al Supermercato Mion. La responsabilità dell'imputata deriva inoltre dal fatto che tale azione precede di pochissimo tempo l'esecuzione dell'omicidio Santoro, in relazione al quale la donna assumerà un'importante ruolo anche nella fase operativa. La Migliorati, dunque, nel maggio 1978 è pienamente inserita nell'organizzazione e non ha più quelle remore alla partecipazione attiva alle azioni delittuose, che potevano invece sussistere nel precedente periodo. Ed anzi la sua partecipazione può costituire una sorta di "prova generale" della più rilevante attività futura.

Tutti gli imputati devono essere dunque dichiarati responsabili dei reati loro ascritti ai capi in esame. Deve tuttavia dichiararsi l'improcedibilità in ordine al reato di furto di cui al capo 45, in relazione a Mutti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Masala, Migliorati, stante

la concessione a costoro delle attenuanti generiche prevalenti (per i soli Mutti e Masala), o equivalenti, sulle aggravanti contestate: onde il reato stesso risulta prescritto.

(Mutti al G.I. 8.2/1982, fg. 14; 2.5.1983, fg. 16; dib. "Torregiani" 23.9.83, fg. 18; dib . Rinvio pag. 222;

Fatone al G.I. 29.6.1985;

Tirelli al G.I. di Verona 3.5.1982 fg. 3 e 4; al G.I. di Milano 5.10.1983, fg. 2; memoriale prodotto al G.I., fg. 11).

CAPI 46, 47, 48 (già 47, 48, 49)

Omicidio del Maresciallo degli Agenti di custodia Antonio Santoro - Udine 6.6.1978

Imputati: Battisti, Bergamin, Cavallina, Fiorina, Lavazza, Migliorati, Mutti, Spina

CAPO 49 (già 50)

Pubblica istigazione e apologia dell'attentato commesso in danno del Maresciallo Santoro - Milano Giugno 1978

Imputati: Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Migliorati, Mutti

L'omicidio del Maresciallo degli Agenti di custodia Santoro rappresenta un "salto di qualità" nella attività della Banda armata: per la prima volta, infatti, l'attacco alla persona, già attuato con i ferimenti Fava e Rossanigo, è diretto alla eliminazione fisica della vittima.

In giornata a Milano e al
vengono ritrovate a Milano

Il mattino del 6.6.1978, il maresciallo Santoro percorre a piedi la Via Spalato di Udine, per recarsi da casa al luogo di lavoro, e cioè il carcere. Un giovane, che, fingendo effusioni con una ragazza dai capelli rossi, lo aveva atteso all'incrocio tra quella strada e Via Albona, gli spara alle spalle due colpi di pistola e lo uccide. Dopo la sparatoria, sale su una vettura bianca, dove sono due giovani di sesso maschile, e si allontana a forte velocità, in direzione di Via Pola. Due testimoni ritengono di poter identificare il modello dell'auto in Una Simca 1301 o in una Fiat 124. Verso le ore 13 dello stesso giorno, una pattuglia di carabinieri rinviene abbandonata in Via Goito una autovettura Simca 1301, bianca, che risultava rubata tra le ore 22,30 e le ore 23,30 del giorno precedente a tale Morano Sebastiano. L'auto viene ritrovata aperta e si può accertare che, per metterla in moto, i ladri hanno strappato i fili dell'impianto elettrico in corrispondenza del quadro, collegandoli con una forcina per capelli. Gli inquirenti accertano altresì che l'auto era stata vista parcheggiata nel luogo del rinvenimento fin dalle ore 7, 50 di quello stesso giorno e cioè nei minuti immediatamente successivi al momento in cui fu consumato l'omicidio.

L'uccisione del Maresciallo Santoro viene

rivendicata telefonicamente alle ore 13, 10 all'ANSA di Venezia da una persona di sesso maschile che si qualifica appartenente ai Proletari Armati per il Comunismo (altre rivendicazioni da parte di sedicenti appartenenti alle Brigate Rosse vengono effettuate pure in giornata a Milano e a Mestre); nei giorni successivi vengono ritrovate a Milano - e poi a Mestre, a seguito di telefonata anonima pervenuta alla redazione del "Gazzettino" - copie del volantino a sigla PAC, dal titolo "Contro i lager di Stato", rivendicanti l'omicidio Santoro.

L'8.6.1978, una studentessa della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Padova, tale Parca Gabriella, viene posta dalla Questura di Udine in stato di fermo, poi convalidato dalla Procura della Repubblica, per concorso nell'omicidio del Maresciallo, in quanto una teste, nel corso di una ricognizione fotografica, ha colto in una foto della giovane una notevole rassomiglianza con la donna che aveva partecipato all'omicidio. Le successive indagini evidenziano, peraltro, la totale estraneità al fatto criminoso della Parra che, dopo pochi giorni, viene scarcerata per mancanza di indizi e poi definitivamente prosciolta dal G.I. di Udine.

A seguito della scoperta delle basi di Via Castelfidardo e di Via Picozzi a Milano, con i conseguenti arresti di persone ritenute appartenenti ai PAC, il 4.10.1979, la Digos di Milano redige un dettagliato rapporto in cui, nell'ambito di una ricostruzione globale delle attività di questa organizzazione, sulla base di una fonte confidenziale

vengono indicati, come autori dell'omicidio Santoro, Pietro Mutti ed Enrica Migliorati.

Si segnala inoltre che, nell'alloggio della Marelli, in Via Castelfidardo, sono stati rinvenuti documenti ideologici comprovanti in il particolare interessamento del gruppo verso le problematiche carcerarie. ricostruzioni estremamente

A loro volta, i Carabinieri di Udine, nel ricostruire gli omicidi del Maresciallo Santoro e del commerciante Sabbadin, con rapporto in data 7 ottobre 1980 giungono ad analoghe conclusioni in ordine alla partecipazione del Mutti e della Migliorati al primo dei due delitti. Sottolineano che la teste oculare Trentin Rosanna - la quale aveva avuto modo di osservare a lungo i due uomini rimasti in attesa dei complici a bordo della Simca - aveva riconosciuto uno di essi e, più esattamente, la persona seduta al posto di guida, nella foto segnaletica del Mutti, ma aveva chiesto, per timore di ritorsioni, che tali dichiarazioni non venissero verbalizzate.

Sentita dal G.I. di Udine, la teste dichiara di non essere in grado di effettuare alcun riconoscimento, tanto che il G.I. rinuncia a mostrarle le foto dei due indiziati e, in assenza di ulteriori elementi di riscontro, li proscioglie entrambi con formula piena.

Le dichiarazioni rese da Pietro Mutti a partire dal 5.2.1982 determinano una svolta radicale delle indagini e portano all'incriminazione degli attuali imputati, quali autori materiali o concorrenti morali, con la

sola eccezione di Cavallina e di Spina, la cui chiamata in correità avviene solo a partire dall'interrogatorio^{risco} iniziato il 2.5.83, con il quale Mutti effettua una ricostruzione estremamente precisa di tutte le vicende^{sta} concernenti i PAC.

Passando ad esaminare in modo più analitico il contenuto delle suddette dichiarazioni, si ricorda che fin dal gennaio 1982 Mutti riferisce al P.M. di Roma della conoscenza di un certo "Franco", che gestisce un'edicola nel biellese. Si tratta del Fiorina, che fornirà la pistola utilizzata per l'omicidio. Il 28 gennaio, allo stesso P.M., Mutti confessa: "quando ero nella struttura dei PAC ho partecipato indirettamente all'omicidio del Maresciallo degli agenti di custodia di Udine, Santoro. Feci il rilevamento delle strade, circa una settimana prima dell'omicidio; all'azione parteciparono invece il Battisti, Enrica Migliorati, altre due persone che non riesco ad identificare o a ricordare. A sparare fu il Battisti. Ricordo che avemmo come base di partenza una tenda verso Grado, dove gli altri fecero ritorno dopo l'azione". Si tratta - come si dirà in seguito - di un'affermazione lacunosa, ma pur sempre di un'autoaccusa di un grave crimine. Da questo primo interrogatorio emergono due importanti indicazioni: quella relativa alla responsabilità del Mutti e di altre quattro persone, di cui due ben identificate, e quella relativa alla base di partenza, in Grado.

Nel successivo interrogatorio dell'8.2.1982, davanti al G.I. di Milano, il Mutti riprende il discorso su Santoro; lo descrive minuziosamente nei particolari, se

ne assume la responsabilità diretta, confessando di aver fatto parte del nucleo operativo e precisamente di aver guidato la vettura che era servita per la fuga; e fornisce inoltre alcuni particolari, importanti ai fini della valutazione di riscontri obiettivi:

1) la pistola usata per colpire Santoro. Mutti dichiara in questa sede che si trattava di una Glisenti cal . 10,20; che era stata impugnata dal Battisti e che lui stesso si era recato a prenderla da quel Franco, di cui aveva parlato al P.M. di Roma, ora compiutamente identificato nel Franco Fiorina.

2) la identificazione del Battisti come colui che propose l'azione , motivata anche da particolari relativi alla attività specifica del Santoro nel carcere di Udine: carcere nel quale significativamente Cavallina e Battisti erano stati detenuti assieme; la decisione di agire presa in varie riunioni tenutesi o a casa del Mutti o a casa del Bergamin, la conferma che questi aveva detto di aver avuto dal Cavallina varie notizie attinenti al Santoro, già esposte dal Battisti. Mutti precisa che alle riunioni erano presenti "tutti i sei componenti del gruppo". E i sei componenti del gruppo sono coloro che hanno partecipato alla decisione degli attentati precedenti, che hanno continuato a far parte del gruppo (e cioè non il Silvi, uscitone dopo il ferimento Fava) e che sono indicati, nell'interrogatorio 8.2.82, in Masala Sebastiano, Migliorati, Lavazza, Battisti, Bergamin e, ovviamente, Mutti stesso. Di Cavallina, non ancora apertamente chiamato in correità dal Mutti, si sa peraltro che era stato detenuto assieme a Battisti nel carcere di Udine : posto che il primo era

un detenuto politico ed il secondo un criminale comune, l'amicizia fra i due non poteva vedere Battisti come trainante del secondo, ma solo il contrario.

3) I sopralluoghi effettuati dal Mutti a Udine, per controllare le indicazioni dei luoghi date dal Battisti, ~~esatte~~ furono raggiunte e ~~sposate~~ e le vie di fuga. ~~in modo da rendere più age~~

4) la scelta del "luogo sufficientemente appartato a Grado" dove piazzare la tenda per i pernottamenti necessari;

5) La partenza da Milano tre giorni prima, a bordo della Fiat del Lavazza, di quest'ultimo con Mutti e Migliorati, che pernottano a Grado.

6) L'arrivo successivo del Battisti, che aveva con sé la borsa contenente le armi ed il materiale per il trucco (due pistole Glisenti 7, 65, una Glisenti 10, 20, un revolver cal .22 , barbe finte e parrucche.

7) Un ultimo sopralluogo compiuto nei due giorni precedenti l'omicidio Santoro , per verificare l'esattezza delle informazioni avute e l'ora esatta in cui il Maresciallo usciva di casa.

8) Le due auto rubate dal Mutti e dal Battisti la sera prima dell'omicidio: una Simca 1000 e una Simca 1300, lasciate nelle vicinanze del carcere.

9) Il trasporto di un canotto, legato sulla vettura dal Lavazza, al fine di non destare sospetti e di camuffare così l'auto per quella di due qualsiasi bagnanti, lasciata alla periferia della città.

10) Le modalità esatte con cui le due auto rubate furono raggiunte e spostate la mattina dell'omicidio, in modo da rendere più agevole la fuga, data la presenza di un'aiuola spartitraffico che ostacolava l'inversione di marcia.

11) Le modalità esatte dell'omicidio, con la coppia Battisti-Migliorati abbracciata per circa dieci minuti, ad alcuni metri di distanza dal cancello della palazzina del Santoro, mentre il Mutti e il Lavazza aspettavano in macchina l'arrivo della vittima. Battisti che si stacca improvvisamente dalla Migliorati, si avvicina di corsa al Santoro, lo colpisce con un primo colpo alla spalla e con altri due colpi, quasi a bruciapelo, quando ormai il Maresciallo è già a terra.

12) la corsa del Battisti e della Migliorati verso la Simca 1300, che si era appena spostata verso il centro della strada. La partenza di tutti e quattro. L'arrivo sul viale della circonvallazione. Il cambio della macchina, la svestizione dei trucchi (baffi e barba color castano del Battisti; parrucca rossiccia della Migliorati, parrucca nera del Lavazza). L'arrivo alla stazione di Palmanova dove il Battisti scende, portando con sé la borsa delle armi e dei trucchi.

Tutti i particolari sopra indicati verranno confermati dal Mutti nei successivi interrogatori, con qualche lieve variazione relativamente ai punti 2,5,12 e con l'aggiunta al nucleo operativo della Spina, la cui identificazione comporterà anche una specificazione del diverso ruolo assunto dal Masala Sebastiano e dal Cavallina.

Il 23 aprile 1982

Interrogato il 16.2.1982 dal G.I. di Udine, Mutti ripete quanto già detto al G.I. di Milano: che la decisione partì dal Battisti, che il Bergamin si incaricò con quest'ultimo di approfondire le notizie sul Maresciallo; che nelle riunioni si discusse se accettare o meno il progetto, (che era nato come omicidiario), "non tanto sotto il profilo morale o umanitario, quanto piuttosto sotto il profilo degli effetti di un'azione di tal genere, nuova per il gruppo" (pag. 5). Precisa poi i motivi della scelta del nucleo operativo: "io conoscevo bene la zona, la Migliorati (unica ragazza del gruppo) aveva una funzione ben precisa che in seguito indicherò, il Battisti conosceva personalmente il Santoro e il Lavazza era un buon guidatore". Ripete che il Bergamin aveva avuto un ruolo solo decisionale e aggiunge che al Masala era stato affidato il ruolo di rivendicare l'azione. Spiega i motivi per cui furono scelte due Simca, precisa che le stesse furono messe in moto con due forcine per capelli. Ancora, ripete come il nucleo operativo si truccò, descrivendo l'abbigliamento del Battisti e del Lavazza (blue jeans e maglietta) e della Migliorati (gonna e camicetta). Riferisce infine che lui e la Migliorati erano armati delle due pistole 7, 65. il Lavazza del revolver cal 22 e il Battisti

della Glisenti data dal Fiorina. Aggiunge infine che il volantino rivendicativo fu preparato il giorno successivo in casa del Bergamin e che la Parra, erroneamente arrestata e poi prosciolta, era a loro totalmente estranea e sconosciuta.

Verona, tra Bergamin e quest'ultimo "conferma" sul conto del Maresciallo
Il 23 aprile 1982, Mutti viene risentito dal P.M. di Udine. Conferma ancora una volta con richiami espressi quanto già detto allo stesso magistrato e al G.I. di Milano. Modifica il racconto relativamente ad un solo particolare: mentre negli interrogatori dell'8 e del 16 febbraio aveva dichiarato di aver trascorso una notte a Cervignano, pernottando in un dato albergo e tornando il giorno successivo a Milano (il viaggio era stato determinato dalla necessità di effettuare un sopralluogo preparatorio a Udine), nell'interrogatorio del 23 aprile Mutti precisa invece che quella sera cenò in un ristorante di Cervignano, ma non vi pernottò, facendo invece ritorno a Milano con la propria autovettura. Benchè la difesa degli imputati chiamati in correità, sia di diverso avviso, a parere della Corte, trattasi di un particolare del tutto trascurabile, dal quale non si può far discendere l'inverosimiglianza dell'intero racconto. La precisazione è probabilmente determinata da un errore di memoria, più che comprensibile data la mole delle dichiarazioni rese da questo collaboratore di giustizia. Nè la difformità incide sulla responsabilità degli altri imputati da lui chiamati in correità, posto che il Mutti ha sempre riferito che in quell'occasione egli era solo, che abbia o no pernottato in quell'albergo.

Dell'omicidio Santoro il Mutti parla ancora nell'interrogatorio reso il 15.6.1982, ma limitandosi a confermare quanto già detto (la decisione omicidiaria fu presa da tutto il gruppo, a seguito di un incontro avvenuto circa dieci giorni prima dell'omicidio a Verona, tra Bergamin e Cavallina, incontro nel quale quest'ultimo "confermò le notizie già in nostro possesso sul conto del Maresciallo e che egli stesso aveva esposto, almeno in parte, nelle pubblicazioni relative alla sua esperienza carceraria" (pag. 7 retro). Anche senza una precisa accusa, Mutti riferisce che "dopo l'omicidio Santoro sicuramente il fatto venne commentato con il Cavallina", ma non ricorda tuttavia in quali termini, nè gli risulta che egli abbia censurato o criticato il loro comportamento.

Se fino a questo momento Mutti cerca di non esporre troppo il Cavallina, ciò è dovuto esclusivamente alla volontà di non coinvolgere un'altra persona che, fino ad ora voleva proteggere perchè aveva dato un contributo isolato ed episodico al fatto. Si tratta di Marisa Spina, della cui figura, come si è già detto, Mutti inizia a parlare solo dopo il 2.5.1983, in quella che è la fase conclusiva, completa e finalmente liberatoria della sua collaborazione.

Nel suddetto interrogatorio, Mutti, oltre a confermare quanto già detto, aggiunge che alle discussioni prese parte anche il Cavallina. Questi insistette con il Battisti perchè l'azione fosse omicidiaria (circostanza che, come vedremo, il Cavallina confermerà nella sua confessione). Indica poi nella amica del Cavallina "la ragazza pulita" voluta dal

Battisti e reperita dal Cavallina stesso, che aveva il preciso compito di riportare a Milano le armi usate per l'azione. La Spina viene descritta come "amica del Cavallina" e della stessa vengono forniti dati utili per l'identificazione: originaria di Genova, già in contatto con il Cavallina per i suoi interessi carcerari, presente nell'ultima riunione operativa a casa del Cavallina a Verona; abitante a Milano in una zona compresa fra due piazze non lontane tra di loro (piazza 8 novembre e Piazza Maria Adelaide di Savoia); convivente di un certo Giangiotto (o nome simile), anch'egli di origine ligure, alto, magro, di circa 28/30 anni all'epoca, partecipante a gare agonistiche di canoa. L' "amica del Cavallina" viene indicata come una 24/25 enne, corporatura minuta, capelli biondi, lenti a contatto. Mutti dichiara che ebbe occasione di andare a casa della ragazza, unitamente a Masala Sebastiano e a Battisti, che normalmente la frequentavano.

Per quanto riguarda la dinamica dell'azione omicidiaria, inserisce dunque anche la ragazza tra i partecipanti, precisando che pure lei fu trasportata sull'auto del Lavazza tre giorni prima del fatto. Spiega poi che il Battisti li aveva raggiunti in un secondo tempo, in quanto si era recato con il Cavallina a fare esercitazioni nelle grotte di Avesa, vicino a Verona, con la pistola Glisenti datagli dal Mutti e proveniente dal Fiorina.

Le armi, portate nella borsa del Battisti, furono seppellite nei pressi della tenda. La sera prima del delitto, si recarono tutti, compreso il Battisti e la

"amica del Cavallina" a rubare le due Simca, che poi vennero sistemate nei luoghi sopra già indicati. Compiuto l'omicidio, il nucleo composto da Mutti, Battisti, Lavazza e Migliorati trasbordò dalla prima alla seconda vettura predisposta per la fuga e arrivò al retro della stazione ferroviaria, dove era stata lasciata l'"amica del Cavallina" quella stessa mattina, provenendo dal campeggio. Alla stessa fu consegnata la borsa contenente le armi ed il trucco usato nell'azione. La ragazza aveva il compito di trasportarle in treno a Milano, mentre il gruppo, recuperata la vettura del Lavazza con il canotto sul tetto, si recava alla stazione di Palmanova. Qui il Battisti era sceso, per raggiungere Milano in treno. Secondo i piani, prosegue Mutti, il Masala avrebbe dovuto attendere a Milano l'arrivo della ragazza, prima di effettuare la rivendicazione dell'attentato. E' noto peraltro che una rivendicazione arrivò all'Ansa di Venezia alle 13,10 di quel giorno ed il Masala nega di aver mai fatto detta rivendicazione.

Nell'interrogatorio del giorno successivo il Mutti riconosce in fotografia la amica del Cavallina come Marisa Spina e dichiara di ricordare in quel momento, apprendendo il nome, che in effetti la ragazza che si recò con loro a Udine e ritirò le armi dopo l'omicidio si chiamava Marisa.

Ulteriori conferme del racconto già effettuato, vengono fornite da Mutti nell'interrogatorio del 26.10.1983, nei dibattimenti di primo e di secondo grado, poi annullati e nel presente dibattimento di

rinvio (trascrizioni pagg. 6 e segg. e 25 e segg.), soprattutto con riferimento al ruolo della Migliorati e della Spina.

Queste in sintesi ed in ordine cronologico le dichiarazioni rese da Mutti con riferimento al delitto in esame. Si tratta di chiamate in correità dirette, fatte cioè da un imputato che ha vissuto personalmente quell'episodio e che si autoaccusa in ordine allo stesso, quando a suo carico non esiste nulla di compromettente. Egli non ha mai ritrattato quanto dichiarato. La sua chiamata in correità possiede tutti i requisiti indicati nella parte generale di questa sentenza: spontaneità, costanza (è inutile soffermarsi ancora sui motivi che hanno indotto il Mutti a tacere, in un primo momento, i nomi di due complici), narrazione particolareggiata. L'imputato inizia a parlare dell'episodio, quando nessuna prova vi è contro di lui, tanto che il procedimento penale aperto a suo tempo presso la Procura di Udine si era poi concluso con una sentenza di proscioglimento. A nulla, in questa fase, può convenirgli di mentire o di calunniare persone innocenti, in quanto ciò lo esporrebbe al rischio che altri compagni - nel frattempo catturati e divenuti collaboratori di giustizia - diano degli stessi fatti una versione contrastante. La qual cosa comunque determinerebbe per lui la perdita di qualunque beneficio previsto dalla legge sui "pentiti".

Per quanto concerne i riscontri obiettivi, si ricorda il ritrovamento delle due Simca rubate, con relative forcine usate per la messa in moto (la data del furto, le caratteristiche delle manomissioni

effettuate, sia sull'impianto elettrico che sulle serrature, sono del tutto compatibili con la descrizione effettuata da Mutti. Quanto al luogo del ritrovamento, si ricorda che, relativamente alla Simca 1100, lo stesso non corrisponde a quella indicata dal Mutti. Tuttavia, come è stato rilevato nei precedenti gradi di giudizio, i danni al fanalino e al paraurti riportati dall'auto, la mancanza di un plaid, di una borsa da ginnastica e di carte stradali, la testimonianza del maggiore Ganzer, allora Comandante del Reparto carabinieri di Udine, che ha fatto presente come nei pressi del luogo di rinvenimento si trovasse un accampamento di zingari, nonché un istituto ospitante una comunità minorile particolarmente "turbolenta" e che la zona era frequentata da delinquenza "spicciola", sono tutti elementi che fanno ritenere che altri si sia impossessato della Simca, dopo che questa era stata abbandonata dal nucleo operativo, lungo la via di fuga. ^{E, ancora, costituiscono riscontri obiettivi} le confessioni, ricche di particolari concordanti, fatte da Masala e da Cavallina; le dichiarazioni di Barbeta, Tirelli, Berzacola, su cui in seguito ci si soffermerà; le risultanze delle indagini di P.G. e della perizia balistica; le testimonianze raccolte nell'immediatezza del fatto.

Da queste ultime emergono riscontri in ordine alla presenza di una coppia abbracciata nei pressi dell'abitazione del Santoro, di una Simca bianca in attesa con altri due giovani a bordo di fronte alla fermata dell'autobus, e, ancora, in ordine alla successione dei colpi di pistola, alla manovra di retromarcia e quindi alla fuga del quartetto in direzione della stazione ferroviaria, ecc.. La

deposizione resa in istruttoria dal teste Ronco conferma poi che vi fu almeno un sopralluogo da parte di alcuni dei materiali esecutori del delitto, alla vigilia dello stesso, probabilmente per saggiare le reazioni del Maresciallo in circostanze analoghe a quella in cui sarebbe scattato l'agguato. Ha riferito infatti il Ronco che la mattina del 5 giugno, poco dopo le 7, 30, si era recato a prelevare il Santoro con il quale aveva appuntamento. Nel tratto di strada percorso a piedi in compagnia del sottoufficiale per recarsi al carcere, più o meno nel punto in cui il giorno seguente sarebbe stato commesso il delitto, aveva notato una coppia abbracciata. L'ora e il luogo l'avevano insospettito, tant'è che aveva richiamato l'attenzione del Santoro e si era voltato verso di loro potendo così notare che i due, che avevano smesso di scambiarsi effusioni, li stavano osservando. (cfr. cart. 10, vol. 8, fasc. 1, pag. 76).

Se si raffrontano poi le fotosegnaletiche (cfr. Identikit in cart. 10, vol. 8, fasc. 1, pag. 24; fotosegnaletiche in cart. 9, vol. 1, fasc. 1, pagg. 275 e 276, nonché pag. 698) dei quattro esecutori materiali indicati da Mutti (Lavazza, Battisti, Mutti, Migliorati), considerando altresì i camuffamenti che Mutti ha indicato essere stati usati nell'occasione, con le numerose e concordanti descrizioni dei testimoni oculari, si può rilevare una notevole corrispondenza tra di esse.

Inoltre è un fatto comunque coperto da un giudicato che la banda armata denominata PAC esistesse e operasse nella Lombardia e nel Veneto. I collaboratori

di giustizia Barbone e Galati (cfr. sent. C Ass. App. Milano 8.6.83, pag. 269), ebbero modo di assistere alla nascita e alla fine dei PAC, e di riferire ai giudici della stessa. In particolare il Galati racconta dei suoi incontri a Verona con il Cavallina, tra il maggio e il settembre del 1979, quale emissario delle BR, che erano rimaste impressionate favorevolmente dallo sviluppo di quella campagna sul "carcerario", che aveva avuto, appunto, lo sviluppo più eclatante con l'omicidio Santoro.

Il delitto di cui al capo 46 è aggravato dal fatto di essere stato commesso contro un Pubblico Ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni, nonché dell'aver agito con premeditazione, dopo averne studiato le abitudini, tendendo alla vittima un agguato mentre si portava dalla propria abitazione al carcere di Udine ove prestava servizio. Tale circostanza aggravante è dimostrata oltre che dalle ammissioni del Mutti, anche da quelle del Cavallina e del Masala Sebastiano. Cavallina, come già si è detto, era stato detenuto a Udine nel carcere dove il Maresciallo Santoro svolgeva le sue funzioni, dal 12.2.1977 al 24.8.1977. Nell'agosto 1977 si era rotto un braccio ed era stato ingessato male e frettolosamente, tanto da rimanere parzialmente invalido. Queste notizie vengono fornite dallo stesso Cavallina nel suo libro "Lager di Stato", pubblicato tre mesi dopo l'omicidio Santoro, in cui sono raccolti anche articoli scritti nel 1977, quale quello del 5.3.1977, ove l'autore informa che il carcere di Udine sarà destinato a carcere di rigore, per i "ribelli", i "terroristi" e i "politici". Egli ne descrive dettagliatamente l'organizzazione interna,

sottolineando anche una "certa efficienza nazista nell'organizzazione dei servizi". Nello stesso libro (allegato agli atti al vol. I), il Cavallina lamenta come nella campagna delle BR, il "settore carcere" sia il più trascurato e come si noti una certa inefficienza nella lotta armata, fatto che dà "via libera ai sistemi di annientamento", per cui invita ^{come} i compagni ^{ad un} "salto di qualità" che potrà favorire la ^{crescita} della lotta. Qualche pagina più avanti si parla anche dettagliatamente del Maresciallo, che dice a Cavallina in carcere: "Lei è segnalato come un cattivo elemento" e, con un pretestuoso ordine di ufficio, fa slittare un processo per pestaggi avvenuti in carcere. In altri passaggi del libro, il Cavallina teorizza come l'attacco debba svolgersi contro il carcere di Udine. I suddetti richiami al libro scritto da Cavallina sono indubbiamente significativi della lunga e accurata premeditazione che ha preceduto l'omicidio Santoro. Lo stesso Cavallina, nel dibattimento di secondo grado annullato e nel presente dibattimento, ha ammesso la sua responsabilità nella scelta dell'obiettivo Santoro e nella predisposizione della "inchiesta" sulla vittima designata, inchiesta che fu eseguita materialmente dal Battisti e secondo la quale il Santoro si era reso responsabile anche di un reato contro l'amministrazione statale, essendosi fatto costruire una villa su un terreno destinato a campo da gioco per i detenuti. La fondatezza o meno di tale accusa non venne controllata da alcuno dei membri del gruppo, ritenendosi che vi erano già motivi più che sufficienti per punire con la morte il maresciallo Santoro in nome della giustizia proletaria. Significativa è, a questo proposito, la deposizione del teste Mezzogori Giovanni, confermata

anche in questo dibattimento (pag. 364 trascr.) , secondo cui gli autori del delitto, dopo aver sparato, gli passarono vicino ad alta velocità e uno di loro lo salutò con pugno chiuso.

L'omicidio, quindi, ^{Cisano, nell'autunno inv} premeditato e programmato ^{riferendo al G.L. di Vercelli} come una esecuzione, fu ^{la Cavattoni, ragazza di} come tale attuato con soddisfazione esplicita per il fatto compiuto, così come emerge anche dai volantini rivendicativi allegati agli atti.

Passando ad esaminare la responsabilità dei singoli autori del reato, va subito ricordato che **MUTTI** e **CAVALLINA** sono pienamente confessi, onde la loro responsabilità in ordine ai capi 46, 47, 48, 49 non può che essere affermata.

La responsabilità penale di **BERGAMIN** , sotto il profilo del concorso morale, emerge oltre che dalle dichiarazioni di Mutti e di Masala Sebastiano (secondo il quale l'omicidio era stata una azione "del gruppo" - cfr. dib. I grado annull. pag. 298), anche da una serie di fatti obiettivi: la sua amicizia con il Cavallina e con gli altri membri dei PAC, la sua partecipazione alle riunioni della banda, la sua preparazione politica che ne faceva l'interlocutore preferito del Cavallina, la sua specializzazione nella stesura e ciclostilazione dei volantini rivendicativi, la sua assenza da scuola nei tre giorni seguenti l'omicidio, nei quali appunto detti volantini vennero compilati e distribuiti. Mutti, nell'interrogatorio dell'8.2.1982 ha affermato che Bergamin avrebbe chiesto informazioni sul maresciallo Santoro a Cavallina. Berzacola conferma le

dichiarazioni del Mutti su Bergamin, ricordando
al G.I di Milano
alcune dichiarazioni fatte da questi, dal Battisti e
dal Lavazza nel periodo in cui erano suoi ospiti a
Cisano, nell'autunno inverno 1981, si è dunque più
riferendo al G.I. di Verona di averlo conosciuto tramite
la Cavattoni, ragazza del Cavallina, a casa di
quest'ultima.

Tirelli, nel suo memoriale agli atti e
nell'interrogatorio al G.I. parla del Bergamin come uno
dei frequentatori abituali della casa del Cavallina ,
nonchè come uno dei fondatori del gruppo dei PAC . Egli
riferisce di averlo visto presente ad una discussione
che si tenne a Verona, nei pressi dell'abitazione del
Cavallina, alla quale parteciparono Mutti, Battisti,
forse Masala S . e Bergamin unitamente ad una ragazza a
lui sconosciuta. Egli venne invitato a mettersi in
disparte "dal momento che dovevano parlare di cose
loro"; dopo un pò il gruppo si sciolse e venne raggiunto
da Mutti, Cavallina e Battisti. Mentre si avviavano
insieme al Bar, sentì costoro che parlavano di Udine e
ricorda che il tono della conversazione era molto serio;
il che lo indusse a pensare che parlassero di qualcosa
di molto importante. Quando apprese la notizia
dell'omicidio Santoro, rivendicato dai PAC, si ricordò
di quel fatto verificatosi pochi giorni prima ed ebbe il
forte dubbio che le persone incontrate in quella
occasione potessero essere responsabili dell'omicidio.

Bergamin dunque partecipò fin dall'inizio alle
riunioni e alla decisione dell'omicidio Santoro ,
scrisse e distribuì il volantino di rivendicazione (il

che costituisce riprova ulteriore della sua volontà di adesione al progetto omicidiario e non al semplice ferimento): avendo egli contribuito con la sua espressione di volontà alla formazione della volontà comune, si è dunque pienamente verificato il suo concorso morale del reato.

Le dichiarazioni rese da Mutti in ordine alla partecipazione del BATTISTI all'omicidio del maresciallo Santoro trovano conferma sia nelle risultanze del procedimento penale aperto ad Udine, sia nelle dichiarazioni di numerosi altri imputati.

Quanto al primo aspetto, si richiamano le già citate e concordanti testimonianze fornite dai testi oculari - e confermate all'odierno dibattimento - in ordine alla falsa coppietta che attendeva vicino alla fermata dell'autobus la mattina del delitto.

teste Menegon: la donna, dall'apparente età di 18-20 anni, corporatura normale, alta circa m.1,60, capelli corti e rossicci, vestiva una maglietta di colore giallo chiaro e una gonna di colore bianco-beige;

teste Pagano: la donna era alta 1,60, 1,65 corporatura snella, capelli rosso vivo, corti e ondulati. L'uomo era leggermente più alto, snello, età sui 25 anni, capelli scuri e leggermente ricci, viso regolare, carnagione chiara;

teste Suriano: la donna aveva i capelli rossi di media lunghezza, era alta circa 1,60, 1,65 e l'uomo a lei abbracciato poteva essere 5 o 6 centimetri più alto;

teste Zampieri: la donna era di statura bassa e l'uomo era di poco più alto di lei; lui sarà stato alto 1,65, corporatura piuttosto robusta, barba scura e folta e abbondante;

teste Linassi: la donna era giovane, capelli rossi, corporatura regolare, statura bassa; ^{Acquista poi} il giovane ^{complesso probatorio} leggermente più alto della donna, corporatura regolare, ^{barba sia in istrutt} barba folta non lunga, capelli scuri;

La corrispondenza tra le suddette descrizioni, le fotosegnalistiche e il racconto di Mutti appare quanto mai eloquente. Basti pensare che il Battisti, allora ventiquattrenne, secondo il racconto di Mutti, si era nell'occasione applicato barba e baffi finti color castano. Dal cartellino segnalitico, acquisito nel presente giudizio, risulta inoltre essere alto m. 1,70, e cioè pochi centimetri più della Migliorati (alta m. 1,65 con le scarpe - cfr. cartellino dattiloscopico in atti).

Che il Battisti e la Migliorati fossero i protagonisti della messinscena antecedente al delitto, emerge anche dalle dichiarazioni di Berzacola, il quale, a più riprese, diede ospitalità ad esponenti dei PAC e, in una di tali occasioni, nell'autunno inverno 1981, ebbe modo di sentire da Battisti, Lavazza e Bergamin delle battute sui baci che in una certa occasione il Battisti e la Migliorati si erano scambiati, come se fossero fidanzati.

Come già si è detto, inoltre, il Tirelli ha indicato anche il Battisti tra le persone che ebbe ad incontrare a Verona poco prima dell'omicidio e che sentì parlare, in tono assai serio, di un'azione ad Udine.

Acquista poi rilevanza determinante nel complesso probatorio la dichiarazione resa dalla Barbeta sia in istruttoria, sia nel giudizio annullato, che, nel presente dibattimento: fu il Battisti stesso a confessarle la sua partecipazione all'omicidio del maresciallo Santoro, dicendole "quale effetto fa vedere uscire il sangue" da un uomo colpito. (pag. 75, trascr. dib. II grado annull.). Il Battisti, all'epoca, era molto amico della Barbeta, che lo ospitava anche in casa sua; era unanimemente riconosciuto come personaggio importante dei PAC, era amico del Cavallina (il quale, nel presente dibattimento, ha riconosciuto che uno degli autori del delitto, il quale non poteva essere altri che il Battisti, era stato detenuto come lui nel carcere di Udine) . Al Battisti era riconosciuta una certa disinvoltura, derivantegli dalla passata esperienza di criminalità comune: nessun motivo avrebbe dunque avuto per vantarsi davanti alla Barbeta - come sostiene la difesa - di un'azione non compiuta.

Tutte le suesposte considerazioni inducono a ritenere provata la responsabilità penale del Battisti, quale esecutore materiale dell'omicidio in questione.

Per quanto concerne la partecipazione del LAVAZZA all'episodio delittuoso di cui ci stiamo occupando, deve rilevarsi anzitutto come il Mutti lo abbia sempre

indicato alla guida dell'autovettura usata per l'omicidio, scelto con tale compito in considerazione delle sue qualità di abile guidatore. Le fotosegnaletiche del Lavazza concordano pienamente con le descrizioni che i testi, e in particolare la Trentin e la Nigris, fanno dei due giovani che attendevano in macchina mentre la coppia abbracciata aspettava il Santoro. Mutti sin dall'8 febbraio dichiarò che il Lavazza aveva messo una parrucca nera per nascondere la vistosa stempiatura; e, in effetti, la fotosegnaletica del Lavazza attesta una rilevante stempiatura, mentre i testi parlano di capigliature scure, folte e di media lunghezza.

Inoltre, proprio nei giorni che coincidono con la ricostruzione dei fatti operata da Mutti, Lavazza risulta assente dal lavoro (dal 3 al 7 giugno compreso)

Che il Lavazza fosse uno dei fondatori dei PAC risulta pacificamente dalla sentenza della Corte d'Assise d'Appello, nel processo Torregiani, passata in giudicato. Già si è parlato della sua esperienza in fatto di armi, al punto d'aver attrezzato la sua cantina a poligono di tiro; già si è messo in luce che il Lavazza aveva partecipato alle azioni e alle decisioni relative ad azioni del gruppo. Non si vede dunque per quale motivo il Lavazza avrebbe dovuto essere escluso dalla partecipazione ad una azione, quale quella relativa all'omicidio Santoro, così significativa ed importante per la banda armata PAC. Tale argomento di ordine logico, in assenza di qualsiasi elemento che possa in qualche modo infirmare il valore della chiamata di correttezza del Mutti - sulla cui attendibilità ci si è

a lungo soffermati - si unisce agli altri riscontri ed induce la Corte a ritenere provata la responsabilità di Lavazza relativamente ai delitti contestatigli.

Enrica MIGLIORATI viene indicata da Mutti come componente del nucleo operativo fin dall'interrogatorio reso al P.M. di Roma il 28.1.1982. Il suo ruolo risponde all'esigenza di giustificare la presenza del Battisti nei pressi del carcere ed in ora presta del mattino, fino al momento in cui Santoro comparirà e potrà quindi scattare la fase finale dell'azione, e cioè l'omicidio. Solo simulando effusioni tipiche di una coppietta di fidanzati c'è la probabilità che l'agguato non venga scoperto, prima di essere portato a termine.

La versione di Mutti, trova conferma in una numerosa serie di riscontri obiettivi, che non sono minimamente inficiati dall'alibi - del tutto inattendibile - addotto dall'imputata.

E' pacifico, anzitutto, che del 'commando' facesse parte anche una donna: lo raccontano senza ombra di dubbio, quasi tutti i testi interrogati in istruttoria, alcuni dei quali (Ardizzone, Menegon) descrivono anche l'abbigliamento tipicamente femminile della stessa. Una voce di donna, che grida al compagno "dai, dai sbrigati", nel momento della fuga, viene anche sentita dal teste Del Toso (dib. rinvio, pag. 369 trascr.) : il che porta ad escludere che potesse trattarsi di un uomo, appositamente camuffato. Inoltre, sul luogo del ferimento di Santoro venne ritrovato immediatamente dopo il fatto un orecchino a ciondolo, da inserirsi nel lobo dell'orecchio. La presenza di una donna nel gruppo

che ha portato a termine l'omicidio costituisce un gravissimo indizio a carico della Migliorati, che sappiamo essere, nel giugno 1978, l'unico membro femminile dei PAC, così come riferiscono Barbetta, Tirelli e Galati (è appena il caso di ricordare che la Barbetta era allora considerata una semplice simpatizzante o fiancheggiatrice, tanto che, nella successiva vacanza da tutti trascorsa in Sardegna nell'estate 1978, veniva fatta allontanare quando si verificavano riunioni della banda armata).

Altro serio elemento di prova nei confronti della Migliorati è costituito dall'età, dalla statura, dalle caratteristiche somatiche della ragazza descritta dai vari testimoni sentiti in istruttoria (Menegon, Galateo, Pagano, Zampieri, Ardizzone, Linassi, Nigris, Melchior, Suriano). Dalle suddette testimonianze, in parte riportate nel corso dell'esame della posizione processuale del Battisti, emerge la figura di una ragazza bassa, di m. 1,60/1,65 di altezza, con scarpe piatte, con capelli rossi (forse, dice il teste Ardizzone, una parrucca), viso tondo, con tendenza all'ovalità verso il mento. E, dalle fotografie in atti, nonché dal cartellino dattiloscopico relativo alla Migliorati (cart. 9, vol. 1, fasc. 1, pagg. 276 e 698) emerge che la Migliorati, raffigurata a fianco di un metro lineare, raggiunge m. 1,65 calzando zoccoli con suola di legno di notevole spessore e tacchi; il suo volto viene qualificato "poligonale", così come descritto dalla teste Nigris nella ricognizione fotografica; e, inoltre, sappiamo dal Mutti (che quando riferisce tale particolare è certamente ignaro del

contenuto delle deposizioni testimoniali raccolte dalla P.G. e dagli inquirenti udinesi) che il giorno del delitto la Migliorati indossava una parrucca rossa.

Il fatto che i testi Galateo e Gesuato forniscano una versione per qualche particolare difforme dalle altre, non toglie forza probatoria all'insieme delle risultanze testimoniali: sia per la concordanza sostanziale delle numerosissime testimonianze sopra citate; sia perchè, come è ben noto, è assai facile che di uno stesso episodio i testi oculari possano avere avuto una percezione non perfettamente corrispondente alla realtà; sia infine perchè proprio alcuni differenti particolari riferiti possono trovare una logica spiegazione in altre risultanze processuali: ad esempio, il fatto riferito dal teste Gesuato (cart. 9, vol. II, fasc. 1, pag. 86) che avrebbe forse visto una donna all'interno dell'autovettura e non fuori dalla stessa, viene dal teste spiegato con la circostanza che la persona seduta sul sedile posteriore della Simca portava i capelli lunghi lisci: la qual cosa è confermata anche dalla teste Suriano (ibidem, pag. 75), che pure riferisce senza ombra di dubbio ad una figura maschile il possesso di capelli lunghi.

A chiamare in causa la Migliorati, oltre al Mutti, vi è anche la Barbetta. Come già si è riferito parlando della responsabilità di Battisti, tale coimputata ha raccontato direttamente ed in più occasioni (anche in fase dibattimentale) all'autorità giudiziaria le confidenze che aveva ricevuto dallo stesso Battisti, sia in ordine alla propria responsabilità, sia, benchè implicitamente, in ordine alla responsabilità della

Migliorati. Pare utile riportare integralmente il contenuto dell'interrogatorio reso il 12.5.1982 dalla Barbetta al Giudice Istruttore di Verona e dallo stesso riportato in un telegramma inviato al collega di Udine (cart. 9, vol. III, fasc. 1, pag. 303): "Quanto all'omicidio Santoro, nulla so di diretto. Posso solo dire che, nella primavera 1979, parlando con Battisti Cesare, questi nel dirmi l'effetto che faceva uccidere una persona, fece riferimento all'omicidio Santoro, indicando se stesso come uno degli autori; tra i complici sarebbe stata la Migliorati Enrica, perchè il Battisti, nel parlare del fatto, fece un'esplicita allusione a lei, dalla quale capii che la donna vi aveva partecipato".

Prima di effettuare una verifica dell'attendibilità dell'alibi fornito dalla Migliorati, pare opportuno ricordare che la stessa era stata raggiunta dai primi indizi in ordine alla sua partecipazione all'omicidio Santoro allorchè, in data 4.10.1979, la Questura di Milano aveva trasmesso a varie autorità giudiziarie, tra cui quella udinese, un rapporto che prendeva in esame vari episodi delittuosi ascrivibili ai PAC e riferiva la notizia, appresa da fonte fiduciaria, secondo cui all'uccisione del Maresciallo avrebbero preso parte, fra gli altri, il Mutti e la Migliorati. Agli stessi la Procura della Repubblica di Udine inviava il 20.2.1980 una comunicazione giudiziaria.

Il 26.2.1980, la Migliorati nominava propri difensori di fiducia gli avvocati Roberto Maniaco del foro di Gorizia e Gabriele Fuga del foro di Milano.

Assai singolare è il fatto che l'avv. Maniaco, già in data 7.2.1979, aveva cercato di ottenere dal G.I. di Udine il rilascio degli atti relativi al procedimento a carico di Parra Gabriella, imputata di partecipazione all'omicidio Santoro. La motivazione che il difensore fornisce a sostegno della sua istanza è talmente inconsistente, da far ritenere a questa Corte che l'unica finalità dell'avvocato fosse quella di entrare in possesso degli atti di ricognizione personale e delle testimonianze, al fine di verificare se vi fossero in concreto per la Migliorati motivi per temere una incriminazione. L'avv. Maniaco chiede infatti "al magistrato autorizzazione al rilascio di copia : 1) degli atti di inequivoca positiva ricognizione; 2) della sentenza di proscioglimento, e ciò per produrre detta documentazione giurisprudenziale in procedimento presentante analoga struttura". A prescindere dalla considerazione che in genere una sentenza istruttoria, ^{in un ben poco rilevante} costituisce precedente giurisprudenziale, non essendo suscettibile di passare in giudicato, singolare è il fatto che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza non si basava certamente su argomentazioni giuridiche, bensì unicamente sui risultati di fatto di ricognizioni e testimonianze aventi esito negativo, che nessun rilievo possono avere su altri procedimenti, riguardanti altri imputati e altri testi. Tanto più che il procedimento cui fa riferimento l'avvocato Maniaco nella sua istanza, come egli stesso riferisce, riguarda un imputato, accusato di violenza carnale, e non di omicidio, e che, inoltre, l'imputazione si fonda in tal caso su "inequivoca positiva ricognizione", come lo

stesso difensore definisce la prova dell'accusa, mentre nel caso della Parra, la ricognizione aveva avuto esito differente.

Con sentenza 24.7.1981 (in vol. 9, cart. 9, fasc. 1, pag. 860) il Giudice Istruttore di Udine proscioglieva la Migliorati, il Mutti e il Fatone per non aver commesso il delitto di omicidio nei confronti del Maresciallo Santoro. Si legge nel provvedimento che il proscioglimento è motivato dal fatto che nessuna delle "numeroso persone esaminate" aveva riconosciuto il Mutti tra le persone effigiate nelle fotografie esibite, come colui che avrebbe sparato al Maresciallo (ed in effetti, secondo la ricostruzione operata da tale imputato, non lui, bensì il Battisti ebbe tale ruolo). Quanto alla Migliorati, invece, "avendo tutti dichiarato di non essere in grado di riconoscere la donna, anzi alcuni presumono che anche il secondo omicida fosse un uomo camuffato da donna, e avendo tutti fornito una descrizione di essa - piccola e minuta - che non si attaglia alla Migliorati - alta e robusta - non si è proceduto allo stesso mezzo istruttorio nei confronti dell'indiziata". Nei confronti del Fatone, cui veniva attribuito il ruolo di guidatore dell'autovettura utilizzata per la fuga - il proscioglimento si giustifica con l'esito negativo della ricognizione fotografica (ed in effetti, in tal caso sappiamo che non di Fatone si trattava, bensì di Lavazza).

Limitandoci all'esame della posizione della Migliorati, si rileva che l'unico mezzo istruttorio di cui parla la sentenza è la ricognizione fotografica.

Nella stessa cartella n. 9 è contenuta la fotografia segnaletica della Migliorati, di cui già si è parlato, effettuata dalla Legione dei Carabinieri di Udine. In tale foto, scattata nel 1979 - come risulta a f. 7 del rapporto CC di Udine 7.10.1980 allegato in cart. gr. 9 - la Migliorati appare di costituzione media, non robusta, ma semmai magra e di altezza non superiore al m. 1,60, poichè la linea superiore della testa non supera la linea segnaletica del m. 1,65 e la ragazza indossa degli zoccoli del tipo ortopedico-ospedaliero, che la alzano di almeno cm. 5, come è visibile ictu oculi dalla stessa foto.

Nè a diversa conclusione può giungersi sulla scorta della fotografia prodotta dalla difesa nel presente dibattimento, che raffigura la Migliorati con la sorella Sonia: le due ragazze si trovano infatti su di un terreno erboso; Sonia è in primo piano rispetto alla Enrica, che, stando arretrata, la tiene con un braccio; la fotografia taglia parte delle gambe della Sonia e lascia invece intravedere le caviglie della Enrica, onde è da presumersi che l'altezza delle sorelle sia suppergiù la stessa e che l'impressione di maggiore altezza di Enrica rispetto a Sonia sia dovuta esclusivamente ad una leggera pendenza del terreno e alla diversa prospettiva in cui si pongono le due figure rispetto a chi effettua la fotografia. E questa Corte d'Assise, avendo esaminato come teste nel presente dibattimento Sonia Migliorati, potendo così verificarne la struttura minuta e la statura al di sotto della media, deve desumere che anche la Enrica, benchè leggermente più robusta, desse nell'insieme la stessa sensazione a chi la osservava,

così come è avvenuto per la maggior parte dei testimoni. Ad analoghe conclusioni, come mette in luce la sentenza di secondo grado annullata (pag. 375), può giungersi osservando le due fotografie prodotte dalla difesa nei precedenti gradi di giudizio, raffiguranti l'una, la Migliorati assieme al fratello, l'altra, la Migliorati assieme al fratello e alla cognata incinta.

Per quanto concerne l'ALIBI fornito dalla difesa della Migliorati, la Corte, dopo attenta valutazione sia di tutto quanto emerso nei precedenti giudizi in seguito annullati (alle cui sentenze si fa ampio riferimento), sia delle testimonianze rese nel presente dibattimento, ritiene che lo stesso non sia in alcun modo attendibile e non tolga valore agli elementi già considerati, che devono essere posti a base della responsabilità dell'imputata.

Come già si è ricordato, il nome della Migliorati, assieme a quello del Mutti, viene indicato in un rapporto di polizia della DIGOS di Milano in data 4.10.1979, in seguito alle indagini sull'omicidio Santoro e su altri omicidi di matrice terroristica.

Il 2.2.1980 la Migliorati - che era stata arrestata in casa della Marelli il 26.6.1979 e poi rilasciata - riceve dal G.I. di Udine la comunicazione giudiziaria e nomina difensore l'avv. Maniacco.

E' agli atti (cart. 9, f. 638/640) la lettera che tale avvocato invia al G.I. il 10.10.1980, qualche giorno dopo la prevista ricognizione fotografica non più effettuata, in cui sono indicati gli elementi

costitutivi dell'alibi: si delinea la figura dell'indiziata come studentessa universitaria, con le date di alcuni esami sostenuti, e, in particolare di quello di filosofia morale del 12.5.1978. Si dice che la Migliorati, dopo questo esame, si trasferì a Malcesine per lavorare nel negozio di abbigliamento dei genitori, dove resterà senza allontanarsi fino alla fine di agosto, con due sole eccezioni: il 6.6. in mattinata, "allorchè si recherà a Riva a portare a casa dopo la chiusura della scuola la sorella Sonia e il 3 luglio per sostenere un altro esame universitario. Si dice anche che nella prima settimana di giugno la Migliorati aiuta il fratello, da poco sposatosi, a sistemarsi nell'alloggio affittatogli dalla signora Testa Lucia in Facco.

Le giornate del 5 e 6 giugno vengono dalla difesa ricostruite nel seguente modo: il 5 mattina, la signora Facco acquista un abito nel negozio dei Migliorati e viene consigliata nella scelta dalla Enrica; nell'occasione, la Facco invita la ragazza all'inaugurazione di una sua tavernetta per la sera stessa. La Enrica non vi parteciperà, essendo invitate tutte persone anziane, "ma si offre di aiutare la Facco nelle pulizie il giorno successivo". La serata del 5 giugno viene trascorsa dalla Enrica con la amica Michela Locrini, in casa di questa, a Malcesine, e la mattina del 6 la Migliorati si reca al garni Ariston per coadiuvare la sig. Facco nelle pulizie del locale.

La pulizia si protrae per alcune ore. Mentre le due donne puliscono il locale, arriva la signora Franca Bulgarini in Gandini, che aveva partecipato alla festa e

aveva dimenticato lì gli occhiali da vista. Terminato il lavoro al garnì, la Enrica si reca con l'automobile a Riva del Garda per prelevare la sorella, che quel giorno finisce la scuola. Unitamente a Sonia, incontra una compagna "la cui identificazione fino ad ora non è peraltro sicura". "Ciò accadeva verso le 11 o mezzodi". La lettera indica a testi su questi fatti Lucia Facco, Franca Bulgarini, Michela Locrini, Sonia Migliorati e precisa che "si è contrari a ricognizione fotografica".

In questa prima presentazione dell' alibi, quindi, la difesa fa riferimento a due circostanze per ancorare la presenza dell'imputata a Malcesine il 5 e il 6 giugno 1978: l'inaugurazione della tavernetta del garnì Ariston della Facco e la fine della scuola della Sonia.

Due giorni prima di questa lettera, e cioè l'8.10.1980, era pervenuto alla Procura di Udine il rapporto redatto dai Carabinieri del Reparto Operativo di Udine, datato 7.7.1980, in cui si fa il nome della Migliorati come "donna autrice materiale dell'omicidio" Santoro. Il rapporto contiene interessanti e acute considerazioni sui PAC e su alcuni membri dell'organizzazione, indicando tra l'altro il Cavallina come ispiratore dell'omicidio Santoro. Purtroppo, l'intuizione degli investigatori non ha ancora elementi di prova che possano attrarre l'attenzione dell'Autorità Giudiziaria. In questo rapporto, però, si allega la già citata fotografia della Migliorati "significando che tale foto non è mai stata appositamente esibita" e si evidenzia come le sue caratteristiche somatiche e del

volto corrispondano a quelle fornite dai testi, nonché a quelle della Parra Gabriella, erroneamente arrestata subito dopo i fatti e poi prosciolta il 2.1.1979 .

Si ricorda, al proposito, che su richiesta dell'avv. Maniacco, il G.I., in data 8.2.1979, aveva rilasciato a tale difensore un certificato, attestante l'avvenuto proscioglimento (cart. 9, vol. 2, fasc.1 pag. 241).

Il G.I. di Udine sente i testimoni oculari dell'omicidio, procede a ricognizione fotografica per identificare il Mutti, non ritiene opportuno analogo incombente nei confronti della Migliorati, non sente i testi indicati nella memoria difensiva a sostegno dell'alibi e, su conforme parere del P.M., accogliendo la richiesta presentata dal difensore il 3.7.1981, pronuncia la già citata sentenza di proscioglimento.

La seconda fase dell'istruttoria relativa alla Migliorati si riapre dopo le dichiarazioni del Mutti nel gennaio 1982.

Il 22.4.1982 viene dallo stesso G.I. di Udine spiccato nuovo mandato di cattura nei confronti della Migliorati.

Il 12.5.1982, la Barbeta dirà al G.I. di Verona di aver saputo dal Battisti, nella primavera del 1979, che lui e la Migliorati erano stati gli autori materiali dell'omicidio Santoro (cart. 9, vol. 1, fasc. 1, pag. 303).

Le indagini passano per competenza al G.I. di Milano, che comincia nel giugno 1983 a interrogare tutti i testi indicati dalla Migliorati nella memoria difensiva 10.10.1980, già inviata al G.I. di Udine. Tutti gli interrogatori sono tenuti nella caserma dei Carabinieri di Malcesine e sono raccolti nel volume della cart. 1. comunque, è sicura che Malcesine, perché come

Prima in ordine cronologico ad essere sentita è la madre dell'imputata, Cauzzo Soleda, il 30.6.1983, alle ore 11,20. La Cauzzo risponde che nel 1978 la figlia era iscritta alla facoltà di filosofia a Milano, che non ricordava però l'anno, ma solo che aveva sostenuto un esame poco dopo il matrimonio del fratello, avvenuto il 22 aprile. Precisa che, subito dopo le nozze, il figlio Lorenzo andò ad abitare con la moglie, Elisabetta Gandini, in un miniappartamento messo a disposizione da un certo sig. Priori di Malcesine. Qui restò fino alla fine di maggio, poichè l'appartamento era stato affittato a dei turisti per il mese di giugno. Successivamente, si era trasferito con la moglie a casa dei genitori Migliorati, e precisamente nella stanza n.3, che di solito viene affittata ai villeggianti.

Val la pena di notare subito la discrepanza tra la deposizione della Cauzzo e la versione di cui alla memoria difensiva: in quella sede si era detto che, nella prima settimana di giugno, la Enrica aveva aiutato il fratello e la cognata a sistemarsi nell'alloggio affittato loro dalla Testa. La Cauzzo è però precisa nel rammentare la convivenza temporanea in casa sua dei due sposi e della Enrica, poichè ricorda che le due cognate avevano dei litigi causati soprattutto dal cane

della Gandini. Altrettanto precisa è nel ricordare che il trasloco dei coniugi avvenne intorno al sei o sette giugno, quando gli stessi andarono ad abitare nell'appartamento di proprietà della Lucia Facco Testa, preso in affitto da Lorenzo Migliorati. ^{ricorda esattamente cosa} La Cauzzo, ^{domani} comunque, è sicura che la ^{o sa la} ~~Enrica~~ ^{si} fosse presente a Malcesine, perchè "come ebbe modo di verificare ^{giorno in giorno} successivamente allorchè la figlia ricevette la comunicazione giudiziaria per l'omicidio Santoro avvenuto il 6.6.1978, proprio quel giorno la figlia Sonia terminò la scuola che allora frequentava".

In questo particolare la deposizione della teste collima perfettamente con quanto già anticipato nella memoria: la scuola frequentata da Sonia terminava il 6.6.1978. Ma il G.I. insiste, vuol sapere quale è la scuola frequentata da Sonia e la madre non ricorda se è il liceo classico o lo scientifico e non ricorda neanche quale fosse l'anno frequentato. Ricorda però benissimo che quello era l'ultimo giorno di scuola, così come ricorda che la Enrica si recò "nella tarda mattinata" a Riva a prendere la sorella e fecero "subito" rientro a casa dove mangiarono tutti assieme, compresi i due sposini. La Cauzzo continua la deposizione ricordando che alla festa della tavernetta, tenutasi il 5 sera, non partecipò nessuno dei suoi figli, tranne i due sposi che andarono un momento dopo cena per una bicchierata. La Enrica si recò la mattina del sei ad aiutare la Facco per le pulizie, la teste ricorda anche che la mattina del 5, o la mattina precedente, la Facco si recò nel suo negozio a comprare un vestito e fu aiutata nella scelta da Enrica.

La teste quindi ricalca nella sua esposizione i punti essenziali dell'alibi così come prospettato dalla difesa, dimostrando anche una memoria molto precisa in alcune cose e molto vaga in altre: ad esempio non ricorda assolutamente cosa sia successo il sei pomeriggio o se la Enrica sia ripartita per Milano quel giorno o il giorno dopo. Interrogata dal G.I. su come mai abbia invece dei ricordi precisi relativamente al sei mattina, la Cauzzo risponde che le circostanze relative a quel giorno le sono state tutte rammentate dalla figlia Sonia, che la aiutò a ricostruire quella giornata quando la comunicazione giudiziaria, pervenuta alla figlia, le indusse nella necessità di ricostruire quei giorni. E, interrogata sul punto, precisa che la comunicazione giudiziaria arrivò dopo il matrimonio dell'Enrica con il Molina, avvenuto nel dicembre 1980.

Punto di riferimento della ricostruzione mnemonica operata dalla Cauzzo è dunque la figlia Sonia, e il giorno 6 è identificato come quel giorno in cui finirono le lezioni e in cui la Enrica, dopo aver lavorato a pulire la tavernetta "per alcune ore", dice la memoria, si recò a Riva del Garda a prendere la sorella "nella tarda mattinata, facendo subito dopo rientro a casa", dice la teste.

A questo punto, il G.I. vuole sapere in quale giorno e a quale ora finì la scuola frequentata dalla SONIA e la interroga. Questa risponde "il sei giugno terminai l'anno scolastico, e cioè il secondo liceo scientifico presso il Liceo Maffei di RIVA del Garda. Quel giorno terminai le lezioni verso le 10 e trovai ad attendermi di fronte alla scuola mia sorella che era

venuta in macchina". Dopo aver precisato che, se ben ricorda, la Enrica quel giorno usò l'Alfetta del fratello e non la Renault 4 del Bergamin, così come aveva fatto in precedenza, precisa che in merito a quel giorno, l'unico ricordo specifico rimastole, del viaggio fatto con Enrica da Riva a Malgesine, riguarda il fatto che sorella effettuò degli acquisti di prodotti alimentari in Riva, mentre lei attendeva con delle compagne in un bar. Interrogata sulla tavernetta della Facco, Sonia risponde che questa fu inaugurata il giorno precedente alla fine della scuola; che fu invitata tutta la famiglia, ma alla festa parteciparono solo i genitori, mentre il fratello vi passò più tardi. Ricorda altresì che, il 5 o il 6, la Facco comprò un vestito, vendutole da Enrica. Non parla delle pulizie che la Enrica avrebbe effettuato la mattina del sei nella tavernetta, ma parla invece del fatto che all'inizio del mese di giugno il fratello traslocò nel nuovo appartamento; che il trasloco durò diversi giorni, durante i quali il fratello e la cognata soggiornarono a casa Migliorati, alla stanza n. 3 e, dato che la cognata era incinta, lei e la sorella Enrica si alternarono nel negozio, o a preparare l'appartamento del fratello, ove era tutto da sistemare e da pulire.

A questo punto il G.I. rileva una discrepanza tra quanto detto dalla Sonia e quanto detto in precedenza circa la fine della scuola e chiede pertanto ai Carabinieri di Milano di effettuare accertamenti per sapere il giorno e l'ora esatta in cui finirono le lezioni frequentate dalla Sonia al Liceo Maffei. La

risposta , che arriva il 24.7.1983 dai CC di Malcesine, è la seguente: le lezioni hanno avuto termine il sei giugno alle ore 8,50 (pag. 11 e 19, cart. 1 cit.).

Alle ore 16 del 30.6.1983, il G.I. sente la signora Gandini Elisabetta, cioè la moglie di Lorenzo Migliorati, fratello di Enrica.
 averla vista "in tutta la D. di due o tre volte", ma una sera alla festa di

La Gandini, sposatasi il 22.4.1978 con il Migliorati - deceduto nell'estate 1979 - dichiara di aver vissuto sino alla fine di maggio in un bungalow di un campeggio di Malcesine, di essere stata ospitata con il marito presso i suoceri Migliorati nella stanza n. 3 per circa una decina di giorni, non di più, anche perchè lei e la Enrica non andavano d'accordo e che si trasferirono nell'appartamento affittato dalla Facco solo intorno al 10 giugno. La Enrica li aiutò per il trasloco. Ricorda altresì che "nel giugno 1978" vi fu l'inaugurazione della Tavernetta della Facco, cui lei e il marito fecero una breve comparsa; non ricorda se la Enrica fosse in quel giorno a Malcesine, non ricorda il giorno dell'inaugurazione anche perchè in quel periodo vi furono nella tavernetta diverse riunioni o cene, cui lei e il marito - non la Enrica - parteciparono. Ricorda che Sonia frequentava il liceo scientifico, ma non ricorda l'ultimo giorno di scuola, anche perchè lei frequentava l'ultimo anno delle magistrali e aveva terminato le scuole qualche giorno prima, dovendo fare gli esami. Ricorda altresì che alla festa di inaugurazione parteciparono anche sua madre Franca Bulgarini e suo padre, ma non rammenta il particolare degli occhiali dimenticati dalla madre.

Subito dopo, alle ore 16,45 , il G.I. interroga la madre della Gandini , Franca Bulgarini. Essa precisa di aver conosciuto i Migliorati poco prima del matrimonio della figlia; per quanto attiene all'Enrica, ricorda di averla vista "in tutta la primavera-estate 1978 non più di due o tre volte", ma, stranamente, ricorda che quella sera alla festa di inaugurazione della tavernetta ^{alternava il suo tempo tra} festa che nei ricordi colloca all'incirca alla fine ^{lavoro nel negozio dei genitori del suo locale dopo una festa} dell'anno scolastico - la Enrica era presente e che la rivide "il giorno successivo nello stesso locale, mentre era intenta a pulire i pavimenti". La teste aggiunge "circostanza questa che mi meravigliò, in quanto non mi sembrava una persona dedita ai lavori domestici. Ripeto che la vidi con una scopa in mano. Io mi ero recata nuovamente alla tavernetta verso le ore 9/9.30 , in quanto mi ero accorta di aver dimenticato gli occhiali da vista il giorno precedente". A precisa domanda del G.I., la teste risponde "non ricordo se quando si tenne l'inaugurazione della tavernetta mia figlia e Lorenzo già abitassero nell'alloggio della signora Facco".

La signora Bulgarini, comunque, non colloca la festa inaugurativa della tavernetta nella sera del 5 giugno, ma solo in epoca prossima alla fine dell'anno scolastico. Essa rivela inoltre un fatto nuovo e assolutamente smentito da tutti gli altri testi: che cioè l'Enrica era presente alla festa stessa.

Ancora, la teste mostra meraviglia per aver visto l'Enrica che si dedicava alle pulizie del locale. Così come è stato evidenziato dalla Corte d'Assise d'Appello nel precedente giudizio, anche questa Corte non può non rilevare un certo stupore nell'apprendere che la Facco ,

proprietaria del garnì Ariston, persona dotata di una certa disponibilità economica - come confermato dalla teste Carletto, sua commercialista - ricorresse ad una studentessa super impegnata come la Migliorati, che alternava il suo tempo tra lo studio universitario e il lavoro nel negozio dei genitori, per pulire i pavimenti del suo locale dopo una festa, cui la Migliorati nemmeno aveva partecipato.

La Bulgarini, inoltre, non ricorda affatto se, quando ci fu la festa di inaugurazione della Tavernetta, la figlia e il marito abitassero già dalla Facco.

Verso le ore 17, il G.I. inizia l'interrogatorio della Facco, proprietaria della tavernetta e dell'appartamento locato agli sposi Migliorati. La teste espone, per la prima volta, un particolare non riferito da altri, nè anticipato nella memoria difensiva del 10 ottobre 1980, già citata. Precisa che, richiesta dalla madre della Enrica, stipulò con i due sposi un contratto di affitto di un appartamento ammobiliato, per il periodo di sei mesi e al canone di circa L. 1.000.000. Ricorda perfettamente che il contratto fu stipulato il 5 giugno 1978 e aggiunge che ebbe modo di verificare tale data quando venne interpellata dai genitori Migliorati, a seguito di una comunicazione giudiziaria che la Enrica aveva ricevuto per un omicidio, due anni dopo la stesura del contratto. La Facco dice di ricordare "con sicurezza" che nello stesso giorno in cui fu stipulato il contratto, lei e il marito organizzarono una festa per l'inaugurazione della tavernetta. A tale festa parteciparono circa 15 persone, tra le quali elenca i genitori Migliorati e i novelli

sposi. Ricorda inoltre che il giorno prima acquistò nel negozio della Migliorati , proprio dall'Enrica , una gonna; che la Enrica non partecipò alla festa, ma andò il giorno dopo a pulire il locale e vi rimase per circa un'ora e mezzo, andandosene poi perchè doveva andare a prendere la sorella Sonia all'uscita di scuola. Mentre la Enrica lavorava, era arrivata la Bugarina per recuperare i suoi occhiali.

A precisa domanda del G.I., la Facco risponde che il contratto fu da lei guardato insieme ai genitori Migliorati; che ricorda benissimo la data del 5 giugno apposta sul contratto; che non erano presenti, quando lo guardarono, altre persone; che fu redatto in duplice copia, che una si trovava nella sua abitazione; che ricostruì con la stessa Enrica , due anni dopo circa, il fatto che il 6 mattina l'aveva aiutata nelle pulizie ed era poi andata a scuola a prendere la sorella. Non ricorda però se si trattasse di un giorno normale di lezione o dell'ultimo giorno di scuola; ricorda comunque che le chiavi dell'appartamento furono consegnate a Lorenzo il giorno della stipula del contratto, anche se già da alcuni giorni sia il Lorenzo che la moglie se la facevano prestare per dei lavori. Non ricorda quando i coniugi si trasferirono nell'appartamento, anche se ricorda che l'Enrica li aiutò a sistemare "l'appartamento durante tutto il periodo dei lavori" , sia prima, sia dopo la stipula del contratto". La teste non specifica quali lavori furono fatti, anche se dichiara che la casa era ammobiliata , tranne la camera da letto che il Lorenzo voleva arredare con mobili propri; non ricorda quando e da chi furono pagati i canoni.

Data la novità emersa dalla deposizione della Facco circa la stipula del contratto, che la teste assume essere stato redatto in due copie, una per il locatario, una per il locatore, il G.I. riconvoca la Gandini. L'interrogatorio avviene alle 19, 30 dello stesso giorno. La ragazza risponde di non aver più in casa la copia del contratto, perché ebbe a consegnarla, nel corso dell'inverno 1982/83 (e cioè pochi mesi prima dell'interrogatorio che si svolge il 30 giugno 1983) ai genitori Migliorati, alla presenza di Sonia e di due uomini, che la suocera le disse essere gli avvocati di Enrica.

Il G.I. insiste, ovviamente, sull'argomento e la teste ripete con estrema precisione che non se ne parlò mai fino al momento in cui lei consegnò il contratto; che, inoltre, ciò avvenne perché i due avvocati in quella occasione le avevano chiesto se avesse elementi che le potessero ricordare la presenza dell'Enrica a Malcesine in quel periodo, e così lei, tentando di ricostruire i fatti accaduti, si era ricordata della stipula del contratto e lo aveva detto. I presenti erano rimasti tutti stupiti dal fatto che ci fosse tale documento e la avevano invitata ad andare immediatamente a cercarlo, cosa che lei aveva fatto, prelevandolo dalla "teca" in cui conservava i documenti firmati dal marito, tragicamente scomparso.

Preso il contratto, la teste lo aveva consegnato ai Migliorati senza leggerlo e ricordava solo che era costituito da un "foglio protocollo" di quattro facciate, non sa se tutte scritte, e riportava una data, ma non ricorda quale. La Gandini riferisce al G.I. di

non ricordare neppure se la data di ingresso nell'appartamento fosse quella della stipula del contratto o una diversa. Rammenta però che, quando ebbe le chiavi dell'appartamento, la camera da letto era ammobiliata con due lettini, ma lei e il marito non vi andarono a dormire sia perchè aspettavano i loro mobili, nudi sia perchè volevano mettere le tende, essendo il locale a piano terra con una casa di fronte. Per tale motivo, restarono ancora alcuni giorni in casa dei Migliorati alla stanza n.3. La Gandini non è in grado di precisare se le chiavi furono consegnate il giorno della stipula del contratto o successivamente. L'allacciamento del telefono era stato da loro chiesto in precedenza.

Appare subito evidente il contrasto con la Facco, che aveva detto di aver parlato del contratto solo con i genitori della Migliorati. Che la circostanza del contratto sia emersa in un momento successivo, così come asserito dalla Gandini, sembra inoltre plausibile, posto che, altrimenti, essa sarebbe stata fatta presente dalla difesa Migliorati nella memoria 10.10.1980 già citata.

Alla ricerca della seconda copia del contratto, che la Facco aveva detto essere in casa sua, è dovuto il secondo interrogatorio di questa teste alle 21,30. La Facco dichiara di non essere riuscita a trovarlo. Ribadisce comunque di averlo letto con la Enrica allorchè questa le disse di aver ricevuto la comunicazione giudiziaria ed insieme ricostruirono i fatti di quei giorni. Precisa che il contratto constava di un foglio "tipo protocollo", scritto su due facciate, e conteneva anche una clausola che vietava il

possesso di cani (la Gandini , in effetti, aveva un cane). Messa di fronte alla contraddizione con quanto affermato dalla Gandini circa la data di rinvenimento del contratto, la Facco insiste nella sua versione e aggiunge solo che , ai primi di gennaio 1983, parlò per una decina di minuti con due avvocati in casa dei genitori Migliorati a proposito della data apposta sul contratto, per riuscire a datare la festa della tavernetta: non sa però precisare se i suoi interlocutori in quel momento avessero già la disponibilità del contratto, e lei comunque , in quella occasione, non lo vide.

Il G.I. richiama subito dopo la teste Cauzzo, madre dell'imputata , e le fa presente che la Facco non ha trovato in casa sua la copia del contratto. La teste risponde di averla in effetti consegnata lei ai due difensori della figlia alcuni mesi prima , nell'occasione riferita dalla Gandini, e aggiunge "siamo rimasti tutti estremamente meravigliati in quanto non avevamo prima di allora sospettato che la Elisabetta avesse il contratto". Lo descrive come un foglio protocollo, scritto a macchina e firmato dal figlio Lorenzo, mentre non ricorda l'altro firmatario. Ricorda che "il contratto era stato stipulato il 1.6.1978 e prevedeva che la consegna delle chiavi venisse fatta il giorno 5.6.1978".

Interrogata sulla ricostruzione effettuata nel 1980 con la figlia Enrica e su come fu individuata la data della festa alla tavernetta - posto che non aveva allora visto il contratto - risponde "l'abbiamo individuata sulla base della fine della scuola e non

sulla base della data del contratto". A precisa contestazione dell'Ufficio che le legge un brano della dichiarazione della Facco, la Cauzzo risponde: "ricordo con certezza che la consegna delle chiavi avvenne proprio lo stesso giorno della inaugurazione della tavernetta. Si trattava comunque di un "pro-forma", poichè anche prima noi potevamo accedere all'appartamento, grazie all'amicizia con Lucia". Da quanto sopra emerge una conferma dell'attendibilità della deposizione resa dalla Gandini: la esistenza del contratto non era nota ai Migliorati, e ovviamente ai difensori, prima del gennaio 1983.

Richiamata infine alle ore 22 di quello stesso giorno la Sonia, anche questa ammette di aver parlato solo tre mesi prima dell'esistenza del contratto con i due difensori della sorella e di aver appreso, solo poche ore prima dell'interrogatorio, che il contratto era stato consegnato ai difensori.

Lo stesso giorno 30.6.1983, il G.I. dispone ricerche del contratto nella abitazione della Facco, con esito negativo. Il 4.7.1983, il G.I. invita i difensori della Migliorati ad esibire il contratto stesso. Lo studio dell'avv. Maniaco consegna quindi ai Carabinieri di Milano copia fotostatica del documento, dichiarando che l'originale era stato consegnato il 3.7.1983 ai genitori Migliorati. La copia è in atti e vi è pure l'originale, consegnato dalla Cauzzo ai Carabinieri il 7.7.1983 (cart. 1, vol. 6, pag. 8 e 22).

Tale contratto di locazione consta in effetti di un foglio protocollo, scritto a macchina su tre facciate, firmato dalla Testa Facco Lucia e da Migliorati Lorenzo.

La data è il 1.6.1978. Vi è poi (cart. 1, vol. 6, pag. 24) una "denuncia di alienazione, locazione, o cessione in uso di fabbricato", indirizzata all'Autorità locale di P.S., ai sensi dell'art. 12 del DL 59/7 in L. 191/78. Tale denuncia reca i dati anagrafici della Facco, il solo nome del Migliorati Lorenzo, la data del contratto cui si riferisce (1.6.78), il periodo di un anno e la dicitura "consegnato il 5.6.78". Firma: Testa Facco Lucia. Non risulta però la data di presentazione di tale denuncia di locazione del Comune, che nei piccoli centri funge, per tale incumbente, da autorità di P.S. : non vi è quindi alcuna data certa.

Su tale particolare e sui punti relativi alla festa alla tavernetta, nonché alla fine della scuola di Sonia, i testi vengono risentiti nei dibattimenti, in seguito annullati.

La teste Michela Testa in Locrin, ripete quanto detto al G.I. e cioè di aver trascorso alcune sere nell'estate 78 con l'imputata, ma di non essere in grado di precisare quali. Era stata la stessa imputata a ricordarle che era andata la mattina a fare le pulizie alla tavernetta - per la qual cosa la teste l'aveva presa in giro - e poi a scuola a prendere la sorella.

La Cauzzo ripete con minor precisione quanto già detto, aggiungendo che la festa della tavernetta fu l'occasione per la consegna delle chiavi di casa alla coppia di sposi.

La Facco si riporta a quanto detto, ammette quanto riferito da altri testi, e cioè che nel mese di giugno si tennero altre feste alla tavernetta, ma ricorda che quella della inaugurazione fu il 5 e che il giorno dopo l'Enrica andò a pulire. Rammenta infatti che in quello stesso giorno firmò il contratto con Lorenzo e invitò i due sposi e i genitori alla tavernetta per festeggiarli un pò. Sempre in quell'occasione consegnò loro le chiavi. Dichiarò infine che quel contratto di locazione, come tutti gli altri dei suoi appartamenti, lo fece la sua commercialista di fiducia, Ada Carletto. Si tratta della prima volta in cui questa persona viene indicata. Ricorda altresì che si doveva presentare la denuncia al Comune per il DL 59/78, da poco entrato in vigore. La stessa doveva essere presentata nel momento in cui entrava l'inquilino e lei si limitò a firmare il modulo predisposto dalla Carletto.

Viene quindi sentita la Carletto, che dichiara di aver scritto il contratto su richiesta della Facco, sua cliente e di aver messo la data 1.6.78 perchè era quello il giorno in cui il contratto venne stipulato. Ricorda però che la Gandini voleva effettuare dei lavori (cambiare la camera da letto, mettere le tende), per cui la presa di possesso fu ritardata. Ripete che la denuncia in Comune si presenta il giorno della presa di possesso; ricorda che erano tutti un pò preoccupati per

quella legge entrata in vigore da poco; che la denuncia fu scritta da lei e riporta i dati anagrafici della sola Facco, perchè erano gli unici ad esserle noti; che lei sicuramente disse "dovete portarla in Comune", ma non sa in definitiva nè se la denuncia fosse stata effettivamente portata in Comune, nè per quale motivo fosse indicata nella denuncia, (sicuramente scritta nel suo studio e con la sua macchina) la data del 5 giugno come data di presa di possesso; esclude di aver portato lei stessa la denuncia in Comune e non sa spiegare come mai non risulti sulla denuncia nè la data di presentazione in Comune, nè alcun bollo o analoga dichiarazione che certifichi l'avvenuto deposito.

La richiesta di perizia su tale documento - riproposta anche nel presente giudizio - non può essere accolta per i motivi già esposti nell'ordinanza emessa da questa Corte in data 27.10.1988 ed inoltre perchè nessun dubbio sussiste sulla autenticità del documento. E' solo la data di redazione e di presentazione del documento stesso che non è certa o accertabile. E nessuna perizia può supplire alla mancanza di tale data.

La Corte di I grado sente poi Migliorati Sonia. Viene fatto presente alla teste che, se è vero che la scuola da lei frequentata terminò il 6.6.1978, è anche vero che le lezioni ebbero fine alle ore 8,50, come da dichiarazione del Preside. Sonia risponde che, finite le lezioni c'era stata una Messa di saluto; che la sorella era arrivata a prenderla verso le 10. Normalmente la teste tornava a casa con il pulman delle ore 11,45 o delle ore 12,30, ma il primo e l'ultimo

giorno di scuola la sorella andava a prenderla in macchina. Sonia conferma poi che era iniziata da poco una relazione affettiva tra la sorella e il Mutti .

Viene quindi sentita la Bulgarini, la quale conferma quanto già detto al G.I., precisando però che, forse, l'Enrica non andò alla festa di inaugurazione come prima aveva detto . Ricorda però che la trovò la mattina dopo verso le ore 9,30 a pulire i locali della tavernetta, dove lei aveva dimenticato gli occhiali.

La Gandini, infine, conferma quanto già detto: ripete di aver abitato con il marito in un bungalow fino alla fine di maggio, che ne era uscita il 1 giugno; che l'appartamento della Facco era pronto, ma mancavano le tende e mille altre cose ed era solo semi-arredato, per cui lei e il marito "erano in balia" e si erano fatti ospitare dai suoceri per dieci-quindici giorni; che ricorda benissimo tale periodo perchè non andava d'accordo con la Enrica, a causa del suo cagnolino; che ricorda la festa della tavernetta, dove lei e il marito si fermarono circa dieci minuti, ma non sa se avvenne il 5 giugno , anzi è sicura che avvenne il dieci o il dodici; che non ricorda assolutamente quando vi fu la consegna delle chiavi. Su precise domande del Presidente risponde che il telefono era stato da loro chiesto da tempo; che quando erano entrati in casa c'erano sia la luce che l'acqua; che l'elettricità era allacciata a quella dell'impresa che stava terminando i lavori dello stabile.

Nel presente dibattimento di rinvio, tutti i testi indicati dalla difesa Migliorati a sostegno dell'alibi sono stati riascoltati.

La Cauzzo (pag. 226 trascr.) ha confermato di essere certa che l'Enrica era a Malcesine alla vigilia dell'omicidio Santoro ed il giorno successivo. ^{Sonia Migliorati} era fissata a Malcesine dall'

Riferisce il fatto che la figlia andò a fare le pulizie dalla Facco la mattina successiva alla festicciola; che poi se ne era venuta via per andare a prendere Sonia, la quale frequentava il liceo a Riva del Garda, a km. 18. " E' andata - dice - e siamo sicuri perchè sono tornate verso mezzogiorno e mezza ; avevo il tavolo, c'era lì mio figlio, mia nuora, questa tavolata... ricordo perfino i particolari che poi mi sono venuti in mente così chiari...". Quanto agli sposi, riferisce che avevano fatto il trasloco dal bungalow in casa loro ai primi di giugno. Che avevano avuto le chiavi dell'appartamento della Facco la sera della festicciola. Prima la nuora andava e veniva per portare la roba e così ha fatto anche dopo, in attesa di andarci ad abitare quando ci fossero state le tende. Per il resto conferma quanto già dichiarato in precedenza.

Il padre dell'imputata, Migliorati Stefano, ricorda che Enrica era a Malcesine nei giorni in cui il fratello Lorenzo stava facendo il trasloco e colloca tale fatto in coincidenza con la festicciola della Facco. Asserisce poi che era una abitudine familiare che l'Enrica andasse a prendere la sorella il primo e l'ultimo giorno di scuola , così come lui aveva fatto con lei e con Lorenzo, per festeggiare la promozione.

Ricorda che la denuncia di locazione da portare in Comune era improvvisamente saltata fuori assieme al contratto , portato dalla Gandini a casa sua , nell'occasione in cui erano presenti i due difensori di Enrica.

che Lorenzo la aveva portata
Carletto, e di aver
Enrica, quell'anno
chiavi dell'appartamento

Sonia Migliorati riferisce che Enrica, quell'anno era 'fissa' a Malcesine dalla metà di maggio, "perché la stagione del negozio comincia proprio in quel periodo, i turisti iniziano a venire a giugno ... solo che nella fase precedente c'è da sistemare la roba, la merce nuova che arriva in negozio e quindi lei da quel periodo stava lì a Malcesine". "Abbiamo cercato di ricostruire il periodo... tutte le cose che ci venivano in mente ce le dicevamo.... la festicciola me la ricordavo perché mi ricordavo che era il giorno prima della fine della mia scuola... Da Malcesine a Riva sono una ventina di minuti. Enrica è venuta verso le 10. L'ultimo giorno di scuola si fa un'ora di lezione. Quindi , iniziando alle 8, si finisce alle 8,50." Interrogata su cosa abbia fatto dalle 8,50 alle 10, riferisce un fatto nuovo (e contrastante con la sua prima deposizione, secondo cui la scuola finiva alle 10): è vero che c'era la Messa di fine anno, ma lei non c'è andata. E' andata invece in giro con delle amiche, "poi, finita la messa, siamo tornati tutti alla scuola, ci siamo salutati, abbiamo brindato insieme e sono uscita....quando sono uscita l'ho trovata lì: era appena arrivata".

Anche la Testa Facco, sentita nel giudizio di rinvio, fornisce particolari del tutto nuovi e contraddittori con quanto riferito in istruttoria: era stata lei a dare al Lorenzo Migliorati il compito di

andare dalla commercialista a prendere la denuncia del contratto da portare in Comune, perchè in quei giorni era molto occupata. Ricorda con sicurezza di aver firmato proprio la sera della festicciola il documento che Lorenzo le aveva portato, dopo averlo ritirato dalla mano Carletto, e di avergli contestualmente consegnato le chiavi dell'appartamento. sostenendo che non

Tali circostanze sono in evidente contrasto con quanto riferito dalla stessa teste in precedenti interrogatori (si pensi, ad esempio, all'affermazione resa in istruttoria secondo cui la consegna delle chiavi era avvenuta al momento della stipulazione del contratto) o da altri testi (la Cauzzo riferisce al G.I. che gli sposi si recarono alla festa per una bicchierata e non per questioni relative all'appartamento; e, comunque, la consegna delle chiavi non doveva essere un fatto talmente rilevante da poter essere ricordato a distanza di anni, dato che, come riferisce la Cauzzo, si trattava di un "pro-forma", in quanto le chiavi erano già a disposizione degli sposi da parecchi giorni).

La Facco ricorda poi che l'Enrica venne da lei la mattina successiva verso le ore 7,30/8 e si fermò un'ora, un'ora e mezzo, per poi andare a prendere la Sonia. Anche tale circostanza non pare in linea con quanto affermato dalla Cauzzo, secondo cui l'Enrica era andata a ritirare la sorella nella tarda mattinata e non alle 9,30.

Il Presidente fa inoltre presente alla teste che in istruttoria ebbe a dire di essere in grado di stabilire la data esatta della festicciola, e cioè il 5

giugno, poichè era la data di stipulazione del contratto di locazione, da lei stessa controllata con i Migliorati sul documento originale. Essendo successivamente emerso che il contratto era stato invece stipulato il 1 giugno, e venendo così meno l'originaria collocazione temporale, la teste aveva modificato la sua versione sostenendo che non intendeva riferirsi al contratto bensì al modulo di denuncia. Ed evidentemente, ricordava che lo stesso era stato da loro redatto in quel giorno, perchè altrimenti non vi sarebbe stato motivo per tenere a mente quella data. Ora invece dichiara che nessuna redazione comune ci fu, essendosi limitata ad avvertire la Carletto che Lorenzo sarebbe andato a ritirare il documento per farglielo firmare. E lei stessa lo avrebbe firmato, senza nemmeno controllare che fosse integralmente compilato con i dati anagrafici del Migliorati; nè ricorda dove possano essere finite le copie dell'atto, che pure essa avrebbe dovuto firmare e consegnare in Municipio, per essere 'smistate' - come ha riferito la Carletto - alla Questura e ai Carabinieri. L'unica cosa che a distanza di più di dieci anni dai fatti improvvisamente la Facco dice di ricordare con certezza è che il Migliorati, nel corso della festiccioia, le portò la denuncia da firmare; e lei gliela restituì (chiedendogli di portarla egli stesso in Comune), unitamente alle chiavi dell'appartamento.

Sentita la commercialista Ada Carletto, nuovamente la Corte si è trovata di fronte a ricordi precisissimi, su circostanze quasi insignificanti, uniti ad amnesie,

in ordine a particolari assai più rilevanti, soprattutto tenuto conto della specifica preparazione professionale della teste.

La Carletto ha riferito di rammentare la stipula del contratto, perchè vi era stata inserita una clausola sul divieto di tenere animali: infatti, dice, "la signora Facco, quando le han chiesto l'appartamento, ha detto che non glielo avrebbe dato volentieri perchè c'era questo cane (quello della Gandini). Io le ho suggerito, quindi, di mettere per iscritto che l'appartamento glielo avrebbe dato, ma che non doveva esserci alcun cane.

La commercialista non ricorda invece come venne compilato il modulo; se venne compilato in più copie; come mai non richiese e non scrisse i dati del Migliorati - dati che, stante la finalità specifica della denuncia, resa obbligatoria dalla legislazione antiterroristica, erano proprio quelli che interessavano all'autorità di P.S. -; non ricorda chi venne a ritirare il modulo (forse, afferma la teste, venne il Migliorati stesso: ma allora perchè non gli chiese le generalità in quell'occasione?); e, ancora, non sa se il canone di locazione sia stato effettivamente versato, come si legge nel contratto del 1 giugno, contestualmente alla stipula dello stesso; quando e da chi venne a conoscenza del fatto che le chiavi dell'appartamento sarebbero state consegnate proprio il 5 giugno, momento da cui decorreva il termine di 48 ore per la presentazione della denuncia (forse - dice - dalla Facco venuta personalmente nel suo studio: ma allora perchè non compilò subito il modulo e non glielo

consegnò direttamente?); la Carletto, infine, non riesce a ricordare per quale motivo non fatturò l'attività svolta in queste due occasioni alla Facco, così come dice di fare nei confronti di tutti i suoi clienti.

Nel corso della deposizione di Elisabetta Gandini, la Corte ha avuto la sensazione che la maggiore attendibilità dimostrata da tale testimone nel corso dell'istruttoria, rispetto alle altre persone indicate dalla difesa Migliorati, si fosse notevolmente attenuata. La ragazza riferisce dapprima un particolare molto importante: che cioè quando, su invito dei suoceri e dei difensori dalla Enrica, si recò in Vespa a casa sua a prendere il contratto, lungo il percorso il foglio protocollo si aprì per il vento ed essa notò le quattro facciate e la firma di Lorenzo (pag. 268 trascr.) Non riferisce di aver visto dentro al contratto alcun altro foglietto. A successiva e specifica domanda del Presidente, risponde di non ricordare se assieme al foglio protocollo ci fosse anche la denuncia di contratto e che comunque l'avrebbe conservata solo se fosse stata dentro al foglio del contratto, perchè, non riportando la firma del marito, non conteneva nulla che potesse ricordarglielo. Precisa che, all'epoca della formazione del contratto, non si era mai parlato tra lei e il marito di dover fare una denuncia in Comune della locazione.

A questo punto dell'esame testimoniale, il difensore della Migliorati (pag. 273 trascr.) con una domanda tipicamente suggestiva, perchè la teste già aveva risposto sul punto, le chiede: "è tornata solo

con la copia del contratto o con tutta la scatola ove erano i documenti?" . La Gandini, allora, cambia versione e dice di essere tornata con una teca, "quelle teche che si aprono. Quelle rosa... sono quelle teche che si usano per mettere i fogli volanti... e aggiusta così la risposta alle esigenze della difesa, tendenti a dimostrare che la denuncia al Comune risaliva al 1978 ed era stata conservata assieme al contratto.

La Gandini riferisce poi di essere andata alla festiccioia della Facco assieme al marito e al cane. Viene fatto presente alla teste la stranezza dell'andare a ritirare le chiavi dell'appartamento dalla padrona di casa, portando seco proprio il cane , che la padrona stessa aveva vietato fosse tenuto nell'appartamento, al punto da inserire una apposita clausola nel contratto. La Gandini risponde che il cane lo portò lo stesso e lo tenne poi con sè unitamente a molti altri animali. Appare dunque evidente che la clausola di cui tanto ha parlato la Carletto (quale unico elemento cui ancorare i suoi ricordi) era stata probabilmente una clausola di stile, posto che la presenza di animali - lungi dal costituire un motivo ostativo alla stipulazione del contratto - era ampiamente tollerata dalla Facco.

Numerose contraddizioni sono state riscontrate da questa Corte anche in esito alla testimonianza della Bulgarini, madre della Gandini. In particolare, circa la mattinata del 6 giugno , la teste fornisce dati temporali del tutto incompatibili con la ricostruzione effettuata dagli altri testi. Racconta che quella mattina (pag. 279 e 280 trascr.) accompagnò a scuola i ragazzi : la piccola alle elementari in un paesino

vicino a Riva del Garda dove lei viveva, gli altri alle loro rispettive scuole. Poi tornò in Ufficio, in una località 'fuori Riva' (pag. 281) e lì si rese conto di non avere più gli occhiali e pensò di averli lasciati la sera prima a Malcesine; decise quindi di recarsi là a riprenderli. Tenuto conto degli orari delle lezioni, del tempo necessario per gli spostamenti nelle varie scuole dei figli e nell'ufficio, dislocati tutti in posti diversi e lontani dal centro abitato di Riva, la Bulgarini non può essere arrivata dalla Facco prima delle 9,30/10, orario in cui la Migliorati avrebbe dovuto già essersi allontanata dalla tavernetta per recarsi a Riva a prendere la sorella all'uscita da scuola. La Bulgarini, invece, riferisce che vide l'Enrica che faceva le pulizie, ma di essersi accorta che "andava di fretta, di corsa", benchè non avesse scambiato con lei alcuna conversazione, al di fuori dei saluti e delle frasi relative alla consegna degli occhiali (e val la pena di ricordare che al G.I. la Bulgarini non fece in alcun modo presente di aver notato la fretta dell'Enrica).

La minuziosa analisi delle deposizioni dei testi indicati dalla difesa Migliorati, già effettuata anche nei precedenti gradi del giudizio, evidenzia, a parere della Corte, l'infondatezza dell'alibi addotto. Le dichiarazioni dei testi sono imprecise, contraddittorie, contraddette da dati di fatto, inattendibili. In particolare le deposizioni della Facco, della Carletto, della Cauzzo, della Bulgarini della Sonia e della stessa Gandini evidenziano che si è pervenuti ad una serie di aggiustamenti successivi delle versioni via via

fornite all'autorità giudiziaria, destinati a superare i contrasti emersi nel corso dello svolgimento del processo.

La prima ricostruzione, operata su sollecitazioni mnemoniche della stessa imputata - e perciò da valutare con particolare attenzione - fa riferimento ad una data che diviene certa in quanto ricollegata ad un'altra, facilmente riscontrabile. E' la data della festa della tavernetta, che avviene il giorno prima della chiusura della scuola frequentata da Sonia. Ma certamente, la data dell'ultimo giorno di scuola di un normale anno scolastico, non caratterizzato da esami, è difficile che resti nella memoria di una madre a distanza di anni: tanto più quando quella stessa madre non ricorda nemmeno che tipo di scuola frequentasse la figlia Sonia, nè gli esami sostenuti dalla figlia Enrica. E' altrettanto improbabile che la data sia stata ricordata dalla stessa Sonia, posto che essa dimostra di avere assai poca memoria in ordine agli avvenimenti di quel giorno. Dapprima dichiara che la scuola era finita verso le ore 10. Resa edotta del fatto che invece la scuola era finita alle ore 8,50, dichiara che c'era stata la Messa, facendo intendere dunque che essa vi aveva partecipato e che per tale motivo l'Enrica era andata a prenderla a Riva del Garda proprio alle 10 e non prima. Nel presente dibattito ricorda invece improvvisamente che, dopo la fine della lezione, andò con le compagne a fare un giro per Riva; poi tornò in classe, brindò insieme ai compagni, anche a quelli che nel frattempo erano tornati dalla Messa. Subito dopo uscì e si fece riportare a Malcesine dall'Enrica (è evidente come l'imputata abbia dovuto ricorrere al racconto del

rientro in scuola per il brindisi, perchè altrimenti si sarebbe contraddetta con la versione resa in precedenza, relativa al fatto che "uscendo" da scuola alle 10 aveva trovato la Enrica che la aspettava sulla porta. L'odierno racconto non collima peraltro con quanto riferito al G.I., circa le compere che l'Enrica effettuò a Riva, dopo il loro incontro, mentre lei stava in un bar con delle amiche)

Come mai, poi, la Sonia ricorda tanto bene che la sera prima della fine della scuola c'era stata la inaugurazione della tavernetta, posto che nè lei nè sua sorella vi erano andate? La risposta della ragazza è pronta: se ne ricorda, perchè l'Enrica era andata a fare le pulizie. Circostanza questa alquanto inverosimile per le considerazioni già effettuate dalle testimoni Bulgarini e Locrin, cui la Migliorati non appariva certamente come una ragazza che si prestasse a fare questi servizi; inoltre, poco verosimile, posto che, a detta della stessa Sonia, l'Enrica aveva già un gran lavoro da svolgere nel negozio dei genitori e doveva preparare l'esame universitario che effettivamente sostenne un mese dopo.

E ancora, ci si domanda, se, quando arrivò la Bulgarini nella tavernetta, non prima delle 9,30/10 del mattino, la Enrica era ancora intenta a fare le pulizie insieme alla Facco, come quest'ultima asserisce, come poteva la Enrica trovarsi a Riva alle 10, o addirittura prima di tale ora, in tempo per riprendere la sorella (Sonia afferma che quando uscì di scuola alle 10, la sorella Enrica era già lì davanti che l'aspettava)?.

Sulla attendibilità della Sonia, vi è inoltre qualche riserva dovuta al fatto che la stessa era amica di molti membri dei PAC, del Bergamin in particolare (secondo la Barbeta era addirittura, in quel periodo, la sua ragazza: int. G.I. 30.4.1982, cart. 2); riceveva le confidenze della sorella e partecipò infine alle vacanze che l'intero gruppo svolse in Sardegna nell'estate del 1978, arrivandovi in compagnia del Bergamin, come dalla stessa Sonia dichiarato nel dibattimento di I grado.

Visto dunque che l'aggancio dell'alibi alla fine della scuola non poteva reggere, la difesa della Migliorati si è trovata a dover modificare la sua strategia difensiva per ancorare la permanenza della imputata a Malcesine proprio il 5 giugno. Di qui il riferimento al contratto d'affitto dell'appartamento dei due sposi.

E' evidente che, se si riuscisse a dimostrare che il contratto d'affitto fu stipulato ai primi di giugno, che la consegna delle chiavi avvenne la sera della festa della tavernetta, che la Enrica il mattino successivo pulì quel locale e magari aiutò il fratello nel trasloco, l'alibi potrebbe essere confermato.

Ma anche il tal caso, il contratto non costituisce affatto quel punto fermo che in un primo tempo era stato indicato nella fine della scuola.

Del contratto si riesce solo a stabilire che venne stipulato il 1 giugno 1978. Ma la cosa non ha molta rilevanza, se non per ritenere contraddittorie le prime

dichiarazioni della Facco, secondo cui la festa della tavernetta avvenne proprio il giorno della stipula del contratto di affitto.

Sulla consegna delle chiavi ai conduttori, sulla data di effettiva presa di possesso dei locali, sulla correlativa denuncia all'autorità di P.S. e per essa al Comune, la prova non è stata invece raggiunta. E, comunque, la data è affatto certa, posto

Dalle deposizioni esaminate si evince solamente che la festa di inaugurazione della tavernetta avvenne in un giorno di giugno, che può andare dal 1 al 12; che la Migliorati non vi era presente e che quindi non sappiamo se fosse a Malcesine o altrove. Nè ci sono elementi per ritenere che la consegna delle chiavi dell'appartamento e la festa coincidessero. Tutti hanno affermato che sin dal 1 di giugno i due sposi avevano il possesso, anche se non continuativo, delle chiavi del locale e vi si recavano per portare le loro cose o per fare dei lavori. Perchè allora dare tanta importanza al momento della consegna delle chiavi stesse da parte della Facco e degli altri testi (ad eccezione della Cauzzo, che, come si è visto, dice essersi trattato di un 'pro-forma'), sì da ricordare tale circostanza a più di dieci anni di distanza? Tanto più che nemmeno allora i coniugi si trasferirono nella nuova abitazione, ma continuarono a vivere presso i genitori Migliorati fin verso il 10 o 12 giugno (cfr. deposizione Gandini).

E, ancora, se la situazione di fatto è quella sopra descritta, come è possibile che la Facco, i Migliorati e soprattutto la Carletto facessero decorrere

il termine per fare la denuncia in Comune da tale momento e non piuttosto dal 1 giugno (data di stipulazione del contratto e di versamento del canone), o dal 10/12 giugno (data del trasloco e della effettiva coabitazione dei due giovani in quell'appartamento)?

E, comunque, la data di redazione della denuncia non è affatto certa, posto che, come risulta dagli accertamenti esperiti dai CC di Padova in data 24.7.1983 (cart. e fasc. cit. pag. 12/12), la denuncia stessa mai è stata fatta pervenire al comune. Emerge inoltre che l'allacciamento dell'appartamento locato alla rete elettrica locale è avvenuto solo in data 7.7.1978. E' vero che, secondo la Gandini, la luce era fornita dall'impresa che stava svolgendo i lavori nello stabile; ma, come è stato messo in evidenza nella sentenza di secondo grado annullata, è poco credibile che la generosità dell'impresa sia durata addirittura quaranta giorni circa.

Se da un lato non è provato che la Migliorati fosse a Malcesine il 5 o il 6 giugno 1978, dall'altra parte va ricordato che le dichiarazioni accusatorie di Mutti nei confronti di tale imputata sono state confortate dai numerosi riscontri obiettivi forniti dai testimoni oculari del delitto Santoro, dalle perizie balistiche e dalle indagini sulle vetture usate nell'omicidio, dalle dichiarazioni della Barbetta e del Berzacola.

La difesa ha cercato di mettere in luce la possibilità che il Mutti fosse mosso da malanimo nei confronti della Migliorati, dovuto alla rottura della

loro relazione. Ma, come già evidenziato nei precedenti giudizi, la relazione tra i due imputati iniziata poco prima del giugno del 1978, ebbe termine nell'ottobre dello stesso anno, epoca in cui la Migliorati si legò sentimentalmente al Molina, suo attuale marito. Non sappiamo per quali motivi la relazione si ruppe. Sappiamo solo che nell'ottobre 1978 iniziò tra il Mutti e la Premoli un legame affettivo che gli stessi interessati hanno definito "profondo e coinvolgente". Sappiamo che, quando tale legame finì, il Mutti non cercò mai di accusare la Premoli di fatti non veri, come la stessa ha riconosciuto. La Migliorati, inoltre, aveva avuto prima del Mutti, un legame prolungato con il Bergamin, con il quale addirittura aveva convissuto (la Cauzzo, madre dell'imputata, ha confermato in dibattimento tale circostanza, riferendo che nel mese di aprile 78 si era rotta la relazione con il Bergamin e che nel giugno esisteva già quella con il Mutti). Non pare dunque sia possibile ricercare nel fatto indicato dalla difesa un motivo di particolare astio del Mutti verso la Migliorati, determinante dichiarazioni calunniose.

Ritiene invece la Corte che non vi siano elementi per affermare la penale responsabilità del FIORINA in ordine al delitto di omicidio e a quello di furto, teleologicamente connesso al primo, contestati ai capi 46 e 48.

L'imputato si è rifiutato di rispondere all'interrogatorio. Mutti ha peraltro precisato nel dibattimento di primo grado, annullato, che, nel momento in cui chiese in prestito l'arma, non gli

precisò per quale azione dovesse servire, nè se si dovesse trattare di un'azione propriamente "politica", ovvero di un'azione funzionale alla vita dell'organizzazione PAC, quale, ad esempio, una rapina di autofinanziamento.

Che il Fiorina fosse all'oscuro dell'omicidio e non avesse intuito quale sarebbe stato l'impiego della pistola è dimostrato dal fatto che, quando gli venne offerta in restituzione la pistola, si rifiutò in un primo tempo di riceverla, proprio in quanto si trattava di arma ormai "sporca", perchè utilizzata dai PAC anche in una successiva rapina in danno di una guardia giurata (20.6.78).

E' dunque il suo stesso accusatore - Mutti - che lo scagiona. E la Corte non ha alcuna prova per ritenere che il Fiorina avesse intuito l'azione che i PAC si apprestavano a compiere o avesse fornito un'adesione incondizionata a qualsivoglia azione della banda.

L'unico reato di cui può essere chiamato a rispondere tale imputato è quello contestato al capo 47, di detenzione qualificata della Glisenti cal. 10,40. Con riferimento al solo Fiorina tale delitto deve considerarsi consumato unicamente in Piemonte, posto che in tale regione l'arma ebbe ad uscire dalla sua concreta disponibilità. Attesa l'estraneità del Fiorina dalle varie fasi del progetto criminoso, nessun vincolo concorsuale può essere individuato con gli altri imputati.

Passando ad esaminare la posizione dell'imputata **MARISA SPINA** si rileva che, da un lato non vi sono agli atti elementi tali da escludere la veridicità delle accuse formulate da Mutti nei suoi confronti, dall'altro lato tali dichiarazioni trovano conferma in quelle di altri coimputati. Del tutto privi di fondamento appaiono infine gli elementi addotti a sostegno dell'alibi fornito dalla Spina stessa.

Il nome di tale imputata, come già si è riferito ampiamente, è stato taciuto da Mutti nel corso dei primi interrogatori, nei quali anche al Cavallina - e cioè a colui che aveva presentato la Spina al gruppo dei PAC - veniva attribuito un ruolo assai minore rispetto a quello effettivamente dallo stesso svolto e ammesso.

Con riferimento alla Spina, il silenzio del Mutti era dovuto a ragioni "umanitarie", poichè l'imputato non voleva coinvolgere in un fatto così grave una persona che nella vita dei PAC aveva avuto solo una presenza limitatissima, tanto che lo stesso Mutti non ne ricorda neppure il nome. Certo è che quest'ultimo non ha alcun motivo o interesse per calunniare questa ragazza. Nè ha bisogno di chiamarla in causa per coprire il ruolo svolto da altri, perchè la sua ricostruzione del fatto avrebbe potuto benissimo prescindere dall'individuazione di una persona "pulita" che ritirasse le armi dopo il delitto e le riportasse a Milano. Inoltre, stante il ruolo particolare rivestito dalla ragazza, nessuno l'aveva vista e poteva descriverla all'autorità inquirente. Difficilmente, la reticenza del Mutti sul punto avrebbe potuto trovare smentite. Se dunque Mutti, maturando a poco a poco la sua decisione di collaborare

con la giustizia, si decide a descrivere la persona della Spina ed il ruolo dalla stessa assunto, lo fa unicamente per spirito di verità.

Si deve inoltre escludere che il Mutti possa essere caduto in errore: l'omicidio Santoro è un fatto da lui personalmente compiuto; la sua presenza nel nucleo operativo è stata costante; l'imputato conosceva benissimo tutti gli altri componenti del nucleo operativo. Non può essersi dunque confuso nell'identificazione della Spina.

L'attendibilità della chiamata in correità emerge anche dalla precisione con cui l'imputato descrive questa ragazza: ne delinea le caratteristiche somatiche, che corrispondono pacificamente al vero; localizza con sufficiente approssimazione la sua casa; ricorda la sua origine genovese; ricorda il nome di battesimo del ragazzo - Lanciotto Saltamerenda - con cui allora conviveva ("nome strano 'Giangiotto' o simile"), riferendo un particolare rispondente al vero, e certamente ignoto agli inquirenti, che cioè costui faceva delle gare di canoa; la definisce "amica del Cavallina", circostanza da quest'ultimo confermata; la ricorda come amica della Barbetta, del Battisti, della Cavattoni, così come è documentalmente provato dalla diapositiva prodotta dalla Barbetta e allegata agli atti (cart. 11), scattata durante una gita in Valdritta, tenutasi dopo le vacanze estive in Sardegna; a tale gita parteciparono più o meno tutti i componenti dell'organizzazione, compresi la Spina e il

Saltamerenda. Mutti inoltre riconosce la Spina nella fotografia che gli viene mostrata, ricordandone solo allora il nome di battesimo.

La Barbetta, dal canto suo, ^{altri del gruppo...} ~~precisa che durante il~~ soggiorno in Sardegna, ^{parte alla decisione} ~~Sebastiano Masala le disse che~~ "loro erano i PAC". E, ^{conclusivo dell'episodio,} ~~sintomatico di un legame tra la~~ Spina e i PAC (probabilmente rafforzatosi proprio per la partecipazione della Spina al delitto Santoro), è il fatto che in quel periodo si svolgevano delle riunioni ristrette del gruppo, dalle quali solo la Barbetta stessa e il Saltamerenda erano esclusi (G.I. Verona 30.4.82, cart. 2, col. 2, fasc. 2). La Barbetta aggiunge anche che durante queste vacanze il Battisti le disse, parlandole in termini generici della Marisa, che questa era una "ragazza molto in gamba" (G.I. Milano 3.11.1983, cart. cit. f.2) e ripete questi particolari anche in sede dibattimentale.

Lo stesso Cavallina, pur senza volerla espressamente nè includere, nè escludere nel nucleo dell'omicidio Santoro, coerentemente con la sua posizione processuale che si limita ad ammettere solo le proprie responsabilità senza far riferimento ai complici, riferisce tuttavia nel presente dibattimento di rinvio (pag. 107 trascr.), confermando le precedenti dichiarazioni: "La Marisa Spina l'avevo conosciuta io a Genova ad un convegno e trovata simpatica, non so... avevo pensato e l'avevo presentata agli altri. Lei abitava a Milano. L'avevo conosciuta a Genova perchè è di Genova, però abitava a Milano. L'avevo presentata agli altri del gruppo. Questo in epoca largamente precedente, largamente vuol dire, non so, un mese...

adesso non posso precisare questo. Ora confermo , non so se questo problema si è posto. Confermo che il rapporto con Marisa Spina non passava necessariamente attraverso di me, in quanto che già da prima dell'episodio di questo omicidio, già da prima lei era in rapporto con altri del gruppo..." - Precisa poi ~~di non aver preso~~ parte alla decisione o alla attuazione delle operazioni conclusive dell'episodio , con particolare riferimento alla opportunità di separare le armi dagli autori del reato, una volta compiuto l'omicidio. Afferma infatti : "Io questo specifico problema non me lo sono posto, non mi è stato posto. Io mi stavo occupando del volantino, ecc... probabilmente c'era stata una ripartizione di competenza per cui ad un certo momento ho detto: "mi occupo del volantino ed altri si occupano dell'esecuzione ... ai problemi preliminari avevo partecipato. Tant'è vero che ero andato a vedere le vie di fuga, quindi probabilmente in una fase finale se si è posto questo problema, io non ho assistito a questa fase finale."

Messo a confronto con Mutti, che ribadisce invece che fu il Cavallina a trovare l'aiuto della Marisa, quale "persona al di fuori di noi" che ritirasse armi e travestimenti a Udine subito dopo l'omicidio, Cavallina conferma quanto già detto e cioè che non si occupò "in quella circostanza di quel problema e quindi dell'eventuale coinvolgimento della Spina", perchè "il rapporto tra il gruppo e la Spina era precedente, perchè l'avevo conosciuta un certo tempo prima, quindi si conoscevano al di là della mia presenza". Egli peraltro non nega assolutamente che i fatti si siano potuti verificare così come raccontati da Mutti,

relativamente alle fasi finali dell'episodio criminoso in questione, nè esclude che altri - cui egli stesso aveva presentato la Spina - possa averla incaricata di ritirare le armi del delitto .

Molto si è discusso, nel giudizio di secondo grado annullato, sull'affermazione di Mutti, secondo cui la sua conoscenza della Spina risalirebbe solo alla data dell'omicidio Santoro e non ad un'epoca precedente (nel presente dibattimento - pag. 8 trascrizioni - ha detto di averla vista pochi giorni prima dell'omicidio e di non averla conosciuta prima) e ne descrive il ruolo puramente operativo. Cavallina, invece, ha affermato nei precedenti gradi del giudizio, che lui, la Spina, il Mutti e la Migliorati e forse anche il Tirelli avevano trascorso una mezza giornata in "una casa di mezza montagna del Tirelli" e poi la notte in casa dello stesso Cavallina, pur non riuscendo a ricordare se ciò fosse avvenuto o meno in epoca prossima all'episodio Santoro. Secondo la sentenza di II° (pag. 416) tale dichiarazione del Cavallina non scredita la versione del Mutti. Infatti, o l'incontro è avvenuto in epoca successiva al delitto Santoro, ed allora non ha mentito Mutti quando ha affermato di aver conosciuto la ragazza solo in occasione del delitto Santoro e di averla rivista poi un paio di volte. O invece è avvenuto prima dell'omicidio stesso, ma allora la circostanza avrebbe il solo effetto di far coincidere la "notte in casa del Cavallina" con quella famosa riunione che si tenne nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio a Verona, riunione alla quale la presenza del Cavallina, del Mutti e della Migliorati è certa, perchè ammessa dal Mutti, dal Cavallina stesso e dichiarata da Tirelli, che

li incontrò proprio a Verona di sera, unitamente a Battisti, Masala S. e Bergamin. Tale ipotesi troverebbe conferma, inoltre, anche in un altro particolare, e cioè che il Mutti ha dichiarato (il 3.5.1983) che la partenza del nucleo operativo avvenne per lui e per il Lavazza da Milano, la mattina del 4 giugno poi vennero recuperate le due ragazze (Migliorati, proveniente da Malcesine, e Spina) a Verona. Nulla di strano, quindi, che la Migliorati e la Spina siano state ospitate in quella notte tra il tre e il quattro giugno dal Cavallina a Verona.

Si ricordano qui anche le già riportate dichiarazioni del Tirelli al G.I. di Milano (5.10.1983, cart. 5, vol. 9, fasc. 2, fol. 4), a proposito dell'appuntamento con il Cavallina nei pressi dell'abitazione di questi. Lì, il Tirelli vide tra gli altri membri dei PAC "una ragazza a me sconosciuta"; non la Migliorati quindi, nè, tanto meno, la Barbetta, sua amica da vecchia data. Fu invitato a mettersi un attimo in disparte perchè dovevano parlare di cose loro e sentì che parlavano di Udine. Poi ricollegò tale fatto all'omicidio Santoro. E' assai probabile, quindi, che si trattasse proprio della Spina.

Le dichiarazioni di Masala Sebastiano relative alla rivendicazione dell'omicidio, avvenuta prima e indipendentemente dall'arrivo della Spina a Milano, nonchè l'alibi dalla stessa addotto circa la sua presenza a scuola nelle prime settimane di giugno, non valgono a scardinare la tesi dell'accusa.

Secondo la versione del Mutti, era stato il Battisti a richiedere una "persona pulita" per portare le armi da Udine a Milano. Egli era infatti latitante e non poteva rischiare di riportare indietro in treno - ove viaggiava per evitare di coinvolgere altri compagni nell'eventualità di un controllo di polizia - le armi usate per il delitto. All'andata non era stato possibile fare altrimenti, posto che, per la riuscita dell'operazione, era necessario che le armi stesse fossero provate. Ed infatti, come si è visto, il Battisti si era recato a sparare nelle grotte di Avesa, uno o due giorni prima dell'omicidio.

D'altra parte, le armi non potevano essere lasciate a Udine, sia perchè costituivano un patrimonio di cui i PAC non potevano assolutamente disfarsi - data la difficoltà di reperirle - sia perchè almeno una di esse, la Glisenti usata contro il Santoro, doveva essere restituita al Fiorina.

La difesa ha sostenuto che nemmeno la Spina era una "persona pulita", posto che aveva un precedente giudiziario. Ma, a parere di questa Corte, tale locuzione deve intendersi unicamente nel senso che la persona che avrebbe trasportato le armi non doveva aver preso parte alla materiale esecuzione, così da non poter essere individuata sulla base dell'identikit ricostruito alla luce delle prime dichiarazioni testimoniali. Altrimenti, al posto della Spina, ben avrebbe potuto andare la Migliorati, anch'essa, allora, immune da precedenti penali definitivi. In ordine all'esigenza che il trasporto venisse effettuato in treno, anzichè sull'auto guidata dal Lavazza, basta

ricordare che, mentre è assai frequente che dopo un gravissimo fatto delittuoso come quello dell'omicidio Santoro, vengano effettuati posti di blocco sulle strade, assai più difficile è che specifici controlli vengano disposti su tutti i passeggeri di convogli ferroviari.

coinvolgerla nell'omicidio.

Deve rilevarsi poi che, una volta individuata la necessità di reperire una persona estranea alla materiale commissione dell'omicidio, la scelta di essa doveva essere effettuata tra soggetti che avessero una fede politica sicura e vicina a quella dei PAC. E che la Spina condividesse molti degli ideali degli appartenenti alla banda armata emerge sia dalle dichiarazioni del Battisti (alla Barbetta) e del Cavallina (che tra l'altro le aveva affidato la correzione delle bozze del suo libro sui "Lager di Stato"), sia dalla lettera che la stessa imputata ha inviato alla Corte d'assise, in cui ammette di essersi occupata in quegli anni di problemi inerenti alla situazione carceraria, svolgendo anche un ruolo attivo nella lotta politica su tale tema.

Per quanto concerne le già citate dichiarazioni di Masala Sebastiano (secondo cui: egli non ebbe nessun incarico di ricevere le armi dalla Spina; in effetti non le ricevette; non si recò in alcuna stazione: la Spina non ha niente a che fare con l'omicidio Santoro), bisogna ricordare che tale imputato ha scelto, così come il Cavallina e molti altri, di confessare i reati commessi, senza peraltro coinvolgere in alcun modo gli eventuali correi. Egli ha ribadito di non voler accusare nessuno. Non avrebbe quindi potuto ammettere i fatti

raccontati da Mutti senza coinvolgere direttamente la Spina, così come Cavallina non poteva ammettere di avere egli stesso valutato l'opportunità di contare su di una "persona pulita" per il trasporto delle armi, nonché di avere contattato l'imputata ^{alla fine, 13,10} ~~alla fine, 13,10~~ ^{senza coinvolgerla} ~~senza coinvolgerla~~ ^{completamente nella responsabilità per} ~~completamente nella responsabilità per~~ ^{l'omicidio.} ~~l'omicidio.~~ ^{dall'arrivata di Masala, perché} ~~dall'arrivata di Masala, perché~~ ^{arrivato a Milano.} ~~arrivato a Milano.~~

Masala, inoltre, come è stato ricordato nella sentenza di secondo grado, non è nuovo a tentativi di screditare il MUTti. Le sue ripetute dichiarazioni, rese davanti ai giudici di primo e di secondo grado del processo "Torreggiani", relative al mancino alto m. 1,90, che avrebbe partecipato all'omicidio del gioielliere, avevano solo e soltanto lo scopo di accusare Mutti di voler incolpare un innocente per salvare il colpevole. Solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, che lo riconosce responsabile dell'omicidio, Masala Sebastiano ammette, nel dibattimento di primo grado di questo processo, che quella del mancino era una sua invenzione.

La difesa evidenzia due dati di fatto: la telefonata rivendicativa avvenne alle 13,10, quando la Spina non poteva ancora essere arrivata a Milano e non fu fatta dal Masala.

Quanto al primo dato, si rileva che l'omicidio fu commesso alle ore 7,40; l'azione fu fulminea e il nucleo partì, andando per prima cosa alla stazione di Udine, dove era rimasta la Spina, le consegnò la borsa con armi e trucchi e questa prese il primo treno per Milano.

Dalle ricerche effettuate in fase istruttoria, risulta che il primo treno successivo alle ore 7,40, da Udine per Milano, partiva all'epoca alle ore 8,30 (v. orario ferr. cart. 1, vol. 2, fasc. 2, fol. 107) e arrivava a Milano alle 14,12. Quindi, essendo la telefonata arrivata all'Ansa di Mestre, non può essere stata fatta dal Masala, perchè a quell'ora la Spina non era ancora arrivata a Milano. ^{rivendicazioni, egli è} ^{aspettare. Di ciò è} ^{Campagna, ove, l'im} ^{d'azione". anticiperà i te}

E' vero che il Mutti ha dichiarato che la telefonata rivendicativa fu fatta dal Masala, ed è anche vero che era stato programmato che la telefonata stessa venisse effettuata ad armi restituite dalla Spina al Masala, Non va dimenticato tuttavia che il Mutti non ha vissuto personalmente questi avvenimenti, perchè si trovava ancora in macchina sulla via del ritorno con gli altri complici. Solo il Battisti era stato fatto scendere a Palmanova, perchè, per ovvia misura di sicurezza, prendesse un treno diverso da quello della Spina. E' probabile, pertanto, che Masala abbia riferito a Mutti di aver eseguito il suo compito, che consisteva soprattutto nell'andare a prendere le armi alla stazione di Milano all'arrivo della Spina, e che il Mutti possa aver equivocato, ritenendo che avesse adempiuto anche alla seconda parte dell'incombenza, e cioè alla telefonata. Del resto, che un disguido nella rivendicazione ci sia stato, è evidente, dato che le telefonate avrebbero dovuto essere due, come è successo altre volte, e se ne è verificata invece una sola.

Non va poi sottovalutato il fatto che la telefonata avvenne in orario perfettamente compatibile con una sosta del treno del Battisti a Venezia, da dove

poi lo stesso ripartì o per Milano, o, più probabilmente, per Verona. E, non a caso, fu fatta all'ANSA di Mestre e non di Milano. La personalità del Battisti è perfettamente compatibile con questo anticipo di rivendicazione: egli è un uomo di azione, non sa aspettare. Di ciò è riprova la dinamica dell'omicidio Campagna, ove, l'imputato ^{Nella precedente fase istruttoria} assieme ad un altro "uomo d'azione", anticiperà i tempi, eseguendo il delitto. ^{ha dato con certezza}

Per quanto concerne l'ALIBI di Marisa Spina, si ricorda preliminarmente che esso si basa su due elementi: le dichiarazioni del Saltamerenda ed il registro di classe.

Il Saltamerenda, convivente della Spina all'epoca dei fatti, viene sentito per la prima volta in sede dibattimentale di primo grado, posto che nella precedente fase istruttoria non si era mai presentato. Balza subito agli occhi la stranezza di tale comportamento, considerata la gravità delle accuse che venivano mosse alla sua 'ragazza' e posto che, dal suo punto di vista, con la sua testimonianza avrebbe potuto smontarle. Il teste si giustifica adducendo le sue pessime condizioni di salute ed esibisce documentazione medica. Tale documentazione, peraltro, non copre il periodo istruttorio seguente alle dichiarazioni del Mutti, rese nel maggio 1983 e, soprattutto, mal si concilia con il fatto che il Saltamerenda si trovasse in Corsica nel luglio 1983, godendo di ottima salute. Fu proprio pedinando costui che i Carabinieri arrestarono provvisoriamente la Spina, che l'aveva lì preceduto per trascorrere un periodo di vacanza.

A prescindere dalle suddette considerazioni, si rileva che comunque le dichiarazioni del Saltamerenda non hanno quella efficacia probatoria che la difesa vorrebbe attribuirle.

Nella precedente fase dibattimentale, il teste non
ha detto con certezza di aver trascorso la notte del 5 giugno a casa sua con la Spina, ma lo ha dato per probabile, motivando con il fatto che le sue continue crisi ipoglicemiche lo facevano stare in ansia al punto da non osare dormire da solo. Pertanto, quando non era a Genova con i suoi genitori - il che avveniva in genere il sabato e la domenica - era la Spina che dormiva con lui. Se avesse dormito quella notte da solo, se ne sarebbe ricordato. Quanto al week-end precedente al delitto, egli riferisce che quasi certamente si erano recati a Genova a trovare i rispettivi genitori. Il padre della Spina in quell'epoca stava molto male ("La Spina, praticamente tutti i sabati e le domeniche scendeva a visitare il padre") e lui stesso aveva chiesto il "giorno libero" dalla scuola il sabato, per potersi recare tutti i fine settimana a Genova dove il clima era più clemente con la sua malattia. Saltamerenda non parla di gare di canoa effettuate in quel periodo. Il teste ricorda poi benissimo le vacanze in Sardegna nell'estate 1978 e le chiacchierate con la Barbeta (quest'ultima, come già si è visto, aveva dichiarato che lei e il Saltamerenda erano andati a fare un giro quando gli altri dovevano parlare di cose serie). Ricorda di aver sentito alla radio mentre pranzava con la Marisa, in un giorno che non sa precisare, che a Udine avevano quella stessa mattina ucciso il Maresciallo Santoro. E, in quella occasione, ricorda che lei gli disse: "Guarda,

non era il carcere dove si trovava Arrigo?". Afferma poi di aver conosciuto Arrigo Cavallina, e di aver fatto una gita assieme a lui, alla Marisa e alla Barbeta, dormendo in un rifugio (la famosa gita in Valdritta). Stranamente dichiara di non conoscere Masala Sebastiano, nonostante la passata vacanza assieme in Sardegna (pag. 761/769 trascr. dib. I grado). ^{la fotografia inserita nell'album e indicata sotto la scritta} la circostanza anche

Nel presente dibattimento di rinvio (trascr. pag. 200), il Saltamerenda - ben informato sulle motivazioni che avevano indotto le precedenti Corti d'Assise a disattendere le sue dichiarazioni, ritenute troppo vaghe, in parte contraddittorie, in parte compatibili con il ritorno della Spina a Milano per le ore 14,12 del 6 giugno - riferisce di essersi improvvisamente ricordato, "filtrando con la memoria", che il giornale radio era quello di Radio Popolare delle 12,30 e che quella era l'ora del pasto, perchè quel giorno aveva gli scrutini a scuola nel pomeriggio. Modificando la precedente versione secondo cui si recavano a Genova durante il fine settimana, ricorda ora con precisione che in quel periodo faceva gare di canoa quasi tutti i sabati o domenica; e quando non vi erano gare, come nella domenica antecedente al delitto, si recava con la Spina e con amici a fare allenamenti. E' sicuro che la Marisa era con lui il 28 maggio, durante una gara internazionale di canoa sul fiume Brembo. Il 4 giugno non vi erano gare. Però, guardando un classificatore di negativi di fotografie, a distanza di dieci anni, ha trovato tre fotogrammi sui quali vi è scritto: Sesia 4.6.1978 e da ciò deduce oggi con certezza di essersi recato su quel fiume assieme alla Spina e a due amici, Giovanna e Carlo.

Sentita tale persona, identificata per Giovanna Salvi (trascr. pag. 382), la stessa ricorda solo di aver effettuato nella primavera del 1978 una gita a Bergamo con la Marisa e riconosce quest'ultima nei negativi di fotografia inseriti nell'album prodotto dal Saltamerenda e indicati sotto la scritta "gara sul Brembo". Ricorda la circostanza anche perchè in quella occasione il Saltamerenda e la Spina dormirono ospiti in casa sua. Mostrati alla teste i fotogrammi inseriti nell'album in corrispondenza della scritta "Sesia 4.6.1978" dichiara di non riconoscere il fiume Brembo, nè il Sesia. Riconosce nei fotogrammi successivi a quelli sopra indicati un prato denominato "della vecchia" nei pressi del fiume Sesia, ove generalmente venivano piantate le tende. Ricorda che, nel corso della gita sul Brembo, avevano deciso di farne una successiva sul Sesia, per far provare a lei il Kayac. Ma non ricorda assolutamente se tale gita venne effettuata la settimana successiva, e cioè il 4 giugno, posto che, in realtà, non ebbe mai a provare il suddetto Kayac.

Emerge poi un particolare alquanto strano, che induce la Corte a non ritenere del tutto rispondenti al vero le diciture apposte sul classificatore. Infatti, un fotogramma relativo ad una mucca dietro ad una inferriata - inserito nel gruppo di negativi che la teste sicuramente riferisce al paesaggio del fiume Sesia - compare più volte, identico, anche tra i fotogrammi indicati nel classificatore relativamente a gare sul fiume Brembo. La stessa teste non sa spiegarsi la circostanza, essendo inverosimile che in posti diversi possa esservi la stessa mucca, dietro la stessa finestra e inferriata.

A parere della Corte, dunque, è fallito ogni tentativo del Saltamerenda di far ritenere la Spina presente in Valsesia la domenica 4 giugno: domenica in cui, secondo le dichiarazioni di Mutti, si sarebbe invece trovata in Friuli assieme ai complici del delitto Santoro.

Anzitutto, in nessuna delle fotografie inserite sotto la dicitura "Sesia 4.6.1978" compare la Spina, a differenza di quanto avviene relativamente alla gita a Bergamo della settimana precedente, ove la Spina è ritratta a più riprese e inequivocabilmente a 'Città alta' con gli amici. La qual cosa fa pensare che, quand'anche tali fotogrammi si riferiscano effettivamente alla val Sesia, la Spina in quell'occasione non abbia seguito il suo compagno. Alla luce della testimonianza della Salvi, può inoltre ritenersi che anche le fotografie successive a quelle sopra indicate (una trentina circa) si riferiscano alla gita in Val Sesia (particolare del 'prato della vecchia' e della mucca dietro l'inferriata), onde denota maggiormente l'assenza in quell'occasione della Spina stessa il fatto che su trentasei foto scattate in quella domenica, neanche una riguardi la Spina. Il Saltamerenda spiega la mancanza di foto raffiguranti la Spina, con la circostanza di aver finito in quell'occasione un vecchio rullino, di aver quindi scattato solo tre o quattro fotografie e di non essersi ricordato di portarne con sé uno nuovo. La qual cosa non è peraltro molto comune per una persona, come il teste stesso si definisce, appassionata di fotografia: ed è inoltre in contrasto con la presenza nel

classificatore di una trentina di fotografie, relative alla Val Sesia, inserite tra le tre del 4 giugno e quelle dei successivi 11 e 19 giugno.

L'alibi, come già si è detto, non trova conferma nemmeno nelle dichiarazioni di Giovanna Salvi, che questa Corte ha sentito su richiesta della difesa. Non risulta dunque provata la presenza della Spina, il 4 giugno, in un luogo diverso da quello indicato da Mutti.

Deve altresì ritenersi fasullo l'alibi che la Spina si è preconstituita in vista della partecipazione all'attentato del 6 giugno.

All'epoca dei fatti la Spina insegnava matematica, presso il corso 150 ore della VI scuola media Statale di Monza, nei giorni di mercoledì e giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 18,30 nelle classi I e II, e nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 18,30 alle ore 21,30, nelle classi III e IV. La firma della Spina riportata nel registro di classe indicherebbe che la stessa ha tenuto lezione in III e in IV contemporaneamente, unitamente all'insegnante di italiano Laura Ferrari, proprio nei giorni 5 e 6 giugno 1978. Nei giorni 7 e 8 giugno, avrebbe invece svolto lezioni nelle classi I e II. La firma dell'insegnante non appare comunque convalidata da nessuna persona preposta al controllo.

Certamente, tali registri non sono documenti ufficiali, non avendo le necessarie caratteristiche di serietà: risultano sì le firme degli insegnanti, ma non sempre risultano le indicazioni relative alle materie trattate o agli alunni assenti. Nessuno, a fine

giornata o nei giorni immediatamente successivi ,
vistava i registri, nessuno li custodiva in luogo
riservato (come ha riferito la teste Prevete , anche in
questo dibattimento (pag. 184, trascr.), erano gli
stessi insegnanti al prelevare e riportare i registri in
un armadio sito in segreteria: "l'armadio era aperto, ma
loro li lasciavano lì... c'era questo accordo con il Preside
...i registri erano degli insegnanti e bastava
la segreteria non deve fare nessuna annotazione sui
registri di classe ... non c'era un controllo quotidiano
dei registri ... ogni tanto, quando facevano le
riunioni, era il Preside che controllava i registri e il
lavoro svolto dagli insegnanti". In teoria, un
insegnante poteva in qualsiasi giorno dell'anno apporre
la propria firma di presenza relativamente ad un
particolare giorno di lezione.

Una specifica constatazione deve essere poi
effettuata alla luce di una rapida scorsa dei diari di
classe acquisiti agli atti e delle deposizioni
testimoniali: e cioè che gli orari degli insegnanti
venivano continuamente modificati in relazione alle
esigenze personali e didattiche dei docenti e previo,
unicamente, accordo fra gli stessi, senza che delle
modifiche in questione venisse data segnalazione o
chiesta autorizzazione al Preside o alla segreteria.

Si nota così come , in numerosissimi casi, per
restare alla posizione della sola Spina, costei abbia
spostato i giorni delle proprie lezioni o abbia "ceduto"
le proprie ore di insegnamento ai colleghi,
sostituendoli a propria volta in altre occasioni. Si
nota ancora come, in qualche caso, pur essendovi la

firma di entrambe le insegnanti incaricate di svolgere le lezioni in una determinata giornata, sia stato registrato, nell'apposita colonna, l'argomento di una sola materia; ed ancora, come non sia indicativa l'annotazione dell'ora in cui l'insegnante avrebbe dovuto tenere lezione, considerato che, proprio con riferimento a quell'ora, venivano apposte note o rilievi di insegnante diversa (cfr. classe III, giorno 31 maggio) o come talora le firme di presenza di entrambe le insegnanti appaiano palesemente apposte in un momento diverso da quello in cui sono state compilate le altre corrispondenti colonne del registro (cfr. classe III e IV, giorni 19,20,21,22 dicembre; classe IV, 13 dicembre).

Se ne ricava comunque l'impressione di un'estrema autonomia degli insegnanti e di uno scarso rigore formale nella compilazione del registro di classe.

L'ampia discrezionalità di cui disponevano i professori del corso delle 150 ore si evince altresì dal fatto che, contrariamente alle disposizioni generali, era prassi costante che gli insegnanti unissero le due classi in cui dovevano tenere lezione in ore successive (sul punto, cfr. anche teste Prevete, dib. rinvio pag. 186 trascr. e G.I. 26.7.1983). In tal modo, era di fatto possibile che gli stessi dedicassero all'insegnamento metà del tempo previsto: tutto ciò all'insaputa, o più probabilmente nell'indifferenza della direzione didattica e senza controlli della segreteria, che chiudeva prima che iniziassero le lezioni del III e IV corso (teste Casiraghi, pag. 183 trascr. dib. rinvio; la teste Prevete ha altresì affermato che solo dal registro

poteva risultare l'assenza di qualche professore, pag. 189 trascr; è da notare infatti che, mentre la teste Rossi (delle cui dichiarazioni rese nelle precedenti fasi-in particolare al G.I. il 26.7.1983 - si è data lettura in questo dibattimento) ricorda frequenti e improvvise assenze della Spina nell'anno scolastico 1978/79, non una di tali assenze risulta dal fascicolo personale dell'imputata. La teste aggiunge: "Posso pensare... che per l'assenza di un solo giorno in segreteria chiudessero un occhio".).

In merito alla libertà di spostare a piacimento e senza alcun controllo gli orari delle lezioni è stata molto esplicita la suddetta teste, allora insegnante di francese nel III e IV corso quando ha ricordato: "Rientra nella prassi che se un insegnante un certo giorno ha bisogno di restare in classe per tre ore, anzichè per un'ora e mezza, si mette d'accordo con il collega che ha la lezione dopo di lui, nel senso di sostituirlo, salvo poi essere a sua volta sostituito in una successiva occasione. Questi scambi di ore fra insegnanti non venivano mai ufficializzati". E la teste Fumagalli, in sede di dichiarazioni alla P.G. del 29.8.1983, ha asserito, con riferimento all'anno 1977/78: "esisteva una segreteria 'poco presente' e gli stessi registri di classe non erano controllati quotidianamente ... talvolta succedeva che le classi venissero riunite ... in tal caso la lezione veniva tenuta dalla sola insegnante presente".

Nel caso concreto, e cioè con riferimento alla data del 5 giugno 1978, si osserva che la fine dell'anno scolastico rendeva quasi naturale tanta disinvoltura

nella gestione dell'orario. Tanto più che, come ha affermato la teste Ferrari in questo dibattimento (pag. 192 trascr.), i corsi erano già finiti alla fine del mese di maggio e le due prime settimane di giugno dovevano servire solo come preparazione degli alunni agli esami. Ma che una certa disinvoltura ci fosse anche nella gestione dei contenuti delle lezioni emerge dagli argomenti delle lezioni stesse, talora omessi, talora ripetuti per settimane intere. Si pensi ad esempio al tema della "busta paga" - l'unico che la teste Ferrari ha saputo indicare - già trattato nei mesi precedenti, anche durante lezioni tenute contemporaneamente dalle due insegnanti di italiano e di matematica, e ripetutamente "ripassato" in più giornate e lezioni in 'copresenza'; mentre d'altro canto, nessun argomento viene indicato proprio nei giorni 5 e 6 giugno nella III e nella IV serale, in concomitanza con la presenza della Spina a Udine.

Non è affatto impossibile, all'interno del quadro sopra descritto, che la Spina possa aver apposto la propria firma in corrispondenza del giorno 5/6/78, grazie alla compiacenza di qualche collega e all'assenza di seri controlli . Tanto più che non è certamente sua la grafia di chi (probabilmente la prof. Ferrari) ha compilato il registro in quei giorni.

Non deve poi essere dimenticata la circostanza che, nel corso dei successivi anni scolastici, la Spina ricorrerà più di una volta al falso, mediante la produzione di certificati medici aventi uno scopo puramente dilatorio. E' infatti assai significativo il fatto che, non appena Mutti viene arrestato e inizia a

collaborare, si infittiscono i certificati medici presentati dalla Spina, che non riprende più servizio per tutto l'anno scolastico e per quello successivo, sino a decadere definitivamente dall'incarico. L'imputata, inoltre, evita di mettersi in contatto direttamente con la segreteria della scuola o di lasciare un proprio recapito e si serve di intermediari, quali tale Arginetti o lo stesso Saltamerenda (cfr. lezioni cart. 5 bis, vol. 7, fasc. 2).

L'intento dilatorio dei certificati suddetti è più che evidente e trova conferma nelle intercettazioni telefoniche disposte nel maggio-giugno 1983 sulle utenze di "Gegè" Arginetti: da queste si ricava infatti che, proprio ricorrendo ai complacenti certificati medici del dottor Guercilena, l'imputata riuscì a procrastinare la prova orale dell'esame di abilitazione all'insegnamento. Ma che la Spina godesse di buona salute è dimostrato dal fatto che, proprio in data 18.7.1983, essa fu provvisoriamente arrestata in Corsica, mentre si apprestava a trascorrere un periodo di vacanza con il Saltamerenda, che l'aveva lì raggiunta, pedinato dai Carabinieri. Le circostanze dell'arresto e le intercettazioni telefoniche smentiscono inoltre che il Saltamerenda nel 1983, e dunque, a maggior ragione, nel giugno 1978, a causa del diabete versasse in condizioni di salute tali da non poter essere mai lasciato solo nelle ore notturne; resta comunque confermato che lo stesso conduceva una vita sufficientemente autonoma e normale, anche in assenza della Spina, latitante all'estero.

Nessun valore può essere pertanto attribuito all'elemento costitutivo dell'alibi, inerente alla firma dei registri di classe.

Anche la Spina deve essere dunque dichiarata responsabile dei reati a lei ascritti in relazione alla partecipazione all'omicidio del Maresciallo Santoro, e in merito già detto la proposta di

Per quanto concerne la **RIVENDICAZIONE DELL'OMICIDIO**, il Mutti ha dichiarato che essa venne fatta il giorno stesso, con due telefonate, una da parte del Battisti da un telefono della stazione ferroviaria di Mestre, ove era sceso per prendere il treno diretto a Milano o a Verona, ed una da parte di Masala Sebastiano, allorchè la Spina fece rientro a Milano.

La prima telefonata è facilmente individuabile in quella pervenuta alle ore 13 all'ANSA di Venezia. Non si ha invece notizia della seconda rivendicazione. Di entrambe le telefonate già si è parlato.

Quanto al documento intitolato "Contro i Lager di Stato" e ritrovato in varie copie a Milano alcuni giorni dopo l'omicidio, si ricorda ciò che ha dichiarato Mutti nel febbraio del 1982, e cioè che lo stesso era stato redatto utilizzando documentazione in precedenza raccolta, nel corso di una riunione che si tenne presso la sua abitazione, o presso quella del Bergamin, la sera successiva al delitto. A tale riunione erano presenti tutti gli esponenti del gruppo, compresi coloro che avevano fatto ritorno a Milano quello stesso giorno.

Il testo , che nell'occasione venne elaborato, fu affidato a Bergamin, perchè provvedesse a batterlo a macchina e a tirarne le copie al ciclostile.

Nel maggio 1983, il Mutti, nell'integrare le dichiarazioni rese in precedenza e nel confermare quanto già detto a proposito del documento di rivendicazione, aggiunse soltanto che alla stesura del volantino aveva partecipato anche il Cavallina, pure presente alla riunione. Anche su tale punto il Cavallina è confesso, mentre l'impegno del Bergamin nella fase rivendicativa sembra trovare conferma nella sua assenza da scuola proprio in data 7,8,9 giugno 1978.

Non vi sono dubbi che il contenuto del volantino realizzi l'ipotesi di apologia di reato e di propaganda sovversiva, rientrando tanto l'azione delittuosa, quanto l'inevitabile rivendicazione, nell'ambito di un più vasto disegno diretto al sovvertimento delle istituzioni e alla presa di potere da parte del proletariato.

Di tali reati, che non sono stati contestati al Fiorina e alla Spina, devono essere dichiarati colpevoli tutti gli imputati, in quanto, a prescindere dalla collaborazione data alla compilazione del testo, la rivendicazione rappresentava per i componenti dei PAC , che avevano partecipato al progetto criminoso, un seguito inevitabile e necessariamente preventivato del delitto "politico".

Il delitto di furto aggravato, contestato al capo 48 , deve essere dichiarato prescritto nei confronti di tutti gli imputati ritenuti responsabili dell'omicidio

Santoro (ad eccezione del Battisti), stante la concessione agli stessi delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti per il Mutti e per la Spina, ed equivalenti per gli altri, sulle aggravanti contestate.

(Mutti al G.I. 5.2.82 e succ. pag. 15-20
" " 2.5.83 e succ. ^{Imputati: Battisti} ~~pag. 17-20, 53, 56~~
" " 20.10.83
" " dib. I grado
" " dib. rinvio , pag. 6, 25 segg.

Barbetta al G.I. 3.11.83 pag. 5; dib. I grado pag.
179; dib. rinvio pag. 286

Berzacola al G.I. 9.11.83, pag. 3

Galati al G.I. 17.6.1983, pag. 2

Tirelli al G.I. 5.10.983, pag. 4; dib. rinvio,
pag. 316

CAPI 50 e 135 (già 51 e 149)

Progettata rapina in danno dell'ufficio postale succ.le
n.4 di Via Salgari - Verona, giugno 1978

Imputati: Battisti , Bergamin, Cavallina, Mutti , Fatone

Mutti, nel riferire della rapina effettuata dai PAC in Verona nel gennaio 1979, ai danni dell'Ufficio Postale suc.le n.4, rende noto come , nel precedente mese di giugno, fosse stata preparata e non portata a termine una analoga azione. Si era infatti verificato un disguido nell'imminenza della fase operativa, cosicchè, quando il nucleo , con un'auto rubata , si era portato armato di tutto punto sino all'Ufficio Postale, ~~aveva scoperto~~ che era già arrivato il furgone portavalori era già arrivato.

Mutti riferisce che la progettata rapina era stata proposta da Battisti e da Cavallina e che alla stessa avevano partecipato, oltre a lui stesso e a Battisti, anche Masala S. e Bergamin.

Fatone ha spontaneamente confessato la propria partecipazione, taciuta o non rammentata dal Mutti. Ha fornito anche una spiegazione del loro ritardo di quella mattina, dovuto al lauto pasto consumato da tutto il gruppo la sera prima in casa del Cavallina, che egli aveva conosciuto proprio in quell'occasione. Ha citato quali compartecipi il Mutti, il Battisti, il Masala

Sebastiano; non ha invece fatto il nome del Bergamin, menzionando però, in occasione di successive dichiarazioni rilasciate sul punto, il Lavazza.

Cavallina, nel presente dibattimento di rinvio, (trascr. pagg. 104 e 115) ha ammesso di aver partecipato alla progettazione della rapina, ma non alla successiva realizzazione del gennaio 1979.

Fatone: all'G.I.L. 29/9/79

Integrando

La responsabilità del Battisti in ordine al reato in esame risulta quindi provata dalla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Non altrettanto può dirsi per il Bergamin, non potendosi escludere che il Mutti abbia confuso nel ricordo costui con il Fatone, chiamato all'ultimo momento a far parte del nucleo operativo, ovvero con il Lavazza, indicato quale corresponsabile dal Fatone.

Nel contrasto fra le due fonti probatorie, si ritiene dunque di dover assolvere il Bergamin dall'imputazione sub) 50 per insufficienza di prove.

Tutti gli altri imputati devono essere invece dichiarati responsabili del delitto di porto e detenzione di armi da fuoco, finalizzato alla consumazione della fallita rapina.

L'episodio in questione riveste comunque una certa importanza, perchè vede impegnato, nel nucleo operativo, anche il Fatone, segno questo di un rinsaldato legame tra il "gruppo storico" dei PAC e il gruppetto della Barona, composto da Fatone, Bitti e

Masala Marco, i quali in precedenza, avevano avuto con gli altri delle divergenze a proposito del sequestro e dell'omicidio dell'on. Moro.

(Mutti al G.I. 2.5.1983, pag. 16, dib. Torregiani
23.5.83, pag. 19 La suddetta vettura
Fatone al G.I. 29.6.1984, pag. 20 e 5.12.84, dib. pos.
I grado annull. pag. 70 e 71 dell'Alfa-Rom
Masala S. Dib. I grado annull. pag. 299
Cavallina, dib. I grado annull. pag. 357.

CAPI 51,52,53 (già 52,53,54)

Rapina e disarmo in danno di una guardia giurata in servizio davanti all'agenzia n.78 della Banca Popolare di Milano (Baranzate di Bollate il 20.6.1978)

Imputati: Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Migliorati, Mutti

Il 20.6.1978, verso le ore 8,30, la guardia giurata Catania Salvatore, in procinto di prendere servizio davanti all'Agenzia 78 della Banca Popolare, sta per posteggiare la propria autovettura, quando viene affrontata da un giovane che, minacciandolo con una pistola attraverso il finestrino aperto, gli intima di consegnare la pistola di ordinanza, della quale, peraltro, il Catania è sprovvisto. Sopraggiunge nel frattempo un complice che, girando attorno

all'autovettura, si accorge che a bordo della stessa vi è una pistola-carabina cal. 7,65 "Jager", della quale i due si impossessano prima di darsi alla fuga su di un'auto Simca, di cui il Catania rileva la targa.

La suddetta vettura, rubata il giorno precedente mentre si trovava posteggiata sul piazzale antistante lo stabilimento dell'Alfa Romeo di Arese, viene rinvenuta a Bollate nella stessa mattinata della rapina.

Si tratta di una rapina un po' diversa dalle altre, perchè ha un carattere di estemporaneità - come precisato dal Mutti - derivante dal fatto che la Banca in questione si trova sul percorso che egli normalmente compie per recarsi al lavoro.

L'imputato, nel dibattimento di I grado del processo Torreggiani, se ne ricorda solo dopo le polemiche dichiarazioni di Masala Sebastiano, che, confessando la rapina, sottolinea come il Mutti invece se ne sia dimenticato. Una volta messi a fuoco tutti i particolari della rapina stessa, si dà consentire il recupero degli atti del procedimento contro ignoti a suo tempo archiviato, Mutti ricorda di aver personalmente individuato l'obiettivo e di aver studiato assieme al Battisti le vie di fuga.

Armati della pistola Glisenti del Fiorina, rimasta nelle loro mani dopo l'omicidio Santoro, i due, unitamente al Masala, si erano recati in luogo. Quest'ultimo era rimasto alla guida, Battisti aveva per

primo affrontato la guardia non ancora discesa dalla sua auto e Mutti, a propria volta, si era avvicinato alla vettura, aprendo lo sportello.

Il Battisti aveva preso una mitraglietta Jäger che si trovava sul sedile, dopo di che erano fuggiti. Mutti, nel
vicenda è stato

Battisti con le armi aveva preso, il treno un riscon
secondo l'ormai consueta norma di prudenza - e aveva
raggiunto Milano. Gli altri due, abbandonata l'auto
rubata, avevano recuperato quella del Masala.

Nel corso del dibattimento di appello del processo Torreggiani e in un successivo interrogatorio davanti al G.I. Mutti chiama in causa anche Bergamin, Lavazza, Migliorati e Cavallina.

A parere della Corte, tuttavia, la saltuaria presenza a Milano di Cavallina e Migliorati mal si concilia con il carattere di occasionalità che caratterizza questa rapina. Va rilevato inoltre che il tipo di azione posta in essere (non a contenuto strettamente 'politico'), di per sé non richiede l'adesione di tutti i componenti del gruppo. Resta pertanto il dubbio che il Mutti, se da un lato conserva un ricordo preciso dei due complici con cui ha eseguito la rapina, dall'altro lato possa essersi sbagliato nel ricordare chi abbia partecipato alla fase decisionale della stessa.

Le chiamate di correo effettuate solo in un secondo momento dal Mutti non vengono dunque ritenute sufficienti per giungere ad un'affermazione di

responsabilità penale di Migliorati, Cavallina, Bergamin e Lavazza, che devono essere assolti per insufficienza di prove.

Deve essere invece dichiarata la responsabilità - oltre che del Mutti - del Battisti, il cui ruolo nella vicenda è stato descritto con precisione dal Mutti stesso, trovando un riscontro sia nelle dichiarazioni di Masala, sia nelle emergenze del fascicolo contro ignoti.

Nei confronti di tutti gli imputati, ad eccezione del Battisti, deve dichiararsi l'estinzione del reato di furto contestato al capo 53, per intervenuta prescrizione stante la concessione a tutti delle attenuanti generiche. Tale formula è infatti più favorevole agli imputati dell'assoluzione per insufficienza di prove.

(Mutti al G.I. 6.6.83 p. 61 ss.; dib. App. Torregiani 1.6.83, pag. 37; dib. I grado annull. pag. 22

Masala, dib. app. Torregiani 30.5.83, pag. 17 ss.; dib. I grado annull. pag. 317 e 299).

CAPI 136 e 137 (già 150 e 151)

Attentato incendiario in danno della concessionaria Alfa Romeo "Scotti Motors" in Via Cassinis - Milano
27.6.1978

Imputati: Fatone, Masala Marco

Il delitto in esame, compiuto alle ore 23 del 27.6.1978, è stato ampiamente confessato da entrambi gli imputati e dal terzo complice, il Bitti. Gli stessi, dopo aver mandato in frantumi le vetrine della concessionaria Alfa Romeo di Via Cassinis, lanciano nei locali alcune bottiglie incendiarie, dandosi poi alla fuga a bordo dell'autovettura di cui al capo 137), individuata nel tipo e nel colore, ma non nella targa.

L'attentato, che provoca danni non rilevanti, viene rivendicato tramite la diffusione di un volantino siglato "Squadre Proletarie contro il Potere Territoriale", nel quale gli autori si attribuiscono contestualmente la paternità di alcuni colpi d'arma da fuoco, esplosi a scopo intimidatorio in Via Binda, a Milano, contro una guardia giurata alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza dei Cittadini dell'ordine. Con la propria confessione - avvenuta in momenti processuali distinti - gli imputati consentono di ricondurre a persone note il fatto criminoso sopra descritto, che aveva formato oggetto di un procedimento penale archiviato.

Fatone e Masala devono essere dichiarati responsabili del reato di cui al capo 135, mentre va dichiarata l'estinzione del reato di furto contestato, perchè, con la concessione ad entrambi delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, è intervenuta la prescrizione dello stesso.

(Fatone al G.I. 28.6.1984, pagg. 3 e 4
" " 29.11.84 pag. 3;
dib. rinvio , pag. 38

Masala Marco dib I grado annull. pag. 471
" " dib. rinvio pag. 136
giudiziario, negli atti
nella confessione dello Sto
del Cavalloni trovati

Bitti dib. I grado annull. pag. 445)

CAPO 54 (già 55)

Fallito attentato incendiario in danno delle autovetture
parcheeggiate all'interno del deposito Alfa Romeo di Via
Grosotto - Milano 30.6.1978

Imputati: Mutti, Scoglio

Trattasi di un'azione a sè stante rispetto agli altri delitti qui esaminati, perchè non riconducibile alla banda armata PAC, quanto piuttosto al collettivo Alfa Romeo, di cui facevano parte, oltre al Mutti, anche il Cavalloni e lo Scoglio, marito della Premoli.

Su proposta di quest'ultimo viene deciso di bruciare il deposito delle autovetture dell'Alfa Romeo, spargendo quattro taniche di benzina e collegando le autovetture stesse con strisce di garza cosparse di materiale infiammabile e nastro adesivo.

L'attentato fallisce per l'intervento del personale di sorveglianza, che chiama tempestivamente la polizia.

Le concordi dichiarazioni confessorie del Mutti e del Cavalloni trovano riscontro nel rapporto giudiziario, negli atti del procedimento contro ignoti, nella confessione dello Scoglio e nelle dichiarazioni del Fatone, che ha riferito di aver appreso come in questa azione il Masala perse una pistola, la stessa che era stata rapinata ad una guardia giurata lungo l'Alzaia Naviglio Pavese.

Appare pertanto provata la responsabilità di Mutti e di Scoglio in ordine al porto e alla detenzione di armi da fuoco, finalizzato alla consumazione dell'attentato incendiario poi fallito.

A parere della Corte, tuttavia, la peculiarità dell'episodio, svincolato dall'attività della banda armata e comunque rivolto più che ad aggredire l'incolumità di persone o la sicurezza della collettività, alla attuazione di pratiche violente di lotta sindacale, porta ad escludere la finalità di terrorismo e a ritenere integrata solo la fattispecie di cui all'art.10 L.n. 497/74 (cfr. in tal senso anche le dichiarazioni rese da Mutti nel presente dibattimento (pag. 218): "L'attentato contro il deposito dell'Alfa Romeo non fu un'iniziativa del gruppo PAC, ma praticamente fu frutto di una discussione tra me, lo Scoglio; quello era il periodo dei sabati lavorativi, degli straordinari. L'Alfa Romeo faceva delle giornate di straordinari e fu comune a tutto il movimento

milanese, almeno quello che praticava la lotta armata, fare degli attentati dimostrativi contro l'Alfa Romeo ...erano riconducibili più che altro ad una pratica di sindacalismo armato").

(Cavalloni al G.I. 18.5.83 pag. 4; 25.5.83 pagg. 6, 7 e 7; 17.6.1983, pag. 3; dib. appello 1.6.83 pag. 42; dib. I grado annull. pag. 344;

Mutti al G.I. maggio 1983 pag. 59; dib. I grado annull pagg. 22 ss.
dib. rinvio, pag. 218

Scoglio al G.I. 14.10.1983

Fatone al G.I. 29.11.1984, pag. 3; dib. Rinvio pag. 38).

CAP 55, 56, 57 (già 56, 57, 58

Rapina in danno del Supermercato "Rossetto" di Via Rosselli 7 - Verona 22.7.1978

Imputati: Battisti, Lavazza, Migliorati, Mutti.

Verso le ore 18 del 22 luglio, tre uomini, con il viso travisato e armati, entrano nel supermercato, minacciano i presenti e si impossessano della somma contenuta nei registratori di cassa, oltre che dei soldi

di un cliente che sta pagando, per un totale di circa L. 5.000.000. Scappano , dopo aver sparato per strada alcuni colpi per aria, in quanto si erano radunati dei curiosi.

La fuga avviene su di una Simca 1000, di precedenza rubata, e guidata da un quarto complice

Secondo la versione resa da Mutti, e confermata da Masala Sebastiano per quanto concerne la sua posizione, il Lavazza, come al solito, funge da autista. Battisti, con Mutti e Masala, opera materialmente. La Migliorati collabora invece con il Mutti ai sopralluoghi precedenti, approfittando del fatto che in quel periodo il Mutti era da lei ospitato a Malcesine.

Mutti ha assai ben localizzato la rapina, facendo riferimento all'incidente che subirà, circa due settimane dopo, a Latina. I particolari dallo stesso forniti vengono poi confermati dalle deposizioni di numerosi testi e dalle perizie balistiche. Egli dice che le armi usate furono portate da Milano; che si trattava di un fucile automatico, della mitraglietta Jaeger sottratta alla guardia giurata il mese prima e di pistole; che la Simca fu rubata a Vicenza e con quella furono effettuati i sopralluoghi; che i colpi furono esplosi da lui, con la pistola, e dal Masala, con la mitraglietta; che dopo la rapina scapparono tutti con la macchina, poi il Battisti scese e se ne andò per conto suo, portando con sé la borsa delle armi, il Lavazza ripartì in treno e lui e il Masala presero il pulmann per Malcesine, dove erano entrambi ospiti della Migliorati.

Le perizie balistiche hanno in effetti dimostrato che i colpi erano stati sparati da due armi diverse; il Lavazza era assente dal lavoro proprio il giorno della rapina (cfr. cart. 1, vol. 2, fasc. 2) e che il Mutti fosse in quel periodo ospite a Malcesine è pacifico, per dichiarazione anche dei parenti dell'atteso Migliorati (costoro parlano genericamente dell'estate del 1978, ma il posto che nel mese di agosto la Migliorati era con gli altri in Sardegna, mentre il Mutti era reduce dall'incidente a Latina, la permanenza di quest'ultimo a Malcesine deve per forza essere collocata nel mese di luglio). Anche Tirelli riferisce, nel suo memoriale allegato agli atti e già più volte citato, delle frequenti visite di Mutti e di Masala a Malcesine in quel periodo (cart. 5 bis, fol. 9).

Attendibile, oltre che supportata da numerosi riscontri obiettivi, appare la versione fornita dal Mutti dell'episodio in questione. Non si è trattato qui di ricordare la partecipazione dell'uno o dell'altro componente del gruppo ad una riunione in cui si fosse presa una decisione operativa (benchè nel presente dibattito di rinvio, Mutti abbia precisato, con particolare riferimento alla Migliorati, che la stessa era a conoscenza delle rapine effettuate in quel periodo, perchè per "tutte le rapine che furono commesse dal gruppo c'era una discussione collettiva per deciderle e per poi scegliere i compagni che avrebbero partecipato materialmente" e lei prendeva parte a tali riunioni (pag. 222 trascr.): Mutti ha qui operato una esatta ricostruzione dei fatti, con l'indicazione precisa del ruolo assunto da ciascuno dei compartecipi.

Per quanto riguarda la Migliorati, si ricorda anche che in quel periodo il Mutti era sentimentalmente legato alla coimputata, la qual cosa giustifica ulteriormente la messa a disposizione della propria casa prima e dopo la rapina; mentre la partecipazione diretta sia al momento deliberativo, che alla fase preparatoria dei sopralluoghi trova giustificazione nel pieno inserimento dell'imputata nella banda armata, così come dimostrato dalla sua partecipazione al delitto Santoro.

Battisti, Lavazza, Migliorati e Mutti devono essere quindi dichiarati responsabili dei delitti loro contestati, ad eccezione, quanto agli ultimi tre imputati, del reato di furto di cui al capo 57 perchè estinto per prescrizione per i motivi indicati in relazione ai precedenti episodi.

(Mutti al G.I. 6.6.1983 pag. 62; dib. I grado annull. pag. 24; dib. rinvio pag. 222

Masala, dib. appello 30.6.1983, pag. 18; dib. I grado annull. pag. 317)

CAPI 58, 59, 60 (già 59, 60, 61)

Rapina in danno dell'ufficio postale succ.le n. 7 di Piazza Bacchanale - Verona 7.8.1978

Imputati: Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Masala, Migliorati, Mutti

Alle ore 9, 20 del 7.8.1978 in Verona, tre giovani di cui due a viso scoperto e il terzo con volto parzialmente celato da un fazzoletto, armati di pistole e di un fucile a canne mozze, irrompono nell'ufficio postale n.7, minacciando i presenti con le armi; mentre uno di loro si trattiene sulla porta armato di lupara, gli altri due, portatisi oltre il bancone, essi impossessano di denaro contante e francobolli per un valore di circa 7 milioni di lire.

Si allontanano infine a bordo di un'autovettura Fiat 124, risultata di provenienza furtiva e rinvenuta poco dopo la rapina

Fatta eccezione per la fase preparatoria, alla quale il Mutti prende parte personalmente, le modalità relative all'esecuzione della rapina sono oggetto di dichiarazioni "de relato" che il Mutti apprende in seguito dagli esecutori materiali del fatto criminoso.

Infatti, allorchè la rapina viene effettuata, il Mutti si trova ricoverato presso l'Ospedale di Latina, a causa delle gravi lesioni riportate in conseguenza dell'incidente stradale del quale era rimasto vittima pochi giorni prima, unitamente a Masala Sebastiano e a Fatone. E' questo il motivo per cui, non avendo partecipato alla preparazione del colpo, per la sua esecuzione dovette essere sostituito da altri, alla pari di Masala.

A fianco del Battisti e del Lavazza, il posto di Masala Sebastiano e di Mutti viene preso da Bergamin e dal Masala Marco, il quale ultimo ha confessato la sua

partecipazione alla rapina ed ha ammesso di essere proprio colui che - secondo i testimoni e secondo quanto ricordato da Mutti - urtò inavvertitamente la vetrata "passapacchi", fracassandola.

La specifica confessione del Masala, riguardante tra l'altro i motivi dell'improvvisa sostituzione, costituisce un riscontro al Mutti anche in relazione alla posizione del Bergamin, chiamato all'ultimo momento, unitamente a Marco, a partecipare alla fase operativa dell'azione. Ulteriore riscontro è fornito dalle ammissioni del Cavallina.

Mutti ha riferito che la decisione della rapina - resa indispensabile dalle impellenti necessità economiche dei PAC - fu presa in epoca antecedente al viaggio a Latina e che tutti gli esponenti dell'organizzazione vi presero parte. Componente del gruppo, come si è visto, poteva certamente dirsi all'epoca, anche la Migliorati. Tuttavia, il fatto che non siano esplicitati i nomi di coloro che assunsero la decisione, unitamente all'assenza di un qualsiasi contributo dato dalla Migliorati nella fase organizzativa, preparatoria od esecutiva, non permette di puntualizzare adeguatamente l'apporto concorsuale dell'imputata: tanto più che non si trattava di azione politicamente importante, al punto da richiedere necessariamente l'adesione di tutti. A carico della Migliorati va peraltro considerato il fattivo contributo dato per la rapina al supermercato Rossetto, di cui ai capi precedenti, temporalmente vicina e frutto di una

decisione assunta parallelamente a quella della rapina in questione. L'imputata viene quindi assolta dai delitti in esame per insufficienza di prove.

Cavallina, che partecipò unitamente al Battisti e al Mutti ai sopralluoghi preliminari e che ha ammesso appieno la sua responsabilità in ordine ai reati in esame deve essere dichiarato responsabile degli stessi.

Stante la impossibilità materiale di Mutti e di Masala S. di partecipare - il che non li esclude da un'affermazione di responsabilità come concorrenti morali - e la loro sostituzione ad opera di Masala Marco e Bergamin, gli altri due autori materiali, fin dall'inizio designati dal gruppo oltre ai suddetti, non possono essere altri che il Battisti e il Lavazza, così come il Mutti riferisce.

Dichiarato estinto per tutti gli imputati, tranne che per il Battisti, il reato di furto aggravato, perchè prescritto in conseguenza della concessione delle attenuanti generiche (prevalenti o equivalenti alle aggravanti contestate) e assolta per insufficienza di prove la Migliorati, dalla rapina e dalla detenzione e porto d'armi, tutti gli altri imputati devono essere dichiarati responsabili dei reati loro ascritti in relazione a questo episodio.

(cfr. Mutti al G.I. 9.2.1982, pag. 21; 2.5.1983, pagg. 9 e 21; dib. Appello "Torregiani" 23.5.1983, pag. 19 ; dib. I grado annull. pag. 24;

Masala Marco, dib. I grado annull. pag. 477; dib.
rinvio , pag. 134;

Cavallina, dib. rinvio , pag. 116)

consistente in quanto
contenenti una parte
parla di "antovallorizza"

**FERIMENTO DI NIGRO ARTURO, AGENTE DI CUSTODIA PRESSO LA
CASA CIRCONDARIALE DI VERONA - Verona 24.10.1978**

**PUBBLICA ISTIGAZIONE E APOLOGIA DELL'ATTENTATO COMMESO
IN DANNO DELL' AGENTE DI CUSTODIA NIGRO ARTURO -**

Capi 61, 62, 63, 64 (già 62, 63, 64, 65)

PADOVA, VERONA NELL'OTTOBRE - NOVEMBRE 1978

Imputati: Battisti, Bergamin, Cavallina, Cavattoni,
Mutti.

Lavazza è imputato del solo reato di cui al
capo 64

Dopo la rapina all'Ufficio POstale n. 7 di Verona, quasi tutti i componenti del gruppo dei PAC si recano per una vacanza in Sardegna, organizzata dai Masala. Già si è a lungo ricordata l'importanza di tale viaggio- cui partecipano anche la Spina, il Saltamerenda e la Barbetta- nel corso del quale, oltre ai bagni marini ed alle escursioni, si tengono anche riunioni politiche (cfr. dep. Barbetta sul punto).

Al soggiorno in Sardegna segue una breve gita in Valdritta, la quale costituisce l'occasione per meglio precisare i futuri campi d'azione. Durante tale periodo estivo, come ha riferito Berzacola al G.I. il 9.11.83, Cavallina prepara un documento ideologico, consistente in quattro o cinque fogli dattiloscritti, contenenti una parte generale, in cui fra l'altro si parla di "autovalorizzazione del proletariato" e di una seconda parte in cui viene analizzata invece la questione carceraria. E' lo stesso Cavallina a mostrare tale documento al Berzacola.

La prima azione compiuta dai PAC dopo l'estate 1978 è dunque un'azione molto ben organizzata ed attuata, un'azione altresì significativa nell'ottica terroristica: il ferimento di un agente di custodia del carcere di Verona, avvenuto il 24.10.1978.

I fatti possono essere così riassunti. Nel corso della notte tra il 23 e il 24 ottobre, l'Agente Nigro, raggiunta la propria abitazione al termine del turno di lavoro, mentre sta posteggiando l'auto, viene affrontato da due sconosciuti armati di pistole silenziate.

Costoro, dopo avergli intimato di consegnar loro tesserino di riconoscimento e pistola d'ordinanza, di cui peraltro il Nigro si dice privo, fattolo sdraiare a terra gli esplodono contro gli arti inferiori alcuni colpi di pistola. Due di questi lo attingono alla coscia destra e sopra il ginocchio sinistro, provocandogli la

frattura del femore ed una malattia della durata di tre mesi da cui deriva l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.

I due giovani aggressori fuggono a bordo di una Fiat 128 Blu, che lo stesso Nigro aveva notato posta trasversalmente sulla strada. Alla guida dell'auto si trovava un terzo giovane. il giornale "L'Arena" av

La vettura, rinvenuta la mattina successiva in Via S. Nazaro, era stata rubata al proprietario Bruno Pilli il 19 ottobre precedente, mentre si trovava posteggiata aperta a Pontevico Darzene.

Sul luogo del ferimento venivano rinvenuti tre bossoli calibro 7,65.

La mattina del 24 ottobre, perveniva all'agenzia ANSA di Verona una telefonata con la quale un anonimo interlocutore maschile rivendicava ai PAC l'azzoppamento dell'Agente.

Analoga telefonata perveniva alla redazione veronese del quotidiano locale "L'Arena".

Il 27 ottobre, veniva rinvenuto in Padova un volantino dal titolo "Un serio avvertimento al tessuto carcerario di Verona", nel quale, dopo alcune considerazioni sulla problematica carceraria, si faceva espressa menzione all'attentato subito dal Nigro, rivendicandolo ai PAC. Volantini analoghi venivano rinvenuti a Verona in Lungadice S.Giorgio il 13 novembre 1978. Dal testo del volantino emerge come quest'azione

criminosa, fortemente legata alla realtà veronese, trovi il proprio antefatto in una vicenda carceraria che aveva avuto largo eco nella città. Proprio il Nigro, l'11 settembre precedente, mentre era in servizio nel carcere di Verona, era stato aggredito da un detenuto che, minacciandolo con un rudimentale coltello, gli aveva ingiunto di aprire le celle. Qualche giorno dopo, il giornale "L'Arena" aveva dato spazio alla notizia della sventata evasione. Il detenuto che aveva aggredito l'agente, era stato processato per direttissima dal Tribunale di Verona, e condannato.

Nel frattempo, si erano moltiplicati gli sforzi e gli interventi (articoli su "Lotta Continua", manifesti, ecc.) per rappresentare una "verità alternativa", secondo la quale il Nigro era uno dei principali artefici di un pestaggio in carcere, falsamente giustificato con un inesistente tentativo di evasione.

L'episodio si rivela come un ottimo pretesto per affrontare il tema del "carcerario". E, in effetti, il documento rivendicativo prende in particolare esame la situazione veronese, nella quale gli estensori si dimostrano profondamente inseriti.

Il titolo stesso, d'altro canto, fa espresso e specifico riferimento alla realtà locale ("un serio avvertimento al tessuto carcerario di Verona") analizzata con considerazioni che si intrecciano a quelle sul tema "carcerario": si attacca la legge di riforma ("introduce i criteri della selezione... condiziona i benefici al ricatto della subordinazione"), l'amnistia e il condono ("che immettono i detenuti

minori nel "carcere sociale diffuso" responsabile di "scoraggiare ogni volontà di lotta, di antagonismo"...). Si parla dei "lager speciali, destinati al genocidio dei proletari irriducibili", laddove "l'identità politica dei compagni detenuti (...) ha identificato e colpito come obiettivi alcuni strumenti immediati di annientamento". Si celebra infine l'avvertimento dato al "sozzo Arturo Nigro, sbirro del Campone di Verona dove la minaccia dei lager e dell'inasprimento non è servita ad impedire la ribellione".

Veronesi, o comunque veneti di nascita o d'adozione, erano gli ideatori e, almeno inizialmente, tutti gli autori materiali dell'attentato.

Mutti, prima, Tirelli e Barbetta poi, hanno infatti concordemente affermato che il nucleo operativo doveva in origine essere costituito da Battisti, Bergamin e dal Tirelli medesimo; però, rubata l'auto per il defilamento e recatisi due volte inutilmente sotto l'abitazione del Nigro, avevano dovuto chiamare da Milano il Mutti in sostituzione del Bergamin, che non poteva prolungare oltre la sua assenza dal lavoro.

Un riscontro a tali dichiarazioni deriva infatti dal prospetto della presenza del Bergamin laddove l'imputato risulta assente dal lavoro da mercoledì 18 a domenica 22 ottobre, ed ancora dall'inusuale stacco temporale tra la data del furto dell'auto usata, sia per il defilamento (19 ottobre), che per l'attentato (24 ottobre),

Ha riferito altresì il Mutti che al suo arrivo a Verona erano già preparate le vie di fuga da percorrere con un'auto rubata "al volo" (come infatti accadde secondo quanto riferito dal proprietario Lino Schiavon), lasciata nei pressi dell'abitazione del Nigro. Egli fu informato dei sopralluoghi compiuti per individuare l'abitazione, le abitudini del Nigro e il luogo idoneo per l'attentato. ^{Mutti} ^{col gruppo} Tirelli ha

Al Mutti - che doveva materialmente esplodere i colpi contro il Nigro - venne consegnata la stessa arma usata per i ferimenti Fava e Rossanigo, arma tenuta dal Battisti a casa della Barbeta, dove i tre componenti del gruppo trascorsero la notte del fatto. Anche questa circostanza, riferita dal Mutti, ha trovato un oggettivo riscontro nella perizia balistica in atti.

Sempre Mutti ha ricordato lo stato di profonda agitazione che, dopo gli spari, aveva colto il Tirelli, il quale aveva preso a guidare come un folle l'auto in fuga, tanto da indurre Mutti stesso, per far ritornare in sé il compagno, a minacciarlo con la pistola e poi a colpirlo al capo con il calcio dell'arma.

Dopo il fatto, in preda a crisi di pianto, il Tirelli aveva rimproverato al Battisti di aver operato una forzatura su di lui inducendolo a partecipare all'azione, sia pur solo come autista del commando.

Questo stato psicologico - che ha indotto il Mutti a non fare nei primi interrogatori il nome del Tirelli e a parlare di lui come un imprecisato "veneto" - è stato ben descritto dall'interessato nel memoriale inviato al G.I. nell'ottobre 1983.

Tuttavia, incapace di troncare di netto i rapporti col gruppo, Tirelli ha distribuito insieme alla Barbetta volantini che il Bergamin aveva portato a Milano.

Nell'interrogatorio reso in data 22 aprile 1982 al P.M. di Verona, la Barbetta, con uno sforzo e un disagio di cui si dà atto a verbale, spontaneamente rievocava il ferimento di Arturo Nigro tra i fatti ai quali aveva partecipato. Precisava di aver studiato insieme al Tirelli le abitudini dell'agente di custodia, dichiarando altresì che alla fase ideativa dell'attentato avevano partecipato oltre al Cavallina - che l'aveva proposto - al Battisti, al Mutti e al Tirelli - che l'avevano materialmente compiuto - anche il Bergamin e la Cavattoni.

Nei successivi interrogatori del 30 aprile e del 5 maggio l'imputata riferiva in particolare:

- che, letta sul giornale la notizia del processo che doveva celebrarsi a Verona e visto che l'articolo riportava anche l'indirizzo del Nigro, il Cavallina aveva affermato essere quella l'occasione buona per dare una lezione a quell'agente;

- che l'azione avrebbe dovuto inserirsi nel più ampio tema del "carcerario";

- che erano sin dall'inizio a conoscenza di questa proposta del Cavallina, lei, Tirelli e Cavattoni; lei e Tirelli, recatisi all'indirizzo indicato sul giornale, non avevano trovato la targhetta indicante il nome dell'agente. Per individuare fisicamente il Nigro e scoprire dove esattamente abitasse, avevano pertanto stabilito di recarsi ad assistere al processo. Di ciò si erano incaricate lei e la Cavattoni. "Ricordo ancora per riferisce in istruttoria - che quando venne chiamato il Nigro, noi lo guardammo con attenzione, perchè era quello il motivo per cui ci eravamo recate là (...) Ricordo che studiammo bene il viso dell'agente ed ancora ricordo che era un persona un pò stempiata e coi baffi e i capelli scuri, piuttosto magro e non molto alto. Ricordo che la Cetta, dopo aver guardato l'agente disse che era un peccato che nessuna delle due sapesse disegnare bene perchè si sarebbe potuto fare un ritratto di quella persona da consegnare poi a chi doveva eseguire l'attentato (...) Mi pare anzi, se non ricordo male, che la Cetta, dopo il processo abbia anche cercato di eseguire uno schizzo dell'agente".

Successivamente la Barbetta e il Tirelli si erano portati davanti al carcere per seguire il Nigro sino a casa e controllare i suoi orari di entrata e di uscita.

Ha precisato altresì l'imputata che in un primo tempo si era pensato ad un attentato alla macchina, ma poi si era deciso di "gambizzare" l'agente.

Dopo l'attentato, ripetutamente il Cavallina, il Battisti e gli altri - escluso il Tirelli che aveva avuto un vero e proprio crollo psicologico - avevano

commentato favorevolmente l'episodio pienamente convinti della validità delle azioni violente. Ciò valeva anche per la Cavattoni, messa preventivamente a parte di tutte le azioni delittuose che si dovevano compiere e sempre allineata sulle posizioni del Cavallina, suo compagno.

Nei suoi interrogatori, dunque, ^{organizzazione dell'} ~~la~~ Barbetta non spende una parola per rappresentare ^{trattasse e non di s} l'eventuale estraneità della Cavattoni dalla fase decisionale del ferimento dell'agente. Nel corso del presente dibattito, pur cercando di sfumare la partecipazione della Cavattoni, la Barbetta ha confermato di essere con lei andata in Tribunale, di essersi con lei dispiaciuta del fatto che nessuna delle due sapesse disegnare in modo tale da poter eseguire un 'identikit' dell'agente, di avere poi eseguito sopralluoghi assieme al Tirelli, indicando allo stesso la futura vittima.

Cavallina dal canto suo, dopo aver ammesso tutte le sue responsabilità, ivi compresa quella della redazione del volantino di rivendicazione alcuni giorni prima dell'attentato, ha dichiarato, in questa sede, che le informazioni raccolte in Tribunale dalla Barbetta e dalla Cavattoni "avrebbero potuto risolversi in attentato ... poteva essere anche la macchina, poteva essere la persona ..." Non ha escluso dunque che fin dall'inizio fosse stata ipotizzata l'azione più cruenta.

E che la Cavattoni, sia pur compatibilmente con i suoi impegni scolastici a Trento e nella sua qualità di 'fidanzata del Cavallina', fosse presente alle

discussioni del gruppo , anche in ordine alle azioni da compiere, alle modalità e agli obiettivi delle stesse, lo conferma Tirelli (trascr. dib. p. 315).

A parere della Corte, era ben chiaro ai compartecipi, fin dalle prime battute di della organizzazione dell'attentato, che il riferimento si trattasse e non di semplice danneggiamento dell'auto: tutti i sopralluoghi compiuti dalla Barbetta sono inequivocabilmente rivolti all'identificazione della persona fisica , delle sue abitudini e dei suoi orari, notizie queste ultime del tutto superflue all'individuazione dell'auto dell'agente.

Si deve ritenere in verità che ben presto l'auto sia divenuta solo uno strumento per l'identificazione del vero obiettivo (il Nigro): la stessa Barbetta afferma di aver osservato con la Cavattoni che si sarebbe potuto consegnare il ritratto dell'agente " a chi doveva eseguire l'attentato". Cosa del tutto inutile se si fosse dovuto soltanto colpire l'automobile, come inutile in tal caso studiare gli orari del Nigro. Sarebbe stato

Non dubita la Corte, così come hanno rilevato i giudici dei precedenti gradi di giudizio, che ci sia stato un aggiustamento di obiettivi, un successivo innalzamento del tiro: si reputa però poco credibile la "marcia indietro " compiuta dalla Barbetta davanti all'autorità giudiziaria milanese (laddove ha circoscritto le proprie responsabilità, e di conseguenza

anche quelle della Cavattoni, ammettendo solo di aver prestato un contributo in vista dell'ipotesi minore di intervento (l'attentato all'auto).

Ciò non è vero e lo dimostra, in primo luogo, la tardività di questa precisazione; inoltre, lo conferma il Tirelli, il quale al G.I. di Milano (cfr. 5.10.1983) proprio a proposito del mutamento dell'obiettivo ha spiegato: "In un primo tempo si era pensato di compiere un attentato incendiario in danno dell'auto del Nigro; successivamente il Bergamin propose l'effettuazione di una "gambizzazione", io e la Barbetta mostrammo perplessità che il Cavallina provvide a dissipare, convincendoci della validità della proposta (...). Durante la preparazione dell'attentato venne elaborato il testo della rivendicazione: la redazione materiale la fece il Cavallina dopo aver parlato con me e con la Barbetta ". Sempre nello stesso interrogatorio, il Tirelli ha inquadrato i sopralluoghi compiuti da lui e dalla Barbetta nell'attività preparatoria del ferimento (cfr. Int. G.I. 5.10.1983, f. 3 e retro).

Nel memoriale in data 26.10.1983, il Tirelli conferma inequivocabilmente l'esatta sequenza delle decisioni e delle condotte materiali e da ciò emerge che, se pur all'inizio, alla presenza della Cavattoni, si fosse parlato di un attentato incendiario, la decisione definitiva di procedere ad un ferimento intervenne prima dell'incarico alla Barbetta, e quindi anche alla Cavattoni stessa, di identificare l'uomo, attraverso l'accesso in Tribunale, il giorno del processo.

Sappiamo, per averlo riferito la Barbetta (cfr. s.i.t. ai C.C. di Padova 17.2.1982, f. 5), la quale a sua volta lo aveva saputo dal Bergamin, che i PAC si erano "spostati" a Verona, perchè in questa città vi era Arrigo Cavallina. Sappiamo anche (cfr. Tirelli, interr. 5.10.1983 f. 3 e retro) che quest'ultimo, un mese prima circa dell'attentato, aveva proposto di costituire un gruppo di studio sulla situazione carceraria a Verona. Non è certamente casuale dunque l'attentato a Nigro rispetto a questa proposta, nè deve stupire che, per preparare gradualmente l'adesione di 'simpatizzanti' ad un'azione contro la persona, sia stata formulata per prima la proposta di incendiare l'auto del Nigro. Gli stessi Tirelli e Barbetta hanno infatti riferito con quante titubanze avessero poi accolto la successiva proposta di passare da un attacco alle cose ad un attacco alla persona, così come esigeva la politica del gruppo armato.

Interrogata nel presente dibattimento di rinvio, la Cavattoni ha ammesso di aver preso parte all'accesso in Tribunale, sia pur per assumere informazioni "astratte", "dei pezzetti per comporre un mosaico, per cercare di avere una visione più globale delle cose". Ha dichiarato di non essersi posta allora il problema della utilizzazione di tali notizie, di non essersi allora immaginata un' "azione grossa di violenza, una cosa come poteva essere Novara o come poteva essere Udine". La Barbetta le aveva detto di guardare bene, di stare attenta, di vedere come il Nigro fosse fatto fisicamente e di vedere cosa diceva, come si giustificava per il pestaggio. Ha ammesso anche che si parlò di un disegno raffigurante il Nigro, ma ha

precisato: "Non ho pensato che così facendo , stavo raccogliendo informazioni per qualcosa che doveva essere fatto".

L'imputata non ha parlato mai di un attentato incendiario, quale obiettivo originario, così come non ha parlato di attacco alla persona .

Ci si domanda tuttavia come sia possibile che una donna, indubbiamente intelligente come la Cavattoni, abbia potuto non rendersi conto che la schedatura di un soggetto, con particolare riferimento alla sua fisionomia fisica, avrebbe necessariamente portato ad un attacco alla di lui incolumità. Tanto più che tale schedatura veniva effettuata all'interno di un gruppo armato, che già aveva attuato ferimenti (Fava e Rossanigo) e omicidi (Santoro). La Cavattoni non poteva ignorare che il livello di attacco dei PAC era diretto alla persona e non alle cose. Tanto più che Nigro era da loro ritenuto colpevole delle stesse colpe, all'interno del mondo carcerario , di cui era stato ritenuto responsabile Santoro: colpe per le quali quest'ultimo era stato assassinato pochi mesi prima.

E, quand'anche in quella primissima fase la Cavattoni non avesse ancora ben chiaro quale sarebbe stata l'utilizzazione del suo contributo, certamente ciò le è divenuto palese nel corso delle tante riunioni, cui in seguito aveva partecipato. Come si è visto, Tirelli ha affermato la presenza della Cavattoni ad almeno una delle riunioni avente ad oggetto il ferimento di Nigro e ne descrive il comportamento: lei stava zitta e interveniva per sostenere le tesi del Cavallina, quando

questi veniva contrastato dagli altri (cfr. anche Barbetta al P.M. di Verona 5.5.82, f. 2). La Cavattoni era inoltre sempre al corrente di tutto quello che faceva il Cavallina (Tirelli, int. al G.I. 5.10.1983) e quindi anche del fatto che avesse redatto un volantino di rivendicazione dell'attentato alla persona del Nigro, prima ancora dell'azione.

generale in ordine
l'orientamento della

E' fuori di dubbio che la presenza della Cavattoni nel gruppo era funzionale alla figura del Cavallina, di cui l'imputata era la compagna, e che pertanto anche il suo coinvolgimento nell'attentato Nigro rispecchiasse tale caratteristica. Ma, proprio per questo, non si può dubitare che il suo contributo alla preparazione fosse sostenuto dalla piena consapevolezza del programma criminoso cui era finalizzata.

La partecipazione della Cavattoni alla fase decisionale e preparatoria dell'attentato appare meno estemporanea a casuale se si pensa ai suoi frequenti rapporti con il gruppo milanese dei PAC, in particolare con il Bergamin, nonché alla sua partecipazione, nell'estate 1978, alle discussioni politiche che si tennero durante il soggiorno in Sardegna, circostanze queste ricordate sia dal Tirelli che dalla Barbetta. Il fatto poi che il Tirelli abbia dichiarato che inizialmente avrebbe dovuto essere lui ad accompagnare la Barbetta in Tribunale e di non averlo fatto solo perchè, nella sua qualità di praticante procuratore, avrebbe potuto essere facilmente riconosciuto, dimostra che, per quel compito tanto delicato, erano state designate due persone. La Cavattoni ha dunque preso il posto di Tirelli accanto alla Barbetta e lo ha svolto

con l'impegno e l'attenzione che quest'ultima ha descritto, proponendo, se non addirittura eseguendo, uno schizzo della fisionomia dell'agente da colpire.

Nell'affermare la responsabilità della Cavattoni, pare opportuno richiamare quanto si è detto nella parte generale in ordine al concorso morale ~~del~~ rammentando l'orientamento della Suprema Corte ~~evolve secondo il cui~~ con l'attività del singolo che si sia estrinsecata ed inserita, con efficienza causale, nel determinismo produttivo dell'evento, si fonde indiscutibilmente con quella degli altri, con la conseguenza che l'evento viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti i concorrenti ed ogni singola attività non è valutabile separatamente ai fini della causalità dell'evento, ^{tempo} non potendosi scindere l'azione delittuosa in tante distinte azioni.

Il contributo della Cavattoni va considerato, oltre che per la sua efficienza causale alla determinazione dell'evento, anche sotto il diverso profilo del rafforzamento cosciente dell'altrui volontà, quale può derivare dalla fattiva adesione alla risoluzione criminosa, la Cavattoni è dunque ~~responsabile~~ dei reati a lei ascritti.

Devono essere parimenti dichiarati responsabili dei reati connessi al ferimento dell'agente Nigro il Mutti ed il Cavallina, confessi, nonché il Battisti ed il Bergamin, il cui ruolo è stato ampiamente descritto dagli altri coimputati (le dichiarazioni di Mutti hanno trovato ampi riscontri nelle prime indagini di P.G., e nelle altre chiamate in correità effettuate dalla

Barbetta e dal Tirelli. E, sulla attendibilità, genuinità, spontaneità di tali concordanti dichiarazioni non pare più necessario soffermarsi, rinviandosi a quanto riferito nella parte generale della presente sentenza.

Gli stessi imputati devono essere dichiarati colpevoli del delitto contestato sub capo 64 ^{relativo al G.I.} alla rivendicazione dell'attentato medesimo, per sua natura compiuto per essere rivendicato. Anche la Cavattoni è responsabile a titolo di concorso morale, mentre autori materiali, secondo le credibili dichiarazioni degli imputati confessi, sono il Cavallina (che, dopo averne discusso con la Barbetta e il Tirelli, ideò il testo), Mutti e Battisti (che effettuarono le telefonate di rivendicazione, il luogo di nascita del Battisti - Latina - spiega l'accento romanesco percepito da uno dei centralinisti) e Bergamin (che, verosimilmente, come altre volte, provvide alla stampa dei documenti, se è vero che essi, con la sigla PAC, arrivarono, tramite il Cavallina, da Milano).

Ritiene la Corte che non vi siano prove della responsabilità del Lavazza, non essendo questa riconducibile alla sua presenza ad una riunione di 'bilancio' in Milano, che il Mutti non sa^{ne} collocare prima o dopo la diffusione dei volantini. Lo stesso deve essere quindi assolto con la formula più ampia del non aver commesso il fatto.

Il reato di furto aggravato contestato al capo 63 (già 64) deve essere dichiarato estinto ^{per prescrizione} nei confronti di tutti gli imputati dichiarati responsabili, ad eccezione

del Battisti, perche agli stessi sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti (per il Mutti e la Cavattoni) ed equivalenti (per il Bergamin ed il Cavallina) sulle aggravanti contestate.

Imputato: Mutti

(cfr. Mutti al G.I. 9.2.1982, f. 24; 16.4.1982, f. 7; 2.5.1983, ff. 9 e 24; dib. Appello Torregiani 23.5.1983, f. 28 ss. Dib. I grado annull. f. 25 e 26; dib. rinvio, f. 22;

Tirelli al G.I. 3.5.82, f. 2; 5.10.1983, f. 5; memoriale in atti; dib. I grado annull. FF. 97 ss. ; dib. rinvio, f. 315;

Barbetta al P.M. di Verona 30.4.1982, f. 2 e retro e f. 3; 5.5.82 f. 1 e retro; 22.4.1983 f. 2; dib. rinvio f. 287;

Cavallina, dib. I grado annull. ff. 362 ss; dib. rinvio f. 116;

Masala dib. I grado annull f. 301

Fatone al G.I. 29.6.1984;

Cavattoni, dib. rinvio, f. 85 ss.)

CAPI 138, 139, 140 (già capi 152, 153, 154)

Attentato in danno della sede di Via Bissolati del
Commissariato di P.S. "Greco - Turro" (Milano
22/10/1978)

Imputato: Mutti

Nella seconda metà del mese di ottobre 1978 vengono compiuti due attentati a caserme dei carabinieri o della polizia: l'uno, ai danni della Caserma S. Cristoforo, posto in essere da Bitti, Fatone e Marco Masala, che sono già stati giudicati per tale fatto con sentenza divenuta definitiva; l'altro, al Commissariato Greco-Turro, ad opera di Mutti e della Premoli. E' di tale ultimo fatto che qui ci occupiamo.

Verso le ore 2 del mattino del 22.10.1978, la Guardia di P.S. Luigi Fittipaldi, di Vigilanza nel cortile posteriore del Commissariato, richiamato dal rumore di un'autovettura che si fermava, si portava sul lato opposto dell'edificio in tempo per scorgere due giovani che, allontanatisi di corsa dalla cancellata, risalivano su una Simca 1200 e fuggivano.

Notava altresì, appeso all'inferriata, un involucro dal quale fuoriusciva una miccia accesa. Poco dopo, infatti, l'ordigno esplodeva, cagionando danni solo alle cose.

In seguito alle dichiarazioni di Fatone, Mutti ha rammentato l'episodio, descrivendone le modalità e precisando che si trattava di un'azione a scopo dimostrativo, compiuta da lui e dalla Premoli che si erano recati sul luogo armati, con l'intento di creare consensi a favore dei PAC nel collettivo Alfa Romeo.

Il Mutti, pienamente confessò, deve essere quindi dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti, in relazione all'episodio in questione.

Fatone al G.I. 27.6.84 f. 5;

" " G.I. 5.12.84 f. 6;

Mutti al G.I. 18.9.84 f. 2;

Premoli dib I grado annull. f. 148)

CAPI 141, 142, 143, 144, 145 (già 155, 156, 157, 158, 159)

Irruzione nella sede di Via Petrarca della Federazione Editori Giornali, con collocazione in luogo di un ordigno esplosivo - Milano 30.10.1978.

CAPO 146 (già 160)

Attentato in danno della sede provinciale dell' "Ordine dei giornalisti" - Milano 31.10. 1978.

Imputati: Fatone e Masala Marco.

Sempre alla fine del mese di ottobre 1978, vengono poste in essere dai PAC altre due azioni a contenuto chiaramente terroristico.

Il giorno 30, un gruppo di giovani di sesso maschile irrompono armati di pistole e di un fucile a canne mozze all'interno della sede milanese della FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali), affermando trattarsi di un'azione dimostrativa dei Proletari Armati.

Essi rinchiudono i presenti in una stanza, dicendo loro di non uscire, perchè scoppierà una bomba, cosa che in effetti poco dopo avviene, producendo fortunatamente solo danni alle cose. I giovani fuggono portando con sè L.5000 e un orologio d'oro trovati sulla scrivania, lasciando i fili del telefono strappati e la stella a cinque punte con la scritta "Proletari Armati" sul muro.

Il 31 ottobre, e cioè il giorno successivo, viene commesso un analogo attentato contro la sede provinciale dell'Ordine dei giornalisti, sempre in Milano. Un ordigno esplosivo collocato dall'esterno su di un termosifone (la sede è al piano rialzato) scoppia provocando ingenti danni alle cose e ai muri. La sede è vuota, data l'ora notturna.

E' Fatone, per primo, ad ammettere i due episodi e a chiamare in correità i compagni (Memeo , Grimaldi , Bitti), già condannati con sentenza passata in giudicato. Non vi è motivo per non credere alle sue confessioni e per non dichiararlo responsabile dei delitti contestatigli ai capi 143, 144, 146. I reati di violazione di domicilio, di violenza privata e di furto sono invece estinti per prescrizione, essendo state concesse all'imputato le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.

Per quanto riguarda il Masala, si rileva che la contestazione anche del primo episodio del 30 ottobre è nata dalla analogia evidente che collega i due attentati e che aveva indotto gli inquirenti a incriminare del primo fatto tutti coloro che hanno partecipato al secondo. Non va dimenticato tuttavia che Marco Masala ha confessato solo la partecipazione all'episodio del 31 ottobre, fornendo una spiegazione convincente quanto alla sua estraneità al compimento del primo attentato: era al lavoro, ma se l'avesse saputo prima avrebbe partecipato anche a quello. Masala spiega, nei dibattimenti di primo e di secondo grado annullati nonchè nel presente dibattimento di rinvio, il motivo di quegli attacchi alla stampa (fol. 483 dib. I grado e fol. 8 dib. II grado) e dichiara che allora vi era da parte sua la più completa disponibilità ad azioni di tal genere. Nello stesso tempo, però, asserisce di aver avuto notizia dell'attentato alla FIEG solo a cose fatte. E non vi è motivo per non credergli, tenuto anche conto del fatto che Fatone, il quale per primo ha ammesso i due episodi chiamando gli altri in correità,

non lo ha nominato. Non sussistono dunque i presupposti per l'affermazione del concorso morale di tale imputato, relativamente all'episodio del 30 ottobre.

Con riferimento all'attentato del 31 ottobre, in relazione al quale Masala è confesso, si rileva che per puro errore materiale vi è stata l'omissione del nome del Masala nella rubrica del capo 146^o (già 160^o) del decreto di citazione. Tuttavia il fatto delittuoso viene chiaramente attribuito all'imputato nel testo dell'imputazione e quest'ultimo è stato ampiamente interrogato sul punto nei precedenti gradi di giudizio e nel presente dibattimento di rinvio (fol. 136 trascr.). Nessuna nullità può essere dunque rilevata sul punto.

(Fatone, dib. rinvio, pag. 41

Masala Marco, dib. I grado annull. pag. 483; dib. II grado annull. pag. 8; dib. rinvio pag. 136)

CAPI 65, 66, 67, 68 (già 69, 70, 71, 72)

Rapina in danno della Banca Popolare di Valdagno,
filiale di Castelgomberto

Imputati: Battisti, Bergamin, Cavallina, Filippi,
Giacomini, Lavazza, Masala Marco, Mutti

dammi della Banca Popolare
La rapina
contemporaneamente collocata

Nell'autunno del 1978 si fa pressante l'esigenza dei PAC di incrementare i fondi della cassa comune, sia per il continuo aumento dei latitanti, che ricevevano un regolare stipendio (il Cavallina si era già lamentato con il Tirelli per mensilità non riscosse, cfr. Tirelli al G.I. 5.10.1983, pag. 4), sia per il finanziamento di futuri progetti di carattere terroristico. Inoltre, la esigenza che avvertivano i PAC di allargare i propri confini e di rinsaldare i legami con altri gruppi, come quello della Barona, comportava la necessità di aumentare il patrimonio comune, in denaro ed in armi.

Nel corso di una riunione tenutasi a Milano nell'abitazione di Mutti, mentre è in atto la messa a punto del piano operativo per realizzare una rapina di autofinanziamento in Valsesia, Giacomini propone di rapinare in contemporanea altre due banche site in paesi vicino a Vicenza, in relazione alle quali egli aveva già fatto dei sopralluoghi. La proposta del Giacomini mira anche a consolidare una pratica tecnico-operativa che prevede l'attuazione di più azioni in contemporanea.

Il 10.11.78, dunque, il gruppo attua la progettata rapina, ai danni della banca Popolare di Valdagno, filiale di Castelgomberto. Essa frutta oltre 8.000.000. Per un imprevisto, non viene invece attuata l'altra rapina, originariamente progettata, ai danni della Banca Cattolica del Veneto.

La rapina oggetto del capo 65 può essere certamente collocata ad un livello diverso rispetto a quelle precedentemente compiute dai PAC, in quanto vede per la prima volta in azione il binomio Filippi-Giacomini, di cui il Mutti aveva già parlato. Nell'interrogatorio 5.2.1982 al G.I. di Milano, infatti, Mutti indica Giacomini come uno dei partecipanti, a partire dal 1977 alle prime riunioni del nascente gruppo PAC, precisando poi che il coimputato rallenta la sua presenza a queste riunioni, data anche la difficoltà di venire a Milano dal Veneto, dove abita. Ciò nonostante, il Giacomini continua a mantenere i contatti con il gruppo, dapprima tramite il Bergamin (padovano, trasferitosi a Milano dove insegna), poi tramite il Cavallina. Sempre secondo il Mutti, il Giacomini si occupa a lungo del giornale "Senza Galere" e accetta di custodire le armi rapinate nel febbraio 1978 in Via Varè.

Della Filippi, invece, il Mutti parla per la prima volta nell'interrogatorio del 16.2.1982 al G.I. di Milano, affermando di averla conosciuta a Padova "in occasione di un paio di viaggi", che effettuò "in quella città con il Bergamin per trovare il Giacomini": viaggi che ritiene di poter datare nel 1978.

Alla luce delle risultanze processuali, l'episodio in questione può essere così ricostruito: verso le ore 12 del 10.11.1978, un uomo e una donna non travisati entrano in Banca, armati di pistola e, minacciando i presenti, si impossessano della somma contenuta nella cassaforte; salgono quindi a bordo di una Fiat 127 bianca che li attende fuori, con un complice armato di un fucile a canne mozze, e si allontanano, seguiti da un'altra Fiat 127 bianca con tre persone a bordo, la quale li aveva aspettati durante la rapina.

Lungo la strada le due autovetture sono casualmente seguite dalla Alfasud dei fratelli Fanton e dal furgone di tale Cisotto. Ad un certo punto, una delle due Fiat si lascia superare dalla vettura del Fanton e dal furgone, che si vede poi superare di nuovo da quella stessa vettura. Il Cisotto scorge uno degli occupanti divellere il finestrino posteriore e puntargli contro un'arma, sporgendosi dal finestrino stesso; svolta quindi in una strada laterale e li perde di vista. Poco più avanti, la Fiat 127 affianca la vettura del Fanton e, ancora, uno degli occupanti spara contro la ruota posteriore destra della Alfasud, che è costretta a fermarsi. Saranno poi ritrovate sia le due Fiat, rubate poco prima a Vicenza, sia la Alfasud del Fanton, con la ruota bucata.

I testi presenti alla rapina (in particolare, teste Da Schio) dichiarano che la donna padroneggiava la situazione molto meglio dell'uomo, il quale appariva emozionato; la stessa donna viene riconosciuta da un altro teste, don Giuseppe Scottecagna, come colei che tre giorni prima era stata vista a bordo di una vettura

ferma davanti alla Banca rapinata, in compagnia di un giovane, il quale, dopo aver osservato a lungo l'interno dell'istituto, vi era entrato per cambiare delle banconote.

Le descrizioni effettuate da questo teste e dall'altro testimone oculare, Pegoraro Giuseppe, portano all'identificazione della Filippi. ^{Giacomini, Marco Masala} della rapina nell' ^{mandato a monte}

All'individuazione dell'episodio e alla sua riconduzione ai PAC, come si è detto, si è giunti attraverso le dichiarazioni rese da Mutti nel maggio 1983. Egli giustifica il suo precedente silenzio con l'intenzione di non coinvolgere alcune persone che, per ragioni umanitarie, aveva inizialmente tralasciato di nominare nelle sue dichiarazioni: si tratta di Cavallina, di Giacomini, di Marco Masala e della Filippi.

Mutti racconta che alla riunione milanese, nel corso della quale il Giacomini fece la proposta di organizzare le due rapine in contemporanea, erano presenti tutti i membri dei PAC, esclusa la Filippi. Si era già deciso allora chi avrebbe dovuto far parte del nucleo operativo (Giacomini, Filippi, Battisti, Mutti, Bergamin) e, "poichè nella lotta armata chi è più operativo ha, di fatto, più peso nelle decisioni" avevano escluso il Cavallina dal nucleo operativo "per non metterlo in quella condizione". A Marco Masala si era pensato in un secondo momento, quando era nata la necessità di una sesta persona che partecipasse all'azione: Sebastiano Masala era infatti impegnato a preparare un'altra operazione (il disarmo della guardia

Polfer) e Lavazza non poteva lasciare il lavoro. Marco fu quindi chiamato quando le auto erano state già rubate.

Sempre secondo il racconto di Mutti, Battisti e la Filippi erano entrati nella Banca Popolare ; Mutti, Giacomini e Masala avrebbero invece dovuto occuparsi della rapina nell'altra banca. Il disguido, che aveva mandato a monte questa seconda rapina, era dovuto al fatto che la guardia giurata, posta davanti al secondo istituto, si era insospettita del Bergamin adibito al ruolo esterno di copertura ed era intervenuta. Mentre Mutti era rimasto in macchina, armato di lupara e pronto ad intervenire, Giacomini (come dichiarato dallo stesso nel dibattimento di primo grado) era salito in auto per andare a fermare l'altro gruppo, ma era arrivato a rapina già compiuta. Il verificarsi dell'imprevisto (e lo scambio di posti in auto da parte di Masala e Battisti) aveva ritardato la fase del defilamento, consentendo così il fraporsi, tra le loro, delle altre due vetture citate. Per questo Battisti, spaccato il vetro laterale posteriore della vettura, aveva sparato alle ruote dell'Alfasud del Fanton.

Alcuni dei particolari suesposti sono stati chiariti dal Mutti nel dibattimento di primo grado.

Il Giacomini, in quella stessa sede, ha ammesso di aver avuto l'idea, di aver individuato le due banche, di aver compiuto i sopralluoghi e di aver desistito poi, con il Mutti, dalla seconda rapina, per l'intervento sospettoso della guardia giurata. Ha

confutato il Mutti dicendo che i colpi erano stati esplosi da lui e non dal Battisti: ma la circostanza non mina l'attendibilità complessiva del Mutti, anche perchè quest'ultimo, ancor prima dell'interrogatorio del Giacomini, aveva comunque ammesso di aver egli pure sparato, seguendo l'esempio del Battisti, contro le ruote del Fanton.

Dopo la fuga, i due gruppi si ritrovano a Vicenza, come programmato: armi e soldi sono affidati a Mutti, Masala e Battisti; Giacomini e la Filippi tornano a Padova; Bergamin al suo paese.

La narrazione di Mutti trova numerosi riscontri nelle deposizioni testimoniali (e nelle più precise s.i.t. rilasciate nell'immediatezza del fatto), nel ritrovamento di una delle due Fiat 127 col lunotto laterale divelto, nel prospetto lavorativo del Bergamin, il quale risulta assente da scuola da mercoledì 8 novembre (giorno in cui furono notate presenze sospette innanzi alla Banca) fino alla domenica successiva. A ciò si aggiunga la confessione del Giacomini, ricca di particolari conformi alla versione fornita dal Mutti; la confessione di Masala Sebastiano, che, per scagionare il fratello, aveva nel corso del dibattimento di primo grado assunto su di sé il ruolo da quest'ultimo avuto nella vicenda; la confessione di Marco Masala, intervenuta nel dibattimento di secondo grado (pag. 9 trascr.). E' appena il caso di ricordare come quest'ultima ammissione acquisti particolare rilevanza, perchè è una ulteriore conferma della veridicità della chiamata in correità fatta da Mutti. Nel primo grado del giudizio, in seguito annullato, le

dichiarazioni di Mutti erano state infatti smentite, quanto alla partecipazione di Marco, oltre che da Sebastiano, anche da Giacomini, il quale, ancora una volta, aveva tentato in questo modo di screditare l'attendibilità del Mutti. Col passare del tempo e con la modifica dell'atteggiamento processuale di molti degli imputati, la sostanziale rispondenza al vero di quanto asserito dal principale collaboratore di giustizia di questo processo è emersa sempre più evidente.

Deve essere dunque affermata la responsabilità di Mutti, Giacomini e Masala Marco. Per quanto concerne quest'ultimo, tuttavia, deve essere esclusa ogni responsabilità in ordine all'episodio del furto delle autovetture, poichè egli, chiamato a far parte del nucleo operativo in un secondo momento, è intervenuto solo successivamente alla consumazione del delitto di cui al capo 67) della rubrica e non vi ha contribuito nè materialmente, nè rafforzando la volizione criminosa dei suoi autori.

La responsabilità penale di Battisti, di Bergamin, di Lavazza è fondata principalmente sulla chiamata in correità del Mutti, sulla cui attendibilità, nonchè sulla presenza di riscontri convergenti ed inequivoci, non pare necessario soffermarsi ulteriormente. Non è pensabile inoltre che un'azione quale quella in esame possa essere stata discussa e decisa nella riunione milanese - nella quale il Giacomini portò la sua proposta - senza il concorso morale dei componenti "storici" dei PAC.

Per quanto concerne i primi due imputati, il ruolo operativo dagli stessi assunto nell'azione differenzia la loro posizione processuale da quella del Cavallina, cui si farà cenno in seguito. Può infatti fondatamente escludersi che il Mutti si sia sbagliato nel ricordare la loro partecipazione, posto che egli descrive con precisione le azioni compiute dal Bergamin (il cui comportamento, come si è visto, porta addirittura la guardia giurata ad insospettirsi) e del Battisti (che assieme alla Filippi entra nella Banca Popolare e porta a compimento la rapina).

Quanto al Lavazza, si ricorda come una importante conferma delle dichiarazioni rese da Mutti provenga da Marco Masala, il quale, anche nel presente dibattimento di rinvio (trascr. pag. 135), ha dichiarato di essere stato inserito a far parte del nucleo operativo "all'ultimo momento, perchè ci doveva andare qualcun altro che poi, adducendo scuse o motivazioni diverse, non c'è andato, per cui sono stato inserito io". Chi altri, se non il Lavazza, che aveva effettivamente impegni lavorativi, poteva addurre scuse, posto che, fin dall'inizio, era stato escluso il diretto coinvolgimento degli altri componenti dei PAC per motivi differenti (Cavallina, per evitare che prendesse troppo potere, Masala Sebastiano, perchè era impegnato nell'azione relativa al disarmo dell'agente Polfer)?

Diversa appare invece la posizione del Cavallina, che, a parere di questa Corte, deve essere assolto dai reati connessi alla rapina di Castelgomberto per insufficienza di prove. I ragionamenti utilizzati dalle Corti d'Assise di primo e di secondo grado, nei giudizi

in seguito annullati, non possiedono quella stringente concatenazione, necessaria per giungere ad una condanna.

Se da un lato vi è la dichiarazione di Mutti, secondo cui l'azione venne decisa da tutti i componenti del gruppo, nel corso di una riunione cui il'imputato ricorda che ebbe a partecipare anche Cavallina, dall'altro lato non può non rilevarsi che il Mutti riferisce di tale riunione assieme alle molte altre nel corso delle quali si preparava la successiva rapina con sequestro di persona di Borgosesia. Egli, inoltre, aggiunge un particolare che lascia molti dubbi in ordine alla effettiva partecipazione a quella riunione da parte del Cavallina. Dice infatti che si decise di non assegnare al Cavallina un ruolo operativo nell'esecuzione della rapina di Castelgomberto, per non fare acquistare a quest'ultimo ancor più peso all'interno dell'organizzazione, rispetto a quello che già aveva in quel momento. Masala, Mutti e Giacomini confermano che la decisione di compiere la rapina e la designazione del nucleo operativo avvennero in un'unica riunione. Come è possibile che la decisione di escludere il Cavallina, fondata sulle motivazioni fornite da Mutti, sia stata presa in presenza di quest'ultimo e dopo che lo stesso aveva dato la sua adesione all'azione?

Ci si domanda poi per quale motivo il Cavallina - che ha ammesso pienamente la sua responsabilità in ordine a molti omicidi e rapine - avrebbe invece negato la sua partecipazione alla suddetta riunione e alla decisione di questa rapina, tenuto conto del fatto che

un'eventuale assoluzione in relazione ai capi 69-72 non avrebbe portato alcuna sostanziale modifica della sua posizione processuale. Tale argomentazione, adottata anche dalla difesa, non è di per sé decisiva, perché le asserzioni dell'imputato potrebbero pur sempre essere dettate solo dal desiderio di non smentire le proprie precedenti dichiarazioni, rese quando ancora non era stata imboccata la strada della completa dissociazione dalla lotta armata. Tuttavia, non può non essere tenuta in conto dal Collegio, qualora le risultanze processuali non conducano univocamente ad una dichiarazione di responsabilità, come nel caso di specie.

In coerenza con quanto affermato nella parte generale della presente sentenza (par.IV, lett C e par. V), si ritiene che le sole dichiarazioni accusatorie di Mutti, riferentesi non a circostanze specifiche, ma unicamente alla partecipazione del Cavallina ad una delle tante riunioni del gruppo, in cui vennero decise le varie azioni, se pur costituiscono un grave indizio che non consente di escludere con certezza la sua responsabilità, non possono essere tuttavia ritenute prova sufficiente per affermarne la responsabilità di tale imputato.

Per i suesposti motivi, Cavallina deve essere assolto dai reati ascrittigli nei capi 69-72 per insufficienza di prove.

Resta da esaminare la posizione della Filippi che era allora la compagna del Giacomini. In proposito è importante ricordare che il binomio "Paola e Diego"

come esperto in rapine, era conosciuto da altri membri dei PAC, come afferma il Fatone nell'interrogatorio del 28.6.84 a fol. 12, (cart. 20 vol.3). Lo stesso Giacomini, che pure fa il nome della Filippi a proposito della rapina in questione, ne parla, per episodi successivi all'omicidio Torreggiani, come di una persona a lui legata da vecchia data, al punto tale da affidarle incarichi di fiducia come quello di custode di armi. Il Mutti dice che prima della partenza il gruppo operativo composto da lui stesso, Battisti e Bergamin, alloggiò a Padova, in un monolocale della coppia Filippi - Giacomini. Sappiamo peraltro dallo stesso Giacomini della esistenza (sempre a proposito del periodo successivo al delitto Torreggiani) di questo monolocale.

Che il Giacomini avesse deciso di partecipare alle attività di autofinanziamento dei PAC ce lo dice lo stesso imputato; che lui e la Paola fossero conosciuti come una coppia -Bonnie e Clyde - lo riferisce Galati al G.I. (3.11.83 f.4); che avesse al suo attivo una serie di rapine anche pregresse, ce lo dicono molti coimputati. Risulta agli atti, poi, che il 23.11.78 cioè solo 13 giorni dopo questa rapina, il Giacomini e la Filippi si iscrissero al poligono di Codogno e lo stesso 23.11.78 si esercitarono al tiro con revolver cal 38 della sezione, acquistando n. 50 colpi a testa.

Quindi il loro legame, iniziato nel 1977, perdurava tuttora ben saldo (rapp.PS 11.9.79 in cart.12 vol.4, fasc. 3 fol. 132).

Ma anche a prescindere da tali considerazioni, non può non rilevarsi come le dichiarazioni dei testi e le descrizioni dagli stessi fornite della ragazza che entra nella Banca Popolare corrispondano alle sembianze e ai dati fisici della Filippi.

Le descrizioni sopra menzionate ^{descrizioni relative} concordano pienamente con le modalità dell'azione ^{che viene indicato in} così come descritte dal Mutti e confermate dal ^{camello.} Giacomini, anche per quanto riguarda la rapina alla Banca Cattolica, non portata ad effetto per il comportamento della guardia giurata. La donna viene indicata dal direttore della banca rapinata, Russo Gerlando, come colei che dirigeva la operazione e con in pugno una pistola a tamburo.

Analoga impressione di comando la riportò uno dei clienti, Berardo Da Schio. Tale circostanza è certamente sintomatica di una consumata esperienza in azioni delittuose dello stesso tipo, che certamente la Filippi possedeva. Essa viene indicata così: circa 26/27 anni, alta circa m.1.70 con qualche lentiggine sugli zigomi (Russo Geraldo): con i capelli color castano chiaro, lunghi sopra le spalle e con la riga in mezzo e qualche lentiggine sugli zigomi (Franco Antonio, impiegato della banca rapinata): di circa 26/27 anni, corporatura snella, capelli castano chiari lunghi fino alle spalle, con pistola a tamburo (Zordan Giulio, impiegato della banca rapinata); alta circa m. 1.70, leggermente più alta dei due uomini, capelli lunghi chiari, con la riga in mezzo, corporatura esile, leggermente più alta del giovane (teste Schiavo,

passante); alta m.1.65/1.70, corporatura normale, capelli castani (teste Da Schio, cliente della banca rapinata).

Si tratta, come è evidente, di descrizioni tutte collimanti tra di loro, così come sono collimanti le descrizioni relative all'abbigliamento della ragazza, che viene indicato in un paltò o giaccone chiaro, color cammello.

I testi Don Scottecagna e Pegoraro, descrivendola allo stesso modo, ricordano una notevole rassomiglianza con l'identikit apparso qualche giorno prima sui giornali, per una rapina ad Asigliano.

La Filippi è latitante e egli atti non si trovano sue descrizioni somatiche, ma solo una suo foto, ingrandimento di una foto tessera. E' allegata nella cart. 11, vol.11 fasc.2. Guardandola si ha l'impressione di una ragazza bella, di corporatura normale, con i capelli castano-chiari e non certo bruni. Non dobbiamo comunque dimenticare che i PAC erano soliti usare travestimenti, tipo parrucche, nelle loro azioni. Non si vedono le lentiggini, perchè la foto non lo consente.

Sappiamo, poi, che la Filippi è nata nel 1952, quindi l'età corrisponde con quella indicata dai testi: che, inoltre, il Battisti non è alto, al punto tale da usare spesso gli stivaletti "camperos" per guadagnare qualche centimetro, ed è quindi più che possibile che la ragazza fosse della sua altezza. Questo particolare, di un'altezza leggermente più alta di quella media

femminile, per lo meno all'epoca del 1978, sarà poi ripreso a proposito del delitto Sabbadin, quando la Filippi si travestirà da uomo.

Per i motivi suesposti e tenuto conto della comprovata partecipazione del Giacomini ad ogni fase del progetto, nonché dell'impronta padovana del progetto stesso, si ritiene senz'altro provata la colpevolezza di questa imputata.

Deve essere dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto aggravato, contestato al capo 67 (già 71), nei confronti di tutti gli imputati - ad eccezione di Masala Marco (assolto dallo stesso con formula piena) e di Battisti - stante la concessione agli stessi delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle aggravanti contestate.

(cfr. Mutti al G.I. 2.5.83 ff. 8 e 25;

" dib.to Appello Torreggiani 1.6.83
ff.24 e ss.;

" dib.to I grado annull. f. 28);

(cfr. Cavallina dib.to I grado f.370; dib. rinvio
f.118);

(cfr. Masala dib.to I grado ff.290 e 311; dib.
rinvio f.135)

(cfr. Giacomini f. 396 e 411 e ss).

CAPI 147 - 148 - 149 (già 161 - 162 - 163)

Rapina in danno dell'agenzia di C.so Lodi n.123 delle
Assicurazioni Generali
(Milano, 13.11.78)

Imputato: FATONE

(cfr. Memos di...
(cfr. Memos di...)

Verso le ore 18,20 del 13.11.78 tre giovani di sesso maschile facevano irruzione negli uffici dell'Agenzia di Corso Lodi delle Assicurazioni Generali e, dopo aver costretto i presenti minacciandoli con le pistole ad entrare nei servizi, rovistavano tutt'intorno impadronendosi di denaro contante, contrassegni assicurativi, timbri e altro.

Fatto ciò, indisturbati si davano alla fuga. Ha riferito il Fatone di aver compiuto questa rapina insieme al Memeo e al Grimaldi - che gliela avevano proposta - per reperire il denaro utile all'acquisto di due mitra.

Le dichiarazioni di Fatone trovano conforto nelle confessioni del Memeo e nel ritrovamento, nella casa di Via Picozzi, all'atto del suo arresto, di parte del materiale sottratto in quell'occasione.

Deve pertanto affermarsi la penale responsabilità dello stesso in ordine ai reati a lui ascritti ai capi 148 e 149.

Deve invece dichiararsi l'estinzione ^{per prescrizione} (del reato contestato al capo 147 (già 161) essendo state concesse al Fatone le attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti contestate.

(cfr. Fatone 28.6.84 ff.6 e 7; dib. rinvio f.37ss;

(cfr. Memeo dib.to I grado annull. ff.244/5);

CAPI 69 E 150 (già 73 e 164)

Attentato in danno del negozio di alimentari "DESPAR"
gestito da Riva Emilio
(Milano, 19.11.78)

Imputati: Battiti - Mutti - Fatone -

Verso le ore 24 del 19.11.78 un ordigno - che in seguito si accertava composto da circa 500 grammi di esplosivo da mina, innescato con una miccia a lenta combustione - esplodeva davanti al negozio di Riva Emilio, in via Crescenzago 13 a Milano.

Ne derivavano danni alla saracinesca, alla vetrina, alla merce custodita nel negozio e ad alcune autovetture posteggiate nelle immediate vicinanze.

Verso le ore 0,45 della stessa notte, al centralino del Corriere della Sera giungeva una telefonata anonima con cui i "Proletari Armati per il

Comunismo" rivendicavano l'attentato contro il negozio del Riva, così punito perchè aveva fatto - diceva sempre l'anonimo - il "tutore dell'ordine".

Lo sconosciuto faceva con tali parole chiaro riferimento ad un episodio accaduto il 16 novembre precedente - tre giorni prima dell'attentato in questione - quando il Riva aveva bloccato, e consegnato alla Polizia una ragazza, che insieme ad altri due giovani aveva tentato una rapina in un negozio adiacente.

Sia Mutti che Fatone e, nei dibattimenti di I e II grado annullati la Premoli, hanno indicato proprio nella notizia giornalistica dell'arresto operato dal Riva il pretesto per intervenire e stigmatizzare la condotta di tutti coloro che, in un modo o nell'altro, si rendevano strumenti di controllo sociale, di difesa dell'ordine e della proprietà facendosi Stato loro stessi e opponendosi alla dilagante pratica della illegalità.

Il Riva per giunta apparteneva a quella categoria, i "bottegai" (menzionati nel documento di rivendicazione "Fava-Rossanigo"), che, secondo i PAC, si arrogavano sempre più spesso il compito di tutori dell'ordine.

Se l'azione fu decisa - come concordemente affermano Mutti, Fatone e la Premoli - nel giro di breve tempo, la discussione su cui si fondava la scelta dell'intervento veniva invece da lontano e lontano doveva portare; poichè, come ha ricordato Sebastiano

Masala, gli attentati omicidiari a Torregiani e Sabbadin del successivo mese di febbraio trovano, nell'attentato alla DESPAR, un precedente positivamente valutato dal gruppo "P.A.C." e rappresentano la radicalizzazione delle medesime tematiche di lotta.

Assunta la decisione insieme alla Premoli, a Fatone, a Sebastiano Masala e a Battisti, Mutti - secondo quanto dallo stesso riferito - aveva effettuato due sopralluoghi (il primo con Masala, il secondo con Fatone e la Premoli) terminati i quali si era recato a casa del Fatone per prelevare due candelotti.

In serata, insieme a Fatone e alla Premoli, era tornato a Lambrate; personalmente aveva collocato e acceso l'ordigno, mentre Fatone aveva tracciato uno scritto sul marciapiede e la Premoli aveva fatto da palo. Si erano quindi allontanati con l'auto di quest'ultimo.

Come si è detto, le dichiarazioni del Mutti hanno trovato conferma in quelle, del tutto concordanti, di Fatone, nella confessione resa in I grado dalla Premoli e nelle sia pur generiche ammissioni di Masala S. Esse risultano inoltre confermate dai riscontri di natura obiettiva (ordigno, danni, tipo di esplosivo usato) e appaiono pertanto credibili, concordanti e sufficienti per fondare la responsabilità del Battisti, il quale ha partecipato alla fase deliberativa del delitto e, durante la riunione successiva all'attentato stesso, ha manifestato il proposito di intervenire con un'azione dimostrativa dello stesso genere anche a Verona, dove era avvenuto un fatto analogo a quello compiuto dal Riva (cfr. paragrafo seguente).

Il racconto di Mutti sul punto, con riferimento anche alla predisposizione da parte del Battisti di un volantino "con tecnica a collages", a firma PAC, rivendicante congiuntamente gli attentati Despar e Venturi, porta ad escludere che il Mutti stesso possa essersi sbagliato nel ricordare la presenza di Battisti alla fase deliberativa dell'attentato. Non va dimenticato inoltre che, come emerge dagli atti del dibattimento "Torreggiani" svoltosi avanti alla Corte di Assise d'Appello e conclusosi con sentenza divenuta esecutiva, Battisti partecipò anche, con Masala, al furto della autovettura utilizzata per compiere l'attentato. Onde il suo concorso nel delitto non si è estrinsecato solo nella fase deliberativa, ma anche con una condotta materiale.

(cfr. Mutti 9.2.82 f.27 e 28; 5.5.83 f.35-36-37
dib. Torreggiani 23.5.83 f. 11 - 12;
dib. I grado annullato p. 30);
(cfr. Fatone 28.6.84 f.6-7, dib. I grado f. 75);
(cfr. Premoli dib. I grado f. 420);
(cfr. Masala dib. I grado f. 290).

CAP I 70 - 71 (già 74 - 75)

Incendio al furgone di proprietà di Venturi Guglielmo
(Zevio - VR 6.12.78)

Imputati: Battisti - Cavallina -

La notte del 6.12.78, in Santa Maria di Zevio, il furgone di tale Venturi Guglielmo prendeva improvvisamente fuoco mentre si trovava posteggiato sotto l'abitazione del titolare. Di conseguenza l'automezzo andava pressochè completamente distrutto unitamente e parte del carico, costituito da materiale elettrico e gomma.

Interrogato a seguito delle dichiarazioni del Mutti, il Venturi riferiva che, a suo tempo, i periti della assicurazione non avevano saputo precisare la natura dolosa o accidentale dell'evento, ma confermava che, insieme alla moglie Gabrielli Elvira nel mese di novembre 1978, aveva testimoniato a carico degli imputati (poi prosciolti per insufficienza di prove) dell'incendio doloso di alcuni pulmann parcheggiati nel centro di Verona, fatto avvenuto nell'agosto di quello stesso anno.

Il legame tra la condotta dei coniugi Venturi - che avevano deposto al processo contro Volinia e Bevilacqua (avendo rilevato e reso nota alla Polizia la targa del mezzo con cui gli attentatori si erano allontanati dal luogo del fatto) e l'incendio del furgone è stato rivelato dal Mutti e confermato dalle dichiarazioni confessorie della Barbetta, di Tirelli e di Cavallina.

Ancora una volta l'azione si inquadrava nella campagna contro la "delazione," che vedeva impegnate le componenti milanesi e veronesi dei P.A.C., e trovava in Verona il supporto dell'Autonomia cui sia il Volinia che il Bevilacqua appartenevano. Giova ricordare, a conferma del legame esistente tra tale area e il gruppo facente capo al Cavallina che, con segnalazione del 26.10.78, il maresciallo degli Agenti di Custodia del Carcere di Verona aveva indicato proprio Volinia e Bevilacqua - allora detenuti - come ^{le}due persone maggiormente impegnate in quella campagna culminata con il ferimento dell'Agente Nigro (V. Cart. 7, vol.12 f.33).

Volinia e Bevilacqua erano effettivamente stati coautori dell'attentato di cui erano stati accusati; ma ciò era secondario nella visione di chi considerava l'espletamento di un dovere civico come un intollerabile allineamento con lo Stato e, di conseguenza, qualificava "delazione" la deposizione testimoniale.

Secondo quanto riferito dalla Barbeta, "Rudi" e Franco avevano passato al Cavallina notizie sul carcere di Verona; forse anche la gratitudine per questo apporto concorrevano, dunque, a motivare l'attentato. Ad evitare il rischio di possibili conseguenze o sospetti, i PAC avevano provveduto ad avvertire i due suddetti di preconstituirsì un alibi per la sera del fatto.

Nel frattempo Barbeta, Tirelli e Cavallina avevano pedinato i Venturi per individuare il loro automezzo e vedere dove lo parcheggiavano; la Barbeta

si era incaricata di acquistare il radisol necessario a confezionare l'ordigno che la sera del 6.12 Tirelli e Cavallina avevano collocato in loco.

Quanto alla rivendicazione, ha riferito il Tirelli che sia lui che la Barbeta intendevano fare un documento "spiritoso", illustrando l'azione coi fumetti; dopo aver discusso con loro, Cavallina sembrava essersi convinto a non firmare il documento con la sigla "P.A.C."; invece giorni dopo era arrivato da Milano un documento a fumetti con cui i P.A.C. rivendicavano congiuntamente l'attentato di Verona e quello alla "DESPAR" di Milano. Il volantino così firmato era stato fotocopiato e diffuso in locali alternativi di Milano e spedito al periodico "Contro informazione" (che infatti lo pubblicò sul numero del 13 - 14 marzo 1979).

La cosa aveva grandemente contrariato il Tirelli, che aveva affisso alcuni di questi volantini dopo averne però ritagliato la sigla e che, a partire da quest'episodio, aveva recisamente iniziato ad allontanarsi dal gruppo.

Anche Mutti ha ricordato i contrasti sorti in ordine alla rivendicazione; la sigla P.A.C. apposta a Milano sul volantino aveva infatti provocato le proteste di Cavallina e Bergamin.

Si possono ricavare unicamente dalle dichiarazioni del Mutti gli elementi di prova a carico del Battisti, che in una riunione svoltasi a Milano dopo l'attentato alla "Despar" aveva fatto cenno a un fatto, avvenuto a

Verona, che avrebbe meritato un analogo intervento. In seguito aveva riferito di aver compiuto insieme al Cavallina l'attentato al furgone dei coniugi Venturi.

La circostanza riferita da Mutti non trova riscontro nè in Tirelli nè nella Barbetta, che rivendicano alla sola sezione veronese la decisione e l'attuazione dell'incendio.

Sussiste dunque il dubbio che il Battisti possa essersi vantato di aver commesso un fatto criminoso, cui in realtà era rimasto estraneo.

Lo stesso Cavallina, nel presente dibattimento (trasc. pag. 118), ha sostenuto che aveva parlato dell'episodio con Battisti e che evidentemente quest'ultimo "non so se per farsi bello, si era attribuito lui questo episodio, raccontandolo a Milano".

La semplice consapevolezza di quanto stava per essere commesso in Verona, consapevolezza, peraltro comune anche al Mutti e ad altri membri milanesi dei P.A.C. non imputati per questo fatto, non pare sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità, in assenza di ulteriori riscontri da parte di coloro che, autori dell'attentato, hanno rilasciato sull'episodio dichiarazioni piuttosto dettagliate.

D'altro canto, le precise dichiarazioni di Mutti; l'accertato legame del Battisti con Verona, e in particolare con la Barbetta; la comune rivendicazione di questo attentato con quello al Despar, effettuata

con volantini provenienti proprio da Milano, sono elementi a carico del Battisti che portano a ritenere poco credibile la sua assoluta estraneità all'episodio in questione. Per tale motivo, sussistendo una serie incompleta e contrastante di elementi probatori, si ritiene di assolvere il Battisti per insufficienza di prove.

14.12.78 (due giorni)
prettamente il Battisti
E' invece provata la penale responsabilità di Cavallina, pienamente confesso, il quale deve dunque essere dichiarato colpevole del reato di cui al capo 71 (già 75). E' estinto per prescrizione il reato di cui al capo 70 (già 74)

(cfr. Mutti al G.I., 9.2.82 f.27; 15.6.82 f. 3);

(" " " " " 5.5.83 f.35);

(cfr. Barbetta al P.M. 30.4.82 f.3 e dib. I grado f. 172);

(cfr. Tirelli al G.I. 3.5.82 f. 3 e dib. I grado f. 100);

(cfr. Cavallina dib. I grado f.365; dib. rinvio f.118);

(cfr. Volinia cart. 7 vol. 9 aff.106);

(cfr. Berzacola al G.I. 27.2.82).

CAPI 72 - 73 - 74 (già 76 - 77 78)

Rapina in danno del negozio di abbigliamento maschile gestito da Carli Mariano
(Vicenza 14.12.78)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Filippi -
Giacomini - Lavazza - Mutti

provenuto ad eseguire
dell'operazione
sostituire il Cavallina

Emerge dagli atti che verso le ore 10 del
14.12.78: due giovani recanti due grossi scatoloni, e
precisamente il Battisti e il Giacomini, entrano nel
negoziò di Carli Mariano. Li segue una ragazza la
Filippi, che provvede subito a staccare il
telefono. I giovani posano a terra le scatole,
minacciano con le pistole il titolare Carli, lo
imbavagliano, lo legano e lo chiudono in bagno; quindi
si impossessano di capi di vestiario, in pelle e lana,
per un valore di oltre L. 17.000.000, che mettono negli
scatoloni; dopo di che li caricano sul furgone e si
dirigono verso Padova, seguiti dall'altra vettura
rubata, una Renault alla cui guida era rimasto il
Giacomini.

Ad un certo punto la vettura viene abbandonata e
il furgone viene portato in un garage di cui ha la
disponibilità il fratello della Filippi, (dove gli
scatoloni vengono scaricati), e poi portato dall'altra
parte della città e lì lasciati.

Il Mutti parla di questa rapina
nell'interrogatorio del 2.5.83 (fol.21 segg.), precisa
il ruolo della coppia Giacomini - Filippi, come di
coloro che pur partecipando solo saltuariamente alle
riunioni milanesi, erano tenuti in stretto collegamento
con i PAC dal Bergamin, dal Cavallina e dal Battisti,
aggiunge che lui seppe del progetto di questa rapina

solo al ritorno del viaggio in Francia (fatto nel settembre 1978 con la Migliorati), che il delitto gli fu proposto dal Battisti come mezzo di finanziamento del gruppo PAC e della coppia Giacomini - Filippi e che costoro, con il Battisti e il Cavallina avrebbero provveduto ad eseguirla. Senonchè, pochi giorni prima dell'operazione, il Mutti fu chiamato dal Bergamin a sostituire il Cavallina (che per quel preciso giorno aveva un diverso impegno) e accettò andando a casa del Cavallina a prendere la pistola che per l'incombente gli era stata affidata dal Battisti; pernottò quindi per qualche notte nel monolocale di cui la coppia Giacomini - Filippi aveva la disponibilità e mise a punto, assieme ai compagni, gli ultimi particolari (quali il furto del furgone, da parte del Battisti e del Giacomini e lo studio delle vie di fuga). Compiuta la rapina il gruppo ripartì: durante la fuga il Mutti e il Battisti erano sul furgone e la Filippi e il Giacomini sulla Renault; poi vi fu uno scambio di parti, e il Giacomini salì sul furgone, mentre Mutti andò sulla Renault.

La spiegazione di questo scambio è data dallo stesso Mutti; la Filippi non se la sentiva di affrontare uno scontro a fuoco con la polizia, se li avessero fermati, e lui stesso, ancora convalescente per l'incidente di Latina, era in difficoltà; motivo per cui entrambi preferirono viaggiare sulla Renault, che precedeva il furgone con la merce, in modo che ad un eventuale posto di blocco quelli di dietro (il Giacomini aveva un fucile a canne mozze) li avrebbero protetti. Arrivati a Padova il Mutti e la Filippi abbandonarono la Renault e si portarono a piedi al

garage del fratello di lei, dove fu scaricata la merce: in parte essa fu poi portata a Milano dal Masala, il quale usando la vettura del Mutti li aveva raggiunti a Padova; in parte restò lì nel garage, perchè non si riuscì a collocarla.

I capi di abbigliamento furono quindi divisi tra i vari componenti del PAC: in particolare il Mutti ricorda che fu data una pelliccia alla Premoli, alla quale se ne servì in sopralluoghi relativi a successive operazioni, usando tale abbigliamento per passare più facilmente inosservata.

Il Giacomini in sede dibattimentale di primo grado (fol. 399 segg.) ha confessato questa rapina, raccontandone i particolari, che coincidono perfettamente con quelli narrati dal Mutti: ammette di aver avuto lui l'idea perchè aveva visto questo negozio molto ben fornito; di aver organizzato lui il commando; di aver rubato la Renault; dice che l'altro compagno (sappiamo dal Mutti che era il Battisti) rubò il furgone, rimase in macchina durante la rapina e aprì poi la strada perchè conosceva l'ubicazione del garage; è per questo motivo che il Giacomini dice di aver poi scambiato il suo posto con il Mutti, alla guida del furgone carico di merce. Naturalmente, il Giacomini, che non intende accusare nessuno, non fa i nomi dei complici e non parla neanche della esistenza di una donna, ma questo particolare ci è invece riferito dal rapinato sig. Carli, che la ricorda benissimo, la descrive e specifica che oltre ad avere una grande conoscenza dei luoghi, fu proprio lei a dare la fetta di mortadella al cane per zittirlo. La difesa del

Cavallina è generica: dichiara di non ricordare nulla di questa rapina, di aver solo avuto poi, come frutto della stessa, un cappotto.

Le dichiarazioni del Mutti nei suoi confronti sono precise, circostanziate e rispondenti alla logica: se è vero che l'idea partì dal Giacomini e che il Cavallina era uno dei collegamenti del Giacomini con i milanesi, non è credibile che non abbia partecipato alla riunione decisiva, chiamando poi il Mutti a sostituirlo nella fase esecutiva (fatto anche questo non nuovo e non anomalo per la personalità di questo imputato che ha sempre preferito occuparsi dell'organizzazione piuttosto che della esecuzione).

A differenza di quanto è avvenuto con riferimento alla rapina di Castelgomberto, Mutti ricorda qui dei particolari ben precisi, che escludono la possibilità di un errore di memoria o di uno scambio di persona. Mutti riferisce infatti di avere incontrato il Cavallina, di aver da lui ricevuto la pistola da utilizzarsi nell'operazione. Egli riceve inoltre, in modo diretto, le confidenze di Battisti e di Bergamin: il primo gli riferisce del progetto, da effettuarsi, secondo l'originario piano, ad opera di Giacomini, Filippi, Cavallina e Battisti stesso; il secondo gli manda a dire, in un secondo momento, che è necessaria la sua presenza proprio per sostituire Cavallina che, pur avendo partecipato alla prima fase organizzativa, è ora improvvisamente impedito.

Cavallina, pur non negando con certezza la sua partecipazione al delitto (si limita a dire che non ricorda), cerca di sminuire l'attendibilità del Mutti, affermando nel presente dibattimento di rinvio (f. 119 trascr.) che la consegna della pistola a casa sua "ha una sua improbabilità, perchè a casa mia armi non entravano, perchè avevo dei precedenti tali che immaginavo che casa mia avrebbe potuto essere sempre perquisibile...". Però, nell'ammettere di aver ricevuto un giaccone provento della rapina, aggiunge "sono rimasto in questo senso coinvolto; può darsi che allora forse l'avessi saputo anche prima, adesso questo non lo ricordo".

In realtà, la giustificazione fornita dal Cavallina non ha quell'efficacia sminuante che vorrebbe assumere: Mutti, infatti, nell'interrogatorio reso al G.I. il 5.2.83 (f.21) non dice di essersi recato a casa del Mutti a ritirare la pistola, bensì che il Bergamin, dopo averlo invitato a sostituire il Cavallina nella fase operativa della rapina, gli aveva detto di recarsi "a Verona ad un appuntamento già fissato con il Cavallina", senza precisare in quale luogo. Egli ci si recò e dal Cavallina gli fu nell'occasione consegnata la pistola, che avrebbe dovuto usare nell'azione.

"Nella stessa giornata in cui ci incontrammo a Verona - continua il Mutti - il Cavallina mi comunicò che mi aveva fissato un incontro nel quale dovevo prendere il suo posto, a Padova con gli altri componenti del nucleo operativo". Cosa che in effetti avvenne.

Il racconto di Mutti è preciso; le circostanze sono troppo specifiche per poter essere confuse, nè, come si è detto nella parte generale di questa sentenza, vi è motivo per ritenere che Mutti possa averle inventate. Assai più facile è invece che il Cavallina avesse nascosto la pistola in un luogo diverso dalla propria abitazione, e sinceramente temeva i controlli da parte della Polizia. innocente, ma ciò che

la Saechi dà un suo

Il Cavallina deve essere dunque ritenuto colpevole della rapina di Vicenza.

La presenza di una donna segnalata dalla parte lesa, il riferimento che anche Giacomini ha fatto circa la disponibilità di un box in Padova (ignoto al Mutti, tant'è che il Giacomini stesso provvide a sostituirsi alla guida del furgone per condurre il gruppo operativo), la meticolosa conoscenza dello stato dei luoghi e l'accurata preparazione della rapina confermano quanto riferito dal Mutti in merito al ruolo rivestito nell'azione dalla coppia Giacomini - Filippi, rivelatasi ancora una volta preziosa per l'operatività dei P.A.C. in territorio veneto. (L'imputato, nell'interrogatorio del 5.5.83 (pag.8), giustifica il fatto di non aver nominato costoro prima di allora, perchè riteneva che la Filippi fosse "plagiata" dal Giacomini e quindi, di riflesso, eventuali riferimenti al Giacomini l'avrebbero necessariamente coinvolta).

Si ricorda inoltre il rapporto di P.G. relativo a questa rapina, redatto il 16.12.78 e allegato agli atti (cart. 6 col. 22) conferma nei minimi particolari le modalità dell'azione come descritte dal Mutti. e

conferma altresì la presenza di una donna, che entrò nel negozio dopo i due giovani. Il titolare del negozio, Carli Mariano, dà agli investigatori una descrizione molto vaga della donna, perchè l'ha vista di sfuggita, ma dichiara di riconoscerla in una certa Sacchi Franca, da lui conosciuta qualche giorno prima. A seguito di accurate indagini la Sacchi risulta innocente, ma ciò che rileva è la descrizione che di tale Sacchi dà un suo conoscente interrogato dai CC: alta m. 1.70, longilinea, capelli lunghi biondi.

Come abbiamo visto a proposito della rapina di Castelgomberto, la Filippi fu descritta allo stesso modo, salvo che nei capelli, ma è lo stesso Carli che spiega che la rapinatrice aveva un berretto che le copriva la capigliatura e conferma - come si è detto - l'episodio della fetta di mortadella.

Altri testi, sentiti dagli inquirenti, forniscono i particolari relativi alle vetture rubate e al luogo del loro ritrovamento, che costituiscono un riscontro.

del resto, lo stesso Giacomini ^{In seguito alle} /dichiarazioni di Mutti, - che non specifica altro del garage in cui fu ricoverata la merce (e sarebbe ben strano che non fosse un luogo sicuro), così come non parla di ospitalità concessa a Padova ai compagni, riferendosi al periodo successivo all'omicidio Torreggiani - ammette l'esistenza in Padova di un monolocale di cui sia lui sia la Paola avevano la disponibilità.

La molteplicità di riscontri alle chiamate in correità del Mutti, induce a ritenere provata la responsabilità del Battisti - ancora una volta sollecito tramite tra Padova, fulcro dell'iniziativa nella criminosa e Milano e coautore della rapina con le funzioni dettagliatamente descritte dal Mutti e confermate dalla deposizione del Carli.

Deve essere inoltre dichiarata la responsabilità del Mutti, che si è auto accusato di tutti i reati contestatigli.

Per quanto concerne il Bergamin, la sua partecipazione alla fase deliberativa e organizzativa emerge dalla precisa circostanza riferita da Mutti, che non può certamente essere frutto di un cattivo ricordo, così come già si è fatto rilevare a proposito del Cavallina. E' stato proprio attraverso Bergamin che Mutti è venuto a conoscenza, pochi giorni prima della data fissata per il delitto, della necessità che fosse lui stesso a sostituire il compagno impedito. E, in tale occasione, il Bergamin gli diede anche l'incarico di incontrarsi con il Cavallina per la consegna della pistola, fissando lui stesso la data dell'appuntamento. Tutto ciò presuppone non solo una conoscenza di quanto si stava organizzando, ma anche una diretta partecipazione alla fase preparatoria del delitto. Anche Bergamin, dunque, deve essere dichiarato concorrente nella rapina in esame.

Ritiene invece la Corte che dai suddetti reati debba essere assolto per non aver commesso il fatto il Lavazza.

A parte i capi di vestiario di cui costui beneficiò, insieme ai coimputati, ^{una volta verificata} ~~l'impossibilità~~ di collocare utilmente il bottino, non è dato capire se è quale parte ebbe il suddetto nella fase deliberativa dell'azione, posto che lo stesso Mutti ha dei ricordi poco precisi sul punto.

Apparirebbe semmai correttamente ^{verso le ore 15} configurabile la fattispecie delittuosa di cui all'art. 648 c.p. ^{armati rispettivamente}

Deve dichiararsi infine l'estinzione del reato di furto previsto al capo 74 (già 78), nei confronti di Bergamin, Cavallina, Filippi, Giacomini, Mutti, perchè lo stesso, con la concessione ai suddetti imputati delle attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza o di equivalenza sulle aggravanti contestate, è estinto per prescrizione.

(cfr. Mutti al G.I. 2.5.83 f.8 e 21; dib.Appello Torreggiani 23.5.83 f. 9);

(cfr. Cavallina, dib. I grado f. 370; dib. rinvio f. 119);

(cfr. Giacomini dib. I grado f. 398).

CAPI 75 - 76 - 77 (già 79 - 80 - 81)

Rapina in danno dell'appuntato di P.S. DI PASQUALE Antonio, in forza al posto di Polizia Ferroviaria della Stazione di Verona -
Porta Vescovo (Verona il 15.12.1978)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Giacomini -
Lavazza - Mutti

dichiarato non coperti
segnati agli autori del re

Verso le ore 15,50 del 15.12.78 due individui, armati rispettivamente di pistola e fucile a canne mozze, dopo essersi introdotti a viso scoperto nell'ufficio del Posto di Polizia presso la Stazione di Verona P.ta Vescovo, intimavano all'appunto di P.S. Di Pasquale Antonio, di "rivelare dove erano custoditi di mitra" e alla risposta che nell'ufficio non erano custodite armi, gli sottraevano la pistola d'ordinanza, lo costringevano a togliersi la divisa e, infine, dopo avergli legato le mani dietro la schiena lo percuotevano minacciandolo.

Forzavano quindi un armadio esistente nell'ufficio nella vana ricerca di armi e, successivamente, si allontanavano asportando, assieme alla pistola d'ordinanza, alla tessera personale e alla divisa del Di Pasquale, anche la divisa nuova di un altro sottoufficiale che si trovava accidentalmente in luogo.

Per fuggire i due rapinatori, unitamente al terzo complice che era rimasto all'esterno dell'ufficio con funzioni di palo e di copertura, si servivano di un'autovettura non meglio individuata, di colore bianco.

L'episodio in questione aveva già formato oggetto di indagini istruttorie nell'ambito del procedimento Torreggiani per il fatto che, tra le varie armi

sequestrate dalla "DIGOS" di Milano nell'appartamento della Marelli in via Castelfidardo il 26.6.79, vi era anche la pistola sottratta al De Pasquale.

Al termine dell'istruttoria, il G.I. aveva dichiarato non doversi procedere per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

Il Mutti nell'immediatezza del suo arresto aveva fornito dell'episodio una descrizione "de relato" indicando, nel Battisti, nel Bergamin e in un non meglio identificato "veneto" gli autori della rapina.

Nel maggio 1983 il Mutti ha integrato le dichiarazioni precedentemente rese, da un lato ammettendo di aver preso parte direttamente alla rapina, dall'altro indicando nel Giacomini il complice "veneto" di cui inizialmente egli aveva taciuto il nome. Era stata propria questa presenza, a consigliargli inizialmente di non riferire l'esatta dinamica dei fatti in rapporto ai suoi effettivi protagonisti.

Ha così spiegato il Mutti che la presenza del Giacomini nel nucleo era dovuta al fatto che, alla pari delle azioni di autofinanziamento precedenti, anche l'irruzione negli uffici del Posto Polfer della stazione di Porta Vescovo era stata programmata in funzione dell'azione da compiersi in Valsesia, per la cui esecuzione non solo servivano nuove armi con cui equipaggiare le numerose persone che avrebbero dovuto prendervi parte, ma altresì divise da poliziotto da

indossare, per poter accedere nell'abitazione della moglie del direttore della banca senza suscitare sospetti.

Ricostruendo l'esatta dinamica dell'azione, ^{ma che si era optato} il Mutti ha precisato che per la consumazione della rapina, ^{scelto appunto,} fu necessario asportare due autovetture in quanto la prima auto rubata da lui e dal Battisti, una Simca 1300, nell'allontanarsi dal luogo del furto sbandò in curva sulla strada ghiacciata finendo contro un muro e rimanendo danneggiata. ^{di porta vescovo.}

L'azione studiata dal Cavallina e dal Masala Sebastiano venne materialmente eseguita da quest'ultimo, armato di fucile a canne mozze e da Giacomini munito di pistola 38 special, 2 pollici, mentre all'esterno dell'ufficio si trovava il Mutti in posizione di copertura ed il Battisti era rimasto alla guida dell'auto, su cui tutti si erano allontanati alla volta dell'abitazione della Barbetta in San Giovanni in Valle.

In seguito il Giacomini era tornato a Padova; Mutti e Masala avevano raggiunto Milano con le armi. Le divise furono invece lasciate a casa della Barbetta la quale ha confermato detta circostanza, asserendo di essersene lamentata col Battisti, dopo aver collegato quelle divise alla notizia della rapina pubblicata sul quotidiano "L'Arena".

In quella occasione il Battisti aveva ammesso con lei di aver partecipato all'azione.

Ulteriori riscontri provengono dalle confessioni di Masala, Cavallina e Giacomini.

Quest'ultimo, in dibattimento, ha riferito che aveva suggerito di rapinare delle divise da finanziere, ma che si era optato per quelle di poliziotto e si era scelto appunto, per procurarsele, il posto di Polizia di Porta Vescovo.

Mutti ha poi evidenziato la strumentalità di quest'azione rispetto alla rapina di Borgosesia, in cui si stavano approfondendo gli sforzi organizzativi dei P.A.C.; servivano nuove armi, ma, oltre a quelle, le divise dei poliziotti potevano rivelarsi preziose per avvicinare la moglie del direttore della banca, senza insospettirla e quindi prenderla in ostaggio.

Invece, secondo quanto riferito dal Mutti, in seguito alle lamentele della Barbeta le divise finirono ad alcuni amici del Bergamin.

La strumentalità della rapina di Verona rispetto all'altra che, per la complessità e l'entità della posta in gioco, coinvolgeva tutta l'organizzazione nonché la congiunta finalità di autoarmamento, hanno comportato necessariamente - secondo la versione fornita da Mutti - la condivisione dei momenti decisionali da parte di tutti i componenti effettivi del nucleo "storico" dei P.A.C. e dunque anche del Lavazza e del Bergamin.

Mutti, tuttavia riferisce i due episodi delittuosi come se fossero avvenuti a pochissima distanza l'uno dall'altro e questo giustifica dunque il fatto che egli ritenga siano stati decisi nel corso di un'unica riunione.

In realtà, tra la rapina di Castelgomberto e quella della Polfer trascorse più di un mese. Quindi, è assai probabile che questa seconda azione sia stata decisa e perfezionata in una riunione successiva, in ordine alla quale non vi è alcuna certezza della partecipazione di Bergamin e di Lavazza. Mutti, nella versione resa nel maggio 1983, (quando, integrando le dichiarazioni precedentemente rese, ammette di aver preso parte direttamente all'azione), non riferisce di alcun apporto alla fase preparatoria ed organizzativa dell'azione da parte dei due suddetti imputati. Resterebbe dunque solo il concorso morale. Ma in assenza di altri riscontri, permane il dubbio che Mutti possa aver confuso l'una riunione con l'altra e mal ricordato la presenza attiva dei due coimputati, in occasione della deliberazione della rapina in questione. Gli stessi devono essere pertanto assolti per insufficienza di prove.

Con riferimento al capo 75 (già 79) deve dichiararsi l'improcedibilità dell'azione penale nei confronti di Giacomini e di Battisti per pregresso giudicato ex art. 90 c.p.p., essendo stati gli stessi già condannati definitivamente dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, in relazione alla sola pistola Beretta cal. 9 mod. 51 matr. 27360.

Gli stessi devono essere invece dichiarati responsabili in ordine agli altri reati loro contestati, unitamente a Cavallina e a Mutti, ad eccezione del delitto di furto aggravato (capo 77, già 81) che, per i motivi già esposti nei capi precedenti, risulta estinto per prescrizione. Dello stesso ^{reato} deve rispondere solo il Battisti, cui non sono state concesse le attenuanti generiche.

(cfr. Mutti al G.I. 11.2.82 f.29; 2.5.83 e ss.
" " " " ff. 8 e 27;
dib. Appello Torreggiani 23.5.83 f.8 e
ss;
" dib. I grado f.29; dib. rinvio f. 18
(cfr. Barbetta al P.M. 30.4.82 f. 3);
(cfr. Giacomini dib. I grado f. 389);
(cfr. Masala dib. I grado f. 300);
(cfr. Cavallina dib. I grado f.368, dib. rinvio
f.119).

CAPI 78 - 79 (già 85 - 86)

Rapina in danno dell'autorimessa di Via Budua (Milano
il 21.12.1978)

83
CAPI 80 - 81 - 82 (già 87 - 88 - 89) 90

Tentato sequestro di persona a scopo di estorsione in
danno di Baggiani Sandra

(Borgosesia 22.12.78)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Giacomini -
Lavazza - Mutti

il giorno 22.12.78,

due giovani di sesso

Verso le ore 6,45 del 21.12.78, tale Zorec esse
Stanislao, custode dell'autorimessa di Via Budua n.4 in
Milano, mentre stava portando a passeggio il cane,
veniva avvicinato da un individuo armato di pistola che
lo costringeva ad aprire la porta del garage dentro il
quale veniva sospinto, per poi essere legato
dall'aggressore e da un complice che nel frattempo
l'aveva raggiunto.

Dall'interno dell'ufficio dell'autorimessa ove era
stato costretto, attraverso la porta a vetri che
separava il locale dal resto della costruzione, aveva
potuto seguire le mosse dei suoi aggressori che,
unitamente ad altre due persone che li avevano
raggiunti, erano saliti a bordo di quattro autovetture
posteggiate in luogo, due Fiat 127, una Fiat 132 e una
Lancia Beta, con le quali si erano poi allontanati.

Con fono del 26.12.1978, il Comando Stazione C.C.
di Borgosesia comunicava che le due Fiat 127 provento
di rapina erano state rinvenute nell'ambito di quella
giurisdizione nello svolgimento delle indagini
conseguenti ad una presunta rapina tentata ai danni
della filiale di Borgosesia della Banca Popolare di
Borgosesia il 22.12.78.

L'autovettura Fiat 132 veniva, per contro, rinvenuta in Arona, chiusa a chiave, dal Comando della Polizia Stradale in data 8.1.79. La Lancia Beta non veniva, invece, recuperata.

Il giorno 22.12.78, verso le ore 16, in Borgosesia, due giovani di sesso maschile, con intento di travisato, dopo essersi fatti aprire d'ingresso all'immobile col pretesto consegnare un pacco natalizio a Baggiani Sandra, (moglie del direttore della locale filiale della Banca Popolare di Novara situata nel medesimo edificio), tentavano di sospingere all'interno della sua abitazione la donna e di tapparle la bocca. Di fronte alla reazione della Baggiani - che riusciva a sottrarsi e a gridare aiuto, subito imitata dall'anziana madre che si trovava a casa - e stante l'abbaiare del cane della donna, i due malviventi si davano alla fuga giù per le scale, perdendo le chiavi di un'autovettura (risultata poi parcheggiata di fronte alla banca) ed esplodendo un colpo di pistola.

Giunti in strada si univano ad un terzo complice e non potendo fruire dell'autovettura di cui avevano perduto le chiavi, costringevano con le armi Buonfrate Giuseppe ad arrestare la sua Renault 5 e a scendere dal veicolo, sul quale essi salivano, allontanandosi in direzione di Varallo Sesia.

La Renault 5 rapinata veniva rinvenuta, nella tarda serata del giorno 22.12.78, alla periferia di Valduggia e in prossimità del veicolo veniva altresì rinvenuta l'autovettura FIAT 127 tg. MI81288. Quest'ultima, alla pari dell'altra 127 abbandonata

davanti alla banca di Borgosesia, risultava provenire dalla rapina consumata il giorno precedente in Milano in danno dell'autorimessa di Via Budua.

La rapina al garage di Via Budua ha carattere strumentale rispetto all'azione che i P.A.C. intendevano realizzare a Borgosesia. Oltre che dalle dichiarazioni del Mutti, ciò è emerso dal ritrovamento, nel corso delle prime indagini seguite al tentato sequestro della Baggiani, rispettivamente davanti alla locale Banca Popolare di Novara e in prossimità di Valduggia, di due delle quattro auto rubate in quella circostanza (la Fiat 127 tg. MO431661 e la Fiat 127 tg. MI-X81288).

Alla vigilia dell'impresa criminosa di Borgosesia (che richiedeva per la sua complessa modalità d'esecuzione l'intervento di due nuclei distinti e dunque, secondo canoni ormai consolidati, l'impiego di due auto più altre due per completare il defilamento), i P.A.C. avevano effettuato la rapina nel garage sito a pochi passi dall'abitazione del Franco Angelo e indicato dal Mutti.

Quest'ultimo invece, pur avendo condiviso la deliberazione criminosa e partecipato alla fase preparatoria dell'azione, proprio nel corso di un sopralluogo compiuto insieme a Sebastiano Masala era stato fermato per un controllo da Carabinieri in servizio anti-rapina nella zona di Borgosesia - Valduggia; il foglio di servizio datato 1.12.78, conferma le dichiarazioni del Mutti e l'effettuato controllo dell'auto guidata, recante a bordo oltre all'imputato un altro passeggero non identificato.

Pertanto, mentre il Masala poteva dedicarsi alle ulteriori fasi dell'impresa, il Mutti prudenzialmente se ne era astenuto recandosi, insieme alla Premoli, a Roma dove aveva incontrato esponenti del collettivo di via dei Volsci.

Al ritorno però aveva ricevuto dai compagni il dettagliato racconto di quanto era accaduto e aveva appreso, in particolare, che alla rapina al garage avevano sicuramente preso parte Giacomini e Battisti.

Invero, ha trovato una compiuta serie di riscontri la relazione dei fatti ricevuta dai complici, che il Mutti ha riferito all'Autorità Giudiziaria, consentendo l'individuazione dei due episodi e la riapertura dei procedimenti ormai archiviati.

Fondamentale è la confessione dello Scroffencher che, nell'interrogatorio del dib. di I grado annullato, ha confermato di aver fornito indicazioni utili all'azione di Borgosesia, sfruttando tra l'altro informazioni sul movimento del danaro fornitegli in buona fede dal suocero, funzionario in quella filiale.

Lo Scroffencher ha ricordato come il legame coi P.A.C. anche in questo frangente fosse passato preminentemente attraverso il Bergamin che ripercorrendo con lui, a fatto avvenuto, le strade nei dintorni di Borgosesia, aveva effettuato significativi cenni all'azione.

Della relazione inviata dall'Istituto bancario agli inquirenti risulta che, se non il 22 dicembre, data della fallita azione, quantomeno due giorni prima, alla chiusura contabile della filiale, vi erano nel caveau poco meno degli 800 milioni di cui aveva parlato il Mutti.

nucleo operativo
composto da Battista

Una somma dunque che rendeva questo progetto di fondamentale importanza e che spiega il tempo e l'impegno profuso dai P.A.C. nella sua preparazione.

Poichè sarebbe stato impossibile arrivare al caveau attraverso le usuali modalità della rapina, il piano prevedeva che l'impossessamento della somma dovesse avvenire attraverso una vera e propria estorsione da compiersi nei confronti del direttore della filiale, la cui abitazione era stata sopra i locali della banca.

Alcune persone avrebbero dovuto entrare all'interno dell'appartamento del direttore, in un momento della giornata in cui si trovasse presente solo la moglie. Quest'ultima avrebbe dovuto essere sequestrata ad opera del nucleo armato.

Per telefono, secondo il programma dei P.A.C., si sarebbe dovuto informare il marito, in banca, di quanto stava avvenendo e lo si sarebbe invitato, pena la morte della moglie, a prelevare dal caveau il denaro e a consegnarlo ad altri esponenti della Organizzazione. Costoro, vestiti elegantemente e in possesso di capaci borse, si sarebbero presentati, senza mostrare apertamente le armi, alle porte della banca per prelevarlo.

Per rendere più efficace la telefonata estortiva al direttore, si era previsto che quest'ultima venisse fatta direttamente dalla moglie.

Secondo quanto i compagni riferirono al Mutti, il nucleo operativo fu suddiviso in due squadre - fu composto da Battisti, Giacomini, Masala Sebastiano, Cavallina, Lavazza e Bergamin.

Furono Giacomini e Cavallina a presentarsi davanti alla porta dell'abitazione del direttore della filiale con il pretesto di dover consegnare un pacco natalizio per conto di un corriere; contrariamente alle aspettative, nell'abitazione, oltre alla Baggiani, vi era anche un'altra donna.

Non fu possibile immobilizzarle e fu giocoforza darsi alla fuga allorchè una di esse si mise ad urlare.

Durante la discesa dalle scale Cavallina e Giacomini si accorsero che le grida della donna avevano attirato l'attenzione degli impiegati che si trovavano al lavoro e che si accingevano ad aprire una porta, collegante la banca alle scale che portavano all'abitazione del direttore.

Per questo motivo il Giacomini aveva esploso a scopo intimidatorio un colpo di pistola.

Perdute le chiavi dell'auto su cui dovevano risalire, ne avevano rapinata un'altra e con questa avevano raggiunto il punto fissato per il trasbordo, nel piano di fuga preconcordato.

Le dichiarazioni del Mutti trovano riscontro anche in quelle rese dalla Baggiani (la quale ha fornito una descrizione della fisionomia e del tratto dei giovani entrati in casa sua) e nelle deposizioni rese al G.I. dal marito Leo Vinzio e da Giuseppe Buonfrate, proprietario dell'auto rapinata; ~~ben si è avuta poi~~ conferma dell'esistenza di una porta munita di oblò, che dalla banca consentiva la vista ~~del~~ ^{del} ~~l'accesso al vano~~ scale, e, ancora, del colpo di pistola udito dalla Baggiani e dagli impiegati della banca, presenti sino alle ore 17.

E' stata altresì confermata la circostanza che i due latordi del pacco, nel suonare il citofono, avevano fatto il nome di uno spedizioniere e (come ben

ricordava il Mutti) che sull'auto rapinata era stato ritrovato intatto un borsello con un'ingente somma, cui i rapinatori - nella concitazione - non avevano badato.

Il Mutti ha descritto questa rapina precisando benissimo di aver partecipato solo alla fase ideativa e preparatoria e di aver avuto dagli altri il racconto della fase esecutiva. E già si è riferito che la motivazione data dal Mutti circa la sua assenza dell'ultimo momento dalla fase esecutiva (cfr. anche dib. rinvio f.23) si è rivelata esatta: il 1.12.78 infatti, il Nucleo Carabinieri di Borgosesia fermò, per una ordinaria operazione di controllo, la vettura del Mutti, guidata dallo stesso, e gli chiese la patente, trascrivendone ovviamente i dati sul rapporto di servizio allegato (cart. 6 vol.25 f.27). Il tutto avvenne in una strada alla periferia di Borgosesia: in macchina con il Mutti era anche il Masala S., che partecipava al sopralluogo per studiare le vie di fuga, ma non venne identificato. Può anche darsi, quindi, che il Mutti si sia sbagliato - come ha sostenuto Cavallina nel dibattimento annullato - nel dire che fu il Cavallina stesso a salire le scale con il Giacomini.

Non ha molto importanza, ai fini del concorso, stabilire se Cavallina abbia partecipato salendo le scale o aspettando gli altri due di sotto, posto che lo stesso imputato, nel nostro dibattimento di rinvio, ha pienamente ammesso di aver partecipato all'azione.

Parimenti confesso è oggi il Giacomini (pag. 54 trascr.) che, invece, nei precedenti gradi di giudizio, fornendo falsi alibi, aveva sostenuto di aver eseguito

solo dei sopralluoghi iniziali, ma di non aver partecipato all'azione per divergenze con il nucleo operativo. E' appena il caso di riportare le stesse parole del Giacomini, usate nel presente dibattimento di rinvio per spiegare il suo passato comportamento (f.57 e 58 trascr.) "aver partecipato a quell'azione (omicidio Sabbadin) era per me fonte di grande vergogna nei confronti sia di questi compagni (ca.) sia in particolare nei confronti dei miei genitori. Per questo motivo ho cercato in tutti i modi di trovare delle giustificazioni e di negare l'imputazione (...) comunque, oltre a questo episodio, negai la partecipazione anche ad altri episodi, sempre innescando questo meccanismo di induzione alla testimonianza di persone, che mi conoscevano e che erano all'oscuro dell'attività che in quel periodo portavo avanti".

Il Giacomini non ha fornito, nel presente dibattimento, una descrizione particolarizzata di come si è svolta l'azione e del ruolo da lui assunto. Una cosa è tuttavia certa, perchè lo hanno detto sia la Baggiani che il Buonfrate, e cioè che i rapinatori avevano l'aria di bravi ragazzi, ben vestiti e ben pettinati, e che i due che entrarono dalla Baggiani erano veneti. Possiamo quindi escludere che si trattasse del Masala, il cui accento sardo è evidente, e del Battisti, che aveva uno spiccato accento romanesco. La sfera si restringe pertanto a Cavallina, Giacomini, e, forse, Bergamin; è improbabile, peraltro, che si trattasse del Lavazza, che è nato e vissuto in Lombardia almeno fino all'inizio della latitanza.

Quanto al Bergamin il Mutti dichiara che fu lui a parlare, con il Cavallina, dell'idea che gli era stata data dallo Scroffernecher; il Cavallina dichiara che non fu lo Scroffernecher a parlare direttamente con lui del progetto, la prima volta, ma altra persona, che -coerentemente con la sua posizione processuale non indica, ma la cui identità "si capisce rapidamente" (Cavallina, f. 370 trascr. dib. I grado); allo Scroffernecher, infine, conferma di aver avuto l'idea della rapina, avendo carpito informazioni dal suocero, che era funzionario di quella Banca, e di averne parlato con il Bergamin, che era il suo tramite con i PAC; lo stesso Scroffernecher dichiara poi - come già si è detto - nel dibattimento di primo grado, (fol.440 segg.) di essere ripassato per quelle strade con il Bergamin, a rapina avvenuta, e di avere saputo della di lui partecipazione materiale. Il Bergamin, infine, risulta assente da scuola in quel periodo.

Anch'egli dunque, unitamente al Cavallina e al Giacomini, deve essere dichiarato responsabile di quanto ascrittogli nei capi in esame.

Per quanto concerne la posizione di Lavazza e di Battisti, il Mutti indica gli stessi come partecipanti sia alla decisione, sia alla fase preparatoria, sia alla fase esecutiva e ne descrive il ruolo svolto.

Sulla decisione si è già detto; sulle altre due fasi si ripete il discorso riguardante i riscontri obiettivi, relativi alle modalità dell'azione così come esposta dal Mutti, alle confessioni degli altri imputati chiamati in correità (Cavallina, Giacomini, Masala e Scroffernecher), alle deposizioni dei testi

relative al numero dei partecipanti all'azione, e, infine, al fatto che in quei giorni il Lavazza risultasse assente dal lavoro.

Se dal novero dei concorrenti si escludessero Lavazza e Battisti, bisognerebbe pensare che altre due persone, estranee all'organizzazione, abbiano partecipato alla rapina, e che Mutti abbia voluto tacere il nome di tali concorrenti. E la Corte non ha alcun valido motivo per affermare simili circostanze.

Anche per questi due imputati, così come per il Mutti, deve essere quindi affermata la responsabilità penale.

In relazione a tutti gli imputati resta da ribadire la riconducibilità del delitto di rapina all'autorimessa, (legato teologicamente alla fallita azione del 22/12 e inserito nel programma criminoso da tutti condiviso), nonché del delitto di rapina in danno del Buonfrate (capo 82, già 89 delitto questo deciso all'istante dai suoi autori, ma prevedibile quale strumento per assicurarsi la fuga in caso di intervenute difficoltà) anche a coloro che, come Mutti, non erano partecipi alla fase esecutiva dell'impresa criminosa.

Ritiene invece la Corte che il delitto di violenza privata contestato al capo 81 (già 88) debba essere assorbito in quello di cui al capo 82: la condotta materiale ivi contestata è infatti elemento costitutivo della rapina compiuta ai danni del Buonfrate. Nessun impossessamento dell'autovettura di quest'ultimo si

sarebbe appunto verificato, senza la minaccia armata e senza la conseguente costrizione a scendere dall'auto stessa.

In merito alla configurabilità del delitto di tentato sequestro a scopo di estorsione (capo 80, già 87) ritiene la Corte che la condotta posta in essere dagli agenti, come è stata descritta dalla parte offesa, costituisca un atto idoneo diretto a consumare quel reato in ordine al quale non possono esservi dubbi per le accertate intenzioni degli autori del fatto.

(cfr. Mutti al G.I. 4.5.83 ff.30,31;

" " " " 2.5.83 f. 8 e 10;

" dib. appello Torregiani 23.5.83 f. 41;

" dib. I grado f.33; dib. rinvio f.23.

(cfr. Berzacola al G.I. 9.11.83 f. 3 e 4;

" dib. I grado).

(cfr. Giacomini dib. I grado f.401 e ss.;

dib.rinvio f. 54;

(cfr. Masala dib. I grado ff. 299 - 300).

(cfr. Cavallina dib. I grado f. 368)

dib. rinvio f. 119

CAPO 84 (già 91)

Esercitazioni a fuoco in zona boschiva nei pressi di
Cerro Maggiore (ivi nel corso dell'anno 1978) -

Imputati: Battisti - Bergamin - Lavazza - Mutti -

Il Mutti ha indicato, rispondendo alle domande rivoltegli sulle armi in dotazione all'organizzazione, i luoghi ove le stesse venivano custodite precisando che, a partire dagli inizi del 1978 e per l'intero anno, i componenti del gruppo operanti su Milano (con la sola eccezione della Migliorati che in questa città frequentava la facoltà universitaria di filosofia) si portarono una decina di volte, in gruppi più o meno numerosi a seconda delle circostanze, in una zona boschiva nei pressi di Cerro Maggiore, ove abitava il Lavazza, per effettuarvi delle esercitazioni al tiro.

Per questo scopo vennero normalmente utilizzate una pistola automatica cal.22 e un sovrapposto cal.12 di proprietà del Lavazza e da quest'ultimo legalmente detenute e denunciate; in alcune occasioni vennero provate le armi facenti parte dell'armamento clandestino dell'organizzazione. Le dichiarazioni del Mutti, riferentesi a una prassi che si è dimostrata comune a tutte le organizzazioni terroristiche, trovano oggettivo riscontro nella risultanza, emersa nell'ambito del procedimento relativo all'omicidio Torregiani, secondo la quale il Lavazza aveva effettivamente la disponibilità delle armi descritte dal Mutti come quelle usuali con le quali ci si allenava al tiro, armi regolarmente denunciate alla stazione dei Carabinieri di Cerro Maggiore. Lo stesso Lavazza, inoltre, risultava all'epoca iscritto al tiro a segno presso il poligono di Legnano, che egli

frequentava con una certa assiduità, ed era l'indiscusso custode di armi, l'esperto addestratore degli altri.

L'abitazione di Cerro Maggiore o le sue pertinenze erano il luogo usuale di detenzione delle armi clandestine, tant'è che il Lavazza aveva persino attrezzato la propria cantina a poligono di tiro per le armi silenziate.

Cerro Maggiore e i suoi dintorni, ben conosciuti dal Lavazza sin dalla nascita, erano dunque un punto di riferimento naturale per quanto riguardava l'armamento dei P.A.C.

Un ulteriore riscontro è costituito dalla intesa raggiunta sul punto anche dalla sentenza più volte citata dalla Corte d'Assise d'Appello nel processo Torregiani, passata in giudicato.

In dibattimento il Mutti, confermando le proprie dichiarazioni, ha asserito di ricordare con certezza che a dette esercitazioni parteciparono, oltre a lui, Battisti, Bergamin, Sebastiano Masala e ovviamente il Lavazza.

Tali imputati devono pertanto essere dichiarati colpevoli dei reati di porto illegale e detenzione per finalità di terrorismo di armi da fuoco, contestati in continuazione al capo 91 della rubrica.

Mutti al G.I. 12.2.83 f. 33

dib. Torregiani 19.5.1983 f. 34.

CAPI 85 - 86 - 87 (già 92 - 93 - 94)

Rapina in danno dell'Ufficio Postale succ.le nr.4
di Verona (Verona il 6.1.79)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Lavazza -
Marco Masala - Mutti -

I capi di imputazione 85,86,87 prendono in esame l'attuazione di quella rapina, già progettata nel giugno 1978 e non portata a compimento perchè i membri del nucleo operativo si erano svegliati in ritardo ed erano giunti sul luogo quando il furgone portavalori era già arrivato e ripartito.

Questo progetto era stato poi ripreso in fretta e furia tempo dopo, poichè il fallimento del sequestro estorsivo di Borgosesia aveva reso più pressante il bisogno di fondi per la cassa comune. Si era pensato quindi di utilizzare i piani già studiati in precedenza con riferimento alla succ. n. 4 dell'Ufficio Postale di Verona.

Verso le ore 9 del 6.1.79 un'autovettura Renault R.6, poi risultata di provenienza furtiva, si arrestava davanti all'Ufficio Postale. Ne scendevano quattro

giovani e mentre uno di essi rimaneva all'esterno, gli altri tre, manifestamenti armati e a viso scoperto, facevano irruzione all'interno dell'ufficio.

Qui, uno dei rapinatori armato di mitra teneva a bada i presenti; un altro razziava denaro e valori dagli sportelli e un terzo costringeva il direttore ad aprire la cassaforte dalla quale asportava denaro, biglietti postali e cartoline. Dopo aver burlescamente ringraziato i presenti per la "buona befana", i malviventi prendevano posto sull'auto parcheggiata davanti all'ufficio e targata VR 275081 e si allontanavano.

Si apprendeva poi che, mentre era in corso la rapina, la titolare di una vicina lavanderia era stata tenuta sotto la minaccia di una pistola dal rapinatore che era rimasto all'esterno dell'ufficio postale per impedirle di dare l'allarme dopo che qualcuno, a segni, aveva cercato di avvisarla di quanto stava accadendo nei locali vicini.

Si accertava altresì che l'auto utilizzata dai rapinatori era stata rubata in Verona il pomeriggio del 5 gennaio mentre si trovava in sosta, aperta; l'auto veniva rinvenuta abbandonata sempre in città un'ora dopo la rapina.

Si è appreso dal Mutti che la esecuzione di questa rapina fu pressochè contestuale alla decisione di realizzarla.

Ciò era possibile, come si è detto, poichè la rapina era stata già studiata e preparata in occasione del tentativo fallito in precedenza.

Secondo quanto riferito dal Mutti, Battisti e Sebastiano Masala, raggiunta Verona con le armi tra le quali vi era un mitra MP 40 che Masala aveva per l'occasione chiesto a Memeo - rubarono l'auto un Renault; il giorno seguente furono raggiunti dallo stesso Mutti e da Marco Masala, chiamato in ultimo a sostituire il Lavazza, impedito a partecipare da ragioni di lavoro.

Allontanatosi il furgone portavalori, erano entrati in azione; Battisti era rimasto fuori dall'ufficio tenendo tra l'altro a bada la titolare della lavanderia, Sebastiano Masala si era fermato sulla soglia imbracciando il mitra; il fratello Marco aveva scavalcato il bancone insieme al Mutti, che aveva costretto il direttore a consegnargli il denaro.

Effettuata la rapina e abbandonata l'auto lungo la via di fuga, avevano raggiunto in pulmann Desenzano, dove nella villa della Premoli doveva svolgersi una riunione per chiarire la situazione del gruppo; si erano infatti ricongiunti, oltre che con la padrona di casa, anche con Bitti e Fatone. Erano invece assenti (e nemmeno avvertiti) Cavallina e Bergamin che, particolarmente dopo il fallimento dell'azione di Borgosesia, erano entrati in contrasto con gli altri che premevano per una maggior organizzazione e per uno

stretto coordinamento di tutte le componenti (quella padovana, quella veronese, il gruppo della Barona e il nucleo milanese).

Avvisaglie di questo dissidio interno si erano avute del resto quando sia Cavallina che Bergamin avevano contestato la sigla P.A.C. apposta sul volantino di rivendicazione "Venturi" e avevano altresì contestato la telefonata di rivendicazione fatta dal Battisti dopo la rapina alla Polfer di Verona.

Benchè sia Bergamin che Cavallina avessero partecipato alla ideazione e alla preparazione del primo fallito tentativo in danno del medesimo ufficio postale, l'estemporaneità della seconda e più facile iniziativa, che li vide entrambi estranei, (cfr. Mutti, dib. I grado annull), e la situazione di forte contrasto che li opponeva agli autori e organizzatori della rapina del 6 gennaio, portano ad escludere, con la formula assolutoria più ampia, la responsabilità penale di entrambi gli imputati per i delitti contestati.

Deve invece ritenersi provata la penale responsabilità di tutti gli altri imputati.

Le chiamate in correità del Mutti hanno trovato ulteriore riscontro nella confessione di Marco Masala (nel quale deve individuarsi colui che - come ha riferito una teste - beffandosi dei presenti, li ringraziò per la "befana"), nonchè in quella, assai più sintetica, del fratello Sebastiano. In particolare, per quanto concerne la posizione del Lavazza, si ricorda

che la versione di Mutti, secondo cui Lavazza partecipò alla fase decisionale ma addusse motivi di lavoro per essere escluso dalla fase operativa, è confermata da Masala Marco che, nel dibattimento di I grado (f.485), ha ribadito che anche in questa rapina, così come in precedenza, egli era stato chiamato all'ultimo momento a sostituire un compagno che aveva addotto altri impegni. Si era trovato quindi a fare il "tappabuchi".

Quanto al Battisti, questi, è indicato come autore del fatto anche dalla Barbeta, che apprese direttamente da lui tale circostanza.

Il reato di cui al capo 87 (già 94) deve essere dichiarato estinto per prescrizione nei confronti di Lavazza, Masala e Mutti, stante la concessione agli stessi delle attenuanti generiche prevalenti o equivalenti alle aggravanti contestate.

(cfr. V. Mutti al G.I. 11.2.82 f. 30; maggio 83
ff.17 e 33;
dib. appello Torreggiani 23.5.83
f. 20;
dib. I grado f.34;
dib. rinvio, conferma pag. 1)

(cfr. V.Memeo dib. I grado f. 245;
dib. rinvio, conferma f. 331)

(cfr. Masala M. dib. I grado f. 485 e ss;
dib. rinvio f. 135;

(cfr. Premoli dib. I grado f. 422);

(cfr. Berzacola al G.I. 9.11.83 f. 3).

CAPI 88 - 89 - 90 - 151 - 152 - 153 (già 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167)

Attentato in danno del padiglione destinato a sezione giudiziaria per la degenza di detenuti dell'Ospedale provinciale "L.Sacco"-
(Milano, notte tra l'11 e il 12.1.79)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Lavazza -
Mutti - Fatone -

Nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 1979 viene perpetrato un attentato esplosivo in danno del padiglione, non ancora funzionante e destinato ai detenuti, dell'Ospedale L.Sacco di Milano. La motivazione è data dal Mutti, che per primo ha parlato di questo fatto: era un'azione che rientrava nel "carcerario" perchè non si voleva che anche in Ospedale i detenuti fossero tenuti in celle.

La mattina del 13.1.1979, personale del Commissariato di P.S. Musocco si portava presso l'Ospedale stesso. Durante il sopralluogo si rinvenivano tre ordigni collegati con miccia a lenta combustione, uno dei quali era stato collocato per

terra vicino ad un pilastro dello scantinato, allo stesso ancorato con una corda d'acciaio; il secondo all'interno di un cunicolo sottostante i locali di degenza dei detenuti; il terzo all'interno dell'impianto di alimentazione e scarico.

Dei tre ordigni, costituiti da pentole a pressione in acciaio contenenti polvere da mina (per complessivi 15 Kg), innescata con miccia a lenta combustione, uno era esploso danneggiando le pareti e il basamento del cunicolo ove era collocato, un secondo era esploso solo parzialmente e un terzo non aveva funzionato per nulla a causa delle cattive condizioni della polvere.

Va precisato che l'ispezione, che aveva portato al rinvenimento di quanto sopra descritto, aveva preso le mosse da una telefonata anonima, pervenuta verso le ore 16 del 12.1.79, al direttore di "Radio Popolare" (che aveva poi avvertito la centrale operativa della questura) dal seguente tenore: "Siamo i P.A.C., abbiamo minato il padiglione - carceri dell'Ospedale di Vialba. Abbiamo già telefonato al Corriere. Fate quello che volete".

Si apprendeva nel prosieguo delle indagini che tale Roncaglia, giardiniere del complesso ospedaliero, aveva notato una ventina di giorni prima del fatto, due giovani che fotografavano proprio quel padiglione; alle sue domande i due avevano risposto di dover effettuare un servizio giornalistico, ma poco dopo si erano allontanati furtivamente, scavalcando una recinzione.

Ha reso noto il Mutti che fu il Battisti a proporre l'attentato al padiglione nel quadro della campagna contro il "carcerario", ricevendo l'attenzione di tutti i componenti dell'organizzazione.

L'esplosivo impiegato nella preparazione degli ordigni fu procurato dal Lavazza, svedese collocato in pentole a pressione all'interno dell'Ospedale, unitamente al Battisti e al Masala Sebastiano.

Per l'azione venne fatto uso di un furgoncino Fiat 850, rubato da S.Masala e Battisti.

Le dichiarazioni del Mutti hanno trovato riscontro nelle risultanze del procedimento a carico di ignoti, nelle dichiarazioni del Barbone e del Mirra, che appresero del fatto rispettivamente dal Lavazza e dal Memeo e nelle spontanee dichiarazioni confessorie del Fatone. Questi - colmando una lacuna del Mutti - ha tra l'altro rivelato che i due falsi reporters sorpresi dal giardiniere dell'ospedale altri non erano che lui e Battisti, recatisi in sopralluogo. Ulteriore riscontro è costituito dalla quantità di esplosivo utilizzata e dalla sua collocazione in tre pentole a pressione. E ancora, dalla confessione nel dibattimento di I grado del Masala S. e della Premoli.

Cavallina nel presente dibattimento (pag. 121 trascr.) ha dichiarato di non ricordare assolutamente di aver contribuito in alcun modo a tale attentato, nè

nella fase decisionale, nè in quella operativa, benchè, in teoria, avrebbe dovuto rientrare nella materia che più lo interessava.

A favore della tesi dell'imputato vi è il fatto che lo stesso Mutti, a proposito della riunione svoltasi all'Epifania nella villa della Premoli a Desenzano, ha sottolineato come i rapporti tra il Cavallina e l'organizzazione attraversassero allora un momento assai critico ed i contatti si fossero alquanto allentati.

Va ricordato che nell'interrogatorio reso nel maggio 1983, MUTTI attribuisce solo genericamente la responsabilità della decisione anche al Cavallina, indicandolo come partecipe ad una riunione, precedente l'azione, in cui quest'ultima sarebbe stata decisa. Egli non fornisce però alcun particolare più preciso che possa far escludere con certezza un errore di memoria al proposito.

Analoga situazione probatoria vi è nei confronti del Bergamin, anch'egli indicato come partecipe a quella riunione ma escluso dalla fase operativa.

Nè un riscontro sul punto alle due chiamate in correità del Mutti proviene dal Fatone, il quale (cfr. int. al G.I. 28.6.1984 f. 8, cart. 20 vol.4) riferisce della partecipazione di Battisti, forse di Lavazza e di Mutti, senza far alcun cenno al Bergamin o al Cavallina.

D'altro canto, non si ritiene di poter giungere ad una assoluzione di entrambi gli imputati con formula ampia, posto che da un lato la particolarità dell'obbiettivo, che rientrava nelle tematiche care a tutti i membri del gruppo, e in particolare del Cavallina; dall'altro lato il richiamo fatto da Mutti alla effettiva partecipazione degli imputati alla fase decisionale; ed infine la assenza di una decisa negazione da parte del Cavallina, che si è limitato a dire di "non ricordare" di aver preso parte all'episodio, costituiscono elementi indiziari tali da suggerire l'adozione della formula dell'insufficienza di prove.

Deve essere invece dichiarata la responsabilità di Lavazza e di Battisti; oltre che di Mutti e Fatone, stanti i numerosi riscontri obiettivi sussistenti in ordine alle concordanti chiamate in correità di questi ultimi, già sopra evidenziati.

I reati di cui ai capi 88 (già 95) e 151 (già 165) devono essere dichiarati estinti per prescrizione nei confronti rispettivamente di Mutti, Lavazza e Fatone stante la concessione agli stessi delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza o di prevalenza sulle aggravanti contestate.

Si deve infine rilevare come il mancato conseguimento del risultato che gli imputati si erano proposti (la distruzione del padiglione) consenta egualmente l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 420 c.p. (capi 95 e 165); si tratta infatti di delitto di attentato (o di delitto a "consumazione

anticipata") la cui l'ipotesi tipica consiste nel compiere atti o usare mezzi diretti all'offesa del bene giuridico, cosichè il "minimum" che normalmente integra il tentativo basta qui per la consumazione.

E' di tutta evidenza che il padiglione ospedaliero è l'oggetto dell'attentato, debba annoverarsi tra gli impianti di pubblica utilità, cui si riferisce la norma in esame.

(cfr. Mutti al G.I. 11.2.82 f. 31; maggio 83 f.35;
dib. Appello Torregiani 23.5.83
f.12; 18.9.84 f. 3;

(cfr. Masala S. dib. I grado f. 290);
(cfr. Premoli dib. I grado f. 424);
(cfr. Cavallina dib. I grado f. 370;
dib. rinvio p. 121;
(cfr. Fatone al G.I. il 28.6.84 f. 8;
dib. I grado f. 66).

CAPI 91 - 92 - 154 - 155 (già 98 - 99 - 168 - 169)

Rapina in danno del garage "Autorimessa del Sole"
(Milano 22.1.79)

CAPI 93 - 94 - 95 - 156 - 157 (già 100 - 101 - 102 - 170
171)

Rapina in danno dell'armeria "Tuttosport" gestita da
Liosi Alfredo (Bergamo 24.1.1979) e rapina della Fiat
132 utilizzata per la sua commissione -
(Milano 22.1.79)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Lavazza -
Masala M. - Mutti - Fatone -

Verso le ore 5,30 del 22.1.79 il custode dell'Autorimessa del Sole di Via Serlio n.7, Milano, immediatamente dopo l'apertura del garage, mentre si trovava all'interno dell'ufficio, veniva avvicinato da quattro giovani e una donna tutti a viso scoperto, uno dei quali armato di pistola, che, dopo averlo legato e immobilizzato con una corda, gli chiedevano dove conservasse le chiavi delle autovetture custodite in luogo.

Appreso che le chiavi erano custodite in un'armadio chiuso a chiave e di non facile apertura, si impossessavano di un po' di denaro contante e delle chiavi di un'autovettura di proprietà di un cliente, che si trovavano sulla scrivania dell'ufficio.

Dopo di che, strappati i fili del telefono, si allontanavano senza asportare altro.

Il giorno 22.1.79 verso le ore 6, Barbieri Attilio, mentre a bordo della Fiat 132, tg. CR 157053, intestata al fratello si trovava fermo all'intersezione semaforica posta tra le vie Pergolesi e Mauro Macchi,

nei pressi della Stazione Centrale, veniva avvicinato da quattro giovani a viso scoperto (uno dei quali teneva una mano in tasca lasciando intendere di essere armato), che gli intimavano di scendere dall'autovettura e di cedere loro la disponibilità del veicolo.

Dopo aver aderito all'intimazione egli notava i giovani predetti a salire a bordo del veicolo e con lo stesso allontanarsi, dopo averlo rassicurato di non preoccuparsi, perchè a distanza di tre giorni avrebbe ritrovato l'auto. La quale, per contro, veniva rinvenuta soltanto in data 3.2.79, in Via Adami alla Barona.

Nel corso di un controllo effettuato sul veicolo all'atto del suo recupero, il personale operante rinveniva sotto la ruota di scorta due involucri contenenti 16 pallottole cal.9 e n. 23 pallottole cal. 7,65.

Dalla vettura, dotata di stereo, antinebbia e altri accessori, nulla risultava mancante.

Verso le ore 19,30 del 24.1.79, in Bergamo, mentre era in corso la chiusura serale dell'armeria "Tuttosport", dalla porta di servizio affacciantesi sul cortile interno dell'immobile, tre individui di sesso maschile - due armati di pistola e il terzo di mitra - facevano irruzione nell'armeria stessa.

Con la minaccia delle armi i tre intimavano al titolare e alle altre due persone presenti di buttarsi a terra, provvedendo a legare loro mani e piedi e ad imbavagliarli. Dopo di che razziano dalle vetrine e dalle rastrelliere del negozio numerosissime armi corte e lunghe, che riponevano in sacchi di juta e in una borsa di plastica gialla che avevano portato con loro.

Non rinvenendo le munizioni i malviventi, slegato il commesso, intimavano allo stesso di indicare loro ove le munizioni erano custodite, provvedendo subito dopo a legarlo e a imbavagliarlo di nuovo.

Dopo aver reso inservibile il telefono, i malviventi si allontanavano dalla stessa porta da dove erano entrati, insieme ad un quarto complice nel frattempo giunto nel negozio.

La rapina all'Autorimessa del Sole, fatto di per sé scarsamente rilevante, acquista importanza per il suo legame strumentale con un'azione di autoarmamento - la rapina dell'armeria "Tuttosport" di Bergamo - fondamentale per la vita e la storia dell'organizzazione P.A.C.

I due fatti devono pertanto essere congiuntamente trattati, poichè tale vincolo comporta che i responsabili del reato principale lo siano anche di quelli a quest'ultimo finalizzati.

La rapina di Bergamo riveste particolare importanza non solo per la natura e la consistenza del bottino, ma anche e soprattutto per le nuove impostazioni programmatiche che ne costituirono la

premessa e per la saldatura tra varie componenti (il nucleo storico, il gruppo Barona, il binomio Memeo - Grimaldi) saldatura collaudata proprio in questo frangente.

Questa nuova e consolidata fisionomia del P.A.C., parzialmente venutasi meglio a delineare nell'incontro di Desenzano e rafforzata dall'esito della rapina di Bergamo, sarà la stessa che - meno di un mese dopo - partorirà l'omicidio Torregiani.

A Desenzano, a casa della Premoli, si erano dati appuntamento Mutti, Battisti, i due Masala (reduci dalla rapina all'ufficio postale di Verona il 6.1.79) e inoltre, la Premoli stessa, Fatone e Bitti. Sebbene non avesse portato a nulla di concreto, questa riunione, nata da un desiderio di chiarimento all'interno della componente milanese, o meglio di coloro che miravano ad un'unificazione di forze e a un più stretto assetto organizzativo, è significativa perchè accomuna coloro che già avevano compiuto alcune scelte di fondo. E' altresì indicativa dell'ormai avvenuta saldatura col gruppo della Barona (Bitti, Fatone, Marco Masala), che a tale incontro partecipò al completo.

Il più rigoroso assetto organizzativo, l'unificazione di forze, l'innalzamento di tiro e la scelta di terreni di lotta impegnativi (il patto sociale, la magistratura) determinano la necessità di un maggior armamento.

La proposta della rapina in armeria, avanzata da Memeo e Grimaldi, trova dunque i P.A.C. consenzienti.

Le dichiarazioni rese nell'ambito del processo Torreggiani da Pasini Gatti hanno trovato conferma e puntualizzazione piena in Mutti e poi in Fatone.

Il Mutti, che nel febbraio 1982 aveva confessato la propria partecipazione all'azione, ~~ma~~ indicando come correi Memeo, Grimaldi, Masala Sebastiano e Battisti, nel maggio 1983 ha integrato le ~~su~~ precedenti dichiarazioni facendo il nome di compagni, che inizialmente non aveva voluto coinvolgere per ragioni umanitarie e per valutazioni personali in ordine alla assenza di pericolosità sociale degli stessi. Ha così precisato che alla rapina avevano partecipato non Sebastiano Masala nè Battisti, bensì Masala Marco e Bitti, mentre i primi due, oltre ad aver condiviso la deliberazione criminosa, si erano limitati ad effettuare dei sopralluoghi.

In base alla ricostruzione del Mutti (confermata davanti alla Corte d'Assise e nel corso del presente dibattimento) l'azione era stata proposta ai P.A.C. tramite Masala S., dal Memeo e dal Grimaldi che già avevano assunto informazioni sull'obbiettivo, per aver in passato lavorato ad un progetto analogo unitamente ad elementi di Prima Linea.

Accettata la proposta, fu deciso da tutti i membri dell'organizzazione che il nucleo operativo sarebbe stato formato, oltre che da Mutti, Memeo, Grimaldi, anche dal Marco Masala e dal Bitti, allo scopo sia di far conseguire alla componente della Barona un armamento autonomo, e sia di sperimentare il Bitti, alla sua prima azione in comune coi P.A.C.

Dopo una serie di sopralluoghi effettuati un pò da tutti coloro che avrebbero dovuto agire, nonché dal Masala Sebastiano e dal Battisti, venne infruttuosamente organizzata la rapina all'Autorimessa del Sole compiuta da Mutti, Battisti, Memeo, Grimaldi e Marina Premoli.

Subito dopo sulla via di ritorno dell'Autorimessa del Sole - Battisti, Memeo e Grimaldi, separatisi dagli altri nei pressi della stazione Centrale, rapinarono la Fiat 132 del Barbieri che fu portata dal Grimaldi e dal Battisti a Bergamo, unitamente alle armi necessarie per l'azione.

Mentre queste ultime furono lasciate presso un'abitazione di cui il Grimaldi aveva in Bergamo la disponibilit , la vettura venne parcheggiata in strada.

Il giorno della rapina, il nucleo partì da Milano con due autovetture, la Fiat 128 del Mutti, sulla quale con lo stesso presero posto il Bitti e il Marco Masala, e la Ford che era nella disponibilit  di Memeo e Grimaldi, sulla quale viaggiavano i due.

Secondo il piano prestabilito, le due autovetture "pulite" furono parcheggiate sulla via del defilamento. Dopo aver recuperato le armi, i componenti del nucleo, con la sola eccezione del Grimaldi, che si recò a recuperare la Fiat 132, si avvicinarono a piedi all'obbiettivo.

Trascorso un certo periodo di attesa, al momento della chiusura dell'esercizio, (seguendo sempre il copione stabilito) il Memeo e il Mutti (il primo imbracciando un mitra e il secondo impugnando una pistola silenziata) si introdussero all'interno dell'armeria, attraverso la porta di servizio posteriore rimasta socchiusa, e immobilizzarono i presenti, seguiti subito dopo dal Bitti, che aiutò a legare questi ultimi.

Nel frattempo, mentre il Grimaldi posteggiava la Fiat 132 nel cortile interno dell'immobile ove era ubicata l'armeria e sul quale dava la porta di servizio da cui erano entrati i complici, il Masala Marco era rimasto all'esterno di copertura.

Razziate le armi e sistematele in capaci sacchi di nylon, slegato e rilegato un commesso affinché indicasse dove erano custodite le munizioni; fatto entrare in negozio il Grimaldi per trasbordare il carico nel baule dell'auto; allentati i legacci alla persona più anziana dei tre presenti nel negozio che si era sentita male, tutti e cinque si allontanarono prendendo posto sulla Fiat 132 con la quale raggiunsero le auto pulite in sosta.

L'entità delle armi e delle munizioni rapinate sconsigliò di effettuare il progettato trasbordo del materiale su queste ultime; pertanto, mentre la Fiat 132 proseguì per Milano con Memeo, Grimaldi e Marco Masala, Mutti e Bitti fecero rientro in città sull'auto del primo.

La Fiat 132 era stata spostata in una zona, da cui poi era stata rimossa per finire nei pressi dell'abitazione di via Bari.

Le armi, dopo "un'esposizione" voluta da Memeo e Grimaldi per sbigottire un gruppo di amici, andarono per metà al binomio Memeo-Grimaldi e per metà al P.A.C. e al gruppo cui appartenevano Bitti e Masala, senza essere ulteriormente suddivise, se non in relazione alla necessità di occultare i singoli pezzi presso le abitazioni del Lavazza e del Mutti.

La ricostruzione del Mutti ha trovato un fondamentale riscontro nelle dichiarazioni di Sante Fatone che, dopo aver ricordato come già alla riunione di Desenzano si fosse parlato dell'eventualità di acquistare razzi e lanciarazzi da impiegare in attacchi alle carceri, ha spontaneamente dichiarato di aver effettuato alcuni sopralluoghi presso l'armeria, insieme a Memeo e Grimaldi, e di aver ricevuto la proposta di entrare a far parte del nucleo operativo, proposta rifiutata non sentendosi pronto ad affrontare un'azione di tale complessità.

Ha altresì evidenziato come a detta rapina fossero interessati, oltre a Memeo e Grimaldi, che l'avevano proposta, tanto il nucleo storico dei P.A.C. quanto quello della Barona (Bitti, Masala M. e lui stesso).

Ha dato per certa la partecipazione di Memeo e di Grimaldi alla rapina all'autorimessa e di Memeo a Marco Masala - quest'ultimo in funzione di copertura - alla rapina all'armeria.

Ha parlato della successiva spartizione delle armi tra Memeo-Grimaldi, ^{da un lato} e ^{il P.A.C.,} rappresentati da Sebastiano Masala, dall'altro.

Memeo e Grimaldi, ^{Ed ancora Ferrandi} in occasione ^{completato dal gruppo dell'} del processo d'appello Torregiani hanno "rivendicato" la loro partecipazione tanto alla rapina all'autorimessa quanto a quella all'armeria: il Grimaldi, che nel suo interrogatorio si era avvalso delle facoltà di non rispondere, nel corso della deposizione del Liosi - amico del padre - ha ammesso di aver fatto da basista e di aver partecipato all'impresa proprio col ruolo già descritto dal Mutti.

Sebastiano Masala, nel dibattimento di primo grado annullato, si è assunto anche la responsabilità dell'esecuzione materiale sostituendosi, una volta di più, al fratello Marco.

Il coinvolgimento del c.d. "gruppo della Barona" nell'impresa criminosa è confermato da Fatone, che in tale gruppo era inserito e che ha spontaneamente reso le dichiarazioni confessorie già menzionate; dicendosi certo della partecipazione alla rapina del Marco Masala.

Inoltre, Marco Donat Cattin interrogato ex art. 450 bis c.p.p. nei precedenti dibattimenti - proprio a proposito di questa rapina - ha ricordato come i rapporti tra i P.A.C. e P.L. fossero tenuti da Bitti, da un lato, e Bruni dall'altro.

Ed ancora Ferrandi ha ricordato la presenza al completo del gruppo della Barona quando fu chiamato a dirimere la controversia sorta tra Memeo e gli altri, a proposito della spartizione delle armi.

Ed è evidente che, se esponenti del gruppo della Barona vantavano nell'occasione diritti sulle armi rapinate, così potevano fare perchè avevano direttamente partecipato all'esecuzione della rapina e, in quel caso, rappresentavano anche i P.A.C. che pure avevano prestato il loro contributo.

Marco Masala, comunque, mentre nel dibattimento di I grado aveva negato la sua partecipazione, ha in seguito ammesso ogni responsabilità quanto alla rapina all'armeria Tuttosport, dichiarando di non aver partecipato alla rapina della Fiat 132, impiegata nell'azione bergamasca, nè al recupero o al furto di altre macchine.

Per quanto concerne tale ultimo reato, le Corti che hanno giudicato gli imputati, nei precedenti gradi del giudizio, li hanno assolti, fondando la decisione sul carattere di estemporaneità e di imprevedibilità della rapina "al volo" della Fiat 132, compiuta da Battisti, Memeo e Grimaldi. Si è detto infatti che detta azione non era stata programmata, nè era

necessaria, essendo andata precedentemente a buon fine la rapina dell'autorimessa, che aveva procurato all'organizzazione la disponibilità di una vettura.

Questa Corte d'Assise ritiene invece di non aderire a tale orientamento.

E infatti dalle risultanze processuali e, in particolare, dal rapporto in data 8.3.1979 della Questura di Milano (cart.6, vol. 5, foglio 1) emerge a chiare lettere che nessuna autovettura fu asportata dall'Autorimessa del Sole, bensì unicamente, oltre a denaro, le chiavi di una Opel, che non venne peraltro identificata dagli autori del delitto. Chiavi dunque che non portarono la banda ad alcuna concreta acquisizione di veicolo.

Ciò spiega perchè la successiva rapina "al volo" non può essere considerata come frutto di una improvvisa decisione di chi materialmente l'ha compiuta, bensì come la logica conseguenza della precedente decisione, da tutti deliberata, di procurarsi un'autovettura, indispensabile per poter compiere la successiva rapina di Bergamo.

Tra le azioni delittuose contestate ai capi 91 e 95 non vi è soluzione di continuità, essendo trascorsa all'incirca una mezz'ora. Le stesse possono pertanto essere considerate frutto di una medesima decisione.

Le suddette considerazioni trovano conforto nelle dichiarazioni rese dal Mutti al Giudice Istruttore il 16.4.1982 (pag.4). Egli spiega assai chiaramente come,

dopo la fallita rapina all'Autorimessa, tutti e cinque i componenti del gruppo tornarono a casa, prendendo posto sulla stessa auto, con cui erano giunti in luogo. Nei pressi della Stazione Centrale, Battisti, Grimaldi e Memeo chiesero di scendere per vedere se era possibile trovare qualche "occasione" di rapina di altra vettura.

Il reato compiuto è dunque addebitabile anche a tutti gli altri componenti del gruppo, dichiarati responsabili dei reati in questione, i quali avevano preventivamente dato il loro consenso - sia pure generico - alla rapina delle autovetture necessarie per l'azione di Bergamo, indipendentemente dal fatto che detta rapina venisse effettuata nell'Autorimessa del Sole, o altrove.

Deve essere poi dichiarata la responsabilità di Battisti e di Lavazza: - l'attendibilità delle dichiarazioni di Mutti nel descrivere in modo preciso il ruolo dagli stessi svolto nelle varie fasi delle azioni delittuose è fuori discussione, stante il grande numero di riscontri obiettivi, costituiti sia delle deposizioni testimoniali, sia dalle risultanze degli atti di P.G., sia dalle confessioni di molti coimputati.

Nè può dubitarsi - come invece pare inevitabile nei confronti di Cavallina e di Bergamin - che il Mutti possa essersi sbagliato nell'identificarli quali concorrenti, posto che il loro concorso non si è estrinsecato solo a livello decisionale, ma anche in via operativa.

Si ricorda, tra l'altro, che Battisti, pur non partecipando alla rapina all'armeria, diede un contributo materiale all'impresa, partecipando alla rapina al garage e rapinando "al volo" la Fiat 132 di cui al capo 95 (già 102), episodio pienamente ammesso dai suoi concorrenti materiali Memeo e Grimaldi.

Anche il Lavazza ha contribuito con il suo apporto materiale sia a rafforzare il convincimento criminoso dei correi, sia ad offrire un nascondiglio per le armi.

L'enorme quantità di armi che i P.A.C. - così come poi è avvenuto - sapevano di poter rapinare (45 armi corte, 15 armi lunghe, circa 7000 cartucce) non consentiva l'improvvisazione e richiedeva invece una precedente predisposizione del luogo di occultamento. Sappiamo per certo che la parte di refurtiva spettante ai P.A.C., dopo la divisione del bottino, venne portata in casa di Lavazza e non è certamente pensabile che costui, partecipe alla riunione in cui vennero decise le azioni, fosse all'oscuro di tale circostanza.

La difesa del Lavazza ha sostenuto che tale circostanza concreterebbe unicamente un'ipotesi di ricettazione o di favoreggiamento, non di concorso in rapina. Ma, richiamando sul punto a quanto già esposto nella parte generale di questa sentenza a proposito del concorso di persone nel reato, non si può non rilevare che tale imputato non è stato solo il custode delle armi provenienti dalla rapina, ma ha partecipato assieme agli altri alla decisione ed alla organizzazione della stessa, così come di quella all'Autorimessa del Sole.

Egli dunque, assumendo il ruolo a lui congeniale di custode delle armi - ruolo indispensabile per il buon fine dell'impresa - ha rafforzato l'altrui proposito criminoso, e deve rispondere di tutti di delitti a lui contestati a titolo di concorso.

Concorrente nella commissione dei delitti in esame - ad eccezione di quello di cui al capo 95 (già 102), che non gli è stato contestato - è pure il Fatone, che ha reso piena confessione, chiamando in correità i complici. Egli ha dichiarato di aver partecipato alle azioni preparatorie della rapina all'Armeria Tuttosport, ma di aver chiesto, all'ultimo momento, di essere sostituito, non sentendosi pronto per affrontare una azione da lui ritenuta di particolare complessità.

Prima di esaminare le posizioni di Cavallina e di Bergamin, pare opportuno richiamare brevemente quale fosse la situazione politica in cui si trovava la banda armata nel periodo immediatamente precedente alla decisione della rapina in questione. E' appena il caso di ricordare che la rapina "Tuttosport" viene eseguita due settimane dopo che il gruppo aveva cercato di darsi una ristrutturazione, nel corso della riunione in casa della Premoli (6.1.79), riunione cui parteciparono, come già si è detto, una parte del "gruppo storico" (Mutti, Battisti, Premoli, Masala S.) e il gruppo della Barona (Bitti, Fatone, Masala M.).

Mutti, nel suo interrogatorio del 5.5.1983, spiega al G.I. con grande chiarezza quale sia stata la spinta che portò ad organizzare la suddetta riunione, da cui furono espressamente esclusi Bergamin e Cavallina. In

quel periodo, dice l'imputato, si erano aperti dei contrasti all'interno del gruppo: da un lato c'era una richiesta di "maggiore organizzazione", avanzata dal Mutti, dalla Premoli, dal Sebastiano Masala e dal Battisti, che sentivano la necessità di stabilire un programma politico in base al quale agire con una "maggiore organizzazione" rispetto a quella avuta fino a quel momento, quando si era quasi "vissuto alla giornata". Si avvertiva cioè la necessità di unificare le varie componenti, superando in un programma politico unitario quelle che erano fino ad allora state, almeno per il collettivo della Barona, delle attuazioni collegate a problemi di quartiere (ad esempio il problema dei sabati lavorativi alla Alfa Romeo); dall'altro lato - prosegue il Mutti - si avvertiva la necessità di "identificare ancora una tematica comune di intervento con le componenti veronesi e padovane, che andasse oltre quelle del carcerario, che ci aveva uniti fino a quel momento e della quale avvertivamo l'insufficienza". Il Mutti prosegue spingendo così la ragione per la quale il Bergamin e il Cavallina erano stati esclusi dalla riunione di Desenzano. "Mentre il Giacomini e la Filippi erano, in linea di massima, d'accordo con noi nella ricerca di un programma politico comune, senza pur tuttavia perdere completamente la loro autonomia, il Cavallina appoggiato dal Bergamin spingeva in direzione contraria, nel senso che esigeva un aumento di autonomia che si estrinsecasse nella distribuzione delle armi e nell'abolizione della cassa comune, con suddivisione del bottino delle varie azioni solo tra coloro che vi avevano materialmente partecipato".

Il Mutti, in questo stesso interrogatorio, prosegue spiegando come la riunione di Desenzano, che doveva servire a chiarire le loro idee, portò poi a un nulla di fatto perchè "la situazione conflittuale rimase invariata".

Un fatto, comunque, è certo: che la rapina Tuttosport vede agire insieme sia il gruppo P.A.C., sia l'intero gruppetto della Barona, sia il duo Memeo e Grimaldi; essa cioè rappresenta quella "unificazione" delle varie componenti di cui a Desenzano si era parlato come cosa opportuna e necessaria per la sopravvivenza stessa del P.A.C.

L'unica componente del P.A.C. che, esclusa dalla riunione di Desenzano, viene pure esclusa dalla rapina bergamasca, è quella composta dai veneti. Tale circostanza può essere facilmente spiegata col fatto che la proposta di tale azione viene da due persone allora esterne al gruppo: Grimaldi, bergamasco, e Memeo, che solo in un momento successivo si unirà al P.A.C. Essendo amici di Masala Sebastiano e volendo compiere la rapina all'armeria battendo sul tempo Prima Linea, che la sta ancora organizzando, i due decidono di proporla al gruppo milanese del P.A.C. E, sintomatica del fatto che solo questo componente del gruppo vi abbia partecipato, è la circostanza che le armi siano state divise solo in due parti: i proponenti Memeo e Grimaldi da un lato, i P.A.C. milanesi, con il gruppo della Barona, dall'altro.

I veneti restano esclusi dalla spartizione, benchè, come racconta Mutti, con Giacomini era stato concordato, "all'insaputa del Cavallina, di consegnargli una parte delle armi proveniente dalla rapina " stessa.

Così ricostruita la genesi dell'azione, è possibile che Cavallina e Bergamin, già esclusi dalla riunione di Desenzano per divergenze politiche, siano stati esclusi anche dal compimento di questa impresa, che ben poteva essere organizzata senza il loro apporto, posto che vi era l'aiuto di Memeo e di Grimaldi.

E' pure vero che Mutti chiama in causa entrambi gli imputati, dichiarando che le rapine in esame vennero decise da tutto il gruppo. Ma ci si domanda, quanto a Bergamin, come mai egli non abbia mai partecipato neppure ad uno degli atti preparatori, benchè le azioni si siano protratte nell'arco di tre o quattro giorni, nel corso dei quali egli certamente non è sempre stato preso da impegni di lavoro.

E, per quanto concerne Cavallina, non può non rilevarsi che, quand'anche fosse stato effettivamente presente alla riunione indicata da Mutti, ciò non sarebbe sufficiente a provare una sua attiva partecipazione alla decisione, tale da rafforzare il proposito criminoso altrui. Ed anzi, il dissidio latente tra le varie componenti e il fatto stesso che il Mutti si fosse accordato con Giacomini, espressamente all'insaputa di Cavallina, inducono nella

Corte il dubbio che quest'ultimo si sia comunque sentito estraneo all'azione, da altri proposta e da altri decisa.

Così come già si è motivato relativamente a delitti precedentemente esaminati, la chiamata in correità di Mutti, basata sulla sola partecipazione ad una delle tante riunioni del gruppo, non viene ritenuta sufficiente, in assenza di altri riscontri, per fondare la responsabilità penale di un coimputato. Ma costituisce pur sempre un indizio grave, che esclude la possibilità di pronunciare una assoluzione con la formula piena.

(cfr. Mutti al G.I. 16.4.82 f. 4;
al G.I. Maggio 83 f. 9 e 36 e ss.;

dib. app. Torreggiani 23.5.83 f. 1 e ss.;

dib. I grado ff. 33 - 34 dib. rinvio p. 19;)

(cfr. Fatone al G.I. 29.6.84;
dib. I grado f. 79 ss.;

(cfr. Memeo dib. I grado f. 246;
dib. rinvio conferma p. 331)

(cfr. Masala S. f. 300);

(cfr. Donat Cattin al G.I. il 16.4.81 f. 15;
dib. I grado f. 715);

(cfr. Ferrandi al P.M. febbraio 83 f. 78 e 79;
dib. I grado f. 713);

(cfr. Pasini Gatti al P.M. ottobre 980 ff.11,15 e
f. 49;

" G.I. 18.12.80 f. 3 e

dib. Torreggiani);

" Marco Masala, dib. rinvio f. 135.

CAP 96 E 97 (già 104 e 105)

Omicidio dell'orefice Pierluigi TORREGIANI
(Milano 16.2.1979)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Filippi -
Giacomini - Lavazza - Masala Marco

giubbotto antiproiettile
maglione

CAP 98 - 99 - 100 - 158 - 159 - 160 (già 106 - 107 -
108 - 173 - 174 - 175)

Omicidio del macellaio Lino Sabbadin
(Mestre, 16.2.1979)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Filippi -
Giacomini - Lavazza - Masala Marco - Mutti - Fatone

Le modalità esecutive dell'assassinio dell'orefice Torreggiani, avvenuto in Milano il 16.2.1979, sono state minuziosamente descritte nella sentenza della Corte d'Assise di Appello (8.6.1983), passata in giudicato, e già più volte richiamata.

Alla stessa si fa rinvio, anche per quanto concerne l'intera vicenda processuale, che ha portato alla condanna degli esecutori materiali del crimine e all'assoluzione per insufficienza di prove, per concorso morale nell'omicidio, di Mutti.

Alle ore 15 del 16.2.1979, l'orefice Pierluigi Torregiani si sta avvicinando in compagnia dei due figli minori verso il proprio negozio, in Via Mercantini 2/A, a Milano. Ha lasciato la macchina al garage poco distante e sta percorrendo a piedi il marciapiede. E' preceduto da due giovani che ad un certo punto si voltano e sparano contro di lui. Egli riesce a difendersi dato che i primi colpi penetrano nel giubbotto antiproiettile; estrae la pistola e spara a sua volta. Viene nuovamente colpito, questa volta al femore, e crolla a terra. Spara ancora contro gli aggressori, ma un proiettile colpisce il figlio che gli cammina a fianco e lo ferisce gravemente: l'orefice viene quindi colpito alla testa. Trasportato all'ospedale, vi arriverà cadavere: il figlio resterà paraplegico e incapace di camminare e di procreare.

Lo stesso 16.2.1979, verso le ore 16 e 50, due individui di sesso maschile, a viso scoperto ma con barba e baffi, entrano nella macelleria, gestita in Caltana di S.Maria di Sala (VE) da Lino Sabbadin e uno di essi, dopo essersi assicurato di avere di fronte il Sabbadin medesimo, estratta fulmineamente una pistola da una borsa che ha con sè, esplose contro l'esercente due colpi di pistola, facendolo stramazzone sulla pedana del retrobanco ove in quel momento si trova; immediatamente dopo, spara altri due colpi sul bersaglio a terra, con la chiara intenzione di finirlo.

Dopo di ciò i due escono rapidamente e prendono posto su di un'auto, guidata da un terzo complice, che si allontana a forte velocità verso il centro dell'abitato di Caltana, per poi proseguire in direzione di Pianiga.

Il Sabbadin viene caricato agonizzante su di un'ambulanza, ma giunge cadavere all'ospedale di Mirano.

Del tutto inutile si dimostra l'approntamento di posti di blocco nella zona; l'auto usata dagli assassini, una Wolkswagen Passat di color verde chiaro - rinvenuta abbandonata in località Peraga (PD), soltanto il successivo 17.2.1979 - risulta essere stata rubata, con le chiavi inserite nel quadro, sin dalle ore 12,15 del 15.2.1979, in Mestre.

Il giorno 16 febbraio, verso le ore 20,25 perviene all'ufficio Regionale Agenzia ANSA di Mestre una telefonata nella quale una voce di sesso maschile, giovanile e con una leggera inflessione meridionale, parlando a nome di P.A.C. "Proletari Armati per il Comunismo", rivendica l'omicidio, affermando testualmente: "Abbiamo colpito a Milano e a Santa Maria di Sala gli agenti della contro rivoluzione, Torreggiani e Sabbadin".

I bossoli recuperati sul luogo dell'attentato omicidiario e i proiettili estratti in sede di autopsia dal corpo del povero Sabbadin, sottoposti a perizia balistica, sono risultati appartenere a cartuccia cal. 7,65, esplosi da una pistola semi-automatica, quasi certamente identificabile in una Beretta cal. 7,65 modello 35.

Alla pari del Torreggiani, anche il Sabbadin nel corso di una rapina di cui era rimasto vittima all'interno del suo esercizio (dicembre 78), aveva fatto uso di un'arma della quale era legittimamente in possesso, colpendo a morte uno dei suoi assalitori.

Memeo, Grimaldi, Sebastiano Masala e Fatone sono stati riconosciuti esecutori materiali dell'omicidio Torregiani e condannati con sentenza 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano (divenuta definitiva per i primi tre e annullata con rinvio dalla Cassazione quanto al Fatone, con sentenza 20.12.84, limitatamente alla dedotta applicabilità dell'art. 4 l. 15/80).

I medesimi fatti delittuosi che portarono alla morte del Torregiani sono nuovamente oggetto di giudizio in questo processo, per valutare la responsabilità penale di altre persone alle quali l'omicidio viene ora attribuito sotto il profilo del concorso morale.

La formulazione delle nuove contestazioni è stata determinata dalle dichiarazioni del Mutti, dalle quali è altresì emerso quanto già era evidente nei fatti: e cioè l'intima e radicata connessione di quel delitto con l'omicidio del macellaio Sabbadin, compiuto in veneto nello stesso pomeriggio del 16.2.79 e congiuntamente rivendicato dal Proletari Armati per il Comunismo.

Nel giugno 1984, con l'arresto e la confessione di Sante Fatone - componente il nucleo che portò a segno l'azione omicidiaria a Milano - si è avuta un'ulteriore importante conferma, tanto delle dichiarazioni del Mutti, quanto della ricostruzione, perfettamente collimante con queste ultime, operata sulla base delle risultanze istruttorie e dibattimentali, dalla già citata sentenza di condanna cui si deve fare rinvio.

Le dichiarazioni di Mutti, in particolare, sono illuminanti non solo per le ricostruzioni degli episodi criminosi, ma anche e soprattutto perchè ripropongono le fasi del processo che portò alla realizzazione di questi gravissimi fatti e li inquadrano nella storia dell'organizzazione.

Riferisce il Mutti come, verso la fine 1978, all'interno del gruppo fosse stata avvertita l'esigenza di darsi un maggiore assetto organizzativo e un preciso programma politico di cui le varie azioni fossero espressione, coagulandole attorno ad un programma unitario; ciò sarebbe stato possibile una volta individuata una tematica comune di intervento che andasse oltre quella del carcerario di cui si avvertiva ormai l'insufficienza (cfr. al G.I. maggio 83 f. 34 e ss.).

Si è già visto come la stessa rapina all'armeria "Tuttosport" di Bergamo (26.1.79) fosse espressione di queste istanze.

Già prima di quella data, e, in particolare, fin dal volantino di rivendicazione dei fermenti Fava e Rossanigo, si era altresì avviata la discussione relativa al c.d. "patto sociale", in cui doveva inquadrarsi l'attentato contro il negozio "DESPAR" (20.11.78); ha precisato il Mutti: "Per patto sociale intendevamo la particolare situazione che si era venuta a creare nel territorio nazionale, situazione per la quale, di fronte al dilagare delle pratiche di illegalità, nella carenza dell'intervento direttamente repressivo dello Stato, gli esercenti - che costituivano la categoria più delle altre colpita dal

fenomeno - si armavano e, sostituendosi allo Stato, colpivano con la loro presenza il vuoto istituzionale" (int. al G.I. maggio 83, f.36; cfr. altresì Fatone dib. I grado, f. 75).

Questo non era che un aspetto del più vasto fenomeno di "collaborazionismo" che si era voluto colpire anche nel veronese con l'attentato al furgone dei coniugi Venturi (6.12.78). "iniziarono ad

Parallelamente, su proposta di Cavallina e di Bergamin, era stata individuata nella campagna contro la Magistratura un altro campo di intervento "unificante", e comune ad altre organizzazioni eversive a livello nazionale (è del 29.1.79 l'omicidio del Giudice Alessandrini ad opera di Prima Linea).

Si trattava a quel punto di mettere a fuoco i problemi, individuare e vagliare possibili obiettivi, studiare forme di intervento.

Per fare ciò in entrambe le direzioni prescelte si operò una suddivisione di competenze secondo il maggior interesse che ciascuno tributava all'uno o all'altro tema: mentre Battisti e Sebastiano Masala con l'intero gruppo della Barona e i padovani iniziarono ad occuparsi del "patto sociale", Cavallina, Mutti, Bergamin, Lavazza e la Premoli si dedicarono alla campagna contro la Magistratura. A questo periodo infatti, risale l'individuazione di un possibile obiettivo nel dottor De Liguori, magistrato della Procura della Repubblica di Milano, mancata vittima di lì a qualche mese, di un fallito attentato omicidiario progettato dai P.A.C.

Sul fronte del "patto sociale" invece era il Battisti, coi suoi frequenti spostamenti in Veneto, a fare da cerniera tra i padovani - ovvero Giacomini e Filippi - e coloro che, insieme al Masala, avevano privilegiato quel tema: Memeo, Grimaldi, Marco Masala, Bitti e Fatone.

Ha ricordato il Mutti:

"Iniziarono ad arrivare dal Veneto, e da Padova in particolare, notizie che i compagni dislocati in luogo avevano trovato e individuato dei possibili obiettivi e che erano decisi ad intervenire in forma omicidiaria, senza nemmeno prendere in considerazione una soluzione diversa. Sembrava, addirittura, che questa scelta fosse per loro necessitata per i particolari rapporti instaurati a Padova con i CO.CO.RI, organizzazione nei confronti della quale essi volevano, con ogni probabilità, acquistare peso politico" (al G.I., maggio '83 f. 39).

Il 16.2.1978 Lino Sabbadin è vittima di una rapina nel suo negozio di macelleria: reagisce e colpisce a morte uno dei malviventi. La prima risposta è il segno immediato di quanto il tema del "patto sociale" fosse in Veneto un facile e fertile terreno di lotta: il 7.1.79 il negozio del Sabbadin è fatto oggetto di un attentato dinamitardo rivendicato da una "guardia territoriale comunista".

Il 23.1.79 si verificano i fatti del Transatlantico: Torregiani reagisce ai rapinatori e nel conflitto a fuoco che ne segue rimane ucciso, non per mano sua, ma di altro dei commensali, uno dei malviventi.

Questi due episodi hanno accomunato, nella mente dei PAC, i due uomini: entrambi vengono ritenuti nemici del proletariato, perchè hanno difeso il loro patrimonio a mezzo della vita di un proletario. (Ha riferito peraltro il P.M. in udienza come nel corso di un'inchiesta originata dalle dichiarazioni di Angelo Epaminonda sia emerso che la rapina al Transatlantico non fu un'azione del proletariato in lotta, bensì fu organizzata da una grossa associazione a delinquere di stampo mafioso che aveva basi e strutture d'appoggio a Milano e fu consumata da elementi venuti appositamente in aereo da Catania).

Il preteso^{t)} per i P.A.C. è comunque sufficiente, tanto più che i giornali ancora una volta hanno provveduto ad additare l'obbiettivo con dovizia di particolari.

Entrambi i commercianti, quindi, vengono ritenuti emblemi di quel "patto sociale", e cioè del legame di solidarietà tra la popolazione borghese e lo Stato, a difesa dalla società capitalistica e contro i proletari, portatori della rivoluzione.

Gli "agenti della controrivoluzione" Torreggiani e Sabbadin devono quindi essere giustiziati. La loro morte, contro la morte di due rivoluzionari. Logica spietata, fredda, oggi non più attuale, ma perfetta nell'ottica terroristica degli "anni di piombo".

E le due azioni vengono decise insieme; il primo episodio, quello di Santa Maria di Sala, viene collegato al secondo, quello del Transatlantico, distante circa

un mese temporalmente. La risposta deve essere unica, e quindi la azione si deve svolgere in contemporanea, e unica deve essere, e sarà, la rivendicazione.

Non è questo, del resto, il solo esempio di azioni simultanee o quasi e dall'identico contenuto, che si ha in quel periodo. Non solo i PAC, ma anche altre organizzazioni sovversive hanno scoperto come la contemporaneità moltiplichi l'effetto di un singolo attentato e catturi l'attenzione dell'opinione pubblica sulla banda armata che l'ha messa in essere.

Le cronache giudiziarie sono piene di fatti analoghi, e i P.A.C. (cui spetta il primato di questa idea di contemporaneità) hanno già dato prova di azioni in parallelo, con identica motivazione ideologica, negli episodi Despar e Venturi, nei ferimenti Fava e Rossanigo e persino nelle rapine, dato che contemporaneamente a quella contro la Banca Popolare di Castelgomberto avrebbe dovuto essere effettuata una rapina contro la Banca Cattolica del Veneto.

Per la decisione degli omicidi, secondo il Mutti, vengono effettuate una serie di riunioni, tenutesi ora nella sua casa, ora in quella di Bergamin, presenti oltre a loro, Cavallina, Bergamin, Lavazza, Battisti, Sebastiano e Marco Masala, Sisinnio Bitti e la Premoli; ad una o forse a due anche il Fatone. (ibidem, f. 40).

Una conferma di ciò proviene dal Fatone:

"Io nella fase precedente all'omicidio parlai del progetto oltre che con il Sebastiano, anche con il Mutti, con il Marco e anche con Sisinnio, e tutti quanti ci trovammo d'accordo con l'opportunità di fare tale azione dimostrativa.

Mi risulta ci furono delle riunioni a cui partecipava tutto il nucleo storico dei P.A.C., riunioni a cui io non presi parte in quanto, come ho già detto, il mio interesse era tutto polarizzato sul territorio con particolare riferimento alla zona sud di Milano". (al G.I. 29.6.84 f. 11).

Gli unici dunque a non presenziare a queste riunioni sono Giacomini e la Filippi, collegati peraltro ai compagni tramite l'infaticabile Battisti. La loro partecipazione al dibattito interno ai P.A.C. e al conseguente progetto criminoso non si fonda sul nulla; da più parti si ha la conferma della considerazione di cui essi godevano in seno all'organizzazione: "Per quanto riguarda la situazione del Veneto -prosegue Fatone- sapevo, all'epoca in cui si preparava l'azione contro Torregiani, che esisteva da un lato il Cavallina e un gruppo di veronesi a lui legati, dall'altro due compagni di Padova, un uomo e una donna, che io non avevo mai visto e comunque non mi erano mai stati presentati. Sul loro conto sapevo, per averlo appreso dai soliti Sebastiano, Marco e Mutti, che erano dei "bravi compagni" sia da un punto di vista di preparazione politica, che da un punto di vista operativo; infatti sapevo che essi avevano fatto molte rapine.

Ricordo che venne citato un episodio, a dimostrazione della loro bravura, nel corso del quale riuscirono a rapinare una banca da soli; mentre lui era entrato nei locali, lei era rimasta ad aspettarlo a bordo della auto con la quale erano fuggiti". (...).

"Già in epoca anteriore al 16.2.1979 io sapevo che i due padovani si chiamavano rispettivamente Paola e Diego, in quanto i loro nomi venivano spesso citati in relazione ad opinioni che essi avevano espresso o a rapine che essi avevano compiuto" (Fatone al G.I. 29.6.84 f. 13).

"Non ho mai conosciuto Giacomini Diego di cui mi è stata mostrata la foto; ho peraltro sentito parlare di questa persona che mi risulta essere stata arrestata in via Castelfidardo. Parlando di lui, il Cavallina lo definì "una macchina da guerra", in quanto persona dotata di una particolare tecnica e di grande freddezza, che manifestava specialmente nelle rapine, settore in cui aveva esperienza notevole" (...).

"A proposito del Giacomini, e della sua convivente di nome Paola, ricordo che i due venivano chiamati "Bonny and Clyde", perchè avevano commesso insieme nel Veneto numerose rapine, che avevano loro fruttato parecchio denaro" (Berzacola al G.I. 9.11.83 ff. 3/4).

Si ricorderà d'altro canto che la collaborazione della coppia con i P.A.C. risaliva a vecchia data e si era fatta via via più stretta e continuativa, sino a concretarsi in comuni azioni di autofinanziamento e autoarmamento, segno dell'inserimento organico della coppia stessa nell'organizzazione dei "Proletari Armati per il Comunismo".

Nella primavera del 1977 la casa della Filippi, (quest'ultima presentata al Mutti da Renato Terrin) era servita da appoggio per la rapina alla gioielleria di Padova; sin dalla fondazione di "Senza Galere" il Giacomini aveva partecipato alla redazione della rivista intrattenendo i rapporti più stretti con Cavallina e Bergamin; con l'attiva partecipazione dell'uno o di entrambi i P.A.C. avevano commesso nei mesi di novembre e dicembre 1978 ben quattro rapine (Castelgomberto, 10.11.78; negozio Carli in Zevio, 14.12.78; POLFER della stazione di Verona - P.ta Vescovo, 15.12.78; autorimessa di via Budua, 21.12.78) e il tentato sequestro della signora Beggiani, in occasione della fallita rapina alla banca di Borgosesia (22.12.78).

Anche Giacomini è stato sorpreso dalla Polizia in via Castelfidardo; con sè aveva una valigetta contenente una pistola Browning cal. 9 con il colpo in canna; a operazione compiuta anche la Filippi si è recata a bussare alla porta dell'appartamento della Marelli. Portata in Questura e interrogata asseriva di essere venuta a Milano per incontrare il suo ragazzo e trascorrere qualche giorno con lui (ma sappiamo che gli arresti di via Castelfidardo si verificarono alla vigilia di una rapina ad una banca di Legnano).

Arrestato il Giacomini, è la Filippi, nel corso di alcuni incontri col Mutti, a prendere in consegna il mitra "Kalashnikov", munizioni, bombe a mano e giubbotti antiproiettile sequestrati dal Folini in Medio Oriente, con denaro dei P.A.C.

Benchè dislocati stabilmente in Veneto, Giacomini e la Filippi non erano per questo meno "presenti" nella organizzazione P.A.C.. Più che mai attivi nelle azioni strumentali all'esistenza e al rafforzamento della struttura logistica dei P.A.C., era inevitabile che ne condividessero anche il dibattito interno e che avessero un ruolo nelle campagne contro il "collaborazionismo" e la magistratura in cui il gruppo armato aveva deciso di impegnarsi.

L'equazione "maggiore operatività", "maggiore peso politico", che informava i parametri di valutazione dei gruppi praticanti la lotta armata, applicata a loro, li rendeva anzi protagonisti autorevoli.

In questa prospettiva devono trovare collocazione le chiamate in correità di Mutti e Fatone, concordi nell'indicare Battisti, Giacomini e la Filippi autori materiali dell'omicidio di Lino Sabbadin.

Ha riferito il Mutti di aver appreso dal Battisti, prima che l'attentato venisse compiuto, che ad esso avrebbero dovuto partecipare il Battisti medesimo, Giacomini e la Filippi.

Dopo il duplice omicidio, costretto a rifugiarsi in un primo tempo a Padova e poi a Bologna, aveva ricevuto conferma di ciò da Sebastiano Masala: ad uccidere il Sabbadin erano state le tre persone predette ed anzi a far fuoco contro l'esercente era stato il Giacomini.

Successivamente Battisti, recatosi a trovarlo a Bologna, era stato più preciso: Giacomini aveva fatto fuoco con una pistola semiautomatica cal. 7,65 appartenente alla sua dotazione personale.

Nel negozio erano entrati entrambi mentre la Filippi, con baffi e barba posticci e i capelli raccolti sotto un berretto, era rimasta ad attenderli alla guida di una delle auto, precedentemente rubate, usate per il defilamento. Entrato in negozio, Giacomini si era rivolto al negoziante chiedendogli se era il Sabbadin; ricevuta risposta affermativa aveva fatto fuoco.

Presenti nel negozio erano anche altre persone che tuttavia non li avevano impensieriti, dato che, per l'accuratezza del loro travisamento, non ritenevano di poter essere riconosciuti.

Il Battisti aveva poi riferito a tutti che, lo stesso pomeriggio dell'omicidio, i componenti del nucleo avevano invano tentato di mettersi in comunicazione telefonica coi milanesi, con i quali avevano in precedenza fissato un appuntamento telefonico presso l'abitazione del Masala Sebastiano. Nessuno però aveva risposto ad essi. Appresa per radio la notizia dell'uccisione del Torregiani, convinti che tutto fosse andato "bene", avevano effettuato una telefonata di rivendicazione di entrambi gli omicidi.

Durante uno dei suoi incontri con la Filippi, successivi agli arresti di via Castelfidardo, il Mutti aveva ricevuto diretta conferma che costei si trovava alla guida dell'auto usata dal commando.

Anche Fatone ha confermato di aver saputo da Sebastiano Masala, da Mutti e dalla Premoli, che l'omicidio del Sabbadin era stato compiuto da Battisti, da Giacomini e Paola Filippi (cfr. 29.6.84 ff. 13 - 17 - 18).

Le dichiarazioni sopra riportate trovano riscontri oggettivi nel rapporto giudiziario, nelle deposizioni testimoniali di coloro che presenziarono all'omicidio e negli esiti degli esami peritali; ci si riferisce alle modalità, al numero delle persone complessivamente appartenenti al nucleo e di quelle entrate nel negozio, al fatto che fu effettivamente visto un uomo al volante dell'auto in fuga (ed altro non poteva essere a causa del travestimento adottato), al calibro della pistola con cui furono esplosi i colpi mortali ed altresì alle caratteristiche fisiche dei due individui che affrontarono il Sabbadin, quali sono state descritte dai testi oculari e, particolarmente, dalla moglie della vittima.

Lo sparatore è descritto come persona di statura media, se non inferiore alla media, corporatura snella, capelli castano rossicci (oltre, ovviamente, alla barba posticcia); il complice, di statura più bassa ancora e i capelli castano biondi, mossi (si rimanda in proposito alle descrizioni relative a colui che esplose i colpi mortali all'indirizzo del maresciallo Santoro). Significativo è inoltre il raffronto tra l'identikit dello sparatore, fatto sulla base delle descrizioni dei familiari, e la foto scattata al Giacomini dopo il suo arresto e, dunque, pochi mesi dopo il delitto.

Sempre la Spolaore - che trovandosi al momento del fatto insieme al marito, dietro il bancone del negozio, potè vedere in faccia e a brevissima distanza i due killers - ha affermato che lo sparatore dimostrava ventidue/ventitre anni, e cioè esattamente l'età che all'epoca aveva il Giacomini; peraltro, definitivamente annientata e terrorizzata dagli eventi, (prima la rapina del dicembre '78, poi l'attentato dinamitardo e l'omicidio dei mesi seguenti) si è rifiutata nel dibattimento di primo grado, di effettuare qualsiasi ricognizione facendo espresso riferimento alle proprie paure (cfr. cart. 8 f. 146), ribadite dal figlio nel corso della deposizione testimoniale.

Un ulteriore riscontro, in particolare relativo alla partecipazione del Battisti, è rappresentato dalla "leggera inflessione dialettale meridionale" rilevata da Luigi Bevilacqua, che all'agenzia ANSA di Mestre raccolse, la sera del 16.2.79, la telefonata rivendicante a nome dei P.A.C. entrambi gli omicidi.

Appare inoltre significativo che l'auto "Volkswagen Passat" utilizzata dal comando - opportunamente rubata a Mestre in quanto, essendo Caltana di S.Maria in Sala nella provincia di Venezia, serviva un'auto con quella targa - sia stata abbandonata a Pionca, località a pochi chilometri da Padova, dove abitavano appunto il Giacomini e la Filippi.

Deve altresì precisarsi che l'auto suddetta è stata rubata "al volo" alle 12, 15 del 15 febbraio, cioè tre quarti d'ora prima che il Sabbadin ricevesse una telefonata con cui un anonimo interlocutore,

spacciandosi per un dipendente dell'ufficio d'igiene, si era assicurato che il negozio fosse aperto l'indomani pomeriggio. In tal modo dunque il nucleo omicida si era procurato il biglietto da visita per entrare nel negozio e avvicinare Sabbadin senza insospettirlo.

Una preparazione pertanto assai accurata, completata per il Giacomini e la Filippi - entrambi iscritti a ben due poligoni di tiro, diversi e tra loro lontani (l'uno a Padova e l'altro a Codogno) - da una esercitazione al tiro (a Codogno) in data 23 gennaio '79, nel corso della quale esaurirono diversi caricatori di una pistola calibro 22.

Non può porsi in dubbio che l'attentato in danno di Lino Sabbadin fosse deliberatamente e preordinatamente omicidiario. Nè la dinamica del fatto, nè l'esito della perizia medico - legale lasciano dubbi in proposito; l'assenza di qualsiasi reazione da parte della vittima e pur tuttavia il numero dei colpi, la distanza da cui furono esplosi e le parti attinte, il fatto che i primi tre colpi furono esplosi al di sopra del bancone frapposto tra sparatore e vittima (e dunque in modo da raggiungere parti vitali del corpo) ed il conclusivo "colpo di grazia" al capo, confermano nei fatti la premeditata intenzione omicidiaria che ha guidato i terroristi. E, d'altro canto, sono state in proposito inequivoche anche le dichiarazioni istruttorie e dibattimentali del Mutti e del Fatone; l'azione in Veneto anzi non poteva che essere omicidiaria, 1) perchè il Sabbadin, nella valutazione dei terroristi, aveva pesanti responsabilità, 2) perchè

il nucleo veneto dei P.A.C., isolato rispetto al movimento, non avrebbe avuto problemi di gestione politica dell'attentato, 3) perchè siffatta "credenziale" avrebbe facilitato gli auspicati rapporti con i CO.CO.RI..

Sull'irretrattabilità della deliberazione omicidiaria assunta dai veneti si è pronunziato nel dibattito di I grado anche il Cavallina facendo riferimento al portavoce (Battisti) che lasciò, la sera del 14.2, la casa del Bergamin dove erano riuniti coloro che dissentivano dal duplice programma omicidiario di ormai imminente realizzazione.

E, anche nel presente dibattito (pag.123 trascr.), il Cavallina, laddove ha riferito che, per una valutazione puramente politica, era stato fatto presente nel corso della riunione, da lui e da altri intervenuti, che l'ipotesi omicidiaria sembrava del tutto sproporzionata e che difficilmente sarebbe stata capita dall'opinione pubblica e dagli altri gruppi eversivi, ammette peraltro che di omicidio si discuteva e non di semplici ferimenti.

Deve dunque ritenersi integrata l'**aggravante della premeditazione** contestata in ordine al reato di omicidio volontario del Sabbadin (capi 98 e 158, già 106 e 173).

La premeditazione non è stata contestata invece relativamente all'omicidio Torregiani, in quanto gli elementi a conoscenza dell'Autorità giudiziaria, all'epoca della emissione della sentenza della Corte d'Assise 27.5.81, erano assai più scarsi di adesso. La

sentenza di secondo grado dà atto nella motivazione (pag. 368) che alla luce delle prove raccolte nel frattempo, e soprattutto dalle dichiarazioni rese dal Mutti nel 1982, la Corte era stata messa in grado di ricostruire la dinamica del fatto in modo "più corroborato dagli elementi probatori e di natura specifica, non avendo inoltre trascurato di considerare che questo era in realtà un vero e proprio omicidio premeditato".

L'assenza della contestazione della premeditazione nella sentenza passata in giudicato contro gli esecutori materiali dell'omicidio Torregiani, non ha consentito la contestazione dell'aggravante nei confronti dei concorrenti morali. Ma tale problema di natura processuale non può e non deve incidere nella ricostruzione degli avvenimenti e delle decisioni che portarono all'azione omicidiaria.

Che si trattasse di azione diretta all'eliminazione della vittima, oltre che per le considerazioni sopra svolte e per l'ammissione di molti degli imputati, emerge anche dalle modalità stesse dell'esecuzione materiale dell'attentato: se gli esecutori avessero voluto solo ferire il Torregiani, avrebbero ben potuto farlo, colpendolo alle spalle, senza correre alcun rischio di reazioni difensive. Riferisce poi Mutti (int. maggio 83 p.40) che anche riguardo a Torregiani sembrava molto probabile che l'operazione avesse esito letale per la vittima, posto che la stessa girava notoriamente armata. Onde ferirla, dopo averla affrontata frontalmente, avrebbe sicuramente comportato gravissimi rischi per l'incolumità degli attentatori. Torregiani è stato

superato del Memeo e dal Grimaldi, che lo seguivano, gli è stato sparato al petto; i colpi sono stati trattenuti dal giubbotto e solo allora gli è stato sparato alle gambe e poi alla testa.

Si ricorda, sul punto, che le perizie espletate sulla vittima hanno escluso che i colpi trattenuti nel giubbotto antiproiettile possano essere stati esplosi quando il Torregiani era già a terra. Se l'orefice fosse stato colpito prima al femore, sarebbe immediatamente crollato a terra e i colpi trattenuti nel giubbotto avrebbero avuto un'altra direzione di entrata.

Sintomatico della comune e premeditata volontà omicidiaria è inoltre l'intimo collegamento tra i due omicidi in contestazione.

Li accomuna innanzitutto il tema di quel "patto sociale", di cui tanto il Torregiani quanto il Sabbadin s'erano resi garanti in occasione delle rapine patite.

Li accomunano il giorno, e, quasi, l'ora della loro morte, e, non ultimo, il particolare della rivendicazione.

Infatti, alle ore 20 del 16 febbraio stesso la prima telefonata rivendicativa, alla ANSA di Mestre, parla di uccisione dei due agenti controrivoluzionari: alle ore 14,15 del giorno 17 febbraio una donna legge a Radio Popolare un comunicato in cui si rivendica ai P.A.C. la paternità dell'omicidio dei due negozianti: il 18 un'altra telefonata a Radio Popolare, questa volta fatta da un uomo, dà indicazioni per ritrovare un foglietto che deve essere letto in trasmissione e che

inizia "l'atto di giustizia proletaria che ha posto fine alla squallida esistenza di Pierluigi Torregiani e Lino Sabbadin..".

Ben tre rivendicazioni, quindi, che parlano di omicidio dei due commercianti. Ben tre riprove, pertanto, della attendibilità delle dichiarazioni convergenti di Mutti, Fatone, Masala e Grimaldi, che sostengono la decisione omicidiaria per entrambi sin dall'inizio, cioè, in termini tecnici, la premeditazione (è appena il caso di ricordare quanto ha affermato Sebastiano Masala nel dibattito di primo grado annullato: "mi sembra assolutamente assurdo che si potesse fare a Milano un azzoppamento e in Veneto fare un morto" (p.290); "E' pazzesco pensare che si possano fare due azioni differenti per gli stessi motivi e rivendicarle con lo stesso volantino" (p.500).

Solo in data 20 febbraio si comincerà a parlare, per Torregiani, di azzoppamento: ma la sentenza definitiva più volte citata ha ben precisato come ciò sia avvenuto esclusivamente perchè, viste le conseguenze terribili dell'azione, che aveva coinvolto anche il figlio minore dell'orefice, i PAC avevano ritenuto opportuno prendere le distanze del fatto, salvo poi, tramite il giornalista Cerruti, comunicare a tutta la nazione, e in particolare agli amici e concorrenti dell'area eversiva, che la esecuzione era stata tecnicamente perfetta e che il piccolo Torregiani era stato ferito per mano del padre.

Tutto questo dimostra la fondatezza della ritenuta premeditazione per gli omicidi e la intima connessione tra gli stessi.

Non va dimenticato infine quanto Mutti ha ricordato al proposito, e cioè che "Masala Sebastiano mi riferì anche che era rimasto d'intesa con il Battisti per porsi con lo stesso in comunicazione telefonica per scambiarsi reciprocamente notizie sugli esiti delle due azioni, nonchè per fare partire la rivendicazione comune. Senonchè, quanto era successo a Milano, che aveva visto coinvolto il Fatone, aveva mandato all'aria il contatto telefonico precedentemente concordato". (al G.I. maggio '83 f. 45).

Sempre sul coordinamento tra i due attentati si è espresso anche il Fatone:
"Nello stesso periodo in cui venne deciso il mio inserimento nel nucleo operativo sentii per la prima volta parlare del fatto che in contemporanea alla nostra azione avrebbe dovuto esserne effettuata una altra nei confronti di un macellaio veneto che tempo prima aveva ucciso un rapinatore.
(...) mi fu solo detto che doveva essere un omicidio, perchè questo macellaio aveva responsabilità maggiori di quelle del Torregiani; inoltre, mentre a Milano il nostro gruppo si inseriva in una vasta realtà di movimento, quelli che operavano nel Veneto erano completamente isolati. (...) Come seppi dopo l'azione dal Sebastiano, venne deciso di fare in contemporanea le due azioni, in quanto si voleva dare maggior risalto politico ad entrambe, pur utilizzando diverse sigle per le ragioni già esposte di gestibilità a livello locale".

Può dunque concludersi senza ombra di dubbio che entrambi gli attentati erano diretti ad uccidere le vittime ed erano stati congiuntamente decisi ed organizzati.

Ne deriva pertanto, che gli autori materiali dell'uno sono responsabili a titolo di concorso anche dell'altro: così come coloro che hanno deciso l'uno sono responsabili allo stesso titolo anche dell'altro. ebb
o. m.
v. m.
La responsabilità è basata sul fatto che le due azioni sono state decise insieme, che ogni nucleo operativo era cosciente di compiere una parte di un tutto ed ha agito con coscienza e volontà di compiere un omicidio, mentre altri compagni ne stavano compiendo un altro. Coscienza e consapevolezza, espressione della propria volontà e rafforzamento della volontà degli altri costituiscono il requisito soggettivo richiesto dall'art. 110 c.p. Nella specie esso si è verificato così come si è realizzato l'altro requisito richiesto: il nesso di causalità tra la condotta di coloro che hanno deciso i due omicidi e gli eventi che ne sono scaturiti, cioè l'uccisione delle due vittime designate.

Sul nucleo operativo che agì contro il Torregiani non vi sono più dubbi: la sentenza della Corte d'Assise d'Appello più volte citata ha definitivamente accertato che esso fu costituito da Masala Sebastiano, Fatone, Memeo e Grimaldi. Nei dibattimenti di primo e secondo grado annullati, i suddetti imputati hanno ammesso questo reato, dando una significativa, se pur tardiva, conferma alle dichiarazioni del Mutti.

Sia il Mutti che il Fatone hanno dichiarato che i progetti maturarono assieme e che la decisione fu presa congiuntamente, nel corso di più riunioni a casa del Mutti e del Bergamin (Fatone, al G.I. il 28.6.84, pagg. 11 segg.), e che alle riunioni parteciparono tutti i personaggi già citati e, in particolare, partecipò il Battisti, il quale ebbe a riferire, come anche nel Veneto fosse stato deciso un omicidio contro un macellario reo di aver ucciso un rapinatore. Sebastiano Masala parlando di queste riunioni in sede dibattimentale (dib. II grado annull) ha detto che esse furono diverse e che c'era un partecipante che rappresentava il Veneto (fol. 16). Fatone ha confermato il particolare, facendo espressamente il nome di Battisti (dib. rinvio pag. 48). Sappiamo infatti che tale imputato aveva avuto questo incarico dopo la riunione di Desenzano, cui aveva partecipato (cfr. Mutti, trascr. dib. I grado fol. 42). Il Masala ha spiegato che lui e il Memeo avevano cominciato a lavorare al progetto di Milano sapendo che "quest'altra persona" stava lavorando nel Veneto, e quindi è evidente che anche l'altra persona, il responsabile del nucleo operativo del Veneto, cioè Battisti, sapesse che si stava organizzando o preparando il progetto di Milano. Ma sappiamo anche che questa consapevolezza non era solo dei due capi del nucleo operativo, ma altresì degli altri. Lo sappiamo per ammissione diretta dei responsabili dell'omicidio di Milano e del Giacomini, per quanto riguarda i componenti del nucleo operativo che agì nel Veneto (cfr. infra pag. 468).

Tutti e quattro gli esecutori materiali milanesi hanno parlato della duplicità di attentati nella fase istruttoria (Fatone, Grimaldi) o in dibattimento

(Masala, Memeo), confermando quanto aveva detto il Mutti al P.M. di Venezia, nel già citato interrogatorio del 26.4.82.

Per il Veneto devono ritenersi responsabili quali esecutori materiali Battisti, Filippi e Giacomini, e possiamo fondatamente ritenere che questi fossero tutti e tre al corrente di ciò che contemporaneamente stava avvenendo a Milano ed abbiamo agito con la coscienza e volontà di attuare un omicidio che era stato voluto come reciproca cassa di risonanza di un altro omicidio.

Masala Sebastiano ha spiegato nel dibattimento di II grado e di rinvio, come, una volta deciso il nucleo operativo, il responsabile fosse colui che doveva stabilire i compiti dei vari operatori e stabilire le modalità di azione, l'ora dell'intervento e altri particolari. Si è già visto che tutto il nucleo operativo di Milano era al corrente della contemporanea azione nel Veneto; che Battisti era il responsabile del nucleo operativo veneto ed era al corrente della doppia operazione, tanto è vero che -nella riunione del 14.2.79 a casa del Bergamin- non accettò neanche più di ridiscuterla. Dobbiamo quindi ritenere per rigore logico che anche gli altri due del nucleo operativo veneto, il Giacomini e la Filippi, fossero al corrente della azione di Milano e avessero dato la loro adesione al progetto, con la coscienza e volontà di decidere una doppia azione. Il rigore logico di questa deduzione nasce dal fatto che sia il Giacomini sia la Filippi erano elementi di primo piano nell'organizzazione, per i quali i P.A.C. avevano il dovuto rispetto; non avrebbero mai potuto pensare di tenerli all'oscuro di decisioni importanti, nè essi stessi avrebbero

accettato di essere chiamati solo per eseguire ordini di altri. La loro personalità, la loro militanza politica, così come descritta dallo stesso Giacomini, la loro pregressa esperienza nei P.A.C. impediscono di considerarli meri esecutori. Non bisogna, inoltre, dimenticare che proprio per legare più strettamente ai PAC le componenti veronese e padovane (per la coppia Giacomini - Filippi si poneva la concorrenza con i CO.CO.RI. dove militava il fratello della Filippi) avvertì l'esigenza, nella riunione di Desenzano, di trovare un nuovo argomento. Il carcerario si era rivelato infatti insufficiente e si introdusse quello del "patto sociale" (o del "controllo sociale" come lo ha chiamato Giacomini stesso in questo dibattito - pagg.55 trascr.), di cui si era già parlato nei precedenti episodi, Despar e Venturi, uno avvenuto a Milano, e l'altro a Verona.

Possiamo allora ritenere che, data la ricorrenza di due mesi esatti dalla rapina subita dal Sabbadin - che lo aveva messo in luce per la sua reazione come "agente della controrivoluzione" - fu proprio la volontà dei veneti che cooptò quella dei milanesi, per i quali - scelto l'obiettivo Torregiani - si trattò di eseguire l'azione in quello stesso giorno, già fissato dai veneti.

Sulla identificazione del Giacomini e della Filippi, oltre alla confessione del primo di cui si parlerà in seguito, vi sono le dichiarazioni del Mutti e del Fatone, che riportano confessioni e confidenze della Filippi e del Battisti.

Si tratta di chiamate in correità "de relato", che non possono per ciò solo essere disattese e che trovano riscontri di natura oggettiva (nelle perizie balistiche, nei racconti dei testimoni, nelle modalità dell'episodio) e di natura logica, attinenti a deduzioni da fatti certi.

La difesa della Filippi ha sostenuto che quest'ultima è sempre stata estranea ai PAC, non ha mai partecipato alle riunioni in cui i due attentati si decisero, non ha subito dagli altri "pentiti" accuse diverse che di rapina; non ha potuto infine, travestirsi da uomo e trarre in inganno alcuno, data la difficoltà del travestimento e il fatto che la sosta in macchina durò a lungo.

Rispondendo innanzitutto a questa osservazione, la Corte fa presente che il travestimento da uomo è più che semplice per una ragazza della statura (m.1.70 circa) e della corporatura della Filippi, così come fu descritta dai testimoni della rapina di Castelgomberto; che la sosta in macchina durò pochi minuti, che la vettura, una Volkswagen Passat, non ha per chi guarda da fuori una particolare visibilità, che l'ora del delitto, le 16,50 di un giorno di metà febbraio, in zona settentrionale, non è caratterizzata certo da luce piena diurna. Sappiamo inoltre dal Battisti (che lo ha detto al Mutti) che i travestimenti erano stati particolarmente accurati, come l'operazione richiedeva.

La Filippi, ricordiamolo, era già presente nella organizzazione, fin dal 1977, quando il Terrin, che era allora a lei legato, la presentò al Mutti e lei accettò di fare da appoggio, con la sua casa, per la rapina

alla gioielleria di Padova (capi 18/19): si lega poi al Giacomini e con lui commette una serie di rapine; è ancora legata al Giacomini quando, il giorno dopo l'omicidio Torreggiani, dà ospitalità al Masala Sebastiano e ad altri nel monolocale di Padova, che divide con il Giacomini: resta al suo fianco fino alla fine, tanto è vero che è arrestata anche lei il 26.6.79 in Via Castelfidardo; accetta in consegna le armi che le vengono date dal Mutti e dal Giacomini; è determinante nella decisione di quest'ultimo di rivelarne il nascondiglio a Sottomarina di Chioggia, durante il dibattimento di primo grado.

Non è esatto, quindi, affermare, che nessuno dei PAC la conosceva, ma è vero quanto detto del suo stesso compagno, e cioè che era lei a mantenere i rapporti con i responsabili dell'omicidio Torreggiani, quanto meno durante il soggiorno padovano. Se è vero che la Filippi non partecipava normalmente alle riunioni, e se è vero, come detto dal Fatone e dal Mutti, che non partecipò alle riunioni in cui i due omicidi vennero decisi, è anche vero che il suo collegamento con i PAC esisteva, ed erano note agli altri le sue scelte: e, del resto, la Filippi non partecipò ad alcune delle riunioni, quelle in cui si decisero le altre azioni, alle quali pure prese parte attivamente. La sua assenza dalle riunioni per i due omicidi, pertanto, è assolutamente normale, poichè il collegamento tra la Filippi e i PAC non era evidentemente rappresentato dalla presenza alle riunioni, ma da altri elementi, quali il Giacomini, il Battisti, ed altri compagni.

Non privo di significato, è, infine, il particolare già messo in luce: la vettura usata per commettere l'omicidio Sabbadin verrà ritrovata a Perago vicino Padova, città di residenza della Filippi e del Giacomini.

D'altra parte, che nei PAC fosse presente una grossa componente veneta di provate capacità era notorio, all'epoca, nell'ambiente dei gruppi terroristici. Ce lo dice anche Barbone, nel suo interrogatorio dell'ott. 80 reso al G.I. (cart. 14 fol. 119, 120), che questa componente fosse molto decisa e preparata lo affermano in molti (Cavallina aveva definito il Giacomini una "perfetta macchina da guerra"; Berzacola, al G.I. il 9.11.83, parla di lui e della Paola come di una coppia nota anche alla Barbetta). Significativo è anche il fatto che la Filippi si sia recata il 23.1.79, insieme al Giacomini, al poligono di tiro di Codogno, dove era iscritta dal 23.11.78, abbia acquistato 50 colpi di rev. cal. 38 S.W. esercitandosi al tiro con il Giacomini, che ha a sua volta acquistato altri 50 colpi dello stesso calibro (v. rapporto P.S. 11.9.79 in cart. 12 vol. 4, fasc. 3, fol. 132). Evidentemente quindi, la esercitazione al tiro non può non essere collegata con la decisione di partecipare ad azioni omicidiarie.

Per quanto riguarda la responsabilità del Giacomini, le chiamate in correità di Mutti e di Fatone (vedi anche trascrizioni dib. rinvio, pag. 45 - 48), corroborate dai già descritti riscontri obiettivi,

trovano una decisiva conferma nella confessione che, solo nel dibattimento di rinvio, quest'imputato ha reso.

Egli ha riferito a questa Corte (pagg. 55 e segg.) che la tematica del "patto sociale", o più propriamente del "controllo sociale" nasceva non tanto da un fatto di giustizialismo nei confronti del singolo negoziante, quanto dalla volontà di instaurare una specie di "contropotere da parte delle forze rivoluzionarie nei confronti dei tutori dell'ordine".

Questo tipo di tematica, ha dichiarato Giacomini, "era condivisa anche da questi compagni di Milano che facevano riferimento alla sigla dei P.A.C.. Difatti, in quel periodo ebbi modo di discuterne più volte, con loro, singolarmente, perchè io non ero interno alla loro struttura e non partecipavo a riunioni collettive, bensì li conoscevo, avevo contatti individuali, al massimo di due o tre, quando o mi recavo a Milano o loro venivano in Veneto. Sempre in quel periodo mi fu proposto, da due o tre compagni (adesso non ricordo esattamente nè il numero nè il resto) di avviare un'inchiesta per individuare persone che si erano rese partecipi, avevano partecipato ad azioni nei confronti di rapinatori.

"Qui c'è da specificare anche un'altra cosa. Noi consideravamo il rapinatore o il ladro colui che vive illegalmente, non come un deviante, come normalmente e quotidianamente viene giudicato, bensì lo vedavamo come un proletario che secondo noi era senza lavoro, non aveva altra possibilità di procurarsi un reddito; secondo questa teoria che abbracciavamo allora,

consideravamo anche giusto che queste persone si procurassero un reddito in tal modo. Tutte teorie che poi ho verificato, anche in carcere, conoscendo queste persone, completamente sbagliate. Tali persone ideologicamente non erano sulle nostre posizioni...anzi, non si interessavano assolutamente nè di proletariato e nè di variare la loro qualità della vita a livello generale, mentre interessavano a loro solo i soldi.

Purtroppo, queste storture ideologiche ci hanno portato a fare una serie di cose. Come dicevo, questi compagni mi invitarono a fare un'inchiesta in Veneto, per vedere se c'erano degli obiettivi praticabili su cui discutere, e caso mai dopo fare delle azioni.

All'inizio il mio coinvolgimento fu solamente quello di studio di questi obiettivi, e ricordo che attraverso la lettura dei quotidiani ricavai alcuni nomi di commercianti che erano stati coinvolti in scontri a fuoco con rapinatori; in particolare ricordo dei gioiellieri di alcuni paesi della Riviera del Brenta e qualche altro della provincia di Padova. Passai questi nominativi a uno dei compagni di Milano perchè continuassero nel loro studio, in quanto il mio impegno doveva arrivare fino a là, e non oltre. Invece, poi, per tutta una serie di circostanze che non so ancora spiegarmi, (non so ancora trovare una spiegazione all'interno di me stesso) mi trovai coinvolto in quella che fu poi l'uccisione del sig. Sabbadin.

A un certo punto, rividi questi compagni di Milano, vennero a Padova. Avevano fretta di mettere in piedi un'azione e non riuscivano ad individuare alcuno dei nominativi che erano stati tratti dalla lettura dei quotidiani. Fu là che venne fuori il nome del sig.

Sabbadin, perchè era una persona che era già stata colpita, sicchè il suo nome era già noto dalla lettura dei giornali. Con uno di questi compagni studiammo il posto dov'era dislocato il negozio di questo commerciante. Chiaramente, l'obiettivo fu scelto, visto anche che andavano bene le vie di fuga che si potevano percorrere; il posto era abbastanza tranquillo, e a quel punto pensavo di non partecipare ad un'azione del genere. Invece, poi, per tutta una serie di cose, mi ritrovai...per la fretta che veniva da questi compagni di Milano, perchè uno dei compagni non poteva partecipare o doveva fare dell'altro, non dico che partecipai perchè fui indotto, perchè intendo assumermi fino in fondo quelle che sono le mie responsabilità, solo che in quell'atmosfera di quel momento, avendo già negato la mia disponibilità a partecipare ad azioni politiche precedenti e tutto il resto, mi sentii quasi in dovere di partecipare a quell'episodio.

"Così fu. Partimmo, entrammo io e un altro compagno, nel negozio, e sparai al sig. Sabbadin. Subito dopo andammo via e subii una specie di blocco, nel senso che rifiutai di ritornare sull'argomento, di affrontarlo, di parlarne, perchè fino a quel momento, in quell'ottica, purtroppo una persona da colpire non veniva valutata come un marito, un padre di famiglia e tutto il resto, ma rappresentava un simbolo. E' una cosa che col tempo si comprende, che si è partecipato e si è causata la morte di uomo, dalla quale non si può tornare indietro, non si può porvi rimedio, è irrimediabile.

Subito dopo l'azione, sentii il bisogno di calore umano. Avevo il timore di rimanere solo, sapevo che a Padova si stava svolgendo un'assemblea all'Università,

e mi recai a questa assemblea per non rimanere solo, per sentire calore umano, anche se io avevo partecipato a questa cosa e gli altri non ne erano a conoscenza. Dopo di che, non vidi questi compagni, mi disinteressai completamente di qualsiasi tipo di rivendicazione della cosa, anche perchè non era in progetto che l'azione venisse rivendicata in Veneto, non doveva essere pubblicizzata e non era un'azione fatta per avere un certo tipo di appoggio e condivisione in Veneto, in specifico a Padova. Era una cosa che riguardava specificatamente Milano.

Dopo quell'episodio non ne parlai più con nessuno, oggi è la prima volta che parlo pubblicamente di questa cosa. Non partecipai più a riunioni politiche con questi compagni, neanche a dibattiti, solamente che restò un vincolo solidale. Più avanti mi proposero di studiare e partecipare a varie azioni, tipo la progettata azione nei confronti di un magistrato milanese, ma rifiutai decisamente perchè non volevo più essere coinvolto in quel tipo di azioni.

Proseguì nella mia collaborazione di cui ho parlato prima, l'autofinanziamento, perchè continuavo a mandare soldi ai compagni in carcere, per cui commisi un'altra rapina: all'ufficio bancario all'interno della ditta Zust Ambrosetti.

Nel giugno '79 dovevo partecipare ad un'altra azione finanziamento, e per questo motivo mi recai a Milano. Fui arrestato in Via Castelfidardo.

Devo dire che la mia partecipazione ...ossia, essere fonte diretta della morte di una persona mi ha causato non pochi dubbi e ripensamenti e dolore vero e proprio. Ho sempre teso a dimenticare questo episodio, a non

parlarne con nessuno, a rimuoverlo all'interno di me stesso, anche se è una cosa impossibile. Vivere con un tal peso è molto, molto difficile.

Quando nel 1983 furono spiccati i mandati di cattura, in particolare anche per questo episodio, provai un gran senso di vergogna, perchè veniva fuori pubblicamente questa mia azione del passato che tendevo a negare già dentro me stesso. Con la forza della disperazione, perchè vedevo i dubbi, la domanda che mi ponevano i miei genitori, vedevo la disperazione nei loro occhi, provavo vergogna negli stessi compagni che frequentavo e con cui lavoravo a Padova, perchè loro, a differenza di me, han praticato sì la lotta armata, però fermandosi sulla distruzione motivata delle cose, sugli incendi di auto e cose del genere. Aver partecipato a quella azione, era per me fonte di grande vergogna nei confronti sia di questi compagni, con i quali ero cresciuto assieme, sia in particolare nei confronti dei miei genitori.

Per questo motivo, ho cercato in tutti i modi di trovare delle giustificazioni e di negare l'imputazione. Per questo motivo, appunto, ingannai alcuni compagni che conoscevo, che parteciparono a quell'assemblea il giorno della morte di Sabbadin, e li indussi a testimoniare in mio favore, e loro lo fecero in buona fede. Questa è un'altra cosa che mi porto dietro: l'inganno rivolto a questi compagni che, conoscendomi ed essendo vissuto per un certo numero di anni in stretto contatto con me, mi reputavano all'infuori di una azione del genere.

Comunque, oltre a questo episodio, negai la partecipazione anche ad altri episodi, sempre innescando questo meccanismo di induzione alla

testimonianza di persone che mi conoscevano e che erano all'oscuro dell'attività che in quel periodo portavo avanti.

Ecco, questo è il mio passato".

Interrogato in ordine alla sua consapevolezza del contemporaneo attentato a Torregiani, Giacomini ha cercato di sminuire la propria responsabilità, pur ammettendo di essere stato consapevole fin dall'inizio dello stretto collegamento fra i due episodi - tanto che, come sopra si è riportato, è giunto ad affermare che l'omicidio Sabbadin non aveva alcuna autonomia propria, non essendo in progetto alcuna rivendicazione in Veneto: "era una cosa che riguardava specificatamente Milano" " che in quella sede, in stretto collegamento con l'altro omicidio, doveva essere rivendicata - come in effetti è avvenuto.

Giacomini ammette inoltre (pag. 65 e segg. trascr.) di aver tenuto i contatti, in quel periodo, con due compagni che venivano da Milano, nella fase della preparazione e dell'esecuzione dell'omicidio Sabbadin. Attraverso costoro, egli aveva potuto rendersi conto che "tutti i compagni che portavano avanti la cosa erano consenzienti".

Benchè allora, come in precedenza, egli non avesse partecipato a riunioni collettive in cui fossero presenti tutti i membri dei PAC, attraverso i due compagni - di cui in coerenza con la sua posizione processuale di dissociato non fa il nome - aveva inteso che la partecipazione al progetto andava molto oltre quelle che poi ^{erano} le risultanze oggettive della istruttoria di questo processo. E, del resto, lo stesso Giacomini ammette che non solo nella fase esecutiva, ma

anche nella fase di progettazione, le due azioni contro i commercianti Torregiani e Sabbadin erano unite (p. 56 trascr.). Ciò porta senz'altro ad escludere che fosse solo il Battisti (il compagno di Milano che teneva i contatti) ad essere a conoscenza della contestualità dell'omicidio Torregiani.

La confessione del Giacomini, sia in ordine alla consapevolezza del carattere unitario del duplice progetto omicidiario, sia in ordine alla sostanziale adesione allo stesso, non può non coinvolgere anche la Filippi, sua convivente e sua compagna in tutte le azioni delittuose compiute in quel periodo. episc
giudiz
ai se
si

Entrambi dunque, per tutti i motivi sopra esposti, devono essere dichiarati responsabili sia di concorso nell'esecuzione materiale dell'omicidio Sabbadin, sia di concorso morale nell'omicidio Torregiani

Deve peraltro dichiararsi l'estinzione del reato di furto aggravato contestato al capo 100 (già 108), nei confronti di entrambi gli imputati, essendo state loro concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate.

Come si è visto, dunque, col passare del tempo le dichiarazioni dei principali collaboratori di giustizia, Mutti e Fatone, lungi dall'essere smentite, hanno trovato ulteriori conferme nelle confessioni dibattimentali di episodi che strenuamente, nei precedenti gradi di giudizio, erano stati negati, anche con l'ausilio di false dichiarazioni compiacenti di amici o parenti di taluni imputati.

Tali chiamate in correità - dirette e non relato- trovano una conferma specifica, per quanto concerne la posizione di Battisti, in quanto riferito dal Giacomini a proposito del compagno milanese che teneva i contatti col gruppo veneto e che con lui è entrato nel negozio del Sabbadin, al momento dell'attentato.

Come si vedrà in seguito, inoltre, deve senz'altro individuarsi nel Battisti colui che, nel corso della riunione tenutasi due giorni prima degli omicidi in casa del Bergamin, "facendosi portavoce dei veneti, si limitò a dire che l'operazione alla quale lavoravano era già pronta e che sarebbe partito per Padova il giorno successivo; e, detto questo, si allontanò subito dopo", senza minimamente prendere in considerazione le perplessità avanzate da tutti gli altri compagni presenti (così, Fatone al G.I. maggio 1983, pagg. 42 - 43; trascrizione del dibattimento di rinvio, pag. 45 ss; nello stesso senso, Mutti, nel dibattimento di primo grado pag. 43 ss.).

E, ancora, si ricorda che in tutte le discussioni

effettuate dai testi presenti all'omicidio del macellaio, il compagno dello sparatore viene indicato con caratteristiche somatiche di altezza e di corporatura che rispecchiano quelle del Battisti. Quest'ultimo, inoltre, venne indicato come esecutore dell'omicidio anche dal Bergamin, in un colloquio avuto a Bologna con Mutti, alla presenza della Premoli.

Anche Battisti dunque deve essere dichiarato colpevole di entrambi i delitti.

Dell'omicidio Sabbadin è oggi chiamato a rispondere Sante Fatone, che, come già si è detto, è pienamente confesso in ordine alla sua materiale partecipazione all'omicidio Torregiani, per il quale già è stato giudicato con sentenza definitiva.

Fatone, unitamente a Masala Sebastiano, Memeo e Grimaldi, era perfettamente consapevole del fatto che contemporaneamente all'omicidio del Torregiani sarebbe stato realizzato l'omicidio del Sabbadin. Egli ha accettato di far parte del nucleo operativo del primo con la coscienza e volontà di contribuire alla realizzazione di una parte di una più ampia operazione.

Nel corso del dibattimento di primo grado, in seguito annullato, Fatone ha ammesso che "l'omicidio Sabbadin doveva essere fatto in relazione anche a quella azione su Torregiani, che dovevamo fare noi a Milano. Io venni a sapere che in Veneto c'erano questi compagni che stavano preparando un'azione del genere" (pag. 83 verbali di dib. I grado). E, continua l'imputato, "l'accordo sarà sicuramente stato preso una

quindicina di giorni prima che le azioni..." si compissero (pag. 86). "All'inizio, una quindicina di giorni prima, parlando con Sebastiano dell'opportunità di fare questa cosa, ho cominciato a lavorarci sopra, a vedere le vie di fuga e tutte queste cose. Dopo c'è stato qualche ripensamento anche da parte di certi che dicevano che ero un pò scoppiato... Comunque, io ci dovevo essere già da prima, e alla fine ci sono stato (...). C'era della gente in Veneto che lavorava sulla possibilità di fare un'azione insieme alla nostra (...) proprio per dare più risalto a questo tipo di discorso.

Praticamente, due o tre giorni prima venni a sapere che anche loro dovevano fare questa azione e che sicuramente doveva essere omicidiaria, perchè questo macellaio (...) aveva delle responsabilità in più rispetto alla morte del rapinatore" (pagg. 87 - 88). L'operazione veneta, ribadisce Fatone, doveva essere portata a compimento da Paola, Diego e Cesare Battisti.

Il fatto che poi egli non abbia partecipato all'ultima riunione, quella indetta al fine di dissipare le perplessità dei dissenzienti, non ha alcuna influenza sulla valutazione della responsabilità di Fatone in ordine al delitto Sabbadin. Egli infatti non vi partecipa sia perchè, come ammette, non era interessato a questo tipo di discussioni, sia perchè tutto era già stabilito: la data in cui operare, gli obiettivi, l'organizzazione del furto delle autovetture, e così via.

Tali considerazioni, unitamente a quelle già svolte in ordine al carattere unitario dei due progetti

di omicidio, portano dunque a ritenere Fatone responsabile del concorso morale nell'omicidio Sabbadin.

Esaminiamo adesso la posizione di Bergamin, Cavallina, Lavazza e, per il solo omicidio Sabbadin, del Mutti. sul

Si osserva che dalle stesse fonti di prova già esaminate (dalle quali emerge la certezza che le due azioni, quella contro Torregiani e quella contro Sabbadin, sono state decise insieme, entrambe premeditate ed entrambe con contenuto omicidiario) risulta anche, con la stessa certezza, che da parte di alcuni vi fu ad un certo punto un ritiro del consenso, un estremo tentativo di bloccare la decisione già presa: tentativo che, tuttavia, non ebbe successo. Pertanto, le stesse argomentazioni già esposte per dimostrare la credibilità delle dichiarazioni del Mutti e del Fatone quando accusano e indicano i responsabili dei due nuclei operativi, devono essere ritenute valide per dimostrare la loro credibilità ed attendibilità quando escludono la responsabilità di alcuni, che avevano prima partecipato alla decisione e che poi hanno cercato di fermare - senza riuscirvi - le due operazioni decise.

Si ricorda quanto, sul punto, ha dichiarato il Mutti:

"Poichè il Battisti aveva presentato l'azione in Veneto già decisa in termini omicidiari, senza possibilità di discussione, e poichè, d'altro canto, a Milano il

prosieguo dello studio dell'azione contro il Torregiani evidenziava sempre più la ineluttabilità dell'uccisione dell'orefice come risultato dell'azione nei suoi confronti, io, Premoli, Bergamin, Lavazza e Cavallina iniziammo a manifestare in misura crescente le nostre perplessità sul modo in cui erano impostate entrambe le azioni.

(...)L'obiettivo primario a cui noi puntavamo era quello di creare delle reali possibilità di intervento di tipo politico e continuativo sulla tematica in questione e ci sembrava invece che i due omicidi fossero azioni talmente eclatanti che, invece di aprirlo, avrebbero troncato di netto il discorso. Questo nostro dissenso è stato sempre manifestato nel corso delle varie riunioni alle quali di volta in volta erano presenti gli esponenti dei gruppi che stavano preparando le due azioni.

Le nostre osservazioni, tuttavia, non venivano raccolte perchè coloro che avevano fatto la proposta delle due azioni erano convinti della giustezza del tipo di scelta operativa compiuta.

D'altro canto, nessuno di noi se la sentiva di provocare, sulla particolare questione, la spaccatura del gruppo; cioè di dichiarare che, se gli omicidi fossero stati compiuti, noi avremmo abbandonato la organizzazione provocandone, di fatto, lo scioglimento. Cercammo pertanto di trovare delle soluzioni di compromesso e comunque di guadagnare tempo: allo scopo fu convocata una riunione che si tenne due giorni prima degli omicidi a casa del Bergamin, presenti oltre a questi e a me, il Cavallina, la Premoli, Marco Masala, il Bitti e il Battisti. Non c'era il Lavazza in quanto impedito.

Preciso che alla riunione avrebbero dovuto intervenire tutti perchè della stessa era stato dato avviso anche al Memeo, al Grimaldi e al Fatone, anche se quest'ultimo, non sembrava particolarmente interessato alle nostre discussioni. Anche il Masala Sebastiano era stato avvisato, ma pure lui non si fece vedere.

Lo scopo che ci prefiggevamo di raggiungere con la riunione in questione era quello o di far slittare il progetto o comunque di trovare una mediazione, facendo "abbassare il tiro" sia a Milano che in Veneto. La riunione praticamente non si tenne. Infatti Marco Masala e Bitti Sisinnio dissero subito che Sebastiano, Memeo e Grimaldi non erano venuti perchè "erano impegnati", circostanza questa che sapevamo non corrispondere al vero e che pertanto l'affermazione riportata era pretestuosa e significava unicamente una totale indisponibilità dei predetti a mettere in discussione il loro progetto.

Anche il Battisti, facendosi portavoce dei veneti, si limitò a dire che l'operazione alla quale lavoravano era già pronta, che sarebbe partito per Padova il giorno successivo; detto questo si allontanò subito dopo.

La discussione tra le persone rimaste non si protrasse, d'altro canto, a lungo, dal momento che il Masala Marco e il Bitti Sisinnio dissero apertamente che loro erano d'accordo per l'effettuazione dell'operazione. La riunione si sciolse senza un nulla di fatto e pertanto anche noi lasciammo che gli eventi maturassero". (al G.I. maggio '83 ff. 42-43; anche nei dibattimenti di primo grado e di rinvio il Mutti ha ribadito gli stessi concetti dif. I grado ff. 43 e ss.; dib. rinvio ff.10

ss).

Sappiamo che nei P.A.C. la scelta del singolo di partecipare o meno ad una azione era assolutamente libera, la struttura democratica ed orizzontale della banda permetteva che ognuno assumesse il ruolo che gli era più congeniale, salvo poi far nascere dei malumori (ad esempio contro il Bergamin o contro il Cavallina) da parte di alcuni che si sentivano più esposti di altri. Comunque la decisione era libera, colui che si incaricava di costituire il nucleo operativo di una qualsiasi azione sceglieva a sua volta i compagni per quella azione, ed era pronto a cambiare l'uno con l'altro, se richiesto.

Nessuno degli attuali imputati ha mai detto di aver partecipato ad una azione perchè forzato o perchè tenuto ad obbedire ad un rigido schema gerarchico, come invece accadeva in altre bande armate. Ciò vuol dire che i componenti del nucleo operativo venivano contattati da colui che di volta in volta decideva di esserne il responsabile e liberamente accettavano.

Il Masala Sebastiano, per Milano, e il Battisti, per Mestre, avevano pertanto cercato e trovato compagni di azione che condividessero pienamente le decisioni prese e che accettassero di metterle in pratica. Quando poi da parte di alcuni che avevano partecipato alle decisioni ci fu un tentativo (culminato nella riunione del 14.2.79) di revocare queste scelte, coloro che le avevano condivise non vollero più cambiare idea, e le attuarono.

Le posizioni quindi si distinguono e la distinzione porta conseguenze sul piano penale, perchè incide su uno dei due elementi, necessari per il concorso di persone del reato: l'elemento soggettivo, la volontà e la consapevolezza di compiere l'evento. Quando i due nuclei operativi hanno agito nel pomeriggio del 16.2.79 contro le due vittime designate, sapevano benissimo che alla riunione del 14.2.79 un gruppo di persone, e cioè Cavallina, Bergamin, Lavazza, Premoli, Mutti, avevano manifestato il loro dissenso. Ciò tuttavia non ha influito sulla loro volontà.

E che la riunione del 14 ci sia stata lo affermano concordemente Mutti, Fatone, Cavallina, la Premoli e lo stesso Sebastiano Masala, anche se le versioni non sono perfettamente collimanti.

Mutti, come si è visto, ha riferito che la riunione del 14 fu solo l'ultimo di una serie di tentativi da loro effettuati per fermare le azioni già decise. Che tutto fosse già deciso è dimostrato anche dal fatto che nessuno dei componenti dei nuclei operativi ad eccezione del Battisti, sentì la esigenza di recarvisi per prendere gli ultimi accordi. Nel numero dei dissidenti egli annovera anche il Lavazza, che poi non potè partecipare quella sera. Fatone dal canto suo, ha affermato che il 14 febbraio vi fu la riunione a casa del Bergamin in cui si discusse sia dell'opportunità di fare l'azione, sia delle modalità della stessa. Egli, non ci andò perchè era interessato alle riunioni. La Premoli, nelle precedenti fasi dibattimentali, ha asserito che quella riunione vi fu, che lei vi andò con Mutti perchè riteneva di dover collaborare, aderendo all'idea del suo compagno, in

quanto anche lei non valutava politicamente esatto in quel momento un omicidio. E alla riunione qualcuno parlò per i veneti.

Cavallina, infine, parla di una "cena collettiva", in casa di Bergamin e concorda nella versione del Mutti sul suo contenuto. Nel presente dibattito di rinvio egli ha premesso che "tutto quello che è stato ricostruito qui, che ho sentito nei giorni scorsi" (e cioè la ricostruzione dei fatti operata da Mutti, Giacomini e Fatone) "mi sembra tutto vero. Mi riconosco insomma in quello che è stato detto" (pag. 121 trascr.). Interrogato più specificamente sui fatti in questione, egli dichiara (pag. 123 e segg.) di essere stato al corrente degli episodi che avevano precedentemente coinvolto i due commercianti e di avere discusso con gli altri sulla necessità di "fare qualche cosa" che "poteva spingersi fino all'omicidio". A lui era sembrata un'ipotesi sbagliata, assurda, non per un fatto morale, bensì per una valutazione politica "perchè in Veneto addirittura mi sembrava assurdo, però in realtà si parlava soprattutto dell'episodio Torreggiani. Sembrava una sproporzione, cioè sembrava difficile da far capire. Ogni episodio di una banda armata, cerca di farsi capire. Insomma c'è sempre questo strascico di volantinaggio, perchè non vuole mai essere un episodio risolutivo in sè, ma vorrebbe essere una indicazione, un esempio e così via...Quindi ha bisogno di questo rapporto con ... Ora, in quella situazione un omicidio non sarebbe stato accolto da nessuno; tra l'altro anche con i sondaggi che non ho fatto io, ma che facevano altri, perfino sugli altri gruppi, pareva che ci fosse...che non sarebbe stato

accolto questo. Questa era la valutazione! Non era solo mia, era praticamente di tutti i presenti a questo incontro. Il guaio era che, come è apparso evidente, la decisione era sfuggita, non era più nemmeno la decisione del gruppetto P.A.C. o di chi in quel momento lì era presente, ma era una decisione esterna che è stata detta apertamente da una persona che era presente "non mi interessa la vostra opinione, io decido io...decidiamo noi.

Lo stesso appariva, anche se non è stato detto così brutalmente in quel momento, appariva con riferimento a Torregiani, cioè alla situazione milanese".

Alla domanda del Presidente se poteva confermare che i componenti dei nuclei esecutivi di queste due azioni, o non erano venuti alla riunione, adducendo pretesti di nessun conto, oppure si erano allontanati, Cavallina risponde:

"Che uno sia sia allontanato sì. Che altri non sono venuti mi pare, ma non glielo posso dire con assoluta certezza, ma mi pare che fosse stato detto questo: "Manca qualcuno, manca qualcuno!!" Sono rimasti cioè solo i dissezienti che non hanno potuto poi far nulla. Lì appariva evidente che le decisioni venivano prese fuori, però...questo me lo chiedo ancora, perchè mi coinvolge. Non è solo...appunto non era...sembrava uno sbaglio politico. Non l'abbiamo visto come: "per carità questo non deve succedere. Dobbiamo fare il possibile perchè non succeda".

Ci siamo sentiti in un certo senso de-responsabilizzati. "Noi non siamo d'accordo, altri decidano". Infatti io non ho riportato allora la sensazione: è l'omicidio, ma la sensazione: "Voi siete

contrari, decidiamo allora e non ci interessa la vostra opinione". E, ovviamente, mi pare che sia abbastanza chiaro quale avrebbe potuto essere l'esito. Per quel che mi riguarda non ho fatto assolutamente niente. Sono ritornato a casa".

Il gruppo dei falchi dunque non si presentò, inventando scuse; Masala Sebastiano mandò suo fratello a dire che era indisponibile a discutere di una cosa già decisa e già in avanzato stato di attuazione. Battisti si presentò a nome del gruppo dei veneti e dopo poche battute disse che la cosa non gli interessava, che in Veneto tutto era già deciso, e se ne andò. La presenza del Battisti a questa riunione conferma quanto già sostenuto: la decisione ha sempre riguardato le due azioni, quella contro Torregiani e quella contro Sabbadin.

Del resto, la motivazione del ritiro del consenso non è di per sè affatto incredibile: il Cavallina, il Mutti e il Bergamin erano indubbiamente i più preparati sotto il profilo politico; la Premoli aveva le sue radicate convinzioni e il Lavazza era sempre stato molto legato agli altri tre amici: da un punto di vista politico, la uccisione di un commerciante poteva essere rischiosa in una città dove questo stesso commerciante era presentato dai giornali come un eroe.

E' ben vero che, nell'ambito dei rivoluzionari, l'epiteto del Torregiani era ben diverso ("porco" era l'appellativo che precedeva sempre il suo nome), ma è anche vero che non poteva sfuggire ad osservatori così attenti come i suddetti imputati che, sia nella

metropoli lombarda, sia nella non meno operosa pianura veneta, la tutela del patrimonio aveva ancora un grande fascino, per cui l'azione giustizialista dei PAC poteva non incontrare i favori sperati.

Come si è visto, il Mutti e il Cavallina, spiegano chiaramente questa loro preoccupazione ed escludono che si trattasse di scrupoli di ordine morale, sottolineando solo i motivi di opportunità politica. Non è difficile comprendere ciò, solo che si pensi a come la stampa giornalistica aveva in quei giorni presentato l'omicidio.

Quindi, alla primitiva decisione omicidiaria secondo cui alla morte di un proletario rivoluzionario (il rapinatore), doveva risponderci con la morte dell'agente controrivoluzionario (il commerciante), subentrò nell'animo di coloro che erano più preparati e più preveggenti degli altri la prudenza e quindi il tentativo di far slittare i due progetti.

Non contrasta con questa interpretazione l'altro dato di fatto assolutamente certo, rivelato dallo stesso Cavallina, e cioè che l'interesse preminente suo e dell'amico Gigi Bergamin fosse sempre e comunque il "carcerario": tanto è vero che, come poi si vedrà, si stava già pensando ad un intervento in tal senso. Ricordiamo che era avvenuto in quei giorni, il 29 gennaio 1979, l'omicidio del giudice Alessandrini, segno evidente di come altre unità terroristiche si stessero indirizzando, anche a Milano, contro la magistratura, tema indubbiamente collegato al "carcerario".

Può quindi a ragione ritenersi provata la esistenza della riunione del 14 febbraio, nonché l'esplicito - anche se non efficace - ritiro del consenso manifestato in quella occasione dagli imputati suddetti.

Non può dunque parlarsi di accordo o di concorso morale consistente nel rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. L'unica azione che tali imputati avrebbero potuto porre in essere per bloccare l'esecuzione, sarebbe stata quella di denunciare i compagni. La qual cosa, evidentemente, non poteva essere loro richiesta, nè può essere oggi penalmente valutata.

Si ricorda infine che la posizione del Mutti riguarda in questo processo solo il delitto Sabbadin, poichè per il Torregiani era già stato assolto con sentenza passata sul punto in giudicato sin dal 27.5.81.

Lavazza, Cavallina, Bergamin, Mutti, devono essere quindi assolti dai reati loro ascritti per non aver commesso il fatto.

Passando ad esaminare la posizione di Marco Masala, si ricorda come sia Mutti - per conoscenza diretta - che Fatone - de relato - abbiano riferito che lo stesso si era dichiarato d'accordo col compimento degli omicidi, intervenendo, anche a nome del fratello ed unitamente a Bitti, nel corso della riunione tenuta il 14 febbraio in casa del Bergamin.

Sono già state riportate le testuali parole rese da Mutti al G.I. il 4.5.1983:

"La discussione tra le persone rimaste non si protrasse, d'altro canto, a lungo, dal momento che il Masala Marco ed il Bitti Sisinnio dissero apertamente che loro erano d'accordo per l'effettuazione dell'operazione. La riunione si sciolse senza un nulla di fatto".

Dalla lettura dell'interrogatorio di Mutti quindi non risulta per certo se il Marco Masala e il Bitti abbiano manifestato la loro volontà quando il Battisti era ancora presente alla riunione o quando questi se ne era già andato. Una lettura delle frasi immediatamente precedenti, anzi, farebbe pensare il contrario, e cioè collocherebbe questa dichiarazione dei due subito dopo la partenza del Battisti. Ciò significa, quindi, che non c'è prova certa del fatto che la loro manifestazione di volontà sia stata recepita da colui che aveva appena ribadito la sua volontà di compiere l'operazione già decisa. Non c'è, pertanto, una prova certa del contributo che la volontà dei due possa aver dato al rafforzamento della volontà omicida dell'altro, e attraverso di lui alla volontà omicida dei nuclei operativi.

Sulla scorta di tali argomentazioni, Bitti è stato definitivamente assolto da entrambi i reati, con la sentenza della Corte d'Appello di Milano 24.6.86, passata in giudicato.

Se è vero - ed è pacifico - che a quella riunione non partecipò nessuno dei componenti del nucleo che agì

contro l'orefice Torregiani; se è vero che l'azione era stata già decisa anche nei particolari - circostanza riferita pure da Sebastiano Masala -; se è vero che si tenne quell'ultima riunione proprio per evitare in extremis il delitto - ed anche questo è pacifico - allora non si vede quale contributo alla volontà dei componenti del nucleo possa aver dato la manifestazione di volontà di Marco Masala, non essendo provato che questa dichiarazione sia stata portata a conoscenza di chi doveva agire. In altri termini, non sappiamo se il Marco Masala abbia avuto l'opportunità di comunicare al nucleo milanese la sua manifestazione di volontà adesiva e rafforzante, poichè non sappiamo se Battisti l'abbia recepita e non sappiamo se altri l'abbiano riportata a quelli che dovevano agire.

Il fatto, pacifico, che il Marco e il Sebastiano abitassero nello stesso appartamento e che con loro abitasse anche Bitti, cugino di entrambi, non è di per sé sufficiente nè a dimostrare che ci sia stato un colloquio tra loro nel periodo successivo al 14 sera e prima del 16, nè che - quand'anche tale colloquio sia avvenuto - lo stesso abbia potuto avere un qualche effetto rafforzativo della volontà omicida di Sebastiano e di tutto il nucleo da lui predisposto. La scarsa personalità e la giovane età del Marco, la solo recente collaborazione con i PAC, la conseguente ridotta forza persuasiva, sono tutti elementi che portano questa Corte a ritenere pressochè nulla la possibilità del Masala di incidere sulla volontà degli altri, rafforzandola. Di indubbio peso è inoltre la circostanza che Marco Masala, inserito all'inizio nel nucleo operativo, ne sia poi uscito adducendo motivi di

lavoro.

Indubbiamente, il comportamento tenuto da Masala Marco, così come dal Bitti, dopo l'omicidio, costituisce un grave indizio a carico di tale imputato. Questa Corte tuttavia ritiene che le prove sopra esaminate, attinenti a quel particolare delicato momento in cui si verificò da parte di alcuni il ritiro del consenso, non permettano di avere nè la certezza della sua estraneità - come vorrebbe la difesa - nè la prova sicura della sua corresponsabilità. Manca pertanto il collegamento con il comportamento successivo all'omicidio consumato, collegamento che solo potrebbe trasformare una attività di favoreggiamento in una attività di partecipazione al reato principale.

La assoluzione di Masala con la formula dubitativa, in relazione all'omicidio Torregiani, appare la più aderente alle risultanze istruttorie.

Se permane il dubbio che Marco possa avere avuto qualche influenza sulla decisione del fratello Sebastiano con riferimento al suddetto omicidio, non vi è invece alcuna prova di una influenza di tale imputato sul gruppo operativo veneto. Nessuno parla di discussioni o di contatti tra Marco, Battisti e i padovani: ed anzi, Masala Sebastiano, in ciò - sia pur implicitamente - confermato da Giacomini, ha chiaramente riferito di essere stato lui stesso a tenere quei contatti.

Quand'anche Masala Marco, come ha detto Mutti,

fosse stato d'accordo col duplice omicidio, tale accordo, unito alla consapevolezza della futura attuazione del progetto, non costituirebbe una prova idonea ad affermare il concorso di Masala nell'omicidio Sabbadin.

Per tale episodio delittuoso egli deve essere dunque assolto con la formula del non aver commesso il fatto.

La frase finale dell'interrogatorio reso dal Mutti avanti alla Corte d'Assise d'Appello "forse siamo riusciti bene o male, purtroppo, a coinvolgere anche della gente che, sì, abbracciava un ideale di lotta armata, però non era al nostro livello, era gente che aveva delle intenzioni differenti dalle nostre, ma su questo si riferisco solamente a Marco Masala, al Bitti...", rafforza questa Corte nella decisione presa.

(cfr. Mutti al G.I. 12.2.82 f. 38 e ss.; 16.4.82 f.5; maggio '83 ff. 8-37-38 e ss., 53);
dib. rinvio pag. 10 ss.

(cfr. Pasini Gatti al P.M. ff. 14 - 11 - 50; al G.I. 18.2.80 f. 4);

(cfr. Barbone al P.M. ottobre 1980 f. 119 e 120);

(cfr. Berzacola al G.I. 9.11.83 f. 3);

(cfr. Donat Cattin al G.I. 16.4.81 f. 13);

(cfr. Ferrandi al P.M. ottobre '82 f. 79; al G.I.

18.1.82 f. 2);

(cfr. Mirra al G.I. 20.12.83 f. 3);

(cfr. Fatone al G.I. 29.6.84 e ss. dib. rinvio
pag. 44 ss.);

(cfr. Giacomini, dib. rinvio pag. 54 ss.);

(cfr. Cavallina, dib. rinvio pag. 121 ss).

CAPI 101 e 161 (già 109 e 176)

Pubblica istigazione e apologia degli omicidi
Torregiani e Sabbadin
(Milano e Padova, febbraio - marzo 1979)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Filippi -
Giacomini - Lavazza - Marco Masala - Mutti - Fatone.

Come già si è detto, la prima rivendicazione congiunta dei due omicidi all'organizzazione dei P.A.C. viene effettuata con una telefonata anonima all'ANSA di Venezia verso le ore 20 del 16.2.1979. Il giorno successivo, a Milano, verso le ore 14 e 15, un'ulteriore telefonata fatta a nome dei P.A.C. all'emittente milanese Radio Popolare diffida chiunque dall'attribuire all'Organizzazione la paternità degli omicidi dei due negozianti.

Il duplice omicidio viene rivendicato anche con

un volantino dal titolo "Attacchiamo gli agenti reazionari nel territorio", rinvenuto in copia il 20.2.79 a Milano, privo della sigla dell'Organizzazione terroristica rivendicante l'azione. Volantini, del tutto identici nel contenuto, e con identiche caratteristiche di stampa, recanti in calce l'indicazione di "P.A.I.", sono rinvenuti in un sol pacco di circa 250 esemplari in data 21.3.1979.

Una copia del volantino "firmato" viene altresì trovata in via Picozzi n. 18 presso l'abitazione della Ferrari Maria Pia e del Fontana Germano ove viene arrestato il Memeo.

Raffrontando i due documenti, quello siglato e l'altro privo di sigla, è agevole osservare che il primo, in ordine temporale, sembra essere nient'altro che una fotocopia ottenuta da un esemplare dello stock rinvenuto successivamente, dal quale era stato preventivamente ritagliato il lembo inferiore, onde eliminare la firma di rivendicazione.

Le modalità di rivendicazione degli omicidi offrono un riscontro oggettivo alle dichiarazioni del Mutti: la telefonata all'ANSA di Venezia, quasi certamente effettuata dal Battisti, rispecchia l'originario intendimento dell'Organizzazione di rivendicare congiuntamente i due omicidi in maniera pubblica e ne evidenzia anche la preventiva contestuale programmazione; il far rinvenire il volantino "monco" risponde all'esigenza di propagandare l'azione senza tuttavia insistere sulla sua riconducibilità ai P.A.C., per via delle indagini di P.G. in corso a Milano e

altrove.

La telefonata a Radio Popolare appare diretta a distogliere le indagini dai P.A.C., dopo che alcuni esponenti della Organizzazione erano stati individuati ed erano altresì oggetto di indagini istruttorie; il rinvenimento in blocco dei volantini siglati, rivela il convincimento che era venuta meno la situazione di pericolo.

Se, come il Mutti afferma, e non vi è motivo per non credergli, il volantino di rivendicazione dei due omicidi era stato stilato in epoca antecedente alla loro consumazione e se era stata concordata una immediata rivendicazione comune dei due fatti "per aumentare la risonanza in campo nazionale", non vi è dubbio che del reato debbano rispondere tutti coloro i quali, sia pure a diverso titolo, concorsero nella realizzazione dei due omicidi e cioè Battisti, Filippi, Giacomini, Fatone.

A che scopo, infatti, effettuare i due omicidi in contemporanea, se non per suscitare maggiore risonanza nell'opinione pubblica?

E' proprio con riferimento alla possibilità che l'opinione pubblica capisse ed accettasse tali fatti, che, come si è visto, si creò il dissenso all'interno del gruppo. Tale contrasto politico e non morale, in assenza di una rivendicazione, non avrebbe avuto alcun senso.

Gli imputati Lavazza, Bergamin e Cavallina

-conseguentemente a quanto esposto nel paragrafo precedente - devono essere assolti per non aver commesso il fatto, mentre, con riferimento al Marco Masala, si impone la formula dubitativa, alla luce delle già riportate dichiarazioni rese da Mutti.

CAPO 102 (già 110)

Cessione a Barbone Marco di armi ed esplosivo
(Milano, fine febbraio - marzo 1979)

Imputato: Bergamin -

Nel corso del suo primo interrogatorio reso al P.M., l'imputato di reato connesso, Marco Barbone, invitato ad esporre quanto a sua conoscenza di fatti concernenti organizzazioni eversive con le quali era venuto a contatto nel periodo in cui svolse attività politica, ha riferito di avere ricevuto dal Bergamin Luigi, nell'ambito dei rapporti intrattenuti nella sua veste di esponente dell'organizzazione eversiva "Guerriglia Rossa" con l'organizzazione dei P.A.C., una grossa partita di armi, munizioni ed esplosivo, di proprietà di quest'ultima organizzazione.

Tale cessione, avvenuta nei primi mesi del 1979, era finalizzata ad una ulteriore consegna delle armi ad esponenti delle F.C.C., che si erano impegnati a tenerle temporaneamente in deposito e a nasconderle.

Ha spiegato il Barbone che i P.A.C., in quel particolare periodo, avevano grosse difficoltà a gestire tutto il materiale logistico del quale erano in possesso, essendo in corso le indagini nei confronti di esponenti della banda, con riferimento all'omicidio Torregiani.

Scendendo nei particolari, il Barbone ha ricordato come un giorno imprecisato gli sia stata consegnata dal Bergamin - in compagnia di altra persona non identificata - un'autovettura Renault 4 carica di armi, di munizioni, d'esplosivo e di altro materiale logistico che egli provvide a scaricare all'interno del garage dell'Aresca, provvedendo poi a restituire il veicolo vuoto e a far avere alle F.C.C. il carico.

Le dichiarazioni del Barbone, confermate nel dibattimento di I grado, puntuali, precise e circostanziate nei riferimenti e nella ricostruzione degli avvenimenti, hanno trovato riscontro nelle risultanze del presente procedimento ed hanno evidenziato come notevole fosse, in capo all'organizzazione, la disponibilità di armi, munizioni ed esplosivi, provento delle azioni compiute.

Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità penale del Bergamin in ordine al reato ascrittogli in rubrica.

(cfr. Barbone al P.M. 4.10.80 - ff. 120 - 121 e
dib. I grado f. 697 - 698)

CAPO 103 (già 111)

Cessione e porto illegale di armi in luogo pubblico
(Milano, 17.2.1979)

Imputati: Mutti P.

Riferisce il Mutti che il giorno successivo all'omicidio dell'orefice Torregiani, dopo che, per le indagini di Polizia delle quali era oggetto il Fatone, si era deciso l'allontanamento da Milano di tutti coloro che erano rimasti coinvolti con il Fatone medesimo nell'incidente stradale di Latina dell'agosto 1978, incontrandosi con il Masala Sebastiano subito dopo il colloquio avuto con il Grimaldi, si era visto consegnare dallo stesso Masala, del denaro proveniente dalla cassa comune del sodalizio, due pistole con relative munizioni e un silenziatore.

Il Masala aveva motivato questa sua azione, testualmente affermando che il tutto avrebbe potuto essergli utile nel periodo di latitanza forzata che lo attendeva. Non essendo dello stesso parere per quanto concerneva le armi, il Mutti aggiunge di aver consegnato quella stessa mattina al Franco Angelo le armi in questione, incaricandolo di custodirle per suo conto.

Aveva poi successivamente appreso che quelle stesse armi erano state sequestrate al Franco, giorni dopo, all'atto del suo arresto ad opera della DIGOS di

Milano nel corso della perquisizione effettuata presso la sua abitazione.

Le dichiarazioni del Mutti, a parte il riscontro oggettivo derivante dall'esito dell'operazione di P.G. effettuata nei confronti di Franco Angelo (già condannato per questo fatto con sentenza definitiva) appaiono credibili e logiche.

Con le stesse dichiarazioni il Mutti si è accusato spontaneamente di un reato, in ordine al quale, oggi, deve essere dichiarato colpevole.

E' interessante notare che una di queste due armi proviene dalla rapina di via Arena in danno dei Cittadini dell'Ordine, consumata dal Memeo; la presenza di una pistola del Memeo nella disponibilità dei P.A.C. costituisce infatti un indice di quanto si fossero fra loro ormai fuse le singole componenti di cui già si è trattato.

(cfr. Mutti al G.I. 12.2.82 f. 44;
dib. Appello Torregiani 19.5.83 f. 26)

CAPO 104 (già 113)

Favoreggiamento nei confronti del Masala Sebastiano
(Padova, febbraio - marzo 1979)

Imputato: Morelli

Nel narrare gli avvenimenti immediatamente successivi all'omicidio Torregiani, il Mutti ricorda come il Fatone, dopo la notte trascorsa presso l'abitazione della Casagrande, trovò rifugio nella casa della Marelli in via Castelfidardo e come il Masala Sebastiano, dopo aver trovato per un pò di giorni ospitalità presso il monolocale della coppia Giacomini - Filippi a Padova, si rifugiò, sempre in Padova, in un'abitazione messa a sua disposizione dal Marelli Andrea, esponente dei CO.CO.RI.

Le indagini di polizia seguite agli omicidi Torregiani e Sabbadin e, in particolare, l'individuazione dell'auto del Fatone sulla quale era stato visto trasbordare il commando omicida, avevano spinto alla latitanza il Fatone stesso e coloro che, insieme a lui, mesi prima, erano stati coinvolti nell'incidente di Latina, cioè Sebastiano Masala e Mutti.

Dopo aver passato la notte nell'abitazione della Casagrande, il Fatone, attraverso la Premoli, aveva trovato ospitalità presso la Marelli che, pacificamente, non aveva a quell'epoca ancora nulla a che fare con l'organizzazione dei P.A.C.

Alle dichiarazioni del Mutti in proposito si sono aggiunte quelle del Fatone e la confessione della Marelli.

Per quanto attiene al Morelli Andrea vi è il riscontro oggettivo costituito dall'esito della ricognizione dei luoghi che Mutti ha operato in Padova,

indicando con precisione l'abitazione all'interno della quale aveva trovato rifugio il Masala (nella disponibilità dei CO.CO.RI. in generale e del Morelli in particolare). Qui, presenti il Giacomini e la Filippi che erano andati a prelevarlo alla stazione, Mutti aveva incontrato il Masala per riferirgli l'esito di un incontro avuto a Verona con Cavallina e Bergamin, in merito ai problemi logistici della clandestinità.

Riscontri a quanto riferito dal Mutti sono rappresentati dalla comprovata appartenenza del Morelli ai CO.CO.RI, in ordine alla quale l'imputato - in altro procedimento - è confesso, nonché dal cenno fatto proprio a questo episodio dal Giacomini, nel corso del suo interrogatorio dibattimentale di I grado.

Non deve peraltro farsi luogo ad affermazione di responsabilità penale del Morelli, in quanto il reato di favoreggiamento contestato è estinto per prescrizione. Si è tuttavia ritenuto opportuno descrivere con ampiezza le risultanze processuali relative a tale episodio, essendo le stesse assai significative dello sconvolgimento e dello stato di tensione, che le indagini di polizia susseguenti all'omicidio Torregiani portarono nei PAC, nonché dell'aiuto che i compagni veneti prestarono agli inquirenti.

(cfr. Mutti al G.I. 12.2.82 f. 44;
al G.I. maggio 83 f. 48 e ss.;
dib. Appello Torregiani 19.5.83 f.28
e 52;

(cfr. Marelli dib. I grado f. 319;

(cfr. Fatone al G.I. 28.6.84;

(cfr. Giacomini dib. I grado f. 403)

CAPI 105 - 106 (già 114 - 115)

Rapina in danno della delegazione anagrafica di via
Gallura del Comune di Milano
(Milano, 21.3.1979)

Imputati: Battisti - Lavazza

Verso le ore 15,50 del 21.3.79 due giovani sui 20-25 anni, a viso scoperto, uno dei quali armato di pistola, penetravano all'interno degli uffici distaccati dell'Anagrafe del Comune di Milano, siti in via Gallura n.11 e, minacciando con l'arma gli impiegati e gli utenti presenti, si impossessavano di alcuni timbri e di uno stock di 87 carte d'identità in bianco. Dopo essersi scusati con i presenti spiegando che "erano obbligati a farlo" ed averli diffidati ad uscire in strada, si allontanavano indisturbati.

Già dal 18.12.80 il Pasini Gatti aveva riferito al G.I. che lo interrogava sulle sue conoscenze di fatti e di persone vicine all'Organizzazione del P.A.C.- di aver appreso direttamente da Memeo che

costui aveva compiuto una rapina ai danni di un ufficio comunale distaccato dell'Anagrafe di Milano, sito nella zona di via Ripamonti.

Nel febbraio del 1982 il Mutti, parlando del periodo successivo all'omicidio Torregiani, trascorso in Francia dal Fatone dopo il suo soggiorno a Milano presso la Marelli, e a Bologna presso l'Ogliosi, riferì che i documenti necessari per l'espatrio del Fatone erano stati ottenuti utilizzando il materiale sottratto nel corso di una rapina perpetrata da Memeo, Battisti e Lavazza, in danno di un ufficio anagrafe del Comune di Milano.

Aggiunse che queste notizie gli erano state date o dal Battisti o dal Bergamin nel corso di una visita che costoro gli avevano fatto a Bologna; e, nell'occasione, erano entrati anche nei particolari, in ordine alle modalità esecutive della rapina (che, ad esempio, per consumarla, sarebbe stata asportata un'auto alla cui guida sarebbe rimasto un complice, mentre il Battisti, in compagnia del terzo, aveva fatto irruzione nell'ufficio comunale).

Queste dichiarazioni, ribadite successivamente dal Mutti, unitamente a quelle del Pasini hanno trovato riscontro nella confessione resa nel dibattimento di I grado da Memeo, che ha ammesso di aver organizzato la rapina per le impellenti necessità logistiche che incombevano sui P.A.C. Costui ha asserito di non avervi materialmente partecipato, trattandosi di un ufficio postale ubicato vicino all'abitazione di suo fratello.

Ulteriore riscontro si trova negli atti del procedimento contro ignoti a suo tempo archiviato e nelle caratteristiche fisiche dei due rapinatori entrati nell'ufficio, così come descritte dai testimoni, caratteristiche in base alle quali il Mutti ha ritenuto di identificare nel Lavazza colui che accompagnò il Battisti dentro i locali.

Si è già sottolineato come il gruppo milanese fosse stato messo in difficoltà dalle indagini sul delitto Torregiani conseguenti al riconoscimento della vettura del Fatone, e come il Mutti con la Premoli, il Sebastiano Masala e lo stesso Fatone si fossero dovuti allontanare in fretta da Milano. Il problema di ricostruire - almeno per alcuni di loro - una nuova identità, con documenti abilmente contraffatti era dunque impellente e per tale motivo fu decisa l'azione.

Dalle risultanze processuali appare certo che la rapina in questione avvenne ad opera dei P.A.C., cui la riferiscono sia Memeo che Pasini Gatti.

Nessun dubbio sussiste inoltre in ordine alla responsabilità di Battisti, avendo il Mutti ricevuto direttamente le confidenze di costui, del quale ricorda con precisione il ruolo (fu lui ad entrare negli uffici e a far spaventare la signora vestita di nero; sul punto, vedi anche Memeo, dib. I grado pag. 251 trascr.). Le descrizioni somatiche effettuate dai testi confermano inoltre questa identificazione.

Diversa appare invece la posizione processuale del Lavazza. Lo stesso Mutti, infatti, non ricorda con

precisione se a parlargli della partecipazione di questo compagno sia stato il Bergamin o lo stesso Battisti.

Egli dunque non riferisce quanto conosce, per aver personalmente preso parte ad una azione, nè quanto ha appreso in via diretta dall'interessato, che gli confessa la sua partecipazione al delitto. Con riferimento a Lavazza, Mutti si limita a riportare le indicazioni de relato, ricevute da altro componente della banda, ed effettua una sorta di ricognizione, alla luce della rilettura di testimonianze, da altre rese al giudice.

Il quadro probatorio non sembra quindi tale da consentire di affermare con sicurezza che fu proprio Lavazza (e non per esempio Bergamin, rimasto anch'egli a Milano ad organizzare la latitanza dei compagni) a partecipare all'operazione.

Per tali motivi, si ritiene di dover assolvere il Lavazza dai reati a lui ascritti per insufficienza di prove.

(cfr. Mutti al G.I. 12.2.82 ff. 44 e 47;
dib. Appello Torregiani 23.5.83 ff.26
e 27;

Memeo dib. I grado f. 250).

CAP I 107 - 108 - 109 (già 116 - 117 - 118)

Rapina in danno dello sportello della Banca Popolare di
Milano aperto presso la ditta "Zust Ambrosetti"
(Milano, 30.3.1979)

Imputati: Battisti - Bergamin - Lavazza

I capi 107, 108, 109 riguardano rispettivamente la rapina alla Agenzia della Banca Popolare di Milano, sita all'interno della Ditta "Zust - Ambrosetti"; la rapina della vettura usata per compierla e il porto delle armi, utilizzate nelle due circostanze.

Verso le ore 10 del 30 marzo 1979, l'impiegato della Banca, Minutello Roberto, mentre si accingeva ad accedere all'interno degli uffici dello sportello aperto presso la sede della ditta "Zust Ambrosetti" di via Toffetti n. 108, veniva aggredito alle spalle da due individui travisati con passamontagna che, sotto la minaccia delle pistole, lo costringevano ad aprire la porta dell'ufficio stesso.

Una volta all'interno del locale, gli sottraevano una valigetta "24 ore" contenente quindici milioni in contanti e assegni circolari per l'importo di circa 800 milioni, prelevati poco prima dalla Banca Popolare di viale Molise e destinati agli stipendi dei dipendenti; lo costringevano altresì ad aprire la cassaforte esistente in luogo, e si impossessavano dell'ulteriore somma di lire 21.500.000 circa.

Dopo aver fatto sdraiare a terra il Minutello, i

rapinatori lo immobilizzavano con nastro adesivo e con fil di ferro e quindi si allontanavano dopo essersi fatti insegnare come azionare il meccanismo di apertura della porta.

Nel corso delle ricerche effettuate in zona subito dopo dalle forze di Polizia, veniva rinvenuta in via Veneziano un'auto Fiat 128 dalla quale un passante - tale Bernasconi Franco - aveva, poco prima, visto scendere di corsa quattro giovani (di cui uno biondo) in possesso di una valigetta 24 ore. I quattro si erano allontanati in direzioni diverse.

L'autovettura di cui sopra, targata MI P97473, risultava provento di una rapina consumata il giorno prima in via Vespri Siciliani, a Milano, in danno di Carnovali Angelo ad opera di tre giovani che, spacciatisi per poliziotti, lo avevano costretto a scendere e, dopo averlo sommariamente perquisito, si erano allontanati a bordo del suo veicolo.

Il Mutti ha esattamente individuato il tempo e il luogo del fatto parlando di una rapina commessa, dopo quella di via Gallura e prima di quella al Monte dei Paschi, ad uno sportello bancario presso una ditta sita nelle vicinanze di una caserma della Guardia di Finanza.

Aveva infatti ricevuto una dettagliata descrizione del fatto criminoso dal Battisti, che l'aveva compiuto con altri quattro complici: due rimasti in strada e due, oltre a lui, entrati nell'edificio per perpetrare la rapina.

Era anche informato che la rapina aveva fruttato circa 30 milioni, al netto di una somma - pari al 15% del totale - corrisposta ad uno sconosciuto basista. Successivamente anche il Lavazza e il Bergamin gli avevano parlato di questo stesso episodio, ingenerandogli il sospetto che ne fossero stati anch'essi gli autori.

Secondo quanto appreso da tutte e tre le fonti, in un primo momento si era pensato di agire utilizzando le divise della Guardia di Finanza che - considerata la vicinanza della caserma - avrebbero potuto evitare un eventuale insorgere di sospetti; successivamente però si era preferito non ricorrere a questo espediente.

Sia con il Pasini Gatti che con il Fatone, il Memeo aveva in seguito parlato di una rapina avente tali caratteristiche, che aveva fruttato un insperato bottino, vantandosi con entrambi di averla commessa.

L'originaria incriminazione del Memeo, il quale rientrava nel novero di coloro che - rimasti a Milano - dovevano provvedere ai compagni latitanti, ha trovato riscontro nella confessione resa da costui nel dibattimento di I grado. Ha riferito il Memeo di essersi recato in divisa da aviere a una fermata dell'autobus, per ricevere dagli autori della rapina appena compiuta la valigetta contenente il maltolto.

Appare altrettanto certa la partecipazione alla rapina allo sportello bancario del Battisti il quale, parlando col Mutti - a differenza del Lavazza e del

Bergamin - aveva esplicitamente affermato di essere tra gli autori del fatto.

Un riscontro di ciò si ricava dalla descrizione fisica che il Carnovali ha fatto di coloro che gli rapinarono l'auto, poi impiegata per l'impresa: risulta infatti che tra costoro vi era un giovane biondo, caratteristica questa proprio del Battisti. Costituiscono inoltre un riscontro l'accertato numero delle persone implicate ed i particolari dell'azione. Le modalità operative concordano con quelle descritte dal teste Minutello e così l'ammontare della cifra rapinata; di rilevante importanza è, infine, l'altro particolare riferito dal Mutti: che in un primo tempo si era pensato di agire vestiti da finanzieri, poichè nello stesso stabile vi era un ufficio della Guardia di Finanza, e che poi la idea non era stata più attuata. Dal rapporto 13.4.1982 della Squadra Mobile di Milano, allegato agli atti (cart.9 fog. 14) risulta che effettivamente nello stesso stabile in cui aveva sede la Banca rapinata era all'epoca ubicata la Sezione Doganale, ove prestava servizio in divisa il personale della Guardia di Finanza.

Mentre il Mutti si è dichiarato certo delle confidenze fattegli dal Battisti in ordine a questa rapina, egli ha dichiarato invece che Bergamin e Lavazza non la ammisero apertamente, ma gliene parlarono con tali e tanti particolari che lui lo dedusse. L'assenza dal lavoro tanto del Bergamin quanto del Lavazza, in data 29 e 30 marzo, rappresenta una conferma della supposizione formulata dal Mutti sulla scorta di quanto i due compagni gli avevano riferito;

entrambi peraltro, facevano parte di quanto rimaneva del nucleo milanese dei P.A.C. dopo la diaspora seguita all'omicidio Torregiani.

Sono però di segno contrario le dichiarazioni dibattimentali del Giacomini, che si è più volte autoaccusato della rapina allo sportello bancario assumendo di avervi partecipato su richiesta e in sostituzione del Bergamin, il quale gli aveva detto di essere impedito da ragioni di lavoro. In particolare, insieme ad un complice, mentre altri due compagni attendevano in strada, aveva atteso e sorpreso l'impiegato; a fatto compiuto se n'era tornato a Padova con otto milioni, cioè quanto gli spettava per la sua partecipazione.

Di questa stessa rapina si è accusato, sempre nel corso del dibattimento, anche Arrigo Cavallina, che ha asserito di avervi partecipato su richiesta di un compagno milanese e di non aver visto un soldo di quanto gli era stato promesso in cambio. Ha precisato di essere uno dei due che avevano affrontato il Minutello e, come il Giacomini, ha riferito che in auto li attendevano altri due complici.

La Corte d'Assise che ha giudicato questi fatti in I grado, aveva trasmesso gli atti al P.M., e perchè verificasse l'attendibilità delle dichiarazioni confessorie di Giacomini e di Cavallina. Secondo quanto il P.M. stesso ha riferito nel corso di questo giudizio di rinvio, il suddetto procedimento penale si è concluso con un provvedimento di archiviazione nei confronti di entrambi gli imputati, fondato sulla

inverosimiglianza della loro autoaccusa. Gli argomenti a sostegno di tale orientamento sono stati assai bene esplicitate nella motivazione della sentenza annullata della Corte d'Assise d'Appello (pag. 624 ss.). Oltre al dato incontestabile, costituito dall'assenza dal lavoro di Lavazza e di Bergamin, appare arduo individuare le reali ragioni per cui il nucleo milanese dovesse ricorrere ai veneti per aiutare i "suoi" latitanti, privandosi tra l'altro di una fetta di bottino, che in quel frangente sarebbe ben stata più utile a loro.

Oscuro è anche - e la confessione di Giacomini e di Cavallina per essere convincente dovrebbe chiarirlo - l'aspetto della vicenda relativa al basista, la cui esistenza appare addirittura indispensabile, considerate le modalità della rapina e il momento particolare scelto per consumarla.

D'altro canto è molto strano che Bergamin e Lavazza - se avessero effettivamente compiuto la rapina - non l'abbiano esplicitamente ammesso, parlando con Mutti latitante, posto che il delitto era proprio destinato a finanziare la sua latitanza.

Stante il numero dei partecipanti, composto da cinque persone, non può inoltre escludersi che effettivamente Giacomini abbia sostituito all'ultimo momento Bergamin, e abbia compiuto il delitto con Battisti, Memeo, Cavallina e Lavazza.

A differenza di quanto si è detto con riferimento a Battisti, mancano elementi univoci a carico di

Lavazza e Bergamin. Se, da un lato, non può escludersi con certezza che Cavallina e Giacomini abbiano detto il vero; se, parimenti, non può escludersi che vi sia stato almeno un concorso morale nella progettazione del delitto; dall'altro lato, tuttavia, l'unico elemento a loro carico è costituito da una sola chiamata in correità da parte del Mutti, il quale non ha partecipato direttamente all'azione, ~~ma riferisce di~~ una sua supposizione sulla scorta di quanto ha da loro sentito raccontare.

Entrambi dunque devono essere assolti per insufficienza di prove.

La penale responsabilità di Battisti si estende invece tanto alla rapina contestata al capo 107) della rubrica, quanto ai reati ad esso strumentali di cui ai capi seguenti.

(cfr. Mutti al G.I. 12.2.82 f. 47 e ss.;
dib. rinvio verbale udienza 3.11.88;

Fatone al G.I. 28.6.84 f. 20;

Cavallina dib. I grado f. 376 dib. rinvio;

Giacomini " f. 406 dib. rinvio
verbale dell'udienza 2.11.1988;

Memeo " f. 251 dib. rinvio,
conferma f. 331)

CAPI 110 - 111 - 112 - 113 (già 119 - 120 - 121 - 122)

Omicidio dell'agente di Pubblica sicurezza Campagna
Andrea
(Milano, 19.4.1979)

Imputati: Battisti - Bergamin - Lavazza

CAPO 114 (già 173)

Pubblica apologia dell'omicidio Campagna
(Milano, aprile '79)

Imputati: Anselmi - Battisti - Bergamin - Lavazza

Verso le ore 14 del 19.4.1979 l'agente di P.S. Andrea Campagna, in forza alla Digos di Milano con mansioni di autista, dopo avere fatto visita alla fidanzata presso la quale, come ogni giorno, si era recato a pranzare, si accingeva, in compagnia del futuro suocero, a recuperare la propria autovettura lasciata in sosta in via Modica per accompagnarlo al suo negozio di calzature di via Bari n. 11. A questo punto, veniva improvvisamente affrontato da un giovane sconosciuto che, sbucato da dietro un'auto posteggiata accanto alla vettura del poliziotto, gli esplose contro, in rapida successione, cinque colpi con la pistola.

Manfredi Lorenzo, padre della fidanzata del Campagna, tentava allora di intervenire, ma lo sparatore gli puntava contro l'arma che ancora aveva in pugno, premendo per due volte il grilletto senza che tuttavia partissero i colpi. Dopo di che, il giovane sconosciuto si dava di corsa alla fuga verso la Cooperativa di via Modica, dove, in corrispondenza della curva che è posta in luogo, saliva a bordo di una autovettura Fiat 127 condotta da un complice; detta auto, dopo aver svoltato a sinistra in via Biella, si allontanava in direzione di via Ettore Ponti.

Il Campagna veniva immediatamente soccorso, ma decedeva durante il suo trasporto in ospedale.

Gli accertamenti autoptici e medico-legali disposti sulla salma dell'agente consentivano di acclarare che la vittima era stata raggiunta da cinque colpi (di cui quattro determinanti lesioni trapassanti con fuoriuscita del proiettile e un quinto ritenuto), tutti esplosi in rapidissima successione da distanza ravvicinata, quando il Campagna era ancora in vita e volgeva all'omicida la metà sinistra del corpo.

Soltanto in data 24.4.1979, l'autovettura Fiat 127, risultata targata MI-S04381, veniva rinvenuta abbandonata in via Gola, in zona Ticinese, a circa 2 Km. in linea d'aria dal luogo dell'omicidio.

All'interno del veicolo venivano rinvenute e sequestrate n. 5 cartucce cal. 357 Magnum, sparse sul pavimento della vettura e sul sedile anteriore destro: una delle cartucce recava sulla capsula il segno

evidente di una percussione da parte del cane inidonea a farla esplodere.

La Fiat 127 risultava provento di una rapina consumata a Milano in via Palladio verso le ore 23 del giorno 16.4.1979, ad opera di due giovani, uno dei quali armato di pistola, ai danni del proprietario che era appena sceso dal veicolo, lasciando le chiavi inserite nel cruscotto. Il malcapitato era stato costretto ad allontanarsi sotto la minaccia della pistola dei rapinatori che, saliti sull'auto, si erano dileguati.

L'omicidio dell'Agente Campagna veniva rivendicato lo stesso pomeriggio del giorno 19.4.1979, verso le ore 16,30, con una telefonata al numero diretto della cronaca del quotidiano "Il Corriere d'Informazione".

Un'anonima voce femminile con accento settentrionale e timbro giovanile, diceva testualmente al giornalista De Bartoli - che aveva ricevuto la telefonata -: "Rivendichiamo l'eliminazione dell'agente di polizia Campagna, torturatore di proletari. Proletari Armati per il comunismo. Ha fatto un salto di qualità".

Analogha telefonata, sempre proveniente da una donna, era stata ricevuta il giorno 20 dal giornalista Calcagno del Corriere di Informazione. Nella stessa si affermava: "P.A.C.; a conferma della telefonata di ieri, si afferma che l'agente Campagna è stato eliminato con cinque colpi 357 Magnum". Proseguiva

quindi esprimendo solidarietà ad un pensionato che si era opposto allo sfratto, esplodendo un colpo di fucile da caccia contro una gamba dell'ufficiale giudiziario che era andato per eseguirlo.

Il giorno 24.4.1979, verso le ore 13 e 20, a seguito di una telefonata da parte di uno sconosciuto pervenuta al centralino del Corriere d'Informazione, veniva rinvenuto, tra le pagine di una rubrica telefonica nella cabina pubblica di via Santa Rita da Cascia, vicino al luogo dell'omicidio, un volantino stampato nel quale i P.A.C. si assumevano la paternità dell'attentato.

Un identico volantino veniva, con modalità analoghe, rinvenuto quello stesso pomeriggio a Torino in altra cabina telefonica.

Nel documento di rivendicazione si chiarivano le ragioni dell'omicidio dell'agente Campagna, che veniva definito "torturatore di compagni" e partecipe delle asserite sevizie e torture che alcuni degli inquisiti per l'omicidio Torregiani avevano riferito di avere subito nel corso della inchiesta ad opera dei poliziotti. In realtà, l'Agente Campagna era in servizio alla Digos di Milano come già si è accennato, in qualità di semplice autista, senza particolari compiti di investigazione.

Come riferito dai familiari, era comparso in televisione in modo piuttosto nitido nel corso del servizio prestato per gli arresti in occasione dell'omicidio Torregiani, avendo effettuato il

trasporto al carcere di San Vittore delle persone arrestate dalla Questura.

Egli, comunque, non figurava tra gli appartenenti alla Questura di Milano che avevano ricevuto comunicazione giudiziaria dal magistrato per le asserite violenze commesse sugli arrestati.

Il primo a parlare di questo omicidio è il Pasini Gatti: questi, al P.M. prima e al G.I. in data 18.12.1980, dichiara che, parlando con Memeo dell'omicidio Campagna, costui gli aveva detto che i P.A.C. avevano bisogno di qualcuno che insegnasse loro a sparare e che lui glielo aveva insegnato; precisa in quella sede, nonchè in successivi interrogatori al G.I. e nel dibattimento di primo grado del processo conclusosi con la citata sentenza 8.6.83, che Memeo non gli aveva detto espressamente di essere stato lui a sparare al Campagna, ma che nel contesto del discorso fatto la frase riferita dal Memeo gli aveva dato questa precisa impressione, condivisa anche dal Ferrandi, pure presente: tanto che aveva commentato come "il terrone" fosse un pazzo sanguinario. Nel corso dei precedenti dibattimenti il Pasini Gatti ha aggiunto che il Memeo gli aveva precisato come la pistola usata per Torregiani - una Colt Phytton 35 - fosse servita anche per l'omicidio Campagna. Per tale motivo, all'epoca il Pasini si era rifiutato di acquistarla, pur avendo acquistato dal Memeo altre armi, tra cui sei pistole in parte provenienti dalla rapina all'armeria di Bergamo (int. Pasini Gatti in cart. 14; vol. 1 fasc. 8). In effetti ricordiamo come anche il

Torregiani sia stato ucciso con proiettili cal. 357 magnum.

Altro particolare di una identica condotta nei due omicidi è dato dal fatto che sia il Campagna sia l'orefice sono stati colpiti nel momento in cui si apprestavano ad aprire con le chiavi, l'uno la propria vettura, l'altro il proprio negozio.

Nel febbraio 1982 è il Mutti a raccontare dell'omicidio Campagna e a riferire di averne appreso le modalità dal Battisti, che era andato a trovarlo a Bologna, dopo che lui e la Premoli avevano trascorso le vacanze pasquali alle isole Eolie. Mutti dichiara al G.I. che il Battisti confermò che l'omicidio era stato compiuto dai P.A.C. come detto dai giornali: che consegnò loro una copia del volantino e che spiegò che "l'operazione Campagna era partita dal gruppo di Milano che a quel tempo era costituito da lui, Memeo, Lavazza, Bergamin, e la Marelli, e che l'obiettivo era stato individuato a seguito dei pestaggi a cui, secondo il Battisti, erano state sottoposte le persone arrestate a seguito dell'omicidio Torregiani". Il Mutti prosegue dicendo che secondo il Battisti "l'iniziativa maggiore sia nella scelta dell'obiettivo sia nella successiva fase di preparazione dell'attentato venne assunta dallo stesso Battisti e dal Memeo, i quali effettuarono degli appostamenti per controllare le abitudini del Campagna". E ancora, che il Battisti gli disse che a sparare era stato lui, mentre una seconda persona lo attendeva a bordo di una FIAT 127 rubata. Il Mutti ricorda un altro particolare del racconto: la vettura avrebbe dovuto trovarsi dietro l'angolo della strada

(via Modica è una stretta strada che fa una curva quasi ad angolo retto), mentre per errore si trovava più avanti, si da costringerlo a correre per raggiungerla. Altre circostanze riferite dal Mutti, per averle apprese in quell'occasione dal Battisti, riguardano il momento in cui il Campagna fu colpito (mentre stava per aprire la portiera della vettura); ^{divergenze politiche} il fatto che si trovasse in compagnia di una ~~persona anziana~~; l'esplosione di più colpi, con una Phytton cal. 357 Magnum.

Nello stesso interrogatorio il Mutti dichiara altresì che durante la sua permanenza a casa della Marelli per organizzare la rapina di viale Fulvio Testi (avvenuta il 18.5.79), il Memeo gli disse di aver guidato la FIAT 127 usata per l'omicidio Campagna, precisando che per un equivoco l'auto era stata posteggiata più lontana del previsto, e che per errore erano state dimenticate sull'auto 5 cartucce cal. 357 magnum; riferisce che, in epoca successiva, il Battisti gli portò a Bologna una scatola di proiettili cal. 357 magnum, camiciati, ad alta velocità, dicendogli che erano del tipo di quelli usati per gli omicidi Torregiani e Sabbadin.

La perizia balistica conferma questa affermazione. Il Mutti dichiara, infine, che in epoca successiva all'omicidio parlò dell'episodio pure con la Marelli, il Lavazza e il Bergamin apprendendo che l'azione era stata decisa da tutto il gruppo in una riunione precedente l'omicidio stesso; la Marelli, parlando con lui si sarebbe dimostrata entusiasta dell'idea, mentre Bergamin e Lavazza si erano palesati

meno entusiasti e da questo particolare lui e il Masala Sebastiano avevano tratto la convinzione che i due, per quel motivo, fossero stati esclusi dal nucleo operativo.

Precisa, però, il Mutti che le divergenze insorte nel gruppo di Milano non erano, come per il Torregiani, divergenze politiche, ma semplicemente operative, e che probabilmente, proprio per questo motivo tecnico, il nucleo operativo fu composto solo da due persone; fatto insolito dato il tipo di azione. A precisa domanda dell'Ufficio il Mutti risponde che il Battisti era solito calzare degli stivaletti appuntiti, con tacco tipo "camperos" per sembrare più alto (la circostanza è rilevante, perchè coincide con quanto detto dai testimoni). Nei successivi interrogatori il Mutti non aggiunge ulteriori particolari su questo omicidio.

Anche il Fatone dà esaurienti spiegazioni sull'azione contro il Campagna. Nel suo interrogatorio del 29.6.84 dichiara che dopo l'omicidio Torregiani venne a sapere che i compagni rimasti a Milano avevano riconosciuto il Campagna come uno degli agenti partecipanti agli arresti e che, di conseguenza, "il suo nome venne proposto come obiettivo per un'azione omicidiaria". Precisa che "la sua preparazione venne effettuata da quelli rimasti a Milano, e cioè Battisti, Memeo, Lavazza, Bergamin, la Marelli e gente vicina a Memeo", che non è in grado di ^{meglio} precisare. Aggiunge che mentre si trovavano entrambi a Parigi, Memeo gli aveva detto che all'azione avevano materialmente partecipato lui, il Battisti e una terza persona di cui non aveva fatto il nome.

Successivamente il Fatone chiarirà che la presenza di una terza persona era in realtà frutto di un suo equivoco: a sparare era stato il Cesare, con una 357; inoltre a fianco del Campagna, vi era anche il suocero: quanto alla fuga essa sarebbe avvenuta a bordo di una FIAT 127. Il Fatone precisa: "il Memeo mi disse che quel giorno erano andati espressamente per ammazzare il Campagna".
macchina.

Nel successivo interrogatorio del 20.12.84, il Fatone conferma quanto già detto; ripete che il Memeo gli aveva riferito che era stato il Battisti a sparare e che l'autovettura era stata lasciata a circa 40 metri di distanza. Anche il Battisti, da lui incontrato a Bologna nel marzo - aprile 1979, gli aveva annunciato che stava preparando l'azione con le persone rimaste a Milano e in seguito, molto tempo dopo, a Roma o a Bologna, lo stesso Battisti gli aveva detto di aver partecipato personalmente all'azione. Il Fatone fornisce anche un altro particolare; nella primavera dell'82, a Milano, ove era stato per un certo periodo ospite a casa del Veronesi, un giorno, visto in un armadio un giubbotto di renna e volendo indossarlo, ne era stato sconsigliato dal Veronesi che gli aveva detto trattarsi del giubbotto usato dal Battisti il giorno dell'azione contro il Campagna.

Un riscontro a tali concordanti chiamate in correità proviene anzitutto dalle deposizioni dei testi Bruni e Manfredi, secondo cui lo sparatore era un individuo di età sui venticinque anni, biondo, con gli stivaletti camperos e un giubbotto di renna.

Il Memeo in sede di interrogatorio reso al G.I. il 3.1.84 ammette di aver preso parte all'omicidio Campagna, nei termini già riferiti da Maurizio Mirra al G.I. il 20.12.83, e conferma queste sue confessioni nei dibattimenti di primo e di secondo grado, nonché nel presente giudizio: ammette altresì di aver agito con un compagno e che la sua funzione era quella di guidare la macchina.

Nel suo interrogatorio il Mirra, riferendo notizie apprese dal Memeo, dichiara che nell'organizzazione c'erano stati dei contrasti per questa azione e che il Memeo e il Battisti li avevano superati.

La premeditazione -

Il primo punto da mettere in evidenza è che, con l'omicidio Campagna, i P.A.C. ritornano al tema del "carcerario".

L'agente Campagna viene individuato come colui che aveva fatto indagini in ordine all'omicidio Torregiani: ciò è riferito anche da Fatone e sappiamo che comunque Campagna era apparso per brevi istanti in televisione quando, nelle sue mansioni di autista, aveva accompagnato in questura alcuni degli arrestati. La sua comparsa televisiva era stata notata da tutti coloro che lo conoscevano, che ne avevano parlato congratulandosene con lo stesso e con i suoi futuri familiari (l'agente era molto conosciuto nel quartiere della Barona, dove abitava la fidanzata). La difesa sostiene in proposito, che questo starebbe a

dimostrare, invece, una estraneità dei P.A.C. all'attentato, in quanto colpire uno della Barona-posto che proprio alla Barona risiedevano gli arrestati per il delitto Torregiani- avrebbe significato firmare l'attentato.

Questa tesi è superata dalle ammissioni dello stesso Memeo ed inoltre è contraddetta dalla lettura del volantino rivendicativo, il quale contiene invece la prova della premeditazione.

La realtà che emerge dalle parole del volantino stesso (allegato agli atti in cart. 10 e 9) è questa: i P.A.C. si erano convinti di essere ormai insospettabili e di restare impuniti per l'omicidio Campagna, così come erano rimasti impuniti per gli omicidi Santoro, Torregiani e Sabbadin. Quindi, con l'omicidio dell'agente, volevano semplicemente spaventare la polizia e *indurlo a* comportarsi correttamente nei confronti degli arrestati. Questo e non altro è il senso delle parole " non vi puniamo per quello che avete fatto, ma vi sconsigliamo di continuare a farci male. Se il vostro lavoro vi fa scandalo (è troppo nocivo), toglietelo e gettatelo via. Sono cazzi vostri, vivetevi la vostra paura e le lacrime dei vostri familiari".

Nello stesso volantino, che comincia con le parole "era o non era un torturatore? dicono di no perchè faceva l'autista...", si ha la prova che l'agente Campagna era stato ben individuato, anche nel suo ruolo; ma ciò non aveva rilevanza, poichè era pur sempre un agente della DIGOS e quindi andava punito.

Memeo nelle sue ammissioni dichiara che Campagna non era da lui conosciuto personalmente, ma ciò tuttavia non è credibile poichè sappiamo che Memeo abitava alla Barona, che aveva frequentato un collettivo sito proprio in via Modica, dove il Campagna andava tutti i giorni a trovare la fidanzata; sappiamo inoltre che il Campagna era ben conosciuto da tutti ed era apparso in televisione. Comunque quello che rileva ai fini della premeditazione è che lo stesso Memeo ammetta di aver fatto degli appostamenti, e non da solo, per vari giorni, sicchè tra la decisione omicidiaria e l'azione, era passato quell'intervallo di tempo che integra gli estremi della premeditazione.

E' vero che Memeo, nei precedenti dibattimenti ha parlato ad un certo punto di una decisione non ben definita, ed ha accennato alla proposta di un sequestro dell'agente; ma anche questo non è credibile, perchè una simile ipotesi avrebbe presupposto una organizzazione logistica (casa dove tenere il sequestrato, ricerca dei custodi, etc...) di cui i P.A.C. in quel momento erano totalmente carenti. Significativo, è, inoltre, il fatto che nessuno ha parlato di una ipotesi di sequestro e anche Memeo lo ha fatto solo in sede dibattimentale di primo e di secondo grado, dopo che in data 3.1.84 aveva diffusamente confessato la sua responsabilità al G.I. in ordine all'omicidio, confermando quanto già detto un mese prima dal Mirra. Quest'ultimo, pur riferendo le confidenze avute all'epoca dei fatti del Memeo, non ha mai parlato dell'ipotesi di sequestro.

Il protrarsi degli appostamenti, quindi, non può

che voler confermare una decisione omicidiaria presa tempo prima dell'azione. Il fatto che poi il volantino sia stato scritto dal Bergamin, come detto dal Berzacola al G.I. il 9.11.83 (cart. 14 vol. 1 fasc.2) è una conferma dell'accordo preso in precedenza e della partecipazione del Bergamin alla decisione.

E' interessante a questo proposito rilevare come il Berzacola dichiarò che circa un mese dopo l'azione fu proprio il Cavallina a mostrargli il volantino e a dirgli che lo aveva scritto il Bergamin, mentre poco dopo la Cavattoni gli aveva riferito che in realtà lo aveva scritto il Cavallina. Questo, ovviamente, non è sufficiente a ritenere il Cavallina responsabile di un'azione di cui peraltro non è imputato, poichè non prova una sua adesione precedente alla decisione. E' pacifico che la ratificazione, anche se successiva, ha una certa rilevanza, perchè segna da un lato il riavvicinamento del Cavallina al P.A.C. (è il Galati a dichiarare che dopo l'omicidio Campagna lui ebbe incarico dalle B.R. di contattare il Cavallina per una sorta di fusione tra le due bande, data la favorevole impressione avuta dalle B.R. circa la lotta nel "carcerario", di cui agli omicidi Santoro a Campagna; che peraltro i contatti avvenuti non portarono poi alcun frutto) e dall'altro la presenza dell'ideologo, Bergamin, amico fraterno del Cavallina, nella decisione di una azione che ha riportato la banda armata nel terreno originario.

Già si è ricordato come dopo l'omicidio Torregiani, fosse avvenuta una frattura nei P.A.C. e fosse stata la Marelli a ricostituire il gruppo di

Milano. La scelta come obiettivo di un agente della DIGOS era dunque stata fatta anche in funzione di ricomporre la diaspora nata dal "patto sociale", e pertanto tutto il gruppo storico di Milano (quello stesso che si era dichiarato contrario al delitto Torregiani per le ricordate ragioni di opportunità politica) aveva ritrovato la compattezza in una decisione che ricalcava i temi della originaria scelta della banda.

La responsabilità del Lavazza e del Bergamin, affermata dal Mutti e dal Fatone, ha pertanto una sua spiegazione più che logica. Ed è, inoltre, solo in questo modo che si può dare un compiuto significato alla frase "ha fatto un salto di qualità" contenuta nella prima telefonata rivendicativa dell'azione. "Salto di qualità" che vuol dire superamento delle diatribe interne, ritrovamento della base comune, richiamo forse ai compagni lontani, riaffermazione della vitalità della banda. E le dichiarazioni del Galati confermano questa ritrovata vitalità.

Altri elementi, che portano indubbiamente alla individuazione della premeditazione, sono costituiti dal fatto che la vettura fosse stata rubata tre giorni prima, e che sia il Memeo sia il Battisti fossero andati in via Modica armati. Depongono per la premeditazione anche le già ricordate dichiarazioni di Fatone: "Memeo mi disse che quel giorno erano andati espressamente per ammazzare il Campagna".

Memeo ammette di essere andato anche lui armato e alla contestazione sulla data del furto della vettura

risponde che la condizione di latitante del suo complice (il Battisti) rendeva necessario il circolare armato e in macchina. Tale affermazione è però poco credibile, perchè il Battisti era latitante da circa due anni, e non aveva mai circolato in macchina, anche per il fatto che una vettura rubata era sicuramente pericolosa per il maggior rischio di controlli da parte delle forze di polizia. I P.A.C. inoltre non avevano nè un "parco macchine" per i latitanti, nè una riserva di targhe false da usare. Nella storia dei P.A.C., gli spostamenti sono sempre avvenuti in treno o su mezzi pubblici, perchè le vetture sono sempre state rubate poco prima di un'azione e abbandonate subito dopo.

Ultimo particolare, non irrilevante, riguarda le dichiarazioni di Memeo al Pasini Gatti (i P.A.C. avevano bisogno di qualcuno che insegnasse loro a sparare): ciò spiega come il Memeo, insofferente dell'attesa, abbia deciso con il Battisti di anticipare i tempi, con un'azione che dimostrasse la loro indiscussa abilità a sparare: una decisione che era stata già presa, ma che non si era ancora attuata.

La esecuzione dell'omicidio.

Le dichiarazioni confessorie di Memeo confermano le accuse nascenti dalle dichiarazioni del Mutti e del Fatone in ordine alla individuazione degli esecutori materiali: queste stesse dichiarazioni, unitamente ai riscontri obiettivi già elencati, portano alla identificazione del Battisti come di colui che materialmente esplose i colpi contro la vittima. I testimoni, infatti, ricordano che si trattava di un

giovane biondo, non alto, con gli stivaletti "camperos" e con un giubbotto di renna. Sappiamo che questi erano gli indumenti indossati dal Battisti quel giorno, e sappiamo che i tratti somatici, riassunti nell'identikit, riportano ai suoi dati, come emergenti dalle foto segnaletiche allegate (dalle quali tra l'altro emerge che i capelli, se non biondi, erano però di color castano chiaro).

Altro elemento a carico del Battisti: arrestato in Via Castelfidardo (il 26.6.79) e invitato a sottoporsi a ricognizione personale con i testi dell'omicidio Campagna, egli rifiuta tale adempimento istruttorio. Siamo, di fronte all'esercizio di un diritto dell'imputato, come per quanto concerne la latitanza, ma, anche in questo caso, la Corte è autorizzata a desumere elementi di convincimento da tale scelta.

Circa l'attendibilità delle fonti d'accusa, si ricorda come le dichiarazioni del Mutti siano confermate da quelle del Fatone e dai riscontri obiettivi susposti. La personalità del Battisti, emergente dai resoconti che ne fanno gli altri imputati, è perfettamente compatibile con il suo ruolo in questo omicidio: Battisti aveva già sparato materialmente al Santoro, era il killer del "nucleo storico", aveva materialmente partecipato all'omicidio Sabbadin: inoltre, secondo quanto riferito dal Berzacola, il Cavallina parlando di lui aveva detto che se "si fosse tracciato un cerchio congiungendo tutti i punti in cui i P.A.C. avevano compiuto delle rapine o comunque avevano lasciato tracce del loro operato, si sarebbe potuto al centro di tale cerchio individuare la casa dove viveva il Battisti".

Un tale personaggio non poteva pertanto accettare remissivamente la lezione di tiro con la pistola che il Memeo intendeva dare ai P.A.C.. Se un maestro di tiro doveva esserci, questo maestro non poteva essere altri che il Battisti, e il Memeo poteva, al massimo, associarsi a lui nell'insegnamento, ma non pretendere di averlo come discepolo. Per questo motivo, evidentemente, il Memeo con il Battisti anticiparono di alcuni giorni l'azione già decisa, e la anticiparono volutamente, sia per dimostrare di non aver bisogno di nessuno, sia per dimostrare di essere in grado, anche in due soli, di compiere un omicidio.

Questa Corte, così come quella di secondo grado, nel giudizio poi annullato, ritiene che la scelta del giorno 19 non sia stata casuale: se è vero che la vettura FIAT 127 usata nell'omicidio è stata rapinata alle ore 23 circa del 16 aprile, come risulta dalla denuncia agli atti, e se è vero che la vettura è stata rapinata proprio per usarla nell'omicidio, dobbiamo ritenere che l'omicidio stesso sia stato programmato per i giorni, che vanno dal 17 al 19 aprile, i quali segnavano esattamente l'anniversario di due mesi dagli arresti operati per il delitto Torregiani; e anche il Sabbadin fu ucciso esattamente due mesi dopo l'episodio relativo alla morte del rapinatore entrato nel suo negozio: la stessa cadenza, la stessa motivazione, la stessa spietata e semplice logica di giustizia sommaria.

Di un certo significato sono - infine - le già accennate analogie tra i due delitti Torregiani e Campagna: medesima pistola, o almeno stesso calibro;

medesimo momento, scelto per l'azione (quello dell'apertura della porta del negozio e della vettura); stesso numero di colpi - 5 - sparati contro la vittima.

Sussiste, nel caso in esame, l'aggravante contestata ex art. 61 n. 10 c.p. Il Campagna è stato infatti ucciso in quanto agente della DIGOS, e di conseguenza nemico del proletariato in lotta. Come la Suprema Corte ha costantemente precisato, a nulla rilevano i motivi che hanno spinto l'autore del reato ad agire, essendo sufficiente il fatto che la parte lesa fosse effettivamente un pubblico ufficiale. Del resto, devesi osservare che lo stesso volantino rivendicativo specifica come non abbia rilevanza il fatto che il Campagna fosse o meno un torturatore, poichè l'essere egli uno "sbirro in servizio volontario nel porcile Digos" era più che sufficiente.

Con particolare riferimento alla posizione di Bergamin e di Lavazza, si rileva che le dichiarazioni del Mirra, sopra riportate, lungi dal dimostrare che tra "il gruppo di Milano" che aveva deciso l'azione (e del gruppo facevano parte sicuramente il Lavazza e il Bergamin) e il duo Battisti - Memeo, che l'aveva eseguita, ci fosse una qualche differenza, relativa all'opportunità o meno di agire, portano invece a ritenere che le incertezze del gruppo vertessero solo sul "quando" eseguirla, e non sul "se" eseguirla o meno. La impazienza del Memeo e del Battisti ha solo anticipato nel tempo una azione, che era già stata decisa anche dagli altri, e cioè da loro, dal Bergamin e dal Lavazza. (La Marelli invece è stata assolta con sentenza, definitiva, stante la sua assenza dall'Italia

per i 15 giorni precedenti l'omicidio).

In effetti il Mirra, nel suo interrogatorio reso al G.I. il 20.12.83, riferendo le confidenze avute dal Memeo sull'omicidio non parla affatto di divergenze con il gruppo dei P.A.C., ma dice solo che fu Memeo a dirgli "che quel giorno non erano certi di passare alla fase operativa e che pertanto ^{la} decisione di effettuare l'omicidio fu estemporaneamente presa dal Battisti, che dei due era il più deciso". Ma si è già visto come almeno due particolari di fatto assolutamente pacifici siano in netto contrasto con questa estemporaneità, e cioè - a parte la maggior decisione attribuita al Battisti, che mal si concilia con la personalità del Memeo - il fatto che entrambi fossero armati, addirittura con 5 colpi di riserva, ritrovati poi nella 127 (altro riscontro obiettivo alle dichiarazioni del Mutti) e che fossero muniti di vettura, appositamente rapinata tre giorni prima.

Più credibile, perchè confortata da questi riscontri, è ^{la} più volte citata la frase del Fatone, che pure fa riferimento al Memeo ("il Memeo mi disse che quel giorno erano andati espressamente ad uccidere il Campagna"). Per ritenere, nonostante questa chiara affermazione, credibile il Mirra, dovremmo accettare almeno la non conoscenza da parte del Memeo della fisionomia del Campagna. Ed infatti è questa la tesi sostenuta dal Memeo anche nel presente dibattimento di rinvio. Ma è una tesi smentita da quanto detto prima e dallo stesso Mirra, che nel dibattimento di primo grado ha riferito che il Memeo "riuscì a scoprire sempre da solo con facilità i movimenti di questo Campagna.

Propose un'azione contro Andrea Campagna ritenendolo colpevole degli arresti di tutti quanti i compagni". Sempre il Mirra ha dichiarato che Andrea Campagna conosceva benissimo tutti gli arrestati "poichè la casa della sua fidanzata era addirittura situata di fronte alla sede del vecchio collettivo di via Modica, per cui Memeo venne addirittura a sapere che il Campagna aveva fermato così, quando c'era il collettivo, alcuni compagni del collettivo (fol. 118)".

E' evidente, quindi, che, anche Memeo, che pure aveva frequentato il collettivo, conoscesse il Campagna.

D'altra parte, nè il Mutti nè il Fatone dicono mai che il Memeo sia stato preso in contropiede dal Battisti, ma entrambi dichiarano che loro due hanno anticipato una decisione già presa da tutti gli altri, e comunque da tutti condivisa al punto tale che si attivarono per redigere e divulgare il volantino rivendicativo o per fare le telefonate. Se di qualche esisazione si parla, riguardo a Bergamin e a Lavazza, se ne parla solo a livello operativo, tanto che, secondo il Mutti, proprio da questo derivò la loro sostituzione da parte del Memeo e del Battisti come esecutori materiali di una azione omicidiaria decisa anche dagli altri.

Così si legge nei verbali del dibattimento di I grado (pag.48) relativamente all'interrogatorio di Mutti:
"Venni a sapere, sia per loro dirette ammissioni, sia perchè me lo dissero altri, che il Battisti e Memeo

erano stati gli esecutori materiali: Battisti sparando e Memeo guidando l'autovettura.

La cosa creò un attimo di problemi, perchè, sempre da quello che mi fu riferito, loro non dovevano essere inseriti nel nucleo operativo che doveva occuparsi dell'omicidio. Erano inseriti sicuramente (l'ho saputo per loro ammissione) il Bergamin e il Lavazza. Non so chi altri. Solo che Memeo e Battisti ebbero a che ridire con i compagni, perchè perdevano troppo tempo, non riuscivano a trovare il Campagna, non riuscivano ad essere operativi; quindi presero in pugno la situazione.

Un giorno in cui sapevano che questo nucleo non si sarebbe recato, erano sicuri che non si sarebbero incontrati, si recarono sotto la casa del Campagna".

Essi andarono certamente con l'intenzione di uccidere, se gliene fosse capitata l'occasione e se avessero incontrato la vittima. Pur di intervenire e di rendere concreta la decisione omicidiaria, già presa da tutti i componenti della banda che in quel momento si trovavano a Milano, (sul punto, oltre a Mutti, vedi anche Fatone, e Memeo) essi corsero addirittura il rischio di colpire un bersaglio sbagliato. Ha giustamente scandalizzato il P.M. nel corso del dibattimento di rinvio, la frase profferita da Memeo (pag. 336 trascr.) che dimostra l'incredibile superficialità di tali persone ed il valore quasi nullo che essi attribuivano alla vita umana: "Aspettammo il telegiornale radio delle 19 - 19,30 e lì un pò, seppur da non credenti, pregammo Dio sperando di non aver sbagliato persona. Niente, la radio disse che un agente della Digos ucciso da un terrorista a Milano e lì,

insomma, tirammo un sospiro di sollievo". La versione fornita da Memeo trova un riscontro nel fatto che Battisti sparò non quando vide Campagna venire verso di lui, ma solo quando questi introdusse la chiave nella serratura della autovettura, sulla cui riferibilità alla vittima i terroristi non avevano dubbi. E, del resto, come dimostrano gli attentati alla persona, esaminati nei precedenti capi, P.A.C. uccidevano per "colpe" molto meno gravi di quelle che imputavano al Campagna (l'aver "torturato" i compagni arrestati).

Ritornando alle dichiarazioni del Mirra, si rileva pertanto che le stesse non sono tali da permettere di assolvere Bergamin e Lavazza. Questi due imputati vanno invece ritenuti responsabili dell'omicidio Campagna: la posizione di questi due imputati all'interno dei P.A.C. era allora di notevole peso; facevano parte di quel "gruppo storico" che aveva fin dall'inizio sviluppato la teoria del "carcerario", sia al livello legale di "Senza Galere", sia a livello operativo; avevano entrambi partecipato alle due gravi operazioni in cui il tema del carcerario si era realizzato: l'omicidio Santoro e il ferimento dell'agente Nigro; dopo la riunione di Desenzano avevano dichiarato di preferire il tema del carcerario (magari allargato alla magistratura come vedremo per il capo 125), rispetto a quello del "patto sociale"; avevano espresso per questo motivo il loro dissenso dagli omicidi Torregiani e Sabbadin; non avevano in alcun modo partecipato alla preparazione di questi delitti nè avevano prestato il loro aiuto, nell'immediatezza dei fatti, ai compagni che dovevano

sfuggire alle ricerche della polizia (e infatti non erano stati individuati in nessun modo e potevano restare tranquillamente a Milano): avevano mantenuto i contatti con il Mutti, la Premoli, il Masala e, indirettamente, con il Fatone, partecipando a rapine di autofinanziamento e di aiuto ai latitanti, quale quella alla Banca Popolare presso la Zust Ambrosetti; frequentavano la casa della Marelli, dove poi sarebbero stati presi il giorno degli arresti di via Castelfidardo; avevano, in definitiva, tutte le carte in regola per rivestire quel ruolo di promotori e di organizzatori, che in quel momento era necessario per far superare alla banda la fase difficile.

La indubbia preparazione politica del Bergamin, il suo ruolo indiscusso di ideologo, la sua salda amicizia con il Cavallina, non potevano non evidenziargli come solo un attentato che riportasse il P.A.C. al tema originario fosse ciò di cui in quel momento l'intera banda aveva bisogno per continuare a sopravvivere.

E, d'altra parte, un attentato nel "carcerario" non aveva nè per lui nè per Lavazza alcun aspetto negativo, per lo meno sul piano politico. Le sole divergenze con gli altri erano, quindi, di natura tecnico operativa, come detto chiaramente da Mutti e Fatone e queste divergenze non sono sufficienti per giungere ad una decisione assolutoria.

La responsabilità del Bergamin e del Lavazza è a titolo di concorso morale, per aver partecipato alla decisione insieme con gli altri; per aver rafforzato il

comune proposito sino ad accettare di far parte del nucleo operativo, per aver - in una parola - concorso alla realizzazione dell'evento.

Ma non solo: il concorso si è esplicitato anche nella fase materiale ed organizzativa, attraverso la continua e coordinata azione di appostamento, per individuare con esattezza la vittima (sugli appostamenti e sulle difficoltà incontrate dai vari componenti del gruppo per l'individuazione del Campagna, Memeo si è ampiamente diffuso nel dibattito di rinvio (pag. 335 ss trascr.), fornendo così una ulteriore conferma al racconto di Mutti: non è pensabile che i pedinamenti, durati una quarantina di giorni, fossero stati sempre effettuati dai soli Memeo e Battisti, il primo facilmente riconoscibile dal Campagna perchè frequentante in passato il collettivo di via Modica; il secondo latitante e ricercato, non idoneo quindi a svolgere tale azione).

L'anticipazione effettuata da Memeo e Battisti non elimina nè riduce la responsabilità del Bergamin e del Lavazza, poichè si risolve, come già detto, in una modifica del "quando" e non incide sul "se".

Tutti e tre gli odierni imputati devono essere quindi dichiarati responsabili dei reati contestati ai capi 110, 112 e 113 della rubrica, nonchè del delitto di minaccia grave (art. 110, 61 n. 2, 612 u.c. c.p.), così qualificato il fatto contestato sub capo 111).

La contestazione originaria è fondata sulle immediate dichiarazioni del Manfredi che affermò di

aver visto lo sparatore in fuga puntare la pistola verso di lui e di aver nel frattempo percepito per due volte il rumore del cane che batteva a vuoto sulle capsule dei proiettili; è fondata altresì sul ritrovamento, nell'auto usata dagli attentatori, di cinque cartucce integre di cui una con la capsula percossa, ma non esplosa.

Peraltro quest'ultimo elemento sarebbe valso a sostenere l'ipotesi accusatoria qualora insieme a quella cartuccia si fossero trovati bossoli vuoti, segno che il Battisti, risalito in auto, aveva provveduto a ricaricare il revolver, abbandonando a terra tutto quello che era contenuto nel tamburo.

Memeo ha dal canto suo dichiarato che quei proiettili erano di sua pertinenza essendo egli pure armato; l'assunto, se non trova conferma, certo non è smentito dal Mutti al quale, come si è visto, il Memeo stesso raccontò che sulla Fiat 127 erano state dimenticate alcune pallottole che uno di loro aveva estratto di tasca.

Non appare sufficientemente indicativo il luogo ove furono ritrovate dette munizioni: infatti se alcune si trovava sotto il sedile anteriore destro, altre erano nella parte posteriore della vettura.

Infine, si ricorda che con la seconda telefonata in data del 20 aprile, i P.A.C. precisarono di aver ucciso il Campagna con 5 colpi di 357 Magnum e che Manfredi Lorenzo, nel corso della deposizione dibattimentale, ha affermato che "l'assassino scaricò

il caricatore" contro la vittima, soggiungendo che sparò 5 o 6 colpi (il sesto evidentemente andato a vuoto). Sussiste così la probabilità che ci si trovi dinanzi a un reato impossibile, per inidoneità del mezzo usato a commetterlo.

A fronte di queste risultanze, ritiene la Corte che il fatto debba essere derubricato come sopra, in conformità a quanto storicamente accertato.

Trattandosi di fatto prevedibile, anche Bergamin e Lavazza, oltre al Battisti che ne è l'autore materiale, devono essere dichiarati colpevoli, in quanto concorrenti nel delitto.

Battisti, Bergamin, Lavazza e Anselmi sono chiamati a rispondere in ordine alla rivendicazione dell'omicidio dell'agente Campagna compiuta mediante l'ideazione, la redazione e la diffusione del volantino in atti allegato.

Sul contenuto di tale documento, sull'idoneità dei concetti esposti e delle espressioni usate a sollecitare ed orientare l'altrui volontà verso il sovvertimento violento delle istituzioni non appare necessario soffermarsi, niente essendo più efficace della lettura del testo medesimo.

Non diversamente da altre azioni di carattere più strettamente "politico", anche l'omicidio Campagna era destinato alla rivendicazione.

E' pertanto indiscutibile che Battisti, alla stessa stregua di Memeo, nel compiere il delitto ne abbia accettato e voluto la rivendicazione sia telefonica che "documentale".

Già si è detto come Lavazza e, Bergamin, coinvolti nell'ideazione e nello studio del progetto criminoso ed esitanti in merito al momento della sua attuazione, abbiano comunque ratificato il fatto compiuto impegnandosi nella sua rivendicazione: prova ne sia la dichiarazione del Berzacola, cui il Cavallina, mostrandogli il volantino, fece il nome del Bergamin quale estensore del testo.

Una ulteriore conferma deriva da Pasini Gatti che, nel locale la "Clinica" di via Torricelli, raccolse le confidenze del Memeo, entrato in disaccordo con gli altri (e chi se non le persone ora indicate?), in merito ad alcuni passi del documento, da lui ritenuti di contenuto antimarxista (e, in particolare, una frase in cui il marxismo veniva definito "una vecchia locomotiva sbuffante").

Proprio con riferimento a questi contrasti, Memeo ha declinato la propria responsabilità riguardo alla gestione politica dell'omicidio, confermando da un lato di aver avuto modo di parlarne con Pasini, ma smentendo dall'altro di aver contribuito alla diffusione di siffatto documento.

Sul punto, le dichiarazioni del Pasini appaiono precise, circostanziate, insuperabili e rilevanti ai fini della valutazione della responsabilità di Anselmi:

citando persino il passo del volantino, che aveva suscitato il disappunto del Memeo, egli ha ricordato che quest'ultimo mandò Giulio Anselmi e il "Duca" (persona che non è stato possibile identificare) a prendere un pacco di volantini in un luogo a loro noto, per poi distribuirli.

Al loro ritorno Memeo aveva dato un volantino in lettura al Pasini e ne aveva affissi altri nella toilette della "Clinica".

Quanto detto in sede di interrogatorio davanti al G.I. il 18.12.80, era già stato riferito dal Pasini Gatti al P.M. in data 17.10.80 e sarà poi dallo stesso ripetuto davanti alla Corte di primo grado nel marzo 1981. Le dichiarazioni sono, quindi, anche costanti. Il Pasini Gatti ha identificato perfettamente il volantino di cui trattasi, perchè ne ricorda l'inizio, cioè le parole "era o non era un torturatore" e la figura, cioè quella di un combattente che lancia una bomba. In sede dibattimentale, il Pasini Gatti ha precisato che Memeo pur spiegando i motivi del suo dissenso, disse che ciononostante aveva collaborato con i P.A.C. perchè voleva arruolarsi con loro e perchè sapeva usare le armi. Quindi il disaccordo di Memeo non era sulla necessità o sull'opportunità di distribuire il volantino, ma solo su alcune frasi, considerate troppo lamentose, come lo stesso Memeo ha dichiarato. Ma allora, se era solo questo il suo disappunto, ben avrebbe potuto comunque il Memeo effettuare la distribuzione dei volantini e incaricare un amico come l'Anselmi di andarli a prendere in un posto a lui noto e di distribuirli in giro.

Del resto, l'Anselmi non nega la sua amicizia con il Memeo. La sua difesa, come emerge dalle dichiarazioni da lui rese nel dibattimento di primo grado (pag. 186 trascr.), si fonda da un lato sulla pretesa assurdità del fatto che Memeo gli avrebbe chiesto di accompagnarlo per attaccare un volantino nella toilette del locale. "Posso capire - dice Anselmi - se fosse stato un pacco, uno scatolone di volantini, qui l'accompagnatore si spiegherebbe col fatto che magari uno fa il portaborse, ma parliamo di un volantino".

In realtà Pasini Gatti riferisce proprio di un pacco di volantini che Memeo avrebbe incaricato Anselmi di andare a prendere in un covo dei P.A.C., cui evidentemente l'Anselmi aveva accesso.

Dall'altro lato, la difesa di Anselmi si fonda sul disaccordo manifestato da Memeo stesso con il contenuto del volantino. Tale circostanza non viene ritenuta da questa Corte d'Assise sufficiente per vanificare l'efficacia probatoria della dichiarazione resa da Pasini Gatti, che, si ricorda, riferisce quanto da lui appreso in via diretta e non de relato.

Che motivo avrebbe avuto il Pasini Gatti di inventarsi un episodio marginale a carico di una persona come l'Anselmi, che non accusa di alcun altro delitto?(cfr. int. G.I. dott. Forno 18.12.1980, cart. 14, vol. I, fasc.8). Un riscontro a tale chiamata in correità è inoltre costituito dal fatto che, nella toilette del locale "la clinica" sono stati effettivamente trovati affissi alcuni volantini.

Anche l'Anselmi, dunque, unitamente agli altri imputati deve essere dichiarato responsabile del

delitto di cui al capo 114), e ciò benchè il suo contributo alla rivendicazione non si ricollegli ad un suo coinvolgimento nel delitto, cui era rimasto del tutto estraneo, bensì ad un suo rapporto personale con il Memeo.

Per quanto concerne gli altri imputati, Memeo ha dichiarato in questo dibattimento (pag. 337 trascr.) che "alcuni stilarono una bozza di volantino", che poi venne diffuso. Benchè non faccia il nome degli estensori, gli stessi non potevano essere altri che Bergamin, Lavazza e forse Battisti posto che la Marelli in quel periodo era fuori Milano e che lui era in disaccordo.

Deve quindi affermarsi la penale responsabilità di tutti costoro in ordine al reato di cui al capo 114).

(cfr. Mutti al G.I. 15.2.1982 f. 51; maggio 83 ff. 48 e 49;

dib. Torregiani 19.5.83; f. 47 - 48; 602 e ss. - dib. rinvio, pag. 16;

Berzacola al G.I. 9.11.83 f. 4;

Pasini Gatti al P.M. ottobre 1980 ff. 14 e 50;

al G.I. 18.12.80 ff. 4-5; dib. rinvio pag. 356;

Barbone al P.M. 14.10.80 f. 120;

Mirra al G.I. 20.12.83 ff. 2 e 3; dib. f.
116 e ss.

Memeo al G.I. 3.1.84 f. 2; dib. I grado f.
226 e ss. 252; 258 e ss.;

Fatone al G.I. 29.6.84 dib. I grado f.
750; dib. rinvio pag. 328 ss.)

CAPO 115 (già 124)

Detenzione di armi ed esplosivo presso l'abitazione di
VERONESI ROBERTO
(Milano, 1 maggio 1979)

Imputati: Battisti - Folini - Veronesi

Mutti ha reiteratamente parlato sin dal gennaio 1982, subito dopo il suo arresto, nonchè nel presente dibattimento di rinvio (pag. 20 trascr.), della presenza di armi ed esplosivi nell'abitazione di Veronesi Roberto, individuata a Milano in base alle sue indicazioni.

Ha riferito di aver personalmente veduto detto materiale in occasione del suo ritorno a Milano per la consumazione della rapina in danno della Agenzia di viale Fulvio Testi del Monte dei Paschi di Siena (18.5.1979).

Insieme al Masala - che lo aveva seguito nella trasferta milanese - il Mutti era infatti stato accompagnato in quell'appartamento dal Battisti che aveva mostrato loro l'arsenale ivi custodito illustrandone la provenienza; la maggioranza delle armi era dei P.A.C., il rimanente era in parte di proprietà del Folini e in parte affidato a quest'ultimo in consegna da esponenti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

Si diceva che il Folini, detto anche "il comandante", presentato al Battisti da Silvana Marelli, fosse un agente del K.G.B. sovietico; fatto sta che vendeva armi a prezzo inferiore rispetto a quello corrente sul mercato clandestino, che aveva in corso trattative con diverse organizzazioni armate italiane e che aveva personalmente affermato di poter fare da tramite per l'acquisto di armi in Libano.

I P.A.C. avevano acquistato da lui le armi (due mitra Kalaschnicov, una ventina di bombe a mano, un mitra Beretta, 30 Kg. di tritolo, tre pistole Browning cal. 9 parabellum, detonatori in gran quantità) per un corrispettivo di cinque milioni. Proprio questo materiale venduto ai P.A.C. era stato tenuto per alcuni giorni nella casa del Veronesi insieme a un altro mitra Kalaschnicov, due mitragliatori F.A.L. e un fucile di precisione che, secondo quanto riferito dal Folini medesimo, alcuni esponenti dell'OLP, dopo gli accordi intervenuti col governo italiano, non volevano più detenere, pur non scegliendo di disfarsene definitivamente.

In seguito, tutto questo materiale era stato

trasportato nella soffitta acquistata dalla Marelli in corso Garibaldi.

E' impossibile ritenere che il Veronesi ignorasse che tanto e tale materiale avesse trovato ricovero nel suo appartamento, tanto più se si considera che egli intratteneva costanti rapporti con esponenti dei P.A.C..

Ha riferito il Mutti che il Battisti, costretto a lasciare la poco sicura abitazione della Marelli, trovò ospitalità proprio dal Veronesi; Fatone - che successivamente fu a propria volta ospite del medesimo - ha confermato tale circostanza asserendo di aver chiesto in prestito al padrone di casa un giubbotto di daino e di aver ricevuto il consiglio di non prenderlo, trattandosi dell'indumento che il Battisti aveva indossato in occasione dell'omicidio dell'agente Campagna (cfr. Fatone, dib. rinvio, pag. 329 trascr.).

Se il Veronesi era depositario di segreti così importanti, non poteva essere all'oscuro del fatto che nella sua abitazione si tenessero armi dei P.A.C.

Anche Berzacola d'altra parte ha riferito di essere venuto a conoscenza, tramite il Fatone, della disponibilità accordata dall'imputato all'Organizzazione, disponibilità della quale l'episodio criminoso in oggetto era una delle possibili concretizzazioni. Egli ha altresì riferito di aver personalmente conosciuto il Veronesi nell'estate 1979, a Milano, al ritorno da un viaggio fatto con il Cavallina e con due ragazze a Parigi, dove erano andati

appunto a trovare il Fatone. Ed ancora, il Tirelli ha riconosciuto nel Veronesi una persona più volte notata in compagnia di esponenti dell'Organizzazione, a Verona. Il Tirelli lo nomina solo come "Roberto", ma esclude espressamente, davanti al G.I., che potesse trattarsi di Roberto Silvi.

Comunque, la dichiarazione accusatoria del Mutti ha riscontri obiettivi anche d'altro genere: la descrizione particolareggiata da lui fatta delle armi e dell'altro materiale presente in casa del Veronesi, ha trovato un riscontro oggettivo, seppure parziale, nel materiale sequestrato dalla D.I.G.O.S. di Milano in occasione degli arresti di via Castelfidardo, avvenuti il 26.6.79; si tratta, inoltre, dello stesso materiale che il Mutti aveva già definito come appartenente ai P.A.C. e che era stato da lui rinvenuto nell'abbaino di Corso Garibaldi di proprietà della Silvana Marelli.

La responsabilità del Battisti deriva dal fatto che lui stesso fu ospite per lungo tempo del Veronesi, dopo il periodo di ospitalità che gli diede la Marelli, in casa sua, e che finì in coincidenza con l'omicidio Campagna.

Il Mutti, con riferimento a quest'ultimo, racconta l'episodio come da lui personalmente vissuto: "Fu il Battisti ad accompagnare me e il Masala presso l'abitazione del Veronesi (...) il Battisti mi disse che si trattava di materiale tutto di proprietà dei P.A.C.", oltre a "due pistole automatiche (...), un fucile Kalashnicov e alcune bombe, che lo stesso Battisti mi precisò essere di proprietà del Folini.

Sempre il Battisti, con riferimento a due Fal e un fucile 358 pure esistente in luogo con un mitra Beretta, mi precisò essere armi che il Folini aveva in consegna da parte di alcuni esponenti dell'OLP" (int. 15.2.82 p. 49 - 50).

La responsabilità del Folini è altrettanto indiscussa, poichè lo stesso Falcone lo ricorda come persona capace di reperire materiale bellico e come persona dalle precise idee politiche, che faceva intuire di avere rapporti con l'OLP e che fu contattato dalla Marelli proprio per la sua capacità organizzativa. Fatone conferma quanto detto dal Mutti e dal Falcone quando ricorda che prima di partire da Milano ebbe modo di parlare con il Folini e di vedere parte delle armi in suo possesso. Del resto su questo imputato sono già stati istruiti diversi processi relativi alla sua capacità di intrattenere rapporti con organizzazioni terroristiche italiane e straniere: il Falcone, nel suo interrogatorio al G.I. del 21.3.83 (cart. 14, vol. 1, fasc. 5 fol. 7) dichiara addirittura che fu lo stesso Folini a dirgli che poco tempo prima aveva effettuato in barca un trasporto di armi dal Medio Oriente in Italia e che nel gennaio - febbraio 79 lo stesso Folini si rivolse a lui per fare un doppio fondo ad una vettura Citroen GS, da utilizzarsi per un analogo trasporto.

Non vi è dubbio pertanto che anche il Folini debba rispondere a titolo di concorso del delitto di detenzione illegale (e qualificata dalla finalità terroristica) di armi; lo stesso dicasi per il Battisti per lungo tempo ospite in casa del Veronesi.

(cfr. Mutti al G.I. 15.2.82 f. 48/49;
al P.M. di Roma 26.1.82;
dib. rinvio pag. 20;

Fatone 20.12.84 f. 4; dib. rinvio pag. 329;

Tirelli al G.I.

Berzacola al G.I. 9.11.83 f. 4

CAPO 116 (già 125)

Detenzione di armi nella base - abbaino di Via Chiesa
Rossa
(Milano, nel primo semestre 1979)

Imputato - Fontana

La sentenza emessa nel giudizio d'appello relativo al processo per l'uccisione dell'orefice Torregiani, ha condannato, come partecipe nel reato associativo, il Fontana, individuato come colui che assieme a Memeo teneva cura delle armi della banda, con riferimento specifico alla detenzione delle stesse in via Picozzi.

Tale sentenza, come è noto, è passata in giudicato.

Oggi il Fontana è chiamato a rispondere di un episodio analogo, ma non coincidente, sia quanto al luogo di detenzione, sia quanto al numero e alla qualità delle armi.

Andreatta Walter fu il primo a menzionare, nel corso dei suoi interrogatori resi al P.M. subito dopo l'arresto, l'abbaino di via Chiesa Rossa adibito dal Memeo a base per il deposito di armi e munizioni.

Le prime conferme ci diò si sono avute, nel dibattimento di 2° grado per l'omicidio dell'orefice Torregiani, dalle dichiarazioni del giornalista Giovanni Cerruti, da Mario Ferrandi e dallo stesso Memeo, definitivamente condannato dalla Corte d'Assise per questo fatto.

Il Cerruti, infatti, tramite il comune amico Ferrandi, aveva incontrato il Memeo e ne aveva ricevuto notizie relative all'omicidio Torregiani, in seguito pubblicate sul quotidiano "La Repubblica" del 4 marzo 1979; l'incontro era avvenuto proprio nell'abbaino di via Chiesa Rossa, dove il Cerruti aveva notato un grande quantitativo di armi.

Successivamente, all'atto dell'arresto del Memeo nell'appartamento di via Picozzi, vennero rinvenute e sequestrate armi lunghe e corte in gran quantità, nonchè appunti in cui queste ed altre armi venivano minuziosamente catalogate e corredate di annotazioni ("su", "giù", "tagliate", "cadute", "vendute", etc..) relative al loro movimento e alla loro ubicazione (non è azzardato, in proposito, ritenere che "su" stia ad

indicare l'abbaino di via Chiesa Rossa e "giù" lo scantinato della villa del Lavazza di cui già si è parlato).

La perizia grafica su tali appunti - disposta nell'altro processo - ha accertato che essi furono vergati in parte dal Memeo e in parte dal Fontana. Ciò da un lato conferma quanto riferito dal Pasini Gatti, il quale ha asserito di aver appreso direttamente dal Fontana e poi dal Mirra dell'esistenza di una base - abbaino dei P.A.C. in via Chiesa Rossa (già sede di una radio libera), usato sia come deposito di armi, che saltuariamente come dormitorio; dall'altro indica che nella primavera del 1979, il Fontana divideva con il Memeo i compiti di gestione e di custodia dell'armamento dei P.A.C., compiti cui conseguivano il libero accesso e la disponibilità dell'abbaino in questione.

Deve pertanto affermarsi la penale responsabilità del Fontana per il delitto di detenzione qualificata di armi, contestato al capo 116) della rubrica.

(cfr. Pasini Gatti al G.I. 18.12.1982 f. 4;

Ferrandi al P.M. ottobre 82 f. 75;
al G.I. 18.1.82 f. 4;

Memeo dib. app. Torregiani 27.5.83 f. 36;

esami testi Cerruti e Belli al G.I. 11 23 e
24.12.1982;

perizia grafica, cart. 5 proc. Torregiani,
voll. 1/4).

CAPI 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 (già nell-
126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133)

Rapina in danno dell'agenzia n. 5 della Banca del Monte
dei Paschi di Siena
(Milano, 18.5.79)

Imputati: Battisti - Bergamin - Lavazza - Mutti
(quest'ultimo solo per i capi dal 120 al 124)

Battisti, Bergamin e Lavazza sono imputati dei reati di cui ai capi 117 - 118 - 119, che riguardano rispettivamente: la rapina della vettura A.R. Alfetta di Roberto Pambianchi, avvenuta il 6.5.79, al fine di compiere la rapina in banca, il porto e la detenzione di armi usate per la rapina della vettura, il furto di una Fiat 126 di Riva Anna Maria, avvenuto l'8.5.79, sempre al fine di realizzare la rapina in banca.

Gli stessi imputati, oltre a Mutti, devono poi rispondere del furto di due vetture FIAT 500, avvenuto il 17.5.79, rubate per effettuare la rapina alla banca; della violenza aggravata compiuta nei confronti di Aristodemo Franceschini, Luigi Bianco ed altri clienti del bar antistante la banca e della banca stessa, che sono stati presi come ostaggi, come specificato nel

capo di imputazione; della rapina del revolver in dotazione alla guardia giurata in servizio davanti la Banca, della rapina della Banca in sè e per sè.

Si è già detto nella parte espositiva che questa azione è importante nella storia del P.A.C., perchè segna la ricostituzione dell'intero gruppo dopo la diaspora e le difficoltà nate dall'omicidio Torregiani, e, inoltre, è l'ultimo atto preparatorio prima di quella che avrebbe dovuto essere una grossa operazione nell'ottica terroristica e nel privilegiato campo del "carcerario", allargato sino alla magistratura: l'attentato al dr. De Liguori, poi fallito per un imprevisto.

Verso le ore 8,40 del 18.5.79 Luigi Bianco, guardia giurata in servizio di vigilanza davanti alla sede dell'Agenzia n. 5 del Monte dei Paschi di Siena, in viale Fulvio Testi, veniva affrontato da un giovane armato di pistola e a viso scoperto il quale, facendosi scudo con un ostaggio, tale Aristodemo Franceschini, preso tra gli avventori del vicino bar, lo costringeva a consegnargli la pistola e il relativo cinturone. Dopodichè lo stesso giovane, facendosi precedere dai due malcapitati, entrava in banca dove, minacciandoli con la pistola, costringeva impiegati e clienti a sdraiarsi per terra.

Nel frattempo erano entrati in banca altri due giovani, uno dei quali, armato di mitra, teneva sotto controllo i presenti, mentre l'altro, armato di pistola, dopo aver saltato il bancone, aveva prelevato i soldi contenuti in cassa per un ammontare complessivo

di circa quaranta milioni di lire.

I tre rapinatori si erano infine dileguati a bordo di un'Alfetta blu, guidata da un quarto complice; l'auto, col motore ancora caldo, veniva poco dopo rinvenuta in via Emanuelli, di fronte alla stazione FF.SS , Greco - Pirelli di Milano.

La vettura - che al momento del ritrovamento montava le targhe MI-Y45290, appartenenti ad una Fiat 126 e costituenti provendo di furto - in base agli accertamenti compiuti sul numero di telaio risultava essere stata immatricolata con la targa PR-315217 e costituiva oggetto di rapina consumata ai danni del proprietario Pambianchi Renzo il 6.5.79, a Milano, da parte di due giovani sconosciuti. Costoro, sorpresi dal Pambianchi mentre stavano rubando la vettura, pistola in pugno gli avevano intimato di consegnare le chiavi di accensione e di disinnescare il dispositivo antifurto che era nel frattempo entrato in funzione.

Le indagini di Polizia Giudiziaria consentivano di acclarare che all'interno dell'esercizio pubblico, ove era stato sequestrato il Franceschini, aveva operato un altro giovane, pure armato, che si era ivi trattenuto durante lo svolgimento della rapina per tenere a bada le altre persone presenti e che aveva egli pure preso posto sull'Alfetta al momento della fuga. Proprio in ordine a questo episodio si è palesato nel corso dell'istruttoria un insanabile contrasto tra la versione del Mutti (resa nel febbraio 82) e quella di Cipriano Falcone (del marzo 1983) il quale, arrestato in esecuzione di mandato di cattura emesso

per un altro episodio criminoso, aveva spontaneamente ammesso la propria partecipazione alla rapina di viale Fulvio Testi, commessa unitamente ad esponenti del P.A.C., fra cui il Mutti. Quest'ultimo, invece, aveva taciuto la presenza del Falcone medesimo.

Il Mutti, a seguito delle contestazioni mossegli dal G.I., aveva premesso di non aver chiamato in correità il Falcone sapendolo ormai definitivamente allontanato dalla lotta armata e uscito di prigione dopo uno sciopero della fame che lo aveva condotto quasi alla morte; aveva altresì esposto le ragioni umanitarie che lo avevano indotto a tacere le responsabilità sue e di altri militanti del P.A.C. precisando che, comunque, nè in questo caso, nè in altri, aveva accusato innocenti, ma si era semplicemente limitato ad attribuire un ruolo diverso a persone che comunque avevano partecipato alla decisione dell'azione eseguita. Conseguentemente, l'imputato aveva ricostruito con maggiore ampiezza e precisione, il proprio percorso politico nel gruppo armato di cui è processo, riferendo nuovi episodi e coinvolgendo persone di cui, fino a quel momento, non aveva parlato e delle quali aveva tratteggiato un ruolo ben più modesto del reale.

Per quanto riguarda l'episodio in oggetto, ed in particolare le modalità di preparazione e di svolgimento della rapina, le dichiarazioni del Mutti che, nella primitiva ~~v~~ersione aveva sostituito il Battisti al Falcone, coincidono pienamente con quelle del Falcone stesso e forniscono, insieme a queste, una descrizione dei fatti del tutto attendibile. Essa ha

trovato numerosi riscontri nelle risultanze oggettive e nelle deposizioni testimoniali per quanto attiene al numero dei partecipanti, ai ruoli da ciascuno ricoperti, alle modalità dell'azione sia all'interno della banca, sia nel vicino bar, all'entità del bottino e alle auto usate per la fuga.

Da tali dichiarazioni risulta che il Mutti e il Masala entrarono nel bar sito a fianco della banca e che, dopo aver pagato la consumazione, mentre il primo aveva preso in ostaggio un cliente obbligandolo a seguirlo nell'istituto di credito, il secondo era rimasto nel bar per tenere sotto controllo i presenti. Uscito dal bar con l'ostaggio, il Mutti, minacciando di uccidere costui, era riuscito a disarmare la guardia giurata che stazionava davanti alla banca e a spingerla, insieme al primo ostaggio, all'interno dell'istituto di credito, ove nel frattempo erano entrati anche il Lavazza e il Falcone. Il primo di costoro, armato di mitra, aveva tenuto sotto controllo impiegati e clienti; il secondo, scavalcato il bancone, aveva prelevato il denaro in cassa per un ammontare di circa 40 milioni di lire. Il Bergamin era invece rimasto alla guida dell'Alfetta che i quattro complici, conclusa l'azione, avevano raggiunto per darsi alla fuga.

Mentre nessuno dei testi escussi è stato in grado di dare una descrizione fisica dell'autista, si osserva che le rilevate caratteristiche fisionomiche degli altri quattro rapinatori sono del tutto compatibili con quelle di Mutti, Lavazza, Falcone e Sebastiano Masala. In particolare, la descrizione del rapinatore che

scavalcò il bancone (cfr. dichiarazioni del direttore della banca, Gino Ganozzi), indicato come un giovane dai capelli castani, ricciuti e dall'accento lombardo, coincide in modo evidente con le caratteristiche del Falcone.

Ulteriore riscontro è ricavabile dal prospetto lavorativo mensile del Bergamin, essendo lì registrata la sua assenza proprio il giorno della rapina e quello precedente.

Tanto il Mutti quanto il Falcone si sono detti estranei al furto della Alfetta utilizzata per la rapina; il primo ha ricordato che il furto era antecedente al proprio coinvolgimento nel progetto criminoso, il secondo ha riferito di aver appreso dal Folini che detta auto era stata rubata in vista di "qualcosa di più grosso" che i P.A.C. avevano in programma, forse una azione contro un magistrato milanese, cui il Folini stesso gli aveva in seguito fatto cenno. L'Alfetta, infatti, risulta essere stata rapinata il 6.5.79, ben dodici giorni prima della rapina in banca.

Mentre la posizione del Falcone, che non risulta aver compiuto altre attività con i P.A.C. (ad eccezione dei reati accertati in occasione del suo arresto in via Castelfidardo e per i quali è stato giudicato), è stata stralciata e unita ad altro procedimento concernente le O.C.C. Prima Linea - CO.CO.RI., al Mutti e al Masala non è stata contestata la rapina dell'Alfetta di cui sopra, nè i reati ad essa connessi, compiuti e consumati prima della loro aggregazione al progetto

criminoso principale.

Mutti è invece chiamato a rispondere del furto delle due Fiat 500, lasciate per la prosecuzione della fuga nei pressi dello scalo ferroviario di Greco - Pirelli, e rubate alla vigilia della rapina in banca.

Non vi è dubbio pertanto che anche Mutti sia responsabile di tale furto, la cui consumazione è provata dalle conformi dichiarazioni confessorie dello stesso Mutti e del Falcone: dichiarazioni che, confortate dai riscontri già citati, provano la responsabilità penale di tutti gli esecutori della rapina di viale Fulvio Testi, per i reati loro rispettivamente ascritti in rubrica.

Cesare Battisti è chiamato a rispondere degli stessi addebiti, a titolo di concorso morale.

Mutti ha precisato, nel 1983, che Battisti pur non avendo materialmente partecipato alla rapina, la aveva però organizzata insieme al Falcone, come gli fu detto dal Battisti stesso quando lo andò a trovare a Bologna.

Il contrasto tra queste dichiarazioni e quelle rese dal Falcone è solo apparente. Le due versioni coincidono per tutto quanto concerne lo svolgimento dell'azione, hanno gli stessi riscontri obiettivi derivanti dalle deposizioni dei testimoni e dalle descrizioni che le parti lese fanno degli operatori, i ruoli dei singoli partecipanti sono assolutamente identici per tutti tranne che per il Battisti, ma la

sua responsabilità come ideatore e organizzatore della rapina è asserita anche dal Falcone, che nell'interrogatorio del 21.3.83 al G.I. lo dà presente nel pomeriggio stesso della rapina a casa della Marelli e dichiara che fu proprio lui a consegnargli la sua parte del bottino, pari a L. 4.000.000.

Nel corso del dibattimento del processo c.d. Torregiani, conclusosi con sentenza definitiva in data 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, Falcone indica poi nel Battisti colui che aveva provveduto a procacciare le due FIAT 500 usate per il defilamento dopo la rapina (v. fol. 341 sent. cit.).

Evidentemente la divisione del bottino, avvenuta nel pomeriggio della rapina, a casa della Marelli, segue quella prima spartizione avvenuta la mattina stessa in casa del Veronesi, in cui, secondo Mutti, i 40 milioni furono divisi in due parti, una delle quali affidata al Mutti e al Masala, che la portarono a Bologna.

Le dichiarazioni del Mutti e del Falcone non sono quindi contraddittorie, ma, anzi, coincidono perfettamente, anche nella parte relativa all'ammontare complessivo della rapina e si integrano l'una con l'altra. La trasposizione del ruolo del Battisti con quello del Falcone, come operatore materiale, trova agevole spiegazione in quanto detto dal Mutti, ed è lo stesso Falcone che dimostra, nel suo interrogatorio, che le motivazioni "umanitarie" del Mutti partivano da presupposti di fatto veri ed effettivi.

La responsabilità del Battisti, pertanto, è certa

perchè asserita da entrambi: la sua partecipazione alla rapina è sicuramente tale da rientrare nel concorso di persone nel reato previsto dell'art. 110 c.p. per aver partecipato alla decisione, alla fase preparatoria (furto delle due vetture usate nella rapina) e alla fase conclusiva consistente nella divisione del bottino. Del resto, lo stesso Mutti, nell'interrogatorio del 12.2.82, indica il Falcone come una delle persone che frequentavano la casa della Marelli in quel periodo, precisando che la "frequentavano abitualmente" e che "furono posti a conoscenza della nostra latitanza"(fol.46). Circostanze tutte confermate dal Falcone.

Tra i riscontri obiettivi alle due chiamate di correo suddette è da ricordare, oltre le descrizioni fisiche fatte dai testi, anche il particolare dell'assenza da scuola del Bergamin sia il giorno della rapina, sia il giorno precedente.

La confessione della Marelli nel dibattimento di I grado costituisce una ulteriore conferma di quanto riferito in particolare dal Falcone, secondo il quale la donna, dopo aver verificato la proposta operativa da lui formulata, mise a disposizione la propria abitazione per la riunione preparatoria, lo mise in contatto con altri compagni che poi aderirono al progetto, ospitò il Falcone la vigilia della rapina e presenziò infine, dopo il fatto, alla suddivisione del bottino, avvenuta anche essa nella abitazione di via Castelfidardo.

Per quanto concerne Lavazza e Bergamin, le

concordanti chiamate in correità, confortate dai numerosi riscontri oggettivi già citati, inducono la Corte a ritenere provata la loro responsabilità penale.

Deve dichiararsi peraltro l'estinzione dei reati di cui ai capi 119, 120, 121 per intervenuta prescrizione, stante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti (per Mutti) ed equivalenti (per Lavazza e Bergamin) sulle contestate aggravanti. Per tali reati il Battisti deve essere invece condannato

(cfr. Mutti al G.I. 12.2.82 f. 45; maggio 83 f. 2 e 49;

dib. app. Torregiani 19.4.83 f. 65 e ss.; 23.5.83 f. 30 e ss.; dib. I grado f. 48; dib. rinvio pag. 17;

Falcone al G.I. 21.3.83 f. 10 e ss.;

dib. app. Torregiani 23.5.83 f. 30 e ss. dib. I grado f.

Marelli dib. I grado ff. 319/322).

CAPI 125 e 126 (già 134 e 135)

Mancato attentato in danno del dott. Luigi De Liguori,
Sostituto Procuratore della Repubblica di Milano
(Milano, fine maggio - giugno 1979)

Imputati: Battisti - Bergamin - Cavallina - Folini -

Lavazza

Nell'ottobre del 1980, Marco Barbone parlando dei rapporti intrattenuti con gli esponenti dei P.A.C., riferì al P.M. che lo interrogava di avere appreso dal Bergamin, pochi giorni prima della caduta della base di via Castelfidardo (26.6.1979), che i P.A.C. stavano preparando qualche cosa di molto grosso contro la magistratura milanese, ma che non riuscivano a trovare il momento buono per colpire il magistrato prescelto, perchè questi usciva sempre con il figlio che non doveva essere coinvolto nell'attentato. Riferì ancora che il piano, ad un certo punto, era stato sospeso, perchè un militante dei P.A.C. era stato identificato ("fermato e non trattenuto") dalla Polizia mentre con una parrucca si stava avvicinando al magistrato, senza tuttavia precisare se ciò fosse avvenuto mentre lo stava pedinando o in altro momento. Barbone non conosceva il nome della vittima designata, ma, dal discorso che veniva fatto, sapeva trattarsi di un obiettivo di rilievo. Anche perchè girava con la scorta.

Nel febbraio del 1982, a propria volta, Mutti riferì che in epoca successiva alla rapina di viale Fulvio Testi e antecedentemente agli arresti di via Castelfidardo, in uno degli incontri periodici che, unitamente alla Premoli e al Masala Sebastiano, egli aveva avuto a Bologna con Bergamin e Battisti, aveva appreso che uno o due giorni prima, a Milano, avrebbe dovuto compiersi un attentato omicidiario in danno del

dr. Luigi De Liguori, magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Milano, individuato per la posizione che ricopriva all'interno dell'Ufficio e, in particolare, per il fatto che si era occupato dell'inchiesta Torregiani.

La scelta dell'obiettivo era stata operata da tutto il gruppo milanese, costituito da Bergamin, Battisti, Lavazza, Memeo e Marelli, ai quali si era aggiunto il Folini Maurizio, che all'epoca intratteneva rapporti con i P.A.C. per via delle armi che, come già fatto in passato, egli avrebbe dovuto procurare con un ulteriore suo viaggio in Medio Oriente.

Del nucleo operativo avrebbero certamente dovuto far parte Battisti, Lavazza e Folini. Ricordava questi nomi, perchè per l'azione era preventivato l'uso di fucili Kalashnikov nel tragitto che il magistrato effettuava con la scorta in auto, dalla abitazione al Tribunale o viceversa.

E, proprio per impraticarsi all'uso di quest'arma ultrapotente, il Battisti e il Lavazza si erano recati nelle grotte di Avesa, nei pressi di Verona.

Il mattino in cui avrebbe dovuto compiersi l'attentato -secondo il racconto di Mutti - dopo che le auto da impiegarsi per l'azione erano già state rapinate o rubate, il Folini era stato fermato da forze dell'ordine mentre si stava recando all'appuntamento con gli altri compagni del nucleo operativo che avevano con loro le armi. Egli veniva trattenuto

temporaneamente per accertamenti, poichè gli operanti si erano accorti che si era sbiancato i capelli, usando un'apposita lacca per farli apparire brizzolati. Chi aveva riferito a Mutti le notizie riportate, aveva espresso dei dubbi sulla veridicità della giustificazione portata dal Folini in ordine alla sua mancata comparizione all'appuntamento prefissato, prospettando l'ipotesi che lo stesso, all'ultimo momento, non se la fosse sentita di partecipare all'azione.

Sempre nel corso del suddetto incontro, Mutti aveva appreso che i componenti del nucleo, mentre si trovavano fermi ad attendere il Folini lungo il tragitto che il magistrato avrebbe dovuto percorrere con l'auto, erano stati notati, o dallo stesso magistrato, o dalla sua scorta (un riscontro a tale circostanza si rinviene nella testimonianza resa dal dott. De Liguori in data 1.2.84 al G.I. e nei rapporti riservati da lui inviati al Procuratore della Repubblica, in ordine a tali fatti, cfr. cart. 1, fasc. 5, pagg. 22 ss.).

Era stata poi mostrata a Mutti la bozza del volantino di rivendicazione che il gruppo aveva in precedenza preparato: si trattava di due pagine dattiloscritte il cui testo, come gli fu detto, non era ancora definitivo e sul quale avrebbero dovuto ancora lavorare.

Una conferma alle dichiarazioni del Barbone e del Mutti è venuta nell'aprile del 1983 dalla completa e leale confessione resa dal Falcone, cui si è già fatto

riferimento a proposito della rapina ai danni della Banca di viale Fulvio Testi.

Ha affermato infatti il Falcone (int. 8.4.1983, cart. 14, vol. I, fasc. 5, pag. 13) che, prima della realizzazione della rapina suddetta, i P.A.C. temporeggiavano nel dare attuazione al progetto che già era pronto, perchè vi era la possibilità di portare a compimento "qualcosa di più grosso", un qualcosa che egli aveva successivamente appreso dal Folini essere la realizzazione di un attentato omicidiario in danno di un magistrato di Milano.

A detta del Falcone, proprio l'Alfetta A.R. utilizzata nell'esecuzione della rapina sopra menzionata avrebbe dovuto essere impiegata in quell'azione. Tale circostanza è indubbiamente significativa: normalmente, infatti, come dimostra la storia di tutte le rapine sopra esaminate, le macchine necessarie per l'effettuazione di una rapina venivano rubate dai PAC non più di uno o due giorni prima dell'azione. Nel caso di specie, invece, l'Alfetta risulta rubata molti giorni prima della attuazione del delitto di via Fulvio Testi. Il che sta a dimostrare che la stessa era destinata ad altra azione (l'attentato al dott. De Liguori, appunto); non essendosi realizzata quest'ultima per un contrattempo, l'autovettura era stata "riciclata" per la rapina.

Come già si è rilevato, sono state le confessioni del Falcone ad evidenziare come il Mutti, nel febbraio del 1982, avesse volutamente reso dichiarazioni riduttive a proposito dell'organizzazione dei P.A.C.

della quale aveva fatto parte prima di passare in Prima Linea.

Allorchè nel maggio del 1983, il Mutti è stato reinterrogato e, ammettendo la precedente parziale reticenza, ha deciso di riferire all'Autorità Giudiziaria tutte le sue conoscenze sui fatti e sui personaggi oggetto del presente procedimento, e gli ha temporalmente collocato il progetto di attentato in danno del magistrato milanese in epoca antecedente all'omicidio Torregiani, facendogli assumere un rilievo particolare nella stessa storia dell'organizzazione.

Ha così riferito il Mutti - e in proposito si ripetono considerazioni già espresse in ordine ad altri episodi costituenti l'antefatto della vicenda di cui ci si sta occupando - che fin da epoca immediatamente successiva alla riunione di Desenzano (primi di gennaio del 1979), nella ricerca di campi di intervento intorno ai quali potessero trovare unificazione le varie componenti dell'organizzazione, a fianco della campagna sul c.d. "patto sociale", ne venne aperta un'altra contro la magistratura, in accoglimento della proposta avanzata dal Cavallina e dal Bergamin.

Erano state quindi divise le competenze: sul primo tema presero a lavorare, in Padova, il Giacomini e la Filippi con il Battisti che si divideva tra la città veneta e Milano e, in quest'ultima città, il Masala Sebastiano unitamente al fratello Marco, al Bitti, al Memeo e al Grimaldi; alla tematica della magistratura avrebbero dovuto invece dedicarsi, oltre al Cavallina e al Bergamin, lo stesso Mutti, la Premoli

e il Lavazza.

Dal Cavallina e dalla Premoli che, a detta del Mutti, avevano fra tutti una maggiore conoscenza dell'ambiente giudiziario e che per primi si dedicarono all'inchiesta, venne proposto il nome del dr. De Liguori come possibile obiettivo di un attentato, sulle cui modalità di esecuzione non era stata ancora effettuata alcuna specifica discussione.

Soltanto dopo l'esecuzione di vari sopralluoghi (compiuti, in un primo tempo, dal Cavallina e dalla Premoli e, successivamente, da quest'ultima e dallo stesso Mutti) si stabilì che l'attentato non avrebbe potuto essere che omicidiario, dovendo il nucleo fronteggiare due uomini armati. Si era accertata infatti la presenza di un uomo di scorta a bordo dell'auto sulla quale viaggiava il magistrato per recarsi in Tribunale; notizie pervenute non si sa come volevano inoltre che lo stesso De Liguori fosse solito girare armato.

E' in questa fase dell'inchiesta sul giudice che maturano gli omicidi Torregiani e Sabbadin dei quali si è detto e in ordine ai quali gli esponenti dell'organizzazione addetti alla campagna contro la magistratura, pur senza giungere ad un punto di rottura con i compagni, manifestarono in più occasioni dubbi e incertezze, apparendo loro eccessivo il duplice omicidio degli esercenti.

Afferma testualmente il Mutti: "l'obiettivo primario a cui noi puntavamo era quello di creare delle

reali possibilità di intervento di tipo politico e continuativo sulla tematica in questione e ci sembrava che i due omicidi fossero azioni talmente eclatanti che, invece di aprirlo, avrebbero troncato di netto il discorso".

Nell'impossibilità di trovare una soluzione di compromesso si comprende come gli addetti alla campagna contro la magistratura siano rimasti estranei alla fase esecutiva dei due omicidi che, per le indagini di Polizia Giudiziaria ad essi seguite, necessariamente portarono ad una interruzione del progetto omicidiario contro il dott. De Liguori.

E' in questa chiave di lettura che il Mutti ha spiegato la temporanea interruzione dei rapporti tra Cavallina - personaggio del quale non aveva parlato nel febbraio del 1982 - e gli altri esponenti dell'organizzazione rimasti a Milano, perchè non toccati dalle indagini. E proprio a Milano il Cavallina non si sarebbe più fatto vedere per alcuni mesi.

Cavallina peraltro riprese i rapporti con gli altri nel periodo in cui divenne nuovamente attuale il progetto omicidiario contro il dott. De Liguori, in epoca sicuramente successiva all'omicidio Campagna.

Nel confermare le dichiarazioni in precedenza rese su questa fase del progetto, ribadendo che all'attuazione del medesimo prese parte anche il Cavallina, il Mutti ha aggiunto che, in epoca successiva al mancato attentato, egli aveva appreso dal

Battisti che era stato proprio il Cavallina a predisporre personalmente la bozza del documento rivendicativo dell'omicidio del magistrato contenuto in quelle due cartelle dattiloscritte, che egli aveva avuto occasione di leggere a Bologna. Bozza di documento dove, senza fare il nome della vittima, si accennava ai lunghi appostamenti compiuti e agli asforzi effettuati dal nucleo operativo per evitare di colpire una persona che era solita accompagnare il magistrato in auto e che doveva uscire incolume dall'attentato. In proposito, sempre dal Battisti, il Mutti apprese che fu proprio questa imprescindibile necessità a giustificare l'inclusione nel nucleo operativo del Folini Maurizio, che era ritenuto persona in grado di usare il fucile kalashnikov con particolare perizia, così da conseguire il risultato voluto colpendo l'obbiettivo, senza ledere l'altra persona presente in auto.

Sempre a detta del Battisti, l'operazione implicava necessariamente l'eliminazione fisica del personale di scorta che, in quel particolare periodo di tempo, seguiva il magistrato a bordo di un'altra auto: era proprio quest'ulteriore "eliminazione" a comportare la necessità di un impiego contemporaneo nell'azione di ben tre fucili Kolashnikov, due dei quali avrebbero dovuto essere utilizzati dal Lavazza e dal Battisti, come già si è ricordato facendo menzione delle esercitazioni a fuoco effettuate in grotte nei pressi di Verona con la particolare arma.

Un'ulteriore conferma del progetto omicidiario nei confronti del dott. De Liguori si ricava dalle dichiarazioni istruttorie del Fatone: questi ha

ricordato come già prima dell'omicidio Torregiani i P.A.C. sapessero dove abitava il magistrato; aveva poi appreso, mentre si trovava a Bologna, dell'imminente attentato che doveva essere compiuto per mano di un nucleo di quattro o cinque persone (tra cui il Battisti, il Lavazza e forse anche il Bergamin), solo l'attentato per il quale dovevano essere impiegati i fucili Kolaschnikov procurati dal Folini. Aveva poi saputo che l'azione non era stata portata a compimento una prima volta perchè non si era visto il magistrato e una seconda, perchè un componente del nucleo non si era presentato all'appuntamento.

Il numero e la qualità delle fonti non consente di dubitare sulla storicità dei fatti così come esposti da coloro che hanno reso le dichiarazioni sin qui riportate.

Sull'esistenza e sulla concretezza del progetto criminoso si sono avute, in fase dibattimentale, altre due conferme: il Cavallina ha infatti ammesso di aver partecipato allo studio del progetto anche per la particolare "competenza" che tutti gli riconoscevano in materia giudiziaria. Anche nel presente dibattimento di rinvio (pag. 125 e segg. delle trascrizioni), il Cavallina ha dichiarato di aver contribuito in primo luogo alla individuazione del magistrato "particolarmente incaricato di occuparsi degli avvenimenti all'interno del carcere", che aveva seguito il processo per il ferimento di Miagostovic e quello per la mancata aggressione all'avv. Spazzali. L'imputato ricorda uno specifico episodio, nel quale aveva potuto direttamente constatare l'operato del

sostituto procuratore: una perquisizione generale di San Vittore che era stata ordinata da lui. Al magistrato veniva poi attribuito un ruolo di primo piano negli accertamenti, negli arresti e negli episodi conseguenti all'omicidio Torregiani. Ma tale fatto, sarebbe intervenuto solo in un secondo momento.

In secondo luogo, il Cavallina aveva contribuito alla materiale preparazione dell'attentato, indicando agli altri la persona fisica del magistrato ("io l'avevo visto in faccia") e, dopo l'uccisione di Torregiani, recandosi innanzi al Palazzo di Giustizia per individuarne orari e movimenti.

Il Cavallina ha asserito di non essere in grado, pur non escludendolo, di distinguere in due tempi lo studio del progetto e di non sapere se collocare il proprio ricordo prima o dopo l'omicidio dell'agente di P.S. Campagna.

Una indiretta risposta a questo interrogativo è venuta dal Memeo, che ha riferito come il De Liguori fosse stato inizialmente prospettato quale obiettivo di attentato in alternativa all'agente Campagna e al Commissario Rea. Infatti su tutti e tre era stata effettuata una prima serie di controlli in esito alla quale l'attenzione si era concentrata sul Campagna.

Nel presente dibattimento di rinvio (pag. 333 trascr.) egli ha espressamente detto che l'attentato al "P.M. De Liguori rientrava in un vecchio progetto che altri elementi dei P.A.C. avevano intenzione di portare avanti".

In seguito all'omicidio dell'agente di P.S., il progetto omicidiario nei confronti del dott. De Liguori era stato ripreso e lo stesso Memeo aveva eseguito alcuni sopralluoghi sotto la casa del magistrato, ma - a quanto l'imputato stesso ha asserito - in seguito ai contrasti nel frattempo generatisi tra lui e gli altri componenti dei P.A.C. (con i quali continuava a mantenere rapporti solo in relazione alla latitanza all'estero del Fatone), era stato escluso dal nucleo operativo o si autoescluse. "Alcuni - dice Memeo - volevano che partecipassi, altri non volevano che partecipassi a quell'iniziativa lì, perchè partecipando il mio peso politico all'interno del gruppo si sarebbe rafforzato". (dib. rinvio pag. 333).

Non si può dunque dubitare che il progetto omicidiario arrivò alla soglia della realizzazione come ben dimostrano la scelta di un preciso nucleo operativo, il reperimento dell'armamento indispensabile per una azione tecnicamente complicata, e persino la rapina dell'auto che doveva essere utilizzata il giorno dell'attentato.

Grazie al Falcone, che ha ricordato questa particolare circostanza appresa dal Folini, è possibile datare con buona approssimazione il fallito agguato, verificatosi presumibilmente tra il 6 maggio (giorno della rapina dell'Alfetta) e il 18 maggio 1979 (giorno della rapina all'agenzia bancaria di viale Fulvio Testi in occasione della quale l'auto, non utilizzata per l'attentato, venne impiegata per la fuga).

Sembra significativo in proposito che il

Bergamin, cioè uno di coloro che - secondo Fatone - doveva far parte del nucleo operativo e che - secondo le altre fonti - era comunque coinvolto nell'approntamento del progetto criminoso, fosse assente al lavoro nei giorni successivi alla rapina dell'Alfetta suindicata.

Si è già detto che il Bergamin era, insieme al Cavallina, l'ideologo del gruppo P.A.C.; per entrambi la fede e la militanza nella lotta armata affondavano le radici nell'Autonomia Operaia Organizzata di cui i P.A.C. sono stati una proiezione, una sorta di "braccio armato" proteso oltre il movimento per elevare il livello di scontro.

La stessa campagna contro la magistratura non era un'improvvisazione maturata per ritorsione contro l'inchiesta seguita agli omicidi del febbraio 79, ma veniva da lontano, come si desume dal contenuto del libro di Cavallina sui "Lager di Stato", di cui alcuni passi particolarmente significativi sono riportati nella sentenza di primo grado, annullata (pag. 644 e segg.).

Emerge altrove che già da tempo l'attenzione del Cavallina si era appuntata sul De Liguori sollecitata da vicende personali (lo stesso era avvenuto già per il maresciallo Santoro). Si legge in una sua lettera scritta dal carcere di Udine in data 21.6.1977:
"Caro Giuliano, intanto ti prego i salutarmi Nanni, tornato libero alla faccia del corvo De Liguori. Anch'io ho un conticino aperto con De Liguori che mi ha rapinato un libro durante una perquisizione a

S. Vittore, effettuata con tutte le illegalità possibili (senza motivo, senza mandato, senza difensore, senza verbale o ricevuta di sequestro ecc.).

Se a qualcuno avanzassero cinque minuti per occuparsene gli fornirei i dati".

Non è casuale che l'antefatto storico che determina la campagna omicidiaria contro il dott. De Liguori fosse costituito dal fatto che nella primavera del '77 aveva emesso ordine di cattura contro gli avvocati Giovanni (Nanni) Cappelli e Sergio Spazzali nell'ambito della istruttoria condotta contro l'organizzazione "Soccorso Rosso Militante" ed altri gruppi operanti nell'ambiente carcerario, con funzioni di supporto logistico e di indottrinamento ideologico nei confronti dei detenuti evasi o che intendessero evadere.

Nell'ambito di quell'inchiesta vennero disposte le perquisizioni nei confronti di detenuti politici che, come Cavallina, erano da tempo attivi nell'ambito della problematica carceraria.

L'attacco al dr. De Liguori unisce ^{quindi} in sé la componente vendicativa privata con quella "pubblica"; il pericolo che altri magistrati come De Liguori potessero incominciare a fare altrettanto nei confronti degli organismi analoghi a "Soccorso Rosso", quale sicuramente era "Senza Galere", rappresentava una seria minaccia per queste organizzazioni e, più in generale, per tutta l'area dell'autonomia operaia organizzata, di cui esse erano un'importante componente.

Si rileva poi che già nel volantino rivendicante i ferimenti dei medici Rossanigo e Fava erano contenuti significativi riferimenti ai magistrati e al ruolo controrivoluzionario dai medesimi svolto, unitamente alle altre forze istituzionali agenti sul territorio.

L'avvenuta individuazione del De Liguori come possibile obiettivo doveva dunque ben presto collocarsi nel programma di lotta del P.A.C. e riproporsi con maggior urgenza dopo l'omicidio Torregiani allorchè il dott. De Liguori, incaricato di condurre l'inchiesta giudiziaria, colpì nel segno individuando esattamente il gruppo in cui era maturato un simile episodio criminoso.

Le organizzazioni gravitanti nell'area dell'autonomia non potevano che temere le iniziative della Procura della Repubblica di Milano, la quale da un lato identificava gli autori dell'omicidio Torregiani (e ciò avrebbe portato all'identificazione di quell'asse esistente fra Lombardia e Veneto, fondamentale nella storia dell'Autonomia, e dei personaggi ruotanti intorno a tale asse) e dall'altro "criminalizzava un gruppo di operai che facevano del tiro a segno in montagna"; come si sarebbe poi accertato, costoro (primo fra tutti Enrico Baglioni) erano esponenti di rilievo della nascente Prima Linea: non stupisce quindi che tale gruppo abbia ritenuto fondamentale per la propria sopravvivenza assassinare il dott. Emilio Alessandrini, P.M. del procedimento a carico del Baglioni; ciò accadeva alla fine del gennaio 1979, periodo in cui venivano già condotti gli appostamenti sul dott. De Liguori.

Il riscontro obiettivo di questi ultimi è rappresentato dalle dichiarazioni del magistrato e dalle relazioni di servizio registrate a suo tempo al protocollo riservato della Procura della Repubblica, acquisite agli atti di questo procedimento (cfr. cart. 1, vol. 5 pag. 21 ss.) e redatte dallo stesso magistrato nel corso dell'anno 1979, allorchè egli fu protagonista di episodi che ^{gli} diedero la certezza di essere oggetto di pedinamenti da parte di malintenzionati.

Alla luce delle dichiarazioni raccolte può ritenersi acclarato che tali episodi sospetti debbano essere ricondotti al progetto criminoso allo studio dei P.A.C.

Dopo le divergenze politiche sorte in occasione del duplice omicidio del febbraio 79, fu proprio il recupero del "progetto De Liguori" a determinare il riavvicinamento del Cavallina al gruppo milanese; ciò da un lato conferma, ove ve ne fosse bisogno, la natura delle remore - non morali o umanitarie, ma meramente strategiche e politiche - da taluni avanzate in quell'occasione; dall'altro ^{degli} evidenzia l'importanza attribuita all'azione attorno alla quale dovevano convergere le forze ancora utilizzabili dei P.A.C.

Ed ancora, è il Cavallina che si reca con il Battisti e un altro giovane alle grotte di Avesa, nei pressi di Verona per provare le armi contenute in una grossa borsa che avevano con loro; quest'episodio è stato ricordato dalla Barbetta, cui i tre si rivolsero per essere accompagnati in auto alle grotte ed è

analogo ad altro verosimilmente connesso, che il Mutti ebbe ad apprendere insieme alle notizie relative al fallito attentato; Battisti e Lavazza, cioè, dovendo essere inclusi nel nucleo incaricato di eseguire l'attentato, si erano recati in quelle grotte per provare le armi.

Erano dunque stati completati puntigliosamente tutti i preparativi preliminari all'attentato e solo il mancato sopraggiungere del Folini all'appuntamento aveva impedito l'entrata in azione del nucleo operativo.

Come correttamente contestato, la condotta di coloro che dovevano eseguire l'attentato omicidiario si arrestò prima ancora di raggiungere la soglia del tentativo; residuano pertanto, quale oggetto di incriminazione, quegli atti preparatori che, da soli, integrano autonome fattispecie criminose quali appunto il porto illegale e la detenzione qualificata di armi comuni e da guerra, consumati in occasione e nella data del fallito attentato (capo 125) e della preliminare esercitazione nelle grotte di Avesa, per i soli Battisti e Lavazza (capo 126).

In ordine a tali delitti, deve ritenersi provata la responsabilità di tutti gli imputati. La finalità eversiva è evidente nella motivazione stessa dell'attentato.

Cavallina, Battisti, Lavazza, Bergamin seguirono il progetto dalla sua ideazione e decisione, fino al suo

definitivo fallimento, inseriti nel nucleo operativo in procinto di entrare in azione.

Cavallina, Bergamin e Lavazza avevano in comune le esperienze passate degli attentati a Santoro, a Nigro e a Campagna; il Bergamin e il Lavazza avevano, con la Marelli, mantenuto unito il gruppo PAC nella bufera seguita all'omicidio Torregiani. Tutti e tre avevano manifestato il loro dissenso dagli omicidi del "patto sociale", mostrando in ogni occasione la preferenza per il tema originario del carcerario. Tutti e tre avevano contribuito ad allargarlo fino a comprendere la magistratura. Queste argomentazioni logiche trovano supporto nelle numerose dichiarazioni già citate del Mutti, del Barbone, del Fatone e della Barbetta.

Per il Bergamin c'è, inoltre, il riscontro obiettivo della sua assenza da scuola nei giorni successivi alla rapina dell'Alfetta che doveva servire nell'attentato. Assieme al Lavazza egli deve essere dichiarato colpevole anche del delitto di porto e detenzione di armi da fuoco, commesso in occasione dell'esercitazione nelle grotte di Avesa (capo 126) di cui essi soli sono imputati.

Non vi sono dubbi in ordine alla penale responsabilità del Folini; emerge dalle dichiarazioni già esposte che fu lui - entrato in contatto coi P.A.C. tramite la Marelli e il Battisti - a fornire le armi per l'attentato e ad essere coinvolto proprio per le difficoltà tecniche che l'azione presentava in relazione all'uso di dette armi di nuova dotazione (non

va dimenticato che il magistrato viaggiava con un'auto blindata, e tale circostanza rendeva necessario l'uso dei fucili Kalash/nicov che solo il Folini sapeva usare con particolare perizia), nonchè alla necessità (tanto più pressante dopo quanto era accaduto in occasione dell'omicidio Torregiani) di preservare l'incolumità del figlioletto del magistrato, che si sarebbe trovato in auto con lui.

Le dichiarazioni di Falcone, in particolare, dimostrano come il Folini fosse anche a conoscenza delle modalità concrete dell'imminente attentato (l'uso dell'Alfetta rapinata ad esempio), conoscenza che conferma la partecipazione dell'imputato quantomeno all'ultima fase del progetto omicidiario e il suo inserimento nel nucleo incaricato di realizzarlo.

Ad escludere la responsabilità di tale imputato in ordine al concorso nei delitti di porto e detenzione di armi da guerra e comuni, non vale la mancata presentazione all'appuntamento coi complici; quand'anche ciò fosse dipeso dalla sua volontà e fossero fondati i sospetti nutriti da Battisti e Bergamin, tale desistenza non riguarderebbe il delitto contestato, cui ha comunque fornito, con la propria antecedente condotta, un contributo causale cosciente e volontario.

Si ricorda infine che la responsabilità del Battisti è tratta, come per gli altri, dalle convergenti dichiarazioni del Mutti e del Fatone, oltre che da quelle della Barbetta.

(cfr. Mutti al G.I. 15.2.82 f. 55; 2.5.83 ff. 10,
39, 49 e ss.;

dib. app. Torregiani 23.5.83 f. 36 e
37;

dib. I grado f. 42 e ss.; dib. rinvio
pag. 17;

Barbone al P.M. 31.10.80 f. 156;
al G.I. 15.11.83 f. 3;

Falcone al G.I. 8.4.83 f. 2 e dib.
Torregiani 24.5.83 f. 24;

Barbetta al P.M. 5.5.82 f. 2 retro e 6.5.82
h. 19,15 f. 1 e retro;

Mirra al G.I. 22.12.83 f. 5; dib. f. 128 e
ss.;

Fatone al G.I. 29.6.84 f. 21;

Memeo dib. I grado f. 253;
dib. rinvio pag. 333;

Cavallina dib. I grado f. 377;
dib. rinvio pag. 125).

CAPO 127 (già 138)

Detenzione di esplosivo, armi e munizioni nella casa di
Corso Garibaldi 55
(Milano, maggio - giugno 1979)

Imputati: Battisti - Bergamin - Lavazza

CAPO 128 (già 139)

Svuotamento della base P.A.C. di corso Garibaldi 55
(Milano, fine giugno 1979)

Imputati: Fiorina, Mutti

Nei giorni immediatamente successivi agli arresti e ai fermi di via Castelfidardo, Giorgio Scroffernecher, detenuto insieme agli altri a San Vittore e in breve scarcerato, chiese a Barbone di verificare la situazione di un appartamento di proprietà della Marelli, sito nello stabile di Corso Garibaldi dove aveva sede il ristorante "Dorje Tibetano".

Come lo stesso Barbone e lo Scroffernecher hanno confermato nel dibattimento di I grado, si trattava di verificare se detto appartamento - ove erano custoditi materiale e armi dei P.A.C. - fosse stato individuato dalle forze dell'ordine e, in caso negativo, di valutare la possibilità del suo svuotamento.

Barbone aveva dunque effettuato appostamenti davanti allo stabile in questione unitamente al Morandini e al Laus, ma ad un certo punto, avvertito da un certo De Feo di "Metropoli", aveva desistito, poichè altri avevano provveduto a svuotare i locali.

Nel febbraio 1982, Pietro Mutti ha riconosciuto di essere stato lui, insieme al Masala, alla Premoli e al Fiorina, a svuotare la base in questione nel cui interno era custodita una gran quantità di armi, munizioni e altro materiale, molte delle quali egli aveva già visto in precedenza presso l'abitazione del Veronesi al tempo della rapina di viale Fulvio Testi. Tra le armi medesime vi era anche una parte di quelle che il Folini deteneva per conto dell'O.L.P.; vi era altresì il materiale sottratto all'Ufficio Anagrafe del Comune di Milano e una macchina da scrivere I.B.M. a testina rotante.

L'entità e la natura del materiale ivi custodito spiega dunque perchè la Marelli subito dopo l'arresto, mentre si trovava nei locali della Questura, abbia tentato di disfarsi delle chiavi custodite nella sua borsetta, rifiutandosi poi di rivelarne la destinazione. Alla luce dei dati successivamente acquisiti è stato possibile accertare che una di quelle chiavi apriva il portone dello stabile di Corso Garibaldi n. 55, mentre la serratura della mansarda era nel frattempo stata sostituita; i Carabinieri accertarono altresì che la Marelli aveva effettivamente acquistato il locale in questione dal precedente proprietario con un regolare rogito notarile e che la cessione era stata notificata all'Autorità di P.S.

Per quanto concerne le operazioni di sgombero, il Mutti ha dettagliatamente indicato autori, modalità e circostanze relative allo svuotamento della soffitta e ha specificatamente ricordato quanto e quale armamento ebbe a trovarvi.

Ha ricordato come, proprio per l'entità del materiale, l'operazione era stata assai laboriosa e aveva comportato, tra l'altro, l'impiego di un furgone Ford di proprietà del Fiorina; una parte del materiale, racchiusa in alcune borse, era stata trasportata in treno a Bologna, la sera stessa; il resto era stato imballato e caricato sul furgone del Fiorina che lo aveva portato e seppellito nel biellese e, successivamente, lo aveva venduto a "Prima Linea" nelle cui fila era nel frattempo entrato.

Le dettagliate dichiarazioni confessorie del Mutti, confortate da riscontri (quali l'effettivo ritrovamento in Milano nell'estate 79 del fucile cal. 22 fatto a pezzi e abbandonato dal Masala) e dalla confessione dibattimentale della Premoli non lasciano dubbi sulla loro piena attendibilità e sulla responsabilità penale di tutti gli imputati in ordine ai reati loro contestati; Mutti e Fiorina devono rispondere non solo del porto illegale di dette armi comuni e da guerra e di esplosivi, ma anche della loro detenzione per finalità di eversione successivamente al loro trasporto, nel biellese per il Fiorina e a Bologna per Mutti, Masala e Marina Premoli.

La responsabilità del Battisti in ordine al reato di detenzione nasce del fatto che la stessa Marelli ha

ammesso di averlo ospitato in casa sua; quella del Bergamin, dal fatto che la sua presenza in casa della Marelli era altrettanto assidua: inoltre, la sua qualifica di organizzatore della banda presupponeva la consapevolezza anche dei luoghi in cui le armi, patrimonio comune della banda, erano conservate. Si ricorda poi che fu proprio a nome del Bergamin che Scroff^{em}echer contattò Bergamin.

La responsabilità del Fiorina è data dalle dichiarazioni del Mutti, attendibili, circostanziate e riscontrate.

Anche Lavazza viene dichiarato responsabile del reato ascrittogli posto che, così come gli altri, aveva all'epoca la piena disponibilità della soffitta in questione e del suo contenuto.

(cfr. Barbone al P.M. 14.10.80 f. 121;
dib. I grado f. 702;

Pasini Gatti al G.I. il 18.12.80 f. 6;

Mutti al G.I. il 12.2.82 f. 48 e dib.
Torreggiani 19.5.83 f. 60 e s.;

dib. rinvio pag. 20;

Premoli, dib. I grado p. 418).

CAPO 162 (già 177)

Acquisto dell'appartamento di via Capocci n. 19 al nome di Brunetta Felice con contestuale falso in atto pubblico mediante induzione in errore del notaio rogante

(Roma, 21.6.79)

Imputati: Brunetta - Mutti

Secondo quanto ha dichiarato Fatone, prima ancora che ne accennasse Mutti, in data 21.6.79 viene acquistato davanti ad un notaio di Roma un appartamento che sarà intestato a Brunetta Felice. In realtà davanti al notaio si reca il Masala Sebastiano, che ha falsificato il documento datogli dal Brunetta, applicandovi la propria foto. L'appartamento sarà presto rivenduto, perchè gli estremi della patente del Brunetta saranno trovati dalla Polizia annotati su un foglietto in via Castelfidardo il giorno degli arresti, (pochi giorni dopo l'acquisto dell'appartamento stesso).

Nel suo interrogatorio del 18.9.84 (cart. 20) Mutti conferma e precisa che l'acquisto nacque dalla necessità di trasferire il gruppo dei latitanti da Bologna a Roma, essendo maggiori le possibilità che la capitale avrebbe offerto sotto ogni profilo operativo: riconosce di essere l'autore del foglietto con gli appunti anagrafici del Brunetta, rinvenuto in via Castelfidardo e specifica che quei dati gli furono dati dal Masala S., amico del Brunetta, alla insaputa di quest'ultimo. Chiarisce altresì che l'acquisto

dell'appartamento fu finanziato in gran parte con i proventi della rapina di viale Fulvio Testi e che l'appunto fu trovato nella borsetta della Marelli, perchè avrebbe dovuto essere consegnato insieme alla foto del Masala Sebastiano, dalla Marelli allo Scroffernecher. Questi avrebbe provveduto a falsificare il documento. Quando cadde la base di via Castelfidardo, era già stata data la caparra per l'acquisto e quindi era urgente fare il rogito: ignorando ancora che l'appunto era stato trovato dalla polizia, lui e il Masala Sebastiano decisero di convocare a Roma il Brunetta, al quale dissero per la prima volta ciò di cui egli era ancora all'oscuro, e cioè che si erano serviti dei dati presi dalla sua patente per acquistare un appartamento. Il Brunetta si mostrò, secondo il Mutti, contrariato e non accettò di presenziare personalmente al rogito, ma accettò di fornire loro il proprio passaporto, sapendo che il Masala avrebbe sostituito alla vera la sua fotografia e si sarebbe presentato al notaio usando il suo nome. Per questo, consegnò in quel momento a loro tre (Mutti, Masala e Premoli) il documento che aveva con sè e la Premoli lo fece falsificare, con l'applicazione della foto del Masala S., da un amico del collettivo di via dei Volsci, visto che non si poteva per il momento ricorrere allo Scroffernecher, rimasto a Milano.

Il Mutti precisa altresì che il Brunetta sapeva che loro tre erano latitanti e sapeva altresì dai giornali che i P.A.C. erano implicati nell'omicidio Torregiani; aggiunge che l'appartamento divenne inutilizzabile appena si seppe che nella base di via Castelfidardo erano stati trovati gli appunti con i

dati del Brunetta e la foto del Masala S., per cui si decise di venderlo. L'atto di vendita, dietro pressione del Mutti stesso e della Premoli, venne compiuto dal Brunetta personalmente.

Il Brunetta, interrogato dal G.I. il 28 e il 29.11.84 (cart. 3, faldone 20), ammette di essersi incontrato a Roma, nella primavera del 1979, con Masala Sebastiano, Mutti e la Premoli. Specifica che, avendo letto sui giornali dell'omicidio Torregiani, li credeva implicati in quel fatto: Masala gli disse che ne era estraneo, ma che tutti e tre erano latitanti e per questo motivo aveva bisogno di un appartamento a Roma, non potendo continuare a cercare rifugi occasionali.

Gli chiesero così se poteva affittare per loro un appartamento; lui si rifiutò, ritenendo la cosa troppo rischiosa, ma accettò di consegnare un suo documento (il passaporto), affinché "potesse utilizzarlo per quanto gli serviva". A precisa domanda del G.I. il Brunetta spiega che in quella stessa occasione gli fu chiesto anche un altro documento di identità, con la spiegazione che "avrebbe fatto uso del passaporto solo se vi fossero stati costretti, e che in via preferenziale intendevano costruire, sulla base di un suo documento autentico, un falso documento di identità che avrebbero utilizzato alla bisogna".

E' lo stesso Brunetta, quindi, che ha dimostrato la veridicità delle chiamate in correità del Mutti, confermate peraltro dalle ammissioni del Masala S. e della Premoli; non possono dunque i suoi difensori addurre l'inesistenza dell'elemento soggettivo del

reato. Sempre il Brunetta, inoltre, afferma di aver constatato, quando gli fu restituito il documento, che la fotografia era stata manomessa: ciò è indizio del fatto che il passaporto era stato utilizzato per le finalità sopra descritte con la fotografia di colui che effettivamente si recò dal notaio. Che non si sia trattato di un falso grossolano emerge dal fatto che il notaio Nitti Clorindo, sentito nel dibattimento di I grado (pag. 667 trascr.) ha affermato di non aver avuto alcun sospetto circa la falsità del documento presentatogli, in base al quale, nell'atto, egli si disse certo dell'identità personale del Brunetta.

A distanza di qualche mese, comunque il Brunetta era stato costretto a risalire a Roma per presenziare, questa volta come venditore, al rogito di cessione a terzi dell'immobile, onde far rientrare i latitanti nella disponibilità del danaro oggetto dello sfortunato investimento immobiliare.

Alle confessioni degli imputati si sono aggiunti i riscontri documentali rappresentati dalle copie fotografiche dei rogiti di compravendita dell'appartamento in questione.

Osserva la Corte che la condotta contestata agli imputati deve essere sussunta sotto la fattispecie di cui all'art. 479 c.p., relativa al delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, e non sotto quella di cui all'art. 476 c.p. richiamata in imputazione.

La condotta contestata non è infatti la materiale

apposizione sul rogito della falsa firma di Brunetta, quanto piuttosto l'induzione in errore del notaio affinché attestasse, contrariamente al vero, che la persona comparsa innanzi a sè per perfezionare la compravendita, era il Brunetta Felice e non il Masala Sebastiano; ciò perchè il mendacio si estende a circostanze inerenti all'attività del pubblico ufficiale (identificazione del sottoscrittore) e cade sotto la di lui diretta percezione (sottoscrizione in sua presenza).

Deve pertanto modificarsi nel senso sopra indicato l'imputazione contestata al capo 162 della rubrica ; ricorre l'ipotesi di cui all'art. 48 c.p. perchè il notaio ha agito in buona fede, tratto in inganno dalla condotta criminosa del Brunetta e del Mutti (oltre che del Masala e della Premoli), i quali devono dunque rispondere del reato di cui agli artt. 110, 48, 479 c.p.

Non può trovare applicazione nel caso in esame la fattispecie criminosa di cui all'art. 495 c.p., così come richiesto dalla difesa, posto che il Brunetta non ha personalmente effettuato alcuna falsa dichiarazione o attestazione al notaio rogante, davanti al quale non si è nemmeno presentato. Sarebbe semmai ravvisabile un'ipotesi di concorso nel reato di sostituzione di persona previsto dall'art. 494 c.p., ma si ritiene che la stessa risulta assorbita nel falso ideologico, di cui il Brunetta viene oggi dichiarato responsabile.

(cfr. Fatone al G.I. 29.6.84 f. 18;

Mutti al G.I. 18.9.84 ff. 8 e 9; 19.12.84
f. 2;

Brunetta al G.I. 28-29.11.84 e 29.12.84;

Premoli dib. I grado p. 416 ss. teste
Nitti, dib. I grado p. 667 - 668)

CAPO 129 (già capo 140)

Porto illegale e cessione di armi dal Memeo Giuseppe
agli R.C.A. e alle Squadre Comuniste dell'Esercizio
Proletario
(Milano, fine aprile - primi di luglio 1979)

Imputato: Fontana

Dell'episodio parla per primo il Pasini Gatti. Nella primavera del 1979, il Memeo, del quale costui era amico fin dai tempi della comune militanza in "Rosso", aveva proposto, tramite lui, agli R.C.A. l'acquisto di armi lunghe da guerra di cui i P.A.C. avevano la disponibilità. Egli aveva girato la proposta alla Zoni, che si occupava dell'armamento del gruppo e che aveva autorizzato l'acquisto di due mitra, uno Schemmeisser e uno Sten.

Per il prezzo di lire 600.000 venne acquistato solo lo Schemmeisser, non essendovi in cassa fondi

sufficienti per comprare anche la seconda arma.

Tuttavia lo Sten e altri due fucili di precisione, provento della rapina di Bergamo, finirono ai Reparti a titolo di deposito, con l'intesa che avrebbero potuto acquistarne la proprietà se in seguito ne fosse stato corrisposto il prezzo. Diversamente le avrebbero restituite a richiesta.

Il Memeo, in tal modo, da un canto aveva reperito denaro per gli ormai numerosi compagni latitanti e dall'altro si era disfatto, almeno temporaneamente, di materiale scottante, in un momento in cui si faceva più pressante l'opera delle forze di Polizia.

Ha riferito altresì il Pasini che Memeo si era recato a proporgli tale negoziazione nel suo appartamento di via D'Apulia, accompagnato da Germano Fontana e da un altro ragazzo sofferente per una grave ferita riportata nel corso di un'esercitazione con le armi.

Le dichiarazioni del Pasini hanno trovato riscontri in quelle di Cattaneo, Feneri e Gemelli (all'epoca appartenenti alle Squadre), nonché nella deposizione della madre del Gemelli (che, tempo dopo, aveva scoperto il mitra Schemmeisser che il figlio aveva nascosto in casa).

Pure Maurizio Mirra ha precisato come la vendita delle armi da parte del Memeo fosse avvenuta dopo la rottura di quest'ultimo con i P.A.C. e come il Memeo medesimo avesse utilizzato la somma ricevuta dal

Pasini per pagare un viaggio in Francia e finanziare la latitanza di Fatone.

La responsabilità del Fontana deriva anzitutto dal fatto, incontestato e coperto altresì dal giudicato, che questi aveva in comune con Memeo, oltre all'abbaino di via Chiesa Rossa, lo stesso appartamento di via Picozzi, ove il Memeo venne arrestato. Già si è riferito inoltre del fatto che la perizia grafica, effettuata nel corso del processo c.d. Torregiani, ha accertato che l'elenco delle armi e delle munizioni in dotazione dei P.A.C. venne normalmente redatto dal Memeo e dal Fontana (l'uno faceva annotazioni sui fogli scritti dall'altro, il chè sta a dimostrare che vi era una tenuta in comune della contabilità delle armi). La accertata assenza del Fontana dalla fase di consegna delle armi non esclude la sua responsabilità, posto che lo stesso era perfettamente cosciente di possedere e di cedere armi detenute e portate illegalmente.

Le dichiarazioni rese da Pasini Gatti sulle circostanze oggetto del presente capo di imputazione sono estremamente circostanziate: egli riferisce del ragazzo ferito, dell'episodio del ferimento e della sua successiva morte; descrive anche le armi oggetto della cessione. Il che porta ad escludere l'ipotesi che il chiamante in correità possa essersi confuso con altro episodio. Non va dimenticato inoltre che Pasini Gatti conosceva bene l'odierno imputato e spesso aveva occasione di incontrarlo. (E' proprio dal Fontana che il Pasini Gatti viene a sapere della effettuazione della rapina al filatelico, di cui al successivo capo di imputazione).

Nè vi è ragione per ritenere che egli possa aver mentito o che abbia voluto calunniare il Fontana - perchè proprio e solo lui? E, del resto, le suddette dichiarazioni trovano una indubbia conferma in quelle di Memeo, che, pur non facendo il nome di complici, in coerenza col suo atteggiamento processuale di "dissociato", ha ammesso pienamente di aver venduto le suddette armi.

Il Fontana deve essere dunque dichiarato responsabile del reato ascrittogli al capo 129).

(Cfr. Pasini Gatti al P.M. 29.10.80 ff. 51 e 52;

Cattaneo Guido al G.I.13.2.81 ff. 2 e 3;

Feneri Lorenzo al G.I. 7.8.81 f. 12 a 14 e 59; verbale dep. test. della madre del predetto;

Mirra al G.I. 22.12.83 ff. 7 - 8;

Donat Cattin al G.I. 16.4.81 f. 14;

Andreasi al G.I. 17.2.81 ff. 3 e 4)

CAP 130 - 131 (già capi 141 - 142)

Rapina in danno del negozio di filatelia gestito da
Lombardo Davide
(Milano, 5.7.1979)

Imputato: Fontana

Alle ore 17 circa del 5.7.79 tre giovani, entrati nel negozio di filatelia di Lombardo Davide col pretesto di chiedergli se fosse interessato all'acquisto di francobolli argentini, estraggono improvvisamente le pistole e intimano a tutti i presenti di sdraiarsi a terra. Li legano con nastro adesivo e razziano tutto ciò che trovano a portata di mano: francobolli, denaro e una calcolatrice, il tutto per un valore di circa tre milioni. Scappano poi a piedi, inseguiti senza successo da un vigile urbano avvisato da uno dei presenti, che era riuscito a slegarsi. I rapinatori perdono però la borsa in cui viene ritrovato l'intero bottino, nonché tre pistole.

Il primo a parlare di questo episodio è il Pasini Gatti, nel 1980; egli indica come autori della rapina Memeo, Fontana e un terzo giovane, che viene individuato dal G.I. nel Terrin, in base ai particolari somatici descritti dal Pasini Gatti.

Il Memeo ammette la sua responsabilità, dando così conferma della veridicità delle dichiarazioni del Pasini Gatti, che aveva fatto riferimento a confidenze ricevute dallo stesso Memeo e dal Fontana.

La responsabilità del Fontana è provata, a parere di questa Corte, sia perchè le dichiarazioni del Pasini Gatti sono risultate veritiere per quanto riguarda la individuazione dell'episodio e la responsabilità del

Memeo, sia perchè nell'elenco aggiornato delle armi di cui si è già detto, trovato in casa del Fontana in via Picozzi il giorno dell'arresto del Memeo (tre giorni dopo questa rapina), risulta diligentemente annotata proprio dalla mano del Fontana la parola "caduto", a fianco delle tre armi trovate nella borsa abbandonata dai rapinatori in fuga.

rapina in danno dell'...

Vi è dunque un preciso riscontro obiettivo alle parole del Pasini Gatti; e di significativa evidenza è anche il fatto che il Memeo, nel dibattimento di primo grado, ammettendo la sua reponsabilità, si sia preoccupato di scagionare il Terrin, ma non abbia fatto altrettanto per il Fontana.

Si ricorda infine che il Fontana, nella lettera inviata a questa Corte, ha ammesso, tra gli altri episodi, di aver compiuto la rapina in questione.

Per i motivi sopra esposti egli deve essere quindi dichiarato responsabile dei reati di cui ai capi 130 e 131 .

(cfr. Pasini Gatti al P.M. il 29.10.80 ff. 50-51;
al G.I. 18.12.80 f. 5 e
25.10.83 f. 1 e ss.,
dib. Torregiani f. 18 del suo
interr. ex art. 450 bis
c.p.p.;
dib. rinvio conferma pag. 353;

Mutti al G.I. il 16.4.82 f. 4 e maggio 83
ff. 3 - 5 - 6 - 7 - 11;

Memeo dib. I grado f. 256 dib. rinvio
conferma pag. 331).

CAPI 163 - 164 - 165 (già 178 - 179 - 180)

Rapina in danno dell'agenzia di Cepagatti della Cassa
di Risparmio di Pescara e di Loreto Aprutino
(In Cepagatti, 20.7.79)

Imputati: Fatone - Mutti

Gli imputati sono confessi, in ordine all'episodio in questione. Oltre a Fatone che ha spontaneamente rievocato la vicenda e a Mutti che, dimenticatosenne inizialmente, ha ammesso le proprie responsabilità e ha fornito conferma e riscontro a quanto riferito dal primo, la Premoli e Masala hanno confessato nel corso dell'interrogatorio dibattimentale di I grado.

La rapina, in oggetto, destinata a consentire la sopravvivenza dei quattro latitanti. (preparata anche dal Fatone che, allo scopo, aveva rubato una delle due Fiat 127 usate per la fuga) era stata poi commessa da Mutti, dalla Premoli e dal Masala, il quale aveva raggiunto gli altri la sera prima dell'azione.

Ad evitare che la presenza di una donna rivelasse la matrice politica dell'impresa, la Premoli era

rimasta alla guida dell'auto, camuffata con barba finta e cappello. Non è fuori di luogo ricordare che già in altra occasione una componente dei P.A.C. agì alla guida dell'autovettura, predisposta per il defilamento, travestita da uomo: la Filippi, nell'omicidio Sabbadin.

La piena coincidenza tra le dichiarazioni - 15^c confessorie e i riscontri oggettivi provenienti dal rapporto giudiziario in atti e delle dichiarazioni testimoniali provano la penale responsabilità degli imputati in ordine alle imputazioni loro ascritte, derubricata quella di cui al capo 179) nel delitto di detenzione semplice di armi da fuoco, ex art. 10 L. 497/74. Si giunge a tale conclusione, considerate le pressanti necessità contingenti che avevano indotto i quattro a commettere il reato e ritenuto che la finalità eversiva fosse, in quel frangente, nei ricordi o nelle aspirazioni degli imputati, ma non informasse direttamente la loro condotta, tesa soltanto a garantire il quotidiano sostentamento.

Deve dichiararsi infine l'improcedibilità in ordine al reato di cui al capo 165), perchè il furto ivi contestato è estinto per intervenuta prescrizione, essendo state concesse ai due imputati le attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti.

(cfr. Fatone al G.I. 29.6.84 f. 18;

" " 7.12.84 f. 14; dib. 92;

Mutti al G.I. 18.9.84 f. 5 e 6;

18.12.84 f. 2; dib. f. 52;

Premoli dib. f. 418 - 430;

Masala dib. f. 317).

CAPI 166 - 167 - 168 - 169 (già 181 - 182 - 183 - 184) armi da fuoco che deve,
Rapina in danno della "D.A.E.M." s.a.s. - (Castelmaggiore, 17.11.79)

Imputati: Fatone - Mutti

Anche con riferimento a tale episodio, le dichiarazioni confessorie del Fatone hanno trovato diretto riscontro in quelle successivamente rese dal Mutti, nonché nelle risultanze del procedimento contro ignoti e nella confessione dibattimentale della Premoli.

Masala aveva infatti appreso dall'amica Daniela Dani impiegata presso la D.A.E.M. di Bologna che il sabato mattina, giorno destinato alla contabilità, si trovava negli uffici solo una dipendente.

La rapina fu infatti compiuta con profitto in giorno di sabato da Fatone (alla guida di un'auto da lui rubata a Bologna il giorno prima), dalla Premoli (recatasi giorni prima in luogo col pretesto di un'informazione) e dal Mutti; gli ultimi due entrarono armati nell'ufficio e immobilizzarono l'impiegata

presente, appunto la Dani, impossessandosi del denaro contante e degli assegni.

Anche in questo caso, come per la analoga rapina di autofinanziamento effettuata a Cepagatti, ritiene la Corte che la finalità di eversione sia stata tanto remota da non poter connotare la illegale detenzione di armi da fuoco che deve, più correttamente, ^{portare} ~~sussumersi~~ sotto la fattispecie di cui all'art. 10 L. 497/74 ^{armi}.

I reati contestati ai capi 167 e 169 sono estinti per prescrizione, stante la concessione ad entrambi gli imputati delle attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti.

(cfr. Mutti al G.I. 18.9.84 ff. 4 - 5;
18.12.84 f. 2; dib. I grado
f. 52 - 53;
dib. rinvio conferma;

Fatone al G.I. 29.6.84 ff. 18 e 19; dib. I
grado f. 93; dib. rinvio, conferma;

Premoli dib. I grado f. 418 - 430).

CAPO 132 (già 144)

Cessione e porto illegale di armi in luogo pubblico
(in località diverse dell'Emilia, nell'autunno del
1979)

Imputati: Mutti

CAPO 133 (già 145)

Ricezione, porto illegale in luogo pubblico e
detenzione di armi
(in diverse località dell'Emilia nell'autunno del 1979)

Imputata: Filippi

Nell'autunno 1979 - secondo quanto Mutti ha riferito nell'interrogatorio del maggio 83 - assieme al Masala ed alla Premoli incontrò più volte la Filippi in varie località dell'Emilia, facilmente raggiungibili da Bologna (dove loro erano rifugiati) ed a Padova (dove abitava la Filippi). In tale circostanze egli consegnò alla Filippi parte del materiale acquistato dal Folini in Medio Oriente, con la somma di L. 5.000.000 che l'organizzazione - anche col contributo della componente di Padova - aveva anticipato a costui.

In particolare, alla Filippi fu consegnato un Kalashnicov, sei bombe a mano a tipo ananas, caricatori, munizioni ed alcuni giubbotti antiproiettile. La consegna di quanto sopra, sempre a detta del Mutti, fu dovuta anche al fatto che in epoca successiva alla prima fornitura di materiale bellico, ricevuto dal Folini, l'organizzazione aveva anticipato a quest'ultimo l'ulteriore somma di lire 18.000.000 per

l'acquisto di nuove armi e materiale, al raggiungimento della quale i padovani avevano contribuito con lire 5.000.000. Quest'ultima commessa, tuttavia, non era stata mai evasa e, proprio per questo motivo, una parte delle armi di proprietà esclusiva del Folini doveva andare ai padovani e, quindi, alla Filippi (posto che il Giacomini era in carcere). Ne facesse poi lei quel che voleva.

Ha proseguito il Mutti ^(asserendo) di avere in epoca successiva incontrato nuovamente la Filippi per chiederle di riacquistare o, comunque, di rientrare in possesso del materiale consegnatole precedentemente, necessario per realizzare una evasione di alcuni compagni detenuti a Reggio Emilia. Dalla Filippi si era tuttavia sentito rispondere che tutto il materiale era finito al CO.CO.RI. (organizzazione nella quale militava il fratello) e che aveva difficoltà nel recupero dello stesso, tant'è che ad un certo punto egli vi aveva rinunciato.

Le dichiarazioni del Mutti hanno trovato un riscontro obiettivo proprio durante il dibattimento di I grado, quando il Giacomini ha dato le precise indicazioni per ritrovare le armi a Sottomarina di Chioggia. Le armi di cui alle dichiarazioni del Mutti sono alcune di quelle ritrovate proprio in quel luogo. Si è già detto che queste armi erano avvolte in giornali, e alcuni giornali sono datati proprio autunno 1979, epoca in cui, a detta del Mutti, avvenne la consegna; ed è lo stesso Giacomini a dichiarare in dibattimento di aver potuto dare alla Corte le precise indicazioni della località in cui le armi sono state

ritrovate per aver avuto altrettanto precise istruzioni dalla Filippi, che tali armi aveva avuto in consegna.

Lo stesso Giacomini, inoltre, riconoscendo in dibattimento di aver acquistato armi che lui non aveva mai potuto vedere e che erano poi state prese in consegna dalla Filippi, ha dato indirettamente conferma di quanto riferito dal Mutti.

Si ritiene pertanto provata la responsabilità di Mutti in ordine al delitto continuato di cessione e porto illegale di armi da guerra contestatogli al capo 132 e di Paola Filippi per il delitto di ricezione, porto e detenzione illegale, a lei contestato al capo 133) della rubrica.

(cfr. Mutti al G.I. 2.5.83 ff. 8 e 47;

Giacomini, dib. I grado f. 412; dib. rinvio verbale udienza 2.11.1988;
vb. sequestro armi rinvenute in Sottomarina di Chioggia)

CAPO 134 (già 147)

Restituzione delle armi consegnate nella primavera - estate del 1979 al Pasini Gatti in deposito
(In Milano, nel gennaio - febbraio 1980)

Imputati: Anselmi

L'episodio attiene alle armi acquistate in più tempi dal Pasini Gatti per gli R.C.A. e le Squadre Comuniste dell'Esercito Proletario: episodi che hanno già formato oggetto di specifici capi di accusa nei confronti del Memeo e dello stesso Mirra.

Si è già detto che una parte delle armi non fu^o ~~fu~~ acquistata, ma solo presa in consegna dal Pasini che ne garantiva, a nome dell'Organizzazione nella quale era inserito, la custodia, con l'intesa di acquistarle definitivamente pagandone il prezzo ovvero di restituirle, a richiesta.

Gli esponenti degli R.C.A. allorchè disarmarono le Squadre milanesi delle quali il Pasini era responsabile, si impossessarono di tutte le armi custodite in un cunicolo della cantina del Cattaneo, portando via così sia le armi di proprietà delle Squadre, sia quelle dei P.A.C., affidate in custodia al Pasini e non ancora pagate. Ha riferito Pasini che agli inizi del 1980 Mirra e Rotaris lo contattarono chiedendogli in restituzione le armi non pagate dei P.A.C. o, in alternativa, il loro corrispettivo.

In conseguenza di ciò, non potendo o non intendendo gli R.C.A. da una parte, e il Pasini e il suo gruppo dall'altra, acquistare le armi in questione pagandone il relativo prezzo, essi avevano restituito ai P.A.C., in maniera più o meno diretta e a più riprese, le armi di cui erano ancora in possesso, nel corso degli incontri che ebbero con gli stessi a Milano.

La ricostruzione effettuata dal Pasini Gatti ha trovato riscontro nelle dichiarazioni del Gemelli, all'epoca appartenente agli R.C.A., e del Cattaneo, che ha ammesso di aver custodito nella propria cantina anche le armi non acquistate dalle Squadre.

Entrambi hanno fatto riferimento alle laboriosità delle trattative, dovute anche all'intervenuto e irrimediabile disaccordo tra Pasini e Cattaneo da un lato e il livello superiore dell'organizzazione dall'altro. Appare logico che Mirra, Anselmi e Rotaris potessero essere gli interlocutori dei Reparti Comunisti d'Attacco nella fase della restituzione delle armi a suo tempo date in deposito; il Mirra, già nel luglio del '79 si era adoperato per vendere parte delle armi in modo da realizzare denaro utile al sostegno dei latitanti e dei detenuti. Era dunque naturale che anche ora fosse il Mirra ad adoperarsi per avere in restituzione le armi non pagate e ad interpellare a tal fine il Pasini Gatti al quale, a suo tempo, aveva personalmente consegnato dette armi.

Vi è inoltre da chiedersi chi altri, nel gennaio del 1980, avrebbe potuto per conto dei P.A.C. occuparsi di questa pendenza.

La presenza del Rotaris ad uno dei diversi incontri tra le varie parti in causa (R.C.A., squadre ed emissari dei P.A.C.), presenza confermata dal Gemelli, ribadisce il coinvolgimento del Mirra in questa fase. Sono infatti provati nell'ambito di altro procedimento (e trovano conferma nelle dichiarazioni

del Donat Cattin) i rapporti tra Rotaris, Mirra e lo stesso Anselmi, mentre la perizia balistica effettuata sulle armi sequestrate al Rotaris al momento dell'arresto ha accertato che tra queste vi era anche un fucile a canne mozze proveniente da Bergamo: verosimilmente esso era proprio quello restituito dagli R.C.A. nel gennaio 1980. Per tale fatto, Mirra è stato condannato nei precedenti gradi di giudizio e la sentenza nei suoi confronti è passata in giudicato.

Più problematica appare invece la posizione di Giulio Anselmi, la cui disponibilità nei confronti di P.A.C., fondata su rapporti d'amicizia con personaggi quali Mirra, Memeo e Grimaldi, si era manifestata in sporadiche occasioni (si pensi alla rivendicazione dell'omicidio Campagna).

Pasini è stato in verità piuttosto preciso ricordando che, dopo la richiesta di Mirra e Rotaris, e dopo la restituzione di una lupara e una pistola cal. 357 Phyton al Mirra, aveva provveduto insieme al Cattaneo a fissare un nuovo appuntamento tra Gemelli e la Zoni da un lato e Anselmi dall'altro: successivamente, incontrando l'Anselmi, aveva appreso che anche le altre armi erano state riconsegnate.

Gemelli, chiamato a deporre nel dibattimento di I grado ex art. 450 bis C.P.P. ha detto - diversamente da quanto poteva affermare per Pasini, Cattaneo e Rotaris - di non ricordare la presenza dell'Anselmi in occasione di tali incontri.

Appare dunque possibile che l'Anselmi, il quale

era rimasto sino ad allora estraneo ai trapassi di armi tra le due organizzazioni, non abbia preso materialmente in consegna le armi e si sia limitato a mettere in contatto il Pasini con Rotaris e Mirra. Il fatto che, in un secondo tempo, egli fosse a conoscenza dell'avvenuta riconsegna non significa ancora, ai fini inequivocabilmente che l'imputato, prestandosi a far da tramite tra le varie parti, fosse stato preventivamente informato dell'oggetto delle trattative e, pertanto, avesse consapevolmente contribuito alla realizzazione della condotta criminosa contestata.

Non è possibile comunque giungere ad una assoluzione con la formula piena, in quanto, se è vero che il Gemelli non ha confermato la presenza dell'Anselmi alla fase di consegna, è anche vero che il Pasini Gatti, nel suo interrogatorio, ha precisato di aver chiaramente detto all'Anselmi di mettersi in contatto con il Gemelli e con la Zoni per ottenere la riconsegna delle armi ed ha anche aggiunto che lo stesso Anselmi gli riferì qualche tempo dopo che le armi erano state consegnate.

Nel contrasto delle risultanze processuali si ritiene pertanto di dover assolvere l'Anselmi dall'imputazione sub 134) per insufficienza di prove.

(cfr. Pasini Gatti al P.M. 29.10.80 f.53;
al G.I. 9-10/2/81 f. 13 e ss.
dib. I grado f. 706 ;
dib. rinvio conferma;

Gemelli al G.I. 5.8.81 ff. 11 e ss.;

dib. I grado f. 703;

Donat Cattin al G.I. 16.4.81 f. 8 - 9;

Cattaneo al G.I. 13.2.80 f. 4 e 5) ~~relati per~~
~~il~~ ~~Fatone~~ ~~S.~~
~~il~~ ~~caso~~ ~~al~~

CAPI 170 - 171 - 172 - 173 (già 185 - 186 - 187 - 188)

Arresto del Fatone Sante
(In Borgone di Susa, il 15.6.1984)

Imputato: Fatone

Verso le ore 4 del mattino del 15.6.1984 i componenti di un equipaggio, in forza alla Compagnia Carabinieri di Susa, fermavano per un controllo un'autovettura Fiat 500 targata Torino a bordo della quale viaggiavano due uomini e una donna.

Mentre i militari stavano procedendo all'identificazione degli occupanti, il conducente della Fiat 500, poi identificato per il latitante Fatone, estraeva una pistola semiautomatica cal. 7,65 Mauser e la puntava contro uno dei due carabinieri, minacciando di fare fuoco se l'altro componente l'equipaggio non avesse depresso la propria arma.

Il milite minacciato fingeva di ottemperare ma poi, fulmineamente, esplodeva contro il Fatone due

colpi di pistola che lo attingevano all'addome; colpi ai quali seguivano, immediatamente dopo, quelli esplosi dall'altro carabiniere che era riuscito intanto ad estrarre la propria arma. Durante lo svolgimento dell'azione testè descritta, gli altri due occupanti la Fiat 500, identificati per i fratelli Vitrani Michele e Rita, nipoti del Fatone Sante, rimanevano in disparte, senza porre in essere alcuna reazione o minaccia e lasciandosi, successivamente, ammanettare senza difficoltà.

Soccorso il ferito e trasportatolo in ospedale, si accertava che l'autovettura Fiat '500 risultava asportata quella stessa notte in Settimo Torinese: che la pistola Mauser, perfettamente funzionante e con il colpo in canna, aveva il numero di matricola obliterato e che il Fatone deteneva sulla sua persona una carta d'identità intestata a certo Cattani Giovanni, nato a Milano il 6.6.1963, con applicata la propria fotografia.

Tutti e tre gli arrestati erano concordi nel riferire, in sede di interrogatorio, che il Fatone, latitante fino dal febbraio 1979 e, più precisamente dalla data dell'omicidio dell'orefice Torregiani, a distanza di oltre cinque anni si era improvvisamente rifatto vivo con i familiari residenti a Milano ai quali, da tempo, non aveva più fatto pervenire sue notizie.

Dopo essere stato condotto a far visita alla vecchia madre malata a Manfredonia, aveva fatto ritorno a Milano con i due nipoti, deciso ad espatriare in

Francia per trovare un rifugio sicuro e un lavoro.

Venuto finalmente in possesso di un documento di identità attraverso persone vicine al nipote Vitrani Michele, non essendo perfettamente riuscita la contraffazione del documento, aveva deciso di raggiungere clandestinamente la Francia attraverso il valico del Moncenisio e i due nipoti si erano offerti di accompagnarlo, per prestargli aiuto e per rimanere ancora in sua compagnia.

Rubata a Milano una Simca, si erano posti in viaggio la sera prima dell'arresto, ma lungo l'autostrada Milano - Torino il veicolo aveva accusato un'avaria che lo aveva reso inutilizzabile.

Per proseguire la fuga il terzetto si era visto costretto, agendo materialmente il solo Fatone, a rubare un nuovo veicolo - e cioè la Fiat 500 a bordo della quale erano poi stati fermati dai Carabinieri - lasciata in parcheggio nei pressi dell'autostrada, in comune di Settimo Torinese.

Sono state stralciate le posizioni di Rita e Michele Vitrani, Il Fatone, confesso in ordine ai fatti criminosi contestatigli, deve essere dichiarato colpevole di tutti i reati ascrittigli. Deve peraltro dichiararsi non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 173) (già 188) perchè lo stesso è estinto per intervenuta amnistia.

Non mancano i riscontri oggettivi nei fatti e nelle deposizioni testimoniali delle parti lese.

(cfr. rapp. giud. in atti, cart. 2, vol. 1
Vitrani Rita e Michele al P.M. di Torino
18.6.84;

Fatone al P.M. di Torino il 20.6.84)

UFFICIO
PROFANO. 101

CAPO 1

Il reato di banda armata

Imputati: Anselmi, Carnelutti, Cavallina, Cavattoni,
Filippi, Fiorina, Folini, Migliorati, Silvi, Veronesi

La qualificazione dei Proletari Armati per il Comunismo come banda armata è già stata ritenuta dalle citate sentenze pronunciate nell'ambito del primo procedimento "Torregiani" e passate in giudicato ,

Alla ampia motivazione contenuta sul punto nelle due sentenze, e in particolare in quella emessa dalla Corte d'Assise d'Appello l'8.6.1983, deve quindi farsi oggi rinvio, essendo le stesse condivise da questa Corte.

Le nuove emergenze processuali non hanno fatto altro che confermare la sussistenza nel caso in esame di tutti gli elementi ritenuti dalla dottrina e dalla giurisprudenza indispensabili perchè possa integrarsi il reato di cui all'art. 306 c.p. (pluralità di persone, stabile vincolo associativo, dotazione di armi, struttura organizzativa, fine di commettere uno dei delitti previsti dall'art. 302 c.p.). Si rinvia, per quanto riguarda una più puntuale precisazione dei requisiti essenziali e degli elementi di identificazione della banda armata, alle sentenze della Cassazione sez. I, 19.2.1987, in Cass. pen. 1988, p. 1406, n. 1191; sez. I, 14.11.1985, in Cass. pen. 1987,

p. 1100, n. 864; sez. I, 4.7.1984 in Cass. pen. 1986, p. 238, n. 157; Cass. sez. I, 25.8.1983, in Cass. pen. 1985, p. 318 n. 153, che questa Corte pienamente condivide sul punto.

Nei confronti di alcuni degli originari coimputati di questo processo (Barbetta, Mirra, Premoli, Terrin, Tirelli, Schroffennecher, Cavallina etc.) è inoltre passata in giudicato anche la sentenza emessa in data 24.6.86 dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano, che ha confermato altresì le particolari caratteristiche distintive della formazione dei P.A.C., rispetto alle altre bande armate, sorte ed operanti in quegli anni in Italia.

Tali caratteristiche vengono individuate in una elevata disponibilità all'aggregazione attorno a "campagne politiche", in una struttura assai semplice e perciò agile e funzionante, in una capacità decisionale non limitata da vincoli gerarchici, ma estesa a livello "orizzontale", nel senso che le decisioni potevano essere prese da chiunque nel gruppo se ne facesse promotore, e tutto il gruppo, democraticamente discutendole, le approvava o le rifiutava.

Altra caratteristica del gruppo era l'aggregazione di persone tra loro diverse per estrazione sociale, origini geografiche, livello culturale, accomunate unicamente da un impulso frenetico all'azione e dal desiderio di sorpassare gli altri concorrenti gruppi eversivi.

Esaminando i vari episodi delittuosi, si è visto come al primitivo "nucleo storico" dei P.A.C., che dall'aspetto legale del giornale "Senza Galere" sviluppò la tematica del "carcerario", si siano via via aggiunti il "gruppo della Barona" o dei "Sardi", composto dal Bitti, Fatone e Marco Masala, e poi il duo Memeo - Grimaldi, i quali non avevano ancora trovato una collocazione fissa nell'area eversiva milanese e trascinarono con loro anche alcuni elementi di appoggio quali l'Anselmi e il Mirra.

Si è visto altresì come il gruppo P.A.C. avesse due componenti, quella milanese e quella veneta, e come nel Veneto potesse contare su elementi sicuri (quali la coppia padovana Giacomini e Filippi) di efficienza e di capacità operative lucide ed indiscusse, nonché su elementi meno capaci a livello tecnico - operativo, ma di sicuro appoggio per funzioni logistiche (quali la Barbetta, il Tirelli, la Cavattoni). Si è visto, inoltre, come il Gruppo P.A.C. riconoscesse senza obiezioni di sorta la preparazione ideologica del Bergamin e del Cavallina, i quali erano peraltro molto amici tra di loro e svolgevano il compito di motivare, sia con la presentazione dell'obiettivo, sia con la stesura del volantino rivendicativo, le azioni politiche in cui il gruppo trovava la sua ragione d'essere.

Tra gli aderenti alla banda esistevano alcuni attratti dal carisma di altri, specie del Cavallina, che provenivano da organizzazioni operanti ad esempio all'interno della scuola come la Barbetta, la Cavattoni, altri che provenivano invece dalla

malavita comune e si erano poi politicizzati, come il Battisti; ed altri ancora che avevano già alle spalle una lunga militanza politica in aree eversive, come Cavallina stesso e Bergamin (provenienti da Autonomia Operaia Organizzata), come la Marelli (già militante in Potere Operaio e nei CO.CO.RI), Scroffernecher (già partecipe di Autonomia Milanese), la Migliorati (già militante in Rosso), ed altri di cui via via si è parlato.

Le sentenze di I e di II grado di questo processo hanno messo in luce come la struttura orizzontale della banda P.A.C. non debba far ritenere una sua ridotta capacità operativa o una sua minore pericolosità. Nè può condividersi il giudizio di Marco Barbone che l'ha definita una sorta di "sigla aperta", quasi che chiunque potesse servirsene per qualsiasi rivendicazione.

A sostegno della ritenuta pericolosità e della chiara fisionomia, definita nei limiti, nelle ideologie, nel territorio e nel campo di azione, nonostante la mancanza di una organizzazione gerarchica, tipica - ad esempio - della struttura delle B.R., stanno diversi inconfutabili elementi di fatto, bene evidenziati dalle precedenti decisioni:

1) una imponente struttura logistica, consistente in numerose basi, quali l'appartamento di via Castelfidardo, quello di via Picozzi, quello in Corso Garibaldi, l'abbaino in via Chiesa Rossa e lo

scantinato di via Palmieri, oltre le case dei singoli membri, che in caso di necessità si prestavano anche a custodire le armi.

2) Un altrettanto imponente patrimonio in armi, munizioni ed esplosivo, tale da consentire di trattare la vendita e lo scambio con altre organizzazioni eversive.

3) Una consistente "cassa comune", alimentata da un numero veramente cospicuo di rapine di autofinanziamento, che consentiva di versare stipendi mensili a persone impegnate a tempo pieno nella organizzazione (come il Mutti, il Masala S., il Cavallina, il Battisti) e di finanziare i latitanti, come Fatone, che soggiornò a lungo in Francia, e il Mutti che con Masala S. e la Premoli stette per mesi interi a Bologna e in altre località lontane da Milano. Ricordiamo altresì come la consistenza del patrimonio comune avesse addirittura permesso l'acquisto dell'appartamento in Roma intestato al Brunetta.

4) Una considerevole documentazione ideologica, quale quella trovata dopo gli arresti e dopo le confessioni degli imputati che hanno abbandonato la lotta armata.

5) Una ricca dotazione di travestimenti, trucchi, abiti per operare indisturbati nelle varie operazioni: ricordiamo ad esempio la divisa da poliziotto trovata a casa della Barbeta.

6) Una attenta e severa preparazione operativa, che comprendeva anche l'addestramento al tiro, effettuato nella cantina del Lavazza trasformata in poligono, nei boschi di Cerro Maggiore e, soprattutto, nelle grotte di Avesa.

La sentenza definitiva del ^{9.8.6.} 1983 ha ben delineato le regole di condotta della Banda P.A.C. e, in particolare, ha sottolineato come fosse assolutamente vietato l'uso del telefono. Questo spiega la necessità delle numerose riunioni che hanno preceduto ogni azione di rilievo e la funzione di "ufficiale di collegamento" tra il territorio milanese e quello veneto che veniva svolta da alcuni, come il Battisti. Le azioni che hanno caratterizzato la vita di questa organizzazione sono state di tipico contenuto terroristico. Si è trattato di azioni ispirate a finalità eversiva, pur se, per la verità, la base teorica e filosofica ebbe per questo gruppo uno sviluppo minore di quello che ha caratterizzato altre e più note ^{formazioni}. Il livello è stato, forse, più modesto, perchè si è praticamente attenuto al solo settore "carcerario" (settore che peraltro è stato oggetto di attenzione anche di altre organizzazioni eversive): ma è anche vero che proprio questo settore fu scelto come linea distintiva di questa banda, che ha puntato su tale specializzazione fin dall'inizio, anche per ritagliarsi il suo tipico terreno di azione nell'area fin troppo popolata dei gruppi eversivi dell'epoca degli "anni di piombo".

Tanto che lo stesso Galati ha rivelato un interesse delle B.R. verso il gruppo P.A.C. dopo gli omicidi Santoro e Campagna, per la particolare tematica che il gruppo stesso aveva sviluppato.

Non è vero che la mancanza di struttura gerarchica e la base "democratica" dell'organizzazione renda la stessa incompatibile con la figura di un'associazione di cui all'art. 306 c.p.

Da un lato, infatti, la struttura "democratica" non ha impedito il delinearsi all'interno della banda di "capi", come Bergamin, Cavallina, Battisti, Mutti, Masala Sebastiano e di gregari come Bitti, Masala Marco e altri; dall'altro lato, la presenza di una struttura gerarchica non è, comunque, un connotato essenziale e inderogabile della banda armata poichè ben altri sono i caratteri che la legge pone per la sua individuazione, tutti presenti nel caso in esame. Infatti, la banda armata P.A.C. era una organizzazione illegale e clandestina; pur avendo una struttura di tipo legale, realizzata dal giornale "Senza Galere" (che rappresentava sia l'elemento di coagulo dei diversi partecipanti e sia il mezzo di diffusione delle idee e della ideologia della organizzazione), tale struttura serviva come mezzo di copertura della sottostante struttura armata e clandestina.

Il giornale era inoltre lo strumento per fare del proselitismo e della propaganda all'ideologia che lo aveva fatto nascere. E che si trattasse di ideologia

avente finalità eversiva emerge chiaramente dalla lettura stessa dei volantini rivendicativi delle varie azioni delittuose.

Tra i programmi dei P.A.C. c'era in particolare quello di determinare l'intervento illegale di alcuni poteri contro altri, oltre i limiti delle rispettive competenze, sino a giungere ad una guerra civile. C'era, cioè la speranza che i fatti delittuosi che venivano compiuti determinassero ad un certo punto l'intervento della struttura militare dello Stato, che scatenasse poi, a sua volta, un conflitto di carattere più generale e di tipo civile. Come ha diffusamente spiegato anche il Cavallina, in primo e secondo grado, queste bande si consideravano la avanguardia armata di movimenti ben più vasti che volevano trascinare, aggregare e convincere la massa.

Anche in questa particolare organizzazione - sulla cui qualificazione giuridica oggi non può più discutersi, essendo intervenuto il giudicato - la insurrezione armata era considerata mezzo, tappa d'obbligo per arrivare alla guerra civile, che avrebbe coinvolto tutta la società esistente, sì da giungere ad un'altra società diversa e, almeno secondo le aspettative, migliore.

Le sentenze di I e di II grado di questo processo, si sono poste il problema della data di nascita della banda armata, poichè le indagini

successive all'epoca del primo processo per il delitto Torregiani, conclusosi con la stessa sentenza 8.6.83, hanno portato ad un ampliamento del termine iniziale.

I primi Giudici individuarono nei primi mesi del 1978 la nascita della banda armata come tale. Alla base di tale decisione, vi è la considerazione che il reato di cui all'art. 306 c.p. è un reato formale, la consumazione del quale discende da una mera condotta; e anche reato di pericolo, la cui consumazione non esige che venga conseguito lo scopo della banda armata, (cioè che venga effettivamente compiuto uno dei reati presi in esame dall'art. 302 c.p., cui il 306 rimanda; in tal senso cfr. Cass. sez. I, 14.11.85 citata); inoltre, secondo le dichiarazioni del Mutti, negli anni 1976/1977 esisteva tra lui e i suoi amici come unico comune denominatore solo una forte volontà di impegnarsi nella lotta armata, ma non ancora chiarezza di scopi, nè disponibilità di armi o di assetto organizzativo logistico (tanto è vero che Cavalloni e Carnelutti se ne andarono, seppure per due opposte motivazioni).

La questione temporale è rilevante, perchè imputati come il Carnelutti, allontanatosi entro l'inizio del 1977 dai PAC, ^{sono} chiamati a rispondere del reato di organizzazione e di costituzione di banda armata, proprio con riferimento a quel primo periodo di vita del gruppo. Per tutto il 1977, invece, sono mancati alcuni elementi necessari alla qualificazione della banda armata.

Ripercorrendo l'iter di formazione del nucleo originario dei P.A.C., il Mutti ha evidenziato come per il primo lungo periodo il comune denominatore consistesse solo in una forte volontà di impegnarsi nella lotta armata, ma ancora senza chiarezza di scopi, anche prossimi, a cui indirizzarla e senza strumenti logistici o assetti organizzativi che consentissero al gruppo di diventare continuamente operativo.

Si assiste, è vero, fino a tutto il 1977, ad un certo numero di azioni criminose le quali peraltro, come si è visto, in parte erano una sorta di autoverifica delle capacità operative dei partecipanti e in parte erano finalizzate al reperimento del minimo indispensabile (armi e mezzi finanziari) all'esistenza stessa della banda e al sostentamento dei latitanti (il Paura e il Terrin), che avevano trovato rifugio a Milano.

Alcune di queste azioni si sono però arrestate alla fase di tentativo o addirittura di progetto; altre si sono risolte in ^{un} sostanziale fallimento (si pensi al provento della rapina all'armeria di Cadoneghe, rappresentato da un fucile ad aria compressa).

In ogni caso, si tratta sempre e soltanto di reati strumentali compiuti in funzione di obiettivi non ancora individuati; e la riprova di ciò si ha proprio nel fatto che due persone, Carnelutti e

Cavalloni, lasciano il gruppo rimproverando ai compagni, magari per ragioni diverse, la poca chiarezza politica.

E' questa sostanziale assenza di scopi, e conseguentemente di un vincolo stabile fondato su un fatto associativo, che ha indotto a derubricare alcune imputazioni di detenzione di armi per finalità di eversione (art. 21 L. 110/75) in quella di cui all'art. 10 L. 479/74: il conferimento di armi da parte dei vari Silvi, Carnelutti, Bergamin e Terrin ad un gruppo siffatto era un atto di delinquenza comune, correlato all'attività illegale del gruppo, sostenuto semmai da aspirazioni politico-eversive, ma non ancora indirizzato ad una finalità precisa ed immediata, nè ad un programma politico volto alla sua realizzazione.

La sentenza di I grado, ha ritenuto che l'arrivo del Cavallina, il suo apporto ideologico, la dialettica instauratasi subito con il Bergamin, amico di vecchia data, la disponibilità a tempo pieno del Cavallina e di altri elementi, come il Battisti (proveniente anche lui dalla prigione di Udine) comportino la confluenza - in quello che fino ad allora era stato solo un gruppo di persone unite da interessi comuni - degli elementi che caratterizzano la nascita di una banda armata, quali appunto la finalità ideologica e la possibilità di realizzarla.

Questa Corte condivide sul punto le precedenti decisioni e si riporta alle motivazioni in esse esplicitate.

Prima di esaminare la ^{posizione} dei singoli imputati, giova premettere che, secondo l'orientamento della Cassazione (sez. I, 4.7.84, citata) nella previsione di cui all'art. 306 c.p. i ruoli dei vari componenti della banda armata sono posti in maniera gerarchica ai fini degli effetti penali delle rispettive condotte, attuandosi ~~peraltro~~ ^{peraltro} de una equiparazione tra la efficienza causale dell'azione dei capi e dei sovvenzionatori a quella dei promotori, dei costituenti e degli organizzatori della banda armata; equiparazione che non si rinviene, stante il minor grado di quell'efficienza, tra la condotta dei capi e quella dei "partecipi" della banda armata.

Si deve considerare "partecipe" della banda armata colui che, in modo consapevole, libero e continuato, aderisca all'associazione, accetti, in maniera cosciente e responsabile, l'ordinamento della stessa e sia disposto con dedizione ad operare, nell'esplicazione di attività concrete, per il conseguimento della finalità associativa, in conformità alle norme o alla prassi che disciplinano la sua utilizzazione. Ne consegue che dovrà considerarsi partecipe anche l'associato, mai utilizzato in attività concrete o incaricato solo di fornire notizie in suo possesso.

Partecipe, è, in altri termini, chi sposa la causa della banda armata, contribuendo con la propria opera al raggiungimento dei fini specifici del gruppo. Non importa, pertanto, se l'opera sia solo di mediazione o di interessamento in singole attività, nè che l'individuo sia organicamente inserito nella banda

con carattere di stabilità o di permanenza; quello che rileva e che esista l'apporto causale, consapevole, anche se limitato ad una sola azione.

La Cassazione (vedi Cass. sez. I, 14.11.1985, citata) ha poi asserito che "la qualità di organizzatore della banda armata deve essere valutata in relazione al ruolo svolto per assicurare la vita e l'efficienza dell'organizzazione; tale ruolo deve presentare connotazioni di non fungibilità, nel ^(causo) di non poter essere da altri esercitato. Poichè la vita di un'organizzazione illegale armata si esplica sia attraverso una multiforme attività prettamente delinquenziale, sia attraverso molteplici attività di studio per la elaborazione degli schemi teorici e pratici di esecuzione del programma, a coloro che contribuiscono collegialmente alle scelte operative o che, se del caso, monocraticamente vi provvedono con comportamenti vincolanti per l'organizzazione e a coloro che tali scelte attuino deve essere riconosciuta una posizione di preminenza riconducibile allo schema organizzativo del capo organizzatore, perchè tutti tali comportamenti sono essenziali alla vita stessa della banda armata". Se si è, in presenza di una banda armata in cui le funzioni organizzative venivano "democraticamente" svolte da più membri, ciò vuol dire che il numero degli "organizzatori" era maggiore di quanto non lo fosse in bande armate gerarchicamente strutturate.

Tutte le suddette considerazioni si intendono richiamate nella parte in cui si esamina la responsabilità di singoli imputati per il reato di banda armata e, per le motivazioni sopra esposte, devono disattendersi tutti gli argomenti difensivi diretti ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto.

- ESAME DELLA POSIZIONE PROCESSUALE DI OGNI SINGOLO IMPUTATO, CON RIFERIMENTO AL DELITTO DI BANDA ARMATA

- GIULIO ANSELMI

L'Anselmi è stato assolto, sia pur con la formula dubitativa, dall'imputazione relativa al ritiro, per conto dei P.A.C., delle armi a suo tempo cedute ai Reparti comunisti d'attacco.

Tale vicenda riguarda comunque un periodo in cui la banda armata P.A.C. si era sciolta, e non può costituire in alcun modo un indizio di partecipazione o di adesione alla banda stessa.

D'altro canto, il solo episodio in relazione al quale l'Anselmi è stato condannato - quello connesso alla rivendicazione dell'omicidio dell'Agente Campagna - non è sufficiente, di per sè, ad evidenziare la sua condotta di partecipe dell'organizzazione. L'occasione della condotta, la sporadicità dei rapporti con i membri dei P.A.C., confermate dal fatto che il Mutti non aveva mai conosciuto l'imputato, fanno ritenere

fondata l'ipotesi che l'attività posta in essere dall'Anselmi sia stata prestata "ad personam", e cioè per ragioni di amicizia e di solidarietà con singoli elementi dell'organizzazione - e in particolare con il Memeo - e non sia invece stata sorretta dalla volontà di aderire, con essa, a un patto associativo che legava i componenti tutti del P.A.C. che il gruppo assumeva con

L'apporto materiale dato dall'Anselmi all'organizzazione si è limitato alla diffusione di una copia del volantino rivendicativo dell'omicidio Campagna, su incarico del Memeo, la qual cosa non è da sola sufficiente per far ritenere la sua adesione agli scopi che la banda si era prefissata.

Non abbiamo prove di altri suoi legami con i P.A.C., non abbiamo prove della sua adesione all'ideologia che animava questa banda, non abbiamo prove di un ulteriore suo comportamento di adesione o di sostegno alla attività dei singoli partecipi: non abbiamo, pertanto, prove che possano farlo ritenere in qualche modo responsabile del reato ascrittogli.

Posto che il reato di cui al cpv art. 306 c.p. è un reato monosoggettivo (in tal senso, vedi Cass. sez. I, 17.1.1985, in Cass. pen. 1986, p. 461, n. 325), che può essere commesso solo dal singolo partecipe (in ciò differenziandosi dal delitto di costituzione, che è plurisoggettivo), in assenza di elementi probatori in ordine alla partecipazione dell'imputato, ^{della banda} questi deve essere assolto con la formula dell'insussistenza del fatto.

ADRIANO CARNELUTTI

Ad analoghe conclusioni deve giungersi con riferimento al Carnelutti. Egli infatti si allontana dal gruppo agli inizi del 1977 - alla stessa stregua di quanto hanno fatto Cavalloni e Terrin - prima ancora che il gruppo assuma i connotati della banda armata (Si è già detto come la nascita della banda, come tale, possa essere collocata nei primi mesi del 1978, con la rapina di Via Varè, capo 26).

Mancando l'elemento materiale della sua partecipazione alla banda armata (sia essa semplice o con funzioni organizzative), egli deve essere assolto dal delitto di cui al capo 1) perchè il fatto non sussiste.

ARRIGO CAVALLINA

Arrigo Cavallina è imputato di aver concorso nella costituzione della banda armata P.A.C. a partire dalla primavera del 1978, svolgendovi poi funzioni organizzative.

In relazione a tale reato, egli è ampiamente confesso: già si è messa in luce la rilevanza, nella storia dei P.A.C., della figura del Cavallina che, proprio con il suo ingresso ha portato la nascente organizzazione a compiere un salto qualitativo verso la realizzazione degli scopi eversivi prefissati.

Instancabile nel fornire spunti organizzativi e giustificazioni ideologiche, nel suggerire e programmare azioni "politiche" anche gravissime (i ferimenti Nigro, Fava e Rossanigo, l'omicidio Santoro) e nel formulare le c.d. "campagne" in cui tali fatti criminosi si inserivano, nel reclutare nuovi adepti (si pensi al gruppo veronese e al Battisti), a nessun altro meglio che a lui si attaglia la qualifica di costituutore e di organizzatore dei P.A.C.

FRANCESCA CAVATTONI

La posizione di questa imputata, nei confronti della banda armata, ha molte analogie con quella di Marina Spina, di cui si parlerà in seguito. Entrambe hanno partecipato ad una azione delittuosa diretta contro la persona (ferimento Nigro, la Cavattoni; omicidio Santoro, la Spina); entrambe hanno preso parte alla vacanza che tutto il gruppo ha effettuato in Sardegna nell'estate del 1978 e non sono state escluse, in quel periodo, dai discorsi politici e programmatici della banda; entrambe, infine, hanno direttamente condiviso l'interesse al tema del "carcerario".

Nell'affermare la responsabilità della Cavattoni in ordine al reato di cui al capo 1 della rubrica, le sentenze di I e di II grado, annullate dalla Cassazione, hanno messo in luce come la partecipazione dell'imputata e la sua presenza alle varie riunioni non

fosse solo passiva o limitata ad una "assistenza di tipo affettivo" nei confronti del Cavallina, cui era sentimentalmente legata.

La stessa Cavattoni, nelle dichiarazioni rese spontaneamente avanti alla Corte d'Assise d'Appello (verbali dib. p. 135 ss.), ha ammesso, sia pur genericamente, che nelle riunioni (verbali dib.) che si svolgevano a casa del suo fidanzato si era "trovata a sentire gente che parlava di politica, in generale, ma anche di argomenti di illegalità e anche di violenza". E mai la stessa si è dissociata da queste riunioni e dagli argomenti che venivano trattati, ed anzi, ha condiviso le idee del Cavallina, sostenendolo accanitamente quando qualcuno lo contraddiceva; l'imputata ha poi partecipato, come si è detto, anche alle riunioni programmatiche durante la vacanza in Sardegna, ove non veniva affatto esclusa dal gruppo di coloro che discutevano.

E ancora, la sentenza di II grado ha messo in luce un episodio che indicherebbe l'adesione, minore di quella degli altri, ma pur sempre libera e consapevole, alla causa eversiva: il Berzacola dichiara di aver visto, poco dopo l'omicidio Campagna, il volantino rivendicativo, mostratogli dal Cavallina e *di aver saputo* da questi che era stato scritto dal Bergamin. Poco dopo, la Cavattoni parlandogli dello stesso volantino, gli disse che era stato scritto dal Cavallina stesso. Questo episodio dimostrerebbe pertanto come la imputata continuasse, anche a distanza di oltre sei mesi

dall'episodio Nigro che l'aveva vista direttamente e materialmente impegnata, a seguire la vicenda della banda in cui era inserita.

Pur in presenza di tali elementi indizianti resta il dubbio che la Cavattoni - così come Tirelli e la Barbeta hanno riferito - abbia preso parte alle riunioni e all'attività della banda solo in quanto legata alla persona del Cavallina e non per una consapevole e volontaria adesione agli scopi associativi.

Sintomatico è ad esempio il fatto che la stessa non prendesse mai la parola, se non per difendere strenuamente la posizione del compagno, quando veniva dagli altri attaccato; lei stessa dichiara che non veniva mai interpellata, ma semplicemente "messa al corrente" e che gli altri "non usavano particolari riguardi" in sua presenza, ritenendola persona "sicura", in ragione del suo rapporto sentimentale col Cavallina.

A parere di questa Corte, la generica condivisione dell'ideologia del compagno non è di per sé stessa un dato sufficiente per affermare la sussistenza di un apporto, cosciente e volontario, rilevante per l'attuazione degli scopi della banda.

Non bisogna dimenticare inoltre che la Cavattoni, in quel periodo, viveva o lavorava a Trento come insegnante, e frequentava il Cavallina e i membri del gruppo solo durante i fine settimana.

La sua posizione defilata sia nel momento decisionale, che nella fase organizzativa delle azioni delittuose (l'unico episodio che le viene posto a carico è quello relativo al ferimento dell'agente Nigro, in relazione al quale il suo concorso, pur cosciente e volontario, è stato di rilievo certamente inferiore rispetto a quello degli altri correi) non consente a questa Corte di affermare con piena tranquillità la responsabilità della Cavattoni, in ordine al reato associativo.

Alla luce delle non univoche risultanze processuali, permanendo il dubbio che l'imputata abbia preso parte ad alcune attività della banda solo perchè sentimentalmente legata ad uno dei suoi capi, si ritiene conforme a giustizia assolvere la stessa per insufficienza di prove dal reato di cui al capo 1).

PAOLA FILIPPI

La Filippi entra in contatto con i P.A.C. all'epoca della sua relazione sentimentale con il Terrin, nel 1977; partecipa al decollo della Rivista "Senza Galere" e si presta poi, assieme al Giacomini, con il quale instaura uno stabile rapporto affettivo, ad ospitare vari membri dell'organizzazione nel monocale di Padova, da lei preso in locazione il 1.7.78 e tenuto sino all'arresto del Giacomini stesso.

La sua partecipazione alla banda armata si desume facilmente dal ruolo operativo che essa assume in occasione di alcune rapine (ad es. quella a Castelgomberto); in occasione dell'omicidio Sabbadin (ove agisce col ruolo di autista della vettura necessaria per la fuga); in relazione all'occultamento delle armi o all'aiuto ai compagni fuggiaschi e latitanti.

Tuttavia, dalle risultanze processuali non sembra potersi arguire la sussistenza di una posizione comprimaria con quella del Giacomini, tale da qualificare l'imputata come costituttrice ed organizzatrice dei P.A.C.

La Filippi ha una sua ben precisa personalità ed ideologia, che la induce in un primo momento ad aderire alla redazione del giornale, poi a prendere le armi e a diventare operativa nei P.A.C.; poi, ancora, ad entrare nei CO.CO.RI. Ella aderisce certamente, con piena consapevolezza, agli scopi eversivi della banda, ma non appare una organizzatrice. La figura dell'imputata resta sempre nell'ombra del Giacomini e non è dato sapere se, ed in quale misura, la stessa abbia potuto influenzare le decisioni del compagno e degli altri componenti della banda.

Per tali motivi, si ritiene di dover qualificare la sua condotta come semplice partecipazione alla banda, ai sensi del capoverso dell'art. 306 c.p.

FRANCO FIORINA

La contestazione di partecipazione alla banda armata a carico del Fiorina si fonda sui due sporadici episodi, avvenuti a circa un anno di distanza tra loro: il prestito della pistola cal. 20,20, poi utilizzata per l'omicidio del M.llo Santoro, e lo svuotamento della base di corso Garibaldi.

In entrambe le occasioni egli fu interpellato dal Mutti che lo aveva conosciuto verso la fine del '77, nell'ambito del collettivo Alfa Romeo.

Nel primo caso, in particolare, le modalità del prestito dell'arma, avvenuto - come ha precisato il Mutti - senza che il Fiorina fosse stato messo al corrente del progetto omicidiario, riconducono il fatto entro i termini di un rapporto personale dell'imputato col Mutti, piuttosto che ad una sua adesione all'organizzazione armata dei P.A.C. a cui rimase sostanzialmente estraneo; si deve infatti escludere la partecipazione del Fiorina a qualsiasi momento "interno" della storia del gruppo armato, quali riunioni programmatiche o consuntive, come pure non vi è notizia di una continuità di contatti con altri membri dei P.A.C., ad eccezione di Mutti e Scoglio, che l'imputato aveva conosciuto in epoca precedente alla nascita stessa dell'organizzazione.

Il Fiorina è sempre stato considerato dai componenti della banda un "esterno", disponibile, in occasioni particolari, a "dare una mano", alla stessa stregua di molti altri esponenti di gruppi eversivi dell'epoca (dal Pasini Gatti, al Barbone etc.).

Si ritiene pertanto di doverlo assolvere dal delitto di cui all'art. 306, c.p.v. c.p. perchè il fatto non sussiste.

Tale formula assolutoria, come già si è detto con riferimento all'Anselmi e ad altri imputati, trova giustificazione nel fatto che la fattispecie criminosa contestata integra un reato monosoggettivo, onde, in assenza di elementi di prova sulla partecipazione, il fatto reato non sussiste e nessun altro lo ha commesso per loro.

MAURIZIO FOLINI

Il Folini entra nell'orbita dei P.A.C., attraverso Silvana Marelli, subito dopo il duplice omicidio del febbraio 1979; e vi è da credere che a portarlo fin lì sia stata la sua attività di mercante d'armi del terrorismo internazionale così lo descrive il Falcone.

Ben presto tuttavia lo troviamo ad operare "all'interno" dei P.A.C.; dopo aver procurato e venduto armi e altro materiale bellico proveniente dal Fronte per la Liberazione della Palestina, egli partecipa alla campagna contro la magistratura e fa parte del nucleo

operativo incaricato di eseguire l'omicidio del dottor De Liguori, data la sua perizia nell'uso dei Kalashnicov.

Segue da vicino le altre attività illegali della banda, come si deduce da quanto riferito dal Falcone a che la proposito della rapina al Monte dei Paschi di Siena, ~~la del r~~ che aveva appunto lo scopo di raccogliere denaro per ~~il~~ finanziare il viaggio di Folini in Medio Oriente, *al fine di* procurare nuove armi.

Dagli atti di causa emerge una adesione, seppur finalizzata ad altri scopi e seppur di breve durata,

Questa banda: adesione volontaria, consapevole e di grande rilevanza, data la necessità per la banda stessa di un sicuro fornitore di armi.

La sua partecipazione all'organizzazione deve essere necessariamente inquadrata in quel particolare periodo, in cui Mutti e Masala S., ricercati per l'omicidio Torregiani, sono costretti a scappare. La conseguente ristrutturazione dei P.A.C. vede l'avvicinamento di persone "nuove": ed il Folini è proprio una di queste.

Sintomatico del ruolo di partecipe del Folini è inoltre l'episodio raccontato dal Falcone; quest'ultimo viene a sapere dal Folini stesso che, dopo l'omicidio Campagna, questi si è recato in motocicletta sul luogo dell'attentato, per verificare "come andavano le cose". Che senso avrebbe avuto tale comportamento, e come faceva il Folini ad essere al corrente dell'omicidio, se non fosse stato partecipe della banda?

E' vero che, con molta probabilità, l'adesione del Folini agli scopi della organizzazione eversiva era a sua volta finalizzata ad altri scopi strettamente personali dell'imputato.

Altrettanto vero è che la stessa adesione è di breve durata (ma la brevità del rapporto, sulla scorta delle risultanze processuali, non è certo determinata da un allontanamento del Folini dal gruppo, quanto dal fatto che quasi tutti i componenti dello stesso vennero arrestati in via Castelfidardo).

Tuttavia, è proprio la particolarità del personaggio, la non totale e cieca fiducia che in lui riponevano gli altri compagni (si pensi al dubbio espresso da taluni imputati sulla rispondenza a verità di quanto riferito dal Folini circa l'intervento della polizia, che la stessa mattina dell'attentato a De Liguori ne avrebbe impedito l'esecuzione), la sua disponibilità a vendersi e a vendere le armi al miglior offerente, la brevità del periodo di collaborazione, che inducono questa Corte ad escludere un suo ruolo di organizzatore dei P.A.C., per ricondurlo alla semplice ipotesi di partecipazione ex art. 306, II co, c.p.

ENRICA MIGLIORATI

Pur collocandosi la militanza della Migliorati nei P.A.C. in un periodo di tempo relativamente breve (dall'aprile all'agosto 1978), la gravità dei delitti

di cui la stessa si è resa responsabile, primo fra tutti l'omicidio Santoro, denota il suo profondo inserimento nell'organizzazione.

In occasione di tutte le azioni cui ha preso parte, siano esse state di autofinanziamento o di carattere politico, l'imputata ha partecipato alla fase decisionale, così come assai spesso a quella operativa.

Si ricorda che Mutti, quando riferisce, anche in questo dibattimento di rinvio, che la Migliorati era presente a Verona in occasione delle molte rapine ivi compiute, fa capire che in quel periodo (primavera 1978) la Migliorati era pienamente inserita nella banda e vi partecipava ad ogni livello.

Che la adesione della Migliorati alla banda armata P.A.C. sia stata consapevole e particolarmente qualificata lo si ricava dalle chiamate in correità del Mutti stesso e di tutti gli altri imputati, di cui si è ^{parlato} nell'esame dei singoli reati per i quali ^{la do mutti} è stata ritenuta responsabile; la sua presenza risale agli inizi della banda stessa, il suo legame con il Bergamin la inserì fin dal primo momento nelle discussioni che precedettero le azioni, il suo collegamento era stabile, attraverso il Bergamin, all'epoca in cui conviveva con questi in Cinisello Balsamo, e poi attraverso gli incontri, che frequentemente avvenivano a Malcesine, cui partecipavano sia il Mutti, con il Masala e il Battisti, sia il gruppo veronese, con il Cavallina, la Cavattoni, il Tirelli e la Barbetta. La sua preparazione politica era già ben orientata, poichè la militanza nei P.A.C. era stata preceduta dalla esperienza in Rosso.

Non si ritiene tuttavia che tale partecipazione, per la sua brevità e per le sue caratteristiche, abbia assunto connotazioni organizzative. Pur nell'importanza delle funzioni via via esercitate, la Migliorati non sembra aver avuto un particolare ruolo nella scelta dei programmi, degli obiettivi e delle modalità d'azione; nè sembra aver avuto particolari doti organizzative o dimostrato specifica preparazione ideologica. Ella ha sempre agito sotto le direttive del Bergamin e del Mutti, cui, in differenti periodi, era sentimentalmente legata e quando da costoro si è staccata perchè ha incontrato il Molina, suo attuale marito, la crisi sentimentale ha coinvolto anche la sua adesione alla banda armata.

Per tali motivi si ritiene di dover qualificare la condotta della Migliorati come quella di una semplice partecipazione, priva di specifiche funzioni organizzative o dirigenziali.

ROBERTO SILVI

Roberto Silvi viene indicato da Mutti e da Cavalloni (sulla cui piena attendibilità già ci si è ampiamente diffusi all'inizio di questa sentenza) come uno dei fondatori dei P.A.C., uno degli elementi di maggior spicco del gruppo iniziale, soprattutto sotto il profilo ideologico.

Egli non si limitò a prendere parte alle attività del Comitato di redazione di "Senza Galere", - peraltro costituitosi solo in un secondo momento rispetto alla costituzione della banda - ma si occupò anche di azioni di autofinanziamento e di altre attività illegali del P.A.C. E' sua una delle prime pistole che venne a formare il patrimonio del gruppo; è lui che contatta e introduce il Bergamin. Concorre alla preparazione delle rapine nelle armerie di Cadoneghe e di via Varè, partecipa alla decisione dei due primi fatti di sangue del P.A.C. - i ferimenti del dottor Rossanigo e del dottor Fava - facendo parte, nel secondo caso, anche del nucleo operativo.

Già si è detto, inoltre, come l'attività redazionale di "Senza Galere" abbia rappresentato proprio il mezzo di diffusione delle ideologie di questa banda e l'elemento di coagulo dei singoli partecipi, oltre che il mezzo di copertura delle attività illegali che si programmavano e si eseguivano. Sappiamo oltre che dal Mutti e dal Cavalloni anche dal Pasini Gatti che il Silvi aveva proprio il compito di dirigere "Senza Galere" e pertanto la sua funzione organizzativa, oltre che costitutiva, è più che evidente.

Del resto, che i suddetti attentati Fava e Rossanigo, cui il Silvi ha partecipato come ideatore, e, per il secondo, come esecutore, abbiano avuto una sola matrice ideologica, quella prevista dagli artt. 270, 284, 286 c.p. è dimostrato in maniera inequivocabile dalla lettura del volantino

rivendicativo a titolo "Contro i medici sbirri di Stato" e a firma P.A.C. , diffuso subito dopo gli attentati stessi.

Come si vedrà in seguito, il suo rifiuto di partecipare ad ulteriori episodi di sangue ed il suo successivo e definitivo abbandono della lotta armata, se possono avere un peso determinante nella irrogazione della pena, nulla tolgono in questa sede alla sua responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1) di imputazione, relativo alla sua pregressa condotta criminosa.

Ben può affermarsi, pertanto, che il Silvi abbia avuto, così come contestato, una funzione rilevante nella costituzione della banda armata P.A.C. in seno alla quale, sino al momento in cui se ne allontanò, condivise responsabilità e compiti organizzativi.

ROBERTO VERONESI

L'imputazione di partecipe alla banda armata P.A.C. si fonda, per il Veronesi, sulle condotte da lui poste in esame a partire dalla primavera 1979 dopo l'omicidio Torregiani, quando dimostrò piena disponibilità ad offrire rifugio ai membri della organizzazione e nascondiglio per le armi della medesima.

Ed infatti, come si è visto, a casa del Veronesi si trasferì per un certo periodo il Battisti, dopo aver lasciato la poco sicura abitazione della Marelli; il Mutti, il Sebastiano Masala e il Battisti pernottarono a casa sua alla vigilia della rapina alla banca di v.le Fulvio Testi e lì fecero ritorno con il resto del nucleo operativo dopo l'azione; dopo gli arresti di via Castelfidardo, quando divenne necessario svuotare l'abbaino di corso Garibaldi, furono Sebastiano Masala, Mutti e la Premoli - incaricatisi di questo compito - che rimasero, durante la notte, presso l'ospitale casa del Veronesi.

Non restò senza rifugio neanche Sante Fatone, dandosi alla latitanza dopo l'omicidio Torregiani; a lui il Veronesi spiegò che un certo giubbotto di daino era quello indossato dal Battisti in occasione dell'omicidio dell'agente Campagna.

Non vi è dubbio pertanto che il Veronesi prestò la sua collaborazione del tutto consapevolmente, aderendo nei fatti alle finalità del gruppo armato: ciò si desume dalla ripetizione degli atti di assistenza forniti. E non vi è dubbio che il dare rifugio ed aiuto, prima o dopo l'esecuzione di azioni delittuose, se non qualifica addirittura il concorso nel reato, certamente qualifica la persona stessa come partecipe all'organizzazione.

Così come lo Scroffernecher, già giudicato partecipe con sentenza passata in giudicato nei suoi confronti, anche il Veronesi appare aver assunto solo il ruolo di persona fidatissima e disponibile. Non

risulta invece aver mai avuto, con riferimento alla vita e alle attività dei P.A.C., quel potere discrezionale che caratterizza il ruolo dell'organizzatore di una banda armata.

Deve essere pertanto condannato per il delitto di cui all'art. 306, comma 2° C.P., così derubricata l'originaria imputazione.

20/11/1988 in Cass. per
delimito

VIII - LA DETERMINAZIONE DELLA PENA

1) Il vincolo della continuazione

La Corte aderisce al più recente orientamento della Cassazione (tra le altre vedi Cass. sez. I 20.10.1986 in Cass. pen. 1987, p. 919) secondo cui al giudice di merito è consentita la applicazione dell'art. 81 cpv c.p., anche nella ipotesi in cui il reato per il quale si procede sia più grave di quello già giudicato con sentenza irrevocabile di condanna, ove accerti la identità di disegno criminoso dell'uno e dell'altro reato.

Il nuovo orientamento giurisprudenziale della Corte, ha definitivamente rimosso - per quanto attiene alla sanzione - la intangibilità del giudicato, "facendo prevalere esigenze di giustizia reale e profonda, fondate sul consenso generale dei cittadini. Peraltro, in tema di concorso di reati e di continuazione, il pregresso orientamento giurisprudenziale in tema di intangibilità del giudicato non era in linea con le regole del sistema.

(- si legge nella citata sentenza -)
"L'art. 80 c.p." col prevedere l'operatività delle norme relative al concorso di reati e dunque le limitazioni al cumulo (art. 78 c.p.), anche nelle ipotesi di pluralità di pene derivanti da una pluralità di giudizi, azzera - se così può dirsi - il "mito" del giudicato; e ciò allorquando, nei confronti dello stesso soggetto, si debba pervenire ad altra condanna

che esorbiti dai limiti indicati. In detta evenienza, come è noto, le pene irrogate in precedenza saranno - a norma degli artt. 71 ss. c.p. - ridotte fino a non superare i limiti suesposti (tenuto conto, si intende, della pena da infliggere nel nuovo procedimento). E, se così è, a maggior ragione non si configura l'intangibilità del giudicato per il reato continuato, posto che l'art. 81 comma 3° c.p. (secondo cui la pena non può superare quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti) si correla all'art. 80 per il caso in cui, a seguito di nuovi episodi di continuazione, si debba giungere ad una nuova condanna che vada al di là delle limitazioni imposte dal cumulo delle pene. Anche qui il giudicato è travolto limitatamente ad una rivalutazione unitaria del trattamento sanzionatorio per la intera continuazione.

// Il discorso della precedente giurisprudenza sulla violazione dell'art. 90 c.p.p. per il riesame di un fatto irrevocabilmente giudicato (discorso che si concludeva col sacrificio dell'art. 81 c.p. in favore del ne bis in idem) non aveva nè ha giustificazione. Il giudicato, invero, non è intaccato nella sua autentica ratio di certezza giuridica, in quanto il fatto - reato giudicato non è sottoposto a nuovo giudizio, dovendosi operare unicamente un coordinamento sul piano sanzionatorio (rivalutazione unitaria del trattamento sanzionatorio per l'intera continuazione).

"Si tratta d'una soluzione che non infirma il valore del giudicato, che è solo privato di alcuni connotati non presupposti - è ovvio - dall'art. 90 c.p.p." (Cass. 20.10.86, cit.).

Da ciò deriva che il giudicato relativo al reato meno grave rimane travolto solo per quanto attiene alla sanzione con esso inflitta e non anche per quanto attiene all'accertamento della responsabilità.

Il recupero della esatta applicazione dell'istituto della continuazione risponde, come si è detto, ad un desiderio di giustizia, e l'unico elemento significativo è quello della identità del disegno criminoso, che non può essere misconosciuta solo per l'avvenuto passaggio in giudicato di una sentenza relativa ad uno o più reati compiuti nella esecuzione di questo medesimo disegno.

Nel presente procedimento di rinvio è stata ritenuta sussistente, nei confronti di molti imputati ((Battisti, Bergamin, Fontana, Giacomini, Lavazza, Masala, Mutti) l'unicità del disegno criminoso tra i fatti per cui oggi si procede, e quelli giudicati con sentenza definitiva 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Nei confronti di alcuni (Battisti, Bergamin, Giacomini, Lavazza, Mutti) il reato più grave è stato individuato in uno dei delitti oggi giudicati, e cioè l'omicidio Santoro e l'omicidio Sabbadin. Si è ritenuto quindi di dover determinare in questa sede la pena base per tale delitto ed in relazione ad esso è stato effettuato il giudizio di comparazione tra le aggravanti contestate e le eventuali attenuanti

concesse. Alla pena così determinata è stato poi aggiunto un aumento per la continuazione con gli altri delitti, per cui oggi si procede - anch'essi uniti dal vincolo della continuazione - ed un ulteriore aumento per i delitti giudicati con la citata sentenza 8.6.1983.

Con riferimento alle posizioni di Masala e di Fontana, si è ritenuto invece che la violazione più grave fosse già stata oggetto della precedente sentenza irrevocabile e si è quindi proceduto alla determinazione solo di un aumento sulla pena base già irrogata nella sentenza 8.6.83. L'eventuale concessione in questa sede delle attenuanti generiche, non riconosciute invece agli imputati nel precedente giudizio, è stata rilevante unicamente ai fini della quantificazione di tale aumento e non - come era avvenuto nella sentenza d'appello 25.6.86 poi annullata - anche per rideterminare la pena base allora inflitta; a parere di questa Corte, infatti, in tal modo si sarebbe effettivamente violato il principio della intangibilità del giudicato sostanziale.

Si ritiene inoltre di poter unificare sotto il vincolo della continuazione tutti i reati ascritti ai singoli imputati, essendo evidente che gli stessi sono stati programmati e commessi in esecuzione di un unico disegno criminoso.

Tale disegno, come si è messo in luce in questa sentenza, emerge tra l'altro in modo inequivoco dai volantini rivendicativi delle prime azioni compiute dai

P.A.C. - in particolare , vedi quello relativo agli attentati Fava e Rossanigo - dai quali risulta con chiarezza il programma d'azione della banda armata : un solo disegno criminoso - preventivamente deliberato - riconduce ad unità i ferimenti, gli attentati, le varie azioni delittuose che i P.A.C. si apprestavano a compiere.

Per quanto riguarda la possibilità di applicare l'art. 81 c.p. tra reato associativo e singolo delitto compiuto dagli associati, la Corte ritiene che nessun ostacolo logico o giuridico impedisca la configurazione della continuazione, essendo ben possibile - come si è visto - che gli imputati avessero già in mente, sin dal momento in cui hanno costituito l'associazione o hanno aderito alla stessa, la futura commissione di specifiche e ben determinate azioni delittuose, costituenti i reati - fine della banda armata.

Si ricorda al proposito che, pur trattandosi di un tema controverso, la Cassazione ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazione tra il delitto associativo e i reati eseguiti in sua attuazione, con riferimento ad una associazione a delinquere di tipo mafioso (cfr. Cass. sez. I, 14.1.87, in Cass. pen. 1988, p. 1605, p. 1389); nello stesso senso, con riferimento ad una banda armata ed ai reati strumentali alla sua stessa costituzione, come il procacciamento delle armi, la commissione di rapine per l'autofinanziamento ecc., vedi Cass. sez. I, 19.2.1987, in Cass. pen. 1988 p. 1406, n. 1191.

Si rinvia, all'esame della posizione di ogni singolo prevenuto la valutazione della sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti per cui oggi si procede e quelli giudicati in altri procedimenti, relativi agli imputati stessi, così come richiesto dai loro difensori. Si precisa peraltro che la domanda è stata respinta laddove la difesa non ha soddisfatto l'onere di allegazione delle sentenze (cfr. Cass. 27.2.87 Sez. VI, in Cass. pen. 1988, p.1441 n. 1228) e in cui la Corte non era in possesso degli elementi indispensabili per poter effettuare la richiesta valutazione.

2) L'applicazione della legislazione premiale

In ordine alla applicabilità della legge n. 34 del 18.2.1987 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo) ed ai rapporti tra tale legge e la precedente legislazione premiale, si sono poste alla Corte alcune questioni giuridiche e di fatto, differenti a seconda delle singole posizioni processuali. Si rinvia pertanto a quanto, in modo più specifico, si dirà esaminando il trattamento sanzionatorio dei vari imputati (vedasi in particolare Cavallina), che hanno chiesto di beneficiare delle diminuzioni di pena previste da tale legge.

Ci si limita qui a rilevare che la legge n. 34 richiede per la sua applicazione presupposti parzialmente differenti rispetto a quelli previsti dalla precedente legislazione premiale. Differente è

infatti la ratio che ha motivato il legislatore del 1987, non più mosso dalla impellente necessità di stroncare il fenomeno eversivo, ma teso ad individualizzare il trattamento sanzionatorio e ad adeguare la risposta giudiziaria alla mutata personalità dei terroristi.

In particolare, non è più richiesta la confessione di tutti i reati commessi - nell'accezione tecnica del termine - indispensabile perchè possa essere dato un contributo effettivo alle indagini, ma è sufficiente una ammissione sincera delle attività effettivamente svolte, tale da consentire al giudice di valutare la sussistenza di un comportamento dissociativo dell'imputato.

Per quanto riguarda le attenuanti previste dalla legge 29.5.1982 n. 304, nonché l'attenuante di cui all'art. 4 della legge 6.2.1980 n. 15 - nelle ipotesi in cui possono trovare applicazione in questo processo - la Corte ritiene di condividere l'impostazione dei giudici di primo e di secondo grado. La circostanza di cui all'art. 2 della legge n. 304, deve essere concessa a chiunque abbia attuato una dissociazione "attiva", qualificata da comportamenti concludenti, che abbia oltrepassato la semplice asserzione di volersi dissociare dalla lotta armata, mentre la attenuante di cui all'art. 3 deve essere concessa a chi abbia tenuto uno dei comportamenti previsti dall'art. 1 stessa legge, ed alla piena confessione abbia aggiunto anche un contributo di ben più vasta portata e incisività. A parere della Corte, due sono le ipotesi previste

alternativamente dal I comma dell'art. 3 ai fini dell'applicazione dell'attenuante, qualora l'imputato abbia reso piena confessione di tutti i reati commessi.

La prima, è riferibile al comportamento di chi abbia aiutato l'autorità giudiziaria o di polizia nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per finalità terroristica e, in relazione ad essa, non è richiesto che si debba giungere alla individuazione di tutti i correi.

La seconda ipotesi - come si è detto disgiunta e alternativa alla prima, in quanto l'art. 3 usa la particella "ovvero" - riguarda invece, il comportamento di chi fornisce elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

A tali contributi probatori, che, sottoposti al vaglio dibattimentale abbiano assunto dignità di prova, la legge ricollega una diminuzione di pena, che diventa ancor più consistente quando il contributo sia di eccezionale rilevanza (art. 3 comma II): l'eccezionalità della rilevanza deve avere, come termine di raffronto, l'intera struttura e l'attività delinquenziale della formazione eversiva.

Questioni particolari, in ordine alla applicabilità della disposizione in esame, pone la posizione di Mutti, della quale si tratterà più specificatamente nel paragrafo che lo riguarda, sulla determinazione della pena.

La attenuante di cui all'art. 4 L. 6.2.1980 n. 15 deve essere infine applicata in ogni caso in cui i comportamenti dissociativi sopra enunciati siano avvenuti dopo la caducazione della Legge 304/82, qualora questo ritardo sia dovuto a scelta tardiva, o sia dovuto ad un arresto del reo avvenuto in un tempo successivo.

3) L'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p.

La Corte ritiene di non poter riconoscere agli imputati, che ne hanno fatto richiesta, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p.

E' pur vero che i reati oggetto del presente procedimento non costituiscono mai il frutto di un mero interesse personale ed egoistico e trascendono i bisogni personali del singolo imputato. E' anche vero che, alla base di tutto il movimento politico, che poi è sfociato nel terrorismo, vi era il desiderio di creare una società migliore e più giusta. Ciò tuttavia non è sufficiente per integrare l'attenuante invocata, che ricorre ogni qual volta il motivo trovi particolare considerazione ed approvazione nella coscienza morale comune (Cass. pen. 6.7.82 in Cass. pen. 1984, p. 55).

Di particolare valore morale è il motivo che di solito induce ad azioni nobili. Di particolare valore sociale - e secondo l'art. 62 n. 1 è necessaria la

contemporanea presenza di entrambi i requisiti - è il motivo che di solito induce ad azioni conformi agli interessi della società.

Ai fini della sussistenza dell'attenuante, secondo la giurisprudenza (tra le altre, cfr. Cass. 7.10.82 in Cass. pen. 1984, 517) non è sufficiente la personale convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente e socialmente apprezzabile, ma è necessario che la moralità e l'utilità sociale del motivo siano tali obiettivamente: è necessario cioè che il motivo risponda a valori riconosciuti come preminenti dalla coscienza etica della collettività, in un determinato momento storico.

L'azione criminosa deve essere diretta ad eliminare una situazione effettivamente esistente che non sia conforme alla coscienza sociale del popolo e all'ordinamento costituzionale.

Di conseguenza, l'attenuante invocata non può essere ravvisata, neanche facendo riferimento ai fini ultimi della banda oggetto del presente processo, che si poneva scopi ben diversi da quelli del ripristino di un ordine sociale compromesso. Lo scopo dei Proletari Armati per il Comunismo, era, come si è già detto, quello di abbattere violentemente le istituzioni esistenti, gli ordinamenti socio - economici del momento, per la costituzione al loro posto di un partito comunista combattente e del suo esercito proletario; la propaganda e l'apologia erano dirette alla predisposizione di ogni mezzo per il futuro promovimento della insurrezione armata contro i poteri

dello Stato e per la guerra civile, fini entrambi che non corrispondevano affatto al modello etico - sociale approvato dalla collettività del popolo italiano in quella epoca. (Cass. 28.5.81 in Giust. pen. 1982, II, 327; Cass. 26.3.81, in Cass. pen. 1982, p. 1508 negano la configurabilità dell'attenuante quando il motivo politico sia diretto a creare disordine e sovvertimento, in antitesi alla ratio della attenuante stessa).

La invocata circostanza non può essere concessa neanche in relazione alle singole imprese poste in essere per realizzare quelle finalità antidemocratiche sopra delineate: rapine di beni o denaro, attentati a cose o a persone, ferimenti, omicidi, esplosioni dirette a spargere il terrore e il panico nella collettività, ovvero in determinati settori di essa, non possono essere definite azioni apprezzabili come espressione della "summa" dei valori etico-sociali propri della società italiana del dopoguerra (Cass.16.2.82 Semeria).

4) L'eccepita illegittimità costituzionale dell'ergastolo

La difesa di Battisti, Bergamin e Carnellutti ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo, in tal modo sollevando una questione non nuova, già negativamente risolta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 264 del 1974).

Il riferimento, come di consueto, viene fatto all'art. 27 cc. 3° Cost., il quale prescrive che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato", assumendosi che la pena dell'ergastolo sarebbe in contrasto con entrambi i precetti.

L'eccezione è manifestamente infondata e pertanto deve essere respinta.

Invero, ed in primo luogo, nessun legame può vedersi fra il primo dei due precetti e la sollevata questione di illegittimità costituzionale, atteso che, mentre la norma si limita a dettare la disciplina delle modalità esecutive di qualunque sanzione penale, con la predetta questione si solleva un problema molto più ampio, che va ben oltre il trattamento che obbligatoriamente deve essere riservato al detenuto.

Può dirsi, in altre parole, che la norma costituzionale in questione, riguardante il trattamento da riservarsi ai detenuti, produce i suoi effetti anche nei confronti dell'ergastolo, perchè anche le modalità esecutive di esso non possono prescindere dal rispetto del "senso di umanità".

Più pertinente, anche se altrettanto infondato, è il richiamo all'altro precetto costituzionale. Al riguardo si sostiene che è privo di senso, con riferimento all'ergastolo, proclamare che tutte le pene "devono tendere alla rieducazione del condannato". quando poi colui che è colpito da tale sanzione contrassegnata dal tragico connotato della perpetuità,

non sarà mai più ri ammesso nel consesso civile e non potrà mai quindi dimostrare di essersi proficuamente avvalso dell'opera di rieducazione svolta nei suoi confronti.

L'obiezione muove però da presupposti errati. Innanzitutto, infatti, si attribuisce in tal modo alla pena una sola finalità, quella della rieducazione del reo, con un procedimento di drastica semplificazione che finisce con lo snaturare la sua complessa fisionomia a funzione.

Da nessuna parte del testo costituzionale risulta invero una concezione della pena che neghi la funzione retributiva e preventiva della stessa: funzioni che, tra loro combinate, costituiscono nella volontà o aspettativa del legislatore la più alta fra le barriere erigibili contro il più preoccupante degli illeciti, quello penale.

E, come è stato chiarito nella sentenza di II grado, annullata, è vano rilevare che spesso o troppo spesso questa barriera non funziona: non si tratta infatti dei risultati pratici cui approdano gli sforzi del legislatore (che mai peraltro potrebbero aspirare a fornire una garanzia di successo) bensì soltanto degli scopi che il legislatore stesso si prefigge con la previsione della sanzione penale. Anche il costituente ha voluto e sperato dunque di arginare con tale pena il più grave tra i fenomeni lesivi dell'ordinamento giuridico.

Certamente, in un testo costituzionale moderno e avanzato quale è il nostro, non poteva mancare una prescrizione del tipo di quella contenuta nel terzo comma dell'art. 27 cost.; ma essa sta solo ad indicare che la pena deve essere conforme al senso di umanità e deve altresì essere l'occasione per l'emenda del reo : emenda che potrà essere "collaudata" sia all'interno del carcere, sia all'esterno di esso, in seno della società civile.

Deve rilevarsi infatti che l'ergastolo non ha più ormai da lungo tempo quel carattere di ineluttabile perpetuità, che prima, a parte la grazia, lo caratterizzava.

Attualmente, anche l'ergastolano è ammesso al beneficio della liberazione condizionale, cosicché esiste per lui la possibilità di trasformare la pena in questione, da perpetua in temporanea. Il presupposto indeclinabile di ciò è solo la buona condotta carceraria e cioè un fatto che è strettamente collegato alla volontà del detenuto, non costituendo l'accertata sua incapacità economica di far fronte alle obbligazioni civili scaturite dal delitto un ostacolo alla concessione del beneficio.

La liberazione condizionale viene decisa attraverso un procedimento strettamente giurisdizionale, ed è subordinata ad un presupposto la cui realizzazione è nella diretta disponibilità del condannato.

Si ricorda inoltre che la legge 10.6.86 n. 663 ha sostituito l'art. 50 dell'ordinamento penitenziario, stabilendo al V comma che anche il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiato almeno venti anni di pena. E, in tal caso, potrà anche godere di una o più licenze, fino a 45 giorni all'anno (art. 52).

Anche al condannato all'ergastolo è dunque concesso di reinserirsi, seppur con alcune limitazioni, nel contesto sociale e lavorativo, qualora la sanzione penale ed il periodo di forzata privazione della sua libertà personale abbiano effettivamente raggiunto lo scopo rieducativo indicato dall'art. 27 Cost.

Questa Corte ritiene dunque manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo.

GIULIO ANSELMI

L'Anselmi viene assolto dalla partecipazione alla banda armata perchè il fatto non sussiste e dal reato di cui al capo 134 (già 147) per insufficienza di prove.

Rilevata tanto la marginalità dell'imputato nelle vicende di cui è processo, quanto le modalità della sua partecipazione al reato di cui al capo 114 (già 123, del quale viene giudicato colpevole, appare equo concedergli le circostanze attenuanti generiche

prevalenti e infliggergli per il reato di cui all'art. 303 c.p. - in concreto più grave - la pena minima di due anni di reclusione (anni 3 - 1/3 ex art. 62 bis), aumentati di un mese per la continuazione con il reato di cui all'art. 272 c.p.. Si domanda l'eventuale applicazione del condono alla fase esecutiva.

A proposito dell'istanza inerente alla rimessione in libertà dell'Anselmi o alla concessione degli arresti domiciliari, si rileva che lo stesso risulta di essere stato scarcerato il 20.7.1983.

CESARE BATTISTI

Il Battisti viene ritenuto colpevole di tutti e quattro gli omicidi oggetto del presente processo, nonchè dei ferimenti Fava, Rossanigo e Nigro; del tentato sequestro della Baggiani, di numerose rapine e di altri reati minori, che nei suoi confronti non risultano prescritti.

Non si ritiene di poter concedere allo stesso le attenuanti generiche, sia per il numero e la gravità dei reati di cui si è reso responsabile, sia per la sua personalità, così come emerge dagli atti processuali. La decisione manifestata dal Battisti e la freddezza con cui ha compiuto i crimini che gli sono stati imputati è più che evidente ed è stata già messa in luce nella motivazione che precede. Egli è stato presente nella banda armata sin dall'inizio, ha messo a disposizione dei compagni politici la sua esperienza

acquisita nella malavita comune, si è sempre e comunque distinto per la sua determinazione nell'uccidere, non ha esitato neppure per un attimo davanti alla commissione dei sanguinosi delitti. Si è reso latitante da lunga data e la sua condotta processuale non può essere quindi valutata a suo favore. Nessun elemento può indurre la Corte ad accogliere la richiesta di concessione delle attenuanti generiche.

La richiesta di cui all'art. 62 n. 1 c.p. è già stata esaminata e respinta nelle pagine che precedono.

E', peraltro, evidente il nesso della continuazione come la sentenza 8.6.83 già citata, che lo ha condannato alla pena di anni 12, mesi 10 di reclusione e mesi 5 di arresto. Ritenuta più grave la violazione di cui al capo 46 (già 47) del presente procedimento (delitto Santoro per il quale è previsto l'ergastolo), pena equa appare pertanto quella dell'ergastolo con l'isolamento diurno ex art. 12 c.p. per la durata di mesi 6. In tale pena è compresa quella già inflitta dalla citata sentenza 8.6.83.

LUIGI BERGAMIN

Viene oggi riconosciuto colpevole di una rapina, tre ferimenti, due omicidi (quello del M.llo Santoro e quello dell'Agente Campagna): un attentato, con i relativi reati apologetici; reati concernenti armi e reati minori.

Nonostante il numero e la gravità di delitti commessi dal Bergamin, la sua costante presenza all'interno della banda, il suo profondo legame con il Cavallina, al quale è accomunato anche dall'identica formazione e preparazione ideologica, si ritiene che il ruolo dallo stesso avuto - così come emerge dagli atti - sia senz'altro di minor rilievo rispetto a quello del Battisti e del Cavallina stesso. La sua partecipazione ai vari crimini commessi non è caratterizzata dallo stesso attivismo e dalla stessa ferocia sanguinaria.

Le dichiarazioni rese dalla Barbetta, che lo incontrò nel 1980 in Francia (cfr. s.i.t. 17.2.1982 p. 6), portano inoltre a ritenere che il Bergamin si sia del tutto allontanato dalla pratica terroristica e dalla lotta armata da parecchi anni. E lo stesso episodio del concorso nell'evasione di Battisti dal carcere di Frosinone, può essere interpretato più nell'ottica di voler aiutare un compagno in difficoltà, che nell'ottica di una ripresa delle tematiche di lotta, care ai P.A.C.

Per tali motivi, questa Corte ritiene di poter riconoscere al Bergamin le attenuanti generiche, che vengono ritenute equivalenti alle numerose aggravanti contestate.

Trattasi di una "dissociazione di fatto", come ha rilevato la difesa, che se non può essere presa in considerazione ai fini della applicazione della legge premiale, può essere invece validamente considerata ai sensi dell'art. 62 bis c.p.

Già si sono esposti nella parte generale di questo paragrafo i motivi per i quali la Corte non riconosce la sussistenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p..

La difesa del Bergamin ha inoltre chiesto l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., ma è lo stesso ruolo di organizzatore della banda armata a lui riconosciuto nella sentenza irrevocabile n. 8.6.83, oltre a tutte le considerazioni sopra svolte in ordine alla sua costante e qualificata presenza nel sodalizio criminoso, che portano ad escludere la possibilità di riconoscere al Bergamin l'attenuante invocata.

Anche nei confronti di questo imputato appare evidente il nesso della continuazione con i fatti di cui alla sentenza definitiva 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, che lo ha condannato alla pena di anni 10 di reclusione. Viene ritenuta sussistente l'unicità del disegno criminoso anche fra tutti i reati per cui oggi si procede, e, considerata più grave la violazione di cui al capo 46 (già 47) si irroga la pena di anni 27 di reclusione e L. 2.000.000 di multa (pena base = anni 23 per l'omicidio Santoro, oltre all'aumento ex art. 81 c.p. di anni 2 per l'omicidio Campagna, mesi 6 e L. 2.000.000 per le rapine, e mesi 6 per gli altri reati ascrittigli e ulteriori anni 1 per i fatti giudicati con sentenza 8.6.63 irrevocabile.

BRUNETTA FELICE

Viene ritenuto responsabile del reato di cui al capo 162 (già 177) (derubricato da art. 476 in art. 479 c.p.). L'ampia confessione resa in istruttoria dall'imputato, sull'unico episodio criminoso contestatogli, induce a concedere al Brunetta leanti circostanze attenuanti generiche e ad infliggergli la pena minima di mesi otto di reclusione (anni uno - 1/3 ex art. 62 bis c.p.).

L'incensuratezza e la condotta processuale dell'imputato inducono a presumere che lo stesso si asterrà in futuro dal commettere altri reati e consentono di sospendere condizionalmente l'esecuzione della pena per anni 5 e ordinare la non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale ai sensi degli artt. 163 e 175 c.p.

CARNELUTTI ADRIANO

Viene condannato per tutti i reati a lui ascritti (conferimento armi (modificato art. 21 l. 110/75 nell'art. 10 l. 497/74); rapina armeria via Zuretti rapina al supermercato PAM, eccetto quello di cui al capo 1

La condotta processuale dell'imputato - che nel dibattimento di I grado ha rifiutato di rispondere e, inneggiando alla lotta armata, ha revocato il proprio difensore e ha diffidato altri dall'assumere la sua difesa e nel presente dibattimento non è voluto comparire, facendo ritenere di non aver modificato il proprio atteggiamento - denota una persistente pericolosità sociale. Si ritiene pertanto di non concedere le attenuanti generiche, mentre si rinvia a quanto già esposto all'inizio di questo paragrafo, in ordine alla attenuante di cui all'art. 62 n. 1 c.p.

Unificati i reati sopra indicati ex art. 81 c.p. e ritenuto più grave quello di cui al capo 14 (già 15) della rubrica, appare pertanto adeguata la pena base di anni cinque di reclusione, aumentata di mesi uno di reclusione e lire un milione di multa per la continuazione.

La difesa ha chiesto che venga riconosciuta la continuazione con la sentenza in atti della Corte di Assise di Torino, ovvero con la sentenza 29.11.85 della II Corte d'Assise d'Appello di Milano, nel processo "B.R. - Walter Alasia".

La Corte ritiene di non poter accogliere tale istanza.

Quanto alla sentenza milanese, non sussiste alcuna connessione tra i fatti per si procede e quelli di cui alla sentenza. Trattasi infatti, nel secondo caso, di episodi avvenuti in epoca successiva alle azioni delittuose compiute dal Carnelutti in concorso

con i componenti dei P.A.C. e non vi è agli atti alcun motivo per ritenere che l'imputato, quando si è messo in contatto con questa banda, avesse già un programma criminoso, comprendente anche la futura commissione dei reati poi compiuti assieme alla banda armata Walter Alasia.

Quanto alla sentenza torinese, si rileva che i fatti in essa giudicati sono relativi all'anno 1974 e ad una banda armata che era per definizione, struttura, composizione e metodologia di azione e di organizzazione completamente differente da quella dei P.A.C.. Ed è proprio per questa differenza e per la intolleranza provata per i nascenti P.A.C. che il Carnelutti si allontanò da esse e ritornò alle B.R.. E' lo stesso imputato quindi a dimostrare la differenza e la non identità del disegno criminoso. Il lungo lasso di tempo intercorso tra i fatti di cui al processo di Torino e quelli per i quali oggi è stato ritenuto responsabile costituisce un ulteriore elemento contrario alla richiesta continuazione.

ARRIGO CAVALLINA

Viene ritenuto responsabile di costituzione e organizzazione di banda armata, di numerose rapine, di tre ferimenti ed un omicidio con relative apologie, e di una tentata estorsione, nonché di altri reati minori.

La condotta processuale del Cavallina - il quale, già nei precedenti dibattimenti, ha reso dichiarazioni confessorie, ammettendo le proprie responsabilità anche in ordine al più grave delitto di omicidio del M. llo Santoro - merita senz'altro rilievo. La sostanziale sincerità e l'ampiezza di tali dichiarazioni sono state tuttavia temperate dalla sua volontà di non chiamare in correità coloro che egli stesso aveva a suo tempo indotto all'azione.

Tale comportamento processuale trova fondamento in una maturata dissociazione dalla lotta armata manifestatasi particolarmente nell'ambito del circuito carcerario con iniziative tanto più significative in quanto provenienti da persona che, come il Cavallina, è stata tra i protagonisti dell'eversione di matrice autonoma.

Ciò considerato si ritiene, nonostante la gravità dei reati, di contenere la pena in misura equa, concedendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche equivalenti sulle aggravanti contestate.

Tutti i reati per cui oggi egli viene condannato devono essere unificati sotto il vincolo della continuazione.

La difesa ha chiesto inoltre che venga applicato l'art. 81 c.p., anche con riferimento ai reati già giudicati nel procedimento c.d. "7 aprile", definito con sentenza 4.10.1988 della Corte di Cassazione. Il difensore ha peraltro prodotto unicamente il dispositivo di tale sentenza, dal quale non è dato capire nè per quali fatti è stato condannato, nè la data degli stessi. Non è quindi possibile, allo stato, effettuare alcuna valutazione in ordine all'unicità del disegno criminoso tra i reati per cui si procede e quelli definiti con la citata sentenza della Corte di Cassazione.

Si ricorda in proposito che, secondo il prevalente orientamento della Suprema Corte (Cass. 27.2.87, sez. VI, in Cass. penale 1988, p. 1441, n.1228; Cass. 10.3.86, sez. III, ivi 1987, p. 1343, n. 1083) all'imputato che invoca l'applicazione della continuazione, in relazione a reati oggetto di altri procedimenti, incombe uno specifico onere di allegazione, che richiede, per la sua operatività, la produzione di tali sentenze, nonchè di tutte le ulteriori prove atte a dimostrare, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, l'unicità del disegno criminoso.

La richiesta della difesa deve essere quindi, allo stato, respinta.

Resta da affrontare la questione relativa alla applicabilità al Cavallina della legge 18.2.87 n. 34, così come richiesto dalla difesa.

Il P.M. ha contestato la possibilità di riconoscere al Cavallina le diminuzioni di pena di cui all'art. 2 della citata legge, in considerazione dell'atteggiamento non completamente confessorio dell'imputato. E, in effetti, anche nel presente procedimento, il Cavallina è stato ritenuto responsabile di delitti per i quali si era dichiarato innocente.

Si rileva tuttavia che la legge sulla dissociazione del 1987 richiede per la sua applicazione presupposti parzialmente differenti rispetto a quelli previsti dalla precedente legislazione premiale.

La legge n. 304/1982 esige la piena confessione di tutti i reati compiuti dall'imputato nel corso della sua esperienza terroristica, in coerenza con l'esigenza processuale, particolarmente sentita nel momento storico in cui la legge è stata promulgata, di dare un contributo effettivo alle indagini.

La legge del 1987 ha invece una ben diversa finalità, che spiega altresì la differente formulazione del testo.

Modificatosi il contesto politico generale, il legislatore cerca di individualizzare il trattamento sanzionatorio e di garantire un adeguamento della

risposta giudiziaria alla mutata personalità dei terroristi, che hanno ripudiato - per fatti concludenti - la violenza come metodo di lotta politica.

L'art. 1 della legge n. 34/1987 richiede tra l'altro, per l'applicabilità delle diminuzioni di pena previste dal successivo art. 2, l'ammissione delle attività effettivamente svolte.

Alla luce dei lavori preparatori della legge stessa, appare evidente l'intento del legislatore di non pretendere dal dissociato la piena confessione, tecnicamente intesa, dei reati commessi.

L'ammissione delle attività è unicamente destinata a consentire al giudice di valutare la sussistenza di un comportamento dissociativo dell'imputato, attraverso il riscontro, sul piano processuale, del mutamento di atteggiamento verso le proprie passate ideologie ed i comportamenti tenuti.

Con l'espressione "attività effettivamente svolte" ci si riferisce ai comportamenti che hanno caratterizzato e qualificato il ruolo che il soggetto aveva ricoperto quale militante o dirigente dell'organizzazione.

Questa Corte non ritiene sia condizione essenziale, ai fini della applicabilità dei benefici previsti dalla legge n. 34, una piena e integrale integrale corrispondenza tra narrazione dei fatti da parte del soggetto e complesso di imputazioni mosse a suo carico.

Sarà compito dell'autorità giudiziaria valutare se il racconto dell'imputato possa comunque considerarsi una "ammissione delle attività effettivamente svolte" o se invece il silenzio o il diniego a proposito di uno o più fatti criminosi, oggetto di imputazione, sia negativamente significativo, sì da porre in dubbio la sincerità e la definitività del proclamato ripudio della militanza terroristica.

E, con riferimento alla specifica posizione del Cavallina, questa Corte non ha alcun dubbio sul fatto che le reticenze, le negazioni, le titubanze di tale imputato nel racconto di alcune rapine o di altri episodi siano dettate dal desiderio di non coinvolgere altre persone, o da dimenticanza, o anche da una certa reticenza, ma non siano certamente indici di un non sincero ripudio da parte del Cavallina di tutto il suo trascorso politico nelle organizzazioni eversive. Di ciò sono riprova, tra l'altro, la sua attività lavorativa presso una cooperativa di produzione culturale, il suo impegno presso un centro anziani, la sua collaborazione all'"opera Don Calabria" per il recupero di tossicodipendenti, la sua attività di studio universitario, ecc.

Non si deve dimenticare inoltre che lo stesso imputato ha dichiarato di assumersi interamente tutte le responsabilità di quello che i P.A.C. avevano compiuto e "con un ruolo notevole". Io "non ero reclutato, ma ero quello che ha dato un apporto consistente ai crimini del gruppo" (dib. rinvio pag. 93 trascr.).

E ancora, ha ammesso che la ricostruzione della storia dei P.A.C. effettuata dal Mutti corrisponde sostanzialmente alla verità.

Sussistendo dunque tutti i presupposti sostanziali e temporali per l'applicazione della legge n. 34/87 (la dissociazione del Cavallina è intervenuta in epoca certamente precedente all'entrata in vigore della legge, anche se col passare del tempo è diventata sempre più ampia, sì da condurre l'imputato, nel presente dibattimento di rinvio, ad una condotta processuale di maggiore chiarezza e sincerità), si ritiene di poter applicare a tale imputato le diminuzioni previste dall'art. 2, le quali sono espressamente escluse dal giudizio di comparazione, di cui all'art. 69 c.p., e sono valutate per ultime nel calcolo della pena.

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e dei criteri dettati dall'art. 133 c.p., si ritiene conforme a giustizia irrogare al Cavallina la pena di anni 18 di reclusione e L. 1.500.000 di multa, così determinata = pena base per il reato di cui al capo 46 (omicidio Santoro) è quella di anni 23 di reclusione, ritenuta l'equivalenza tra le attenuanti generiche e le aggravanti contestate.

Su tale pena deve essere applicato l'aumento di mesi sei per il reato di banda armata ed un ulteriore aumento di mesi sei e L. 2.000.000 di multa per tutti gli altri reati, così giungendo alla pena di anni 24 di reclusione e L. 2.000.000 di multa.

FRANCESCA CAVATTONI

L'imputata viene dichiarata responsabile solo in relazione all'episodio del ferimento dell'Agente Nigro e viene assolta per insufficienza di prove dal delitto di partecipazione alla banda armata.

L'incensuratezza dell'imputata, l'indiscutibile marginalità della sua posizione, anche con riguardo al concorso nei delitti per i quali viene condannata e l'atteggiamento processuale dalla stessa tenuto inducono a riconoscerle le attenuanti generiche e a ritenerle prevalenti sulle aggravanti contestate.

I delitti di concorso nelle lesioni volontarie e nel furto aggravato sono dunque estinti per intervenuta prescrizione e la Cavattoni viene oggi condannata solo in relazione al concorso nella detenzione qualificata e al porto delle armi, nonché in relazione al reato apologetico.

Tali delitti devono ritenersi unificati sotto il vincolo della continuazione.

Emerge dagli atti processuali che la Cavattoni, in data 5 marzo 1987, ha chiesto di essere sentita al fine di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge n. 34/87. In ordine alla applicabilità all'imputata della diminuzione prevista da tale legge,

si è già messo in luce, nella parte motiva della sentenza, come la stessa, dopo aver interrotto la sua latitanza ed essersi costituita all'Autorità giudiziaria, abbia manifestato un sincero rifiuto di continuare ogni forma di partecipazione ad episodi eversivi ed abbia sostanzialmente ammesso di aver tenuto i comportamenti a lei contestati, pur respingendo la qualificazione giuridica che degli stessi fatti ha dato l'autorità giudiziaria.

Si è già visto, esaminando la posizione del Cavallina, come la legge n.34, a differenza della precedente normativa premiale, non richieda dall'imputato una confessione in senso tecnico dei delitti commessi, ma semplicemente una ammissione delle attività effettivamente svolte, la cui corrispondenza ad una determinata fattispecie criminosa spetterà al magistrato valutare. E la Cavattoni ha effettivamente ammesso di essersi recata in Tribunale con la Barbetta e di aver tenuto la condotta che le è stata contestata.

Non vi è dubbio, inoltre, che il recente comportamento processuale della Cavattoni sia di per sé significativo di una dissociazione e di un ripudio della violenza come metodo di lotta politica.

All'imputata può essere dunque riconosciuta l'attenuante richiesta, sussistendo i presupposti processuali e sostanziali per la sua applicazione.

Alla stessa si ritiene equo irrogare la pena di anni uno e mesi nove di reclusione, così determinata: pena base per il delitto di cui al capo 62 (già 63) è quella di anni 5 di reclusione, diminuita ad anni 3 e mesi quattro per la concessione delle attenuanti generiche e successivamente aumentata ad anni 3 e mesi 6 per la continuazione con il reato apologetico. Su tale pena può essere applicata la diminuzione della metà, ai sensi dell'art. 2 lettera b) della legge n. 34, e quindi si giunge alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione.

Non è possibile concedere alla Cavattoni il beneficio della sospensione condizionale della pena, posto che l'imputata ne ha già goduto in precedenza.

SANTE FATONE

L'imputato deve essere dichiarato colpevole del concorso nell'omicidio Sabbadin, di alcuni attentati e rapine, nonchè di reati minori, buona parte dei quali, peraltro risultano prescritti, posto che, come si dirà

fra breve, devono riconoscersi al Fatone le circostanze attenuanti generiche, prevalenti sulle contestate aggravanti.

Nella parte generale di questa sentenza, si è messa in luce la rilevanza che l'arresto del Fatone e l'immediata collaborazione da lui prestata all'Autorità giudiziaria hanno significato per l'istruttoria. L'imputato ha ripercorso con dovizia di particolari il susseguirsi delle esperienze che lo condussero da un iniziale inserimento nella organizzazione al coinvolgimento diretto in un delitto gravissimo, quale è quello dell'orefice Torregiani.

All'ammissione senza riserve degli addebiti a lui contestati, si è accompagnata l'autoaccusa spontanea di episodi criminosi sino ad allora ignoti, nonché la descrizione dei fatti e l'indicazione delle responsabilità altrui: le dichiarazioni del Fatone hanno dunque sia il valore di conferma delle dichiarazioni rese dal Mutti, sia il valore di novità in relazione a numerosi episodi delittuosi.

Sussistendo i requisiti di legge, si ritiene di poter riconoscere al Fatone l'attenuante speciale di cui all'art. 4 della legge n. 15/1980 (in relazione alla quale non è prevista alcuna limitazione temporale, mentre non è possibile applicare la successiva

legislazione premiale, essendo egli stato arrestato, e avendo iniziato la sua confessione, dopo che erano scaduti i termini previsti dalla legge del 1982).

A differenza di quanto previsto dalla legge n. 34/987, la suddetta attenuante può formare oggetto del giudizio di comparazione e, nel caso in esame, unitamente alle attenuanti generiche, può prevalere sulle contestate aggravanti.

Pur essendo evidente, così come per gli altri imputati, la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, non è possibile applicare l'art. 81 c. p. con riferimento ai fatti di cui alla sentenza 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, non essendo tale sentenza ancora passata in giudicato nei confronti del solo Fatone (si rinvia sul punto a quanto riferito a pag. 93). Vengono invece unificati sotto il vincolo della continuazione tutti i reati per i quali oggi si procede.

Pena equa appare quella di anni otto di reclusione e lire un milione di multa, così determinata: pena base per il delitto di cui all'art. 158 (già 173) è quella di anni ventuno, diminuita ad anni 14 per la concessione delle attenuanti generiche. Tale pena viene ulteriormente ridotta fino alla metà, ai sensi del primo comma dell'art. 4 legge n. 15/1980 (anni 7 di reclusione) e viene successivamente

aumentata di anni uno e L.1.000.000 di multa, per la continuazione con tutti gli altri delitti di cui oggi il Fatone viene dichiarato responsabile.

PAOLA FILIPPI

La Filippi viene ritenuta responsabile di partecipazione alla banda armata, di concorso nell'esecuzione degli omicidi Torregiani e Sabbadin, nonchè di due rapine e reati minori, alcuni dei quali, peraltro prescritti.

La giovane età dell'imputata e la sua effettiva dipendenza dal Giacomini, al quale era sentimentalmente legata (riesaminando i comportamenti dell'imputata a distanza di tanti anni, si capisce come una ragazza, quale era la Filippi all'epoca, possa essere stata suggestionata dal suo legame affettivo e psicologico con il Giacomini e con il fratello, appartenente ai CO.CO.RI.) inducono la Corte, pur con la gravità dei reati contestati e la permanenza dello stato di latitanza, a concedere alla Filippi le attenuanti generiche, da considerarsi equivalenti alle aggravanti contestate

Tutti i reati in ordine ai quali viene pronunciata la condanna devono essere unificati sotto il vincolo della continuazione.

Tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p.p., si ritiene di irrogare la pena di anni ventiquattro di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa, così determinata: pena base per l'omicidio Sabbadin, ritenuto reato più grave, è quella di anni ventuno di reclusione. Su tale pena viene disposto un aumento di anni due per l'omicidio Torregiani, un aumento di mesi sei per la partecipazione alla banda armata ed un ulteriore aumento di mesi sei e L. 1.500.000 di multa per tutti gli altri reati.

FRANCO FIORINA

Il Fiorina viene condannato per i delitti di detenzione qualificata di armi, nei limiti precisati nel dispositivo, in relazione ai due episodi di cui ai capi 47 e 128 (già 48 e 139).

La difesa, nelle conclusioni finali, ha chiesto non applicarsi a tale imputato l'aggravante della finalità di terrorismo, la fattispecie di cui all'art. 110 c.p. e la duplicazione delle imputazioni di porto e di detenzione.

Nel riportarsi a quanto già esposto nella parte base motivata di questa sentenza, in occasione dell'esame dei singoli capi di imputazione contestati al Fiorina, ci si limita qui a ricordare che il Fiorina, pur non essendo un membro della banda, ben sapeva chi fossero i P.A.C. . Pertanto, attivandosi per fornire armi a questa organizzazione o per detenerle, egli agiva per quella stessa finalità terroristica che era propria dei PAC. Pacifico è inoltre il fatto che la condotta dallo stesso tenuta abbia integrato un'ipotesi di concorso con molte altre persone - oggi con lui imputate, o già condannate definitivamente per gli stessi fatti - in relazione sia alla detenzione che al porto delle armi.

La difesa ha inoltre genericamente chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione con le condanne subite dal Fiorina in altri processi.

A prescindere dal mancato assolvimento dell'onere di allegazione di tutte le sentenze (si rinvia sul punto a quanto detto a proposito del Cavallina), alla luce di quanto emerge dagli atti, si rileva che trattasi o di fatti successivi al 1982 - e manca quindi il

requisito temporale per poter ritenere sussistente l'unicità del disegno criminoso - o di fatti connessi alla militanza del Fiorina in Prima Linea verso la fine del 1979. In relazione a tali episodi, lontani nel tempo, era onere dell'imputato - che invece si è rifiutato di rispondere - provare che ad esempio le armi prelevate dalla base di corso Garibaldi erano poi servite a Prima Linea o che comunque sussisteva un unico disegno criminoso. In assenza di qualsiasi elemento significativo ai fini della decisione, la Corte non può che respingere l'istanza di riconoscimento della continuazione.

Il comportamento processuale tenuto da Fiorina e l'assenza di qualunque ripensamento in ordine all'attività delittuosa in passato svolta inducono la Corte a non concedere le richieste attenuanti generiche e a ritenere tutt'ora sussistente una pericolosità sociale dell'imputato : per tale motivo, il Fiorina non può dunque essere rimesso in libertà, nè agli arresti domiciliari.

Tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 133 c.p.p; si irroga all'imputato al pena di anni cinque e mesi sei di reclusione, così determinata: pena base per il più grave reato di cui al capo 128 (già 139) è quella di anni cinque e mesi tre di reclusione, cui vanno aggiunti mesi tre per la continuazione con l'altro delitto per cui oggi viene condannato.

MAURIZIO FOLINI

L'imputato viene oggi condannato in ordine al scritto reato di partecipazione a banda armata, nonché agli altri reati a lui ascritti. Detti reati possono essere unificati sotto il vincolo della continuazione, stante l'unicità del disegno criminoso, e più grave fra gli stessi viene ritenuto dalla Corte quello di cui al capo 115 (già 124), relativo alla detenzione qualificata di armi presso il Veronesi.

Il 25 marzo 1987, e successivamente il 31 agosto 1987, l'imputato ha chiesto per iscritto che gli venisse applicata la diminuzione di pena prevista dalla legge n. 34/87., dichiarando di aver da tempo ripudiato la violenza come metodo di lotta politica e di aver abbandonato dal 1979 ogni forma di militanza.

Rileva la Corte che la dichiarazione del Folini, se può essere significativa ai fini della concessione delle attenuanti generiche, in quanto la sia pur generica ammissione dei delitti compiuti integra uno degli elementi che il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 133 c.p., per applicare l'art. 62 bis c.p.,

non è invece sufficiente affinché possa essere ritenuta sussistente la circostanza di cui all'art. 2 della legge n. 34.

Folini ha scritto mentre si trovava detenuto nella prigione di Koridalos ad Atene e ha chiesto un "incontro" per poter effettuare le dichiarazioni prescritte dall'art. 2 citato. Il procedimento di estradizione ha in seguito avuto esito negativo ed egli risulta ora latitante.

La condizione di latitante non è inconciliabile con il primo requisito della dissociazione, vale a dire l'ammissione delle attività effettivamente svolte. La legge infatti non esige che tali dichiarazioni siano rese al magistrato necessariamente attraverso un rapporto diretto. Egli ben può far pervenire con un documento scritto la sua dichiarazione di dissociazione e la sua narrazione dei reati di terrorismo che lo videro protagonista, senza che nessuna riserva possa formularsi quanto all'ammissibilità di tale iter procedimentale. Tuttavia la volontaria sottrazione all'esecuzione di una misura retribitiva non può non influire nella valutazione dei connotati di univocità e di oggettività che devono qualificare la condotta incompatibile con la permanenza del vincolo associativo ed il ripudio della lotta armata.

Il Folini si è limitato ad una generica "ammissione delle attività da me effettivamente svolte", ripetendo testualmente la lettera della norma, senza narrare di quali attività si tratti e quali condotte egli abbia compiuto. Egli si è limitato altresì a notiziare la magistratura della sua detenzione all'estero, ma non appena è stato scarcerato, si è ben guardato dal costituirsi e dal venire a rendere la dichiarazione all'autorità giudiziaria italiana.

Inoltre va rilevato che non sussiste un obbligo od un onere dello Stato di raccogliere direttamente dal soggetto, in queste condizioni, le dichiarazioni che attestino la sussistenza dei requisiti necessari per il riconoscimento della sua dissociazione, gravando invece tale onere su colui che, con il suo comportamento, deve dimostrare di aver abbandonato i precedenti vincoli associativi.

Per tali motivi si ritiene di non poter riconoscere in favore del Folini la diminuzione della dissociazione, bensì unicamente le attenuanti generiche.

Pena base per il delitto di cui al capo 115, da ritenersi in concreto più grave (sarebbe forse più grave l'ipotesi di cui al capo 125 (già 134), ma a seguito del giudizio di equivalenza, scomparirebbe dal calcolo della pena l'aggravante contestata e

l'ipotesi delittuosa verrebbe ad essere in concreto più lieve di quella contestata al capo 115) è quella di anni otto di reclusione, tenuto conto del gran numero di armi detenute e della attività di grande trafficante d'armi, esercitata all'epoca del Folini. Tale pena viene diminuita ad anni sei per le attenuanti generiche e successivamente aumentata di un anno per la continuazione con gli altri delitti: e così, complessivamente, il Folini viene condannato alla pena di anni sette di reclusione.

GERMANO FONTANA

Il Fontana viene ritenuto responsabile di tutti i delitti a lui ascritti, che devono essere unificati sotto il vincolo della continuazione fra di loro e con quelli giudicati con la sentenza definitiva della Corte d'assise d'Appello di Milano 8.6.1983.

L'imputato ha inviato al suo difensore il 4.11.1988 una lettera, allegata agli atti, nella quale riconosce esplicitamente al sua responsabilità in

ordine a taluni degli episodi a lui contestati. Inoltre, come lui stesso dice, fa "atto di pentimento" nei confronti delle vittime delle sue azioni delittuose e dichiara di essere pienamente allineato sulle posizioni di totale dissociazione dalla lotta armata.

Tali affermazioni non possono essere valutate ai fini di un'eventuale applicazione della legge n. 34/87, perchè tardive. Esse tuttavia giustificano il riconoscimento al Fontana delle attenuanti generiche, da dichiararsi equivalenti alle aggravanti contestate.

Come si è detto nella parte generale di questo paragrafo, posto che i fatti per cui oggi si procede nei confronti del Fontana devono reputarsi meno gravi rispetto a quelli di cui alla citata sentenza 8.6.83, ci si limita in questa sede ad applicare un aumento sulla pena allora inflitta, nella misura di mesi tre di reclusione.

DIEGO GIACOMINI

Il Giacomini viene ritenuto responsabile di due omicidi con le relative apologie (Sabbadin e Torregiani), alcune rapine, un tentato sequestro di persona ed altri reati minori, alcuni dei quali peraltro prescritti.

L'atteggiamento processuale del Giacomini, rivelatosi alquanto contraddittorio nei precedenti gradi del giudizio, è sostanzialmente mutato nel presente dibattimento, in cui l'imputato ha pienamente ammesso tutte le sue responsabilità, anche in ordine all'episodio più grave, relativo all'omicidio Sabbadin. Allo stesso possono dunque essere riconosciute le attenuanti generiche. La gravità dei reati compiuti e la elevata capacità a delinquere dimostrata dall'imputato non consentono di ritenere le suddette attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti - come richiesto dalla difesa - bensì semplicemente equivalenti.

L'imputato ha presentato tempestivamente al P.M. la richiesta di rilasciare le dichiarazioni di cui alla legge n. 34/87, anche se poi le stesse sono state effettuate solo in data 8 aprile 1987. Sussiste dunque il requisito temporale prescritto dalla legge.

Per quanto concerne la valutazione del contenuto di tali dichiarazioni , ai fini della valutazione dell'effettiva dissociazione , si rinvia a quanto già si è detto a proposito del Cavallina, nonché nel capitoletto sulla legislazione premiale.

Pur non confessando la sua responsabilità in ordine all'omicidio dell'orefice Torregiani, il Giacomini ha indubbiamente ammesso tutte le condotte poste in essere nel corso della sua militanza politica e della sua attività eversiva e spetta al giudice e non all'imputato verificare se tali condotte integrino o meno le fattispecie giuridiche contestate.

Si rileva inoltre che basta rileggere l'interrogatorio reso in questo dibattimento per rendersi conto che la dissociazione del Giacomini è sincera e totale.

Per tali motivi si ritiene di potergli applicare la diminuzione di pena prevista dall'art. 2 della legge n. 34/1987.

Tutti i reati per i quali il Giacomini viene oggi condannato e quelli giudicati con la sentenza irrevocabile 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano devono essere unificati sotto il vincolo della continuazione. Viene ritenuto fra tutti più grave il reato di omicidio del commerciante Sabbadin (capo 98, già 106) e per lo stesso si irroga la pena di anni 21

di reclusione. A tale pena deve essere applicato l'aumento di anni 1 e mesi sei per l'omicidio Torregiani; di mesi sei per la banda armata, di mesi sei per i reati già giudicati con la citata sentenza 8.6.83; di ulteriori mesi sei e L. 2.000.000 di multa per gli altri reati di cui al presente processo, e così complessivamente alla pena di ventiquattro anni e L. 2.000.000. Tale pena deve essere diminuita di un quarto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 34 .

Il Giacomini viene dunque condannato alla pena di anni diciotto di reclusione e L. 1.500.000 di multa.

CLAUDIO LAVAZZA

L'imputato viene ritenuto responsabile di numerose rapine, di due ferimenti e due omicidi (Santoro e Campagna) con relative apologie, un tentato sequestro , reati concernenti le armi e reati minori.

Così come si è ritenuto per il Bergamin, nonostante il numero e la gravità dei delitti commessi dal Lavazza e pur non ignorando la sua costante presenza all'interno della banda, si ritiene che il ruolo dallo stesso avuto sia senz'altro di minor rilievo rispetto a quello degli altri costitutori od organizzatori dei PAC. La sua partecipazione ai

vari crimini commessi non è caratterizzata dallo stesso attivismo e dalla stessa assenza di scrupoli che ha caratterizzato l'azione di altri imputati.

Per tale motivo , e anche al fine di adeguare la pena alle mutate condizioni sociali e politiche in cui questa Corte si trova a giudicare , a distanza di più di dieci anni dagli episodi delittuosi, si ritiene di poter riconoscere al Lavazza le attenuanti generiche, da ritenersi equivalenti alle aggravanti contestate. Nell'irrogare la pena si è peraltro tenuto conto del fatto che non risultano agli atti notizie - così come per il Bergamin - in ordine ad un suo fattivo allontanamento da attività di lotta armata.

Tutti i reati per cui oggi si procede sono evidentemente unificati da un unico disegno criminosi fra di loro e in relazione a quelli per i quali l'imputato è stato giudicato con sentenza definitiva 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano.

Viene ritenuto più grave il delitto di omicidio del Maresciallo Santoro (capo 46, già 47), per il quale si irroga la pena di anni ventitrè di reclusione. Tale pena deve essere aumentata di anni due per l'omicidio Campagna, di anni uno e L.1.500.000 di multa per le rapine, di anni uno e L. 500.000 di multa per i reati concernenti le armi e per i reati minori non prescritti e, infine, di un ulteriore anno per i fatti giudicati

con la citata sentenza 8.6.83, posti in continuazione.
E così, complessivamente, si irroga la pena di anni
ventotto di reclusione e L. 2.000.000 di multa.

MARCO MASALA

L'imputato viene ritenuto responsabile, in
questo processo, di reati di rapina, reati
concernenti armi e reati minori (la maggior parte dei
quali, peraltro, prescritti). Viene invece assolto
per non aver commesso il fatto dall'omicidio del
Sabbadin e per insufficienza di prove dall'omicidio
Torregiani.

La concessione delle attenuanti generiche
prevalenti sulle contestate aggravanti trova fondamento
nel ruolo di scarso rilievo avuto dal Masala
all'interno della banda, vissuto, pur con disponibilità
totale, sull'impulso della giovane età e dell'esempio
trainante del fratello. Inoltre, è giustificata dal
comportamento processuale tenuto dall'imputato fin dal
precedente giudizio, nel quale ha ammesso tutte le
proprie responsabilità.

Può essergli inoltre riconosciuta la diminuzione di pena prevista dalla legge n. 34/87, in quanto oltre alla completa ammissione delle attività effettivamente svolte - avvenuta in tempo utile per l'applicabilità della legge - egli ha apertamente manifestato nel periodo di detenzione in carcere la sua dissociazione ed il suo rifiuto della violenza come metodo di lotta politica.

I delitti per cui oggi il Masala viene condannato sono dunque meno gravi rispetto a quelli in ordine ai quali è stato giudicato con sentenza irrevocabile della Corte d'Assise d'Appello di Milano l'8.6.1983: tutti i suddetti delitti sono evidentemente commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

La Corte si limita quindi ad applicare un aumento sulla pena di anni otto di reclusione inflitta con quella sentenza. e tale aumento, tenuto conto della prevalenza delle attenuanti generiche e della diminuzione della dissociazione, viene contenuto nella misura di mesi tre di reclusione.

Si ritiene opportuno precisare che la diminuzione di cui all'art. 1 legge n. 34/87 viene riconosciuta solo con riferimento ai reati per cui oggi si procede e non anche a quelli giudicati con sentenza 8.6.83, in relazione ai quali il Masala dovrà, se lo riterrà opportuno, proporre incidente d'esecuzione

ENRICA MIGLIORATI

La Migliorati viene ritenuta colpevole del reato di partecipazione semplice alla banda armata PAC, del concorso nell'omicidio del Maresciallo Santoro, di alcune rapine, di due ferimenti e di reati minori.

Nella valutazione in ordine al riconoscimento o meno delle attenuanti generiche e alla pena da irrogare, questa Corte ritiene di dover tener conto del fatto che, dall'estate del 1978, la Migliorati scompare dalla scena dell'eversione armata. Pur mantenendo contatti ed amicizie con i compagni dei PAC - prova ne sia la sua presenza in Via Castelfidardo - non vi è traccia di una sua ulteriore partecipazione alla vita della banda o a singole attività illegali. Agli atti vi sono inoltre due lettere dell'imputata, dalle quali si desume l'avvenuto distacco definitivo dalle attività terroristiche di quegli anni.

Si ritiene dunque di poter concedere le attenuanti generiche. La gravità dei delitti commessi e il perdurare dello stato di latitanza non consentono alla Corte di ritenere la prevalenza di tale attenuante sulle numerose aggravanti contestate, così come richiesto invece dalla difesa. bensì la sola equivalenza.

Non può essere riconosciuta la diminuzione di pena prevista dalla legge ;n. 34/1987, richiesta dalla Migliorati con lettera 29.3.1987, prevenuta alla Procura generale di Milano il 9 maggio 1987. A prescindere da ogni questione relativa alla tempestività di tale richiesta, si rileva come l'imputata, se da un lato dichiara di dissociarsi con fermezza dall'uso di qualsiasi tipo di violenza a scopo politico e di non condividere la "strategia distruttiva e funesta" dei gruppi terroristici, PAC compresi, dall'altro lato non effettua la benchè minima ammissione in ordine alle attività da lei compiute. La qual cosa è preclusiva all'applicazione della diminuzione di pena a favore dei dissociati.

I reati per cui oggi la Migliorati viene dichiarata colpevole sono unificati dal vincolo della continuazione. Più grave è certamente il delitto ai danni del Maresciallo Santoro, in relazione al quale si irroga una pena di anni ventuno di reclusione. Con l'aumento di mesi sei per il reato di partecipazione alla banda armata e di ulteriori mesi sei e L. 1.500.000 di multa per tutti gli altri reati, si giunge complessivamente alla pena di anni ventidue di reclusione e L. 1.500.000 di multa.

ANDREA MORELLI

Il reato ascritto al Morelli è estinto per intervenuta prescrizione, onde deve essere pronunciata nei suoi confronti la relativa declaratoria di improcedibilità.

PIETRO MUTTI

L'imputato viene ritenuto responsabile - salve le declaratorie di amnistia e di prescrizione e l'assoluzione con formula piena dall'episodio dell'omicidio Sabbadin - di tutti i reati a lui ascritti.

Non è qui il caso di ripetere quanto già esplicitato nella parte generale della sentenza a proposito del comportamento processuale di questo imputato, che, con il suo decisivo contributo, ha consentito di ricostruire l'intera attività delittuosa della banda armata PAC e di individuarne i colpevoli. Allo stesso possono senz'altro riconoscersi le attenuanti generiche, da ritenersi prevalenti sulle aggravanti contestate.

La difesa ha chiesto che venga riconosciuta al Mutti anche l'attenuante di cui all'art. 3 della L. n. 304/1982, la cui concessione consentirebbe, tra l'altro, di applicare all'imputato la disposizione di cui all'art. 4 della stessa legge, che stabilisce un ^{uti} 'tetto' massimo di pena da irrogarsi, ^{e al} nell'ipotesi di cumulo derivante dalla pronuncia di più sentenze di condanna per reati diversi.

A parere di questa Corte d'Assise un'interpretazione letterale della norma in questione conduce senz'altro a riconoscere l'attenuante di cui all'art. 3 in favore del Mutti, così come già ha fatto la sentenza passata in giudicato della Corte d'Assise d'Appello di Milano in data 8.6.1983.

L'art. 3 della legge n. 304/1982 prevede infatti la possibilità di concedere una attenuante per reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tenga uno dei comportamenti previsti dall'art. 1, primo e secondo comma, della stessa legge, renda piena confessione di tutti i reati commessi e, alternativamente, ponga in essere una delle due seguenti condotte: aiuti l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità, ovvero,

fornisca comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.

A tali contributi probatori, che, sottoposti al vaglio dibattimentale abbiano assunto dignità di prova, la legge ricollega una diminuzione di pena, che diventa ancor più consistente quando il contributo sia di eccezionale rilevanza (art. 3, comma II).

Si fa rinvio alla parte generale di questa sentenza (in particolare alle pagine 151 e segg.), per quanto concerne la cronistoria degli interrogatori resi da Mutti.

Ci si limita qui a ricordare che la confessione di Mutti in ordine ai reati compiuti risale agli inizi del 1982 , a partire dal giorno successivo al suo arresto. Egli si autoaccusa di gravissimi delitti (si pensi ad esempio all'omicidio Santoro), in relazione ai quali non sussisteva ancora alcun elemento probatorio contro di lui. A tale epoca risalgono anche le numerosissime indicazioni che il Mutti fornisce all'autorità di polizia e alla magistratura, decisive (come anche il presente dibattimento ha dimostrato) per l'individuazione di molti dei complici (Veronesi, Battisti, Premoli, Bergamin, Lavazza, Folini, Migliorati e altri ancora),

Tale condotta è stata certamente tenuta dal Mutti prima che scadesse il termine previsto dall'art. 12 della citata legge n. 304.

Le parziali reticenze del Mutti, che non ha ^{evanza} fin d'allora chiamato in correità altri coimputati (la Spina ed il Falcone, ad esempio), non fanno venir meno l'operatività dell'attenuante, posto che per l'integrazione dell'ipotesi prevista nel primo comma, prima parte dell'art. 3, non si richiede l'individuazione o la cattura di tutti gli autori dei reati denunciati, ma solo di uno o più autori degli stessi. E che per l'applicazione dell'attenuante non sia necessaria la concomitanza di entrambi i comportamenti descritti nell'art. 3 è sufficiente rilevare che il legislatore ha qui utilizzato la particella avversativa 'ovvero', mentre si è servito della congiunzione 'e' per significare che ai comportamenti stessi deve aggiungersi la piena confessione di tutti i reati commessi.

Non ricorre, invece, l'ipotesi prevista dalla seconda parte del citato comma, in quanto il Mutti ha tenuto il comportamento ivi previsto (fornire elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso), solo in epoca successiva, quando era ormai trascorso il termine prescritto per la manifestazione del comportamento di cui agli artt. 1 e 3.

A distanza di tanti anni dai fatti possiamo certamente dire che il contributo fornito dal Mutti alla giustizia è stato, nel suo complesso, di eccezionale rilevanza, con riferimento all'intera struttura eversiva e all'attività delinquenziale della banda armata PAC . Ma non può essere riconosciuta all'imputato l'ulteriore diminuzione di cui al II comma dell'art. 3, in quanto il suo contributo è divenuto veramente eccezionale solo con gli interrogatori del maggio 1983, mentre tale non era ancora prima che scadesse il termine di cui all'art. 12 L.304/82.

Si ritiene pertanto di poter riconoscere al Mutti l'attenuante di cui all'art. 3, primo comma, prima ipotesi della legge n. 304/82.

Tutti i reati oggi ascritti all'imputato sono stati compiuti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Parimenti deve riconoscersi il vincolo della continuazione anche rispetto ai reati giudicati con sentenza definitiva 8.6.93 della Corte d'Assise d'Appello di Milano. Più grave viene senz'altro considerato l'omicidio Santoro (capo 46, già 47) in relazione al quale si irroga la pena base di anni ventuno di reclusione, diminuita ad anni 14 per la concessione delle attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti; tale pena viene diminuita della metà, in virtù dell'attenuante di cui all'art. 3 sopra citato, e alla stessa devono essere aggiunti un aumento di anni uno e lire due milioni di multa per tutti gli

altri reati in relazione ai quali viene oggi dichiarato responsabile e di un ulteriore anno per i reati in ordine ai quali è stato condannato con l'anzidetta sentenza definitiva 8.6.1983

RAFFAELE PAURA

L'imputato viene riconosciuto colpevole dei reati a lui ascritti, fatte salve le declaratorie di improcedibilità con riferimento ai delitti di cui ai capi 13 e 15 (già 14 e 16), estinti per prescrizione.

La confessione intervenuta nel giudizio di primo grado ed il ripudio della violenza come metodo di lotta politica, manifestato nella lettera pervenuta il 4 aprile 1987, consentono di riconoscere all'imputato le attenuanti generiche e di ritenere le stesse prevalenti sulle aggravanti contestate.

Può riconoscersi inoltre al Paura la diminuzione di cui alla legge n. 34/1987, avendo egli tempestivamente ammesso le attività svolte, così come emergono dai reati oggi contestati ed essendosi lo stesso dissociato, come già detto, dalla lotta armata.

La difesa del Paura ha chiesto che venisse applicata la continuazione tra i fatti di questo procedimento e quelli giudicati con la sentenza 23.10.1987 emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Assise d'Appello di Napoli. Trattasi, in particolare, di detenzione non qualificata di armi, precedente agli episodi di cui è qui imputato. Nulla di più preciso è dato sapere in ordine al rapporto fra i delitti napoletani e quelli milanesi e lo stesso Mutti, quando parla di Paura, riferisce soltanto che si tratta di persona latitante, venuta da Napoli, senza nulla aggiungere in ordine alla sua militanza politica. Fa riferimento ai problemi economici del Paura che inducono il gruppo a compiere la rapina al Supermercato PAM e a devolvere parte del ricavato al sostentamento del compagno. La sentenza di Napoli vede inoltre il Paura imputato con persone del tutto diverse rispetto agli attuali coimputati. Non vi è dunque alcun elemento per ritenere che già nel 1976 il Paura avesse in atto un programma criminoso, comprendente anche i delitti che avrebbe poi compiuto assieme ai PAC. Per tali motivi deve essere disattesa la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione.

Vengono invece unificati ex art. 81 c.p. i delitti di cui il Paura viene oggi dichiarato colpevole. Reato più grave è quello previsto dal capo 14 (già 15), per il quale si irroga la pena di anni 5 base e di reclusione. Detratto un terzo ex art. 62 bis c.p., '67 (a si giunge ad anni tre e mesi quattro; a tale pena deve essere applicato l'aumento di mesi due e lire trecentomila di multa per la continuazione. Effettuata l'ulteriore diminuzione di un terzo, ai sensi della legge n. 34/1987, si giunge alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e L. 200.000 di multa.

ANTONIO SCOGLIO

Viene condannato per il reato a lui ascritto, ritenuta la detenzione di armi contestata costitutiva del reato di cui all'art. 10 della legge n. 497/74.

Le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti trovano fondamento sia nella confessione resa dall'imputato in istruttoria, sia nella relativa modestia del fatto criminoso, rimasto per lo Scoglio l'unica occasione di coinvolgimento concreto nell'attività dei PAC.

Ritenuto più grave il reato di porto illegale d'arma comune , pare adeguata la pena di anni uno di reclusione e lire trecentomila di multa , così determinata: pena base anni due e L. 450.000, meno I/3 ex art. 7 L.895/67 (anni 1 e mesi quattro e L. 300.000), ulteriormente diminuita di un terzo ex art. 62 bis c.p. (mesi dieci e L. 200.000) e in seguito aumentata ad un anno e L. 300.000 per la continuazione con il reato di porto illegale di arma comune .

ROBERTO SILVI

Il Silvi viene condannato in ordine al reato di costituzione di banda armata, ai ferimenti Fava e Rossanigo, nonché ad alcune rapine e a reati minori. Tali reati devono ritenersi tutti unificati sotto il vincolo della continuazione .

Nonostante la latitanza , questa Corte ritiene di poter concedere al Silvi le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate. A favore dell'imputato sta invero un fatto noto e incontestato: il Silvi ha abbandonato la lotta armata subito dopo l'esecuzione degli attentati Fava e Rossanigo; si è occupato per un po' di tempo del solo

giornale 'Senza Galere' e poi si è allontanato del tutto dalla organizzazione, che pure aveva contribuito a formare. Nel corso del 1980, incontrato per caso il Mutti, ha cercato di convincere quest'ultimo a seguire il suo esempio.

Non può essere riconosciuta l'attenuante della dissociazione, non avendo l'imputato ammesso le attività effettivamente compiute, così come richiesto dalla legge n. 34/87.

Non ricorre, nei fatti sottoposti al giudizio di questa Corte, alcuna delle attenuanti richieste dalla difesa: per quanto riguarda quella di cui al n. 1 art. 62 c.p., si rinvia allo specifico capitolo, all'inizio di questo paragrafo; nè può in alcun modo ritenersi che l'imputato abbia agito per suggestione di una folla in tumulto o abbia cagionato alla persona offesa, nelle varie rapine, un danno patrimoniale di speciale tenuità. Per quanto concerne i furti aggravati, gli stessi, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti, sono estinti per prescrizione.

Ritenuto più grave il delitto di cui al capo 1), (in quanto, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti, le rapine, ai fini della pena, da aggravate diventano semplici), si irroga la pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e lire un milione di multa (pena base: anni cinque, diminuita ad anni

quattro ex art.62 bis c.p. e aumentata di un anno e mesi sei di reclusione e L. 1.000.000 di multa per la continuazione).

MARISA SPINA

La Spina viene condannata in ordine ai delitti collegati con l'episodio dell'omicidio Santoro.

Nonostante la gravità del fatto criminoso, la Corte ritiene che nella quantificazione della pena debba trovare considerazione la marginalità della partecipazione dell'imputata all'episodio criminoso. Tale partecipazione è rimasta un atto isolato, che non ha dato luogo ad un inserimento della Spina nella banda armata nè ad ulteriori azioni delittuose. Significativa di un totale abbandono della violenza armata per scopi politici è inoltre la lettera inviata dall'imputata a questa Corte.

Le suesposte considerazioni inducono a concedere le attenuanti generiche e a ritenere le stesse prevalenti sulle aggravanti del reato contestato al capo 46 (già 47) da ritenersi più grave fra quelli contestati, che vengono unificati sotto il vincolo della continuazione.

La pena che in concreto si ritiene equo irrogare è quella di anni quattordici e mesi tre di reclusione (pena base anni ventuno, meno un terzo ex art. 62 bis c.p., più mesi tre per la continuazione).

ROBERTO VERONESI

L'imputato viene condannato in relazione al reato di partecipazione alla banda armata, nonché al reato di detenzione di armi ed esplosivo. Tali delitti sono unificati sotto il vincolo della continuazione.

La quantità di armi e di esplosivo detenute e la condotta processuale tenuta dal Veronesi, latitante da lunga data, inducono la Corte a non riconoscere allo stesso le richieste attenuanti generiche.

Ritenuta più grave la violazione di cui al capo 115 (già 124), si irroga la pena di anni cinque di reclusione, cui vanno aggiunti mesi sei per la continuazione.

Tutti gli imputati dei quali è stata affermata la responsabilità devono essere condannati in solido al pagamento delle spese processuali.

IX IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE COSTITUITE PARTI CIVILI E LE DECLARATORIE DI LEGGE

Così come meglio precisato nel dispositivo della presente sentenza, gli imputati dichiarati colpevoli dei reati di banda armata e di pubblica istigazione ed apologia sono condannati in solido a risarcire i danni morali subiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, in rappresentanza del Governo, in conseguenza dei suddetti reati. La tutela della personalità dello Stato è affidata infatti al Governo, cui spetta la legittimazione ad agire per la sua salvaguardia e per ottenere la reintegrazione, sia pure in forma risarcitoria, quando sia stato leso dai comportamenti diretti a sovvertire violentemente l'ordine Costituzionale.

La condanna va pronunciata, in via solidale, nei confronti di tutti quegli imputati che sono stati ritenuti colpevoli di tali delitti, senza distinzione,

quando al delitto di banda armata, del ruolo rivestito nell'organizzazione. Ciò , in quanto anche i semplici partecipi, commettendo un delitto di pericolo presunto, hanno pregiudicato l'interesse tutelato dalla norma.

Pertanto, Anselmi, Battisti, Bergamin, Cavallina, Cavattoni, Fatone, Filippi, Folini, Giacomini, Lavazza, Migliorati, Mutti, Silvi, Spina, Veronesi dovranno in solido rifondere i suddetti danni , che vengono equitativamente liquidati, così come richiesto, nella misura di lire cento milioni.

Battisti, Bergamin e Lavazza, condannati per l'omicidio della Guardia di P.S. Campagna; Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Migliorati, Mutti, Spina, condannati per l'omicidio del M.llo degli Agenti di custodia Santoro; Battisti, Filippi, Giacomini, condannati per l'omicidio di Torregiani; Fatone, Battisti, Giacomini e Filippi, condannati per l'omicidio di Sabbadin, devono essere altresì condannati a rifondere al Ministero degli Interni, costituitosi nella persona del Ministro in carica, (in relazione alla speciale elargizione dovuta ai congiunti delle vittime , ai sensi della legge 13.8.1980 n. 466) i danni subiti , da liquidarsi in lire cento milioni per ognuno degli omicidi, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

Battisti, Bergamin, Cavallina, Mutti, Lavazza, Migliorati e Spina, condannati per l'omicidio del M.llo Santoro e Battisti, condannato per il ferimento dell'Agente Nigro devono essere condannati in solido a rifondere al Ministero di Grazia e Giustizia i danni da questo subiti in conseguenza dei suddetti delitti. Tali danni si liquidano in lire 20 milioni per l'omicidio e in lire 10 milioni per il ferimento, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

Battisti, Bergamin, Cavallina, Mutti e Lavazza, condannati per la rapina compiuta il 14.4.1978 all'ufficio postale succ. le n. 5 di Verona; Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Masala e Mutti, condannati per la rapina compiuta all'ufficio postale succ. le n. 7 di Verona il 7.8.78; Battisti, Lavazza, Masala, Mutti, condannati per la rapina compiuta all'Ufficio POstale succ. le n. 4 di Verona il 6.1.1979, devono altresì essere condannati in solido a risarcire al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni i danni patrimoniali subiti, che si liquidano in lire 5.500.000 per il reato di cui al capo 32 (già 33); in lire 7.000.000 per il reato di cui al capo 58 (già 59) e in lire otto milioni per il reato di cui al capo 85 (già 92). A tali importi devono essere aggiunti gli interessi legali, maturati dal fatto al saldo.

Tutti gli imputati sopra tenuti al risarcimento dei danni devono essere infine condannati a rifondere in via solidale alle suddette parti civili le spese di costituzione e difesa del presente giudizio, spese che si liquidano in complessive lire un milione e duecentocinquantamila, comprensive di onorari.

Ai sensi degli artt. 480 e 481 c.p.p., deve dichiararsi la falsità del contratto di compravendita 21.6.1979, indicato al capo 162) della rubrica, limitatamente alla indicazione e alla sottoscrizione dell'apparente acquirente Brunetta Felice e se ne deve ordinare la cancellazione.

Le sanzioni accessorie dell'interdizione legale dai pubblici uffici e dell'interdizione legale sono conseguenti, ai sensi degli artt. 29 e 32 c.p., all'entità della pena inflitta.

Devono pertanto essere dichiarati perpetuamente interdetti dai pubblici uffici Battisti, Bergamin, Cavallina, Carnelutti, Fatone, Filippi, Fiorina, Folini, Giacomini, Lavazza, Migliorati, Mutti, Silvi, Spina e Veronesi. Di questi, il solo Battisti deve essere altresì dichiarato in stato di perpetua interdizione legale; gli altri, invece, in stato di interdizione legale per la durata della pena a ciascuno rispettivamente inflitta.

Si deve infine ordinare, ai sensi dell'art. 240 c.p., la confisca delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e di quant'altro in sequestro.

L'eventuale applicazione del condono viene demandata alla fase esecutiva. 477,47

Un estratto della sentenza di condanna nei confronti del Battisti deve essere pubblicato, a spese del condannato, mediante affissione nei Comuni di Milano, Udine e Santa Maria di Sala e, per una sola volta, sul quotidiano 'Corriere della Sera'.

P.Q.M.

Visti gli artt. 477, 479, 483, 487, 488 c.p.p. e 157¹¹ a c.p.

Assolve

ANSELMI GIULIO dal reato di cui al capo 1) perchè il fatto non sussiste e dal reato a lui ascritto al capo 147 (in epigrafe 134) per insufficienza di prove;

dichiara

Anselmi Giulio responsabile del reato di cui al capo 123) (in epigrafe 114) e, riconosciutegli le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo condanna alla pena di anni due e mesi uno di reclusione.

Assolve

BATTISTI CESARE dai reati di cui ai capi 74 e 75 (in epigrafe 70 - 71) per insufficienza di prove;

dichiara

non doversi procedere dei confronti del Battisti in ordine al reato di cui al capoverso dell'art. 612 c.p. e 61 n.2 c.p., così modificata l'originaria imputazione contestata al capo 120) (in epigrafe 111), perchè il reato è estinto per prescrizione;

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Battisti perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per pregresso giudicato ex art. 90 c.p.p. in ordine ai reati di cui ai capi 79 (in epigrafe 75), in relazione alla sola pistola Beretta cal. 9 mod. 51 matr. 27360, e al capo 100) (in epigrafe 93), in relazione alle sole pistole Smith e Wesson cal. 357 magnum, matr. 9K 76693 e Llama cal . 38 special matr. 743827;

dichiara

il Battisti responsabile di tutti gli altri reati a lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88) (in epigrafe 81) in quello di cui al capo 89) (in epigrafe 82), e, unificati tutti questi reati con il vincolo della continuazione, ritenuta altresì la continuazione fra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza 8.6.1983 della Corte d'Assise

d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47) (in epigrafe 46) del presente decreto di citazione, lo

condanna

alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi sei, compresa in tale pena quella inflitta per i reati già giudicati.

Assolve

BERGAMIN LUIGI dai reati di cui ai capi 51, 52, 53, 54, 79, 80, 81, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 116, 117, 118, (in epigrafe 50, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 107, 108, 109) per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 92, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (in epigrafe 85, 86, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101) per non aver commesso il fatto.

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Bergamin in ordine al reato di cui al capoverso dell'art. 612 c.p. e 61 n.2. c.p. , così modificata l'originaria imputazione contestata al capo 120 (in epigrafe 111), perchè il reato è estinto per prescrizione;

dichiara

non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine ai reati di cui ai capi 12,25, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 49, 61, 62, 64, 71, 72, 78, 128, 129, 130 (in epigrafe 11, 24, 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 60, 61, 63, 67, 68, 74, 119, 120, 121) perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravanti contestate, i reati stessi sono estinti per prescrizione.

dichiara

il Bergamin colpevole di tutti gli altri reati a lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88 (in epigrafe 81) in quello al contestato al capo 89 (in epigrafe 82) ritenuta la detenzione di armi contestata sub 9 costitutiva del reato di cui all'art. 10 della L. 497/74, e concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, unificati tutti i reati anzidetti con il vincolo della continuazione e ritenuta altresì la continuazione fra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46), lo

condanna

alla pena complessiva di ventisette anni di reclusione e Lire due milioni di multa, compresa in tale pena quella inflitta per i reati già giudicati.

Dichiara

BRUNETTA FELICE colpevole del reato di cui agli artt. 110, 48, 479 c.p., così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 177 (in epigrafe 162) a lui ascritta, e , concessegli le attenuanti generiche, lo

condanna

alla pena di mesi otto di reclusione. Pena sospesa e non menzione.

Assolve

CARNELUTTI ADRIANO dal reato di cui al capo 1), perchè il fatto non sussiste;

dichiara

il Carnelutti responsabile di tutti gli altri reati a lui ascritti, ritenuta la detenzione di armi contestata sub 8) costitutiva del reato di cui all'art. 10 della

legge 497/74, e, unificati tutti i reati anzidetti con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato contestato al capo 15 (in epigrafe 14), lo

condanna

alla pena di anni cinque e mesi uno di reclusione e lire un milione di multa.

Assolve

CAVALLINA ARRIGO dai reati di cui ai capi 52, 53, 54, 69, 70, 71, 72, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 (in epigrafe 51, 52, 53, 65, 66, 67, 68, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95) per insufficienza di prove.

assolve

il Cavallina dai reati di cui ai capi 92, 93, 94, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (in epigrafe 85, 86, 87, 96, 97, 98, 99, 100, 101) per non aver commesso il fatto

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Cavallina in ordine ai reati di cui ai capi 35, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 49, 61, 62, 64, 71, 72, 74, 78, 81 (in epigrafe 34, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 60, 61, 63, 67, 68, 70, 74,

77), perchè, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, i reati stessi sono estinti per prescrizione.

dichiara

il Cavallina colpevole di tutti gli altri reati al lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88 in quello contestato al capo 89 (in epigrafe 82), e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, unificati tutti i reati anzidetti con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46), riconosciuta la diminuzione della dissociazione ai sensi della legge n. 34/1987, lo

condanna

alla pena di diciotto anni di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa.

Assolve

CAVATTONI FRANCESCA dal reato di cui al capo 1 per insufficienza di prove.

dichiara

non doversi procedere nei confronti della stessa in ordine ai reati di cui ai capi 62 (in epigrafe 61 e 63) e 64, perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, i reati stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

dichiara

la Cavattoni colpevole degli altri reati a lei ascritti e , concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati anzidetti con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 63 (in epigrafe 62), riconosciuta la diminuzione della dissociatione di cui alla legge n. 34/1987, la

condanna

alla pena di anni uno e mesi nove di reclusione.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di FATONE SANTE in ordine al reato di cui al capo 188 (in epigrafe 173), perchè estinto per intervenuta amnistia (D.P.R. n.744/81)

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Fatone in ordine ai reati di cui ai capi 151, 155, 156, 159, 161, 165, 167, 175, 180, 182, 184 (in epigrafe-137; 141, 142, 145, 147, 151, 153, 160, 165, 167, 169, 170), 185, perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, i reati stessi sono estinti per prescrizione.

dichiara

il Fatone colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli, e, concesse le attenuanti generiche, nonchè l'attenuante di cui all'art. 4 della legge n. 15/1980, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati tutti i reati anzidetti con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 173 (in epigrafe 158) del presente decreto di citazione, lo

condanna

alla pena di anni otto di reclusione e lire un milione di multa.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di FILIPPI PAOLA in ordine ai reati di cui ai capi 71, 72, 78, 108 (in epigrafe 67, 68, 74, 100) perchè, concesse le

attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, i reati stessi sono estinti per prescrizione.

dichiara

la Filippi colpevole degli altri reati a lei ascritti, ritenuta per il capo 1) l'ipotesi di cui al primo capoverso dell'art. 306 c.p., e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 106 (in epigrafe 98), la

condanna

alla pena di ventiquattro anni di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa.

Assolve

FIORINA FRANCO dal reato di cui al capo 1) perchè il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 47 e 49 (in epigrafe 46 e 48) , nonchè dal reato di cui al capo 48 (in epigrafe 47), limitatamente alla detenzione e al porto di armi diverse dal revolver marca Glisenti cal 10, 20 , per non aver commesso il fatto.

dichiara

il Fiorina responsabile degli altri reati a lui
ascritti, e, unificati detti reati sotto il vincolo
della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui
al capo 139 (in epigrafe 128), lo responsabile responsa
unificati

condanna

alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione.

Dichiara

FOLINI MAURIZIO colpevole di tutti i reati a lui
ascritti, ritenuta per il capo 1) l'ipotesi di cui al
primo capoverso dell'art. 306 c.p., e, unificati gli
stessi con il vincolo della continuazione, ritenuto più
grave il reato di cui al capo 124 (in epigrafe 115),
concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti
all'aggravante di cui al capo 134 (in epigrafe 125), lo

condanna

alla pena di anni sette di reclusione .

Dichiara

FONTANA GERMANO responsabile di tutti i reati a lui ascritti e , unificati gli anzidetti reati con il vincolo della continuazione, ritenuta altresì la continuazione fra gli stessi e quelli giudicati con sentenza 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate,

aumenta

di mesi tre di reclusione la pena inflitta con la suddetta sentenza.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di GIACOMINI DIEGO in ordine ai reati di cui ai capi 71, 72, 78, 81, 108 (in epigrafe 67, 68, 74, 77, 100) perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti del Giacomini perchè l'azione penale non poteva essere esercitata per pregresso giudicato ex art. 90 c.p.p. in ordine al reato di cui al capo 79 (in epigrafe 75), in relazione alla sola pistola Beretta cal . 9 mod. 51, matr. 27360.

Dichiara

il Giacomini responsabile degli altri reati a lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88 (in epigrafe 81) in quello contestato al capo 89 (in epigrafe 82), e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, unificati i suddetti reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta altresì la continuazione fra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza definitiva in data 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, ritenuto più grave il reato di cui al capo 106 (in epigrafe 98) del presente decreto di citazione, riconosciuta infine la diminuzione della dissociazione di cui alla legge n. 34/1987, lo

condanna

alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa, comprensiva della pena già inflitta con la suddetta sentenza irrevocabile.

Assolve

LAVAZZA CLAUDIO dai reati di cui ai capi 52, 53, 54, 79, 80, 81, 114, 115, 116, 117, 118 (in epigrafe 51, 52, 53, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 108, 109) per insufficienza di prove.

assolve

il Lavazza dai reati a lui ascritti ai capi 65, 76, 77, 78, 104, 105, 106, 107, 108, 109 (in epigrafe 64, 72, 73, 74, 96, 97, 98, 99, 100, 101) per non aver commesso il fatto.

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Lavazza in ordine al reato di cui al capoverso dell'art. 612 e 61 n. 2 c.p., così modificata l'originaria imputazione contestata al capo 120 (in epigrafe 111), perchè il reato è estinto per prescrizione.

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Lavazza in ordine ai reati di cui ai capi 29, 35, 36, 37, 40, 42, 46, 49, 58, 61, 71, 72, 94, 95, 97, 128, 129, 130 (in epigrafe 28, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 57, 60, 67, 68, 87, 88, 90, 119, 120, 121) perchè, concesse le

attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

dichiara

Lavazza Claudio colpevole di tutti gli altri reati a lui ascritti, assorbito il reato di cui al capo 88 (in epigrafe 81) in quello di cui al capo 89 (in epigrafe 82), e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione e ritenuta altresì la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati con sentenza 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto reato più grave quello di cui al capo 47 (in epigrafe 46), del presente decreto di citazione, lo

condanna

alla pena complessiva di anni ventotto di reclusione e lire due milioni di multa, comprensiva di quella già inflitta con la suddetta sentenza irrevocabile.

Assolve

MASALA MARCO dai reati di cui ai capi 104, 105 e 109 (in epigrafe 96, 97, 101) per insufficienza di prove e dai reati di cui ai capi 71, 106, 107, 108, 155, 156, 157, 158, 159 (in epigrafe 67, 98, 99, 100, 141, 142, 143, 144, 145) per non aver commesso il fatto.

dichiara

non doversi procedere nei confronti del Masala in ordine ai reati di cui ai capi 46, 61, 72, 94, 151 (in epigrafe 45, 60, 68, 87, 137) perchè, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione

dichiara

Masala Marco colpevole di tutti gli altri reati a lui ascritti e , concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione e concessa , solo in relazione a tali reati, la diminuzione della dissociatione ai sensi della legge n. 34/1987, ritenuta altresì la continuazione tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli già giudicati con sentenza

di condanna 8.6.1983 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto più grave il reato di banda armata già giudicato,

aumenta

di mesi tre di reclusione la pena inflitta con l'anzidetta sentenza definitiva.

Assolve

MIGLIORATI ENRICA dai reati di cui ai capi 33, 34, 35, 52, 53, 54, 59, 60, 61 (in epigrafe 32, 33, 34, 51, 52, 53, 58, 59, 60) per insufficienza di prove.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti della Migliorati in ordine ai reati di cui ai capi 36, 37, 39, 40, 42, 46, 49, 58 (in epigrafe 35, 36, 38, 39, 41, 45, 48, 57), perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

Dichiara

Migliorati Enrica colpevole di tutti gli altri reati a lei ascritti, ritenuta per il capo 1 l'ipotesi di cui al primo capoverso dell'art. 306 c.p., e, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle

contestate aggravanti, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione e ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46), la

condanna

alla pena di ventidue anni di reclusione e lire un milione e cinquecentomila di multa.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di MORELLI ANDREA in ordine al reato a lui ascritto perchè estinto per intervenuta prescrizione.

Assolve

MUTTI PIETRO dal reato di cui al capo 6 perchè il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi 106, 107, 108 e 109 (in epigrafe 98, 99, 100, 101) per non aver commesso il fatto.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti del Mutti in ordine ai reati di cui ai capi 12, 14, 16, 19, 22, 25, 29, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 46, 49, 54, 58, 61, 62, 64, 71, 72, 78, 81, 94, 95, 97, 129, 130; 134, 180, 182, 184 (in epigrafe 11, 13, 15, 18, 21, 24, 28, 34, 35, 36, 38,

39, 41, 45, 48, 53, 57, 60, 61, 63, 67, 68, 74, 77, 87, 88, 90, 120, 121, 125, 165, 167, 169) perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, i reati stessi sono estinti per intervenuta prescrizione .

Dichiara

non doversi procedere nei confronti del Mutti in ordine al reato di cui al capo 152 (in epigrafe 138) perchè estinto per amnistia (D.P.R. n. 744/81).

Dichiara

il Mutti colpevole di tutti gli altri reati a lui ascritti , assorbito il reato di cui al capo 88 (in epigrafe 81) in quello contestato al capo 89 (in epigrafe 82), ritenuta la detenzione di armi contestata ai capi 3, 5, 55, 179, 183 (in epigrafe 3, 5, 54, 164, 168) costitutiva del reato di cui all'art. 10 della legge n.497/74, ritenuto il falso di cui al capo 177 (in epigrafe 162)costitutivo del reato previsto dagli artt. 110, 48 e 479 c.p., così modificata l'originaria imputazione, e concesse le attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 3 , primo comma, prima ipotesi della legge n. 304/1982, ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati tutti i suddetti reati con il vincolo della continuazione, ritenuta altresì la continuazione fra i reati oggetto del presente giudizio e quelli giudicati con sentenza di

condanna 8.6.83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano, divenuta irrevocabile, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46) del presente decreto di citazione, lo

condanna

alla pena complessiva di nove anni di reclusione e lire due milioni di multa, ivi compresa la pena inflitta con l'anzidetta sentenza definitiva.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di PAURA RAFFAELE in ordine ai reati di cui ai capi 14 e 16 (in epigrafe 13 e 15) del decreto di citazione perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, gli stessi sono estinti per intervenuta prescrizione.

dichiara

il Paura colpevole degli altri reati a lui ascritti e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati tali reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 15 (in epigrafe 14) e, riconosciuta la diminuzione della dissociazione di cui alla legge n. 34/1987, lo

condanna

alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e lire duecentomila di multa.

Dichiara

SCOGLIO ANTONIO responsabile del reato a lui ascritto, ritenuta la detenzione di armi contestata costitutiva del reato di cui all'art. 10 della legge n.497/74, e, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, lo

condanna

alla pena di un anno di reclusione e lire trecentomila di multa.

Assolve

SILVI ROBERTO dal reato di cui al capo 7 per insufficienza di prove e dal reato di cui al capo 6 perchè il fatto non sussiste.

Dichiara

non doversi procedere in ordine ai reati di cui ai capi 12, 14, 16, 25, 29, 36, 37, 39, 40, 42 (in epigrafe 11, 13, 15, 24, 28, 35, 36, 38, 39, 41) perchè, concesse le ^{aggravanti} attenuanti generiche equivalenti alle contestate ^{a con} aggravanti, gli stessi sono estinti per prescrizione.

Dichiara

il Silvi colpevole degli altri reati a lui ascritti, ritenuta la detenzione di armi contestata al capo 5 costitutiva del reato di cui all'art. 10 della legge n. 497/74 e, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 1, lo

condanna

alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione e lire un milione di multa.

Dichiara

non doversi procedere nei confronti di SPINA MARISA in ordine al reato di cui al capo 49 (in epigrafe 48), perchè, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, lo stesso è estinto per prescrizione.

Dichiara

la Spina colpevole degli altri reati a lei ascritti e, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati tutti i reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 47 (in epigrafe 46), la

condanna

alla pena di anni quattordici e mesi tre di reclusione.

Dichiara

VERONESI ROBERTO colpevole dei reati a lui ascritti, ritenuta per il capo 1 l'ipotesi di cui al primo capoverso dell'art. 306 c.p., e unificati tali reati con il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato di cui al capo 124 (in epigrafe 115), lo

condanna

alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione.

Dichiara

Bergamin, Carnelutti, Cavallina, Fatone, Filippi, Fiorina, Folini, Giacomini, Lavazza, Migliorati, Mutti, Silvi, Spina e Veronesi interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena.

Dichiara

il Battisti interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale.

Ordina

che estratto della sentenza di condanna nei confronti del Battisti sia pubblicato a spese del condannato mediante affissione nei Comuni di Milano, Udine e Santa Maria di Sala e , per una sola volta, sul Corriere della Sera.

Ordina

la confisca di tutto quanto in sequestro.

Demanda

alla fase esecutiva l'eventuale applicazione del condono sulle pene come sopra inflitte.

Respinge

l'istanza di rimessione in libertà o di arresti domiciliari avanzata dalla difesa del Fiorina.

Dichiara

manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa del Battisti.

Condanna

tutti gli imputati dei quali è affermata la responsabilità al pagamento in solido delle spese processuali.

Visto l'art. 489 c.p.p.

condanna

Anselmi, Battisti, Bergamin, Cavallina, Cavattoni,
Fatone, Filippi, Folini, Giacomini, Lavazza,
Migliorati, Mutti, Silvi, Spina, Veronesi, in solido,

a risarcire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i danni morali cagionati dai reati di banda armata e di pubblica istigazione ed apologia, danni che si liquidano in complessive lire cento milioni.

condanna

Battisti, Bergamin e Lavazza, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno dall'omicidio di Andrea Campagna, danni liquidati in lire centoventi milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Migliorati, Mutti e Spina, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno dall'omicidio di Antonio Santoro, danni liquidati in lire cento milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Filippi, Giacomini, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno dall'omicidio di Pierluigi Torregiani, danni liquidati in lire cento milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Fatone, Battisti, Giacomini e Filippi, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero dell'Interno dall'omicidio di Lino Sabbadin, danni liquidati in lire cento milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Bergamin, Cavallina, Mutti e Lavazza in solido al risarcimento dei danni cagionati al Ministero delle Poste in seguito alla rapina di cui al capo 33 (in epigrafe 32), danni che si liquidano in lire cinque milioni e cinquecentomila, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Lavazza, Masala, Mutti, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero delle Poste in seguito alla rapina di cui al capo 92 (in epigrafe 85), danni che si liquidano in lire otto milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Masala e Mutti, in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero delle Poste inseguito alla rapina di cui al capo 59 (in epigrafe 58), danni che si liquidano in lire sette milioni , oltre agli interessi dal fatto al saldo.

condanna

Battisti, Bergamin, Cavallina, Lavazza, Migliorati, Mutti e Spina , in solido, al risarcimento dei danni cagionati al Ministero di Grazia e Giustizia a seguito dell'omicidio di Antonio Santoro, danni che si liquidano in lire venti milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

il Battisti a risarcire al Ministero di Grazia e Giustizia i danni cagionati dal ferimento di Antonio Nigro, danni che si liquidano in lire dieci milioni, oltre agli interessi legali dal fatto al saldo.

condanna

tutti gli imputati come sopra tenuti al risarcimento dei danni, a rifondere in via solidale alle suddette parti civili le spese di costituzione e difesa del

presente giudizio, spese che si liquidano in complessive lire un milione e cento cinquantamila, comprensive di onorari.

Milano, 13 dicembre 1988

IL PRESIDENTE

Carillo Palm

IL GIUDICE ESTENSORE

Giordano Lelino

IL CANCELLIERE

Mares

DEPOSITATI IN CANCELLERIA

oggi 13 LUG. 1989 Il Cancelliere

Mares

Notificati estratti contumaciali a:


BRUNETTA FELICE	- il	19.12.88								
ANSELMI GIULIO	il	16.12.88	ex art. 170	C.P.P.-avv. dif.	19.12.88					
BATTISTI CESARE	il	16.12.88	ex art. 173	C.P.P.-avv. dif.	27.12.88					
BERGAMIN LUIGI	il	"	"	"	"	"	"	"	"	"
FILIPPI PAOLA	"	"	"	"	"	"	"	"	"	11.1.89
FOLINI MAURIZIO	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19.12.88
FONTANA GERMANO	"	"	"	"	"	"	"	"	"	2.1.89
LAVAZZA CLAUDIO	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22.12.88
MIGLIORATI ENRICA	"	"	"	"	"	"	"	"	"	3.1.89
MORELLI ANDREA	"	"	"	"	"	"	"	"	"	20.12.88
SILVI ROBERTO	"	"	"	"	"	"	"	"	"	19.12.88
SPINA MARISA	"	"	"	"	"	"	"	"	"	24.1.89
VERONESI ROBERTO	"	"	"	"	"	"	"	"	"	22.12.88
PAURA RAFFAELE	"	20.1.89	e a	SCOGLIO ANTONIO	il	17.2.89				

Hanno proposto appello tutti gli imputati personalmente e/o a $\frac{1}{2}$ dei loro difensori ad eccezione di: Folini Maurizio, Masala Marco, Morelli Andrea e Mutti Pietro.

Ha proposto altresì appello il P.M. nei confronti di: Bergamin, Cavallina, Filippi, Lavazza, Migliorati.

Non essendo stata proposta altra impugnazione, la presente sentenza è divenuta irrevocabile nei confronti: FOLINI MAURIZIO - MASALA MARCO - MORELLI ANDREA e MUTTI PIETRO in data 13.1.1989.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA



Con ordinanza 6.10.89 la Corte d'Assise dichiara inammissibile l'appello del P.M. per omessa presentazione dei motivi.

Ordinanza comunicata al P.M. il 7.10.89.

Con ordinanze 9.10.89 e 15.10.89 sono stati dichiarati inammissibili gli appelli proposti da SCOGLIO ANTONIO e FONTANA GERMANO per omessa presentazione dei motivi.

Le predette ordinanze sono state notificate a SCOGLIO ANTONIO il 17.10.89 e a FONTANA GERMANO, ex art. 173 C.P.P., con avviso al difensore il 24.10.89. La presente sentenza è pertanto divenuta irrevocabile nei confronti di Scoglio Antonio in data 21.10.89 e nei confronti FONTANA Germano in data 28.10.89.

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Scoglio', written over the typed title.

Il - Preside

INDICE

I	CAPI DI IMPUTAZIONE	pag.
II	SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	" 96
III	I FATTI OGGETTO DEL PRESENTE GIUDIZIO	" 92
	A - Premessa	" 92
	B - L'organizzazione dei Proletari armati per il comunismo e le azioni delittuose ad essa riferibili	" 94
IV	IL VALORE PROBATORIO DELLE CHIAMATE IN CORREITA'	" 129
	A - <u>Valutazione di attendibilità della chiamata in correità</u>	" 135
	1- La spontaneità	" 135
	2- Il disinteresse (le ipotesi di calunnia o di errore)	" 136
	3- Costanza e reiterazione della chiamata in correità	" 143
	4- Specificazione e articolazione del racconto	" 144
	5- Contenuto di autoaccusa	" 145
	6- Coerenza logica	" 146
	B - <u>I riscontri obiettivi</u>	" 146
	C - <u>La valutazione della personalità dei</u>	

<u>principali collaboratori di giustizia:</u>	"	150
Mutti	"	151
Fatone	"	159
Tirelli e Barbetta	"	162
V CONCURSO MORALE E CONCURSO MATERIALE	"	166
VI PRECISAZIONI IN ORDINE ALLA NUMERAZIONE DEI CAPI D'ACCUSA	"	170bis
VII I SINGOLI CAPI DI IMPUTAZIONE		
CAPI 2 E 3 Rapina di documenti di identità in danno di un giovane nei pressi del Naviglio Mar- tesana - Milano 7.6.1976	"	171
CAPI 4, 5, 6 Tentata rapina in danno di un metronotte transitante in bicicletta lungo Via Ma- golfa, Milano, fine 1976, inizi 1977	"	173
CAPI 7, 8, 9 Conferimento all'organizzazione di armi (Milano, dal giugno 1976 ai primi mesi del 1977)	"	176
CAPI 10 e 11 (già 11 e 12) Progettata rapina in danno dell'armeria di Via Zuretti - Milano, gennaio 1977	"	179

CAPI 12, 13, 14, 15 (già 13,14,15,16) Rapina in danno del Supermercato P.A.M. di Via Olona (Milano 29.1.1977)	"	181
CAPI 16, 17, 18 (già 17,18,19) Rapina in danno di una gioielleria di Pa- dova (Padova 3.5.1977)	"	184
CAPI 19, 20, 21 (già 20, 21, 22) Rapina in danno del negozio di ottica si- to in Viale Abruzzi 16 Milano 18.5.1977	"	186
CAPI 22, 23, 24 (già 23, 24, 25) Rapina in danno di un'armeria di Cadoneghe avvenuta il 28.5.1977	"	188
CAPO 25 (già 26) Fabbricazione di alcuni silenziatori da adattarsi alle pistole in dotazione alla banda (Milano, fine 1977, inizi 1978)	"	191
CAPI 26, 27, 28 (già 27,28,29) Rapina in danno dell'armeria di Via Varè - Milano 1.2.1978	"	193
CAPO 29 (già 30) Detenzione delle armi della banda armata (Milano e Cerro Maggiore dagli inizi del 1977 fino al 16.2.1979, data dell'omici- dio Torregiani)	"	198

CAPO 30 (già 31) Ricettazione e detenzione di armi ad opera del Giacomini - Padova, dal febbraio 1978"	200
CAPO 31 (già 32) Alterazione di un'arma ad opera del Mutti Milano febbraio 1978	" 202
CAPI 32, 33, 34 (già 33, 34, 35) Rapina in danno dell'Ufficio postale succ.le n.5 di via Cesare Abba - Verona 14.4.1978"	202
CAPI 35, 36, 37, 38 (già 36, 37, 38, 39) Ferimento di Giorgio Rossanigo, medico presso la casa circondariale di Novara Novara 6.5.1978	" 207
CAPI 39, 40, 41 (già 40, 41, 42) Ferimento di Diego Fava, medico dirigente la sezione ticinese dell'INAM, addetto al- le visite fiscali - Milano 8.5.1978	" 207
CAPO 42 (già 43) Pubblica Istigazione e apologia degli at- tentati in danno di Rossanigo e Fava - Milano, maggio 1978	" 207
CAPI 43, 44, 45 (già 44, 45, 46) Rapina in danno del Supermercato "MION" di via Barbarani - Verona 27.5.1978	" 217

CAPI 46, 47, 48 (già 47, 48, 49)
Omicidio del Maresciallo degli Agenti di
custodia Antonio Santoro- Udine 6.6.1978 " 223

CAPO 49 (già 50)
Pubblica istigazione e apologia dell'at-
tentato commesso in danno del Marescial-
lo Santoro - Milano Giugno 1978 " 223

CAPI 50 e 135 (già 51 e 149)
Progettata rapina in danno dell'ufficio
postale succ.le n.4 di via Salgari -
Verona, giugno 1978 " 313

CAPI 51, 52, 53 (già 52, 53, 54)
Rapina e disarmo in danno di una guardia
giurata in servizio davanti all'agenzia
n.78 della Banca Popolare di Milano
(Baranzate di Bollate il 20.6.1978) " 315

CAPI 136 e 137 (già 150 e 151)
Attentato incendiario in danno della con-
cessionaria Alfa Romeo "Scotti Motors" in
via Cassinis - Milano 27.6.1978 " 318

CAPO 54 (già 55)
Fallito attentato incendiario in danno del-
le autovetture parcheggiate all'interno del
deposito Alfa Romeo di via Grosotto -
Milano 30.6.1978 " 320

CAPI 55, 56, 57 (già 56, 57, 58)
Rapina in danno del supermercato "Rossetto"
di via Rosselli 7 - Verona 22.7.1978 " 322

CAPI 58, 59, 60 (già 59, 60, 61)
Rapina in danno dell'ufficio postale succ.le
n.7 di Piazzale Bacchanale - " 325
Verona 7.8.1978 " 325

CAPI 61, 62, 63, 64 (già 62, 63, 64, 65)
Padova, Verona nell'ottobre - novembre 1978
Ferimento di NIGRO Arturo, agente di custo-
dia presso la casa circondariale di Verona
24.10.1978 - Pubblica istigazione e apologia
dell'attentato commesso in danno dell'agente
di custodia Nigro Arturo " 329

CAPI 138, 139, 140 (già capi 152, 153, 154)
Attentato in danno della sede di via Bisso-
lati del Commissariato di PS "Greco-Turro"
(Milano 22.10.1978) " 346

CAPI 141, 142, 143, 144, 145 (già 155, 156,
157, 158, 159)
Irruzione nella sede di via Petrarca della
Federazione Editori Giornali, con colloca-
zione in luogo di un ordigno esplosivo
Milano 30.10.1978 " 347

CAPI 147 - 148 - 149 (già 161 - 162 - 163)
Rapina in danno dell'agenzia di C.so Lodi
n. 123 delle Assicurazioni Generali
(Milano, 13.11.78) " 365

CAPI 69 E 150 (già 73 e 164)
Attentato in danno del negozio di alimentari
"DESPAR" gestito da Riva Emilio
(Milano, 19.11.78) " 366

CAPI 70 - 71 (già 74 - 75)
Incendio al furgone di proprietà di Venturi
Guglielmo (Zevio - VR 6.12.78) " 369

CAPI 72 - 73 - 74 (già 76 - 77 - 78)
Rapina in danno del negozio di abbiglia-
mento maschile gestito da Carli Mariano
(Vicenza 14.12.78) " 374

CAPI 75 - 76 - 77 (già 79 - 80 - 81)
Rapina in danno dell'appuntato di P.S.
Di Pasquale Antonio, in forza al posto di
Polizia Ferroviaria della Stazione di
Verona -
Porta Vescovo (Verona il 15.12.1978) " 383

CAPI 78 - 79 (già 85 - 86)
Rapina in danno dell'autorimessa di Via
Budua (Milano il 21.12.1978) " 389

CAPI 80 - 81 - 82 - 83 (già 87 - 88 -
89 - 90)

Tentato sequestro di persona a scopo di
estorsione in danno di Baggiani Sandra " 389

CAPO 84 (già 91)

Esercitazioni a fuoco in zona boschiva
pressi di Cerro Maggiore (ivi nel corso
dell'anno 1978) " 401 108 -

CAPI 85 - 86 - 87 (già 92 - 93 - 94)

Rapina in danno dell'Ufficio Postale succ.
nr. 4 di Verona (Verona il 6.1.79) " 404

CAPI 88 - 89 - 90 - 151 - 152 - 153
(già 95 - 96 - 97 165 - 166 - 167)

Attentato in danno del padiglione destina-
to a sezione giudiziaria per la degenza
di detenuti dell'Ospedale provinciale
"L.Sacco" -
(Milano, notte tra l'11 e il 12.1.79) " 409

CAPI 91 - 92 - 154 - 155 (già 98 - 99 -
168 - 169)

Rapina in danno del garage "Autorimessa
del Sole"
(Milano 22.1.79) " 414

CAPI 93 - 94 - 95 - 156 - 157 (già 100 -
101 - 102 - 170 - 171)

Rapina in danno dell'armeria "Tuttosport"
gestita da Liosi Alfredo (Bergamo 24.1.1979)
e rapina della Fiat 132 utilizzata per la

sua commissione - (Milano 22.1.79)	"	414
CAPI 96 E 97 (già 104 e 105) Omicidio dell'orefice Pierluigi Torregiani (Milano 16.2.1979)	"	434
CAPI 98 - 99 - 100 - 158 - 159 - 160 (già 106 - 107 - 108 - 173 - 174 - 175) Omicidio del macellaio Lino Sabbadin (Mestre, 16.2.1979)	"	434
CAPI 101 e 161 (già 109 e 176) Pubblica istigazione e apologia degli omi- cidi Torregiani e Sabbadin (Milano e Padova, febbraio - marzo 1979)	"	487
CAPO 102 (già 110) Cessione a Barbone Marco di armi di esplo- sivo (Milano, fine febbraio - marzo 1979)	"	490
CAPO 103 (già 111) Cessione e porto illegale di armi in luogo pubblico (Milano, 17.2.1979)	"	492
CAPO 104 (già 113) Favoreggiamento nei confronti del Masala Sebastiano (Padova, febbraio - marzo 1979)	"	493

CAPI 105 - 106 (già 114 - 115) Rapina in danno della delegazione anagra- fica di via Gallura del Comune di Milano (Milano, 21.3.1979)	"	496
CAPI 107 - 108 - 109 (già 116 - 117 - 118) Rapina in danno dello sportello della Banca Popolare di Milano aperto presso la ditta "Zust Ambrosetti" (Milano, 30.3.1979)	"	500
CAPI 110 - 111 - 112 - 113 (già 119 - 120 - 121 - 122) Omicidio dell'agente di Pubblica sicurezza Campagna Andrea (Milano, 19.4.1979)	"	507
CAPO 114 (già 173) Pubblica apologia dell'omicidio Campagna (Milano, aprile '79)	"	507
CAPO 115 (già 124) Detenzione di armi ed esplosivo presso l'abitazione di Veronesi Roberto (Milano, 1 maggio 1979)	"	537
CAPO 116 (già 125) Detenzione di armi nella base - abbaino di Via Chiesa Rossa (Milano, nel primo semestre 1979)	"	542

CAPI 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 -
123 - 124 (già 126 - 127 - 128 - 129 - 130
131 - 132 - 133)
Rapina in danno dell'agenzia n.5 della Banca
del Monte dei Paschi di Siena
(Milano, 18.5.79) " 545

CAPI 125 e 126 (già 134 e 135)
Mancato attentato in danno del dott. Luigi
De Liguori, Sostituto Procuratore della
Repubblica di Milano
(Milano, fine maggio - giungo 1979) " 554

CAPO 127 (già 138)
Detenzione di esplosivo, armi e munizioni
nella casa di Corso Garibaldi 55
(Milano, maggio - giugno 1979) " 573

CAPO 128 (già 139)
Svuotamento della base P.A.C. di Corso Ga-
ribaldi 55
(Milano, fine giugno 1979) " 574

CAPO 162 (già 177)
Acquisto dell'appartamento di via Capocci
n.19 al nome di Brunetta Felice con conte-
stuale falso in atto pubblico mediante in-
duzione in errore del notaio rogante
(Roma, 21.6.79) " 578

CAPO 129 (già 140)
Porto illegale e cessione di armi dal Memeo
Giuseppe agli R.C.A. e alle Squadre Comuni-
ste dell'Esercizio Proletario
(Milano, fine aprile - primi di luglio 1979) 583

CAPO 130 - 131 (già capi 141 - 142)
Rapina in danno del negozio di filatelia
gestito da Lombardo Davide
(Milano, 5.7.1979) 586

CAPI 163 - 164 - 165 (già 178 - 179 - 180)
Rapina in danno dell'agenzia di Cepagatti
della Cassa di Risparmio di Pescara e di
Loreto Aprutino
(In Cepagatti, 20.7.79) " 589

CAPI 166 - 167 - 168 - 169 (già 181 - 182-
183 - 184)
Rapina in danno della "D.A.E.M." s.a.s.
(Castelmaggiore, 17.11.79) " 591

CAPO 132 (già 144)
Cessione e porto illegale di armi in luogo
pubblico
(in località diverse dell'Emilia, nell'au-
tunno del 1979) " 592

CAPO 133 (già 145)
Ricezione, porto illegale in luogo pubbli-
co e detenzione di armi
(in diverse località dell'Emilia nell'au-
tunno del 1979) " 593

CAPO 134 (già 147) Restituzione delle armi consegnate nella primavera - estate del 1979 al Pasini Gatti in deposito (In Milano, nel gennaio - febbraio 1980) "	595
CAPO 170 - 171 - 172 - 173 (già 185 - 186 - 187 - 188) Arresto del Fatone Sante (In Borgone di Susa, il 15.6.1984) " IN AZIONE	600
CAPO 1 Il reato di banda armata "	604
Esame della posizione processuale di ogni singolo imputato, con riferimento al de- litto di banda armata	
GIULIO ANSELMI "	617
ADRIANO CARNELUTTI "	619
ARRIGO CAVALLINA "	619
FRANCESCA CAVATTONI "	620
PAOLA FILIPPI "	623
FRANCO FIORINA "	625

MAURIZIO FOLINI	"	626
ENRICA MIGLIORATI	"	628
ROBERTO SILVI	"	630
ROBERTO VERONESI	"	632
VIII - LA DETERMINAZIONE DELLA PENA		
1) Il vincolo della continuazione	"	635
2) L'applicazione della legislazione premiale	"	640
3) L'attenuante di cui all'art.62 n.1 cp	"	643
4) L'eccezione illegittimità costituzionale dell'ergastolo	"	645
GIULIO ANSELMI	"	649
CESARE BATTISTI	"	650
LUIGI BERGAMIN	"	651
BRUNETTA FELICE	"	654
CARNELUTTI ADRIANO	"	654
ARRIGO CAVALLINA	"	656
FRANCESCA CAVATTONI	"	654

SANTE FATONE	"	666
PAOLA FILIPPI	"	669
FRANCO FIORINA	"	670
MURIZIO FOLINI	"	673
GERMANO FONTANA	"	676
DIEGO GIACOMINI	"	678
CLAUDIO LAVAZZA	"	680
MARCO MASALA	"	682
ENRICA MIGLIORATI	"	684
ANDREA MORELLI	"	686
PIETRO MUTTI	"	686
RAFFAELE PAURA	"	691
ANTONIO SCOGLIO	"	693
ROBERTO SILVI	"	694
MARISA SPINA	"	696

ROBERTO VERONESI	"	697
IX IL RISARCIMENTO DEI DANNI ALLE COSTITUITE PARTI CIVILI E LE DECLARA= TORIE DI LEGGE	"	698
X DISPOSITIVO	"	703

CONTRIBUTO DI COPIA

ESATTE € 28.69
Ex Art. 285 T.U. 115/2002.

Milano, 8 FEB. 2005

L'ADDETTO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Composta da n. 747 fogli, che si rilascia
a richiesta (d'ufficio e) Avv. ACCOSSANO

Milano, 8 FEB. 2005



OPERATORE GIUDIZIARIO B2
Alessandro Pafundi